

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. XIV
N. 1

DECISIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

*Comunicata alla Presidenza
il 27 giugno 1992*

VOLUME IV

11-CDC-RGS-0001-0

ROMA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 1992



CORTE DEI CONTI
— SEZIONI RIUNITE —

Doc. XIV
N. 1

DECISIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

*Comunicata alla Presidenza
il 27 giugno 1992*

VOLUME IV

La presente relazione deliberata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art. 41 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, è stata elaborata dal Servizio relazioni al Parlamento a cura dei magistrati: Manin Carabba (relatore), Francesco De Filippis, Carmelo Geraci, Felice Serino, Maurizio Meloni, Franco Turina, Pietro De Franciscis; Rita Arrigoni Pallotta, Giuseppe Bellisario, Paolo Neri, Mario Falcucci, Angelo Buscema, Maria Santoro d'Ambrosio, Anna Maria Carbone Prosperetti, Eugenio Francesco Schlitzer, Gaetano D'Auria, Carlo Chiappinelli, Cristina Astraldi De Zorzi, Giuseppe Guarino, Gabriele Aurisicchio.

La pubblicazione si articola come segue:

Volume I: – Decisione

- Premessa alla relazione
- Parte prima: *Disciplina e profili generali della gestione dello Stato*
- Parte seconda: *L'amministrazione statale: profili generali e linee evolutive*
- Parte terza: *Finanza pubblica non statale*
- Parte quarta: *Tavole illustrative*

Volume II - Tomo I: *L'attività delle singole amministrazioni dello Stato*

Volume II - Tomo II e III: *Tavole illustrative*

Volume III: – *Decisioni e relazioni sul conto del Patrimonio e sui rendiconti degli Istituti di previdenza*

Volume IV: – *Decisioni e relazioni sui rendiconti generali delle Regioni ad autonomia speciali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano*

Volume V (ANNESSO): – *Referti specifici presentati al Parlamento dal giugno 1991 al maggio 1992 – documentazione di rilievo*

L'analisi gestoria è accompagnata da prospetti e tabelle elaborati dal sistema informativo integrato Corte dei conti - R.G.S., nonché dal C.E.D. del Servizio relazione al Parlamento della Corte.

L'attività di documentazione e di «editing» è stata coordinata dalla dott.ssa Luigia Privitera Recanatesi.

INDICE DEL VOLUME QUARTO

Decisione e relazione sul rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1991	<i>Pag.</i>	5
Decisione e relazione sul rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 1991	»	175
Decisione e relazione sul rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1991	»	263
Decisione e relazione sul rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1991	»	301
Decisione e relazione sul rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1991	»	323
Decisione e relazione sul rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1991	»	353

**DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO
GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991**

INDICE GENERALE

Decisione	Pag.	13
---------------------	------	----

RELAZIONE

PARTE PRIMA

DISCIPLINA DELLA NORMATIVA DELLA GESTIONE

(estensore: Cons. Salvatore CILIA)

1.1 – La normativa contabile.	Pag.	35
1.2 – Il bilancio di previsione	»	36
1.3 – Legislazione di spesa e mezzi di copertura	»	37

PARTE SECONDA

ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE

SEZIONE A - ASPETTI FINANZIARI

(estensore: Cons. Salvatore CILIA)

2.1 – Risultati differenziali	Pag.	43
2.2 – Gestione delle entrate	»	45
2.2.1 – Gestione di competenza	»	45
2.2.2 – Gestione dei residui attivi	»	45
2.2.3 – Gestione del servizio di riscossione II.DD.	»	45
2.2.4 – Vigilanza sulle entrate	»	47
2.3 – Gestione delle spese.	»	51
2.3.1 – Gestione di competenza	»	51
2.3.2 – Gestione dei residui passivi	»	51

SEZIONE B - ASPETTI PATRIMONIALI

(estensore: Cons. Maurizio GRAFFEO)

2.4 – Considerazioni generali.	Pag.	58
2.5 – Analisi della struttura del conto	»	60
2.6 – Analisi dei conti generali.	»	61
2.6.1 – Risultati d'insieme e differenziali	»	61
2.7 – Analisi dei singoli conti generali.	»	62
2.7.1 – Conto generale n. 1 – Attività finanziarie	»	62
2.7.2 – Conto generale n. 2 – Crediti e partecipazioni	»	63
2.7.3 – Conto generale n. 3 – Beni patrimoniali	»	64
2.7.4 – Conto generale n. 4 – Passività finanziarie	»	66
2.7.5 – Conto generale n. 5 – Passività patrimoniali	»	67

PARTE TERZA

CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
(estensore: Cons. Salvatore CILIA)

3.1	– Problematiche generali	Pag.	81
3.1.1	– Programmazione	»	81
3.1.2	– L'istituto della «prorogatio».	»	82
3.1.3	– Problemi di tesoreria unica	»	82
3.2	– Personale regionale	»	83
3.2.1	– Considerazioni generali	»	83
3.2.2	– Personale in servizio	»	84
3.2.3	– Personale in quiescenza	»	85
3.3	– Presidenza della regione	»	86
3.3.1	– Attività istituzionale	»	86
3.4	– Assessorato dell'agricoltura e delle foreste	»	92
3.4.1	– Considerazioni generali	»	92
3.4.2	– Attività istituzionale	»	93
3.5	– Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione	»	100
3.5.1	– Considerazioni generali	»	100
3.5.2	– Attività istituzionale	»	100
3.6	– Assessorato regionale del bilancio e delle finanze	»	105
3.6.1	– Attività istituzionale	»	105
3.7	– Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.	»	113
3.7.1	– Attività istituzionale	»	113
3.8	– Assessorato degli enti locali	»	116
3.8.1	– Considerazioni generali	»	116
3.8.2	– Attività istituzionale	»	117
3.9	– Assessorato dell'industria	»	120
3.9.1	– Considerazioni generali	»	120
3.9.2	– Attività istituzionale	»	120
3.10	– Assessorato dei lavori pubblici	»	126
3.10.1	– Considerazioni generali.	»	126
3.10.2	– Attività istituzionale	»	128
3.11	– Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.	»	132
3.11.1	– Attività istituzionale	»	132


XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.12 - Assessorato della sanità	Pag. 137
3.12.1 - Considerazioni generali	» 137
3.12.2 - Attività istituzionale	» 138
3.13 - Assessorato del territorio e dell'ambiente.	» 143
3.13.1 - Considerazioni generali	» 143
3.13.2 - Attività istituzionale	» 144
3.14 - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti	» 151
3.14.1 - Attività istituzionale	» 151
3.15 - Azienda delle foreste demaniali della regione siciliana.	» 156
Documento di sintesi	» 161

INDICE DEI PROSPETTI

Prosp.	1 - Leggi recanti oneri finanziari promulgate nel 1991	Pag.	39
»	2 - Risultati differenziali.	»	44
»	3 - Entrate per titoli	»	48
»	4 - Strutture delle entrate accertate.	»	50
»	5 - Spese per titoli	»	52
»	6 - Struttura delle spese per amministrazioni	»	53
»	7 - Analisi economica della spesa impegnata	»	54
»	8 - Analisi funzionale della spesa impegnata.	»	55
»	9 - Residui passivi	»	56
»	10 - Struttura dei residui passivi per amministrazioni	»	57
»	11 - Conto generale del patrimonio	»	68
»	12 - Attività e passività del patrimonio della Regione classificate secondo le amministrazioni che le hanno in gestione.	»	69
»	13 - Conto delle attività e delle passività finanziarie	»	70
»	14 - Conto generale n. 2 - Crediti e partecipazioni	»	71
»	15 - Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali	»	72
»	16 - Raffronto tra gli acquisti di beni mobili imputati al conto patrimoniale 1991 e quelli risultanti dal rendiconto finanziario	»	73
»	17 - Parco automobilistico della Regione al 31/12/1991	»	75
»	18 - Conto generale n. 4 - Passività finanziarie.	»	76
»	19 - Conto generale n. 5 - Passività patrimoniali	»	77
* »	20 - Progetti approvati e finanziati ai sensi della L.R. n. 37/1978 e successive modificazioni	»	91
»	21 - distribuzione per settori dei progetti di cui al prospetto n. 20	»	92
»	22 - Anticipazioni concesse dalla Regione a enti diversi	»	107
»	23 - Garanzie prestate dalla Regione in forza di disposizioni legislative	»	108
»	24 - Legge 29 maggio 1982, n. 308 - Contenimento consumi energetici e impiego fonti rinnovabili di energia	»	124
»	25 - Integrazioni regionali ai fondi-rischi dei consorzi garanzia fidi.	»	125
»	26 - Stato dei depuratori in Sicilia (al marzo 1992).	»	148
»	27 - P.O.P. Sicilia 1991-1993 - Reti fognanti e depuratori	»	149
»	28 - Fondi F.I.O. 1989 - Reti fognarie	»	150
»	29 - Movimento turistico in Sicilia (dati provvisori 1991)	»	155

DECISIONE



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite per la Regione siciliana, composta dai magistrati:

PRESIDENTE: dott. Mario CORAZZINI
CONSIGLIERI: prof. Francesco IRACI
prof. dott. Giovanni COLELLA
dott. Luciano PAGLIARO
dott. Luigi MARIO RIBAUDO
dott. Salvatore CILIA (relatore: conto del bilancio)
dott. Maurizio GRAFFEO (relatore: conto del patrimonio)

ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1991 e sul conto dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione ad esso allegato.

Uditi, nella pubblica udienza del 30 giugno 1992, i relatori, Consigliere Salvatore CILIA, relativamente al conto del bilancio, e Consigliere Maurizio GRAFFEO, relativamente al conto del patrimonio, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Giuseppe PETROCELLI;

Visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, istitutivo delle Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modificazioni;

Viste le leggi 5 agosto 1978, n. 468, e 23 agosto 1988, n. 362;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1991, n. 6, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991;

Vista la legge regionale 16 novembre 1991, n. 43, di assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1991.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

F A T T O

Il rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1991, costituito dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio, ed il rendiconto allegato dell'Azienda delle foreste demaniali, sono stati presentati alla Corte dei conti il 1° giugno 1992, essendo il 31 maggio giorno festivo (domenica).

Le risultanze del conto del bilancio e del conto allegato sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

COMPETENZA

<i>Entrate accertate:</i>	Lire	Lire
Titolo I - Entrate tributarie	7.990.677.684.483	
Titolo II - Entrate extra-tributarie	7.396.779.448.824	
Totale Titoli I e II		15.387.457.133.307
Titolo III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti (di cui rimborso di crediti L. 303.911.309.233)	2.734.334.530.442	
Totale entrate finali accertate (Titoli I, II e III)		18.121.791.663.749
Titolo IV - Accensione di prestiti	2.856.141.603.603	
Totale complessivo delle entrate accertate		20.977.933.267.352
<i>Spese impegnate:</i>		
Titolo I - Spese correnti	13.974.894.778.646	
Titolo II - Spese in conto capitale (di cui operazioni finanziarie L. 811.237.903.232)	8.783.985.626.965	
Totale spese finali impegnate (Titoli I e II)		22.758.880.405.611
* Titolo III - Rimborso di prestiti	146.914.000.000	
Totale complessivo delle spese impegnate		22.905.794.405.611
<i>Risultati differenziali:</i>		
Entrate tributarie ed extra-tributarie	15.387.457.133.307	
Spese correnti	(—) 13.974.894.778.646	
Risparmio pubblico		1.412.562.354.661
Entrate finali	18.121.791.663.749	
Spese finali	(—) 22.758.880.405.611	
Saldo netto da finanziare		4.637.088.741.862
Entrate finali nette	17.817.880.354.516	
Spese finali nette	21.947.642.502.379	
Indebitamento netto		4.129.762.147.863

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Lire	Lire
Entrate finali	18.121.791.663.749	
Spese complessive	(—) 22.905.794.405.611	
Disavanzo finanziario		4.784.002.741.862
Entrate complessive	18.121.791.663.749	
Spese complessive	(—) 22.905.794.405.611	
Differenza		4.784.002.741.862
RESIDUI		
<i>Attivi:</i> Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1991	5.484.594.217.702	
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	8.217.115.423.148	
Somme riscosse e non versate fino alla chiusura dell'esercizio 1991	7.244.658.881.505	
Totale dei residui attivi al 31/12/1991		20.946.368.522.355
<i>Passivi:</i> Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1991	8.131.219.955.730	
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	7.258.149.164.141	
Totale dei residui passivi al 31/12/1991		15.389.369.119.871

CONTO DEL PATRIMONIO

Le variazioni, in aumento e in diminuzione, del conto generale del patrimonio della Regione siciliana nel corso dell'esercizio finanziario 1991 sono state le seguenti:

<i>Attività finanziarie:</i>		
Aumenti	30.806.520.966.421	
Diminuzioni	28.105.816.507.265	
Saldo		(+) 2.700.704.459.156
<i>Crediti e partecipazioni:</i>		
Aumenti	871.920.883.606	
Diminuzioni	153.481.196.378	
Saldo		(+) 718.439.687.228
<i>Beni patrimoniali:</i>		
Aumenti	77.198.527.876	
Diminuzioni	22.055.838.761	
Saldo		(+) 55.142.689.115
Miglioramento attività patrimoniali		3.474.286.835.499

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Passività finanziarie:</i>	Lire	Lire
Aumenti	13.262.581.296.237	
Diminuzioni	11.925.771.335.031	
Saldo		(+) 1.336.809.961.206
 <i>Passività patrimoniali:</i>		
Aumenti	2.310.558.558.498	
Diminuzioni	1.629.315.999.181	
Saldo		(+) 681.242.559.317
Peggioramento passività patrimoniali		2.018.052.520.523
Miglioramento patrimoniale per l'es. 1991		1.456.234.314.976

A seguito delle sopraindicate variazioni la consistenza dei singoli conti generali al 31 dicembre 1991 è la seguente:

<i>Attività finanziarie:</i>		
a) danaro presso gli agenti della riscossione	7.244.658.881.505	
b) somme da riscuotere	13.701.709.640.850	
c) crediti di tesoreria	2.025.644.794	
d) conto di cassa	458.114.212	
Totale attività finanziarie		20.948.852.281.361
 <i>Crediti e partecipazioni:</i>		
a) crediti	5.029.820.760.814	
b) partecipazioni	2.527.945.943.593	
* Totale crediti e partecipazioni		7.557.766.704.407
 <i>Beni patrimoniali:</i>		
a) beni immobili	257.299.339.005	
b) beni considerati immobili ai fini inventariali	1.365.831.531	
c) beni mobili	100.798.913.078	
Totale beni patrimoniali		359.464.083.614
 <i>Passività finanziarie:</i>		
a) residui passivi di bilancio	15.389.369.119.871	
b) debiti di tesoreria	3.308.883.753.406	
Totale passività finanziarie		18.698.252.873.277

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Passività patrimoniali:</i>	Lire	Lire
a) residui passivi eliminati dai bilanci perchè perenti agli effetti ammin.vi	8.739.876.228.866	
b) somme eliminate ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 2/1979	229.890.449.512	
Totale passività patrimoniali		8.969.766.678.378
Eccedenza delle attività sulle passività al 1° gennaio 1991		258.170.797.249
Miglioramento patrimoniale nell'es. 1991		1.456.234.314.976
Eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 1991		1.198.063.517.727

**CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE
DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA**

COMPETENZA

Titolo I – Entrate e spese correnti:

Entrate accertate	102.417.179.746
Spese impegnate	56.651.742.529

Avanzo di parte corrente

45.765.437.217

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale:

Entrate accertate	1.000.000.000
Spese impegnate	47.153.625.490

Disavanzo in conto capitale

46.153.625.490

Riepilogo:

Entrate accertate	103.417.179.746
Spese impegnate	103.805.368.019

Disavanzo complessivo

388.188.273

RESIDUI

<i>Attivi:</i> Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1991	900.000.000
Somme da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	4.351.637.889
Somme riscosse e non versate fino alla chiu- sura dell'esercizio 1991	—

Totale dei residui attivi al 31/12/1991

5.251.637.889

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Passivi:</i> Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1991	Lire 55.048.262.007	Lire
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	17.388.002.188	
Totale dei residui passivi al 31/12/1991		72.436.264.195

Tra i residui attivi al 31 dicembre 1991 (capitoli 1199, 1399 e 1409) risulta conservata la somma di lire 12.464.730.497 relativa ai pregressi rapporti finanziari tra Stato e Regione per gli esercizi dal 1946 al 1965, tuttora non definiti.

Per quanto riguarda i decreti di accertamento dei residui passivi al 31 dicembre 1991 relativi alla Presidenza della Regione, agli Assessorati dell'agricoltura e delle foreste; dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione; del bilancio e delle finanze; della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca; degli enti locali; dell'industria; dei lavori pubblici; del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione; della sanità; del territorio e dell'ambiente; del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e alla Azienda delle foreste demaniali, si deve rilevare che alcuni non sono tuttora pervenuti alla Corte, mentre per gli altri non si è ancora esaurito il procedimento di controllo.

Sono stati, invece, ammessi al visto della Corte i decreti di accertamento dei residui passivi al 31 dicembre 1987 relativi all'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, con esclusione delle somme di L. 89.333.000 per le spese correnti e di L. 76.693.115 per le spese in conto capitale.

Relativamente ai decreti di accertamento dei residui passivi al 31 dicembre 1988, sono stati ammessi al visto della Corte quelli dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, con esclusione delle somme di L. 1.302.782.216 per le spese correnti e di L. 38.305.812.640 per le spese in conto capitale, nonché i decreti, riguardanti sia le spese correnti che le spese in conto capitale, dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della P.I.

Nessuna variazione rispetto all'anno precedente si registra per quanto concerne i decreti di accertamento dei residui al 31 dicembre 1989.

Per il 1990, infine, risultano ammessi al visto i decreti relativi ai residui dell'Assessorato del bilancio e delle finanze e, limitatamente alle spese correnti, dell'Assessorato dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda il conto del patrimonio, sono in corso accertamenti istruttori da parte della Corte circa la sussistenza dei requisiti di certezza e di esigibilità delle seguenti partite:

CONTO GENERALE N. 2 - CREDITI E PARTECIPAZIONI

*Attività - Crediti:***Tabella n. 1 - Presidenza della Regione**Consistenza
al 31/12/1991

Partita n. 1

Sottopartite:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Prestiti concessi ai dipendenti, in servizio ed in quiescenza, della Regione siciliana | 212.291.385.737 |
| 2. Conferimento al fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'IRCAC per le finalità di cui agli artt. 10 e 12 della L.R. n. 37/1978, art. 20 L.R. n. 125/80 | 319.650.000.000 |

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 2 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foresteConsistenza
al 31/12/1991

Partita n. 1 - Sottopartita n. 1

Somma versata all'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) per la costituzione del fondo di rotazione previsto dall'art. 14 della L.R. 12 maggio 1959, n. 21, modificato dalla L.R. 18 luglio 1961, n. 13

35.500.000.000

Tabella n. 4 - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

Partita n. 5

Sottopartite:

1. Anticipazioni a favore dei proprietari di fabbricati nell'isola di Pantelleria da utilizzare per la ricostruzione e la riparazione di fabbricati ai sensi del D.L.P. della Regione 4 aprile 1949, n. 9
2. Somma da versare alla sezione del Credito industriale del Banco di Sicilia per la costituzione di un fondo speciale destinato a promuovere l'impianto di nuove attrezzature industriali nella Regione
3. Fondo destinato per la concessione di mutui ai sensi del D.L.P. 18 aprile 1951, n. 20

196.509.399

1.000.000.000

1.020.259.179

Tabella n. 5 - Assessorato regionale dell'industria

Partita n. 1

Sottopartite:

2. Fondo a gestione separata presso l'IRFIS di cui alla L.R. 5 agosto 1957, n. 51
5. Finanziamenti all'ESPI di cui alla L.R. n. 53/1977 art. 1
7. Fondo a gestione separata presso l'IRFIS di cui alla L.R. n. 46/1967
13. Finanziamento all'EMS di cui alla L.R. n. 53/1977
14. Fondi presso l'EMS di cui alla L.R. n. 29/1972
15. Fondi a gestione separata presso l'EMS di cui alla L.R. n. 77/1977 art. 15 e successive integrazioni
16. Fondi a gestione separata presso l'ESPI ai sensi della L.R. n. 23/1982 e successive integrazioni
17. Conferimento al fondo di rotazione presso l'IRFIS ai sensi della L.R. n. 96/1981 artt. 4 e 23
18. Conferimento ai fondi a gestione separata presso l'IRFIS ai sensi della L.R. n. 96/1981
20. Fondo a gestione separata istituito presso l'IRFIS di cui alle LL.RR. 127/80 art. 44, 7/86 art. 20, 24/91 art. 9

383.550.955.576

92.150.288.070

5.138.252.778

29.630.711.350

279.272.354.578

281.031.990.555

759.500.000.000

111.500.000.000

80.630.000.000

10.000.000.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 7 - Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazioneConsistenza
al 31/12/1991

Partita n. 1

Sottopartita:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Fondo di rotazione a gestione separata presso il Banco di Sicilia e la C.C.R.V.E (L.R. n. 55/1980 - art. 15) | 31.589.644.913 |
|---|----------------|

Tabella n. 8 - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato della pesca

Partita n. 1

Sottopartite:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Somma destinata per la costituzione del fondo di rotazione presso l'IRCAC ai sensi dell'art. 3, n. 2, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 | 355.630.000.000 |
| 3. Fondo di rotazione a gestione separata presso l'IRCAC destinato al finanziamento di interventi di edilizia economica in favore di cooperative edilizie | 243.827.321.171 |
| 4. Fondo di rotazione presso la CRIAS di cui all'art. 5 della L.R. 31/1977 | 223.175.021.707 |
| 5. Fondo di rotazione presso la CRIAS di cui alle LL.RR. 34/1965 e 8/1989 | 153.300.000.000 |
| 6. Fondo di garanzia presso la CRIAS | 29.440.000.000 |
| 7. Fondo presso la CRIAS art. 40 L.R. n. 22/1974 | 13.980.000.000 |
| 9. Fondo presso l'IRCAC per il concorso al pagamento degli interessi L.R. n. 12/1963 | 37.853.450.336 |
| 10. Fondo presso l'IRCAC per il concorso al pagamento degli interessi L.R. n. 24/1975 | 34.236.896.818 |
| 14. Fondo di rotazione presso l'IRFIS L.R. n. 96/1981 | 151.200.000.000 |
| 16. Fondo a gestione separata presso l'IRCAC di cui agli artt. 17 e 32 L.R. n. 97/1981 | 450.000.000 |
| 18. Fondo di rotazione presso la CRIAS di cui alla L.R. n. 35/91 art. 7 | 200.000.000 |
| 19. Fondo di rotazione presso la CRIAS di cui alle LL.RR. n. 3/86 art. 39 e 35/91 art. 12 | 500.000.000 |
| 20. Fondo di rotazione presso la CRIAS di cui alle LL.RR. n. 50/54 art. 1 e 35/91 artt. 14, 16 | 500.000.000 |
| 21. Fondo di rotazione presso la CRIAS di cui alle LL.RR. n. 30/54 art. 1 e 35/91 artt. 14, 18 | 500.000.000 |
| 22. Fondo di rotazione presso la CRIAS di cui alle LL.RR. n. 3/86 art. 6 e 35/91 artt. 20, 21 | 500.000.000 |
| 23. Fondo regionale di garanzia per il credito peschereccio presso la l'IRFIS di cui alla L.R. n. 5/75 art. 14 | 386.455.975 |

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 12 - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasportiConsistenza
al 31/12/1991

Partita n. 1

Sottopartita:

- | | |
|--|-----------------|
| 2. Fondo di rotazione a gestione separata presso l'IRFIS di cui all'art. 17 della L.R. 68/1983 | 32.813.749.549 |
| 3. Fondo a gestione separata presso l'IRFIS di cui alla L.R. 78/76 | 1.000.000.000 * |

*Attività-partecipazioni***Tabella n. 4 - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze**

Partita n. 6

Sottopartita:

- | | |
|---|-----------------|
| 4. Conferimento al fondo di dotazione della C.C.R.V.E. | 119.999.288.135 |
| 5. Conferimento al fondo di dotazione del Banco di Sicilia | 25.000.000.000 |
| 6. Conferimento al capitale sociale della Finanziaria Regionale Siciliana Finsicilia S.p.A. | 5.000.000.000 |

Tabella n. 5 - Assessorato regionale dell'industria

Partita n. 2

Sottopartite:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Conferimento al patrimonio dell'AZASI | 123.345.000.000 |
| 2. Conferimento al fondo di dotazione dell'EMS | 1.008.155.175.458 |
| 4. Conferimento al fondo di dotazione dell'ESPI | 1.215.276.520.000 |

Altri accertamenti istruttori della Corte riguardano la verifica della consistenza e destinazione dei beni patrimoniali compresi nelle sottoindicate partite, nonché le variazioni a quest'ultima apportate nel corso del 1991:

CONTO GENERALE N. 3 - BENI PATRIMONIALI

*Attività - Beni immobili:*Consistenza
al 31/12/1991**Tabella n. 1 - Presidenza della Regione***Partite:*

3. Beni disponibili per la vendita	33.457.740.655
4. Beni su cui gravano diritti reali a favore di terzi, censi, livelli ed altre prestazioni attive	39.018.840
6. Miniere, cave e torbiere e relative pertinenze	5.898.164.392
7. Beni in uso all'Amministrazione regionale	34.640.568.628
8. Altri beni non disponibili o temporaneamente non disponibili	183.263.846.490

*Attività - Beni mobili:***Tabella n. 1 - Presidenza della Regione***Partite:*

10. Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici	15.517.953.354
11. Libri e pubblicazioni	291.757.497
12. Altri beni	14.703.973.976

Tabella n. 2 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste*Partite:*

2. Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici	7.733.712.209
3. Libri e pubblicazioni	295.964.148
4. Altri beni	14.638.399.455

Tabella n. 3 - Assessorato regionale degli enti locali*Partite:*

1. Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici	2.712.355.330
2. Libri e pubblicazioni	300.971.670
3. Altri beni	723.811

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 4 - Assessorato regionale del bilancio e delle finanzeConsistenza
al 31/12/1991*Partite:*

7. Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici	4.608.713.662
8. Libri e pubblicazioni	31.962.209

Tabella n. 5 - Assessorato regionale dell'industria*Partite:*

3. Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici	578.108.118
4. Libri e pubblicazioni	50.558.014
5. Altri beni	100.871.915

Tabella n. 6 - Assessorato regionale dei lavori pubblici*Partite:*

1. Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici	4.966.246.085
2. Libri e pubblicazioni	141.166.363
3. Altri beni	1.116.059.230

Tabella n. 7 - Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione*Partite:*

2. Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici	10.357.834.547
3. Libri e pubblicazioni	215.553.060
4. Altri beni	17.325.027

Tabella n. 8 - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca*Partite:*

3. Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici	2.321.297.496
4. Libri e pubblicazioni	30.211.940

Tabella n. 9 - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione	Consistenza al 31/12/1991
<i>Partite:</i>	
3. Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici	9.039.475.275
4. Libri e pubblicazioni	318.038.879
5. Altri beni	2.314.400.795
Tabella n. 10 - Assessorato regionale della sanità	
<i>Partite:</i>	
1. Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici	3.659.131.507
2. Libri e pubblicazioni	230.677.455
3. Altri beni	115.689.221
Tabella n. 11 - Assessorato regionale territorio e ambiente	
<i>Partite:</i>	
1. Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici	2.376.237.866
2. Libri e pubblicazioni	12.819.800
3. Altri beni	60.365.830
Tabella n. 12 - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti	
<i>Partite:</i>	
3. Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici	1.892.457.760
4. Libri e pubblicazioni	30.813.640
5. Altri beni	17.085.944
Attività - Beni considerati immobili agli effetti inventariali	
<i>Tabella n. 9 - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione</i>	
* <i>Partita n. 2</i>	
Materiale considerato immobile agli effetti inventariali	1.365.831.531

Il Pubblico Ministero, con atto depositato il 17 giugno 1992, ha chiesto che le Sezioni regionali riunite vogliano:

dichiarare regolare il conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1987 per la parte riguardante i residui passivi dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, con esclusione delle somme di L. 89.333.000 per le spese correnti e di L. 76.693.115 per le spese in conto capitale;

dichiarare regolare il conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1988 per la parte riguardante i residui passivi dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, con esclusione delle somme di L. 1.302.782.216 per le spese correnti e di L. 38.305.812.640 per le spese in conto capitale, nonché i decreti, riguardanti le spese, sia correnti che in conto capitale, dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

dichiarare regolare il conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1990 per la parte riguardante i residui passivi dell'Assessorato del bilancio e delle finanze e, limitatamente alle spese correnti, dell'Assessorato dei lavori pubblici;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dichiarare regolare il conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1991 e il conto allegato dell'Azienda delle foreste demaniali, con esclusione della somma di L. 12.464.730.497 iscritta tra i residui attivi; e con esclusione dei residui passivi relativi alla Presidenza della Regione, agli Assessorati dell'agricoltura e delle foreste; dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione; del bilancio e delle finanze; della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca; degli enti locali; dell'industria; dei lavori pubblici; del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione; della sanità; del territorio e dell'ambiente; del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e all'Azienda delle foreste demaniali, i cui decreti di accertamento non sono stati ancora ammessi al visto della Corte;

dichiarare regolare il conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio finanziario 1991 con esclusione dei seguenti conti e partite:

- a) conto generale n. 1 - Attività finanziarie lire 12.464.730.497 - residui attivi per somme rimaste da riscuotere; *
- b) conto generale n. 2 - Crediti e partecipazioni

Crediti:

Presidenza della Regione: partita n. 1, sottopartite nn. 1 e 2;
Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: partita n. 1, sottopartita n. 1;
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze: partita n. 5, sottopartite nn. 1, 2 e 3;
Assessorato regionale dell'industria: partita n. 1, sottopartite nn. 2, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20;
Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione: partita n. 1, sottopartita n. 1;
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca: partita n. 1, sottopartita nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 23;
Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti; partita n. 1, sottopartite nn. 2 e 3;

Partecipazioni:

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze: partita n. 6, sottopartite nn. 4, 5 e 6;
Assessorato regionale dell'industria: partita n. 2, sottopartite nn. 1, 2 e 4;

- c) conto generale n. 3 - Beni patrimoniali.

Beni immobili:

Presidenza della Regione: partite nn. 3, 4, 6, 7 e 8;

Beni mobili:

Presidenza della Regione: partite nn. 10, 11 e 12;
Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: partite nn. 2, 3 e 4;
Assessorato regionale degli enti locali: partite nn. 1, 2 e 3;
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze: partite nn. 7 e 8;
Assessorato regionale dell'industria: partite nn. 3, 4 e 5;
Assessorato regionale dei lavori pubblici: partite nn. 1, 2 e 3;
Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione: partite nn. 2, 3 e 4;
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca: partite nn. 3 e 4;
Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione: partite nn. 3, 4 e 5;
Assessorato regionale della sanità: partite nn. 1, 2 e 3;
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: partite nn. 1, 2 e 3;
Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti: partite nn. 3, 4 e 5;
Beni considerati immobili agli effetti inventariali:
Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione: partita n. 2;

- d) conto generale n. 4 - Passività finanziarie lire 8.131.219.955.730 - residui passivi per somme rimaste da pagare - Spese di competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 1991.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio ritiene di dovere affermare che risulta rispettato il termine del 31 maggio previsto dal 2° comma dell'art. 23 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per la presentazione alla Corte dei conti, da parte dell'Assessorato regionale del bilancio, del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1991, considerato che la presentazione è in effetti avvenuta il 1° giugno 1992, essendo festivo (domenica) il giorno precedente. Ciò, in quanto non sembra possano sussistere dubbi sull'applicabilità alla fattispecie della regola sancita dal 3° comma dell'art. 2963 cod. civ. («se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo»), peraltro richiamata o ribadita in numerose altre disposizioni (es.: artt. 1165 e 1187 cod. civ. e 155 cod. proc. civ.) e alla quale dottrina e giurisprudenza hanno costantemente attribuito valenza di principio generale.

Ai fini del confronto dei risultati del conto del bilancio con le leggi di bilancio, è stata accertata la corrispondenza dei dati ivi esposti - relativamente alle entrate riscosse e versate, alle somme rimaste da riscuotere (ad eccezione della somma di lire 12.464.730.497 relativamente a pregressi - e non ancora definiti - rapporti finanziari fra Stato e Regione) ed a quelle riscosse e non versate - con i dati contenuti nei riassunti generali trasmessi dall'Assessorato del bilancio e delle finanze. Le verifiche concernenti la gestione delle entrate sono state effettuate in conformità dell'art. 39 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, esclusivamente su documenti riassuntivi forniti dall'Amministrazione; sicchè entro tali limiti - e con esclusione della somma di L. 12.464.730.497 iscritta tra i residui attivi - si è pervenuti all'accertamento di concordanza.

E' stata, inoltre, accertata la corrispondenza dei dati relativi alle spese ordinate e pagate durante l'esercizio, nelle singole partite e nelle risultanze complessive, con le scritture tenute o controllate dalla Corte, ad eccezione dei residui passivi relativi alla Presidenza della Regione, agli Assessorati dell'agricoltura e delle foreste; dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione; del bilancio e delle finanze; della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca; degli enti locali, dell'industria; dei lavori pubblici del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione; della sanità; del territorio e dell'ambiente; del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e dell'Azienda delle foreste demaniali, i cui decreti non sono stati ancora ammessi al visto della Corte.

Agli stessi fini è stato accertato che il conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, corrisponde, quanto alle entrate e quanto alle spese ordinate e pagate, ai prospetti riassuntivi prodotti dall'Amministrazione regionale e alle scritture tenute o controllate dalla Corte.

Per quanto riguarda il conto del patrimonio, ai fini del confronto del conto generale del patrimonio con le leggi di bilancio, è stata verificata la corrispondenza dei dati esposti nel conto stesso relativamente sia alla parte finanziaria che a quella patrimoniale.

Le verifiche concernenti la gestione patrimoniale sono state effettuate in conformità all'articolo 21 del già citato Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti esclusivamente su documenti forniti dall'Amministrazione, sicchè entro tale limite si è pervenuti all'accertamento di concordanza.

Nel corso delle verificazioni effettuate è emerso quanto segue:

- 1) la disarmonicità tra il conto del bilancio e quello del patrimonio che si manifesta in una classificazione delle voci di bilancio priva di collegamento con quella del patrimonio;
- 2) la genericità delle informazioni contenute nelle schede riguardanti i crediti e le partecipazioni ed i beni patrimoniali;
- 3) l'esclusione dal conto patrimoniale dei beni demaniali e dei costi e degli oneri per il loro mantenimento e rinnovo.

Per le partite relative ai conti generali n. 1 - Attività finanziaria e n. 4 - Passività finanziaria, gli accertamenti di regolarità hanno consentito l'acquisizione di elementi giustificativi nei limiti in cui tali partite hanno riflessi sul conto del bilancio.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come esposto in narrativa, per quanto attiene alle sottoindicate partite relative ai conti generali n. 2 (Crediti e partecipazioni) e n. 3 (Beni patrimoniali) sono in corso accertamenti della Corte intesi rispettivamente:

- a) all'acquisizione di elementi in ordine ai requisiti di certezza ed esigibilità per l'iscrizione e la conservazione nel conto generale del patrimonio:

Attività - crediti:

Presidenza della Regione: partita n. 1, sottopartite nn. 1 e 2;
Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: partita n. 1, sottopartita n. 1;
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze: partita n. 5, sottopartite nn. 1, 2 e 3;
Assessorato regionale dell'industria: partita n. 1, sottopartite nn. 2, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20;
Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione: partita n. 1, sottopartita n. 1;
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca: - partita n. 1, sottopartite nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 23;
Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti: partita n. 1, sottopartite nn. 2 e 3;

Attività - partecipazioni:

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze: partita n. 6, sottopartite nn. 4, 5 e 6;
Assessorato regionale dell'industria: partita n. 2, sottopartite nn. 1, 2 e 4;

- b) all'acquisizione di giustificazioni analitiche e di supporti documentali relativi alle variazioni apportate alle seguenti partite, nonché alla verifica della consistenza e destinazione dei beni patrimoniali compresi nelle stesse:

Attività - Beni patrimoniali immobili:

Presidenza della Regione: partite nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

Attività - Beni patrimoniali mobili:

Presidenza della Regione: partite nn. 10, 11 e 12;
Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: partite nn. 2, 3 e 4;
Assessorato regionale degli enti locali: partite nn. 1, 2 e 3;
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze: partite nn. 7 e 8;
Assessorato regionale dell'industria: partite nn. 3, 4 e 5;
Assessorato regionale dei lavori pubblici: partite nn. 1, 2 e 3;
Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale della formazione professionale e dell'emigrazione: partite nn. 2, 3 e 4;
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca: partite nn. 3 e 4;
Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione: partite nn. 3, 4 e 5;
Assessorato regionale della sanità: partite nn. 1, 2 e 3;
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: partite nn. 1, 2 e 3;
Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti: partite nn. 3, 4 e 5.

Attività - Beni considerati immobili agli effetti inventariali:

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione: partita nn. 2;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale situazione non consente, pertanto, di dar corso alla pronuncia di regolarità su tutte le partite in questione, così come la stessa va esclusa per quanto riguarda:

1) la somma di lire 12.464.730.497 iscritta tra i residui attivi - somme rimaste da riscuotere relative a rapporti finanziari pregressi tra Stato e Regione non ancora definiti;

2) la somma di lire 8.131.219.955.730 iscritta tra le spese di competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 1991 e relativa ai residui passivi di tutte le Amministrazioni regionali i cui decreti di accertamento non sono stati ammessi al visto della Corte.

Queste Sezioni riunite, con la decisione sul rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1987, non avevano, tra l'altro, pronunciato la dichiarazione di regolarità in ordine ai residui passivi al 31 dicembre 1987 concernenti l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Poichè, nel frattempo, i relativi decreti di conservazione dei residui passivi sono stati ammessi al visto della Corte, la dichiarazione di regolarità su tale conto generale deve essere estesa anche a tali partite contabili, con esclusione delle somme di L. 89.333.000, per le spese correnti, e di L. 76.693.115, per le spese in conto capitale.

Altrettanto deve essere disposto per i residui passivi al 31 dicembre 1988 concernenti gli Assessorati del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - con esclusione delle somme di L. 1.302.782.216, per le spese correnti, e L. 38.305.812.640, per le spese in conto capitale - e dei beni culturali ed ambientali e P.I.; nonché per i residui passivi al 31 dicembre 1990 concernenti l'assessorato del bilancio e delle finanze e, limitatamente alle spese correnti, l'Assessorato dei lavori pubblici, relativamente ai quali le decisioni di queste Sezioni riunite sui rendiconti generali per gli esercizi finanziari 1988 e 1990 non avevano pronunciato la dichiarazione di regolarità e i cui decreti (cono i limiti di cui sopra) sono stati nel frattempo ammessi al visto della Corte.

Le valutazioni della Corte sull'andamento e sui risultati della gestione - nonché sui connessi comportamenti dell'Amministrazione - dalla legge riservate alla competenza di queste Sezioni riunite sono contenute nella relazione unita alla presente decisione.

P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite per la Regione siciliana:

dichiara che il rendiconto genrale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1991 e il conto dell'Azienda delle foreste demaniali ad esso allegato sono stati presentati nei termini di legge; e, sulla conforme richiesta del Pubblico Ministero:

dichiara regolare il conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1987 per la parte riguardante i residui passivi dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, con esclusione delle somme di L. 89.333.000, per le spese correnti, e di L. 76.693.115, per le spese in conto capitale;

dichiara regolare il conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1988 per la parte riguardante i residui passivi dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - con esclusione delle somme di L. 1.302.782, per le spese correnti, e di L. 38.305.812.640, per le spese in conto capitale - e dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - sia per le spese correnti che per le spese in conto capitale;

dichiara regolare il conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1990 per la parte riguardante i residui passivi dell'Assessorato del bilancio e delle finanze e, limitatamente alle spese correnti, dell'Assessorato dei lavori pubblici;

dichiara regolare il conto del bilancio relativo all'esercizio 1991 e il conto allegato dell'Azienda delle foreste demaniali, con esclusione della somma di L. 12.464.730.497 iscritta tra i residui attivi; e con esclusione dei residui passivi relativi alla Presidenza della Regione, agli Assessorati dell'agricoltura e delle foreste; dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione; del bilancio e delle finanze; della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca; degli enti locali; dell'industria; dei lavori pubblici; del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione; della sanità; del territorio e dell'ambiente; del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e dell'Azienda delle foreste demaniali, i cui decreti di accertamento non sono stati ammessi al visto della Corte;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dichiara regolare, nei limiti di quanto esposto in parte narrativa, in conformità delle proprie scritture e di quelle da essa controllate, il conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio finanziario 1991 con esclusione dei seguenti conti e partite:

a) conto generale n. 1 - Attività finanziarie lire 12.464.730.497 - residui attivi per somme rimaste da riscuotere;

b) conto generale n. 2 - Crediti e partecipazioni.

Crediti:

Presidenza della Regione: partita n. 1, sottopartite nn. 1 e 2;
Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: partita n. 1, sottopartita n. 1;
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze: partita n. 5, sottopartita nn. 1, 2 e 3;
Assessorato regionale dell'industria: partita n. 1, sottopartite nn. 2, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20;
Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione: partita n. 1, sottopartita n. 1;
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca: partita n. 1, sottopartite nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 23;
Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti: partita n. 1, sottopartita nn. 2 e 3;

Partecipazioni:

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze: partita n. 6 sottopartite nn. 4, 5 e 6;
Assessorato regionale dell'industria: partita n. 2 sottopartite nn. 2 e 4;

c) conto generale n. 3 - Beni patrimoniali;

Beni patrimoniali immobili:

Presidenza della Regione: partite nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

Beni patrimoniali mobili:

Presidenza della Regione: partite nn. 10, 11 e 12;
Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: partite nn. 2, 3 e 4;
Assessorato regionale degli enti locali: partite nn. 1, 2 e 3;
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze: partite nn. 7 e 8;
Assessorato regionale dell'industria: partite nn. 3, 4 e 5;
Assessorato regionale dei lavori pubblici: partite nn. 1, 2 e 3;
Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione: partite nn. 2, 3 e 4;
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca: partite nn. 3 e 4;
Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione: partite nn. 3, 4 e 5;
Assessorato regionale della sanità: partite nn. 1, 2 e 3;
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: partite nn. 1, 2 e 3;
Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti: partite nn. 3, 4 e 5;

Beni considerati immobili agli effetti inventariali:

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione: partita n. 2;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) conto generale n. 4 - Passività finanziarie lire 8.131.219.955.730 - residui passivi per somme rimaste da pagare - spese di competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 1991:

ordina che i conti esaminati, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Regione per la successiva presentazione all'Assemblea Regionale e che, a cura della Segreteria, copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Regione, per la successiva presentazione all'Assemblea Regionale.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 30 giugno 1992.

GLI ESTENSORI
F.to Salvatore CILIA
F.to Maurizio GRAFFEO

IL PRESIDENTE
F.to Mario CORAZZINI

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 30 giugno 1992.

IL SEGRETARIO
F.to Laura SURIANO

RELAZIONE (*)

(*) La stesura della presente relazione è stata curata dal Cons. Salvatore CILIA quanto alle parti I, II - Sezione A - e III; dal Cons. Maurizio GRAFFEO quanto alla parte II - Sezione B.



PARTE I

DISCIPLINA NORMATIVA DELLA GESTIONE



1.1 *La normativa contabile*

Nemmeno nel corso del 1991 è stata approvata alcuna legge concernente il sistema contabile regionale e i procedimenti di spesa, relativamente ai quali queste Sezioni riunite auspicano da tempo significative riforme. Comunque, merita segnalazione una legge varata all'inizio del 1992 (n. 2 del 27 febbraio), considerato che il titolo II di essa contiene appunto la revisione - di un certo interesse - di talune norme di contabilità (limiti di impegno; copertura finanziaria dei disegni di legge; fondi globali; aperture di credito e controlli).

Premesso che per ciascuna di tali materie l'Assessorato regionale del bilancio ha emesso tempestive (e perspicue) circolari, si ritiene in questa sede di formulare qualche osservazione sulle modifiche apportate al sistema di pagamento mediante ordini di accreditamento a funzionari delegati, nonché ai meccanismi dei limiti d'impegno.

Con riferimento al primo aspetto, per ben comprendere il significato e la portata delle innovazioni introdotte con l'art. 11 della legge n. 2, è necessario fare riferimento alle disposizioni che costituivano (e in parte ancora costituiscono, come si vedrà) le colonne portanti del sistema.

In primo luogo, è ben noto che il 3° comma dell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, ha confermato e reso organica la tradizione iniziata col 1° comma dell'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 33, consistente nel far discendere la qualità di funzionario delegato non necessariamente da una particolare posizione rivestita dal soggetto nell'ordinamento amministrativo, ma, per converso, dalla mera circostanza che lo stesso diventi intestatario di una apertura di credito. Dal che consegue la possibilità (tutt'altro che infrequente) che «funzionario» delegato sia un privato (purchè, ovviamente, in qualche modo collegato all'intervento finanziario della Regione), nei riguardi del quale l'Amministrazione regionale ha certamente limitati poteri sanzionatori e repressivi.

L'altro aspetto caratterizzante del sistema è (anzi, era) il meccanismo previsto dal 1° comma dell'art. 11 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e dal 7° comma dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, in base ai quali, per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza di enti regionali, di enti locali e di enti istituzionali con finanziamento a carico dell'amministrazione regionale, si procedeva, contestualmente all'emissione del decreto di finanziamento, all'accREDITAMENTO dell'intero importo finanziato.

Orbene, dalla combinazione di tali meccanismi - corroborati dal fatto che le sanzioni pecunarie previste dalla vigente normativa per la ritardata (o mancata) presentazione dei rendiconti sono veramente risibili (1) - è nato (e si è sviluppato con velocità impressionante) il fenomeno della mancata resa dei conti dei pagamenti effettuati, già da tempo individuato dall'Assessorato regionale del bilancio, che non ha esitato a definire la situazione come «non più governabile» (2) (3); e così - in attesa che il legislatore rimediti eventualmente la possibilità che il privato possa diventare funzionario delegato - la legge di cui si discute ha modificato profondamente le disposizioni già citate delle leggi n. 19/1972 e n. 21/1985, disponendo che l'apertura di credito deve essere limitata all'importo delle somme che si prevede di dovere pagare entro l'esercizio. Se a ciò si aggiunge che, ai sensi del 5° comma dell'art. 13 della legge regionale n. 47/1977, il successivo accreditamento resta subordinato alla dichiarazione del funzionario delegato dell'avvenuta utilizzazione dei fondi del precedente accreditamento, è da ritenere che il segnalato fenomeno dell'aumento incontrollabile delle aperture di credito non rendicontate dovrebbe drasticamente ridimensionarsi.

1) Attualmente, infatti, l'importo massimo della sanzione è ancora fissato in lire 240.000, ai sensi dell'art. 337 Reg. cont. Stato, modificato, da ultimo, col d.P.R. 30 giugno 1972, n. 422.

2) Circolare n. 1205 del 12 luglio 1989.

3) Le somme non rendicontate al 31 dicembre 1991 ammontano a lire 10.203.886.015.183, che è pari al 40% dell'intero bilancio regionale del 1991 e che si è raddoppiato in tre anni e quadruplicato in 9 anni (si era a circa 2.500 miliardi ai 31.12.1982 e a 5.500 miliardi al 31.12.1988).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Altra norma della legge n. 2/1992 che merita positiva segnalazione è quella contenuta nell'art. 8, concernente i c.d. «limiti di impegno» (4). Il legislatore, partendo evidentemente dalla considerazione che non raramente si verifica uno sfasamento temporale fra l'anno di inizio dell'impegno poliennale e quello di pagamento della prima rata (5), e che, conseguentemente, il mantenimento di residui passivi (anche eventualmente perenti), che potranno dar luogo a pagamenti solo dopo un certo numero di anni, appare inutile e anche dannoso (costituendo solo un immobilizzo di risorse altrimenti disponibili), ha infatti disposto (1° comma) che, in tali casi, le somme relative «sono eliminate dal bilancio e sono contabilizzate fra le economie di spesa, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno» (6).

1.2 Il bilancio di previsione

La gestione del bilancio regionale 1991 ha avuto inizio praticamente il 28 gennaio 1991, data in cui è entrata in vigore la legge regionale 16 gennaio 1991, n. 6, di approvazione del bilancio di previsione 1991.

Per il periodo precedente, che va dall'inizio dell'anno al 28 gennaio 1991, non è stata neppure emanata la rituale autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio.

V'è da dire, peraltro, che l'approvazione definitiva del bilancio 1991 in tempi più brevi rispetto al precedente esercizio ha evitato, per ciò stesso, di far luogo ai ripetuti periodi di fermo della gestione verificatisi, durante la lunga fase di regime di esercizio provvisorio della gestione relativa all'anno 1990, protrattasi fin quasi al limite del periodo massimo di quattro mesi, stabilito dall'art. 81 - comma 2 - della Costituzione (7).

Si deve rilevare, tuttavia, che nel successivo esercizio 1992 si è tornati ai ritardi notevoli dell'approvazione della legge di bilancio con la inevitabile ricomparsa dei periodi di fermo della gestione. Infatti, dopo una prima autorizzazione all'esercizio provvisorio fino al 31 gennaio 1992, disposta con legge regionale n. 49 del 31 dicembre 1991, entrata in vigore l'8 gennaio successivo, è intervenuta una seconda autorizzazione divenuta operativa soltanto il 28 febbraio 1992 in base alla legge regionale n. 3 del 27 febbraio 1992, entrata in vigore, appunto il 28 febbraio, che ha prorogato l'esercizio provvisorio fino al 15 marzo 1992.

Praticamente durante l'intero mese di febbraio 1992 non è stato possibile per l'Amministrazione regionale assumere formali impegni di spesa nè disporre pagamenti per carenza di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio nel periodo medesimo. La legge regionale n. 4 del 16 marzo 1992 di approvazione del bilancio 1992 è entrata in vigore il 17 marzo 1992, cioè dopo la scadenza della proroga dell'esercizio provvisorio.

Nel corso dell'esercizio 1991 l'Assessore regionale del bilancio e delle finanze ha provveduto a stipulare con gli istituti di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione siciliana, Banco di Sicilia e Cassa di Risparmio V.E., mutui a pareggio di bilancio per l'importo complessivo di L. 4.700 milioni autorizzati per l'esercizio 1991 ai sensi dell'art. 13 della legge di bilancio e dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 19.

4) Come è noto, le spese relative a limiti di impegno, altrimenti dette «spese in annualità», riguardano gli interventi regionali per contributi in conto interessi su mutui concessi a vari soggetti da istituti e aziende di credito.

5) Tale sfasamento è dovuto, in generale, alle procedure amministrative e tecniche necessarie per il perfezionamento del mutuo (stipula del contratto definitivo e materiale erogazione del contributo).

6) Considerato che tale nuovo meccanismo opera, per espressa disposizione contenuta nel 5° comma dell'art. 8, a partire dall'esercizio finanziario 1991, appare abbastanza intuitivo che la compilazione del consuntivo 1991 si presenterà abbastanza complessa ed elaborata. Comunque, l'utilità dell'innovazione si può anche dedurre dal fatto che - come si legge nella circolare 9 aprile 1992, n. 1234, dell'Assessorato regionale del bilancio - le economie realizzabili sono state stimate, per l'esercizio 1991, in lire 928.511 milioni.

7) Vedasi relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 1990, pag. 59.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I contratti di mutuo sono stati conclusi in forza della legge regionale 45 del 6 maggio 1976, e successive modifiche ed integrazioni, e alle condizioni fissate nell'art. 7 della convenzione per la disciplina dei servizi di cassa della Regione stipulata in data 25 luglio 1989 ed approvata con decreto dell'Assessore del bilancio e delle finanze del 26 luglio 1989 (8).

L'importo dei mutui è stato ripartito fra Banco di Sicilia e Cassa di Risparmio V.E. in misura paritaria per una somma pari singolarmente al 50% del prestito autorizzato mentre la relativa erogazione è stata subordinata alle effettive necessità di cassa della Regione.

L'iniziativa, assunta dal predetto Assessore, di contrarre i mutui in argomento, se da un lato può sembrare un segnale della presa d'atto da parte dei competenti organi dell'Amministrazione regionale del progressivo ridimensionamento delle disponibilità prodotte dai primi tre titoli dell'entrata del bilancio regionale non ritenute sufficienti a garantire il necessario flusso di liquidità per far fronte alla gestione della spesa, dall'altro lato, poichè non ha dato luogo ad alcuna somministrazione nell'esercizio 1991, si è rivelata, in effetti, una mera operazione contabile, concepita, più che altro, per contenere formalmente, attraverso un accertamento aggiuntivo di entrata, il disavanzo della gestione di competenza (9), con le limitazioni, peraltro, contenute nell'art. 18 della legge regionale 47/1977 - 4° e 5° comma (10).

Per ciò che concerne la legge regionale n. 43 del 16 novembre 1991, con cui sono state approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio 1991, il dato saliente che si ricava dalle annesse tabelle di variazione è che alla tabella B relativa alla spesa è stato previsto per la prima volta un disavanzo finanziario presunto dei fondi ordinari della Regione per un importo pari a L. 1.443 miliardi. All'onere relativo si è fatto fronte sostanzialmente con riduzioni di spesa di numerosi capitoli di bilancio. Si sottolinea, in proposito, che l'adottata operazione di recupero è stata fatta gravare quasi esclusivamente sul titolo II della spesa, cioè sulle spese di investimento, per le quali la decurtazione è stata pari a L. 1.157 milioni (80%).

1.3 *Legislazione di spesa e mezzi di copertura*

Nel corso del 1991 l'Assemblea regionale ha approvato n. 24 leggi di spesa; ma appare di estremo interesse rilevare che ben 21 di esse sono state deliberate in una sola seduta, quella dell'1 e 2 maggio (n. 370), e cioè proprio nei giorni immediatamente precedenti lo scioglimento dell'Organo legislativo in vista delle elezioni regionali del 16 giugno 1991. Ed è ben difficile che ciò possa non evocare le drastiche prese di posizione di quasi tutti i mass-media e dell'opinione pubblica, che in tale corsa affannosa all'adozione (quanto più possibile rapida) di provvedimenti di spesa hanno ritenuto di vedere non solo un modo quasi emblematico di legiferare, ma anche un mezzo di condizionamento (velato, ma forse non tanto) dell'elettorato.

8) E' da sottolineare che con la recente legge regionale n. 2 del 27 febbraio 1992 sono state eliminate, con alcune cautele, le restrizioni contenute nelle disposizioni precedenti in ordine alla scelta degli istituti ed aziende di credito coi quali la Regione può contrarre i mutui suddetti.

In base all'art. 15 della citata legge, infatti, i contratti di mutuo possono ora essere stipulati anche con istituti e aziende di credito o loro consorzi diversi da quelli che svolgono il servizio di cassa regionale, purchè a migliori condizioni.

9) I mutui sono stati stipulati in data 15 novembre 1991 ed approvati con decreti dell'Assessore del bilancio e delle finanze n. 41007 e n. 41008, entrambi in data 16 novembre 1991. Non può, peraltro, tralasciarsi di annotare il carattere di eccezionalità dei contratti approvati coi menzionati decreti, del tutto assenti nella gestione delle entrate del bilancio regionale dell'ultimo decennio ed oltre. Per trovare precedenti in merito occorre risalire all'esercizio 1975 nel corso del quale venne stipulato un contratto di mutuo, e per ciò stesso, a chiusura di esercizio venne accertata un'entrata di L. 140 miliardi, che però non dette luogo ad alcuna somministrazione di somme. Ciò conferma che, indipendentemente dalle risultanze contabili, l'Amministrazione regionale non ha mai fatto finora ricorso al credito, in ragione della sua costante liquidità di cassa.

10) Il 4° comma dell'art. 18 della legge regionale 47/77 prevede che le entrate relative a prestiti contratti e non somministrati sono ridotte, alla chiusura dell'esercizio, dell'importo corrispondente alle quote capitali eliminati ai sensi del successivo 5° comma, secondo cui le quote per interessi e capitale di prestiti contratti e non somministrati, costituiscono, a chiusura dell'esercizio, economie di spesa.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'onere finanziario complessivo, per il triennio 1991/1993, delle 24 leggi è stato determinato in lire 6.154.180 milioni, notevolmente superiore a quello delle leggi varate nei due anni precedenti (rispettivamente, lire 4.386 miliardi nel 1989 e, addirittura, lire 3.442 miliardi nel 1990): e anche questo è un dato che potrebbe essere coerentemente ascritto alla valutazione generale che si è appena fatta. Per quanto riguarda la ripartizione di tale onere complessivo fra il primo anno del triennio e gli altri due, il dato del 1991 (40%; lire 2.473.540 milioni contro lire 3.680.640 milioni) si colloca in una posizione intermedia fra quello del 1989 (36%) e quello del 1990 (48%).

Con riferimento, poi, ai criteri adottati per la copertura della spesa relativa al primo anno, merita particolare segnalazione la circostanza che per circa il 94% si è fatto ricorso ai fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, e, più precisamente, per il 27,6% a quello per le spese in conto capitale (capitolo 60751) e per il 66,1% a quello di parte corrente (capitolo 21257). All'uopo, però, si deve segnalare (e anche stigmatizzare) che, almeno in tre casi, l'utilizzazione del primo di tali fondi appare incongrua, avendo riguardato (almeno in parte) tipiche spese correnti. Ci si riferisce: *a*) - all'art. 5 della legge n. 8 del 1° febbraio, con cui è stata destinata la somma di lire 93.000 milioni (per il 1991) alla copertura della posizione debitoria dell'E.M.S. nei confronti delle società collegate, ad interventi per i lavoratori delle unità minerarie nelle quali sia intervenuta interruzione dell'attività produttiva nonché ad esigenze di gestione interna e delle società collegate (anodina locuzione, quest'ultima, ormai da tempo notevolmente invalsa nel linguaggio normativo per indicare, anch'essa, il pagamento di stipendi al personale dipendente e di gravosi oneri di prepensionamento); *b*) - all'art. 1 della legge n. 23 del 15 maggio, che incrementa di lire 125.000 milioni (per il 1991) il fondo a gestione separata istituito presso l'E.S.P.I. con l'art. 2 della legge regionale n. 23/1982 per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 7/1986 (concernente l'attribuzione di un determinato trattamento economico - evidentemente superiore a quello percepito in precedenza - al personale già dipendente da due società costituite presso l'E.M.S. e l'Az.A.Si. in base a specifiche disposizioni legislative e di cui si dispone il trasferimento ad altra società costituita presso l'E.S.P.I.); *c*) - all'art. 8 della stessa legge n. 23, con cui si autorizza la spesa di lire 25.000 per il 1991 (così come per il 1992) allo scopo, fra l'altro, di concedere una indennità straordinaria ai dipendenti della VETEM di Porto Empedocle pari all'80% della retribuzione non percepita a causa di sospensione di attività non coperta da Cassa integrazione negli anni 1989, 1990 e 1991.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 1

LEGGI RECANTI ONERI FINANZIARI PROMULGATE NEL 1991
(in milioni di lire)

Estremi della legge	Oneri a carico dell'esercizio 1991	Oneri complessivi	Mezzi di copertura degli oneri a carico dell'esercizio 1991
L.R. 30 gennaio 1991, n. 7			(1)
L.R. 1° febbraio 1991, n. 8	148.000	238.000	Fondo globale in c/capitale (148.000)
L.R. 15 maggio 1991, n. 16	2500	2.500	Fondo globale in c/capitale (2.500)
L.R. 15 maggio 1991, n. 17	30.150	74.050	Fondo globale di parte corrente (14.850)
			Fondo globale in c/capitale (15.300)
L.R. 15 maggio 1991, n. 18	20.000	100.000	Fondo globale di parte corrente (20.000)
L.R. 15 maggio 1991, n. 19	665.520	665.520	Fondo globale di parte corrente (665.520)
L.R. 15 maggio 1991, n. 20	37.000	84.700	Fondo globale di parte corrente (37.000)
L.R. 15 maggio 1991, n. 21	25.000	219.000	Fondo globale di parte corrente (25.000)
L.R. 15 maggio 1991, n. 22	20.000	560.000	Fondo globale di parte corrente (20.000)
L.R. 15 maggio 1991, n. 23	228.320	313.960	Fondo globale di parte corrente (820)
			Fondo globale in c/capitale (227.500)
L.R. 15 maggio 1991, n. 24	20.600	25.600	Fondo globale di parte corrente (2.600)
			Fondo globale in c/capitale (18.000)
L.R. 15 maggio 1991, n. 25	81.000	81.000	Fondo globale di parte corrente (81.000)
L.R. 15 maggio 1991, n. 26	5.000	10.000	Fondo globale in capitale (5.000)
L.R. 15 maggio 1991, n. 27	88.000	834.000	Fondo per l'occupazione, cap. 60780 (81.500)
			Fondo globale di parte corrente (6.500)
L.R. 15 maggio 1991, n. 30	266.000	296.000	Fondo globale di parte corrente (235.000)
			Fondo globale in c/capitale (31.000)
L.R. 15 maggio 1991, n. 31	5.000	5.000	Fondo globale di parte corrente (5.000)
L.R. 15 maggio 1991, n. 32	211.900	812.200	Fondo interventi dello Stato (2) (70.000)
			Fondo globale di parte corrente (103.600)
			Fondo globale in c/capitale (38.300)
L.R. 23 maggio 1991, n. 33	21.050	22.050	Fondo globale di parte corrente (14.800)
			Fondo globale in c/capitale (6.250)
L.R. 23 maggio 1991, n. 34	74.000	97.500	Fondo globale in c/capitale (74.000)
L.R. 23 maggio 1991, n. 35	25.500	31.100	Fondo globale di parte corrente (1.900)
			Fondo globale in c/capitale (23.600)
L.R. 23 maggio 1991, n. 36	32.000	82.000	Fondo globale di parte corrente (10.800)
			Fondo globale in c/capitale (21.200)
L.R. 19 giugno 1991, n. 38	391.000	591.000	Fondo globale di parte corrente (391.000)
L.R. 19 giugno 1991, n. 39	73.000	1.087.000	Fondo globale in c/capitale (73.000)
L.R. 3 dicembre 1991, n. 44	2.000	2.000	Stanziamiento specifico capitolo (3) (2.000)
L.R. 5 dicembre 1991, n. 47	1.000	1.000	Stanziamiento specifico capitolo (4) (1.000)
	2.473.540	6.154.180	

(1) Onere non quantificate, al quale si farà fronte con la quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - assegnato alla Regione.

(2) Assegnazioni statali di cui alle leggi 25 maggio 1970, n. 364, 15 ottobre 1981, n. 590, e 13 maggio 1985, n. 198, e successive modificazioni e integrazioni, riferite ad esercizi precedenti comprese fra le disponibilità del capitolo 60783.

(3) Utilizzazione da parte dello stanziamento del capitolo 18210, concernente «indennità ai componenti delle Commissioni provinciali di controllo e ai Medici provinciali che partecipano alle sedute».

(4) Utilizzazione di parte dello stanziamento del Fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25 (capitolo 33701).

PARTE II

**ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DELLA GESTIONE**



SEZIONE A - ASPETTI FINANZIARI

2.1 Risultati differenziali

All'atto della sua approvazione - avvenuta con legge regionale 26 gennaio 1991, n. 6 - il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991 presentava entrate finali per 18.266 miliardi e spese per 22.856 miliardi, e quindi un disavanzo di 4.590 miliardi. Peraltro, considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1977, risultava iscritta fra le entrate la somma di 2.390 miliardi quale avanzo di gestione presunto per l'esercizio 1990, e che, fra le spese, figurava la somma di 800 miliardi a titolo di disavanzo finanziario previsto per il 1991, il pareggio veniva raggiunto mediante la previsione di accensione di mutui per 3.000 miliardi (art. 13 della legge di bilancio).

In sede di previsioni definitive, le entrate finali sono pervenute alla somma di 20.243 miliardi mentre le spese si sono attestate a 26.549 miliardi (ivi compresa la somma di 147 miliardi per «rimborso di prestiti»), dando così luogo ad un disavanzo finanziario di competenza di 6.306 miliardi. Nel corso dell'esercizio, mentre la legge regionale 15 maggio 1991, n. 19 (art. 1), ha autorizzato la contrazione di un ulteriore mutuo di 1.700 miliardi, la legge di assestamento del bilancio (16 novembre 1991, n. 43) ha evidenziato, da una parte, l'elevazione dell'avanzo finanziario presunto per il 1990 da 2.390 a 3.162 miliardi (variazione algebrica di 772 miliardi), e, dall'altra, l'aumento da 800 a 2.275 miliardi del disavanzo finanziario previsto per il 1991 (variazione algebrica di 1.475 miliardi); conseguentemente, le entrate complessive venivano previste in via definitiva nella somma di 28.105 miliardi (20.243 + 3.000 + 1.700 + 3.162) e le spese complessive in 28.825 miliardi (26.549 + 2.275), con una differenza negativa di 720 miliardi, derivante dalle variazioni «allo scoperto» autorizzate nel corso dell'esercizio e di cui si parlerà nel capitolo dedicato all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze (3.6).

La gestione dell'esercizio 1991 si è chiusa con un disavanzo finanziario di competenza («saldo netto da finanziare») di 4.637 miliardi, superiore del 9,8% rispetto a quello dell'anno precedente, ma di percentuali molto più consistenti nei confronti del 1987, del 1988 e del 1989 (rispettivamente, 186,9; 74,1; 97,6).

A sua volta, l'avanzo di amministrazione, che al 1° gennaio 1991 era di 887 miliardi (differenza fra l'avanzo finanziario accertato - 3.162 miliardi - e il corrispondente disavanzo finanziario - 2.275 miliardi), è lievitato a fine esercizio a 2.251 miliardi; ma tale aumento si prospetta solo fittiziamente come un dato positivo, essendo stato originato, da una parte, dal notevole scarto fra stanziamenti di bilancio e somme impegnate (con conseguente formazione di cospicue economie di spesa), e, dall'altra, dalla diminuzione dei residui passivi per la parte eliminata per perenzione amministrativa.

Un dato estremamente negativo nucleabile dai «risultati differenziali» è quello concernente il c.d. «risparmio pubblico» (differenza fra entrate tributarie ed extratributarie da una parte, e spese correnti dall'altra), stante la sua ulteriore riduzione a 1.413 miliardi, che mette in luce una diminuzione del 33% rispetto ad un valore omologo (quello del 1990) che aveva, a sua volta, evidenziato una contrazione del 196% nei confronti del corrispondente dato del 1989. Ciò, come ulteriore conferma della «escalation» delle spese correnti, rispetto alla cui continua e impressionante lievitazione si restringe sempre di più il margine per le spese in conto capitale.

Comunque, il dato negativo che più si offre all'attenzione è quello del completo azzeramento delle disponibilità di cassa, passate, nel corso del 1991, dalla (peraltro modesta) somma di 190 miliardi a 458 milioni.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 2

RISULTATI DIFFERENZIALI
(in miliardi di lire)

	1987	1988	1989	1990	1991
RISPARMIO PUBBLICO					
Previsioni iniziali	+ 4.932	+ 5.449	+ 5.978	+ 3.191	+ 3.464
Previsioni definitive	+ 5.231	+ 5.967	+ 5.343	+ 1.640	+ 1.190
Gestione di competenza (1)	+ 5.349	+ 6.060	+ 6.243	+ 2.116	+ 1.413
Gestione di cassa (2)	+ 4.329	+ 3.071	+ 2.851	+ 2.599	+ 2.654
SALDO NETTO DA IMPIEGARE O DA FINANZIARE					
Previsioni iniziali (3)	- 1.200	- 1.200	- 1.450	- 1.408	- 2.853
Previsioni definitive (3)	- 1.200	- 1.610	- 3.492	- 3.025	- 5.273
Gestione di competenza (1)	- 1.616	- 2.663	- 2.347	- 4.222	- 4.637
Gestione di cassa (2)	+ 1.309	- 2.039	- 3.270	- 1.543	- 668
INDEBITAMENTO O ACCREDITAMENTO NETTO					
Previsioni iniziali (3)	- 724	- 803	- 1.448	- 3.920	- 2.727
Previsioni definitive (3)	- 226	- 930	- 2.491	- 3.011	- 2.487
Gestione di competenza (1)	- 949	- 2.017	- 1.373	- 4.229	- 4.130
Gestione di cassa (2)	- 118	- 1.485	- 2.131	- 1.501	- 199
AVANZO O DISAVANZO FINANZIARIO					
Previsioni iniziali (3)	—	—	—	—	—
Previsioni definitive (3)	—	—	—	—	—
Gestione di competenza (1)	- 1.616	- 2.663	- 2.347	- 4.767	- 4.784
Gestione di cassa (2)	- 741	- 2.645	- 3.270	- 2.088	- 815

(1) Differenza tra entrate accertate e spese impegnate

(2) Differenza tra entrate riscosse e spese pagate

(3) I dati tengono conto dell'avanzo finanziario

2.2 Gestione delle entrate

2.2.1 Gestione di competenza

Le entrate complessive dell'esercizio 1991, inizialmente previste in lire 21.266 miliardi (+ 5,2% rispetto all'esercizio precedente), in sede di previsioni definitive sono pervenute alla cifra di lire 24.943 miliardi (+ 9,3%).

Alla chiusura dell'esercizio esse sono state accertate in 20.978 miliardi, con un aumento del 18,3% rispetto all'omologo dato del 1990, ma con uno scostamento del 15,9% in meno nei confronti delle previsioni definitive (tale scostamento - che mette in evidenza il fenomeno della sovrastima delle entrate in sede previsionale - nel 1990 era stato ancora superiore: 22,3%).

Per quanto riguarda le entrate tributarie, gli accertamenti mantengono la tendenza ascensionale (+ 3,3% nei confronti dell'esercizio precedente), seppure a livello molto più contenuta rispetto a quella palesata nell'ultimo quinquennio; con riferimento, invece, alle entrate extratributarie, l'aumento fatto registrare negli accertamenti (peraltro modestissimo: + 1,4%) è molto poco indicativo, considerato che il dato di raffronto è quello del 1990, che aveva evidenziato, a sua volta, una diminuzione del 25,8% rispetto al 1989. In definitiva, gli accertamenti di tale titolo di entrata si presentano di poco superiori (+ 5,8%) all'omologo dato del 1987.

Procedendo ad una valutazione, all'interno delle entrate del Titolo I, delle categorie più rappresentative, si rileva che gli accertamenti relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.Pe.F.), pari a lire 3.941 miliardi, hanno fatto registrare un incremento del 7% rispetto all'omologo dato del 1990 (lire 3.683 miliardi). A loro volta, gli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), per i quali si era registrato nel 1990 un aumento dell'11,7% sui dati del 1989, sono invece diminuiti del 3,1%, pervenendo alla cifra di lire 1.193 miliardi.

Per ciò che concerne le assegnazioni ed i trasferimenti di fondi provenienti dal bilancio dello Stato o da altri enti, è da far presente che i relativi accertamenti sono globalmente aumentati del 9,5%. Nell'esercizio 1991, infatti, si sono avuti accertamenti pari a lire 9.167 miliardi, rispetto a lire 8.368 miliardi del 1990 (11).

Infine, la fase del versamento mette in evidenza un aumento del 12,7% rispetto al 1990, provocato peraltro da due dati eterogenei: si è avuto, infatti, una diminuzione dell'1,5% nelle entrate tributarie e un aumento del 25,2% nelle entrate extratributarie.

2.2.2 Gestione dei residui attivi

L'ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1991 è pervenuto alla cifra complessiva di lire 20.946 miliardi, con un incremento, rispetto all'esercizio 1990 (lire 18.054 miliardi) del 16%.

Dall'analisi, riferita ai titoli dell'entrata, di tali residui, si rileva l'impennata di quelli relativi alle entrate tributarie (+ 49,5%), e il netto calo di quelli relativi alle entrate extratributarie (- 26,9%), mentre sono, per la prima volta comparsi, residui nel titolo IV (accensione di prestiti; lire 2.806 miliardi).

2.2.3 Gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette.

Ampie considerazioni sono state svolte da queste Sezioni riunite nelle precedenti relazioni per quanto riguarda il servizio di riscossione dei tributi e le traversie cui è andata incontro, negli anni, la gestione del servizio stesso. Ora, utilizzando una apposita relazione fatta pervenire dall'Assessorato regionale del bilancio, si è in grado di aggiungere qualche ulteriore tassello al complesso mosaico.

11) Il dato relativo all'esercizio 1991, è stato ricavato per sommatoria di due categorie di entrate comprese in titoli distinti. Per esigenze relative alla meccanizzazione delle entrate erariali di pertinenza regionale e, più in generale, per armonizzare il bilancio regionale con lo schema di classificazione economica previsto dal Sistema informativo in materia di finanza regionale (S.I.F.I.R.), a partire dall'esercizio 1990 le assegnazioni e i trasferimenti di parte corrente dallo Stato e da altri enti, sono comprese nella categoria 10^a del Titolo secondo dell'entrata, in cui sono allocate entrate tutte di parte corrente.

Le assegnazioni dello Stato e di altri enti in conto capitale sono inserite più propriamente nel Titolo terzo, relativo alle entrate in conto capitale, categoria 14^a.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alla scadenza della gestione del servizio da parte della SO.GE.SI. S.p.A. (esercitata, in qualità di Commissario governativo, prima per un periodo di tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 1990, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1989, n. 19, e, in seguito, fino al 31 dicembre 1990, in forza della stessa legge e della successiva legge regionale 5 settembre 1990, n. 35 - art. 41), il competente Assessorato regionale, dovendo evitare ogni soluzione di continuità nella prosecuzione del servizio, ha esperito vari - ma inutili - tentativi per l'affidamento degli ambiti territoriali in concessione vedendosi così costretto - sulla scorta di quanto precisato nel D.M. 1/14718 del 3 gennaio 1991 - alla nomina d'ufficio della Soc. «Montepaschi SE.R.I.T.», in qualità di Commissario governativo a decorrere dal 1° gennaio 1991.

In seguito, considerato il carattere di provvisorietà della nomina della predetta Società e dovendosi procedere alla normalizzazione del servizio mediante l'affidamento in concessione nei modi ordinari, l'Assessorato regionale del bilancio ha emanato numerosi provvedimenti (ultimo, finora, il D.A. n. 006 del 22 febbraio 1992) contenenti condizioni, modalità e termini per il suddetto conferimento, che sono però rimasti tutti senza esito.

Peraltro, per favorire la presentazione delle domande e per rendere più economico il servizio di riscossione, la legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, ha varato, fra l'altro, un preciso programma di risanamento delle gestioni, da attuarsi entro il periodo transitorio indicato dalla legge regionale n. 35/1990 (che andrà a scadere il 31 dicembre 1994), e che si articola in tre diverse direzioni:

1) - sfoltimento del numero degli impiegati esattoriali, già definito in esubero dal precedente gestore (SO.GE.SI.) ed individuato come una delle cause principali degli squilibri gestionali denunciati, che hanno indotto tale Società, dopo il 31 dicembre 1990, a non presentare richiesta di conferimento in concessione né di nomina a Commissario governativo;

2) - mobilità del personale residuo nell'ambito dell'intero territorio regionale, per assicurare una più funzionale distribuzione della forza-lavoro fra i vari ambiti territoriali, in relazione al numero degli sportelli, al numero degli abitanti serviti e al numero delle operazioni ricorrenti;

3) - potenziamento delle qualifiche esecutive destinate a compiti esterni (messi notificatori ed ufficiali esattoriali), consentendo l'assunzione di personale addetto esclusivamente a tali qualifiche, nei limiti del numero di dipendenti di qualunque qualifica collocati in quiescenza a seguito dell'applicazione delle norme contenute nella citata legge n. 20/1991.

Si devono inoltre segnalare gli artt. 51 e 52 della legge regionale n. 35/1990, con cui sono stati disposti specifici interventi finanziari in favore della Soc. SO.GE.SI., per il periodo in cui essa ha esercitato in via provvisoria la funzione di Commissario governativo nei novi ambiti territoriali della Sicilia:

1) - in particolare, l'art. 51 prevede la concessione di una indennità straordinaria da determinare in base ai criteri ivi indicati, e di importo comunque non superiore a lire 60 miliardi. Peraltro, poiché la predetta gestione aveva determinato una situazione debitoria finale, su richiesta della stessa Società l'Assessorato regionale del bilancio ha provveduto a versare la somma derivante da tale indennità straordinaria in un conto corrente bancario vincolato, da utilizzare - prima di procedere alla esecuzione dei decreti di esproprio della cauzione nel frattempo emessi - per una iniziale compensazione con i crediti vantati dall'Erario e dagli altri enti impositori nei confronti dello stesso Commissario governativo. A tale scopo sono state pure utilizzate, su richiesta della medesima Società, le somme provenienti dai residui della cessata gestione commissariale, fatte affluire dall'attuale Commissario (Montepaschi SE.R.I.T.), che ne cura la riscossione, su appositi conti correnti bancari vincolati. La procedura di recupero, iniziata nel 1991, è in via di definizione.

2) - con l'art. 52 è stata inoltre concessa una anticipazione finanziaria di lire 50 miliardi, al tasso di interesse del 5% su base annua, che l'Assessorato regionale del bilancio ha regolarmente erogato, previa prestazione di garanzia fidejussoria. Peraltro, essendo infruttuosamente scadute entrambe le rate previste dalla legge per la restituzione della predetta anticipazione (30 giugno e 31 dicembre 1991), dopo le intimazioni di rito al debitore principale e agli Istituti bancari fidejussori, sono state avviate le procedure per il recupero del credito e dei relativi interessi (maturati e maturandi).

2.2.4 *Vigilanza sulle entrate*

Nell'anno 1991 sono state notificate alle amministrazioni interessate per l'esecuzione n. 16 decisioni di condanna emesse dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana in giudizi di responsabilità amministrativo-contabile riguardanti, in prevalenza, amministratori di enti locali. Tranne alcune annose pendenze connesse a procedure di esecuzione coattiva non ancora completate, per il resto, e cioè per la maggior parte delle decisioni di condanna, la relativa esecuzione viene eseguita in tempi ragionevoli. Per ciò che concerne le decisioni di condanna emesse nel 1991 sono state attivate le singole amministrazioni, cui compete di provvedere al recupero delle somme, a porre in essere gli adempimenti prescritti per la celere esecuzione delle decisioni stesse con l'obbligo di tenere periodicamente informata questa Corte in modo da poter rilevare eventuali ritardi od inottemperanze nella riscossione delle somme dovute in base alle decisioni di condanna nonché eventuali omissioni da parte degli organi competenti delle singole amministrazioni tenute a provvedere al recupero.

Si segnala che, anche per quanto riguarda l'anno 1991, non risulta adempiuto l'obbligo incombente alle Intendenze di finanza dell'invio alla Corte dei conti, entro il mese di marzo dell'anno successivo, della relazione annuale concernente l'andamento e i risultati dei vari servizi amministrativi e la vigilanza sulle entrate tributarie da versare nelle casse regionali (art. 35 R.D. 23 marzo 1933, n. 185).

Come di consueto, sono, invece, pervenute puntualmente le notizie richieste al Comando Zona Sicula (VII) della Guardia di Finanza. Dal prospetto inviato dal suddetto Comando si ricava che i risultati conseguiti nell'anno 1991 per accertamenti di violazioni finanziarie relative alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto (IVA) fanno registrare consistenti incrementi, rispetto agli omologhi risultati dell'anno precedente, così come qui di seguito si riportano:

- 1 - Imposte dirette
 - elementi positivi di reddito non dichiarati o registrati L. 623.008 milioni (+ 36% del corrispondente dato del 1990);
 - elementi di reddito negativi non deducibili L. 390.887 milioni (+ 38% del dato del 1990).
- 2 - IVA
 - violazioni constatate L. 169.870 milioni (+ 18% rispetto all'anno precedente) (12).

In linea con quanto segnalato nella relazione precedente si deve annotare, anche relativamente al 1991, che l'attività di spesa dell'Amministrazione regionale a mezzo di aperture di credito è tuttora in gran parte fuori controllo a causa dell'inarrestabile fenomeno delle inadempienze dei funzionari delegati al rispetto dei termini per la presentazione dei rendiconti amministrativi delle spese erogate. Lo conferma il dato rilevato al 31 dicembre 1991, da cui emerge che le somme non rendicontate dai funzionari delegati della Regione hanno raggiunto il considerevole importo di L. 10.204 miliardi con un incremento del 18% rispetto all'omologo dato accertato a chiusura dell'esercizio 1990 che era stato di L. 8.414 miliardi.

Inoltre, dalle rilevazioni periodiche effettuate nel corso del 1991 dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, in ordine ai rendiconti non presentati, si ricava, in particolare, un assoluto ristagno delle situazioni pregresse relative al 1981 e precedenti, nonché movimenti poco significativi di quelle afferenti all'anno 1982 e successivi. Si prospetta conseguentemente il rischio che, perdurando la fase di stallo determinatasi, possano insorgere casi di prescrizione o comunque difficoltà reali di rinvenimento degli atti da allegare ai rendiconti a giustificazione delle spese erogate. La situazione è, quindi, tale da richiedere l'adozione di pronte ed incisive misure da parte dei competenti organi delle amministrazioni regionali interessate per riportare su un piano di normalità il settore in questione ricorrendo anche, ove la situazione lo richieda, all'ordine di compilazione del conto d'ufficio fatti salvi i procedimenti per l'accertamento delle conseguenti responsabilità a termini delle vigenti norme in materia.

12) Dal prospetto sopraindicato si ricavano, altresì, positivi risultati conseguiti dai reparti della Zona Sicula della Guardia di Finanza in questi altri settori di rilievo:

Valuta - ammontare violazioni L. 29.738.171.000

Imposte dirette - ritenute non operate e/o non versate L. 4.527.787.500

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 3

ENTRATE PER TITOLI
(in miliardi di lire)

	1987		1988		1989		1990		1991						
	Importo	Var. %	Importo	Var. %	Importo	Var. %	Importo	Var. %	Importo	Var. %					
			Ind.		Ind.		Ind.		Ind.						
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE															
Previsioni iniziali	6.621	+ 3,6	100	7.085	+ 7,0	107,0	7.343	+ 3,8	110,9	8.900	+ 21,2	134,4	9.351	+ 5,0	141,2
Previsioni definitive	6.621	+ 3,6	100	7.085	+ 7,0	107,0	7.793	+ 10	117,7	8.900	+ 14,2	134,4	9.351	+ 5,0	141,2
Residui al 31 dicembre	1.644	+ 22,6	100	1.719	+ 4,6	104,5	2.290	+ 33,2	139,2	2.240	- 2,2	136,2	3.348	+ 49,5	203,6
Accertamenti	5.581	+ 13,1	100	6.326	+ 13,3	113,3	6.948	+ 9,8	124,4	7.730	+ 11,3	138,5	7.991	+ 3,3	143,1
Versamenti	5.379	+ 12,3	100	6.316	+ 17,4	117,4	6.551	+ 3,7	121,7	7.505	+ 14,6	139,5	7.393	- 1,5	137,4
TITOLO II - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE															
Previsioni iniziali	6.055	+ 3,4	100	7.277	+ 20,2	120,2	8.732	+ 20	144,2	5.659	- 35,2	93,4	6.094	+ 7,6	100,6
Previsioni definitive	6.640	+ 4,4	100	8.855	+ 33,4	133,3	9.400	+ 6,1	141,5	7.079	- 24,7	106,6	7.354	+ 3,8	110,7
Residui al 31 dicembre	7.537	+ 14,6	100	11.037	+ 46,4	146,4	14.153	+ 28,2	187,7	4.477	- 68,4	59,4	3.271	- 26,9	43,4
Accertamenti	6.994	+ 3,8	100	8.879	+ 27,0	126,9	9.831	+ 10,7	140,5	7.291	- 25,8	104,2	7.397	+ 1,4	105,7
Versamenti	6.151	+ 10,2	100	5.090	- 17,2	82,7	6.425	+ 26,2	104,4	6.836	+ 6,4	111,1	8.563	+ 25,2	139,2
TOTALE TITOLI I - II															
Previsioni iniziali	12.676	+ 3,5	100	14.362	+ 13,3	113,3	16.075	+ 11,9	126,8	14.559	- 9,4	114,8	15.445	+ 6,08	121,8
Previsioni definitive	13.261	+ 4,0	100	15.940	+ 20,2	120,2	17.193	+ 7,9	129,6	15.979	- 7,1	120,4	16.705	+ 4,5	125,9
Residui al 31 dicembre	9.181	+ 16,0	100	12.756	+ 38,9	138,9	16.443	+ 28,9	179,0	6.717	- 59,2	73,1	6.619	- 1,5	72,1
Accertamenti	12.575	+ 7,8	100	15.205	+ 20,9	120,9	16.779	+ 10,3	133,4	15.021	- 10,5	119,4	15.387	+ 2,4	122,3
Versamenti	11.530	+ 11,2	100	11.406	- 1,1	98,9	12.976	+ 13,8	112,5	14.341	+ 10,5	124,3	15.956	+ 11,2	138,3
TITOLO III - ALIENAZIONE, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RIMBORSO DI CREDITI (1)															
Previsioni iniziali	95	- 8,7	100	95	0	100	92	- 3,1	96,8	3.538	+ 3.745,6	3.724,2	3.111	- 12,06	3.274,7
Previsioni definitive	95	- 8,7	100	95	0	100	92	- 3,1	96,8	3.637	+ 3.853,3	3.828,4	3.863	+ 6,2	4.066,3
Residui al 31 dicembre	348	+ 21,3	100	424	+ 21,8	121,8	402	- 5,2	115,5	11.337	+ 2.720,1	3.257,7	11.521	- 1,6	3.310,6
Accertamenti	87	+ 31,8	100	71	- 18,4	81,6	82	+ 15,5	94,2	2.706	+ 3.200,0	3.110,3	2.734	+ 1,03	3.142,5
Versamenti	26	+ 100,0	100	26	0	100	36	+ 38,5	138,4	1.831	+ 4.986,1	7.042,3	2.502	+ 36,6	9.623,0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 4

STRUTTURA DELLE ENTRATE ACCERTATE (1)

Anni	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV
	Entrate tributarie	Entrate extra-tributarie	Entrate da alienazione, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti	Accensione di prestiti
	Inc. % Titolo	Inc. % Titolo	Inc. % Titolo	Inc. % Titolo
1979	34,3	65,6	0,1	—
1980	34,7	64,2	1,1	—
1981	40,9	58,9	0,2	—
1982	41,8	57,8	0,4	—
1983	45,0	54,7	0,3	—
1984	43,6	54,8	1,6	—
1985	40,4	58,7	0,9	—
1986	42,0	57,4	0,6	—
1987	44,1	55,2	0,7	—
1988	41,4	58,1	0,5	—
1989	39,6	56,0	0,5	3,9
1990	43,6	41,1	15,3 (2)	—
1991	38,1	35,3	13,0	13,6

(1) Incidenza percentuale dei titoli sull'ammontare complessivo delle entrate finali.

(2) Il brusco scostamento del dato del 1990 rispetto agli esercizi finanziari precedenti è conseguente alla diversa impostazione della classificazione dei titoli dell'entrata in adeguamento del bilancio regionale al sistema informativo in materia di finanza regionale.

2.3 Gestione delle spese

2.3.1 Gestione della competenza

Escludendo la voce «rimborso di prestiti», gli stanziamenti iniziali di spesa ammontavano complessivamente a lire 22.709 miliardi, con un incremento del 3,1% rispetto all'omologo dato dell'esercizio precedente; di essi, 11.982 riguardavano le spese correnti (+ 5,4%) e 10.727 quelle in conto capitale (+ 0,6%).

Le previsioni definitive si sono attestate a lire 26.402 miliardi, con un aumento, rispetto al 1990, dell'1,4%, derivante da un aumento dell'8,2% per ciò che concerne le spese del Titolo I e da una contestuale diminuzione del 6,8% delle spese del Titolo II.

Le spese impegnate ammontano a lire 22.759 miliardi (+ 3,6% rispetto al 1990), di cui 13.975 per spese correnti (+ 8,2%) e 8.784 per spese in conto capitale (- 2,7%).

I pagamenti sono risultati pari a 18.900 miliardi (+ 6,7%) e, di essi, 13.302 hanno riguardato le spese correnti (+ 13,2%) e 5.597 quelle in conto capitale (- 6,2%).

Dai dati che precedono, si evince agevolmente che le spese in conto capitale - le quali presentavano, rispetto all'esercizio precedente, un lieve incremento con riguardo alle previsioni iniziali - hanno palesato evidenti diminuzioni in tutte le successive fasi (stanziamenti definitivi, impegni, pagamenti).

Rispetto agli stanziamenti definitivi dei primi due Titoli del bilancio, si sono avuti impegni pari all'86,2%, di cui 90% per le spese correnti e 80,8% per le spese in conto capitale; i pagamenti complessivi degli stessi Titoli sono stati pari all'83% degli impegni, di cui 95,2% per le spese del Titolo I e 63,6% per le altre. Quest'ultimo dato mette in rilievo un notevole incremento rispetto ai due esercizi precedenti, nell'ambito dei quali il rapporto fra pagamenti e impegni, con riguardo alle spese in conto capitale, era stato del 41,6% nel 1989 e, addirittura, del 33% nel 1990.

L'analisi economica della spesa impegnata mette in evidenza che la voce di gran lunga più rilevante, tanto per le spese correnti quanto per le spese in conto capitale, è quella riguardante i «trasferimenti» (rispettivamente, 77,5% e 55,3%; quest'ultima percentuale peraltro è la più bassa dell'ultimo quinquennio).

Per quanto riguarda l'analisi funzionale, si conferma l'assoluta preminenza (che fra l'altro si accentua sempre di più) delle spese per «azione ed interventi nel campo sociale» (49%) e di quelle concernenti «azione ed interventi nel campo economico» (23,5%).

Per ciò che concerne la struttura delle spese per singole amministrazioni, il primato dell'Assessorato della sanità è assolutamente incontrastato nell'ambito delle spese correnti (52,5% degli impegni, 54,8% dei pagamenti), mentre, nell'ambito delle spese in conto capitale, si segnalano la Presidenza della Regione (26,4% per gli impegni e 21% per i pagamenti), l'Assessorato dell'agricoltura (rispettivamente, 21,1% e 20%) e l'Assessorato dei lavori pubblici (17,6% e 26,3%).

2.3.2 Gestione dei residui passivi

Alla chiusura dell'esercizio 1991 i residui passivi ammontavano, complessivamente, a lire 15.389 miliardi, con un aumento quindi del 4,9% rispetto al dato dell'esercizio precedente (14.676 miliardi).

L'incremento - inferiore peraltro a quello registrato nel precedente esercizio (+ 12,4%) - è da imputare alla lievitazione dei residui del Titolo II, ascisi a lire 13.511 miliardi (+ 6,9%), considerato che i residui di parte corrente sono scesi da 2.041 a 1.878 miliardi (- 8%).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 5

SPESA PER TITOLI
(in miliardi di lire)

	1987			1988			1989			1990			1991		
	Importo	Var. %	Ind.	Importo	Var. %	Ind.	Importo	Var. %	Ind.	Importo	Var. %	Ind.	Importo	Var. %	Ind.
TITOLO I - SPESE CORRENTI															
Previsioni iniziali	7.744	+ 1,7	100	8.913	+ 15,1	115,1	10.096	+ 13,8	130,3	11.368	+ 12,6	146,7	11.982	+ 5,4	154,7
Previsioni definitive	8.030	- 1,2	100	9.973	+ 24,2	124,2	11.851	+ 18,8	147,5	14.339	+ 20,9	178,5	15.515	+ 8,2	193,2
Residui al 31 dicembre	1.052	- 30,7	100	1.494	+ 42,0	142,0	1.428	- 4,4	135,7	2.041	+ 42,9	194,0	1.878	+ 8,0	178,5
Impegni	7.225	0	100	9.145	+ 26,6	126,6	10.536	+ 15,2	145,8	12.904	+ 22,5	178,6	13.975	+ 8,2	193,4
Pagamenti	7.201	+ 16,5	100	8.335	+ 15,7	115,7	10.125	+ 21,5	140,6	11.741	+ 15,9	163,0	13.302	+ 13,2	184,7
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE															
Previsioni iniziali	10.471	- 5,0	100	10.107	- 4,5	95,5	10.721	+ 6,1	102,3	10.654	- 0,7	101,7	10.727	+ 0,6	102,4
Previsioni definitive	10.172	- 10,7	100	11.667	+ 14,7	114,7	11.937	+ 2,3	117,3	11.691	- 2,1	114,9	10.888	- 6,8	107,0
Residui al 31 dicembre	9.305	+ 8,2	100	10.822	+ 16,3	116,3	11.624	+ 7,4	124,9	12.635	+ 8,7	135,7	13.511	+ 6,9	145,2
Impegni	7.053	- 10,7	100	8.794	+ 24,7	124,7	8.671	- 1,4	122,9	9.044	+ 4,3	128,2	8.784	- 2,7	124,6
Pagamenti	5.095	+ 20,1	100	5.743	+ 12,7	87,3	6.158	+ 7,2	120,8	5.972	- 3,1	117,2	5.597	- 6,2	109,8
TOTALE TITOLI I - II															
Previsioni iniziali	18.215	- 2,2	100	19.020	+ 4,4	104,4	20.817	+ 9,4	114,2	22.022	+ 5,8	120,9	22.709	+ 3,1	124,6
Previsioni definitive	18.202	- 6,8	100	21.640	+ 18,9	118,9	23.788	+ 9,9	130,6	26.030	+ 9,4	143,0	26.402	+ 1,4	145,0
Residui al 31 dicembre	10.357	+ 2,3	100	12.316	+ 18,9	118,9	13.052	+ 6,0	126,0	14.676	+ 12,4	141,7	15.389	+ 4,9	148,6
Impegni	14.278	- 5,6	100	17.939	+ 25,6	125,6	19.207	+ 7,1	134,5	21.948	+ 14,3	153,7	22.759	+ 3,6	159,3
Pagamenti	12.296	+ 17,9	100	14.078	+ 14,5	114,5	16.283	+ 15,7	132,4	17.713	+ 8,8	144,0	18.900	+ 6,7	153,7
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI															
Previsioni iniziali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Previsioni definitive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Residui al 31 dicembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Impegni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pagamenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE COMPLESSIVO															
Previsioni iniziali	18.215	- 2,2	100	19.020	+ 4,4	104,4	20.817	+ 9,4	114,2	22.714	+ 9,1	124,6	22.856	+ 0,6	125,4
Previsioni definitive	18.202	- 6,8	100	21.640	+ 18,9	118,9	23.788	+ 9,9	130,6	26.575	+ 11,7	146,0	26.549	+ 0,09	145,8
Residui al 31 dicembre	10.357	+ 2,3	100	12.316	+ 18,9	118,9	13.052	+ 6,0	126,0	14.676	+ 12,4	141,7	15.389	+ 4,9	148,6
Impegni	14.278	- 5,6	100	17.939	+ 25,6	125,6	19.207	+ 7,1	134,5	22.493	+ 17,1	157,5	22.906	+ 1,8	160,4
Pagamenti	12.296	+ 17,9	100	14.078	+ 14,5	114,5	16.283	+ 15,7	132,4	18.259	+ 12,1	148,4	19.047	+ 4,3	154,9

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 7

ANALISI ECONOMICA DELLA SPESA IMPEGNATA
(miliardi di lire)

CATEGORIE	1987		1988		1989		1990		1991	
	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %
- Spese per gli organi della Regione	75,0	1,0	85,7	0,9	94,8	0,9	103,3	0,8	129	0,9
- Personale in attività di servizio e in quiescenza	743,0	10,3	911	10,0	1.201,1	11,4	1.492,7	11,6	1.788	12,8
- Acquisti di beni e servizi	720,6	10,0	826,4	9,0	834,6	7,9	1.109,7	8,6	1.171	8,4
- Trasferimenti	5.654,8	78,3	7.138,1	78,0	8.235,7	78,2	10.160,9	78,7	10.824	77,5
- Interessi	3,6	0,05	9,7	0,1	7,7	0,1	7,0	0,1	17	0,1
- Poste correttive e compensative delle entrate	27,9	0,4	181,7	2,0	161,6	1,5	30,8	0,2	46	0,3
- Ammortamenti	0,7	—	0,4	—	0,3	—	—	—	—	—
- Somme non attribuibili	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale spese correnti	7.225,6	100,00	9.153,0	100,0	10.535,8	100,0	12.904,4	100,0	13.975	100
- Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione	2.060,6	29,2	2.711,4	30,9	2.631,5	30,4	2.663,0	29,5	3.082,3	35,1
- Beni mobili	5,4	0,07	14,7	0,2	13,2	0,2	21,2	0,2	33,8	0,4
- Trasferimenti	4.232,9	60,0	5.342,1	60,7	4.972,6	57,3	5.757,1	63,6	4.856,6	55,3
- Partecipazioni azionarie e conferimenti	593,5	8,4	524,5	6,0	264,3	3,0	451,3	5,0	700,4	7,9
- Concessioni di crediti e anticipazioni per finalità produttive	121,1	1,7	159,2	1,8	754,4	8,7	68,9	0,8	67,6	0,8
- Concessioni di crediti e anticipazioni per finalità non produttive	39,4	0,7	32,7	0,4	35,3	0,4	82,8	0,9	43,3	0,5
- Somme non attribuibili	0,5	—	1,0	—	0,9	—	0,3	—	0,04	—
Totale spese in conto capitale	7.053,4	100,00	8.785,6	100,0	8.671,5	100,0	9.044,6	100,0	8.784,0	100
Totale complessivo	14.279		17.938,6		19.207,3		21.949		22.758,9	
Inc. % spese correnti sul totale complessivo		50,6		51,0		54,9		58,8		61,4

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 8

ANALISI FUNZIONALE DELLA SPESA IMPEGNATA

(miliardi di lire)

SEZIONI	1987		1988		1989		1990		1991	
	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %
1) Amministrazione generale	584,7	4,1	605,9	3,4	675,7	3,5	700,9	3,1	901,1	4,0
2) Sicurezza pubblica	—	—	—	—	—	—	3,5	0,1	18,0	0,1
3) Istruzione e cultura	620,6	4,3	754,5	4,2	959,6	5,0	1.094,5	4,9	1.129,5	4,9
4) Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni	724,1	5,1	817,7	4,6	728,7	3,8	808,0	3,6	554,4	2,4
5) Azione ed interventi nel campo sociale	5.918,6	41,5	8.848,2	49,3	8.704,5	45,3	10.879,8	48,4	11.244,4	49,0
6) Trasporti e comunicazioni	—	—	786,0	4,3	923,6	4,8	797,7	3,5	783,9	3,4
7) Azione ed interventi nel campo economico	4.639,6	32,5	3.888,8	21,7	4.146,6	21,6	5.070,4	22,5	5.377,0	23,5
8) Interventi a favore della finanza regionale e locale	1.561,2	10,9	1.848,0	10,3	1.895,5	9,9	2.186,9	9,7	2.225,7	9,7
9) Oneri non ripartibili	229,6	1,6	389,5	2,2	1.173,1	6,1	952,1	4,2	671,7	3,0
Totali	14.278,4	100,0	17.938,6	100,0	19.207,3	100,00	22.493,8	100,0	22.905,8	100,0

(1) Compresi lire 147 miliardi relativi al Titolo III.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 9

RESIDUI PASSIVI
(in milioni di lire)

	1987			1988			1989			1990			1991		
	Importo	Var. %	Ind.	Importo	Var. %	Ind.	Importo	Var. %	Ind.	Importo	Var. %	Ind.	Importo	Var. %	Ind.
TITOLO I — Parte Corrente															
Presidenza.....	187.155	+ 1,3	100	94.110	- 49,7	50,2	58.801	- 37,4	31,4	200.485	+ 240,9	107,1	81.982	- 59,4	43,5
Agricoltura.....	113.185	- 10,0	100	129.658	+ 14,6	114,5	112.184	- 13,5	99,1	149.300	+ 33,0	131,9	146.035	- 2,2	129,0
Enti locali.....	76.272	+ 14,0	100	224.100	+ 193,8	293,8	151.819	- 32,3	198,7	255.959	+ 68,8	335,5	306.896	+ 19,9	402,4
Bilancio e finanze.....	126.913	+ 0,4	100	284.999	+ 124,8	224,5	243.308	- 14,6	191,7	111.354	- 44,6	87,7	162.500	+ 63,9	143,8
Industria.....	6.758	+ 2,6	100	13.798	+ 102,1	100,1	8.666	- 17,4	128,2	4.851	- 44,0	71,7	10.086	+ 107,9	149,2
Lavori pubblici.....	13.951	+ 54,5	100	205.301	+ 128,5	228,4	6.948	- 49,6	49,7	24.928	+ 258,7	178,5	52.282	+ 109,7	374,5
Lavoro.....	89.856	+ 24,8	100	205.301	+ 128,5	228,4	261.562	+ 27,4	291,0	352.995	+ 34,9	392,6	291.788	- 17,3	324,7
Cooperazione.....	52.026	+ 6,0	100	97.760	+ 87,9	187,9	74.793	- 23,5	143,7	143.123	+ 91,3	275,0	66.886	- 53,3	128,6
Beni culturali.....	296.996	+ 25,3	100	232.877	- 1,7	98,2	226.638	- 2,7	95,6	308.831	+ 36,2	130,3	286.441	- 7,2	120,9
Sanità.....	77.387	+ 84,5	100	85.474	+ 10,5	110,4	163.135	+ 90,6	210,8	272.686	+ 67,1	352,2	242.315	- 11,1	313,1
Territorio.....	20.881	+ 17,5	100	28.296	+ 36,6	136,6	45.275	+ 60,2	218,9	45.040	- 1,5	217,7	48.549	+ 7,8	234,8
Turismo.....	50.773	+ 28,8	100	94.876	+ 86,9	188,8	75.387	- 20,5	148,4	171.772	+ 127,8	338,3	162.754	- 5,2	320,6
	1.051.964	- 30,8	100	1.494.364	+ 42,2	142,0	1.428.317	- 4,4	135,7	2.041.244	+ 42,9	194,0	1.877.923	- 8,0	178,5
TITOLO II — Conto Capitale															
Presidenza.....	575.412	+ 11,5	100	564.445	- 1,9	118,7	474.346	- 16,0	82,4	760.433	+ 60,3	132,1	1.800.270	+ 136,7	312,9
Agricoltura.....	2.668.502	+ 3,5	100	2.744.286	+ 2,8	92,4	3.138.989	+ 14,4	105,7	3.567.749	+ 13,6	120,1	3.859.895	+ 7,6	129,4
Enti locali.....	128.218	+ 113,0	100	186.912	+ 45,8	145,7	268.177	+ 43,5	209,1	311.058	+ 16,0	242,7	217.872	- 30,0	169,9
Bilancio e finanze.....	15.320	+ 8.136,6	100	109.896	+ 617,3	717,3	89.119	- 18,9	581,6	6.702	- 92,5	43,7	69.204	+ 783,4	386,4
Industria.....	477.547	+ 21,1	100	504.361	+ 5,6	105,6	609.997	+ 20,9	127,7	649.632	+ 6,5	136,0	720.319	+ 10,9	150,8
Lavori pubblici.....	2.638.048	+ 33,6	100	3.414.106	+ 29,4	129,4	3.617.105	+ 5,9	137,1	3.548.485	- 1,9	134,5	3.172.265	- 10,9	119,9
Lavoro.....	13.348	+ 1,8	100	11.690	- 12,4	87,5	11.216	- 89,5	840,3	111.308	+ 0,7	833,8	175.989	+ 58,1	1.316,5
Cooperazione.....	489.490	+ 9,1	100	545.615	+ 11,5	111,4	646.716	+ 0,2	111,6	697.094	+ 27,5	142,4	586.596	- 15,9	119,8
Beni culturali.....	397.144	+ 27,2	100	1.014.297	+ 33,9	33,8	1.012.737	- 0,2	126,2	577.570	+ 15,1	145,4	616.914	+ 6,8	155,3
Sanità.....	757.752	+ 40,2	100	556.027	+ 49,6	148,5	470.513	- 15,4	126,5	569.160	+ 20,9	153,1	544.809	- 4,3	146,5
Territorio.....	371.751	+ 24,3	100	604.434	+ 70,1	170,1	782.656	- 2,7	165,4	874.371	+ 11,7	184,9	841.138	- 3,8	177,9
Turismo.....	9.305.397	+ 8,2	100	10.822.474	+ 16,3	116,3	11.623.990	+ 7,4	124,9	12.635.166	+ 8,7	135,7	13.511.446	+ 6,9	145,2
TOTALE TITOLI I-II															
Presidenza.....	762.567	+ 8,8	100	658.555	- 13,6	86,4	533.147	- 19,5	69,9	960.928	+ 80,2	126,0	1.061.662	+ 95,8	246,7
Agricoltura.....	3.091.697	+ 4,4	100	2.873.944	- 6,7	93,3	3.251.173	+ 13,1	105,5	3.717.049	+ 14,3	120,1	3.986.029	+ 7,2	129,3
Enti locali.....	204.291	+ 37,2	100	411.012	+ 102,3	201,2	419.786	+ 2,1	205,5	567.215	+ 35,1	277,7	524.788	- 7,4	256,9
Bilancio e finanze.....	142.233	+ 12,3	100	394.896	+ 177,6	277,6	332.427	- 15,8	233,7	118.056	- 64,5	83,0	241.705	+ 104,7	170,0
Industria.....	484.305	+ 1,2	100	507.515	+ 4,8	104,8	618.863	+ 21,9	127,7	654.483	+ 5,8	135,1	730.405	+ 11,6	150,8
Lavori pubblici.....	2.652.069	+ 20,0	100	3.427.904	+ 29,3	129,3	3.624.053	+ 5,7	136,7	3.573.413	- 1,4	134,7	3.214.548	- 10,0	121,2
Lavoro.....	103.213	+ 26,1	100	216.891	+ 110,2	210,2	373.729	+ 72,3	362,1	464.303	+ 24,2	449,8	467.777	+ 0,8	453,2
Cooperazione.....	541.507	+ 1,0	100	643.375	+ 18,8	118,8	621.511	+ 3,4	114,8	840.217	+ 35,2	155,2	653.242	- 22,3	120,6
Beni culturali.....	634.130	+ 1,7	100	599.282	- 5,5	94,5	728.203	+ 21,5	114,8	886.391	+ 21,7	139,8	903.555	+ 2,0	142,4
Sanità.....	835.139	+ 23,7	100	1.099.771	+ 31,7	131,7	1.176.872	+ 6,9	140,8	1.234.012	+ 4,9	147,8	1.188.828	- 3,7	142,3
Territorio.....	392.433	+ 39,4	100	584.283	+ 48,9	148,9	515.768	- 11,7	131,4	614.200	+ 19,0	156,5	593.158	- 3,4	151,1
Turismo.....	523.647	+ 16,0	100	899.310	+ 71,7	171,7	857.943	- 4,6	163,8	1.046.143	+ 21,9	199,8	1.003.892	- 4,0	191,7
	10.357.381	+ 2,3	100	12.318.638	+ 18,9	118,9	13.052.307	+ 6,0	126,0	14.676.410	+ 12,4	141,7	15.389.369	+ 4,9	149,6

SEZIONE B - ASPETTI PATRIMONIALI

2.4. *Considerazioni generali*

La decisione delle Sezioni Riunite alla quale si accompagna la presente relazione ha preso in esame il conto generale del patrimonio relativo all'esercizio finanziario 1991 contestualmente al conto del bilancio dello stesso esercizio.

L'anzidetta circostanza si verifica per il secondo anno consecutivo da quando la Corte, in sede di parificazione del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1981, dichiarò soggetto al giudizio di regolarità anche il conto generale del patrimonio.

Mentre, però, nel corso degli ultimi esercizi finanziari si era dato avvio ad una graduale revisione del conto patrimoniale in un quadro di necessario recupero di significatività e maggiore rappresentatività delle partite patrimoniali, il 1991 è invece trascorso senza poter registrare quello stimolo propulsivo e quel dinamismo che il settore richiedeva e che, considerati i precedenti, era prevedibile attendersi.

Le Amministrazioni interessate, infatti, o hanno completamente trascurato le problematiche in questione (13) o hanno privilegiato la soluzione di alcuni aspetti meramente formali del conto patrimoniale (14); è mancata, pertanto, quella visione unitaria e organica del settore che, soprattutto in tema di «attività patrimoniali» (crediti, partecipazioni e beni), avrebbe dovuto consentire, da una parte, alle singole amministrazioni di assumere il ruolo di centri di coordinamento delle singole gestioni patrimoniali e, dall'altra, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, unitamente alle competenti Ragionerie centrali, di presentarsi quale struttura di raccordo tra fatti gestionali e rappresentazione contabile.

Nella realtà operativa invece gli uffici in questione hanno agito come monadi, quasi senza alcun raccordo tra di loro e privi di obiettivi specifici: non è stato, ad esempio, diramato in merito alcun tipo di nuova direttiva agli Uffici interessati, la circolare di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 1991 ha ripetuto i ricorrenti rituali (15), le Ragionerie provinciali dello Stato e le Intendenze di Finanza hanno continuato ad operare in maniera autonoma se non proprio avulsa rispetto agli organi regionali.

La stessa Corte, peraltro, dovrà affrontare i problemi organizzativi interni che derivano dal confronto del modulo referente con realtà gestionali, finanziarie e patrimoniali, che negli ultimi esercizi si sono rivelate sempre più complesse e che richiedono un congruo impiego di personale e mezzi dei quali in atto non si dispone (16).

Sotto altro profilo si deve dare atto della tempestività con la quale il Governo regionale ha recepito e fatto fronte alle osservazioni, mosse da queste Sezioni Riunite in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1990, in merito alla mancata approvazione del conto generale del patrimonio da parte dell'Assemblea regionale. Nel disegno di legge n. 30 presentato il 30 settembre 1991, infatti, è stato aggiunto un apposito articolo attraverso il quale si è provveduto ad inserire anche tale conto tra le risultanze del rendiconto generale della Regione da sottoporre all'approvazione dell'organo legislativo, approvazione poi intervenuta con la legge regionale 16 novembre 1991, n. 42.

E' auspicabile che tale elemento di novità non si risolva però in adempimento meramente formale: infatti, come la Corte ha già rilevato, «un approfondito esame, da parte dell'Assemblea regionale, del conto generale del patrimonio, si rivela invece quanto mai opportuno sia in funzione di una ormai non più rinviabile programmazione finanziaria delle risorse regionali, sia al fine di un necessario controllo parlamentare sull'utilizzazione del patrimonio pubblico».

13) Ad esempio gli Assessorati regionali dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali - quello del territorio ed ambiente - Direzione territorio ed ambiente e quello dell'agricoltura e delle foreste - Direzione regionale foreste non hanno dato alcun corso a specifiche richieste istruttorie formulate dalla Corte.

14) Quali l'elaborazione di nuovi allegati.

15) Vedasi la parte terza della circolare dell'Assessorato del bilancio e delle finanze del 16 ottobre 1991, n. 1228, dedicata alla contabilità dei beni mobili ed immobili che è costituita da appena 19 righe ivi comprese le intitolazioni.

16) In vista dell'esame delle schede che dal prossimo esercizio finanziario sarà attuato da parte dei singoli competenti uffici di controllo della Corte, sembra opportuno fin da ora segnalare la necessità che dette schede pervengano alla Corte in duplice originale.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sul piano generale si continua a rilevare che il conto patrimoniale non è stato accompagnato dalla «illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabili di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo», documento che, per espressa disposizione legislativa (art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468), deve essere allegato al rendiconto generale.

Nel prendere atto dell'intenzione dell'Amministrazione di procedere in tal senso allorchè sarà data attuazione alle norme, concernenti la programmazione, contenute negli articoli 2 e 7 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, si osserva peraltro che l'attuale organizzazione tecnico-amministrativa regionale non consente la valutazione dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti per singoli servizi, nè significative analoghe valutazioni sembra che possano trarsi dagli elementi desumibili dai documenti contabili vigenti attese la discrezionalità insita nel processo di aggregazione di spesa, l'entità delle spese non inserite in progetti, nonchè la mancata individuazione dei risultati attesi.

Dall'esame degli atti pervenuti è emersa, per quanto riguarda il conto generale n. 3 (beni patrimoniali), la scarsa analiticità delle schede e dei relativi allegati che comprendono in poche voci attività di rilevante valore e che, comunque, non consentono di individuare le unità alle quali si riferiscono i valori attribuiti: è evidente che tale circostanza mal si concilia con la necessità di chiarezza espositiva dei singoli fatti modificativi.

A ciò occorre aggiungere la non perfetta corrispondenza tra le somme iscritte nel rendiconto finanziario e le variazioni intervenute nel conto patrimoniale, sia per la promiscuità ed eterogeneità dell'oggetto di taluni capitoli di spesa, sia per le sfasature temporali tra il momento dell'erogazione della spesa e quello della iscrizione nelle poste patrimoniali.

Si segnala all'uopo che l'Amministrazione, nel corso del 1991, relativamente ai conti generali n. 2 (crediti e partecipazioni) e 3 (beni patrimoniali), ha adottato nuovi criteri temporali di contabilizzazione.

Infatti, per alcune sottopartite di tali conti, l'imputazione delle variazioni indotte dal conto del bilancio è avvenuta in base agli impegni di spesa deliberati nel corso dell'esercizio finanziario e non, come accaduto finora, con riferimento alla fase del pagamento.

L'adozione di tali nuove modalità, invero, ove le due anzidette fasi non si verificano entrambe nell'esercizio finanziario, non sembra che possa essere sempre condivisa per le considerazioni che, distintamente per tipi di sottopartite interessate dal fenomeno, qui di seguito si espongono:

a) i prestiti concessi ai dipendenti in servizio e in quiescenza ai sensi delle leggi regionali n. 73/1979 e 41/1985 vanno qualificati tra i contratti di mutuo che, ai sensi dell'art. 1813 C.C., si perfezionano solamente con la consegna del danaro. E' evidente allora che il credito della Regione, nei confronti del personale che beneficia del prestito, sorge solamente con la materiale erogazione del danaro e, pertanto, in relazione alle fasi contabili della spesa regionale, al momento del pagamento e non dell'impegno. Conseguentemente il rimborso del prestito va considerato contabilmente al momento del versamento della relativa entrata;

b) i crediti per conferimenti ai fondi a gestione separata presso enti vari derivano sostanzialmente da operazioni di finanziamento che si perfezionano non certo al momento in cui la relativa somma viene accantonata nelle scritture contabili dell'Amministrazione regionale con formale atto di impegno, ma solamente allorquando e nella misura in cui tale somma perviene nella disponibilità giuridica dell'ente gestore del fondo; tale evenienza non può che verificarsi nella fase contabile del pagamento;

c) le partecipazioni regionali sono costituite o da azioni societarie o da altre forme di investimenti finanziari rappresentativi della partecipazione della Regione alla proprietà di aziende pubbliche o di pubbliche strutture. E' evidente che, in entrambe le ipotesi ed in analogia al caso illustrato in precedenza sub b), occorre fare riferimento allo stadio del pagamento, quando cioè si verifica quell'esborso che fa acquisire la titolarità delle azioni o il diritto di partecipazione;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) per quanto riguarda infine i beni mobili, è noto che le relative risultanze nel conto generale del patrimonio hanno come punto di partenza gli inventari. Tali scritture patrimoniali esplicano non solo la funzione di rappresentazione contabile di tali beni, ma anche quella della loro ricognizione, talchè l'evidenziazione temporale dei beni in questione sul conto patrimoniale potrà avvenire solo ed esclusivamente se assunti regolarmente in carico dai competenti consegnatari nei previsti inventari (artt. 20 e seguenti del regolamento per la contabilità dello Stato).

Alla luce delle anzidette considerazioni è auspicabile che l'Amministrazione ritorni al più presto all'uso dei più corretti metodi di contabilizzazione utilizzati fino all'esercizio finanziario 1990, anche in considerazione della circostanza che la Corte non possiede proprie scritture relative agli impegni di spesa, talchè la parificazione del conto patrimoniale, rebus sic stantibus, si appalesa senz'altro problematica e, comunque, più difficoltosa.

Si è constatata, inoltre, la scarsa analiticità del prospetto contenente la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e quella del patrimonio, nel quale sono poste in evidenza le variazioni economiche apportate dalla gestione del bilancio finanziario. In particolare, manca l'analisi delle singole voci di bilancio, sia di entrata che di spesa, in funzione dei riflessi sul patrimonio.

E' evidente che il problema, previa opportuna codificazione delle entrate e delle spese sotto il profilo dei riflessi sul conto patrimoniale, potrà trovare un'adeguata soluzione non appena entrerà in funzione il sistema regionale integrato di informatizzazione che l'Amministrazione segnala in avanzata fase di realizzazione. E' auspicabile che in tale sede vengano anche approntate specifiche procedure per la gestione dei beni patrimoniali e dei residui passivi eliminati dai rendiconti perchè perenti agli effetti amministrativi, poste che maggiormente soffrono della carenza di supporti informatici, nonchè venga valutata l'esigenza di estendere tale sistema in modo da consentire alla Corte la sua utilizzazione nell'esercizio dei compiti di verifica sostanziale dei dati del conto.

Altra osservazione, infine, riguarda la mancata inclusione nel conto patrimoniale dei beni demaniali. Non può escludersi, infatti, sia che taluni beni demaniali facciano anch'essi parte del patrimonio della Regione, e sia che la distinzione, ai fini amministrativi, fra beni demaniali e quelli patrimoniali possa essere considerata una diversificazione dei beni sulla base di vincoli di destinazione. Difatti taluni beni demaniali procurano alla Regione dei costi e richiedono oneri per la loro manutenzione, e da ciò scaturisce la necessità che gli stessi vengano inseriti in apposite categorie del conto patrimoniale, valutandone di conseguenza il relativo costo.

Va considerato altresì che l'articolo 26 della legge 19 maggio 1976, n. 335, in materia di conto generale del patrimonio delle regioni a statuto ordinario, ha stabilito che tale conto deve comprendere tutti i beni mobili ed immobili comunque di proprietà regionale, ivi compresi quelli demaniali.

Elementi di maggior dettaglio informativo sono costituiti da tre nuovi elaborati allegati al conto 1991: il primo (all. n. 3) classifica i crediti per categorie omogenee ed enti o debitori vari, il secondo (all. n. 4) raggruppa le partecipazioni per categorie omogenee ed enti, mentre il terzo (all. n. 5) espone infine la consistenza e le variazioni dei beni mobili divisi per amministrazioni e categorie.

2.5 Analisi della struttura del conto

Il conto generale del patrimonio si articola in conti generali, a loro volta suddivisi in partite che costituiscono l'unità elementare del conto patrimoniale, così come il capitolo nel conto del bilancio.

Il giudizio di regolarità della Corte, in tale contesto, è diretto ad accertare non soltanto i punti di concordanza con il conto del bilancio attraverso le variazioni apportate alla consistenza iniziale delle singole partite, ma anche la giustificazione giuridica dell'iscrizione di quest'ultime nel conto del patrimonio.

Sul piano generale si continua a notare disarmonicità tra le due parti del rendiconto generale (conto del bilancio e conto del patrimonio) che si manifesta in una classificazione delle voci di bilancio che non tiene conto dei riflessi sul patrimonio, rendendo arduo il confronto tra i due conti.

Un primo passo per tentare di pervenire ad un opportuno e facile raccordo tra il conto del bilancio e quello del patrimonio potrebbe essere costituito da una disaggregazione a livello di categorie dei punti di concordanza tra i due conti che attualmente è invece impostato in funzione dei titoli delle entrate e delle spese.

Per le partite iscritte nei conti generali n. 1 - Attività finanziarie (residui di bilancio per danaro presso gli agenti di riscossione; somme rimaste da riscuotere; crediti di tesoreria; conto di cassa) e n. 4 - Passività finanziarie (residui passivi e debiti di tesoreria), si osserva che le stesse in realtà sono costituite da riassunti generali di movimenti finanziari i quali, in quanto tali, mancano dei necessari elementi di specificazione.

Relativamente al conto generale n. 2 - Crediti e partecipazioni, in considerazione della eterogeneità delle partite incluse, nella precedente relazione (17) si era segnalata la necessità, ai fini di una maggiore chiarezza rappresentativa, di istituire appositi sottoconti che classificassero le singole poste patrimoniali per categorie omogenee.

L'Amministrazione ha prontamente ovviato a tali inconvenienti predisponendo nel documento relativo al 1991 un apposito allegato (n. 3) ove le varie sottopartite dei «crediti», sono classificate per categorie omogenee (crediti nei confronti del personale regionale; conferimenti a fondi a gestione separata; crediti vari) ed enti o debitori vari, così come le «partecipazioni», nell'allegato n. 4, sono state suddivise in quelle azionarie e nei conferimenti a fondi di dotazione raggruppati partitamente per enti.

Per quanto riguarda, infine, il conto generale n. 3 - Beni patrimoniali - si è provveduto ad istituire, come suggerito dalla Corte nelle precedenti relazioni, la nuova categoria dei «beni considerati immobili ai fini inventariali» (art. 7, 2° e 3° comma, del regolamento di contabilità generale dello Stato): non si è invece dato corso alla creazione di quella comprendente i «beni iscritti in pubblici registri» che è invece vivamente auspicabile per una più funzionale leggibilità e rappresentazione contabile dei dati relativi al conto in questione.

2.6 Analisi dei conti generali

2.6.1 - Risultati d'insieme e differenziali (Prospetto n. 11)

Il conto generale del patrimonio relativo all'esercizio finanziario 1991 si è chiuso con un'eccedenza delle attività (28.866 miliardi) sulle passività (27.668 miliardi) di 1.198 miliardi.

Tale dato, dopo l'anomala eccedenza delle passività per 258 miliardi verificatasi nel 1990, segna un ritorno, seppure in termini attenuati, alla dinamica positiva dei risultati differenziali delle gestioni patrimoniali registrati nel triennio 1987-1989: il ripristino del valore positivo del netto patrimoniale ha comportato un miglioramento della gestione di 1.456 miliardi, originato da un incremento delle attività (3.474 miliardi; + 13,7%) più accentuato di quello delle passività (2.018 miliardi; + 7,9%).

Il «conto generale delle rendite e delle spese» mette in evidenza che all'anzidetto miglioramento patrimoniale di 1.456 miliardi ha quasi esclusivamente concorso la gestione dei residui di bilancio al cui saldo positivo di 1.074 miliardi va peraltro aggiunto quello di 572 miliardi del patrimonio non finanziario: tali risultati vanno integrati col dato negativo (- 190 miliardi) della gestione del bilancio di competenza, al netto dei movimenti patrimoniali.

Il risultato negativo registrato nella gestione del bilancio di competenza è da mettere in relazione al disavanzo di bilancio dell'esercizio finanziario 1991 che è stato pari a 1.978 miliardi (per eccedenza delle spese impegnate per 22.906 miliardi sulle entrate accertate per 20.928 miliardi), dato che va comunque ridotto dall'importo complessivo di 1.788 miliardi, pari all'eccedenza delle spese (1.911 miliardi) sulle entrate (123 miliardi) per movimenti patrimoniali.

Con riguardo alla gestione dei residui che, come si è detto, ha inciso positivamente sul risultato patrimoniale per 1.074 miliardi, è da notare che la variazione è da attribuire a rettificazioni e più esatti accertamenti effettuati sui residui attivi per 196 miliardi e su quelli passivi per 835 miliardi, nonchè

17) V. Relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1990, pag. 130.

alle spese per «crediti» e «partecipazioni» (40 miliardi) e per acquisti di beni patrimoniali (3 miliardi) imputate ai residui passivi.

Relativamente, infine, alla gestione del patrimonio non finanziario il saldo positivo di 572 miliardi è da attribuire all'eccedenza delle sopravvenienze attive e delle diminuzioni delle passività patrimoniali (595 miliardi) (18) sulle sopravvenienze passive (23 miliardi) (19).

L'analisi del miglioramento patrimoniale (+ 1.456 miliardi) in relazione ai saldi dei singoli conti generali del patrimonio mette in luce un aumento del totale delle passività pari a 2.018 miliardi, mentre le attività complessive sono lievitate di 3.474 miliardi.

Tale ultimo incremento costituisce una chiara inversione di tendenza rispetto al dato decrementale registrato nel 1990 ed è da attribuire ad un netto recupero delle attività finanziarie che, passando da 18.248 a 20.949 miliardi, ha evidenziato un miglioramento di 2.701 miliardi.

Altri miglioramenti sono stati registrati dai conti accesi a «crediti e partecipazioni» (718 miliardi) e ai «beni patrimoniali» (55 miliardi).

L'aumento delle passività complessive (2.018 miliardi) trae origine per 1.337 da quelle finanziarie e per 681 miliardi da quelle patrimoniali.

Il saldo della situazione finanziaria, che, come è noto, viene utilizzato per pareggiare il bilancio di previsione, presenta un risultato positivo di 2.251 miliardi (Totale attività finanziarie: 20.949 miliardi; meno il totale delle passività finanziarie: 18.698 miliardi).

Nel prospetto n. 12 sono infine riportate le attività e le passività del patrimonio della Regione classificate secondo le amministrazioni che le hanno in gestione.

2.7 Analisi dei singoli conti generali

2.7.1 Conto generale n. 1 - attività finanziarie (Prospetto n. 13)

Il conto al 31 dicembre 1991 si è chiuso con una consistenza pari a 20.949 miliardi, facendo registrare un incremento di 2.701 miliardi (+ 14,8%) rispetto al dato iniziale di 18.248 miliardi.

Tale risultato è da attribuire precipuamente all'azione combinata di due fenomeni contrapposti: da una parte, infatti, i residui attivi per somme rimaste da riscuotere sono balzati da 8.573 a 13.702 miliardi (+ 59,8%) (20), mentre il denaro presso gli agenti della riscossione è diminuito da 9.482 a 7.245 miliardi (- 23,6%) (21).

L'analisi di tali residui attivi in funzione della natura dei fondi mette in luce che, su 7.245 miliardi di entrate riscosse ma non versate, il 78% è costituito da assegnazioni dello Stato e di altri enti (5.679 miliardi), il 13% da fondi ordinari della Regione (931 miliardi) e il 9% dal fondo sanitario regionale (634 miliardi), mentre i 13.702 miliardi di entrate rimaste da riscuotere sono da imputare per 7.583 miliardi (55%) ai fondi ordinari della Regione, per 3.702 miliardi (27%) ad assegnazioni dello Stato e di altri enti, per 2.373 miliardi (17%) al fondo di solidarietà nazionale e per 86 miliardi (0,6%) al fondo sanitario regionale.

Incidenza insignificante sul conto in questione hanno le partite relative ai «crediti di tesoreria» e al «conto di cassa».

18) Le sopravvenienze attive riguardano per 63 miliardi i crediti e le partecipazioni e per 54 miliardi i beni patrimoniali, mentre le diminuzioni di passività patrimoniali (478 miliardi) riguardano esclusivamente i residui passivi eliminati dai bilanci perchè perenti agli effetti amministrativi.

19) Le sopravvenienze passive sono da imputare a rettificazioni, insussistenze e svalutazioni dei beni patrimoniali per 21 miliardi e ad impiego di dotazioni di crediti e partecipazioni e di beni patrimoniali per 2 miliardi.

20) Tale ultimo importo si ottiene sommando ai residui attivi le somme rimaste da riscuotere al 1° gennaio 1991 (8.573 miliardi) le entrate di competenza dell'esercizio 1991 rimaste da riscuotere (5.485 miliardi) e le rettificazioni e più esatti accertamenti della loro consistenza (196 miliardi) e detraendo i residui riscossi e versati nell'esercizio e passato al conto di cassa (552 miliardi).

21) A tale risultato si perviene sommando al denaro riscosso e non versato al 1° gennaio 1991 (9.482 miliardi) il denaro riscosso e non versato in conto competenza (1.761 miliardi) e detraendo il denaro versato in Tesoreria e passato al conto di cassa (3.998 miliardi).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda quest'ultimo occorre osservare che, nel corso del 1991, le già ridotte giacenze di casse regionali si sono pressochè azzerate: infatti, a causa di una diminuzione di 814 miliardi per effetto della gestione di bilancio (22) e di un aumento di 625 miliardi indotto dalla gestione di tesoreria (23), il fondo di cassa al 31 dicembre 1991 ha toccato il minimo storico di 458 milioni.

I «crediti di tesoreria», per il secondo anno consecutivo e a seguito del mancato verificarsi dei presupposti per il trasferimento di fondi in attuazione dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 nell'apposito conto corrente intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato (c.d. Tesoreria unica), sono costituiti esclusivamente dalle anticipazioni di tesoreria agli ospedali ex legge 22 luglio 1972, n. 30: a seguito di incassi per rimborsi di tali anticipazioni pari a 1 miliardo circa, il saldo di tale sottoconto è diminuito da 3 a 2 miliardi.

2.7.2 Conto generale n. 2 - crediti e partecipazioni (Prospetto n. 14)

Il conto in esame è articolato in due sottoconti: «crediti» e «partecipazioni».

Il primo accoglie tre diverse tipologie di partite: una prima riguarda i prestiti concessi ai dipendenti in servizio e in quiescenza della Regione ai sensi della legge 3 maggio 1979, n. 73 e 29 ottobre 1985, n. 41; la seconda, la più consistente, è relativa a somme versate a enti pubblici vari (IRFIS, ESPI, EMS, IRCAC, ecc.) quali conferimenti a fondi a gestione separata variamente denominati; la terza, infine, concerne anticipazioni finanziarie varie e subentri fideiussori derivanti da garanzie prestate dalla Regione in forza di disposizioni legislative.

La consistenza complessiva del conto generale n. 2 è aumentata da 6.839 a 7.558 miliardi (+ 10,5%).

I crediti, che al 1° gennaio ammontavano a 4.501 miliardi, hanno registrato al 31 dicembre una consistenza finale di 5.030 miliardi (+ 11,7%) da imputare per 212 miliardi (+ 19,8%) ai prestiti concessi a favore del personale regionale (24), per miliardi alle anticipazioni finanziarie e subentri fideiussori e per 4.808 miliardi ai fondi a gestione separata presso gli enti (25).

La insufficiente significatività di tale sottoconto risulta evidente ove si consideri sia la mancata inclusione di taluni cespiti patrimoniali (26), che la non corrispondenza, per molti dei fondi a gestione separata, tra la consistenza indicata nel conto patrimoniale, quella risultante dalle leggi che hanno autorizzato tali conferimenti e gli importi indicati nei bilanci degli enti gestori.

22) Incassi per entrate di bilancio (L/Miliardi):		
- in conto competenza		13.682
- in conto residui		4.550
	Totale incassi	(+) 18.232
• Pagamenti per spese di bilancio:		
- in conto competenza		14.774
- in conto residui		4.272
	Totale pagamenti	(-) 19.046
Eccedenza dei pagamenti sugli incassi		814
23) Totale incassi per debiti/crediti di Tesoreria		5.132 miliardi
Totale pagamenti per debiti/crediti di Tesoreria		4.907 miliardi
Eccedenza incassi sui pagamenti		625 miliardi
24) Tali crediti al 1° gennaio 1991 ammontavano a 177 miliardi: nel corso del 1990 ne sono stati erogati per 72 miliardi, mentre sono intervenuti rimborsi per 37 miliardi.		
25) Tali fondi possono essere raggruppati, in funzione dell'ente gestore, come segue: IRCAC 1.054 miliardi EMS 786; Istituti Tesorieri 857 miliardi; IRFIS 798 miliardi; ESPI 855 miliardi; CRIAS 422 miliardi; ESA 35 miliardi.		
26) Ad esempio l'importo delle anticipazioni concesse ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 4/1/1984, n. 1, per l'acquisizione di terreni (circa 65 miliardi erogati dal 1986 al 1991) o alcuni fondi a gestione separata, quali quelli istituiti con le leggi regionali 12/6/1976, n. 78 art. 1 e 6/5/1981, n. 96 artt. 47 e 49.		

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se a ciò si aggiunge che gran parte degli incrementi contabilizzati nel 1991 (27) sono stati imputati con riferimento temporale alla fase dell'impegno e non con quello del pagamento della spesa, talchè il correlativo esame da parte della Corte, che come è noto non possiede proprie scritture degli impegni, risulta più complesso e difficoltoso, appare allora chiaro come tale situazione, per numerose partite del conto, abbia comportato la necessità di procedere ad accertamenti istruttori da parte della Corte che, essendo tuttora in corso, non consentono conseguenzialmente di dichiararne la regolarità nella decisione alla quale si accompagna la presente relazione e induce, pertanto, ad auspicare una revisione di tutte le partite interessate alla luce di dati certi e, comunque, documentalmente provati.

Anche il sottoconto «partecipazioni», che è aumentato da 2.338 a 2.528 miliardi (+ 8,1%), richiederebbe un riesame dei valori iscritti atteso che, da una parte, non risultano contabilizzate alcune partecipazioni regionali (28), dall'altra, non sussiste concordanza, per alcuni fondi di dotazione, tra gli importi indicati nel conto patrimoniale, quelli risultanti dalle singole leggi regionali di autorizzazione della relativa spesa e i dati iscritti nei bilanci dei singoli enti partecipati. Tali discrepanze sono destinate a perpetuarsi ove si consideri che gran parte degli incrementi registrati nel 1991 (29) sono stati imputati con riferimento temporale alla fase dell'impegno e non con quella del pagamento delle spese. Per tali partite, comunque, gli accertamenti istruttori in corso da parte della Corte non consentono di dichiararne la regolarità nella decisione alla quale si accompagna la presente relazione.

Si da infine atto che, in relazione a quanto segnalato nella precedente relazione (30) circa la mancanza del titolo per la conservazione delle partite relative ai conferimenti della Regione al patrimonio disponibile dell'Ente Siciliano di Elettricità (partita n. 6, tabella n. 4, sottopartita n. 1 - 1 miliardo), al patrimoniale dell'Ente Siciliano per le case ai lavoratori (partita n. 6, tabella n. 4, sottopartita n. 2 - 50 milioni) e al patrimonio dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano (partita n. 6, tabella n. 4, sottopartita n. 3 - 500 milioni), le anzidette partite per complessive 1.550 milioni sono state eliminate dal conto del patrimonio.

2.7.3 Conto generale n. 3 - beni patrimoniali (Prospetto n. 15)

Preliminarmente all'analisi dei risultati di tale conto, al quale sono imputati sia i beni mobili che quelli immobili di proprietà regionale, sembra opportuno svolgere alcune brevi considerazioni di carattere generale.

È noto che con la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, i servizi del demanio, del provveditorato della Regione e dell'autoparco sono stati scorporati dall'Assessorato delle finanze e trasferiti alla Presidenza della Regione, nell'ambito della Direzione del personale.

Su tale assetto amministrativo la Corte, in precedenti occasioni (31), ha formulato osservazioni critiche sotto il duplice profilo sia della incongrua collocazione di tali servizi nell'ambito della Direzione del personale presso la Presidenza della Regione, sia della mancanza di raccordo, segnatamente per il demanio, con l'Assessorato del bilancio e delle finanze. Veniva inoltre rilevata la mancanza di una normativa regionale della materia, prospettando infine l'opportunità di unificare i tre servizi.

27) Partita n. 1 tabella 1; partita 1 tabella 5; partita 1 tabella 8. Per tale ultima partita, relativamente all'incremento recato da capitolo 75659/residui per l'importo di 300 milioni si osserva che l'anzidetta somma a fine esercizio, non essendo stata impegnata, è risultata accertata tra le perenzioni.

28) Ad esempio quelle nei Consorzi per le Autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Cela. La partecipazione nella Società consortile per azioni Mercati agro-alimentari Sicilia, non è stata peraltro aggiornata dell'incremento subito a seguito delle erogazioni disposte nel corso del 1991 a valere sul capitolo 75419 per 27.790 milioni.

29) Partita n. 6, tabella n. 4, Partita n. 2, tabella n. 5.

30) Vedasi Relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1990, pagg. 143-144.

31) Si veda Relazione sul rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1980 - pagg. 118-119.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tutto ciò si ritiene in questa sede di integralmente ribadire, con particolare riguardo all'esigenza di riorganizzare l'intero apparato che oggi nell'ambito di vari servizi è segmentato in una pletora di gruppi di lavoro che appesantisce notevolmente l'espletamento dell'attività istituzionale, la cui importanza è inutile sottolineare.

In particolare per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare, l'attuale assetto organizzativo soffre evidentemente della vischiosità che all'azione amministrativa deriva dai rapporti poco fluidi sia con gli organi statali (Intendenze di finanza e Ragionerie provinciali dello Stato) di cui la Regione, ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1.825, si avvale per l'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di demanio e patrimonio, che con le altre Amministrazioni Regionali interessate alla materia.

E' evidente che il settore necessita pertanto di un quadro di riferimento, sia istituzionale che normativo, chiaro ma soprattutto nuovo, al passo con i tempi, onde garantire una razionale gestione e una efficiente tutela del patrimonio immobiliare regionale, esigenze che, allo stato, per le considerazioni che si effettueranno in prosieguo, non sembra siano appieno realizzate.

I beni patrimoniali sono complessivamente aumentati da 304.321 a 359.464 milioni (+ 18,1%).

Per quanto riguarda i beni mobili, la loro consistenza, che è lievitata da 79.116 a 100.799 milioni (+ 27,4%), andava ripartita tra le seguenti categorie: beni mobili costituenti la dotazione degli uffici (65.764 milioni; + 34,6% rispetto ai 48.851 milioni registrati nel 1990); libri e pubblicazioni (1.950 milioni; - 39,2% rispetto alla consistenza iniziale di 3.210 milioni); altri beni (33.085 milioni; + 22,3% rispetto al dato del 1990 che era pari a 27.054 milioni).

Con la decisione alla quale si accompagna la presente relazione queste Sezioni riunite hanno escluso dalla dichiarazione di regolarità tutte le partite accese ai beni mobili. Sono, infatti, in corso da parte della Corte accertamenti istruttori tesi ad acclarare i motivi per i quali, a fronte di pagamenti pari a complessivi 176.808 milioni risultanti dal conto del bilancio per acquisti di beni mobili, a tale titolo risultano invece imputati al conto patrimoniale soltanto 22.381 milioni (prospetto n. 16).

Sotto altro profilo, l'Amministrazione ha segnalato che sono finalmente in corso di completamento le operazioni di rinnovo degli inventari esistenti presso le Amministrazioni regionali, mediante la ricognizione e la rivalutazione della proprietà mobiliare della Regione al 31 dicembre 1983 disposta dalla Presidenza della Regione con circolare n. 1 del 21 giugno 1983.

I dati relativi alla consistenza del parco automobilistico della Regione per l'anno 1991 sono riportati nel prospetto n. 17, con separata evidenziazione delle spese per acquisti, per gestione e manutenzione e per assicurazione. Tali dati, comunque, si presentano senz'altro incompleti in quanto non risultano incluse le autovetture (campagnole) acquistate dall'Assessorato regionale del territorio ed ambiente in esercizi precedenti ed assegnate alle Capitanerie di porto per compiti di sorveglianza del demanio marittimo regionale.

Ove si consideri inoltre che l'Amministrazione regionale possiede nove motovedette in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto dell'Isola (32) per la vigilanza sulla pesca, ne risulta allora evidente come esigenze di fedele rappresentazione contabile e di corretta gestione patrimoniale impongono ormai l'istituzione, nell'ambito del conto generale n. 3, di apposita categoria intestata ai «beni iscritti in pubblici registri».

Relativamente ai beni immobili patrimoniali la loro consistenza è aumentata da 225.204 a 257.299 milioni (+ 14,2%); le principali voci sono costituite da «altri beni non disponibili o temporaneamente non disponibili» (183.264 milioni; + 24,5% rispetto al dato del 1990 che era pari a 147.109 milioni), da «beni in uso all'Amministrazione regionale» (34.644 milioni), e «beni disponibili per la vendita» (33.458 milioni).

La ricerca di modalità e strumenti per una migliore e più razionale utilizzazione del patrimonio immobiliare della Regione (33), pur costituendo esigenza più volte sollecitata dalla Corte e avvertita dalla

32) Sono in corso accertamenti istruttori da parte della Corte per individuare i consegnatari che hanno provveduto all'assunzione in consistenza di tali mezzi nautici.

33) Si segnala a tal fine che, nel corso del 1991, mentre le entrate accertate per locazioni attive sono ammontate a 2.044 milioni (capitolo 2731: 1.488 milioni; capitolo 2753: 5 milioni; capitolo 2754: 551 milioni), gli impegni per fitti passivi (capitolo 10630) sono stati pari a 19.585 milioni.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stessa Amministrazione regionale (34), tuttavia richiede in via preliminare il possesso di dati certi in ordine alla sua reale consistenza. In merito la Corte, atteso peraltro che non è stato trasmesso il riepilogo generale dei beni immobili relativo all'esercizio finanziario 1991 ed a quelli precedenti (35) e che non è stata fornita alcuna documentazione circa la consistenza e destinazione degli immobili ricompresi nel conto in esame, non può esprimere alcun giudizio in quanto sono in corso accertamenti istruttori relativamente a tutte le partite accese ai beni immobili.

E' auspicabile, pertanto, che tale attività induca l'Amministrazione ad avviare una approfondita indagine ricognitiva dei beni immobili di proprietà regionale, talché di questi si possa enucleare una situazione completa e reale anche in valori, non solo ai fini di una maggiore significatività dei dati esposti nel conto patrimoniale, ma, soprattutto, come si è accennato, per una loro più razionale gestione e più efficiente tutela.

Nel conto generale n. 3 è stata infine inserita una nuova partita relativa al «materiale considerato immobile agli effetti dell'art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato (musei, pinacoteche, biblioteche, osservatori e altri istituti congeneri con le raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono) che reca una consistenza finale di 1.366 milioni. In considerazione sia della mancata aderenza alla realtà dei valori attribuiti a tali beni, che della palese incompletezza dei consegnatari ricompresi nella scheda (36), la Corte ha in corso accertamenti istruttori che non consentono di dichiarare la regolarità della partita in questione nella decisione alla quale si accompagna la presente relazione.

2.7.4 Conto generale n. 4 - passività finanziarie (Prospetto n. 18)

Il conto è complessivamente aumentato da 17.361 a 18.698 miliardi (+ 7,7%).

La principale voce (82%) è costituita dai residui passivi di bilancio che, accertati al 1° gennaio in 14.676 miliardi, a fine esercizio ammontavano a 15.389 miliardi (+ 4,9%): il loro ritmo di crescita è risultato meno marcato del passato in quanto l'incremento di quelli relativi alle spese in conto capitale (anno 1990: 12.635 miliardi; anno 1991: 13.511; + 6,9%) è stato attenuato dal «raffreddamento» del dato relativo a quelli di parte corrente che sono infatti diminuiti dall'otto per cento (anno 1990: 2.041 miliardi; anno 1991: 1.878 miliardi). L'importo totale dei residui passivi (15.389 miliardi) risulta dalla sommatoria della loro consistenza iniziale (14.676 miliardi) con i residui di nuova formazione (+ 8.131 miliardi), con quelli pagati nell'esercizio 1991 e passati al conto di cassa (- 4.272 miliardi), con quelli eliminati perché perenti agli effetti amministrativi (- 2.311 miliardi) e con l'importo dei più esatti accertamenti del loro valore al 31 dicembre (- 835 miliardi).

I debiti di tesoreria sono aumentati da 2.685 a 3.309 miliardi (+ 23,2%).

La loro consistenza finale è da ascrivere per 15 miliardi ai saldi delle contabilità speciali, per 547 miliardi a depositi provvisori istituiti ai sensi della legge regionale 21 novembre 1980, n. 119, ed infine per 2.747 milioni ad anticipazioni di cassa dai Comuni.

34) All'uopo, con decreto del Presidente della Regione n. 147 del 18 luglio 1988, è stata istituita una Commissione incaricata di formulare proposte per la migliore utilizzazione del patrimonio immobiliare della Regione. Tale organo ha ancora in corso di elaborazione la relazione finale.

35) La trasmissione di tale documento alla Corte è previsto dall'art. 13, u.c., del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Si segnala che, a cura dei competenti gruppi di lavoro della Presidenza della Regione, sono stati trasmessi alla Corte elenchi di beni immobili (terreni, immobili, destinati alle forze dell'ordine, edifici destinati ad altri usi, centri sociali, alloggi popolari) che tuttavia, essendo privi dei relativi valori, non possono sostituire gli inventari.

36) Sono considerati solamente la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, il Museo regionale di Caltagirone e la Biblioteca museo L. Pirandello di Agrigento.

2.7.5 Conto generale n. 5 - passività patrimoniali (Prospetto n. 19)

La consistenza delle passività patrimoniali è passata da 8.288 a 8.970 miliardi registrando un incremento percentuale di 8 punti circa.

I residui passivi di parte corrente eliminati dai rendiconti finanziari perchè perenti agli effetti amministrativi sono aumentati da 2.014 a 2.520 miliardi (+25,2%) a seguito di eliminazioni dal rendiconto finanziario dell'esercizio 1990 per 792 di riproduzioni in bilancio per 271 miliardi e di depennamenti dal conto patrimoniale (37) pari a 15 miliardi; quelli in conto capitale sono lievitati da 6.044 a 6.219 miliardi (+ 2,9%) in conseguenza di perenzioni relative all'esercizio finanziario 1991 per 1.518 miliardi, di reiscrizioni in bilancio per 881 miliardi e di depennamenti per 462 miliardi.

Pertanto, mentre i residui passivi eliminati dai rendiconti finanziari perchè perenti agli effetti amministrativi si sono complessivamente incrementati dell'otto per cento passando da 8.057 a 8.739 miliardi, le somme eliminate ai sensi dell'art. 5, 2° comma, della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2 e successive modificazioni sono ulteriormente, anche se molto lievemente, diminuite da 230.203 a 229.890 milioni.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 11

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
CONTO RIASSUNTIVO
(in miliardi di lire)

	1987		1988		1989		1990		1991	
	Importo	Var. % Inc. %	Importo	Var. % Inc. %	Importo	Var. % Inc. %	Importo	Var. % Inc. %	Importo	Var. % Inc. %
ATTIVITÀ										
Attività finanziaria	16.662	+ 20,6 74,8	16.202	+ 9,2 74,7	19.157	+ 5,2 74,5	18.248	- 4,7 71,9	20.949	+ 14,8 72,6
Crediti e Partecipazioni	5.433	+ 12,1 24,4	5.942	+ 9,4 24,4	6.290	+ 5,8 24,4	6.839	+ 8,7 26,9	7.558	+ 10,5 26,2
Beni patrimoniali	171	+ 17,1 0,8	230	+ 34,5 0,9	275	+ 19,6 1,1	304	+ 10,5 1,2	359	+ 18,1 1,2
TOTALE ATTIVITÀ	22.266	+ 18,4 100,0	24.374	+ 9,5 100,0	25.722	+ 5,5 100,0	25.391	- 1,3 100,0	28.866	+ 13,7 100,0
PASSIVITÀ										
Passività finanziaria	12.667	+ 24,5 73,8	15.192	+ 19,9 72,9	15.768	+ 3,8 69,7	17.361	+ 10,1 67,6	18.698	+ 7,7 67,6
Passività Patrimoniali	4.507	+ 36,5 26,2	5.649	+ 25,3 27,1	6.851	+ 21,3 30,3	8.288	+ 20,9 32,4	8.970	+ 8,2 32,4
TOTALE PASSIVITÀ	17.174	+ 27,4 100,0	20.841	+ 21,4 100,0	22.620	+ 8,5 100,0	25.649	+ 13,3 100,0	27.668	+ 7,9 100,0
NETTO PATRIMONIALE	+ 5.092	- 4,6 —	+ 3.533	- 30,6 —	+ 3.102	- 12,2 —	- 258	- 108,3 —	+ 1.198	+ 564 —
TOTALE A PAREGGIO	22.266	+ 18,4 —	24.374	+ 9,5 —	25.722	+ 5,5 —	25.391	- 1,3 —	28.866	+ 13,7 —
PEGGIORAMENTO O MIGLIORAMENTO PATRIMONIALE	- 244	—	- 1.559	—	- 431	—	- 3.360	—	+ 1.456	—

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 12

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE
CLASSIFICATE SECONDO LE AMMINISTRAZIONI CHE LE HANNO IN GESTIONE
 (Valori in milioni)

	1989			1990			1991		
	Consistenza al 31/12/89	Var. %	Inc. %	Consistenza al 31/12/90	Var. %	Inc. %	Consistenza al 31/12/91	Var. %	Inc. %
ATTIVITÀ									
Presidenza	484.280	+ 23,0	1,9	580.494	+ 19,9	2,3	824.684	+ 42,1	2,9
Agricoltura	50.377	+ 16,0	0,2	51.619	+ 2,5	0,2	58.168	+ 12,7	0,2
Enti locali	1.933	+ 9,6	—	2.534	+ 31,1	—	3.014	+ 18,9	0,0
Bilancio e Finanze	19.200.357	+ 5,2	74,7	18.411.500	- 4,1	72,5	21.112.915	+ 14,7	73,1
Industria	4.058.515	+ 3,0	15,8	4.262.414	+ 5,0	16,8	4.606.261	+ 8,1	16,0
Lavori Pubblici	604.265	+ 25,0	2,3	704.900	+ 16,7	2,8	806.223	+ 14,4	2,8
Lavoro e previdenza	56.141	+ 2,2	0,2	69.361	+ 23,5	0,3	42.180	- 39,2	0,1
Cooperazione	1.210.766	+ 4,6	4,7	1.250.099	+ 3,2	4,9	1.311.461	+ 4,9	4,6
Beni culturali	26.846	+ 10,4	0,1	28.387	+ 5,7	0,1	33.038	+ 16,4	0,1
Sanità	1.992	+ 28,9	—	3.082	+ 54,7	—	4.006	+ 30,0	0,0
Territorio	3.286	+ 4,9	—	3.585	+ 9,1	—	2.449	- 31,7	0,0
Turismo	23.784	+ 0,4	0,1	23.815	+ 0,1	0,1	61.684	+ 159,0	0,2
TOTALI	25.722.542	+ 5,5	100,0	25.391.790	- 1,3	100,0	28.866.083	+ 13,7	100,0
PASSIVITÀ									
Presidenza	618.065	+ 22,1	2,7	721.162	+ 16,7	2,8	693.711	- 3,8	2,5
Agricoltura	1.538.002	+ 9,2	6,8	1.692.777	+ 10,1	6,6	1.781.721	+ 5,3	6,4
Enti locali	217.217	+ 30,5	1,0	271.412	+ 24,9	1,1	331.660	+ 22,2	1,2
Bilancio e Finanze	15.915.601	+ 3,9	70,4	17.604.889	+ 10,6	68,6	19.018.494	+ 8,0	68,7
Industria	234.674	- 14,9	1,0	300.420	+ 28,0	1,2	348.717	+ 16,1	1,3
Lavori Pubblici	1.015.063	+ 29,6	4,5	1.249.136	+ 23,0	4,9	1.141.421	- 8,6	4,1
Lavoro e previdenza	213.577	+ 32,2	0,9	325.277	+ 52,3	1,3	403.054	+ 23,9	1,5
Cooperazione	1.037.460	+ 27,9	4,6	1.254.417	+ 20,9	4,9	1.372.497	+ 9,4	5,0
Beni culturali	355.354	+ 12,0	1,6	459.368	+ 29,3	1,8	620.007	+ 35,0	2,3
Sanità	702.289	+ 21,8	3,1	777.710	+ 10,7	3,0	920.514	+ 18,4	3,3
Territorio	340.564	+ 67,7	1,5	482.540	+ 41,7	1,9	612.432	+ 26,9	2,2
Turismo	432.299	+ 39,7	1,9	510.852	+ 18,2	2,0	423.791	- 17,0	1,5
TOTALI	22.620.165	+ 8,5	100,0	25.649.960	+ 13,4	100,0	27.668.019	+ 7,9	100,0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 13

CONTO DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE
(in miliardi)

	1987		1988		1989		1990		1991	
	Importo	Var. % Inc. %								
CONTO GENERALE N. 1										
ATTIVITÀ FINANZIARIE										
Somme riscosse e non versate	4.872 +	23,2	6.873 +	41,1	9.441 +	37,4	9.482 +	0,4	7.245 -	23,6
Somme rimaste da riscuotere	4.659 +	9,6	6.278 +	34,7	7.404 +	17,9	8.573 +	15,7	13.702 +	59,8
Crediti di tesoreria	2.989 +	9.241,0	5.049 +	6,9	1.581 -	68,7	3 -	99,8	2 -	33,3
Cassa	606 -	89,1	2 -	99,7	731 +	3.645,0	190 -	74,1	0,4 -	99,8
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE	13.126 -	5,0	18.202 +	38,7	19.157 +	5,2	18.248 +	4,7	20.949 +	14,8
										100,0
CONTO GENERALE N. 4										
PASSIVITÀ FINANZIARIE										
Residui passivi di bilancio	10.357 +	2,3	12.317 +	18,9	13.052 +	6,0	14.676 +	12,4	15.389 +	4,8
Debiti di tesoreria	2.309 +	4.098,0	2.875 +	24,5	2.716 -	5,5	2.685 -	1,1	3.309 +	23,2
TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE	12.666 +	24,5	15.192 +	19,9	15.768 +	3,8	17.361 +	10,1	18.698 +	7,7
Eccedenza attività	459 -	87,4	3.010 +	555,7	3.389 +	12,6	887 -	73,8	2.251 -	153,8
TOTALE A PAREGGIO	13.126		18.202		19.157		18.248		20.949	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 14

CONTO GENERALE N. 2
CREDITI E PARTECIPAZIONI
(in miliardi)

DESCRIZIONE	1987			1988			1989			1990			1991		
	Importo	Var. %	Inc. %	Importo	Var. %	Inc. %	Importo	Var. %	Inc. %	Importo	Var. %	Inc. %	Importo	Var. %	Inc. %
CREDITI:															
Presitti al personale re- gionale	71	+ 42,0	2,2	118	+ 66,1	3,1	172	+ 45,8	4,2	177	+ 2,9	3,9	212	+ 19,8	4,2
Subentri fideiussori	7	—	0,2	7	—	0,2	7	—	0,2	59	+ 74,2	1,3	9	— 84,7	0,2
Fondi presso enti	3.176	+ 16,1	97,6	3.626	+ 14,1	96,7	3.882	+ 7,1	95,6	4.265	+ 9,8	94,8	4.808	+ 12,7	95,6
Totale crediti	3.254	+ 16,5	100,0	3.751	+ 15,3	100,0	4.061	+ 8,3	100,0	4.501	+ 10,8	100,0	5.030	+ 11,7	100,0
Partecipazioni	2.178	+ 6,1	—	2.191	+ 0,6	—	2.229	+ 1,7	—	2.338	+ 4,8	—	2.528	+ 8,1	—
Totale conto generato 2	5.432	+ 12,1	—	5.942	+ 9,3	—	6.290	+ 5,8	—	6.839	+ 8,7	—	7.558	+ 10,5	—
Inc. tot. crediti/Tot. conto gen. 2	—	—	60,0	—	—	63,1	—	—	64,6	—	—	65,8	—	—	66,6
Inc. tot. partec./Tot. conto gen. 2	—	—	40,0	—	—	36,9	—	—	35,4	—	—	34,2	—	—	33,4
		100,0			100,0			100,0			100,0			100,0	

5

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 15

**CONTO GENERALE N. 3
BENI PATRIMONIALI
(in milioni)**

DESCRIZIONE	1987		1988		1989		1990		1991		
	Importo	Var. % Inc. %									
BENI MOBILI:											
A) Beni costituenti la dotazione degli uffici	26.305	+ 40,5	33.712	+ 28,1	40.886	+ 21,3	48.851	+ 19,5	65.763	+ 34,6	65,2
B) Libri e pubblicazioni	3.050	+ 18,4	2.832	- 7,1	73.010	6,3	3.210	+ 6,6	1.950	- 39,2	2
C) Altri beni	17.306	+ 18,1	18.297	+ 5,7	25.846	+ 41,2	27.054	+ 4,7	33.086	+ 22,3	32,8
Totale beni mobili	46.661	+ 29,8	54.841	+ 17,5	69.742	+ 27,2	79.115	+ 13,4	100.799	+ 27,4	100,0
BENI IMMOBILI:											
Beni disponibili per la vendita	9.602	+ 1,5	25.498	+ 165,5	28.679	+ 12,5	32.735	+ 14,1	33.458	+ 2,2	13,0
Beni su cui gravano diritti reali a favore di terzi	70	—	66	- 5,7	66	—	66	—	39	- 40,9	—
Diritti reali	42	—	42	—	42	—	42	—	—	—	—
Miniere, cave, torbierè	8.709	—	8.709	—	8.709	—	8.709	—	5.898	- 32,3	2,3
Beni in uso all'amministrazione regionale	34.665	+ 13,0	34.665	—	36.434	+ 5,1	36.540	+ 0,3	34.640	- 5,2	13,5
Altri beni non disponibili	70.813	+ 15,3	105.751	+ 49,3	—	—	—	—	—	—	—
Beni temporaneamente non disponibili (1)	26	—	26	—	130.947	+ 23,8	147.109	+ 12,3	183.264	+ 24,6	71,2
Totale beni immobili	123.927	+ 12,3	174.757	+ 41,0	204.877	+ 17,2	225.201	+ 9,9	257.299	—	100,0
Totale beni considerati immobili agli effetti inventariali	—	—	—	—	—	—	—	—	1.366	—	—
Totale conto generale n. 3	170.588	+ 16,6	229.598	+ 34,6	274.619	+ 19,6	304.316	+ 10,8	359.464	+ 17,7	—
Inc. tot. beni mob./Tot. conto gen. 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1
Inc. tot. beni imm./Tot. conto gen. 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,9
											100

(1) Dal 1989 le partite «Altri beni non disponibili» e «Beni temporaneamente non disponibili» risultano unificate in quella «Altri beni non disponibili o temporaneamente non disponibili».

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 16

RAFFRONTO TRA GLI ACQUISTI DI BENI MOBILI IMPUTATI AL CONTO PATRIMONIALE 1991
E QUELLI RISULTANTI DAL RENDICONTO FINANZIARIO

AMMINISTRAZIONE	C.A.P.	CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO			CONTO DEL BILANCIO		
		Competenza	Residui	Totale	Competenza	Residui	Totale
CATEGORIA A							
<i>Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici</i>							
Presidenza	10625 P		—		8.676.646.626	788.403.381	9.465.050.007
Presidenza	10628 P		—		7.118.890.215	106.718.960	7.225.609.175
Presidenza	10629 P	11.121.946.874	—	11.121.946.874	4.988.298.505	13.030.440	5.001.328.945
Presidenza	10635 P		—		17.623.900	—	17.623.900
Agricoltura	14210	15.939.550	—	15.939.550	1.686.930.835	1.666.795.465	3.353.726.320
Agricoltura	14230	79.962.150	—	79.962.150	33.278.750	25.844.940	59.123.690
Agricoltura	14610	287.314.578	—	287.314.578	164.430.000	316.698.000	481.128.000
Enti locali	18216	7.806.400	—	7.806.400	47.865.385	13.190.315	60.855.680
Enti locali	18214	187.311.960	—	187.311.960	29.560.134.048	—	29.560.134.048
Bilancio e finanze	20211	904.427.436	126.533.424	1.030.960.860	2.018.951.395	590.894.240	2.609.845.635
Bilancio e finanze	20212	63.722.005	6.000.700	69.722.705	25.220.910	5.967.610	31.188.520
Bilancio e finanze	20213	75.800.000	11.615.715	87.415.715	41.895.575	24.218.525	66.114.100
Bilancio e finanze	20922	184.000.000	975.500.000	1.159.500.000	351.260.515	2.981.457.536	3.332.718.051
Industria	24212 P	140.000	—	140.000	31.983.586	1.080.984	33.064.580
Lavori pubblici	28206	14.403.000	34.806.795	49.209.795	15.438.929	34.807.500	50.246.429
Lavori pubblici	28224	12.560.040	32.078.550	44.638.590	185.722.856	68.185.070	253.907.926
Beni culturali	37985	278.809.879	49.201.743	328.011.622	5.911.490.912	1.439.344.456	7.350.835.368
Beni culturali	37976	984.682.064	553.883.661	1.538.565.725	2.899.578.875	3.736.578.875	6.635.896.865
Beni culturali	38359	83.086.501	18.238.500	101.325.001	3.686.254.150	2.749.894.040	6.436.148.190
Beni culturali	38364	—	1.711.796	1.711.796	5.551.390	664.497.845	670.049.235
Beni culturali	37965	11.477.762	—	11.477.762	958.149.933	730.577.209	1.688.727.142
Beni culturali	37987	13.668.570	2.042.430	15.711.000	—	128.679.940	128.679.940
Beni culturali	38351	692.010	—	692.010	5.787.104.799	14.147.847.152	19.934.951.951
Beni culturali	38357	1.140.000	—	1.140.000	172.061.580	402.192.670	574.254.250
Beni culturali	37971	3.800.000	—	3.800.000	750.970.467	1.937.001.282	2.687.971.749
Totale categoria A		14.332.690.779	1.811.613.314	16.144.304.093	75.135.534.116	32.573.645.580	107.709.179.696

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO 16

AMMINISTRAZIONE	C. A. P.	CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO			CONTO DEL BILANCIO		
		Competenza	Residui	Totale	Competenza	Residui	Totale
CATEGORIA B <i>Libri e pubblicazioni</i>							
Presidenza	11202 P	7.442.800	—	7.442.800	29.512.540	3.079.540	32.592.080
Agricoltura	14207	13.173.990	—	13.173.990	35.203.600	8.015.939	43.219.539
Agricoltura	14610	7.472.045	—	7.472.045	164.430.000	316.698.000	481.128.000
Enti locali	18206	16.599.731	—	16.599.731	69.551.640	5.046.270	74.597.910
Bilancio e finanze	20204 P	1.189.000	—	1.189.000	39.746.878	1.702.500	41.449.378
Industria	24207 P	1.258.500	658.000	1.916.500	45.950.400	658.000	46.608.400
Lavori pubblici	28204	6.426.010	735.000	7.161.010	35.329.185	8.484.610	43.813.795
Lavoro	32204	47.571.882	—	47.571.882	75.639.795	15.097.448	90.737.243
Cooperazione	35054	102.000	—	102.000	35.000.000	5.197.120	40.197.120
Beni culturali	38365	80.570.124	38.459.350	119.029.474	11.754.680	234.971.186	246.725.866
Sanità	41204	1.264.000	—	1.264.000	51.751.900	1.640.000	53.391.900
Sanità	42724	—	22.324.640	22.324.640	2.356.898.356	8.462.097.624	10.818.995.980
Totale categoria B		183.070.082	62.176.990	245.247.072	2.950.768.974	9.062.688.237	12.013.457.211
CATEGORIA C <i>Altri beni</i>							
Presidenza	10637 P	2.735.091.412	—	2.735.091.412	185.383.575	2.290.337.715	2.475.721.290
Presidenza	10629 P	974.438.465	—	974.438.465	4.988.298.505	13.030.440	5.001.328.945
Agricoltura	14211	137.659.200	—	137.659.200	447.363.685	374.371.487	821.735.172
Agricoltura	14232	1.252.248.191	—	1.252.248.191	112.000.000	25.659.200	137.659.200
Agricoltura	56756	8.880.848	—	8.880.848	39.358.915.457	6.309.294.816	45.668.210.273
Industria	24212 P	26.724.425	655.690	27.380.115	31.983.586	1.080.984	33.064.580
Lavori pubblici	28215	535.500	—	535.500	116.898.220	421.756.100	538.654.320
Lavori pubblici	28206	587.319.250	129.477.660	716.796.910	15.438.929	34.807.500	50.246.429
Beni culturali	38364	98.341.790	39.942.805	138.284.595	5.551.390	664.497.845	670.049.235
Beni culturali	37965	5.821.239.081	170.076.155	5.991.315.236	958.149.933	730.577.209	1.688.727.142
Totale categoria C		20.336.999.942	2.043.666.459	22.380.666.401	46.219.983.280	10.865.413.306	57.085.396.586
Totale beni mobili					124.306.286.370	52.501.747.123	176.808.033.493

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 17

PARCO AUTOMOBILISTICO DELLA REGIONE
al 31/12/1991

Tipo del veicolo (1)	Consistenza all'inizio esercizio 1991	Veicoli acquistati nel corso esercizio 1991 (+)	Veicoli rottamati per nuclei esercizio 1991 (-)	Consistenza a fine esercizio 1991	DESTINAZIONE		Cap. 10637 spese per acquisto autoveicoli etc.	Cap. 10638 spese per gestione, manutenzione e riparazione autoveicoli	Cap. 10639 spese per assicurazione, vigilanza etc.
					Uffici centrali	Uffici periferici			
Autovetture	328	17	39	306	202	104	2.710.039.161		
Furgoni	6	—	—	6	5	1		1.964.947.347	
Campagnole	2	—	—	2	—	2			1.046.364.310
					207	107			

* (1) La elencazione viene formulata con riferimento ai tipi di veicoli realmente in dotazione all'Autoparco.
 ** (2) Somma impegnata per acquisto auto non ancora consegnate L. 804.966.218 (D.A. n. 4473XVIII del 18/7/1991).
 N.B. - Dati forniti dall'Amministrazione.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 18

CONTO GENERALE N. 4
PASSIVITÀ FINANZIARIE
(in miliardi)

DESCRIZIONE	1987		1988		1989		1990		1991		
	Importo	Var. % Inc. %									
RESIDUI PASSIVI DI BILANCIO											
P/corrente	1.052 -	30,8 10,1	1.495 +	42,2 12,1	1.428 -	4,4 10,9	2.041 +	42,9 13,9	1.878 -	8 12,2	
C/capitale	9.305 +	8,2 89,9	10.822 +	16,3 87,9	11.624 +	7,4 89,1	12.635 +	8,7 86,1	13.511 +	6,9 87,8	
Totale residui passivi	10.357 +	2,3 100,0	12.317 +	18,9 100,0	13.052 +	6 100,0	14.676 +	12,5 100,0	15.389 +	4,9 100,0	
Debiti di tesoreria	2.309 +	4.098,2	2.875 +	24,5	2.716 -	5,5	2.685 -	1,1	3.309 +	23,2	
Totale passività finanz.	12.666 +	24,5	15.192 +	19,9	15.768 +	3,8	17.361 +	10,1	18.698 +	7,7	
Inc. tot. res. pass./Tot. pass. finanz.		81,8		81,8		82,8		84,5		82,3	
Inc. debiti tesor./Tot. pass. finanz.		18,2		18,9		17,2		15,5		17,7	
		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 19

CONTO GENERALE N. 5
PASSIVITÀ PATRIMONIALI
(in miliardi)

DESCRIZIONE	1987		1988		1989		1990		1991		
	Importo	Var. % Inc. %									
RESIDUI PASSIVI PERENTI											
P/corrente	1.283 +	35,3 30,0	1.416 +	10,4 26,1	1.673 +	18,1 25,3	2.013 +	20,3 25,0	2.520 +	25,2 28,8	
P/capitale	2.988 +	41,1 70,0	4.001 +	33,9 73,9	4.947 +	23,6 74,7	6.044 +	22,2 75,0	6.219 +	2,9 71,2	
Totale residui perenti	4.271 +	39,3 100,0	5.417 +	26,8 100,0	6.620 +	22,2 100,0	8.057 +	21,7 100,0	8.739 +	8,5 100,0	
Somme eliminate ex art. 5, 2° comma, L.R. 2/79.	234	—	230	1,7	230	—	230	—	228	0,4	—
Totale conto generale 5	4.505 +	36,5	5.647 +	25,3	6.850 +	21,3	8.287 +	20,9	8.970 +	8,2	—
Inc. tot. res. per./Tot. con- to gen. 5.	—	94,8	—	95,9	—	96,6	—	97,2	—	97,4	
Inc. somme elim./Tot. conto gen. 5.	—	5,2	—	4,1	—	3,4	—	2,8	—	2,6	
		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	

*



PARTE III

**CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**



3.1. Problematiche generali

3.1.1 Programmazione

Fra le attribuzioni della Presidenza della Regione - direzione regionale per la programmazione - è compresa la finalizzazione degli atti relativi alla programmazione regionale secondo la strumentazione prevista dalla legge regionale n. 6 del 1988. V'è da dire, in proposito, che i ritardi finora accumulati nell'attuazione della programmazione non hanno consentito l'applicazione a regime delle metodologie programmatiche in conformità agli obiettivi indicati nella cennata legge n. 6/1988, il cui art. 2b aveva previsto che il primo piano triennale di sviluppo economico-sociale avrebbe dovuto essere presentato entro il 21 maggio 1989 (vale a dire entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa).

Il mancato apprestamento del piano in versione definitiva non ha consentito neanche per il triennio 1991-1993 il necessario coordinamento tra programmazione economica e bilancio pluriennale 1991-1993 secondo innovative linee strategiche generali di sviluppo della Sicilia (38). Nondimeno, durante lo stesso anno 1991 la programmazione regionale ha iniziato a prendere forma essendosi provveduto alla stesura dello «schema del piano regionale di sviluppo economico-sociale 1992-1994 nel quale sono state riportate le linee e gli indirizzi ai quali debbono adeguarsi i progetti di attuazione che sono gli strumenti attraverso cui si realizza il piano di sviluppo regionale (39).

Lo schema di piano in argomento non ha, tuttavia, ricevuto l'avallo definitivo che è dato dalla sua approvazione con legge regionale secondo il procedimento previsto dalla cennata legge 6/1988 (40).

Ne è così conseguito che anche il bilancio di previsione 1992 e il bilancio pluriennale 1992-1994 difettano dell'indispensabile collegamento con gli strumenti della programmazione economica regionale. (41).

Per quanto riguarda lo stato di attuazione della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 - contenente «provvedimenti per lo sviluppo delle zone interne» - la Giunta regionale di Governo, dopo avere approvato (delibera n. 480 del 18 dicembre 1990) il «progetto», di cui all'art. 1 (di durata novennale, articolantesi in tre periodi triennali), ha poi consentito l'avvio della fase attuativa approvando, nel corso del 1991, altre due delibere (n. 346 del 10 giugno e n. 356 del 1° luglio), concernenti, rispettivamente, il quadro di utilizzazione delle risorse finanziarie recate dal bilancio 1991/1993 e i relativi programmi di attuazione predisposti dai competenti Assessorati regionali. In relazione a ciò, nel mese di dicembre 1991 il Presidente della Regione ha convocato l'apposito Comitato interassessoriale previsto dall'art. 11 - organismo politico con funzioni di coordinamento delle azioni del progetto, di raccordo dell'azione ordinaria con gli obiettivi in esso contenuti e di predisposizione di una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dello stesso - e ha poi chiesto a tutti gli Assessorati regionali coinvolti nell'attuazione di tale progetto di fornire indicazioni circa gli interventi immediatamente eseguibili nonché elementi di conoscenza in merito al raccordo con le iniziative della stessa natura già realizzate o in corso di realizzazione con l'azione ordinaria.

L'acquisizione di tali elementi non risulta ancora portata a compimento.

37) Si segnala la necessità che negli elaborati, allegati alle schede patrimoniali, relativi ai depennamenti dal conto patrimoniale, oltre all'indicazione del decreto di revoca e del relativo importo, vengano anche annotati gli estremi di registrazione del provvedimento presso la Corte dei conti.

38) Vedasi relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 1990, pag. 172 e segg..

39) Il coordinamento delle operazioni per la predisposizione dello schema di piano è stato assicurato dalla direzione regionale della programmazione; il collegamento con gli Assessorati regionali è stato realizzato mediante i gruppi di lavoro previsti dagli artt. 11 e 12 della legge regionale 6/1988; gli apporti tecnici per i progetti d'attuazione sono stati forniti dall'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI); la supervisione scientifica è stata assicurata dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze in base a convenzione stipulata con la Presidenza della Regione.

40) L'art. 5 della legge 6/1988 prescrive che il piano, corredato dalle osservazioni e proposte fornite dalle province regionali e del parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, - e presentato all'Assemblea regionale dal Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale.

41) Il raccordo tra programmazione e bilancio si realizza attraverso il programma annuale previsto dall'art. 3 - comma 2 - della legge 6/88, che assicura la rispondenza tra obiettivi programmatici e gestione del bilancio attraverso la selezione degli interventi immediatamente eseguibili da finanziare a carico del bilancio annuale.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.1.2 *L'istituto della «prorogatio»*

In una delle precedenti relazioni di parifica (42), queste Sezioni riunite, prendendo in considerazione la situazione di tutte le 9 Commissioni provinciali di controllo dell'Isola, che si trovavano abbondantemente in regime di «prorogatio» (43), ebbe a fare qualche osservazione su tale istituto rilevando, in particolare, da una parte, che esso, pur non avendo carattere «eccezionale», dovrebbe essere limitato ai tempi strettamente e fisiologicamente necessari per la rinnovazione dell'organo scaduto; e, dall'altra, che ove, per contro, venisse utilizzato «come strumento surrettizio per evitare il rinnovo, si potrebbero profilare ipotesi di illegittimità dell'organo se non addirittura di violazione di norme penali».

Si ritiene in questa sede di riprendere l'argomento non solo e non tanto perchè negli ultimi 4 anni assolutamente niente è successo rispetto alle Commissioni provinciali di controllo, per cui la durata della «prorogatio» è diventata ormai veramente intollerabile, quanto per il fatto che la questione è stata ampiamente trattata «ex professo» dalla Corte costituzionale con una recentissima sentenza (44) che, pur essendo una tipica pronuncia interpretativa di rigetto, non potrà non lasciare il segno.

Il Giudice delle leggi, infatti, nell'esaminare un ricorso con cui il T.A.R. Sardegna aveva ritenuto che una legge regionale sarda, disponendo «la decadenza degli organi di controllo non rinnovati entro sessanta giorni», violasse il principio di buon andamento della P.A. in quanto escludeva, in radice, il principio generale della «prorogatio», ha completamente sovvertito la prospettiva, non solo negando che tale istituto sia applicabile al di là dei casi positivamente disciplinati dalla legge; ma anche facendo intuire che quelle norme che eventualmente disciplinassero la «prorogatio» in modo indefinito ed incerto per quanto riguarda la durata, potrebbero, a loro volta, essere ritenute in contrasto coll'invocato principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità (art. 97 cost.) (45). E tale pronuncia non può non assumere un significato pregnante in una realtà come quella siciliana in cui, in aggiunta alle predette Commissioni provinciali di controllo, tutti (o quasi) gli organi di amministrazione degli enti regionali e i relativi organi di controllo (Collegi dei revisori) risultano abbondantemente scaduti.

3.1.3 *Problemi di tesoreria unica*

L'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, che sostituisce il 2° comma dell'art. 15 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, dispone, fra l'altro, che i titoli di spesa non estinti alla chiusura dell'esercizio per mancanza della necessaria liquidità di cassa vengono considerati estinti agli effetti del bilancio della Regione e commutati in debiti di tesoreria «nei limiti delle disponibilità alla stessa data esistenti nei conti correnti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato». Tale norma merita particolare attenzione proprio per la circostanza che l'ha occasionata, il fatto, cioè, che, in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 1991, la Regione ha - per la prima volta nella sua storia - accusato una pesante situazione di illiquidità, tanto è vero che il Banco di Sicilia - Ufficio centrale di cassa regionale - non ha potuto ammettere a pagamento, proprio per tale motivo, numerosissimi titoli di spesa, per un importo compless-

42) Quella relativa all'esercizio finanziario 1988; pagg. 169 e 170.

43) Ai sensi del 2° comma dell'art. 31 dell'O.R.E.L. (decreto l.vo Pres. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6, trasfuso nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 16) le Commissioni provinciali di controllo durano in carica 5 anni, ma risultano in regime di «prorogatio» dalle date che di seguito vengono indicate: C.P.C. di Agrigento, dal 2.5.1987; Caltanissetta, 30.10.1982; Catania, 23.12.1984; Enna, 14.7.1985; Messina, 6.2.1985; Palermo, 27.12.1984; Ragusa, 29.8.1982; Siracusa, 14.2.1985; Trapani, 1.4.1985. Il che dimostra, appunto, come l'invocato istituto sia stato nella specie utilizzato proprio come strumento surrettizio di surroga della normale e legittima preposizione.

44) N. 208 del 10 aprile/4 maggio 1992. In essa si può leggere, fra l'altro «Se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporalmente circoscritta, un'eventuale «prorogatio» di fatto «sine die» demandando all'arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione di determinarne la durata pur prevista a termine dal legislatore ordinario violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli di imparzialità e di buon andamento».

45) E di tal natura sembra proprio l'art. 32 della citata legge regionale n. 44/1991, il quale, col limitarsi a prevedere (corrittamente e anodamente) che le disposizioni in essa contenute si applicano agli atti adottati dopo l'insediamento dei nuovi organi (CO.RE.CO.) evita, con palmare evidenza, di prendere posizione sulla necessità di fissare un termine (perentorio o anche solo ordinatorio) per tale insediamento e, conseguentemente, per la cessazione di operatività delle CC.PP.C.: che, infatti, continuano a vivere e vigere tranquillamente.

sivo di circa lire 860 miliardi; e ciò, nonostante che la Regione potesse contestualmente vantare ingenti disponibilità (circa lire 6.400 miliardi) nei conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del sistema della c.d. tesoreria unica (legge 29 ottobre 1984, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni). Evidentemente, la pesantissima situazione finanziaria generale - di cui la recente Relazione del Governatore della Banca d'Italia presenta un quadro estremamente allarmante - ha costretto la predetta Tesoreria centrale a non accogliere (o ad accogliere solo parzialmente) le (pur motivate, si può ragionevolmente affermare) richieste di prelevamento dai conti medesimi; e si tenga opportunamente presente, in merito, che l'art. 16 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 202, avendo provveduto, fra l'altro, a ridurre, dal 4% al 3% dell'ammontare delle entrate previste nel bilancio di competenza, il limite della somma detenibile dalla Regione siciliana presso i propri Istituti di credito-cassieri, appesantirà ulteriormente il regolare andamento dei flussi di spesa, tanto che l'Assessorato regionale del bilancio si è visto costretto a rappresentare a tutte le Amministrazioni regionali la necessità che i pagamenti di somme di notevole entità vengano frazionati in diversi titoli di spesa e che, in ogni caso, per quelli di importo superiore a 5 miliardi venga preventivamente acquisita l'autorizzazione di tale Assessorato.

3.2 Personale regionale

3.2.1 Considerazioni generali

E' sufficientemente noto il disposto dell'art. 14, lett. *q*), dello Statuto siciliano (che riconosce alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico dei propri impiegati e funzionari, «in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato») ed è altrettanto noto l'orientamento di particolare «apertura» che la Corte costituzionale ha sempre palesato rispetto a tale disposizione; di tal che, attraverso la combinazione sinergica della norma con la giurisprudenza costituzionale, è nato (e si è sviluppato sempre più col passare degli anni) un «sistema» che, tanto sul versante economico quanto sotto l'aspetto normativo, non è difficile definire «di privilegio» rispetto a molti altri settori del pubblico impiego.

Non volendo quindi ripetere cose conosciute e già dette (46), si ritiene comunque di segnalare che in questo momento di gravissima crisi finanziaria - di cui la Regione siciliana è pienamente partecipe, anche per il carattere quasi esclusivamente «derivato» della sua finanza - e di grandi progetti di ampie riforme istituzionali e costituzionali potrebbe essere forse possibile e non inopportuno rimeditare a fondo la «filosofia» che sta alla base di tale norma statutaria, ormai forse storicamente superata, almeno per quanto riguarda le concrete applicazioni (47); e tale rimeditazione dovrebbe partire dalla considerazione che il concetto di «autonomia» vive e si permea di contenuti veri e necessari solo in relazione a quelle realtà sociali ed economiche caratterizzate da effettive peculiarità nei confronti di altre realtà regionali (es.: agricoltura, industria, turismo) e non anche riguardo a quegli aspetti della vita associata in cui, mancando qualsiasi specificità, manca la ragione stessa dell'autonomia (è difficilmente revocabile in dubbio, infatti, che identico è il tipo di lavoro e identiche sono le esigenze di un funzionario pubblico di Genova e di un collega di Palermo, di un archivistica di Bagheria e di un dattilografo di Busto Arsizio). Conseguentemente, mentre dovrebbe aversi particolare cura nel cercare di rivitalizzare lo Statuto proprio per gli aspetti che giustificano ampiamente il regime differenziato di autonomia e che - come giustamente da tempo si os-

46) Si può vedere, in particolare, quanto è stato scritto nelle relazioni di parificazione riguardanti gli esercizi finanziari 1987 (pagine da 79 a 88) e 1988 (pagine 79/83).

47) E' noto che la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 14, lett. *q*), dello Statuto (stato giuridico ed economico «in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato») trovava storicamente giustificazione nel fatto che il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali (che sono state, fino alla data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana, le uniche realtà «autonomistiche» del Paese) si era sempre mantenuto a livelli di retroguardia; ma, in tale ottica, la locuzione «non inferiore» avrebbe meritato una applicazione quasi letterale e non avrebbe invece dovuto essere intesa come imposizione del solo limite inferiore senza fissazione di un limite superiore.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

serva - ha invece perso ormai gran parte della sua «specialità», probabilmente nessuna «diminutio capitis» deriverebbe da una eventuale rivisitazione dell'art. 14, lett. g), dello Statuto, che si inserisse in modo pieno e coerente nell'ambito dei principi che regolano il rapporto di impiego col più grande dei pubblici datori di lavoro, consentendo così di superare le remore che la Corte costituzionale ebbe a suo tempo a riscontrare, ancora una volta, anche rispetto all'applicabilità alla Regione siciliana della legge-quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93) (48).

3.2.2 Personale in servizio

Il personale in servizio alla Regione alla data del 31 dicembre 1991 constava di 18.064 unità, così distinte:

- n. 7.282 appartenenti al ruolo amministrativo;
- n. 5.119 appartenenti ai ruoli tecnici;
- n. 3.720 appartenenti al R.S.T. di cui alla legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53;
- n. 1.943 appartenenti ai ruoli degli istituti regionali d'arte e delle scuole sussidiarie e materne.

Rispetto al dato relativo alla data del 31 dicembre 1990 (n. 17.124 unità) risulta così un aumento di 940 dipendenti (pari al 5,5%), derivanti da un incremento di 1.162 impiegati dei ruoli tecnici e da una diminuzione di 222 delle unità del R.S.T. ex legge n. 53/1985; le altre due categorie si presentano infatti immutate nella loro composizione quantitativa.

La spesa complessiva per il personale in servizio è stata di 1.768,6 miliardi, con un aumento del 22,7% rispetto all'omologo dato del precedente esercizio (1.441 miliardi), e tale aumento, pur tenendo conto dell'incremento del 5,5% dell'entità numerica del personale dipendente, si colloca chiaramente e abbondantemente al di sopra del tasso (programmato ed effettivo) di inflazione.

Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario (la cui spesa complessiva è stata di circa 134 miliardi), possono essere confermate e ribadite le argomentazioni già più volte sviluppate da queste Sezioni riunite, le quali hanno in particolare evidenziato come il ricorso ad esse sia talmente generalizzato (e sempre al livello massimo previsto per le varie categorie di personale) che le "particolari ed inderogabili esigenze di servizio" cui l'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, subordina tali prestazioni, da una parte, si prospettano soltanto come una clausola di stile e, dall'altra, appaiono intimamente collegate alla emergente convinzione che ormai il relativo compenso altro non è che una integrazione del trattamento economico di base.

Per ciò che concerne, poi, le missioni di servizio - premesso che le relative indennità sono, a parità di qualifica, circa il triplo di quelle previste dalla normativa statale - si deve segnalare che le varie amministrazioni regionali tendono sempre con maggiore larghezza ad autorizzare i dipendenti a fruire del mezzo proprio o del taxi anche per l'espletamento di servizi in località che dispongono di buoni collegamenti tramite mezzi pubblici.

Per il programma assistenziale in favore del personale regionale in servizio e in quiescenza, nonché dei familiari a carico, per il 1991 è stata stanziata la somma di lire 4.500.000.000, pari a quella dell'anno precedente, destinata, in particolare, per 1.600.000.000 a borse di studio e per 1.500.000.000 ad assegni di natalità, nuzialità e lutto.

48) La Corte costituzionale, dopo avere a suo tempo riconosciuto (sentenza n. 219/1984) che tale legge realizza - anche con riferimento al «principio di omogeneizzazione» delle posizioni giuridiche nonchè della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici di cui all'art. 4 - una grande riforma economico sociale (che, come tale, avrebbe dovuto vincolare anche la nostra Regione), ha poi però avuto modo di affermare (sentenza n. 19/1989) che «nei confronti della Regione siciliana non può...valere... un'interpretazione dei principi fondamentali richiamati dall'art. 4 della legge n. 93 del 1983... così rigida da precludere per il personale regionale l'adozione di trattamenti migliorativi rispetto a quelli in vigore per l'impiego statale».

3.2.3 *Personale in quiescenza*

Nel corso del 1991 sono stati collocati a riposo n. 745 dipendenti, di cui ben 486 per dimissioni volontarie e solo 148 per raggiunti limiti di età (gli altri 111 per cause varie, come decessi o invalidità permanenti). Il dato è chiaramente emblematico, anche perchè si ripete ormai da parecchi anni, all'incirca nelle stesse proporzioni: l'entità del trattamento di quiescenza (che dopo circa 29 anni di servizio raggiunge l'ammontare del trattamento di attività) e il livello eccezionale delle indennità di buonuscita (che sono circa il triplo di quelle spettanti - a parità di qualifica e di anzianità di servizio - al personale statale) rendono chiaramente «improduttiva» la permanenza in servizio.

Il numero dei pensionati è quindi passato da 6.855 a 7.600 unità, con una spesa complessiva di 462,6 miliardi di cui 345,9 per trattamenti pensionistici, 3,1 per assegni vitalizi e 113,6 per indennità di buonuscita (quest'ultimo dato, se messo in relazione col numero delle unità collocate a riposo nel 1991 - 745, come già detto - consente di evidenziare una media di circa 152 milioni per ciascun soggetto: ovviamente al lordo delle ritenute fiscali).

Ma proprio sul problema del carico tributario delle indennità di buonuscita dei dipendenti della Regione siciliana - che presenta profili alquanto singolari e che è certamente pochissimo conosciuto - queste Sezioni riunite ritengono di svolgere alcune considerazioni.

Il problema trae origine dalla sentenza n. 178/1986 della Corte costituzionale con cui furono dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 2 e 4, 1° e 4° comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare all'I.R.Pe.F. fosse detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita che risulta costituita con i versamenti contributivi del lavoratore, e che la stessa Corte individuò nel rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, fra il contributo posto a tal fine a carico del dipendente (al momento della sentenza il 2,5%) e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S. (49) (50); ne conseguiva un abbattimento della base imponibile di circa un quarto, considerato che tale aliquota complessiva è di poco inferiore al 10% mentre la quota a carico del dipendente (statale) è - ancora oggi - del 2,50%.

Senonchè, in sede di applicazione di tale meccanismo al personale regionale si riscontrarono difficoltà non agevolmente superabili in quanto - avendo l'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, soppresso l'apposito fondo di quiescenza (a suo tempo istituito con l'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65) e previsto al contempo che le pensioni e le indennità di buonuscita gravassero direttamente sul bilancio regionale, con la conseguenza che non veniva presa ulteriormente in considerazione (in quanto non più necessaria) l'aliquota a carico della Regione - veniva a mancare una delle due percentuali (l'aliquota complessiva, appunto) indispensabili per determinare l'entità dell'abbattimento della base imponibile.

Ciò stante, l'Amministrazione regionale tentò inizialmente di accreditare in via amministrativa la tesi che il meccanismo fosse da applicare tenendo conto delle aliquote all'uopo previste dall'art. 30, 1° comma, lett. b), della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, nella misura paritaria (fra dipendente e amministrazione) del 2%, con il che - risultando in tal modo del 4% l'aliquota complessiva - si perveniva ad un abbattimento della base imponibile pari al 50%. Peraltro, a fronte delle numerose perplessità che la Corte

49) La Corte ha affermato che l'applicazione dell'I.R.Pe.F. anche a quella parte di buonuscita che deriva dai contributi versati dal dipendente violava il principio della capacità contributiva in quanto, per tale parte, non si era effettivamente in presenza di un «reddito». D'altronde, anche sui trattamenti di attività la base imponibile si determina detraendo dall'importo lordo dovuto il totale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.

50) I principi ricavabili da tale sentenza vennero poi trasfusi nel comma 3 ter dell'art. 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, aggiunto con la legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei conti ebbe sul punto a sollevare (51), deprecabilmente la Regione non trovò di meglio - come purtroppo è avvenuto anche altre volte in passato - che dare copertura legislativa (art. 17 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11) (52) ad un orientamento amministrativo di molto dubbia legittimità, sanzionando così un privilegio fiscale di notevolissima portata e assolutamente ingiustificato.

Tutto ciò premesso, queste Sezioni riunite non possono fare a meno di rilevare che il predetto art. 17 legge regionale n. 11/1988, in quanto sostanzialmente dà luogo (per la parte in cui utilizza elementi fittizi e finanziariamente irrealistici; vedasi nota 6) ad una agevolazione tributaria sicuramente esorbitante dai limiti che la Corte costituzionale ha costantemente riconosciuto nei confronti della potestà tributaria della Regione siciliana (53), suscita parecchie perplessità nell'ottica della legittimità costituzionale.

3.3 Presidenza della regione

3.3.1 Attività istituzionale

a) Trasferimenti di fondi

Nella gestione della spesa di competenza della Presidenza della Regione rivestono notevole incidenza i trasferimenti di fondi ad enti ed organismi operanti nel contesto regionale, allocati nella categoria IV spese correnti e nella categoria XI spese in conto capitale.

Infatti, nell'esercizio finanziario 1991 sul totale complessivo di stanziamenti, assegnati alla Presidenza della Regione, di L. 3.774,928 miliardi (L. 1.627,840 miliardi per spese correnti e L. 2.147,088 miliardi per spese in conto capitale) sono stati destinati ai trasferimenti L. 2.662,313 miliardi (70,526%), di cui L. 799,095 miliardi per spese del titolo I e L. 1.863,218 miliardi per spese del titolo II.

Un ruolo fondamentale all'interno di tali comparti di spesa assumono, come di consueto, le somme trasferite per servizi ed investimenti ai comuni e alle province regionali, rispettivamente ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, e della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, per lo svolgimento delle funzioni amministrative di interesse locale in materie di competenza regionale.

La suddivisione di detti fondi nell'esercizio 1991 presenta le seguenti risultanze:

A) COMUNI

1° - fondi per servizi: L. 530,030 miliardi, corrispondenti al 66,32% del totale dei trasferimenti per quanto attiene alle spese correnti (799,095 miliardi);

2° - fondi per investimenti: L. 1.042,867, pari al 55,97% del totale dei trasferimenti per le spese in conto capitale (1.863,218 miliardi);

51) Se, infatti, tale rapporto poteva apparire ragionevole nell'ambito di operatività temporale della legge regionale n. 2/1962, certamente non lo è più attualmente, come, ad esempio, si può dedurre agevolmente dal fatto che - fermo rimanendo il contributo del 2,50% a carico del dipendente - lo Stato ha continuamente provveduto ad elevare nel tempo l'importo dell'onere a proprio carico (e quindi della somma complessiva da versare all'E.N.P.A.S.); e poiché, tanto la sentenza della Corte costituzionale quanto il decreto-legge n. 70/1988 fanno riferimento al rapporto esistente «alla data del collocamento a riposo», il carattere fittizio e finanziariamente irrealistico di uno dei due dati può essere idoneo a conferire automaticamente carattere di illegittimità al meccanismo. E ciò, a tanta maggior ragione ove si tenga conto che il meccanismo adottato dallo stato provoca - come è agevole capire - un costante decremento della quota di abbattimento della base imponibile, mentre tale quota rimane fissata al 50% per i dipendenti regionali.

52) Che anche tale norma si muova chiaramente su un piano surrettizio e serva esclusivamente «ad usum delphini», si può dedurre agevolmente dal fatto che essa, dopo avere determinato nella misura del 2% della retribuzione il contributo a carico della Regione per l'indennità di buonuscita, ha avvertito subito la necessità di affermare che «l'Amministrazione regionale, tuttavia, non provvede all'effettiva determinazione ed accantonamento delle somme corrispondenti ai suddetti contributi a carico della stessa...».

53) Secondo la giurisprudenza costituzionale, alla Regione siciliana compete - ai sensi dell'art. 36 dello Statuto - una potestà normativa in campo tributario di carattere concorrente, con il limite che «la legislazione regionale tributaria deve essere coordinata con la finanza dello Stato e degli altri enti locali, affinché non derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale e deve uniformarsi all'indirizzo e ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo» (sentenza n. 19/1957), fermo rimanendo in ogni caso l'esigenza che le eventuali agevolazioni servano, fra l'altro, «ad adattare le leggi nazionali alle speciali necessità del suo territorio» (sentenza n. 97/1974); ma sostanzialmente nello stesso senso, sentenze nn. 9/1957, 25/1958, 34/1961, 90/1965, 23/1966, 24/1968, 158/1973, 155/1986, 22/1988.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B) PROVINCE REGIONALI

1° - fondi per spese correnti: L. 220 miliardi, corrispondenti al 27,53% del totale dei trasferimenti per il titolo I (799,095 miliardi);

2° - fondi per spese in conto capitale: L. 655,885 miliardi, pari al 35,20% del totale per il titolo II (1.863,218 miliardi).

Complessivamente, per i trasferimenti di fondi ai comuni e alle province, risulta stanziata nell'esercizio 1991 la somma di L. 2.448.782.000,000, che costituisce il 91,97% della categoria, il 64,86% degli stanziamenti assegnati alla Presidenza della Regione e il 10,35% dell'intera spesa.

Nello stesso esercizio è stata stanziata, inoltre, la somma di L. 5.885 miliardi da destinare alle province regionali per la valorizzazione delle zone delle comunità montane, soppresse, come è noto, con la legge regionale 6/1986, e le cui funzioni sono state assorbite, per disposto della stessa legge, dalle province nei cui territori ricadono le relative aree.

Relativamente ai trasferimenti ai comuni l'andamento degli stanziamenti negli ultimi 7 anni può sintetizzarsi nel sottoriportato prospetto:

(in miliardi di lire)

Esercizi	Fondo servizi		Fondo investimenti		Totale	Indici su totale %
	Importo	%	Importo	%		
1986	310	36,90	530	63,10	840	100
1987	354	40,00	530	60,00	884	105,23
1988	386	42,10	530,8	57,90	916,8	109,14
1989	401	43,08	530	56,92	931	110,83
1990	500	48,54	530	51,46	1030	122,61
1991 (54)	530	50,96	510	49,03	1040	123,80
1992 (54)	540,030	75,78	172,593	24,21	712,623	84,83

Sempre con riferimento ai fondi trasferiti, l'andamento degli stanziamenti per le province regionali, nei sei anni dall'entrata in vigore della legge n. 9/86, è il seguente:

Esercizi	Fondo servizi		Fondo investimenti		Totale	Indici su totale %
	Importo	%	Importo	%		
1987	150	24,56	460,737	75,44	610,737	100
1988	200	23,53	650	76,47	850	139,17
1989	208	24,25	650	75,75	858	140,48
1990	216	24,94	650	75,75	866	141,79
1991	220	25,28	650	74,71	870	142,45
1992 (54)	240	52,17	220	47,82	460	75,31

Dal raffronto comparativo dei dati riportati, per singolo esercizio, nei prospetti di cui sopra unitariamente considerati, emergono in modo evidente due indicazioni molto significative:

- la conferma della tendenza incrementale, pur se contenuta in margini ristretti, delle spese stanziare per servizi, sia per i comuni che per le province;
- il progressivo calo delle spese stanziare per investimenti, che, proprio nell'ultimo esercizio considerato, cioè il 1992, fanno registrare una caduta verticale almeno a livello di previsioni iniziali).

Il fondo per investimenti destinato ai Comuni dell'isola è passato, infatti, dai 510 miliardi di lire dell'esercizio 1991 ai 172 miliardi di lire del 1992, con una diminuzione, quindi, del 74%.

54) Previsioni iniziali.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il divario diventa ancor più drastico, soprattutto sotto il profilo dell'effetto-tempo sul valore intrinseco dell'ammontare dello stanziamento, se rapportato al primo degli esercizi considerati e cioè al lontano 1986, nel quale vennero stanziati L. 530 miliardi.

Non si discostano molto da quanto fin qui detto i dati relativi agli stanziamenti del fondo per investimenti destinati alle province regionali, che, per quanto riguarda l'esercizio 1992, hanno subito una sensibile decurtazione ottenendo soltanto 220 miliardi di lire rispetto ai 650 miliardi assegnati nell'esercizio 1991 ed ai 460 miliardi nell'esercizio più lontano preso in considerazione, cioè il 1987.

Nonostante la notevole entità dei tagli apportati è da ritenere, per il vero, che le riduzioni medesime non possono significare un brusco affievolimento dell'interesse della Regione a sostenere finanziariamente lo svolgimento delle funzioni trasferite con le leggi regionali n. 1/1979 e n. 6/1986 rispettivamente a Comuni e Provincie nel settore degli investimenti (55).

V'è da dire, piuttosto, che l'inversione di tendenza registrata in sede di bilancio 1992 appare sicuramente condizionata dagli effetti della manovra di rientro attuata per contenere la spesa regionale con la legge di approvazione del bilancio di previsione 1992, che, per l'occorrenza, si è avvalsa delle innovative disposizioni introdotte con l'art. 10 della recente legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, istitutiva dei cosiddetti «fondi negativi» in seno al bilancio regionale (56).

Ciò ha comportato che i fondi per investimenti da attribuire a comuni e provincie, ritenuti ovviamente più facilmente comprimibili di altre voci di spesa, sono stati ridotti rispetto all'esercizio precedente salvo a provvedere successivamente nel corso dell'esercizio ad eventuali integrazioni mediante il sistema del collegamento di accantonamenti di segno positivo con accantonamenti di segno negativo. Così è avvenuto in quanto le integrazioni di cui si discute, previste in L. 306 miliardi per i Comuni e in L. 390 miliardi per le Provincie, sono state inserite nell'elenco n. 5.2 allegato al bilancio 1992, relativo al fondo globale delle spese in conto capitale, in collegamento con il preventivato incremento delle entrate di bilancio derivante da pregressi rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana (57). In altri termini, l'effettiva integrazione degli stanziamenti «de quibus» potrà avvenire nel corso dell'esercizio, con le modalità indicate nel precitato art. 10 della legge regionale n. 2/92, se ed in quanto il corrispettivo incremento di entrata ad esse destinato perverrà nella disponibilità della Regione; il che, tenuto conto della complessità delle problematiche connesse alla definizione dei rapporti finanziari tra Stato e Regione insoluti da anni, sembra poco plausibile (58).

Per quanto riguarda l'impiego dei fondi assegnati e la verifica dei risultati conseguiti dai comuni e dalle provincie regionali, è da osservare che anche nel 1991 è rimasto invariato il sistema normativo che disciplina attualmente in modo scarsamente incisivo la materia di cui si tratta, per cui non possono che ribadirsi per intero le notazioni critiche all'uopo espresse nella relazione precedente.

Si palesa, quindi, sempre più necessario porre mano ad una revisione del sistema suddetto da incanalare in una logica di coordinamento unitario tra finanza regionale e finanza degli enti locali dell'Isola.

55) Non va sottaciuto, comunque, che l'art. 4 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, ha abrogato i commi 2 e 6 dell'art. 51 della legge regionale n. 6/86 istitutiva delle provincie regionali, in base ai quali era stato attribuito il carattere di spesa pluriennale alle risorse assegnate alle provincie stesse per lo svolgimento delle relative funzioni.

56) In base all'art. 10 della cennata legge n. 2/1992 gli importi previsti nei fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, rappresentano il saldo per accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spesa o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione di questi ultimi è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.

57) L'integrazione di L. 306 miliardi per fondo di investimento da destinare ai Comuni è stata collegata nell'elenco 5.2 all'accantonamento di segno negativo per eventuali entrate derivanti dal coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della Regione a norma dell'art. 12, commi 2 e 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825. L'integrazione di L. 390 miliardi da destinare alle provincie regionali è stata collegata quanto a L. 50 miliardi all'accantonamento di segno negativo relativo a ritenute su redditi di lavoro dipendenti da servizi dello Stato in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 299 del 27 dicembre 1974 e quanto a L. 340 miliardi nell'accantonamento di segno negativo per eventuali entrate derivanti dal coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della Regione a norma del sopracitato art. 12, commi 2 e 4, della legge 825/1971.

58) Vedasi relazione sul rendiconto Generale della Regione siciliana per l'esercizio 1990, pag. 295.

b) Occupazione giovanile

In ordine all'applicazione della normativa riguardante l'occupazione giovanile, si ripropongono i prospetti concernenti l'ammissione ai benefici di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni, delle cooperative a prevalente presenza di giovani, e riguardanti la concessione di contributi in conto capitale e di mutui a tasso agevolato nonchè il numero delle unità lavorative cui i singoli progetti prevedono di dare occupazione dopo la concretizzazione dell'iniziativa (prospetti n. 20 e n. 21).

Il primo di tali prospetti evidenzia come l'attività della Presidenza della Regione abbia fatto registrare, nell'anno 1991, un considerevole incremento rispetto all'anno precedente; ma a tale incremento deve attribuirsi un peso relativo ove si consideri che il 1990 aveva costituito - per motivi probabilmente contingenti - il punto più basso di tutti gli anni di operatività della legge (1980/1991), mentre appare forse più significativo rilevare che l'attività si sia riportata ai livelli medi degli anni ricompresi fra il 1985 e il 1989. Comunque, rispetto al 1990, si hanno i seguenti incrementi: il numero complessivo dei progetti finanziati è passato da 31 a 74 (+ 138,71%), l'importo dei contributi in conto capitale da 30.466 a 97.474 milioni (+ 219,94%), l'importo dei mutui a tasso agevolato erogati dall'I.R.C.A.C. da 22.584 a 72.752 milioni (+ 222,14%) ed il numero delle unità che si prevede di occupare da 480 a 1.241 (+ 158,54%).

Il costo medio occupazionale ha fatto registrare un incremento del 23,42% (passando da 111 a 137 milioni), di gran lunga superiore al tasso (programmato ed effettivo) di inflazione; e il dato deve fare riflettere non poco, principalmente perchè esso è notevolmente influenzato dal fatto che numerosi dei progetti ammessi ai benefici di legge nel corso del 1991 hanno riguardato interventi «di sostegno» di precedenti progetti approvati ma dimostratisi di scarsissime potenzialità produttive e occupazionali, che non presentano quindi (o presentano in limitatissima misura) prospettive di nuova occupazione rispetto a quella del progetto originario).

Il che, consente di riproporre per intero tutte le perplessità che sono già state manifestate in numerose delle precedenti relazioni circa la «qualità» del parere sui progetti da parte dell'apposito Comitato tecnico per l'occupazione giovanile che, per essere sostitutivo di ogni altro parere previsto come obbligatorio dalla normativa, dovrebbe essere (ma ciò ben raramente avviene) approfondito ed esaustivo sotto tutti i profili (giuridico, tecnico ed economico). E così la Corte, nell'esercizio del controllo di propria competenza, ha potuto, di volta in volta, rilevare - ad esempio - l'assoluta carenza (o comunque l'incompletezza) dei conti economici, necessari sia per la determinazione dell'entità dei benefici, sia al fine di ipotizzare una ragionevole prospettiva occupazionale e di sviluppo; il mancato (o comunque corrivo) accertamento della specifica qualificazione professionale dei soci nell'ottica della iniziativa che si vuole intraprendere; l'assenza di un ragionevole rapporto fra acquisti di immobili e di specifiche attrezzature di lavoro, la qual cosa a volte ha potuto dare l'impressione che l'iniziativa mirasse più all'acquisizione di un patrimonio immobiliare che a dare effettivamente corpo ad una attività economica con autentiche prospettive di sviluppo. Ne è spesso conseguita una nuova e diversa «impostazione» (cartolare o anche sostanziale) della iniziativa finanziata (con l'acquisizione, a volte, di un nuovo parere dell'apposito Comitato) e, in qualche caso, anche il ritiro dei provvedimenti di ammissione ai benefici di legge.

Per quanto riguarda i controlli da parte dell'Amministrazione regionale sulle cooperative, non si ha notizia di specifiche iniziative da parte dell'apposita Commissione costituita presso la presidenza della Regione come conseguenza delle numerose ispezioni straordinarie richieste dall'Alto Commissario per la lotta alla delinquenza mafiosa, iniziative che avrebbero dovuto tendere, da una parte, ad una generalizzata verifica delle cooperative che avevano fruito dei benefici della legge n. 37/1978 (al fine di accertarne eventuali irregolarità o inadempienze), e, dall'altra, alla predisposizione di uno schema di disegno di legge per la razionalizzazione dell'intera materia.

Con riferimento, poi, alla legge regionale 7 agosto 1990, n. 22 - di cui si è riferito nella precedente relazione e che aveva probabilmente lo scopo di accelerare le procedure di erogazione dei contributi in conto capitale e dei mutui a tasso agevolato (mediante l'attribuzione all'I.R.C.A.C. delle relative competenze) - si deve in questa sede segnalare che buona parte dell'attività dell'Amministrazione regionale è

stata, nel corso del 1991, assorbita dal trasferimento a tale Istituto delle somme necessarie per l'espletamento dei nuovi compiti attribuiti e di tutta la documentazione concernente le cooperative finanziate, mentre gli (eventuali) effetti positivi dell'innovazione normativa sono ancora tutti da verificare; anzi, appare significativo rilevare che finora si è potuto constatare un evidente ritardo nei pagamenti, da cui sono derivate numerosissime richieste (quasi sempre accolte) di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori, che inevitabilmente comporteranno una lievitazione dei costi di realizzazione delle iniziative, con refluenze non certo positive nell'ottica delle prospettive di efficace inserimento nel mercato.

Conclusivamente, si può fare qualche ulteriore considerazione sui dati riportati nei prospetti che precedono, per mettere in evidenza, da una parte, che i settori dell'artigianato e dei servizi continuano a presentare il costo medio occupazionale di gran lunga meno elevato; e, dall'altra, che la notevole crescita delle iniziative nel settore industriale ha fatto sì che queste superassero, per la prima volta, quelle del settore agro-zootecnico. E sarà certamente interessante accertare, in prosieguo di tempo, se ciò sia dovuto ad un fatto contingente e occasionale oppure ad una nuova tendenza, legata ad un maggiore interesse per attività che richiedono non solo più qualificate professionalità ma anche più spiccate doti di imprenditorialità e di managerialità.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 20

PROSPETTO DEI PROGETTI APPROVATI E FINANZIATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 37/1978
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ANNI	SETTORI															TOTALE																			
	AGRICOLO					INDUSTRIALI					ARTIGIANALE					TURISTICO SPORIVO					SODRO-SANITARIO E SERVIZI VARI														
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
1980	588	725	17	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	714	278	29	31
1981	2.926	1.152	82	58	—	—	—	—	—	—	1	273	341	11	55	15	542	260	15	—	2	51	151	18	11	11	8	3.792	1.854	113	8	3.792	1.854	113	94
1982	1.480	568	41	48	—	—	—	—	—	—	2	280	236	31	17	8	41	21	8	—	4	1.815	631	42	44	18	18	2.884	1.597	123	18	2.884	1.597	123	55
1983	2.144	3.041	128	81	3	1.845	1.568	38	85	—	1	88	78	17	13	21	1.235	665	21	—	8	2.452	2.558	151	35	24	24	12.782	8.241	348	24	12.782	8.241	348	88
1984	11.015	5.437	176	94	1	1.028	841	18	103	—	7	633	815	26	63	58	1.783	1.072	58	—	5	3.892	3.375	128	58	24	24	11.781	11.475	388	24	11.781	11.475	388	73
1985	15.321	6.581	278	96	4	3.704	3.174	181	38	—	2	935	785	13	131	6	5.875	3.572	118	—	14	7.544	8.288	171	82	46	46	33.478	22.352	711	46	33.478	22.352	711	78
1986	28.041	10.708	412	94	13	11.488	10.187	358	61	—	8	3.112	2.871	80	88	15	12.245	8.174	236	—	14	8.681	8.782	221	77	87	87	63.458	41.888	1.278	87	63.458	41.888	1.278	83
1987	14.681	11.278	328	188	8	10.531	8.875	182	107	—	3	1.200	1.178	23	105	12	14.854	9.884	232	—	18	6.558	6.482	133	88	58	58	57.785	37.814	888	58	57.785	37.814	888	105
1988	27.744	12.535	373	188	14	14.843	12.385	278	88	—	2	881	728	32	51	5	3.058	2.701	44	—	11	10.781	9.813	277	81	58	58	58.737	38.183	984	58	58.737	38.183	984	101
1989	52.088	26.404	678	117	23	25.885	22.478	473	114	—	6	3.342	2.777	84	78	23	21.966	18.878	388	—	21	11.714	11.727	298	81	123	123	114.918	82.887	1.888	123	114.918	82.887	1.888	148
1990	18.378	6.233	118	141	7	5.375	4.373	104	88	—	2	1.181	1.324	28	82	8	11.881	8.388	185	—	3	1.538	1.284	45	83	31	31	38.488	22.584	488	31	38.488	22.584	488	111
1991	28.184	15.785	288	145	26	38.781	38.844	481	141	—	4	3.048	2.684	57	97	15	18.888	13.778	231	—	13	18.188	9.848	173	115	74	74	87.484	72.752	1.241	74	87.484	72.752	1.241	137
TOTALE	217	208.823	188.325	2.848	108	180	113.751	94.772	2.888	181	31	15.248	14.481	377	78	91	82.258	78.823	1.518	—	108	63.458	63.654	1.812	78	548	548	482.148	342.185	8.413	548	482.148	342.185	8.413	881

- 1) Numero progetti.
- 2) Importo contributo (in milioni di lire)
- 3) Importo mutuo IRCAC a tasso agevolato (in milioni di lire)
- 4) Unità occupate
- 5) Costo medio occupazionale (in milioni di lire) (2 + 3) : 4

PROSPETTO 21

PROGETTI APPROVATI, AI SENSI DELLA L.R. N. 37/1978, DAL 1980 AL 1991

Indice della distribuzione per settori

SETTORE	% Numero progetti	% Contributi	% Mutui	% Unità occupate	Costo unitario medio occupazionale (in milioni di lire)
Agricolo	39,3	42,0	29,3	33,8	108
Servizi	19,6	12,9	18,4	19,2	78
Turistico	16,9	19,0	20,7	17,9	109
Industriale	18,5	23,0	27,7	24,6	101
Artigianale	5,7	3,1	3,9	4,5	76
	100	100	100	100	

3.4 Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

3.4.1 Considerazioni generali

L'agricoltura siciliana costituisce da sempre un settore trainante dell'intera economia siciliana, sia per l'incidenza sull'occupazione sia per i rapporti di interdipendenza, nel complesso sistema produttivo, con le altre forme di attività economica (industria, attività terziarie).

Si deve, tuttavia, osservare una progressiva perdita di competitività del sistema agricolo regionale sulla complessiva economia siciliana per la sempre più limitata incidenza del settore sul processo produttivo, e ciò a causa delle storiche carenze infrastrutturali (acqua, viabilità, trasporti) nonché della inadeguatezza dei servizi di supporto alle imprese (ricerca e diffusione delle innovazioni tecnologiche, assistenza tecnica, promozione commerciale, informazioni di mercato, ecc.).

Anche con riferimento all'occupazione agricola si registra un peggioramento sia qualitativo che quantitativo per il crescente tasso di senilizzazione: la scarsa propensione dei giovani ad intraprendere l'attività agricola, oltre a provocare un preoccupante allontanamento dalle campagne di forze imprenditoriali dinamiche ed aperte alle innovazioni necessarie per l'avvio di un processo di ammodernamento, potrà determinare, nei prossimi anni, una rapida caduta occupazionale difficilmente compensabile con l'introduzione di nuove tecnologie.

Una tendenza in questo senso emerge già dai dati, ancora provvisori, del 4° censimento generale dell'agricoltura, concluso nel febbraio 1991, le cui rilevazioni hanno interessato tutte le aziende agricole, forestali e zootecniche e di cui si sintetizzano gli aspetti più significativi:

- le giornate di lavoro prestate nell'annata agraria 1989/90 sono state 40.479.260, rispetto ai 50.357.532 del 1981/82, con una flessione del 19,6% (che ha raggiunto il 24% nelle zone di pianura);

- il numero delle aziende esistenti in Sicilia alla data del 21 ottobre 1990 è risultato di 408.131 unità con una superficie totale (S.T.) di 1.871.693 ettari ed una superficie agricola utilizzata (S.A.U.) di 1.604.844 ettari, con un'incidenza dell'85,7%.

Rispetto al censimento del 1982 le aziende sono diminuite di n. 27.913 unità (- 6,4%); la S.T. di ettari 120.788 (- 6,1%); la S.A.U. di ettari 90.062 (- 5,3%).

Sostanzialmente invariata è, invece, la dimensione media delle aziende agricole dell'Isola: la superficie media aziendale risulta pari a 4,59 ettari per la S.T. e 3,93 ettari per la S.A.U..

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda, invece, il settore zootecnico, l'introduzione del regime di «set-aside» ed il conseguente abbandono dei seminativi a vantaggio delle superfici pascolative ha favorito un aumento del numero complessivo dei capi allevati nella Regione, che nel 1990 è risultato di n. 2.032.580 unità, con una lievitazione, rispetto al 1982, del 42,7%.

Un'importante base di rilancio di un settore che in Sicilia attraversa un ormai lungo momento di grave crisi potrebbe essere costituita dall'unica, ma articolata, legge regionale sull'agricoltura intervenuta nel corso dell'esercizio finanziario 1991 (la n. 32 del 23 maggio).

Il provvedimento legislativo, che consta di ben 65 articoli e che stanziava complessivamente per il triennio 1991-1993 una spesa di circa 1.000 miliardi, pur essendo stata approvata in fretta e sotto la spinta delle pressioni e delle rivendicazioni di una categoria che da tempo opera in una situazione di emergenza, contiene anche delle importanti norme in tema di risanamento delle aziende agricole danneggiate dai fattori climatici e di riorganizzazione del settore cooperativistico ed associazionistico.

Come, però, si verifica spesso nella produzione legislativa regionale in materia di agricoltura, anche la legge 32 non è purtroppo in grado di rispondere ad obiettivi di serena programmazione, non prevede ipotesi di progettualità a lungo termine, nè offre indicazioni concrete per il rinnovamento della politica agricola.

3.4.2 Attività istituzionale

a) Servizi generali

Per l'integrazione del finanziamento di interventi in corso di realizzazione a valer sui fondi della legge 1 marzo 1986, n. 64 (programmi regionali di sviluppo), è stata stanziata sul cap. 54005 la somma di lire 40.092 milioni destinata, con deliberazione della Giunta regionale n. 198 del 10.5.1991, ai seguenti interventi:

1) C.B. Valle del Platani e Tumarrano - Cammarata (AG)	Lavori per realizzazione invaso Cannamasca sul T. Tumarrano	7.700.000.000
2) C.B. Basso Belice e Carboj - Menfi (AG)	Lavori di utilizzazione a scopo irriguo acque invasate nel serbatoio Garcia sul f. Belice sin.	2.969.000.000
3) C.B. Basso Belice e Carboj - Menfi (AG)	Adeguamento ed ampliamento del comprensorio irriguo alimentato dalla diga Arancio	11.590.000.000
4) C.B. del Salso Inferiore	Serbatoio «Laura»	17.833.410.000

Nel corso dell'esercizio 1991 non si sono, però, perfezionati gli adempimenti preliminari al finanziamento dei predetti interventi.

b) Produzione agricola

Per lo svolgimento di attività di sperimentazione e ricerca applicata in agricoltura l'Assessorato "de quo" continua ad avvalersi degli organismi regionali a ciò preposti, in cui favore vengono erogati contributi annuali nella misura prevista in bilancio (59); e ciò, in attesa che venga approvato il disegno di legge n. 20 di iniziativa governativa, presentato nel lontano settembre 1986, in cui era previsto che il potenziamento ed il coordinamento dell'attività scientifica in agricoltura venisse affidato, previa soppressione degli organismi stessi, al costituendo Istituto regionale per la ricerca, l'assistenza tecnica e la promozione agricola, dotato di propria personalità giuridica ed autonomia amministrativa, operante in collaborazione con le Università e le organizzazioni professionali agricole.

59) Ai capitoli 54549, 16317, 54355, 14707, 14702, 14701, 15004, 14703, 14705.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Particolare attenzione è stata rivolta al comparto dell'«agriturismo», attività che in Sicilia, a differenza che nelle altre regioni italiane, non è legislativamente regolata, non essendo ancora stata recepita la legge-quadro n. 730 del 5 dicembre 1985.

L'attività delle Sezioni di assistenza tecnica del comparto si è indirizzata alla rivalutazione di quelle strutture (bagli) dotate di potenzialità agrituristica e ritenute meritevoli di valorizzazione.

L'attività di assistenza tecnica delle Sezioni operative si è poi sviluppata nel settore «agro-meteorologico» mediante il rilevamento di dati climatici al fine di determinare le effettive esigenze idriche delle colture per un razionale utilizzo dell'acqua in agricoltura.

Stazioni agrometeorologiche automatiche e computerizzate sono state installate nei comprensori delle Sezioni di Menfi, Ramacca, Caltagirone, Paceco e Mazara del Vallo. Essendo - esse dislocate nei territori sottesi ad irrigazione dei più grossi Consorzi di bonifica irrigui della Sicilia, i dati dei rilevamenti climatici elaborati possono essere utilizzati per razionalizzare l'impiego delle già limitate risorse idriche e per rendere più efficiente l'esercizio degli impianti irrigui collettivi.

Tale attività trova, tuttavia, un limite nella mancanza di informazioni e di previsioni che provengano da un servizio agrometeorologico a livello regionale.

Nel programma Operativo Feoga, obiettivo «Uno», ex regol. CEE 2052/88, è prevista, al sottoprogramma 9 mis. 7, la realizzazione di un «sistema informativo» agrumi finalizzato all'adeguamento dell'organizzazione distributiva alle necessità della domanda nazionale ed internazionale ed alla creazione di servizi di informazione e comunicazione sull'andamento dei principali mercati nazionali ed esteri. Per il triennio 1991/1993 è previsto uno stanziamento complessivo di lire 8.000 milioni, di cui 3.310 per l'anno 1991 (cap. 14618).

In considerazione dell'opportunità che il sistema informativo da realizzare sia omogeneo col sistema informativo globale dei mercati che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha in corso di predisposizione, è stato individuato, sulla base di un accordo tra il predetto Ministero e l'Assessorato regionale l'ISMEA, ente strumentale del Ministero, con cui sarà stipulata apposita convenzione.

E' ulteriormente diminuito, rispetto agli anni precedenti, l'interesse delle cooperative agricole ad ottenere i contributi per l'affidamento della consulenza tecnica delle loro aziende ad agronomi, periti agrari, agrotecnici e veterinari previsti dall'art. 18 della legge regionale 14/1968 e successive modificazioni.

Delle 268 richieste di contributo pervenute per l'anno 1991, solo 168 sono state definite entro l'esercizio, mentre il numero delle istanze pervenute per il 1992 è sceso a 229.

L'art. 2 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, ha rifinanziato, per il triennio 1990-1992, la legge regionale 13/1986 (credito agrario).

Per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti per la conduzione di imprese agrarie e zootecniche è stata stanziata sul cap. 54551 per l'esercizio finanziario 1991 la somma di lire 30.000 milioni, interamente impegnata per assegnazioni agli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

L'art. 4 della stessa legge ha, poi, autorizzato la concessione di un aiuto per assicurare la conservazione degli impianti di mandorlo, nocciolo, pistacchio e carrubo, minacciati dalla grave crisi in atto nei comparti, in favore dei conduttori delle aziende rientranti nei territori «sensibili» nei quali le suddette colture svolgono funzioni di difesa del suolo e di mantenimento degli equilibri ambientali e degli insediamenti umani.

Sulla somma stanziata per l'esercizio finanziario 1990 (lire 20.000 milioni: cap. 54571), interamente impegnata ed assegnata agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, non è stato disposto ancora nessun pagamento.

Anche lo stanziamento per il 1991, pari a lire 21.500 milioni, è stato interamente impegnato per assegnazioni agli Ispettorati provinciali.

In attuazione del Regol. CEE 797/85 (cap. 54553), che prevede la concessione di aiuti per il miglioramento dell'efficienza delle aziende agrarie e l'evoluzione delle strutture, l'Amministrazione aveva disposto l'impegno della somma di lire 21.000 milioni circa per assegnazioni agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, che sono state però utilizzate nel corso dell'esercizio 1991 solo nella misura del 10%.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alla realizzazione di quattro programmi di attività per «ricerca e sperimentazione» nell'ambito del P.I.M. Sicilia (sottoprogramma 1 Agric., Misura 1), riguardanti in particolare i comparti «frutta secca», «grano duro», «colture ad alto valore aggiunto» e «zootecnia», sono interessate le Università di Palermo (Facoltà di Agraria), Catania (Facoltà di Agraria) e Messina (Facoltà di Veterinaria) e la Stazione consorziale sperimentale di granicoltura di Caltagirone. Le somme stanziare sui capitoli 54364 (quota a carico della Regione) e 54365 (quota a carico della CEE) negli esercizi 1989, 1990 e 1991 per complessive L. 8.588.800.000 sono state accreditate agli organismi interessati nell'esercizio 1991.

Con delibera della Giunta di Governo n. 356/1.7.91 è stato ammesso a finanziamento un programma di interventi per la costruzione di impianti di lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici da parte degli organismi associativi. Per nessuno dei 15 interventi programmati, per una spesa prevista di lire 47.000 milioni, è stato, però, elaborato, a tutto il 1991, alcun progetto meritevole di contributo.

c) Tutela economica dei prodotti agricoli.

Anche per il 1991 la disponibilità del titolo I della rubrica 3, è stata quasi interamente destinata alla concessione, in favore dell'Istituto regionale della vite e del vino, di un contributo annuo ad integrazione del bilancio e di un contributo volto al conseguimento degli scopi istituzionali, finalizzato ad attività di promozione, diffusione dell'immagine e pubblicità dei vini siciliani.

Il primo di tali contributi, che era stato di lire 4.095 milioni nel 1989, e di lire 6.095 milioni nel 1990, è aumentato, nel 1991, a lire 9.095 milioni per effetto dell'art. 44 della legge regionale 32/91; il secondo contributo, previsto in bilancio nella misura di lire 7.000 milioni, unitamente a quello di lire 9.200 milioni per l'esercizio 1990, è stato corrisposto nel corso dell'esercizio 1991 essendo intervenuta da parte della Giunta regionale l'approvazione dei programmi di spesa relativi ai due esercizi.

Nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo «P.I.M.» Sicilia, sottoprogramma 1 Agricoltura, Misura 3, è stato approvato nell'importo di lire 2.711 milioni il progetto concernente la costruzione di un centro selezione e stoccaggio di grano duro in Assoro presentato dal Consorzio agrario provinciale di Enna cui è stato concesso, nel 1990, un contributo di lire 2.711 milioni (capp. 54903 e 54904), sul quale non è stato, ancora, disposto alcun pagamento.

Sulla disponibilità P.I.M. Per il 1991 è stato finanziato, per un importo di 2.020 milioni, il progetto presentato dal Consorzio provinciale di Palermo per analogo centro in territorio di Castellana Sicula.

Conclusivamente si deve rilevare che, per quanto riguarda l'andamento della spesa per la rubrica in esame, mentre la disponibilità per «spese correnti» è stata quasi interamente utilizzata, nessun pagamento è stato disposto sulla complessiva disponibilità di circa 137.000 milioni per spese in conto capitale.

d) Miglioramenti fondiari.

L'importo complessivo degli stanziamenti di bilancio destinati a benefici vari sulle spese per opere di «miglioramento fondiario», dopo l'incremento verificatosi lo scorso anno, ha subito una decisa flessione, passando da 1.001.032 milioni a 815.000 milioni, dei quali 602.645 impegnati; i pagamenti effettuati sono stati pari a lire 134.000 milioni in conto della competenza (16,4% degli stanziamenti e 22,2% degli impegni) e a lire 263.240 milioni in conto residui (24,7% delle disponibilità di lire 1.065.000 milioni).

L'Assessorato ha posto in essere, nel corso del 1991, gli adempimenti necessari per dare concreta attuazione ai seguenti interventi previsti dal P.I.M. Sicilia (Regol. CEE 2088/85) nel settore dei miglioramenti fondiari:

	Tipo di intervento	esercizio	importi
1) Sottoprogr. 1. Mis. 6 capp. 55325-55326	Irrigazione	1990	6.013 milioni
	Irrigazione	1991	16.871 milioni
2) Sottoprogr. 1. Mis. 7 capp. 55327-55328	Infrastrutture rurali e viabilità rurale	1990	2.604 milioni
	Infrastrutture rurali e viabilità rurale	1991	7.716 milioni

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Tipo di intervento	esercizio	importi
3) Sottoprogr. 1 Mis. 9	Realizzazione di strutture per la lavorazione della carne	1990	5.394 milioni
capp. 55329-55330	Realizzazione di strutture per la lavorazione della carne	1.991	1.964 milioni
4) Sottoprogr. 1 Mis. 10	Strutture per la lavorazione del fico d'india e dell'avocado	1.990	1.410.490.000
capp. 55331-55332	Strutture per la lavorazione del fico d'india e dell'avocado	1991	780.000.000

Nessun pagamento è stato effettuato relativamente ai quattro sottoprogrammi.

Dei nove interventi inclusi nel secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del mezzogiorno 1988-1990 (delibera CIPE 3 agosto 1988), previsti ed individuati con deliberazione di Giunta regionale n. 37 del 14.2.1989, soltanto due risultano ultimati al 31.12.1991, mentre due non risultano neppure avviati (uno dei quali ormai definitivamente).

Sullo stanziamento di lire 27.512 milioni iscritto in bilancio per il 1991 (cap. 55333) sono stati assunti impegni solo per lire 5.218 milioni, mentre la residua disponibilità di lire 22.294 milioni ha costituito economia a fine esercizio.

Solo alla fine dell'esercizio finanziario 1991 l'Assessorato agricoltura, sulla base dell'assegnazione di fondi F.E. S.R. del 1989 destinati alla «realizzazione di opere per l'utilizzazione di risorse idriche a servizio dell'agricoltura», ha concesso all'Ente di sviluppo agricolo (ESA) il finanziamento di lire 25.380 milioni per la realizzazione di infrastrutture irrigue in favore delle aree coltivate ad Uva Italia di Canicatti - (cap. 55334).

Sempre alla fine dell'esercizio 1991 è stato approvato e finanziato un programma di opere di costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali (previsti n. 44 interventi) a valere sui fondi F.E.S.R. assegnati nel 1989 (cap. 55338) per complessive lire 18.021 milioni.

Con riferimento al Programma operativo plurifondo (P.O.P.) Sicilia, c'è da rilevare che per il quinto anno consecutivo non sono state utilizzate (ed hanno costituito economia) le somme assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 590/1981 e dell'art. 4 della legge 198/85 per concorso nel pagamento degli interessi su mutui per la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali (lire 5.394 milioni sul cap. 55693), nonché per impianti di oliveti e per il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo danneggiati da calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche (lire 3.596 milioni sul cap. 55703).

Circa il 50% della complessiva disponibilità (competenze e residui) per spese in conto capitale della rubrica 4^a, e cioè circa 880.424 milioni su 1.845.000 milioni, è destinata a contributi e concorsi su interessi in favore di aziende danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche.

Sono ben 47, oltre a quelli previsti in altre rubriche del bilancio, i capitoli destinati a tale finalità e su di essi affluiscono i fondi provenienti da assegnazioni disposte da varie leggi, statali e regionali, succedutesi nel tempo (legge 590/81, legge 198/85, legge 286/89; leggi regionali 13/86, 24/87, 9/88, 6/90, 32/91 e 43/91).

Alle note, e ormai croniche, difficoltà in cui versa l'agricoltura siciliana a causa di insufficienze infrastrutturali, inadeguata organizzazione commerciale, lontananza dai grandi mercati di assorbimento, ecc., si è aggiunta, nell'ultimo quinquennio, una grave condizione di perdurante siccità che ha messo in evidenza la fragilità di un sistema economico esposto ad elevati rischi produttivi.

Il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle frequenti avversità atmosferiche di questi ultimi anni deve, ormai, essere considerato uno dei problemi più rilevanti dell'agricoltura siciliana, specie se si tiene conto che, per far fronte a tale emergenza, ingenti risorse finanziarie vengono distolte da altri investimenti produttivi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Peraltro occorre rilevare che gli strumenti di intervento sin qui attivati non hanno fornito una risposta esauriente al problema, sia perchè, da una parte, le risorse finanziarie disponibili risultano insufficienti rispetto alle richieste pervenute dagli agricoltori, sia perchè, dall'altra, per converso, il tasso di utilizzazione delle risorse si è mantenuto su livelli bassissimi (60).

Infine, per provvedere ad interventi urgenti connessi alle avversità atmosferiche dell'ottobre 1991, autorizzati con legge regionale 43/91, è stata iscritta in bilancio la somma di lire 13.000 milioni (cap. 55744), che non è stata ancora ripartita tra i competenti Ispettorati provinciali non essendo stato emanato il decreto di delimitazione delle zone danneggiate.

A distanza di circa due anni dalla sua entrata in vigore non ha, certo, conseguito soddisfacenti risultati la legge regionale lo agosto 1990, n. 13, che autorizzava l'Assessore regionale dell'agricoltura a concedere, ai consorzi ed organismi costituiti a norma degli artt. 10 e 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, per l'attuazione della difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, contributi sulla spesa per la gestione della cassa sociale nonché sulla spesa sostenuta per il pagamento dei premi assicurativi per danni alle colture.

Per il triennio 1990-1992 era stata autorizzata la spesa complessiva di lire 56.000 milioni, ma sullo stanziamento di lire 6.000 milioni per l'esercizio 1990 (cap. 15715) ben 5.209 milioni hanno costituito «economia» mentre lo stanziamento previsto in bilancio 1991 è stato ridotto, con legge di assestamento da 25.000 a 8.000 milioni, dei quali solo 831 sono stati impegnati con la conseguente economia di ulteriori 7.169 milioni.

Per quanto riguarda le strutture di lavorazione e di vendita (leggi regionali 7/1985, 34/1978 e 14/1968), c'è da rilevare che la produzione agricola siciliana si trova in una posizione di svantaggio nei confronti di altre realtà produttive a livello nazionale e comunitario anche a causa della notevole carenza, sul territorio, di strutture collettive di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

La disponibilità di idonei impianti, oltre che rispondere all'obiettivo di uno sviluppo razionale delle attività commerciali, consentirebbe un accurato controllo qualitativo e sanitario sulle produzioni agricole da commercializzare, peraltro imposto da specifiche disposizioni nazionali, nonché dalla normativa comunitaria già in vigore da diversi anni.

e) Bonifica.

Come per il passato, l'Assessorato agricoltura ha proceduto all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica mediante affidamento dei lavori in concessione a Consorzi di bonifica, Amministrazioni provinciali e Comuni.

Sullo stanziamento, per l'esercizio 1991, di lire 70.000 milioni (cap. 55851), è stato disposto il finanziamento di n. 22 opere sulla base della ripartizione territoriale operata con deliberazione di Giunta regionale n. 15 del 22.2.1991 e sulla scorta del programma di spesa predisposto a termini dell'art. 4 della legge regionale n. 21/1985; si segnala peraltro che nessun pagamento è stato disposto in conto competenza mentre sul conto dei residui sono stati disposti pagamenti per lire 37.951 milioni su una disponibilità di lire 133.244 milioni (con una incidenza del 28,4%).

Per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica (cap. 15952), lo stanziamento di lire 25.000 milioni è stato utilizzato per il finanziamento di n. 48 interventi secondo una ripartizione territoriale operata tenendo conto delle superfici provinciali classificate «comprensorio di bonifica» e sulla base delle effettive esigenze dei singoli consorzi.

60) Nessun pagamento è stato infatti disposto:

a) sulla disponibilità di lire 60.000 milioni (capp. 55714 e 55715) per interventi, a titolo di concorso negli interessi, in favore di aziende agricole per i danni verificatisi — nell'annata agraria 1987-88;

b) sulla disponibilità di lire 53.000 milioni (capp. 55719, 55720, 55721 e 55723) per i danni della primavera-estate 1988;

c) sulla disponibilità di lire 100.700 milioni (capp. 55730, 55731, 55732, 55733 e 55734) per danni causati dalla siccità 1988/1989.

Non sono state utilizzate le somme assegnate agli Ispettorati provinciali per concorsi negli interessi in favore di aziende danneggiate dalla siccità 1988/1989 (lire 26.000 milioni: cap. 55736 e lire 20.000 milioni: cap. 55737) e per contributi in conto capitale per le avversità atmosferiche dell'annata agraria 1986/1987 (lire 34.800 milioni: cap. 55740 e lire 5.200 milioni: cap. 55.741).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In esecuzione del Piano di viabilità rurale di cui all'art. 1 della legge regionale 25/1985, attuato mediante affidamento in concessione ad enti locali e consorzi di bonifica, sul finanziamento complessivo di lire 150.000 milioni (cap. 55915) risalente all'esercizio finanziario 1985, i pagamenti complessivamente disposti fino alla chiusura dell'esercizio 1991 ammontano a lire 127.070 milioni.

Sull'ulteriore stanziamento di lire 100.000 milioni (cap. 55919) autorizzato nell'esercizio 1986 e destinato all'attuazione di n. 115 interventi, i pagamenti complessivamente disposti entro l'esercizio 1991 ammontano a circa lire 89.411 milioni.

Non è stato ancora portato a compimento il programma di viabilità interpodereale di cui all'art. 2 della legge regionale 25/1985 finanziato nel lontano esercizio finanziario 1985 per complessive lire 200.000 milioni (cap. 55916). Nell'esercizio finanziario 1991 è stata reiscritta in bilancio la somma di lire 16.614 milioni destinata alla liquidazione di contributi in favore di circa 50 Associazioni interpoderali ed altri enti per lavori eseguiti o in corso di esecuzione al 31.12.1991.

Solo nel corso dell'esercizio finanziario 1991 la Giunta regionale, con delibera n. 296/10.6.91, ha approvato il programma di costruzione di strade interpoderali da finanziare con utilizzazione delle somme stanziare negli esercizi 1987 (lire 84.776 milioni), 1988 (lire 23.523 milioni), 1989 (lire 65.000 milioni) e 1990 (lire 70.000 milioni).

L'Assessore dell'agricoltura dovrà ora provvedere all'individuazione delle opere finanziabili ripartendo su base provinciale i fondi disponibili ed applicando un rigoroso criterio di ordine cronologico nell'emissione dei provvedimenti di concessione dei contributi.

Per quanto riguarda le opere irrigue (dighe e reti di distribuzione), si forniscono le seguenti notizie sullo stato di attuazione della legge regionale n. 24/1986:

- sono in corso di avanzata esecuzione i lavori di completamento della diga DISUERI sul fiume Gela affidati in concessione al Consorzio di bonifica del Gela per una spesa complessiva di lire 224.000 milioni;

- per i lavori di completamento dei grandi invasi, già inclusi nel programma di interventi di cui alla legge regionale 16 agosto 1974, n. 35, si segnala che è stata interamente accreditata all'E.S.A. la somma di lire 150 miliardi prevista dalla legge per i lavori di completamento della diga sul fiume S. Leonardo;

- la legge regionale n. 24/1986, all'art. 3, autorizzava la spesa di lire 1.576 miliardi per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe. Avendo, a suo tempo, la sezione centrale di controllo della Corte dei conti (61) ammesso al visto i decreti per il finanziamento di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe, l'Assessorato ha emesso, in favore del presidente dell'E.S.A., ordini di accreditamento per un importo di lire 680.000 milioni per l'esercizio 1990 (cap. 55925) e di lire 148.500 milioni per l'esercizio 1991 (cap. 55937).

La Corte potrà verificare la regolarità delle procedure eseguite dall'E.S.A. in sede di esame del rendiconto che sarà prodotto dal funzionario delegato.

Nel programma di utilizzazione dei fondi relativi al 3° Piano annuale di attuazione dei programmi regionali di sviluppo (legge 1° marzo 1986, n. 64), approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 242 del 12.7.1990, sono previsti, per la parte di competenza dell'Assessorato agricoltura e foreste, n. 10 interventi per un importo complessivo di lire 234.435 milioni.

La quota disponibile per l'esercizio finanziario 1991 (cap. 55938), pari a lire 128.939 milioni, è stata utilizzata, nella misura di lire 85.415.550.000, per il parziale finanziamento (al 55%) di sei delle dieci opere programmate.

Ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 21/1965 e dell'art. 1 della legge regionale 1/1972, è stato iscritto in bilancio (cap. 56003) lo stanziamento di lire 175.500 milioni, ridotto, poi, a lire 125.500 milioni con legge di assestamento n. 43/1991, quale somma da versare all'Ente di sviluppo agricolo per l'attuazione dei suoi compiti istituzionali.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) Zootecnia e caccia.

Nessun intervento legislativo è intervenuto, nel corso del 1991, a sostegno del settore zootecnico che attraversa, da tempo, una pesante situazione di crisi; e ciò, nonostante i disagi manifestati dagli allevatori siciliani a causa delle ormai croniche difficoltà (strutturali, climatiche, di mercato, sia interno che internazionale).

Non sono state, poi, individuate concrete iniziative finanziabili sui fondi affluiti in bilancio in attuazione del Programma Integrato Mediterraneo (P.I.M. Sicilia) che al Sottoprogramma 1 - Misura 4 prevede interventi per le strutture a servizio della zootecnia.

Come per i precedenti esercizi, l'intervento più rilevante nel settore è consistito nella concessione di contributi in favore dell'Associazione regionale dei consorzi provinciali degli allevatori per la tenuta dei libri genealogici della specie bovina, ovina e suina e per l'effettuazione dei controlli funzionali (lire 3.569 milioni: cap. 16307) nonché per la realizzazione di programmi destinati al miglioramento ed allo sviluppo della zootecnia siciliana ed alla prevenzione, alla cura ed al controllo delle malattie diffuse del bestiame ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 12/1989 (lire 13.000 milioni: cap. 16319).

Nel settore della caccia le spese più rilevanti (circa 1.000 milioni) sono state quelle necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle 9 Ripartizioni faunistico venatorie, in particolar modo per il ripopolamento della fauna selvatica.

Sono stati concessi contributi in favore di 19 Aziende faunistico venatorie per il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica, nonché a 15 Centri privati di produzione di selvaggina, a 32 allevamenti contadini, a 14 Oasi di protezione e rifugio della fauna, ad Associazioni naturalistiche e protezionistiche della fauna e ad Associazioni venatorie per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e tecnico-venatorie.

g) Foreste ed economia montana

Non è stato ancora definito, a distanza di ben 18 anni dall'entrata in vigore della legge che ne prevedeva la redazione (legge regionale 36/1974), il «Piano generale di massima» in conformità del quale dovrebbero essere attuati gli interventi in materia di difesa e conservazione del suolo, di tutela degli equilibri ambientali e di conservazione della natura.

Non si hanno notizie sui risultati raggiunti in attuazione dei programmi operativi al legati alle convenzioni stipulate con le Università siciliane con utilizzazione dello stanziamento a tal fine disposto (lire 5.000 milioni) nel lontano esercizio finanziario 1987 né sulla predisposizione di ulteriori programmi operativi da attuare, sempre a mezzo di convenzione con le Università, con utilizzazione di analogo stanziamento previsto nell'esercizio 1988.

In attesa della definizione del «Piano», l'Amministrazione procede, ancora, all'attuazione del programma di interventi Straordinari nel settore forestale autorizzato dalla legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2, che ha stanziato, per il triennio 1986-1988, la somma complessiva di lire 378.000 milioni, mentre altri 225.000 milioni sono stati stanziati, per il triennio 1989-1991, dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, recante norme per gli interventi forestali e l'occupazione dei lavori forestali.

Peraltro, ancora alla fine dell'esercizio finanziario 1991 a nessuno degli interventi previsti dalla legge è stata data concreta esecuzione.

E' stato, invece, interamente impegnato e pagato in una percentuale dell'80% circa lo stanziamento destinato a spese per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi (cap. 56756) pari a lire 48.500 milioni.

h) Programmi regionali di sviluppo (legge 752/86)

Per il finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa, previste nel piano forestale nazionale di cui alla legge n. 752/1986, l'Assessorato ha utilizzato il complessivo stanziamento di lire 29.500 milioni (cap. 56824) mediante l'approvazione di 5 progetti di lavori affidati in concessione a Consorzi di bonifica.

Sui fondi P.I.M. affluiti al bilancio 1991 (capp. 56825 e 56826) per «Interventi per la forestazione» (sottoprogramma 1 - misuro 5) non è stata utilizzata ed ha costituito economia la somma di lire 5.852 milioni.

E' stata, invece, impegnata la complessiva somma di lire 11.865 milioni per l'esecuzione di progetti di ricostituzione boschiva, riconversione, ristrutturazione e rinsaldamento affidati in concessione ai Comuni di Caronia e Tusa e per analoghi interventi da eseguire in amministrazione diretta da parte dei competenti Ispettorati ripartimentali delle foreste nei territori ricadenti nei Comuni: a) Caronia, Tortorici e Castroreale; b) Gratteri; c) Pollina c.da Celsito; d) Aidone.

3.5 *Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione*

3.5.1 *Considerazioni generali*

L'attività di gestione svolta dall'Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione nel corso dell'esercizio finanziario 1991 non presenta novità di rilievo quanto alle impostazioni programmatiche adottate e ai provvedimenti emanati.

Gli interventi legislativi tanto attesi, soprattutto nel settore della scuola, tardano ad intervenire, e l'aspettativa connessa alla annunciata elaborazione ed approvazione di numerosi disegni di legge che definiscano le specifiche competenze statutarie della Regione in materia di pubblica istruzione, denota, per il momento, scarso impegno e poca chiarezza circa gli interventi da realizzare e le finalità da perseguire.

Emergono, dall'esame dei provvedimenti sottoposti a controllo, le consuete esigenze di studio e di approfondimento delle numerose problematiche che, dopo l'emanazione del d.P.R. n. 246/1985, investono tutto il settore della pubblica istruzione, alla cui risoluzione sono impegnati Osservatori, Commissioni e, «last, not least», anche i Consulenti nominati dall'Assessore in carica, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale n. 41/1985.

Nei capitoli di bilancio figura ancora la distinzione tra competenze statali trasferite, per le quali viene genericamente indicato il d.P.R. 246/85, e interventi in esecuzione di precedenti provvedimenti legislativi regionali, aventi spesso ad oggetto le medesime funzioni rientranti nella competenza degli stessi organi.

Ciò comporta, come già rilevato nelle precedenti relazioni, sovrapposizioni di complicate procedure, dalle quali l'attuale assetto organizzativo dell'Assessorato non riesce agevolmente a districarsi.

3.5.2 *Attività istituzionale*

a) *Scuola materna*

Per l'anno scolastico 1991/92 risultano funzionanti in Sicilia n. 703 sezioni di scuola materna regionale.

La legge regionale 1° agosto 1990, n. 15, recante norme relative al riordino della scuola materna regionale, risulta applicata quanto ai maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, mentre, dal punto di vista della organizzazione del servizio scolastico ha contribuito a rendere ancora più incerte le competenze dei Comuni dove esistono sedi delle Sezioni di scuola materna regionale, e già incapaci, di per sé, a sopperire tempestivamente ed adeguatamente alle esigenze del servizio scolastico.

Infatti, la previsione di competenze incrociate, per uno stesso tipo di intervento (ad esempio, fitto locali da adibire a sede di sezioni di scuola materna), in capo alla Amministrazione regionale, ai comuni nonché ai direttori didattici di fatto comporta una più accentuata deresponsabilizzazione degli enti locali e notevoli ritardi nelle procedure di assegnazione dei fondi.

Per le scuole materne statali l'Amministrazione regionale provvede alla assegnazione dei fondi per il funzionamento delle sezioni ai Provveditori agli studi territorialmente competenti. La spesa complessiva impegnata per l'esercizio 1991 è stata di circa 4.000 milioni.

Nel corso dell'esercizio il Ministero della P.I. ha dato, altresì, l'assenso per l'istituzione di 73 nuove sezioni ad orario normale e di 40 ad orario prolungato.

b) *Istruzione tecnica*

L'Amministrazione regionale provvede alle spese di funzionamento generale di tutti gli istituti tecnici, di diversi indirizzi, funzionanti in Sicilia. Il bilancio 1991 prevedeva all'uopo uno stanziamento di 30.000 milioni (cap. 37252).

La somma complessiva di 24.000 milioni è stata impegnata per le spese di funzionamento amministrativo e didattico degli istituti, ripartita secondo i seguenti criteri:

- 20% in base al numero degli istituti, con maggiorazione per ciascuna sezione staccata dipendente;
- 50% in base al numero delle classi funzionanti;
- 30% in base al numero degli alunni iscritti.

Con decreto del Presidente della Regione, si è provveduto alla istituzione di diverse specializzazioni dell'ordine tecnico.

Per le spese di primo funzionamento e nuovo impianto l'Assessorato della P.I. ha impegnato la complessiva somma di 650 milioni quantificando in L. 130.000.000 il contributo per ogni specializzazione e corso.

Un contributo straordinario di 600 milioni è stato concesso ed erogato all'Istituto tecnico Aeronautico «Arturo Ferrarin» di Catania per le attività aeroscolastiche.

c) Istruzione professionale

Per le spese di funzionamento degli Istituti professionali funzionanti in Sicilia il capitolo 37251 del bilancio regionale 1991 prevedeva uno stanziamento di 20.000 milioni.

La somma di 15.000 milioni è stata impegnata ed erogata in favore di tutti gli istituti professionali sulla base degli stessi criteri adottati per gli istituti tecnici (numero degli istituti, numero delle classi funzionanti e degli alunni iscritti).

Nel corso del 1991 è proseguita l'organizzazione di corsi post-diploma cofinanziati dal Fondo sociale europeo in attuazione del progetto '92 autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione.

Per la quota a carico dell'Assessorato, pari al 35% della spesa complessiva, è stata impegnata la somma di L. 220.570.000 (62).

d) Settore non statale

In questo settore figura, innanzitutto, la gestione degli istituti regionali d'arte funzionanti a Bagheria, Mazara del Vallo, S. Stefano di Camastra, Enna, S. Cataldo e Grammichele con annesse scuole medie di 1° grado (esclusi Bagheria e Mazara del Vallo).

Per tali istituti sono a totale carico della Amministrazione regionale sia tutte le spese del personale di ruolo e non di ruolo (incaricato o supplente), sia le spese di funzionamento generale (capp. 39001, 39002, 39105 e 39106).

L'Amministrazione regionale provvede, altresì, alla gestione dell'istituto tecnico femminile regionale di Catania e degli Istituti professionali per ciechi «T.A. Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo, compreso il reclutamento del personale.

Come per i precedenti esercizi finanziari è stata, infine, erogata la somma di 500 milioni alla Scuola magistrale ortofrenica di Catania per tutte le spese, sia del personale che di funzionamento (cap. 39107).

La scuola ha la finalità di attivare corsi di specializzazione dei docenti dei tre ordini, materna, elementare e media di 1° grado, in materia di integrazione scolastica e di formazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap.

Con la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, ala Regione aveva soppresso i consigli di amministrazione di tutte le istituzioni scolastiche cui si è fatto cenno, col dichiarato intento di uniformarsi alla disciplina della corrispondente legislazione statale in materia di organi collegiali della scuola (d.P.R. 416/1974). Successivamente, invece, con legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, ha ripristinato i vecchi consigli di amministrazione istituiti con la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, e ha confermato, per i componenti di tali organi, le indennità previste dal decreto del Presidente della Regione 30 luglio 1986.

62) Sui capitoli di competenza dell'Assessorato «de quo» gravano anche contributi in favore delle scuole dell'obbligo, nonché degli istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale e artistica.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) Diritto allo studio

In attesa della approvazione della legge regionale sul «Diritto allo studio», l'attività amministrativa si esplica nella gestione di un certo numero di capitoli del bilancio regionale recanti, alcuni, gli oneri finanziari automaticamente determinati dalla emanazione del d.P.R. 246/85, altri, gli stanziamenti previsti per l'esecuzione di precedenti leggi regionali di sostegno a determinate iniziative.

- Dall'insieme — che si passa brevemente ad illustrare con riferimento ai capitoli di maggiore consistenza finanziaria — emerge con evidenza la frammentazione degli interventi disposti nonché la mancanza di una seria ed efficace considerazione di larghe fasce del settore scolastico (scuola materna e dell'obbligo) in materia di «diritto allo studio». E', pertanto, auspicabile la rideterminazione di obiettivi e competenze (della Regione) razionalmente rispondenti alle effettive esigenze del sistema scolastico.

Cap. 37352:

Contributo annuo agli Istituti per ciechi «T. Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo.

Lo stanziamento di L. 5.500.000.000 è stato attribuito nella misura di 1.500 milioni in favore del primo, e di 4.000 milioni in favore del secondo.

Cap. 38085:

Contributi alle scuole, istituti e facoltà per attività integrative di studio e ricerca sul fenomeno della mafia.

Lo stanziamento di L. 1.800.000.000 è stato erogato in favore di n. 368 istituzioni scolastiche ed universitarie.

Cap. 38813:

Contributi a favore delle Opere Universitarie per il raggiungimento dei loro fini istituzionali.

Lo stanziamento di L. 27.000.000.000 è stato così ripartito:

Opera Universitaria di Catania L. 8.301.897.379

Opera Universitaria di Messina L. 7.957.990.811

Opera Universitaria di Palermo L. 10.150.489.657

Opera Univers. ISEF di Palermo L. 589.622.067 (63)

f) Edilizia scolastica e universitaria

Da diversi anni l'edilizia scolastica in Sicilia versa in una situazione che può, ormai, definirsi di «emergenza»: strutture scolastiche inadeguate, edifici in attesa di ristrutturazione, istituti con studenti in soprannumero e doppi turni, soprattutto nelle scuole elementari e medie inferiori.

L'Amministrazione, è vero, lamenta l'insufficienza di fondi; il che, però, non giustifica certo la mancata, o comunque lenta, utilizzazione delle disponibilità esistenti.

Sul Programma di interventi nel settore dell'edilizia scolastica, predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 15 (cap. 79209), ed approvato nel corso dell'esercizio 1989, sono stati appaltati, fino al 31 dicembre 1991 (come risulta da apposita comunicazione dell'Amministrazione), n. 43 dei 51 interventi previsti, relativi alla costruzione, ampliamento e completamento di edifici destinati ad istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (importo complessivo delle 51 opere previste, lire 72.250 milioni, oltre 12.750 milioni per fondo di accantonamento, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 130; importo complessivo delle 43 opere appaltate, lire 54.629 milioni).

Sullo stanziamento di pari importo dell'esercizio 1990 (lire 85 miliardi), sono stati finora finanziati, in base al programma approvato nel corso del 1991, 13 interventi (lire 12.498 milioni) sui 42 programmati.

Il programma relativo ai fondi 1991, approvato anch'esso nel corso del 1991, con delibera della Giunta regionale di Governo n. 363 dell'1/7/1991, comprende l'importo complessivo di lire 60 miliardi (51 + 9).

63) Gli altri interventi sono finanziati con gli stanziamenti dei capitoli 36957, 37003, 37972, 37973, 38112, 38708, 38812, 38814 e 38818.

Ai sensi, poi, dell'art. 11 della legge 9 agosto 1986, n. 488 (provvedimenti urgenti per la finanza locale), il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato alla Regione siciliana, per il triennio 1986-1988, la complessiva somma di lire 576.000 milioni da utilizzare per la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti in favore di comuni e provincie, al fine: *a)* della eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado; *b)* della conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, anche attraverso strutture polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola secondaria superiore.

I programmi finanziati prevedono complessivamente n. 240 interventi per la realizzazione nel territorio dell'Isola di n. 3.577 aule.

Relativamente a tali programmi, il 1991 risulta caratterizzato dal fermo quasi totale dei lavori.

Secondo quanto affermato dalla stessa Amministrazione a commento dei dati forniti, l'anno 1991 è stato condizionato non solo dal decreto di contenimento del fabbisogno finanziario e quindi dal «plafond» al quale sono stati agganciati i mutui concessi dalla legge 488/1986, ma soprattutto da una interpretazione restrittiva data dalla Cassa DD.PP. ai decreti-legge n. 425/90 e n. 75/91 recanti interventi urgenti per l'edilizia scolastica ed universitaria e per l'arredamento scolastico.

La Cassa, infatti, bloccava i pagamenti per le opere in corso di realizzazione ogni qual volta emergevano variazioni quantitative rispetto al progetto originario e richiedeva che venissero emanati decreti autorizzativi da parte del Ministero della P.I. sulle relative perizie suppletive e di variante; a sua volta, il Ministero, per emettere il decreto autorizzativo, ha disposto che sulle perizie venissero resi pareri sia da parte dell'Assessorato regionale della P.I. che della Soprintendenza regionale e dei Provveditorati agli studi.

L'Assessorato ha, pertanto, espresso 32 pareri su altrettante perizie presentate dagli enti locali evidenziando, però, che la procedura adottata veniva a vanificare lo spirito della legge regionale 21/1985, generando confusione legislativa e appesantendo l'opera del maggior costo derivante dello slittamento dei tempi di esecuzione a causa delle lungaggini collegate a tale procedura.

Nel settore dell'edilizia universitaria, il programma di interventi di cui all'art. 14 della legge regionale 15/1988, approvato dalla Giunta regionale, con delibera n. 424 del 14 dicembre 1989, per lire 30.000 milioni - di cui il 50% a carico del bilancio regionale (cap. 79215) ed il rimanente 50% con finanziamenti europei FESR - è stato modificato, con delibera della Giunta regionale di Governo n. 275 del 1° agosto 1990, convogliando l'intera somma, di lire 10.000 milioni, destinata all'Università di Messina, per la realizzazione del «Parco scientifico Polo di attività intensiva di ricerca». Gli altri 20 miliardi sono stati destinati alla costruzione del II lotto della Facoltà di architettura dell'Università di Palermo (lire 10 miliardi) e al completamento del Laboratorio nazionale del Sud dell'Università di Catania (lire 10 miliardi).

L'art. 22 della legge regionale 15/1988 autorizza inoltre l'Assessorato della P.I. a concedere alle Università siciliane contributi su interessi per mutui contratti per il completamento dei programmi di edilizia universitaria-ospedaliera di cui all'art. 39 della legge 21 dicembre 1988, n. 843, ammessi in precedenza a contributo dello Stato (cap. 79357).

L'Università di Messina ha ottenuto la concessione di un contributo sugli interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti su un mutuo di lire 41.700 milioni. Le Università di Palermo e Catania non hanno ancora completato l'iter per la concessione dei contributi su mutui, rispettivamente, di lire 100.000 milioni e 18.000 milioni.

g) Censimento e catalogazione dei beni culturali

Obiettivo prioritario del settore è stato senza dubbio, nel corso dell'esercizio 1991, quello di portare avanti il progetto di censimento e catalogazione di tutto il patrimonio culturale della Regione.

Dopo l'impulso dato a questa attività dalle leggi statali n. 41/86, che stanziava 600 miliardi per lo sfruttamento dei «giacimenti culturali» dell'intero territorio nazionale, e 84/90, che stanziava 80 miliardi per la precatalogazione dei beni culturali in Italia, la Regione siciliana sembra aver recepito la necessità di una programmazione generale dei progetti specifici per i beni culturali e, in questo senso, ha dovuto adottare le linee programmatiche e di indirizzo già individuate dal Ministero in sede nazionale nel settore della catalogazione del patrimonio culturale siciliano, rispondenti a tale necessità.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E difatti, l'elaborazione da parte del Centro regionale inventario e catalogazione di un progetto di catalogazione del patrimonio culturale siciliano prende avvio dalle analoghe attività già effettuate nella Regione siciliana per conto del Ministero dei beni culturali e dagli interventi sul patrimonio regionale cofinanziati con fondi statali.

Lo stanziamento di 10 miliardi del bilancio 1990 per spese di censimento e catalogazione (cap. 38354) è stato portato a 21 miliardi nel bilancio 1991.

Alla pubblicazione dell'Atlante dei beni culturali di Sicilia nel quale sono indicati, distinti per settore tecnico-scientifico, i patrimoni catalogati nel tempo dalle Soprintendenze con i fondi ordinari stanziati nel bilancio della Regione, è seguita la stipulazione da parte dell'Assessorato di cinque convenzioni con società private, per la realizzazione di un sistema informativo regionale in linea con le più avanzate teorie catalografiche nazionali e internazionali.

I decreti di approvazione, nel motivare l'affidamento dei progetti a ciascuna delle società, pongono a presupposto la necessità di proseguire l'attività di catalogazione già intrapresa in Sicilia ai sensi dell'art. 15 della legge 41/86 e assumono come criterio di scelta delle società affidatarie il requisito della comprovata professionalità nel settore della catalogazione del patrimonio culturale siciliano, acquisita nell'esecuzione di analoghi progetti portati a compimento in Sicilia per conto del Ministero.

h) Programmazione degli interventi sui beni culturali

Indubbiamente non preparata ad affrontare i numerosi interventi di catalogazione, di restauro e valorizzazione dei beni culturali derivanti da finanze «extraregionali» (si pensi che il «Piano regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali» previsto dall'art. 6 della legge regionale 80/77, presentato alla Presidenza della Regione fin dal 1982, non ha mai avuto alcuna approvazione), l'Amministrazione regionale ha dovuto procedere, comunque, ad una analisi degli obiettivi da raggiungere e alla stesura di una «programmazione di fatto», tenuto conto anche della eterogeneità delle procedure e delle tipologie d'intervento alla stessa affidate dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Con i mezzi messi a disposizione dal bilancio ordinario annuale, l'Assessorato porta avanti, in larga massima, una politica di conservazione del patrimonio culturale, tesa ad un'azione di manutenzione ordinaria di complessi architettonici, musei, biblioteche, chiese, aree archeologiche, nella considerazione che le singole voci di bilancio non consentono soluzioni diverse, mentre si è affidato ai fondi extraregionali, che costituiscono circa il 64% delle disponibilità dell'intera rubrica del bilancio regionale per i beni culturali, per la realizzazione di interventi di maggiore rilievo.

Tali interventi, sostenuti, appunto, da cospicui finanziamenti (P.I.M., FESR, P.O.P., ecc.), risultano indirizzati verso precisi obiettivi di valorizzazione e fruizione secondo concetti più avanzati di progettualità a «pacchetto» o «chiavi in mano».

Così, ad esempio, con un intervento della legge 64/86 in favore del Parco archeologico di Selinunte per 26 miliardi circa, si intende valorizzare il Parco archeologico anche attraverso la creazione di strutture complementari (parcheggio, albergo, ecc.), la cui realizzazione comporterà, certamente, una crescita economica, «lato sensu», per la intera zona.

Nel corso del 1991 è stata stipulata, tra l'Assessorato e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, la convenzione per il recupero della Tonnara di Favignana, intervento previsto dal III piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1996/92, nell'ambito del progetto Isole Egadi. L'importo della convenzione, quale finanziamento assunto a carico dell'Agenzia per il Mezzogiorno, ammonta a L. 20.000.000.000. La somma sarà erogata in rate secondo scadenze prestabilite e previo controllo dello stato di esecuzione dell'opera.

Con le medesime procedure sono proseguiti i finanziamenti ex legge 64/86 per il Parco archeologico di Selinunte e per il restauro dei monumenti della Val di Noto.

Si tratta, comunque, di procedure molto complesse, imposte dalle direttive degli organi nazionali e comunitari, e le modalità di trasferimento dei fondi spesso sono poco compatibili con il sistema del bilancio regionale. Difficoltà, infatti, insorgono in ordine al finanziamento pluriennale di una unica opera stante l'inevitabile ritardo con cui può attivarsi la procedura di spesa dopo «l'ingresso» dei fondi nel bilancio regionale.

i) Recupero di beni architettonici

Per quanto riguarda gli interventi nei centri storici, il programma varato dalla Giunta di Governo (delibera n. 356/1.7.1991) prevede n. 18 interventi di recupero, per l'importo complessivo di L. 100.000 milioni, per il triennio 1991-1993.

Con decreto assessoriale 30 novembre 1991 è stata impegnata la complessiva somma di lire 7.392.000.000 (cap. 78128) per il finanziamento di n. 10 progetti di restauro proposti dai Comuni di Naro, Palazzolo Acreide, Noto, Savoca, Troina, Montalbano Elicona, San Marco d'Alunzio, Ali, Collesano e Corleone, abilitati, altresì, alla attuazione degli interventi.

Per ciò che concerne, invece, gli interventi fuori dai centri urbani, con la medesima delibera n. 356/1991 la Giunta di Governo ha approvato n. 8 interventi di recupero per l'importo complessivo di 50.000 milioni, sempre riferibili al triennio 1991-1993.

Con decreto del 30 novembre 1991 l'Assessorato ha impegnato la complessiva somma di lire 3.714.000.000 (cap. 78129) per il finanziamento di tre interventi nei Comuni di Mandanici, Ustica e Cammarata.

Fra gli interventi programmati, ma non finanziati nell'esercizio 1991, figura, per una spesa complessiva di 14.000 milioni, la Tonnara di Favignana. E' prevista una quota di 5.162 milioni per l'esercizio 1992, una quota di 5.933 milioni per l'esercizio 1993 e, infine, una quota di 2.905 milioni per l'esercizio 1994, relativamente al quale, in mancanza di più precisi dati, non si è in grado di discernere gli obiettivi di tale spesa dagli interventi che si andranno a realizzare in esecuzione della già citata convenzione stipulata con l'Agenzia per il Mezzogiorno, con la quale si assume un impegno finanziario complessivo di 20.000 milioni.

*3.6 Assessorato del bilancio e delle finanze**3.6.1 Attività istituzionale*

L'attività, di competenza istituzionale dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, di adeguamento in via amministrativa delle previsioni iniziali di bilancio, a mezzo di decreti di variazione, è stato molto intensa anche nell'esercizio 1991.

In questo settore è sempre in crescendo sia il numero dei decreti di variazione emessi che il volume della massa finanziaria movimentata, per cui si può affermare che il rituale raffronto con l'esercizio precedente consente di evidenziare un costante aumento, da considerare ormai quasi fisiologico.

Nell'esercizio 1991 sono stati emessi n. 1.647 decreti di variazione di bilancio, vale a dire 323 in più dell'esercizio 1990 (64). L'ammontare in cifra delle variazioni è stato pari a L. 7.510, miliardi che corrisponde al 32% delle previsioni iniziali del bilancio, fissate in L. 23.665 miliardi, contro il 10,7% dell'esercizio precedente, nel quale le variazioni avevano raggiunto l'importo di L. 2.488 miliardi su un totale di previsioni iniziali di L. 22.713 miliardi. Ha contribuito a far lievitare notevolmente l'importo delle variazioni di bilancio dell'esercizio 1991 il dato relativo alle variazioni disposte in esecuzione di leggi di spesa, approvate prevalentemente (come già evidenziato nella parte I, cap. II: legislazione di spesa e mezzi di copertura) in prossimità della chiusura della decima legislatura della Regione siciliana.

Si osserva, inoltre, che copiosa è stata, come di consueto, la emissione di decreti di variazione per reiscrizioni di somme eliminate dei residui passivi per intervenuta perenzione amministrativa.

La spesa complessiva riscritta è stata dell'ordine di L. 1.635 miliardi, pari al 22% del totale delle variazioni di bilancio 1991. Il fondo di riserva per spese imprevedute di cui all'art. 9 della legge 468/1978 è stato utilizzato per L. 45 miliardi con decreti di variazione emessi dal Presidente della Regione.

64) Nell'esercizio 1990 i decreti emessi erano stati 1.324, nel 1989 erano stati 1.254, mentre nel 1988 avevano superato di poco il migliaio, fermandosi a quota 1.030.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche nell'esercizio 1991 si è fatto ricorso all'emissione di decreti di variazioni alternative dell'equilibrio economico del bilancio in applicazione dell'art. 12 - comma 1 - della cennata legge 468/1978 per una spesa complessiva di L. 720 miliardi, delle quali L. 500 miliardi per integrazione del fondo per riassegnazione dei residui passivi in conto capitale e L. 220 miliardi per integrazione del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. Sul frequente ricorso all'applicazione del sistema suddetto e sui conseguenti effetti onerosi che si riversano sul risultato della gestione non possono che richiamarsi le notazioni critiche contenute nella relazione precedente (65). Qui si aggiunge che, mentre l'impinguamento allo scoperto, ove occorra, del fondo per riassegnazione dei residui perenti della spesa in conto capitale, è previsto dallo stesso art. 12 - comma 1 - della ripetuta legge 468/1978, analoga previsione di ordine generale non sussiste invece per l'integrazione del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. A colmare la lacuna dell'ordinamento contabile interviene però «provvidenzialmente» l'annuale legge regionale di approvazione del bilancio che con apposita norma - per l'esercizio 1991, l'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 6/1991 - statuisce l'applicazione delle disposizioni, di cui al citato art. 12, comma 1, della legge 468/1978, per l'integrazione «allo scoperto» della dotazione del fondo di riserva delle spese obbligatorie e d'ordine, ove non sia possibile provvedere con variazioni compensative tra capitoli all'uopo indicati.

La definizione dei rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana segna ancora il passo, non essendo intervenuto alcun fatto nuovo nel corso del 1991 rispetto a quanto segnalato nella relazione precedente (66). Le informazioni fornite in merito dall'Assessorato del bilancio e delle finanze (nota 13 aprile 1992, n. 294815) *ripetono sostanzialmente il contenuto di analoga lettera inviata nel corso del 1990. Resta assodato, quindi, che la soluzione dei pregressi rapporti finanziari tra Stato e Regione è subordinata al raggiungimento di intese bilaterali nel quadro delle norme di coordinamento di cui all'art. 12 n. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sulla riforma tributaria, per la cui emanazione allo stato non è possibile fare previsioni (67).*

Nel corso del 1991 l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ha completato il collegamento al sistema informativo della Regione dell'attività della Sezione di controllo di questa Corte concernente gli adempimenti materiali in ordine alla ricezione dei provvedimenti e dei titoli di spesa, nonché a tutte le fasi e vicende successive. Il relativo servizio ha cominciato concretamente ad operare a partire dal 1° gennaio 1992, con evidenti benefici per quanto riguarda, in particolare, la sollecita e ragionata rilevazione dei dati.

All'uopo, si segnala la circostanza che il servizio di informatizzazione dei bilanci della Regione è stato realizzato dall'Assessorato «de quo» con la collaborazione del Banco di Sicilia, col quale venne stipulata nel 1984 apposita convenzione e tramite il quale vengono effettuati tutti gli acquisti e le forniture degli impianti e delle attrezzature necessarie, adottando procedure che consentono notevoli economie di spesa sui prezzi ufficiali di listino valevoli su tutto il territorio nazionale.

Come di consueto, si riportano i prospetti concernenti la situazione delle anticipazioni regionali concesse a diverso titolo e le garanzie prestate dalla Regione siciliana in forza di disposizioni legislative (prospetti n. 22 e n. 23).

65) Vedasi relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 1990, pag. 295.

66) Sull'argomento si veda la relazione sul rendiconto generale dell'esercizio 1990, pagg. 295-296.

67) Nella suindicata lettera del 13 aprile 1992, n. 294815, dell'Assessorato è contenuto, tuttavia, un rapido cenno ad intese di recente intercorse con gli Organi del Ministero delle Finanze, per il regolamento delle pendenze finanziarie di cui si tratta, che farebbero intravedere una possibile soluzione in «tempi brevi» (non meglio precisati).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 22

ANTICIPAZIONI CONCESSE DALLA REGIONE
A DIVERSO TITOLO

SITUAZIONE AL 31-12-1991

ENTI	Anticipazioni concesse	Recuperi effettuati	Somme da recuperare
Enti Ospedalieri (legge regionale 22 luglio 1972, n. 38)	39.467.537.560	37.441.892.766	2.025.644.794
E.S.A. (legge regionale 13 marzo 1982, n. 7)	5.000.000.000	—	5.000.000.000
Magazzini Generali della Sicilia (legge regionale 20 aprile 1976, n. 38)	600.000.000	600.000.000	—
I.A.C.P. Enna (legge regionale 7 maggio 1976, n. 58)	3.000.000.000	318.690.800 (*)	2.681.309.200
Comuni (legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79)	36.982.140.076	9.701.552.063	27.280.588.013
E.A.S. (legge regionale 16 novembre 1988, n. 42)	52.205.520.248	2.148.607.881	50.056.912.367

(*) In effetti non si tratta di un recupero ma dell'annullamento dell'OA n. 1/90, che non risulta pagato.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 23

GARANZIE PRESTATE DALLA REGIONE IN FORZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

(in migliaia di lire)

Estremi delle leggi regionali	OGGETTO DELLE GARANZIE	Importo garanzie concesse	Importo garanzie vigenti al 31-12-91	Ammontare interventi fidejussori		
				Al 31-12-90	Dall'1-1-91 al 31-12-91	Totale
12-4-1952, n. 12	Fidejussione della Regione per l'ammortamento dei mutui contratti dai comuni, dallo E.S.C.A.L., dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli Enti morali o società di cui al n. 13 dell'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di alloggi per le categorie più disagiate	81.181.141	62.131.042	588.127	27.321	615.448
28-7-1954, n. 24 e 26-3-1955, n. 19	Fidejussione della Regione per il rimborso dei finanziamenti concessi alle imprese zolfifere siciliane ai termini della legge 12 agosto 1951, n. 748 . .	6.083.405	1.623.227	5.629.453		5.629.453
18-2-1956, n. 11	Fidejussione della Regione sui mutui che l'E.S.C.A.L. contrae, sostituendosi ai Comuni, per la costruzione di alloggi in base alla legge 2 luglio 1949, n. 408	275.000	275.000			
13-9-1956, n. 47 art. 5	Garanzia ex Fondo sovvenzioni e prestiti per i dipendenti regionali	22.023.931	14.492	617.143	1.367	618.510
11-3-1957, n. 24	Garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso dei prestiti consentiti dagli Istituti esercenti il credito agrario nella Regione a coltivatori diretti singoli o associati in cooperativa per l'acquisto di terreni destinati alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114	89.286		12.894		12.894
26-7-1957, n. 43	Fidejussione della Regione fino al 50% delle operazioni di credito poste in essere dal Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna e destinati all'ammasso volontario della manna	811.062	369.393			
5-8-1957, n. 51	Fidejussione della Regione per il rimborso dei mutui che l'ESE contrae per l'esecuzione di opere che non rientrino nel programma approvato a termini dell'art. 13 L.R. 5-8-1957, n. 51	4.200.000	4.200.000			
	Da riportarsi . . .	114.663.825	68.613.154	6.847.617	28.688	6.876.305

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO 23

(in migliaia di lire)

Estremi delle leggi regionali	OGGETTO DELLE GARANZIE	Importo garanzie concesse	Importo garanzie vigenti al 31-12-91	Ammontare interventi fidejussori		
				Al 31-12-90	Dall'1-1-91 al 31-12-91	Totale
	Riporto . . .	114.663.825	68.613.154	6.847.617	28.688	6.876.305
18-4-1958, n. 12	Fidejussione della Regione per il rimborso dei mutui che i Comuni della Sicilia ottengono dalla Cassa depositi e prestiti in applicazione dell'art. 22 della legge 29 luglio 1957, n. 634	164.402	132.000			
24-7-1958, n. 19	Fidejussione della Regione sui mutui contratti dell'E.S.C.A.L. con il contributo dello Stato e destinati alla costruzione di alloggi popolari	475.000				
30-12-1960, n. 54	Fidejussione della Regione per il rimborso dei mutui contratti dagli ospedali aventi sede nel Territorio della Regione	7.896.946	7.896.946	6.682.643		6.682.643
28-12-1961, n. 32	Fidejussione della Regione sulle obbligazioni emesse dalla SO.F.I.S. per gli investimenti industriali di pubblico interesse.	10.000.000	10.000.000			
10-4-1962, n. 15	Fidejussione della Regione sulle operazioni finanziarie aventi per scopo la copertura di spese relative ad opere ed impianti dell'ESE.	20.200.000	20.200.000			
10-12-1965, n. 40	Garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso del mutuo concesso dal Banco di Sicilia all'ENI per iniziative nel settore minerario.	10.000.000				
7-3-1967, n. 18 art. 5, 2° comma	Fidejussione della Regione all'E.S.P.I. per l'acquisto di azioni delle società a partecipazioni SO.F.I.S.	18.200.000	18.200.000			
art. 5, 4° comma	Fidejussione della Regione sui titoli di credito emessi dall'E.S.P.I. per il rimborso del controvalore netto delle azioni SO.F.I.S. di cui non sia titolare l'Amministrazione Regionale.	5.031.365	5.031.365			
	Da riportarsi . . .	186.631.538	130.073.465	13.530.260	28.688	13.558.948

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO 23

(in migliaia di lire)

Estremi delle leggi regionali	OGGETTO DELLE GARANZIE	Importo garanzie concesse	Importo garanzie vigenti al 31-12-91	Ammontare interventi fidejussori		
				Al 31-12-90	Dall'1-1-91 al 31-12-91	Totale
	Riporto . . .	186.631.538	130.073.465	13.530.260	28.688	13.558.948
30-3-1967, n. 28 e 12-4-1967, n. 33	Garanzia sussidiaria della Regione per le operazioni che la SO.F.I.S. effettuerà per sopperire alle esigenze di società collegate	9.900.000				
18-7-1968, n. 20 art. 28, 3° com.	Garanzia sussidiaria della Regione ad Istituti di credito per i prestiti concessi ai piccoli commercianti dei Comuni terremotati	867.500				
11-4-1972, n. 27 art. 24, 1° com.	Garanzie sussidiarie della Regione ad Istituti ed Aziende di credito per il finanziamento del capitale di esercizio delle imprese industriali	2.170.000		8.659		8.659
11-4-1972, n. 27 art. 29	Garanzie concesse agli Istituti di credito per i finanziamenti ai commercianti.	14.529.993	300.000	8.002		8.002
30-5-1972, n. 31 art. 3	Garanzia sussidiaria per finanziamenti concessi dall'I.R.C.A.C. a favore di cooperative e consorzi per la lavorazione del marmo	162.900	162.900			
1-7-1972, n. 32	Garanzie concesse agli Istituti di credito per i finanziamenti turistico-alberghieri	138.494.592	138.342.218			
30-7-1973, n. 28 art. 10	Garanzia per i mutui straordinari contratti da società cooperative e loro consorzi per trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari ecc.	235.000	235.000			
18-7-1974, n. 22 art. 20	Garanzie concesse agli enti ammassatori di grano duro di produzione 1974	1.440.000				
19-3-1975, n. 5 4-1-1980, n. 1 6-5-1981, n. 96 art. 104	Garanzia sussidiaria della Regione per credito alla pesca	7.836.363	3.646.571			
	Da riportarsi . . .	362.267.886	272.760.154	13.546.921	28.688	13.575.609

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO 23

(in migliaia di lire)

Estremi delle leggi regionali	OGGETTO DELLE GARANZIE	Importo garanzie concesse	Importo garanzie vigenti al 31-12-91	Ammontare interventi fidejussori		
				Al 31-12-90	Dall'1-1-91 al 31-12-91	Totale
	Riporto . . .	362.267.886	272.760.154	13.546.921	28.688	13.575.609
20-12-1975, n.79 artt. 11 e 16	Garanzia per mutui da contrarre da Cooperative edilizie	1.451.485.710	1.451.485.710			
20-4-1976, n. 36 art. 41	Garanzia concesse agli Enti ammassatori di grano duro di produzione 1976	1.566.560				
20-4-1976, n. 38 art. 14	Garanzie sussidiarie della Regione ad Istituti ed Aziende di credito per il finanziamento del capitale d'esercizio delle imprese industriali	1.368.000				
23-12-1976, n.85 art. 9	Garanzie concesse agli Enti ammassatori di grano duro produzione 1976 danneggiato	250.000				
18-6-1977, n. 46 e 4-8-1978, n. 30	Garanzie per operazioni di credito in favore di stabilimenti industriali per la molitura e la produzione di pasta alimentare e per il settore dolciario.	4.125.000	4.125.000			
1-8-1977, n. 74 art. 11	Garanzie concesse agli Enti ammassatori di grano duro produzione 1977	907.500				
24-7-1978, n. 18	Garanzie concesse agli Enti ammassatori di grano duro produzione 1978	2.125.000				
13-8-1978, n. 37 art. 10	Garanzie sussidiarie reg.II per finanziamenti concessi dall'I.R.C.A.C. alle cooperative giovanili	270.185.973	268.255.444			
13-8-1979, n. 198	Garanzia concessa ad Istituti di credito per anticipazioni corrisposte nel 1980 alle cantine sociali e loro consorzi per ammasso uva.	319.392.824	157.501.485	370.653		370.653
	Da riportarsi . . .	2.413.674.453	2.154.127.793	13.917.574	28.688	13.946.262

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO 23

(in migliaia di lire)

Estremi delle leggi regionali	OGGETTO DELLE GARANZIE	Importo garanzie concesse	Importo garanzie vigenti al 31-12-91	Ammontare interventi fidejussori		
				Al 31-12-90	Dall'1-1-91 al 31-12-91	Totale
	Riporto . . .	2.413.674.453	2.154.127.793	13.917.574	28.688	13.946.262
13-12-1983, n. 119 artt. 4 e 15	Garanzia sussidiaria regionale per finanziamenti concessi dall'I.R.F.I.S. alle imprese industriali	7.990.506	7.990.506			
6-6-1984, n. 38 art. 16	Garanzia sussidiaria regionale su finanziamenti in favore di lavoratori emigrati e loro famiglie	6.515.760	6.515.760			
31-12-1985, n. 57 art. 46	Garanzia sussidiaria su finanziamenti concessi dall'I.R.F.I.S. alle aziende industriali in Sicilia	78.260.000	63.760.000			
18-2-1986, n. 7 art. 20	Garanzia sussidiaria per finanziamenti concessi dall'I.R.F.I.S. alle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio etc.	19.504.700	19.381.360			
8-11-1988, n. 30 art. 1	Fidejussione della Regione agli Istituti di Credito pari allo smobilismo in favore delle Coop. Agricole beneficiarie del concorso interessi da parte dell'I.R.C.A.C.	23.494.873	23.314.868		2.562.325	2.562.325
15-5-1986, n. 24 art. 10	Fidejussione reg.le per finanziamenti agevolati concessi dall'I.R.C.A.C. per il ripianamento di passività onerose	69.102.543	66.344.764			
8-11-1988, n. 34 art. 40	Garanzia sussidiaria per finanziamenti concessi dall'IRFIS alle imprese industriali	24.157.000	22.637.000			
		2.642.689.835	2.364.072.051	13.917.574	2.591.013	16.508.587

3.7 *Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca*

3.7.1 *Attività istituzionale*

a) *Cooperazione*

Nel corso del 1991, i contributi sugli interessi dei mutui, di cui al capitolo 75201, sono stati concessi in favore di 144 cooperative, per la costruzione di 3.321 alloggi.

Alla positività di tale ultimo dato (che, infatti, rispetto a quello registrato nell'anno precedente - quando erano stati avviati interventi per la costruzione di 2.064 alloggi - fa registrare un incremento superiore al 60% del numero di alloggi ammessi a contributo), occorre peraltro aggiungere il soddisfacente grado di attuazione cui sono pervenuti al 31 dicembre 1991 i programmi costruttivi finanziati negli anni precedenti ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79. Infatti, a fronte di complessivi 31.048 alloggi programmati dal 1978 al 1985, al 31 dicembre 1991 ne erano stati ultimati 10.564 (+ 12,3% rispetto ai 9.407 del 1990) e ne risultavano in corso di costruzione 13.370, talchè l'attuazione complessiva era pari al 77,1% (1990: 66,4%).

Alla luce di tali dati potrebbe formularsi un giudizio complessivamente positivo ove non fosse notoria la circostanza che trattasi di interventi programmati parecchi anni fa e nell'attuazione dei quali si sono verificati biasimevoli ritardi. Conseguentemente, al fine di evitare che tale situazione si possa ancora ripetere in futuro per il programma finanziato dall'art. 31 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 (68), appare necessario, quanto meno, che vengano avviate azioni volte all'eliminazione della disorganicità e farraginosità che caratterizza la legislazione di settore (69), coniugando tali interventi con un forte impulso all'attività di vigilanza sulle cooperative beneficiarie di contributi.

Per quanto riguarda il settore degli incentivi alla cooperazione (contributi alle cooperative non edilizie, alle carovane di facchinaggio ed alle compagnie portuali per l'acquisto di attrezzature di lavoro - capitolo 75203), nel corso del 1991 sono state trattate con gestione a stralcio le pratiche incardinate sotto la vigenza dell'art. 4, lett. d), della legge regionale n. 48 del 1960; mentre, con riferimento alla nuova normativa recata dagli artt. 5 e 8 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, l'Amministrazione ha emanato apposite norme di attuazione (70) e ha segnalato che sono in corso di istruttoria 631 istanze all'uopo presentate.

Per ciò che concerne, poi, i fondi a gestione separata del settore cooperazione, si segnala che le somme previste ai capitoli 75209 (1.030 milioni per il fondo concorso interessi), 75256 (7.970 milioni quale conferimento al fondo di rotazione ex art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1969, n. 12) (71) e 75258 (13.770 milioni relativi al fondo di rotazione per la concessione alle cooperative delle agevolazioni di cui all'art. 36 della legge regionale n. 23 del 1986) sono state trasferite all'IRCAC, ma non si è in grado di fornire notizie in merito alla loro gestione in quanto l'Amministrazione, a fronte di specifica richiesta della Corte, non ha fornito risposta.

b) *Commercio*

Il 1991 presenta un tasso di attivazione finanziaria notevolmente superiore a quello degli anni precedenti; infatti, a fronte di stanziamenti definitivi di competenza per 144.330 milioni, risultano effettuati pagamenti per 61.813 milioni (72), anche se si sono avuti residui passivi di nuova formazione per 77.530 milioni;

L'Amministrazione ha assegnato e erogato alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sicilia i fondi di cui all'art. 19 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34 (capitolo 35363),

68) Il relativo bando di concorso è stato approvato con D.A. 1436 del 20.6.1991.

69) Infatti, vigono più di dieci leggi che si intersecano e sovrappongono in modo disorganico, per cui è vivamente auspicabile la redazione di apposito testo unico.

70) Vedasi decreto 7 agosto in GURS n. 45 del 21.9.1991.

71) Non si è a conoscenza delle circostanze che hanno provocato l'accertamento tra le economie di spesa della somma di 5 miliardi pur prevista nello stanziamento di cui al capitolo in questione.

72) Gran parte (85%) di tali pagamenti derivano, peraltro, dall'attivazione di due soli capitoli: il 75413, per 32.590 milioni, e il 35363, per 20.000 milioni.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quale contributo a titolo di concorso per le spese sostenute da tali enti per l'espletamento di compiti svolti per conto della Regione nonché per gli oneri derivanti dall'applicazione al personale comunale di provvedimenti regionali, secondo la seguente ripartizione:

CCIAA	40% (73)	60% (74)
Palermo	888.888.880	2.555.790.000
Messina	888.888.880	2.078.368.000
Catania	888.888.880	2.474.780.000
Ragusa	888.888.880	763.297.000
Caltanissetta	888.888.880	729.847.000
Siracusa	888.888.880	848.033.000
Agrigento	888.888.880	1.043.821.000
Trapani	888.888.880	1.142.627.000
Enna	888.888.880	12.000.000.000
Totale	8.000.000.000	12.000.000.000

Stenta ancora a decollare lo strumento creditizio dei consorzi garanzia-fidi tra imprese commerciali: nel corso del 1991 l'Assessorato ha infatti approvato lo statuto di un solo consorzio, al quale è stata concessa un'integrazione al fondo rischi costituito presso gli istituti di credito convenzionati, per un ammontare di 54 milioni; per quanto riguarda i contributi sugli interessi, sono state istruite 11 istanze e si è provveduto al pagamento della complessiva somma di 1.600 milioni (capitolo 75415).

Relativamente al fondo a gestione separata, istituito presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa regionale per la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti da erogare agli operatori commerciali, si segnala che è stata trasferita in misura paritaria al Banco di Sicilia e alla Cassa di Risparmio per le provincie siciliane la somma di 57.690 milioni di cui al capitolo 75413 (32.590 sulla competenza e 25.100 sui residui): i relativi rendiconti, presentati nel mese di aprile 1991 dai soggetti gestori, sono ancora in corso di esame da parte della Corte.

Il fondo destinato allo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani (capitolo 35312), recante una dotazione di 14.800 milioni, ha consentito l'avvio di un programma articolato come segue (importi in milioni):

Settore	Italia	Estero
Agroalimentare	3.410	4.440
Artigianato	1.340	1.391
Materiali lapidei	160	159
Inserzionistica	500	—
Vino marsala	1.450	1.450
Totale	7.360	7.440

73) In misura uguale per ciascuna Camera (art. 19, 3° comma, lett. a, legge regionale n. 34/1991).

74) In proporzione agli iscritti nei relativi albi camerali (art. 19, 3° comma, lett. b, legge regionale n. 34/1991).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In merito occorre segnalare, da una parte, la necessità di introdurre, mediante specifico intervento legislativo, idonee forme di gestione unitaria di tutte le iniziative afferenti la promozione dei prodotti siciliani (75), e, dall'altra, l'opportunità di rivedere i termini e i meccanismi della convenzione stipulata nel 1989 dall'Assessorato con la Siciltrading S.p.A. per l'esecuzione dei progetti esecutivi di propaganda.

A valere sui fondi stanziati al capitolo 75407 (22.500 milioni), sono stati finanziati 2 centri commerciali al dettaglio e 5 mercati ambulanti.

Si segnala infine che, a seguito della deliberazione n. 2 del 14 febbraio 1991 della Giunta regionale, si è proceduto al trasferimento della somma di 27.790 milioni, già impegnata nell'esercizio 1989, a favore della società consortile per azioni «Mercato agro-alimentari Sicilia», al fine della sua ricapitalizzazione, destinata a consentire la predisposizione del progetto esecutivo del mercato di Catania, che costituisce condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti statali di cui all'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

c) Artigianato

Il settore, nel decorso esercizio finanziario, avrebbe dovuto essere rivitalizzato dall'emanazione della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, che ha apportato modifiche alla legge regionale n. 3 del 1986 e ha autorizzato una serie di interventi finalizzati alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato, destinando, peraltro, notevoli disponibilità (25.500 milioni) alla loro realizzazione: senonchè, il comparto si trova ancora privo di quell'indispensabile strumento operativo costituito dal programma triennale di settore previsto dal titolo 4° della citata legge regionale n. 3/1986 e per la cui deliberazione era stato previsto (art. 3, 5° comma) il termine di un anno dall'entrata in vigore della stessa legge. A tale negativa situazione, le cui refluenze sulle prospettive di sviluppo dell'artigianato sono facilmente intuibili, occorre aggiungere, da una parte, che nessuno sbocco operativo ha ancora avuto l'Osservatorio permanente dell'artigianato (76), e, dall'altra, che neppure sul fronte della gestione assessoriale della spesa si rinvencono notazioni positive: infatti, tenuto conto che la maggior parte degli interventi della rubrica in questione riguarda trasferimenti per contributi alle imprese, si deve rilevare che, a fronte di 213.114 milioni di stanziamenti definitivi, i pagamenti sono ammontati ad appena 31.416 milioni (14,8%), cosicchè al 31 dicembre 1991 sono stati accertati residui passivi per 178.281 milioni ed economie di spesa per 3.414 milioni.

L'Amministrazione ha segnalato di aver effettuato indagini conoscitive presso le Camere di commercio dell'Isola per verificare lo stato di utilizzazione delle somme trasferite per i contributi all'apprendistato (artt. 27 e 28 della legge regionale n. 3/86) e per quelli in conto capitale (legge regionale n. 41/75) relativamente alle istanze presentate a tutto il 31 dicembre 1986. In tali occasioni è stata constatata la carenza di finanziamenti per quanto riguarda i contributi a sostegno dell'apprendistato, mentre, relativamente a quelli destinati all'assunzione di ex apprendisti, si evidenzerebbero eccedenze di trasferimenti per il triennio 1986/88 a causa di mancanza di istanze.

In ordine ai finanziamenti in favore dei Comuni per le opere di urbanizzazione primaria, acquisizione di aree, costruzione di capannoni e di centri di servizi integrati (capitolo 75611), lo stanziamento complessivo di 53 miliardi, essendo stato interamente utilizzato per il finanziamento di 17 interventi, si è dimostrato insufficiente a soddisfare le numerose richieste che gli enti locali siciliani hanno presentato per la realizzazione di aree artigianali attrezzate.

Invero, per le stesse finalità, nel corso del 1991 sono stati attivati o continuati altri interventi con fondi extraregionali: così, nei comuni di Bronte e Vizzini sono stati avviati, a valere sul capitolo 75554 (Programma operativo plurifondo - P.O.P.) lavori di completamento per 27.500 milioni; è stata finanziata l'ultima

75) Tali interventi sono infatti attuati da molti altri Assessorati regionali nonché da amministrazioni diverse, quali Comuni, le Province, l'ESA, le Camere di Commercio, ecc..

76) L'istituzione di tale Osservatorio era previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 35 del 1991 che rinviava ad apposito regolamento di attuazione dell'Assessorato da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge. L'Amministrazione ha segnalato di aver inviato a fine anno le università siciliane a designare dei docenti esperti in materie economiche e statistiche disponibili a lavorare sul progetto di realizzazione dell'Osservatorio.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

«tranche» relativa alle aree artigianali dei comuni di Alia, S. Cipirrello e Petralia Soprana (77) (Capitolo 75452 - 2° piano annuale di sviluppo del Mezzogiorno); infine, relativamente alle quattro aree artigianali integrate con centri commerciali e padiglioni espositivi previste dal P.I.M. Sicilia, si segnala che, mentre i lavori in Centuripe risultano quasi completamente ultimati e quelli relativi a Sinagra e Castelbuono sono stati avviati, l'iter procedurale per il finanziamento dell'area di S. Stefano di Camastra è ancora in corso.

d) Pesca ed attività marinare

Caduti gli «alibi» della scarsa attenzione legislativa verso il comparto e della insufficienza di mezzi finanziari (78), è venuto alla luce il vero problema che affligge il settore della pesca: la mancanza di «copertura amministrativa» che contraddistingue negativamente l'organizzazione dell'Assessorato nella materia «de qua».

Pur dando atto, infatti, che possono avere contribuito a rallentare l'attività di gestione la circostanza che la Direzione regionale della pesca (artt. 13 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, e 29 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36), è stata costituita solo di recente nonchè le problematiche fisiologicamente derivanti dal trapasso di competenza dalla vecchia struttura organizzativa (gruppo di lavoro) a quella nuova, tuttavia si deve osservare che le attuali strutture assessoriali, caratterizzate tutt'ora dalla estrema carenza di mezzi e di personale, non si dimostrano assolutamente idonee a fronteggiare adeguatamente le notevoli esigenze che traspaiono da un settore, come quello della pesca, così importante per l'economia siciliana.

A dimostrazione di tale assunto basti considerare che al totale dell'importo dei pagamenti sulla competenza, pari a 77.940 milioni (poco più del 60% degli stanziamenti definitivi), ha quasi per intero concorso (74.404 milioni) l'erogazione dei premi di «fermo temporaneo» di cui al capitolo 35368.

Se a ciò si aggiunge la notevole massa di residui passivi accertati in conto dell'esercizio 1991 (44.415 milioni; 36% degli stanziamenti) nonchè la poco fluida gestione degli stessi (79), si può ben comprendere la stagnazione del comparto, che induce la Corte a ribadire quanto già riferito in precedenti relazioni circa la necessità di porre in essere un forte e deciso intervento volto a rimuovere prioritamente il nodo di strutture e di assetti organizzativi chiaramente inadeguati.

3.8 Assessorato degli enti locali

3.8.1 Considerazioni generali

Le notizie e i dati riferibili all'esercizio 1991 dimostrano, da una parte, che i compiti dell'Assessorato degli enti locali sono particolarmente onerosi, e, dall'altra, che il trasferimento ai Comuni delle principali attività socio-assistenziali non ha ancora sortito, in termini di efficacia e di efficienza, risultati di particolare interesse. Basti, in proposito, l'esempio della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, che ha anticipato il legislatore statale nel riordinamento dei servizi e delle attività socio-assistenziali ma che non è riuscita ancora a garantire, per le difficoltà insorte in sede attuativa, adeguati livelli di soddisfacimento degli interessi che voleva realizzare. Infatti, mentre, dal punto di vista normativo, tale legge ha razionalizzato i vari tipi di assistenza sociale, eliminando la preesistente frammentazione operativa ed individuando in maniera puntuale i destinatari delle prestazioni e le modalità di intervento degli enti erogatori dei servizi, dal punto di vista dei concreti risultati ben poco si è ottenuto in quanto, mancando spesso le strutture necessarie, non si è stati in grado di passare alla fase di erogazione dei finanziamenti; con il che, le condizioni di disagio, ad esempio, dei soggetti portatori di handicaps o dei giovani disadattati risultano tutt'altro che eliminate.

Difficoltà ancora più gravi sono emerse riguardo agli stanziamenti dei capitoli 19034 e 19035, aventi ad oggetto la concessione di contributi ai Comuni per l'acquisto di impianti, attrezzature ed arredi

77) I lavori in questione - riferisce l'Assessorato inserire si trovano in avanzato stato di realizzazione, mentre non sono ancora iniziati quelli del comune di Collesano in quanto non si è ancora perfezionato l'iter relativo agli aspetti urbanistici della pratica.

78) Con la legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, si sono infatti apportate le auspiccate modifiche alla precedente legge 27 maggio 1987, n. 26, che, peraltro, è stata rifinanziata, con uno stanziamento per il triennio 1990/92, di ben 150 miliardi.

79) A fronte di 697 miliardi di residui passivi esistenti al 31.12.1990, nel corso del 1991 ne sono stati «riaccertati» 477, che hanno dato luogo a pagamenti per soli 134 miliardi.

occorrenti alla funzionalità e gestione delle Comunità-alloggio e delle Case-famiglia per i soggetti portatori di handicaps, e relativamente ai quali, non è stato assunto alcun impegno di spesa, in quanto, tuttora, non risultano definite le procedure per la realizzazione delle Comunità medesime; così come per gli stanziamenti del capitolo 58904, avente ad oggetto il fondo da ripartire tra i Comuni per investimenti, i cui impegni di spesa sono stati assunti in assenza delle condizioni all'uopo stabilite dall'art. 11, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, ed in alcuni casi anche in assenza dell'istanza dei Comuni interessati.

Analoghi ritardi sono emersi anche in materia di assistenza ai giovani soggetti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Sarebbe pertanto auspicabile, per supplire all'inerzia degli enti interessati, l'introduzione di un sistema che prevedesse la decadenza dai benefici di legge per i ritardi protrattisi oltre un certo termine e stabilisse l'intervento sostitutivo dell'Amministrazione regionale.

Segni di miglioramento tangibile si sono avuti, invece, per i servizi di assistenza agli anziani. Infatti, sono stati finanziati servizi di assistenza domiciliare, soggiorni climatici, attività ricreative e culturali, anche se, non essendo a conoscenza di questa Corte né i risultati economici di tali gestioni né le modalità di impiego dei fondi ottenuti, non è possibile esprimere un giudizio sui livelli di funzionamento di tali servizi.

Analogo discorso può farsi per il settore dei «ricoveri». Infatti, essendo essenziale in proposito la disponibilità di dati che consentano la rappresentazione effettiva dei risultati che si vanno raggiungendo, in termini di servizi, sembra indispensabile l'adozione di un sistema di valutazione dei costi relativi alla disponibilità degli immobili, al personale amministrativo, al personale di assistenza, agli assistiti, ecc., nell'ambito di ogni singola struttura, al fine di potere valutare la economicità del sistema prescelto per la erogazione dei servizi ed il livello di funzionamento delle strutture a ciò predisposte. Ciò, anche in considerazione del fatto che, per la determinazione del costo di ciascun assistito, rilevano non solo la retta di ricovero, ma anche tutti i sussidi straordinari erogati per il funzionamento delle predette strutture, ivi compreso l'onere derivante dall'applicazione al personale dipendente degli accordi nazionali di lavoro.

3.8.2 Attività istituzionale

a) Amministrazione civile

Gli stanziamenti compresi nella rubrica 2 concernono esclusivamente spese della categoria 4, cioè trasferimenti a favore di Enti locali o loro associazioni, e mirano a sostenere le iniziative rivolte a migliorare l'organizzazione degli uffici e dei servizi locali. In particolare, sul capitolo 18701 gravano le spese necessarie per contribuire agli oneri sostenuti dai Comuni delle Isole minori nella prestazione di alcuni servizi fondamentali, quali la raccolta dei rifiuti urbani, la gestione degli acquedotti, degli impianti di fognatura e di illuminazione, nonché la manutenzione dei cimiteri.

Per tali esigenze l'Assessorato, sulla scorta dei costi indicati nei bilanci comunali, ha erogato contributi sino ad un massimo del 75% delle spese ritenute necessarie e lo stanziamento all'uopo previsto risulta quasi interamente impegnato.

Notevoli sono anche i contributi concessi per la realizzazione, la sistemazione o l'adattamento degli impianti inerenti ad uffici o servizi pubblici, utilizzando i fondi del capitolo 18702. In quest'ambito appaiono prevalenti le spese per l'arredamento degli uffici comunali nonché quelle per le attrezzature del servizio di nettezza urbana.

Sotto il profilo della dislocazione territoriale, le provvidenze afferenti alla rubrica in esame possono essere distinte per provincia nel modo seguente:

- Agrigento	L. 4.260.819.510;
- Caltanissetta	L. 1.877.626.520;
- Catania	L. 10.755.258.415;
- Enna	L. 2.326.313.360;
- Messina	L. 12.705.521.080;
- Palermo	L. 5.577.768.940;
- Ragusa	L. 2.304.339.080;
- Siracusa	L. 2.375.868.440;
- Trapani	L. 5.072.412.200.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In applicazione della legge regionale 18 marzo 1977, n. 9, per lo sviluppo delle autonomie locali, utilizzando i fondi del capitolo 18703 risultano erogati a favore di Associazione di enti locali e loro amministratori i seguenti contributi:

- Associazione Siciliana Amministratori delle comunità e degli enti locali	L. 130.000.000;
- Associazione Siciliana Amministratori degli enti locali	L. 112.000.000;
- Unione Regionale Province Siciliane	L. 148.000.000;
- Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni delle Regioni d'Europa	L. 110.000.000;
- Associazione Nazionale Comuni Italiani	L. 147.000.000;
- Lega Siciliana per le Autonomie ed i poteri locali	L. 110.000.000;
- Associazione Italiana Giovani amministratori	L. 78.000.000.

In merito, si deve ancora una volta segnalare la persistente inadeguatezza di controllo sulla gestione dei contributi, rispetto alla quale la produzione, da parte degli organismi ammessi ai contributi, dell'ultimo bilancio consuntivo - a suo tempo disposta, nell'assoluto silenzio della legge, da apposita circolare assessoriale - ben poco aggiunge alla necessaria trasparenza, anche nell'ottica della deliberazione 21 ottobre 1986, n. 1888, della Sezione controllo enti della Corte dei conti, in base alla quale la provenienza pubblica del denaro crea comunque (anche, cioè, in assenza di specifiche previsioni normative), in capo all'ente che eroga il contributo, l'obbligo di accertare, in sede di concessione, la legittimità e la sufficienza degli atti allegati a corredo dell'istanza.

Nell'ambito di operatività del capitolo 18705 - concernente (ai sensi delle leggi regionali 12 febbraio 1988, n. 2 e 9 agosto 1988, n. 21) «somma da erogare ai comuni e alle province regionali, a titolo di anticipazioni nei confronti dello Stato, per le assunzioni di personale previste dall'art. 6 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 1988, n. 99 - nel corso del 1991 sono state autorizzate n. 3.679 assunzioni, con un impegno di spesa di lire 25.490.250.000, come risulta dal prospetto che segue, nel quale viene anche indicata la ripartizione per provincia e per livello funzionale:

N. Provincia	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Totale	Impegno assunto
1 Agrigento	6	14	106	113	11	80	35	7	372	1.903.951.000
2 Caltanissetta	0	4	115	13	0	12	2	3	149	632.591.000
3 Catania	7	26	130	245	8	506	58	20	1.000	4.363.611.000
4 Enna	1	10	70	21	13	23	9	2	149	1.462.581.000
5 Messina	0	36	703	34	13	13	1	0	800	2.189.597.000
6 Palermo	4	9	141	58	199	45	7	5	468	4.985.800.000
7 Ragusa	0	16	74	48	1	8	2	3	152	961.270.000
8 Siracusa	0	5	88	37	15	26	3	0	174	2.966.061.000
9 Trapani	9	24	220	46	50	46	4	16	415	6.024.788.000
Totale	27	144	1.647	615	310	759	121	56	3.679	25.490.250.000

In merito, si deve rilevare, da una parte, che non sempre le assunzioni sono state disposte secondo l'ordine di priorità preliminarmente fissato, e, dall'altra, che l'amministrazione regionale non risulta si sia avvalsa del potere sostitutivo stabilito dalla legge per i casi di omissioni o ritardi.

Per quanto riguarda, poi, le proroghe dei finanziamenti per le assunzioni autorizzate negli anni 1988, 1989 e 1990, sul medesimo capitolo 18705 risulta impegnata, nel corso del 1991, l'ulteriore somma di lire 207.690.904.000.

Peraltro, in applicazione della legge regionale 15 maggio 1991, n. 25 - contenente la proroga al 31 dicembre 1991 del termine per l'ammissibilità al finanziamento di cui alle citate leggi regionali n. 2/1988 e n. 21/1988 nonché l'elevazione dal 30% al 60% della percentuale dei posti vacanti finanziabili fino alla quinta

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

qualifica funzionale - nel corso del 1991 sono state effettuate n. 2.234 assunzioni, con una spesa di lire 4.848.001.000 a carico del bilancio regionale, come da questo ulteriore prospetto:

N. Comuni	I	II	III	IV	V	Totale	Impegno assunto
1 Agrigento	2	21	130	87	11	251	169.665.000
2 Caltanissetta	1	4	70	13	0	88	131.807.000
3 Catania	13	115	278	391	109	906	2.233.025.000
4 Enna	0	11	60	27	7	105	221.254.000
5 Messina	3	19	81	34	4	141	184.263.000
6 Palermo	3	29	214	95	24	365	1.042.888.000
7 Ragusa	0	19	52	21	2	94	112.381.000
8 Siracusa	0	6	14	15	0	35	18.762.000
9 Trapani	14	15	118	54	48	249	733.956.000
Totale	36	239	1.015	737	205	2.234	4.848.001.000

b) Solidarietà sociale

L'attività del settore «Solidarietà sociale» appare rivolta in prevalenza all'attuazione della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, concernente il riordino dei servizi socio-assistenziali, nel cui ambito risultano assicurati anche i servizi prima erogati dagli enti soppressi di cui alla tabella B annessa al d.P.R. n. 616/1977 (Opera nazionale pensionati d'Italia, Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, Ente nazionale assistenza organi lavoratori italiani). Per tali finalità, di norma, interviene anche il Ministero del tesoro, provvedendo ad assegnare trimestralmente alla Regione siciliana le somme corrispondenti alle entrate già di pertinenza degli enti soppressi.

Tra gli stanziamenti della Rubrica 3 rilevano maggiormente quelli afferenti ai trasferimenti - Categoria 4 - a favore di Enti pubblici ed Istituti privati. In materia, i capitoli 19001, 19002, 19003 e 19004 hanno ad oggetto sussidi straordinari previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65, da erogare alle IPAB, ad istituzioni private di assistenza, nonché a ministri di culto bisognosi o particolarmente benemeriti.

La concessione dei sussidi risulta subordinata:

a) alla presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e conto consuntivo del precedente esercizio, per le IPAB;

b) alle risultanze favorevoli degli accertamenti all'uopo esperibili, per gli enti privati di assistenza e per gli enti di culto;

c) al parere di una apposita Commissione consultiva, quando il contributo supera 1 milione per le IPAB e L. 500.000 per gli altri enti.

Di norma, la relativa gestione presenta, verosimilmente, almeno dal punto di vista delle somme erogate, un andamento soddisfacente, ferme rimanendo le incertezze sui concreti risultati considerato che i conti consuntivi delle IPAB risultano sempre approvati attraverso il «silenzio accoglimento», ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1950, n. 103.

Anche per il 1991, è stato erogato per intero il contributo di L. 3.000.000.000 previsto al capitolo 19005, a favore della Unione Italiana Ciechi, operante in Sicilia, e risulta impegnata tutta la somma iscritta al capitolo 19006, per la concessione di sussidi ad enti giuridicamente costituiti, che provvedono alla produzione di presidi ortopedici in favore di mutilati e di menomati negli arti.

Analogamente, l'amministrazione ha impegnato quasi per intero lo stanziamento del capitolo 19018 (24.000 milioni), per il ricovero di minori, anziani e inabili al lavoro.

Ingenti, inoltre, sono stati i contributi concessi alle IPAB (15.000 milioni) sugli oneri derivanti dai contratti di lavoro.

Alquanto lentamente progrediscono, invece, i servizi in favore degli anziani, le cui legittime aspettative hanno, allo stato, un modesto livello di soddisfacimento.

Anche rispetto alle esigenze degli handicappati si può ben rilevare «l'assenteismo» dei comuni. Infatti, sui capitoli 19034 e 19035, che prevedono contributi per l'acquisto di impianti e attrezzature occorrenti per il funzionamento e la gestione di Comunità-alloggio e Case-famiglia per soggetti portatori di handicaps, non è stato assunto alcun impegno di spesa, in quanto (come si è detto in precedenza) tuttora non sono state realizzate le Comunità medesime.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale della stessa rubrica, si deve rilevare che gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dell'Assessorato sono nettamente inferiori rispetto a quelli delle spese correnti. Tale rubrica prevede spese della categoria IX - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione - per L. 48.100 milioni; spese della categoria X - Beni mobili e attrezzature a carico della Regione - per L. 11.500 milioni; spese della categoria XI - trasferimenti - per L. 227.165 milioni.

L'attività amministrativa del settore è risultata, in genere, molto modesta, anche perchè spesso si è proceduto all'impegno di spesa in mancanza dei presupposti di cui al 2° comma dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1977 (principalmente in prossimità della chiusura dell'esercizio), per cui i relativi provvedimenti non hanno potuto avere corso.

3.9 Assessorato dell'industria

3.9.1 Considerazioni generali

«L'economia siciliana ha notevolmente risentito, nel 1991, della fase di stagnazione che ha contraddistinto lo scenario economico nazionale ed internazionale» (80): ne fanno fede l'andamento dei consumi di energia elettrica (+ 0,7%; a fronte del 7,2% registrato nel 1990), l'accresciuto ricorso alla cassa integrazione guadagni (+ 37% di ore autorizzate rispetto all'anno precedente), nonché il tasso di disoccupazione (che dal 22,6 si è portato al 23%: la media nazionale è il 10,9%). Nonostante tale quadro, a livello regionale non si è ancora posto mano alla definizione di una precisa strategia generale di sviluppo economico e di una conseguente manovra di politica industriale. Anche nel decorso esercizio finanziario, non essendo stato ancora predisposto il progetto di attuazione relativo allo sviluppo dell'industria siciliana e agli interventi a favore delle imprese industriali, previsto dall'art. 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, l'intervento pubblico nel comparto è stato attuato senza il supporto di programmate azioni politiche ed amministrative, talchè lo stesso bilancio regionale è sproporzionatamente orientato al finanziamento nei comparti del settore economico pubblico anzichè verso l'aiuto alle imprese private (81).

3.9.2 Attività istituzionale

a) Industria

Anche il 1991 (così come il primo semestre del 1992) è trascorso senza che abbia visto la luce l'atteso progetto di riforma dei consorzi per le aree e per i nuclei di sviluppo industriale previsto dall'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34.

Il mancato varo di tale progetto di riforma comporta che la valutazione complessiva della situazione amministrativa di tali enti e della correlativa attività svolta nel corso del 1991 non si differenzia di molto da quella contenuta nella precedente relazione. Si può infatti ancora una volta affermare che «i consorzi, ben lungi dal costituire quei poli pubblici, tesi a favorire l'insediamento nelle aree attrezzate delle piccole e medie imprese, che erano nelle intenzioni del legislatore regionale del 1984», permangono afflitti dalle note problematiche connesse ad insufficienze di programmazione, a vischiosità di gestione e ad inadeguatezza del sistema dei controlli (82).

80) Dalla relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio 1991 del Banco di Sicilia, pag. 21 e segg.

81) Basti considerare che, su un totale di stanziamenti definitivi delle spese in conto capitale della rubrica dell'Assessorato industria, pari a 773 miliardi, solo il 15% circa (112 miliardi) è stato destinato direttamente alle imprese.

82) Per un più approfondito esame delle problematiche sopra accennate si veda la relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1990, pagg. 340 e seguenti.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda l'attività di gestione svolta nel corso del 1991, l'azione dell'Assessorato ha continuato a svilupparsi secondo le consuete cadenze: il piano annuale degli interventi per le opere infrastrutturali di cui al capitolo 64955 è stato approvato solamente nel mese di giugno (83) e, ancora una volta, sono state accertate notevoli economie di spesa (84).

Peraltro, pur se notevolmente impegnato nell'attività di vigilanza (85) e controllo (86) dei consorzi, l'Assessorato neppure nel 1991 è stato in grado, a fronte di specifiche richieste della Corte, di delineare lo stato di attuazione dei piani degli interventi infrastrutturali finanziati negli esercizi precedenti, in merito ai quali, pertanto, si rivela quanto mai necessario procedere ad un accertamento complessivo, mirato anche ad accelerare l'attuazione di tutte le opere in questione.

Il quadro, sopra prospettato, dell'attuale situazione mette in chiara evidenza, pertanto, che la riforma del comparto, ancor prima di essere impostata dalla citata legge regionale n. 34 del 1988, si dimostra ormai essenziale ed urgente di per sé.

La politica energetica siciliana continua ad attuarsi senza il supporto di alcuno strumento programmatico di settore (87), cosicchè alla gestione dei vari interventi è mancata una visione unitaria del fabbisogno energetico isolano che orientasse le scelte degli operatori, piuttosto che essere da queste condizionato, come è invece avvenuto nella realtà.

Lo stato di attuazione al 31 dicembre 1991 degli interventi nel campo dei consumi energetici e di impiego di fonti rinnovabili di energia disposti con la legge 29 maggio del 1982, n. 308, può rilevarsi dal prospetto n. 24.

Invece, relativamente all'applicazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante «norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», l'Amministrazione - che ha emanato, con decreto dell'8 agosto 1991, le «modalità e direttive per la presentazione delle domande di cui agli artt. 8, 10 e 13» nella citata legge n. 10 - ha precisato che, relativamente a tali ultime disposizioni, erano pervenute al 31 novembre 1991, rispettivamente, n. 6.550, 30 e 20 istanze: l'onere finanziario per l'accoglimento di tali istanze - ancora peraltro non formalmente istruite, anche per mancanza delle necessarie indicazioni tecniche - costituirà oggetto di richiesta da inoltrare al Ministero dell'industria ai sensi dell'art. 9, 3° e 4° comma, della legge stessa.

La situazione al 31 dicembre 1991 delle integrazioni regionali ai fondi-rischi dei consorzi garanzia fidi (capitolo 64909) si rileva dal prospetto n. 25, con avvertenza che a dette integrazioni si è fatto fronte anche con somme impegnate nell'esercizio precedente.

Sintomi di avvio, seppur tardivo, si sono avvertiti in merito all'attuazione del Piano Integrato Mediterraneo (P.I.M.) per la Sicilia 1988-1992.

In applicazione della misura n. 8 del sottoprogramma 2 «industria, artigianato, servizi» denominata «creazione di nuova imprenditorialità» (Capitoli 24956-24957), l'Amministrazione ha stipulato apposita convenzione con la Mesvil S.p.A., alla quale ha anche provveduto ad erogare l'anticipazione pari a 628 milioni.

83) Tale programma include il finanziamento di 66 opere per l'importo di 162.500 milioni e, in sede di notifica ai singoli consorzi, è stato oggetto di apposita direttiva assessoriale che, per la prima volta, fissa termini per l'inizio dei lavori e prevede opportune procedure di vigilanza sull'esecuzione delle opere.

84) Si fa riferimento agli importi di cui ai capitoli 64957 (1.001 milioni per opere di straordinaria manutenzione), 64967 (400 milioni per contributi sulla differenza fra il prezzo di acquisizione dei terreni e quello corrisposto dagli imprenditori) e 64956 (8.700 milioni per finanziamenti di strutture polivalenti).

85) Nell'esercizio di tale attività va segnalata l'emanazione da parte dell'Assessorato di 8 circolari-direttive, fra le quali merita particolare evidenza per la rilevanza dei temi affrontati quella relativa all'assegnazione di lotti e all'affidamento di incarichi professionali.

86) L'Assessorato ha comunicato di aver esaminato 152 delibere di Consigli Generali e 2.997 di Comitati Direttivi, e di averne annullate 54.

87) L'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prevedeva l'elaborazione di un piano regionale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia da effettuarsi entro il mese di luglio 1991: l'Amministrazione ha segnalato che, considerati i tempi brevi previsti dalla legge e a seguito dell'esperienza maturata dall'ESPI con lo studio elaborato nel dicembre 1990 (Elementi di supporto alla pianificazione energetica regionale), ha incaricato detto Ente per la stesura di un progetto finalizzato alla individuazione dei bacini energetici territoriali.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La misura n. 13 del sottoprogramma «Agricoltura» (Capitoli 64820-64821-64964), denominato «energia alternativa in agricoltura» ed istituito dalla competente Commissione Comunitaria in sostituzione della inattuata misura n. 11 (lavorazione del legname), riguarda la utilizzazione di energia alternativa in case rurali e in aziende zootecniche dell'area P.I.M.: a tal fine l'Amministrazione ha provveduto ad impegnare i relativi fondi per un ammontare complessivo di 16.880 milioni, che consentirà la copertura contributiva dell'80% delle spese di intervento per l'installazione di 750 impianti da 500 Wp (16.500 milioni) e di 10 da 10 Kwp (4.601 milioni).

Ancora ritardi, infine, registra l'attuazione della misura n. 6 («leasing agevolato» del sottoprogramma 2), in quanto a tutt'oggi il Comitato regionale per il credito ed il risparmio non ha deliberato in ordine ai criteri necessari perchè l'IRFIS proceda al concreto avvio: a tal fine, nel corso del 1991 sono stati trasferiti all'Istituto 3.467 milioni (competenza più residui dei capitoli 64967, 64978, 64979 e 64980), che però non sono stati utilizzati.

Relativamente al settore dei trasferimenti di fondi a gestione separata, occorre segnalare che all'IRFIS (88), nel corso del 1991, sono state erogate le somme stanziati ai capitoli 65114 (11.800 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale), 65122 (15.000 per anticipazioni del contributo in conto capitale dell'Agensud) e 65123 (8.550 milioni per operazioni di locazione finanziaria agevolata); il conferimento di 10 miliardi per interventi creditizi agevolati in favore di imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio è stato impegnato ma non erogato, mentre hanno costituito economie di spesa gli stanziamenti di cui ai capitoli 65124 (900 milioni) e 65125 (500 milioni), rispettivamente ex artt. 4 e 5 della legge regionale n. 8 del 1989.

All'ESPI, peraltro, sono stati trasferiti i conferimenti ai fondi a gestione separata di cui ai capitoli 65117 (145 miliardi sulla competenza e 37 sui residui per i dipendenti RESAIS), 65120 (3 miliardi di residui per l'incentivazione e promozione di corsi di qualificazione per i dipendenti di società collegate o controllate dallo stesso ente) e 65121 (4 miliardi da destinare alla SIRAP S.p.A.).

b) Miniere

Nonostante le ripetute segnalazioni tendenti a sollecitare la revisione della normativa di settore che si rivela, in parte, obsoleta (leggi regionali 20 marzo 1950, n. 30 - disciplina della revoca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi - e 1° ottobre 1956, n. 54 - disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali della Regione) e, in parte, bisognosa di aggiustamenti e modifiche (legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 - Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava), nel corso del 1991 la situazione già descritta in precedenti relazioni è mutata solo di poco.

Infatti, mentre, da una parte, si sono avute solo lievi modifiche ed integrazioni alla citata legge n. 127 del 1980 in ordine ai giacimenti minerari da cava, e non si è ancora provveduto a rivedere le misure dei canoni e diritti annui per i permessi di ricerca e per le concessioni, i cui valori sono ancora determinati sulla base di leggi risalenti agli anni '50; dall'altra, sul piano della gestione assessoriale scarsa si è ancora una volta rilevata l'attivazione finanziaria delle dotazioni previste in bilancio in attuazione della legge sulle cave: su 7.411 milioni disponibili, 4.723 sono stati accertati tra i residui passivi al 31 dicembre 1991, mentre 2.600 hanno costituito alla stessa data economie di spesa (89).

88) A seguito di apposita richiesta della Corte, sono stati finalmente presentati da parte dell'Ente i rendiconti relativi ai fondi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 96/81 (anni 1983/90), art. 23 legge regionale n. 96/81 (anni 1984/90) e art. 44 legge regionale n. 127/80 (anni 1982/90): il relativo procedimento di controllo è ancora alla fase istruttoria.

89) Tali importi riguardano i seguenti capitoli (in milioni):

	Stanziamiento	Residui	Economie
25302	600	—	600
65569	500	500	—
65570	3.311	1.311	2.000
65571	3.000	2.912	—
	<u>7.411</u>	<u>4.723</u>	<u>2.600</u>

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Molto più dinamica si rivela invece la spesa per quanto riguarda il settore dei trasferimenti all'Ente minerario siciliano (il che, però, è abbastanza ovvio): a tale Ente sono state infatti erogate le somme stanziare ai capitoli 25303 (80 miliardi per il fondo a gestione separata destinato al pagamento delle competenze ai dipendenti della SO.CHI.MI.SI) e 65701 (110.000 milioni quale partecipazione della Regione al fondo di dotazione: al 31 dicembre 1991 rimanevano ancora da pagare a tale titolo 23 miliardi).

L'incremento totale del fondo di dotazione dell'E.M.S. (143.500 milioni), oltre che dall'art. 1 della legge regionale n. 24 del 1991 (500 milioni), è dovuto principalmente alle autorizzazioni di spesa recante dalle leggi regionali n. 8 e 23 del 1991.

Col primo di tali provvedimenti legislativi, che prevede interventi per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini, si è incrementato il fondo di dotazione dell'Ente di 93 miliardi per l'anno 1991 e di 55 miliardi per il 1992, con destinazione vincolata alla copertura della posizione debitoria dell'E.M.S. nei confronti delle società collegate, ad interventi per i lavoratori delle unità minerarie sulle quali sia intervenuta interruzione dell'attività produttiva, nonché ad esigenze di gestione interna e delle società collegate. Il piano di utilizzazione delle somme stanziare nel 1991 elaborato dall'E.M.S. prevedeva le seguenti destinazioni:

- a) per le esigenze di gestione interna e delle sue collegate, 22.500 milioni;
- b) per l'iniziativa Etna Cavagrande S.p.A. operante nel settore delle acque minerali, 3.000 milioni;
- c) per interventi relativi allo sfruttamento del fiume Irminio, 2.500 milioni;
- d) per la copertura della posizione debitoria nei confronti dell'ITALKALI S.p.A., 45.000 milioni (90);
- e) per interventi di ricapitalizzazione della SITAS, 20.000 milioni.

Tale piano è stato esitato positivamente sia dalla competente Commissione legislativa dell'ARS che dalla Giunta regionale, talché sono stati erogati all'E.M.S. i fondi stanziati.

In esecuzione, poi, dell'art. 5 della legge regionale n. 23 del 1991, l'E.M.S. ha predisposto il piano di utilizzazione delle relative somme che erano legislativamente destinate ad interventi per la salvaguardia e lo sviluppo delle iniziative termali ed alberghiere della SITAS S.p.A.: 17 miliardi erano destinati al pagamento del saldo del prezzo di acquisto della partecipazione della Abano Sciacca s.r.l. in liquidazione (91), mentre, per il completamento dell'aumento del capitale sociale a 55 miliardi nonché per l'abbattimento delle perdite, veniva disposto un ulteriore finanziamento di 23 miliardi. Tale importo non è stato ancora erogato in quanto la competente Commissione legislativa non ha tutt'ora emesso il relativo parere.

90) L'Ente, con delibera n. 22 del 26 maggio 1991, ha approvato la transazione con l'ITALKALI per il contenzioso pendente, riconoscendole un credito complessivo di 95 miliardi.

91) La transazione con gli azionisti privati ha comportato a carico dell'Ente un onere complessivo di 22 miliardi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 24

LEGGE 29 maggio 1982, n. 308
 Contenimento consumi energetici e impiego fonti rinnovabili di energia
 Stato di attuazione al 31 dicembre 1991 (92)

	Esercizio	Istanze pervenute	Istanze esitate	Somme impegnate (in milioni)	Contributi erogati (in milioni) (93)
Art. 6 (settore edilizio) - Cap. 64961	1985/1990	15.862	6.486	L. 39.605	L. 966
	1991			2.303	L. 6.708
				<u>L. 55.062</u>	
Art. 8 (settore industriale ed agricoltura) - Cap. 64964 . .	1988/1990	52		L. 2.733	
	1991			L. 2.025	
				<u>L. 4.758</u>	
Art. 12 (settore agricoltura) - Cap. 64965	1985/1989	40		L. 402	
	1991			L. 113	
				<u>L. 515</u>	

92) Dati forniti dall'Assessorato dell'Industria.

93) Competenza più residui.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 25

INTEGRAZIONI REGIONALI AI FONDI-RISCHI
DEI CONSORZI GARANZIA FIDI (CONFIDI)
SITUAZIONE AL 31-12-1991 (15)

CONSORZI	Integrazioni regionali al 31-12-1990	Integrazioni del 1991	Integrazioni regionali al 31-12-1991
COFIDI Palermo	106.000.000	250.000.000	356.000.000
COFIPA Palermo	158.166.675	—	158.166.675
APIFIDI Catania	1.037.000.000	150.000.000	1.187.000.000
CONFIDI Catania	380.250.000	7.500.000	387.750.000
COCAFI Catania	311.000.000	—	311.000.000
CONFIDI Messina	352.000.000	12.000.000	364.000.000
CONFIDI Trapani	1.570.000.000	235.000.000	1.805.000.000
APIFIDI Trapani	44.000.000	8.000.000	52.000.000
CONFIDI Agrigento	1.154.700.000	294.300.000	1.449.000.000
COFIDI Caltanissetta	850.000.000	50.000.000	900.000.000
COPROFI Enna	1.585.000.000	—	1.585.000.000
FIDIEN Enna	96.500.000	34.500.000	131.000.000
CONFIDI Ragusa	509.500.000	15.000.000	524.500.000
CONFIDI Siracusa	519.560.000	—	519.560.000
Totali . . .	8.673.676.675	1.056.300.000	9.729.976.675

(15) Dati forniti dall'Assessorato all'Industria.

3.10 *Assessorato degli lavori pubblici*

3.10.1 *Considerazioni generali*

Nelle precedenti relazioni si è segnalato con insistenza la necessità di una sollecita revisione degli assetti organizzativi dell'Assessorato dei lavori pubblici, dedicando larga parte del referto anche a notazioni che potessero costituire utili punti di riferimento per eventuali modifiche legislative inerenti le procedure amministrative in materia.

Le ragioni che spingono la Corte a ribadire ed ampliare tali considerazioni nascono dalla constatazione che nulla si è tentato a livello legislativo per riformare l'organizzazione e le procedure dei lavori pubblici, nonchè dal convincimento che esse coinvolgono profili che, nella prospettiva della costruzione di un apparato efficiente e rispondente alle esigenze operative richieste dalle regole comunitarie e dalla necessità della trasparenza, non possono essere ulteriormente disattese.

In un'ottica di riforma globale degli apparati, l'attuale situazione in cui versa l'Assessorato indurrebbe a privilegiare la via della dipartimentalizzazione delle strutture amministrative regionali: infatti, così come è noto che ormai quasi tutti gli Assessorati regionali eseguono direttamente opere pubbliche (94), altrettanto evidente è lo stato di dispersione delle originarie competenze che ha caratterizzato nel corso degli ultimi anni l'Amministrazione «de qua» (95).

Ma, a prescindere da tali considerazioni, si impone ormai, una pausa di riflessione circa il ruolo che, nel contesto dell'amministrazione regionale siciliana, è chiamato a svolgere l'Assessorato dei lavori pubblici.

Atteso che le principali funzioni di amministrazione diretta sono state trasferite agli enti locali, è di tutta evidenza che un tale disegno organizzativo non può che muoversi verso nuove e moderne strutture con funzioni di programmazione, di coordinamento e di controllo degli interventi in relazione alle effettive esigenze della comunità siciliana. A tal fine sembra però necessario rimuovere, in via preliminare, alcune strozzature che si frappongono alla realizzazione di un tale disegno e che la Corte ha avuto già modo di segnalare.

Si fa particolare riferimento alle problematiche collegate alla struttura degli uffici periferici dell'Assessorato e alla gestione di lavori pubblici da parte degli enti locali.

Sotto il primo profilo è da segnalare che, dopo l'emanazione del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, gli Uffici del Genio Civile, che sono entrati a far parte dell'organizzazione amministrativa regionale, hanno continuato ad operare senza alcuna legge di organizzazione che li riguardasse, talché gli stessi si configurano attualmente come uffici essenzialmente tecnico-esecutivi, anziché, come sarebbe forse opportuno, quali organi di gestione con competenze proprie a livello periferico.

Esigenza vivamente avvertita, onde evitare indebite interferenze e destinazioni poco proficue di risorse, sembra poi quella di una più puntuale distribuzione delle competenze tra l'Amministrazione regionale e gli enti locali. A tal fine si dovrebbe procedere all'abrogazione di quelle norme (legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, ad esempio) che, in contrasto al trasferimento di funzioni agli enti locali operato con le leggi regionali n. 1 del 1979 e n. 9 del 1986, utilizza ancora la categoria delle «opere di interesse regionale anche se di competenza degli enti locali». Infatti, tale categoria, essendo priva di qualsiasi riferimento alle caratteristiche e dimensioni regionali dell'opera pubblica e potendosi leggere in chiave meramente surrogatoria dell'intervento diretto dell'ente locale, dà luogo ad interventi pressoché privi di valenza programmatica in quanto caratterizzati esclusivamente dalla scelta discrezionale con la quale l'Assessore ammette a finanziamento regionale l'opera pubblica.

94) Sembra infatti ormai priva di contenuto precettivo la disposizione di cui all'art. 8 del d.P.REG. 28 febbraio 1979, n. 70 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana), che, fra le principali attribuzioni dell'Assessorato dei lavori pubblici, annovera la «esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche per le quali la competenza a disporre è attribuita ad altri Assessorati».

95) Si allude, per esempio, alla materia delle acque e a quella dell'edilizia.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alle difficoltà conseguenti alla mancata riorganizzazione dell'Amministrazione, diretta ed indiretta, dei lavori pubblici, si aggiungono quelle derivanti dalle procedure serventi alla realizzazione di opere pubbliche, verso le quali si indirizzano le maggiori critiche, in funzione sia della loro lentezza e farraginosità, che della paventata permeabilità all'infiltrazione della criminalità organizzata.

Sotto tale ultimo profilo la Commissione antimafia dell'Assemblea regionale siciliana ha recentemente proposto (96), oltre ad una regolamentazione più rispondente ad esigenze di trasparenza relativa ai punti di maggior rilievo della materia degli appalti pubblici, l'inserimento, in sede di revisione legislativa di tale materia, di una regola che sottragga la competenza dell'affidamento dei lavori agli enti che hanno proposto il finanziamento dell'opera e che sono stati delegati al controllo della sua esecuzione, trasferendola ad appositi uffici provinciali e/o circoscrizionali.

Trattasi di proposta estremamente innovativa per la realtà siciliana che andrebbe comunque sviluppata in correlazione con la previsione dell'istituzione di apposita unità specializzata presso gli uffici del Genio Civile, di cui all'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e con una attenta disamina dei problemi correlati alla tutela della sfera di autonomia degli enti interessati.

Peraltro, se le mere modifiche legislative operate dallo Stato non condizionano il conforme esercizio della potestà legislativa esclusiva che la Regione possiede in materia di lavori pubblici, altrettanto non può affermarsi relativamente alla disciplina indotta dalla normativa comunitaria, la quale, sia ai sensi dell'art. 11 Cost., che in base al chiaro disposto dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (97), limita l'esercizio di tale potestà; oltretutto, atteso che dal sovrapporsi di normativa comunitaria, statale e regionale deriva un quadro normativo caratterizzato da estremo disordine e frammentazione, è evidente l'urgenza di un intervento legislativo che restituisca unitarietà al sistema (98).

A tal fine, in considerazione dell'esperienza applicativa finora maturata con la legge regionale n. 21 del 1985 nonché delle principali problematiche insorte o rilevate in sede di controllo, si ritiene di porre in evidenza in questa sede alcune fasi del complesso "iter" di esecuzione delle opere pubbliche, che appare opportuno prendere in particolare considerazione o comunque approfondire ove si volesse porre mano ad una rielaborazione globale della materia:

a) la programmazione delle opere pubbliche, così come delineata negli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 21 del 1985, è uno degli argomenti da affrontare in via prioritaria in quanto una diversa regolamentazione può incidere notevolmente sulla trasparenza dell'intero «iter» tecnico-amministrativo.

Come la Corte ha già avuto modo di osservare in precedenti occasioni, i programmi triennali delle opere pubbliche degli enti, privi a monte di qualsiasi quadro di riferimento e senza supporto alcuno di studi o ricerche circa le necessità dei singoli settori d'intervento, si sono rivelati per lo più prolisse elencazioni di opere senza alcuna preventiva valutazione delle effettive esigenze delle comunità, del territorio, delle priorità di realizzazione e delle risorse finanziarie a disposizione.

Sembra peraltro opportuno, onde evitare prassi elusive della normativa che vieta il finanziamento di opere non incluse nei programmi triennali, rendere più rigida la disciplina delle modifiche integrative a tali programmi, disponendo sia l'inderogabilità dell'ordine di priorità delle opere programmate, che l'immodificabilità del programma e delle relative priorità, salve ovviamente le ipotesi di opere conseguenti ad eventi eccezionali o calamitosi;

96) Vedasi Documento approvato dalla Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia nella riunione n. 8 del 14 gennaio 1992.

97) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

98) In materia, oltre al disegno di legge d'iniziativa governativa n. 65 contenente «Norme di adeguamento alla legislazione nazionale delle procedure di aggiudicazione e delle disposizioni concernenti la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare di appalto di opere e di forniture pubbliche nonché di pubblici servizi», sono stati presentati i disegni di legge n. 6 (Integrazione alla legislazione regionale in materia di appalto di opere e di forniture pubbliche) e n. 13 (Modifiche alla legislazione regionale in materia di appalti di opere pubbliche). Non sembra invece concludente a tal fine l'operato dell'Assessorato che ha utilizzato lo strumento amministrativo (Circolare n. 1810 in data 8 aprile 1992).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) mentre un tempo l'attività di progettazione, data la sua importanza e rilevanza nell'ambito del procedimento di realizzazione delle opere pubbliche, era considerata come prerogativa essenziale dell'Amministrazione, oggi in ambito regionale si assiste ai paralleli e concatenati fenomeni del pressochè esclusivo ricorso all'opera di professionisti privati per la compilazione dei progetti e del notevole impoverimento delle strutture tecniche della pubblica amministrazione. Sulla base della prospettata situazione, non sembra che la pressochè generalizzata lievitazione dei costi delle opere pubbliche, conseguente anche alle spese (aggiuntive rispetto a quelle necessarie per la provvista e il funzionamento degli uffici tecnici pubblici) per la liquidazione delle parcelle a favore dei liberi professionisti, sia stata compensata da migliorie progettuali, attesa peraltro la rilevanza del contrastante fenomeno delle perizie di variante dovute a cause «progettuali».

Al fine di restituire centralità all'attività di progettazione e per rendere più sollecita e lineare la fase esecutiva delle opere, sembra necessario avviarsi verso la previsione di un apposito fondo per la progettazione delle opere pubbliche (99) e di compensi incentivanti da ripartire tra il personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione (100) (101);

c) si ritiene infine che vada rivista la norma delle varianti di competenza della direzione lavori (art. 23 della legge regionale n. 21/1985, che prevede l'utilizzo delle somme a disposizione e del ribasso d'asta), in quanto tale meccanismo, di contro alla sua prevista eccezionalità, si è riscontrato pressochè costantemente in tutti gli appalti. È evidente infatti che la vigente disciplina, non ponendo in materia limite alcuno al direttore dei lavori, può favorire ribassi formulati al di fuori della logica di mercato (per attivare poi il meccanismo della variante) e condizionare in definitiva la regolare esecuzione dell'opera.

3.10.2 Attività istituzionale

a) Edilizia

Relativamente al comparto-casa, si continua ad assistere all'annoso problema dell'incapacità di utilizzare gli ingenti stanziamenti di bilancio.

Basti considerare la seguente situazione relativa a taluni capitoli di primaria importanza:

Capitolo	Totale spendibile	Totale pagamenti
68551 (102)	97,4 miliardi	10,3 miliardi
68573 (103)	136,8 miliardi	21,5 miliardi
68575 (104)	61,5 miliardi	12,6 miliardi
68581 (105)	15,1 miliardi	1,2 miliardi

99) Vedasi in tal senso la proposta di legge per l'istituzione del «fondo programmazione e progettazione interventi» in Atto Camera n. 3276.

100) In merito, peraltro, è ancora vigente — anche se ormai assolutamente obsoleto — il 10° comma dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, in base al quale per tutte le opere di competenza degli enti locali «nell'importo dei progetti viene compresa l'aliquota dell'uno per cento che verrà ripartita alla presentazione del rendiconto finale fra tutti i componenti degli organici degli uffici tecnici degli enti locali interessati in proporzione al coefficiente da ciascun dipendente posseduto»; tale aliquota viene ridotta allo 0,50% quando l'ufficio tecnico provvede alla sola progettazione o alla sola direzione dei lavori (art. 20 legge regionale 26 maggio 1973, n. 21).

101) Al fine di porre in essere azioni volte al contenimento dei costi per competenze tecniche, sembra opportuno segnalare l'anomala e singolare previsione, nella legislazione siciliana, della figura dell'ingegnere capo (art. 22 legge regionale n. 21/85), che non è prevista dal r.d. 25 maggio 1895, n. 350, come incarico professionale (tale normativa, infatti, fa riferimento all'ingegnere capo quale pubblico dipendente del Genio Civile) e che, per l'espletamento di limitatissimi compiti (art. 23, 3° e 6° comma; art. 24, 1° comma; art. 25, 2° comma; art. 36, u.c.), dà luogo a compensi che normalmente incidono nella misura dell'uno per cento circa sui lavori a base d'asta.

102) Contributi annui costanti a favore di comuni e di altri enti per la costruzione di alloggi a carattere popolare.

103) Interventi per l'edilizia convenzionata e agevolata in attuazione del piano decennale di edilizia residenziale (interventi dello Stato).

104) Contributi integrativi di quelli statali da corrispondersi agli enti mutuanti per l'attuazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

105) Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui per l'acquisto o la costruzione di abitazioni (Interventi dello Stato).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Menzione particolare merita, in tale ottica, lo stanziamento di 50 miliardi di cui al capitolo 68587, concernente «contributi sugli interessi dei mutui concessi, ad integrazione di quelli statali, per l'attuazione del piano decennale di edilizia residenziale, destinati ad interventi di edilizia convenzionata e agevolata»: l'intera somma è stata infatti impegnata, di tal che, tenendo conto della disponibilità di lire 100 miliardi in conto residui, si aveva un totale spendibile di 150 miliardi; ma nessuna somma è stata pagata nel corso del 1991.

Da notizie fornite dall'Amministrazione dei lavori pubblici la causa di questa situazione sembra doversi ricercare nell'esaurimento delle aree incluse nei Piani di edilizia economica e popolare (PEEP). Nè, in proposito, sono state colte le opportunità offerte agli amministratori comunali dall'art. 14 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30, ed alle cooperative ed imprese edili dagli artt. 26 e 27 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, le quali consentono, nelle more del perfezionamento degli strumenti urbanistici all'interno dei quali devono essere previsti i piani di zona di cui alla legge 167/1962, di localizzare nuove e diverse aree da destinare all'edilizia convenzionata-agevolata. Gli alti costi dei terreni rendono, infatti, inefficace lo stimolo offerto dalla legge regionale n. 36/1991, in base alla quale le aree devono essere di proprietà delle imprese o delle cooperative edili.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione al 31 dicembre 1991 degli interventi per la realizzazione di programmi costruttivi di edilizia convenzionata-agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (piano decennale di edilizia residenziale), limitatamente al 1° e 2° programma biennale, l'Assessorato ha fornito i dati che qui di seguito si riportano:

NUMERO DI ALLOGGI

destinatari degli interventi	programmati	non finanziati	in corso	ultimati al 31.12.90	ultimati al 31.12.90
1° biennio (78/79)					
Cooperative	2.580	586	108	1.886	1.886
Imprese	2.125	427	125	1.665	1.665
Comuni e II.AA.CC.PP.	295	40	195	60	60
TOTALI	5.000	1.053	428	3.611	3.611
2° biennio (80/81)					
Cooperative	4.000	420	343	3.237	3.138
Imprese	3.710	513	230	2.967	2.967
Comuni e II.AA.CC.PP.	244	77	122	45	45
TOTALI	7.954	1.010	695	6.249	6.110
TOTALI 1° e 2° biennio	12.954	2.063	1.123	9.860	9.721

Infine, relativamente alla gestione del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 (mutui agevolati per il conseguimento della prima casa), l'Amministrazione ha segnalato che al 31 dicembre 1991 risultavano stipulati n. 4.818 mutui (2.402 col Banco di Sicilia e 2.416 con la Sicilcassa), per un importo complessivo di L. 369.606 milioni (in misura pressoché paritaria fra i due Istituti di credito).

b) Viabilità

Nella precedente relazione si era fatto cenno all'incarico conferito ad una «equipe» di docenti universitari al fine di accertare e definire l'efficienza funzionale della rete stradale di collegamento interurbano in Sicilia. Si ha notizia che, nel corso del 1991, è stata portata a compimento la fase riguardante l'acquisizione diretta su strada dei dati utili a sviluppare il conseguenziale studio, che ha lo scopo di dotare l'Assessorato di

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

uno strumento adatto ad orientare il recupero del patrimonio stradale esistente ed a fornire le indicazioni necessarie alle valutazioni tecnico-economiche per i futuri interventi sulla viabilità. È auspicabile, peraltro, che tale studio, la cui importanza non è certamente di poco momento, venga reso omogeneo con altra iniziativa, intrapresa nel 1990 dall'Assessorato, con la quale si è inteso avviare, tramite procedure informatiche, una prima fase per il riordino e l'aggiornamento del «Catasto delle strade in Sicilia».

Per quanto riguarda l'attuazione del programma straordinario di viabilità esterna e di attraversamento degli abitati per obiettivi di snellimento del traffico, con l'impiego dei fondi di cui all'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 7, che autorizzava nel triennio 1987-1989 la spesa complessiva di 440 miliardi, si segnala che tutte le opere ivi incluse risultavano, nel corso del 1990, già appaltate ed in fase di esecuzione, la quale procede peraltro con estrema lentezza (si consideri, infatti, che nel corso del 1991, su un totale disponibile di 250 miliardi sul cap. 68933, sono stati disposti pagamenti per soli 78,5 miliardi).

c) Opere idrauliche

Particolare considerazione merita la problematica del governo delle acque, considerato che da anni ferve il dibattito sul riordino legislativo degli interventi relativi alle risorse idriche e si attende l'istituzione di una autorità unica che gestisca e coordini la relativa materia.

In assenza di interventi legislativi in merito, il Presidente della Regione negli anni passati ha istituito il Dipartimento regionale delle acque (decreto n. 73 del 24 aprile 1989) ed il Comitato interassessoriale per le acque (decreto n. 25 del 25 maggio 1989), mentre con successivo decreto (n. 102 del 20 giugno 1989), a causa della situazione di grave emergenza idrica, lo stesso ha assunto le funzioni di Commissario straordinario delle acque per l'intero territorio della Regione, costituendo poi (decreto n. 47 del 12 marzo 1990), a supporto di tale organo e del predetto Comitato interassessoriale, il Comitato tecnico operativo delle acque, composto da esperti del settore, cui ha attribuito le seguenti funzioni:

- 1) provvedere al censimento delle attuali risorse idriche;
- 2) determinare i fabbisogni minimi;
- 3) formulare un piano di emergenza;
- 4) indicare le opere indispensabili per fronteggiare nell'immediato l'emergenza previa consultazione degli enti istituzionali interessati.

Tale attività, seppur apprezzabile come intervento dettato da grave e straordinaria situazione di emergenza, tuttavia non può continuare a supplire, sul piano giuridico, alla mancanza di interventi legislativi.

Improcrastinabile appare, pertanto, porre mano a quel riordino legislativo cui si è inizialmente fatto cenno, per consentire all'organo che sarà preposto al comparto di operare con pienezza di poteri al fine di ricercare soluzioni non più determinate dall'emergenza, ma improntate a criteri programmatori e ad una visione unitaria dell'uso delle risorse idriche per usi potabili, irrigui ed industriali (106).

Data questa premessa, senz'altro degna di menzione è risultata l'attività svolta, anche nel 1991, dal Comitato tecnico operativo delle acque. Sulla base di varie segnalazioni e richieste formulate, anche nel corso di numerose riunioni, da parte di Comuni, Enti, Consorzi, etc... (e cioè da parte di quegli organi che vivono con immediatezza le locali emergenze idriche), il Comitato tecnico ha infatti formulato al Presidente della Regione opportune proposte, poi trasfuse in specifiche disposizioni, rivolte ai vari enti competenti, riguardanti la distribuzione, temporale e/o territoriale, delle risorse idriche o la necessità di eseguire particolari opere al fine di rendere possibile un migliore utilizzo delle disponibilità esistenti.

106) Con ulteriore decreto (n. 203 dell'8 agosto 1991), il Presidente della Regione — in attesa della definizione della disciplina dell'Autorità unica dei bacini idrografici regionali — ha costituito l'organo previsto dall'art. 12, n. 7, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Segretario generale di bacino).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con riguardo all'azione amministrativa svolta dall'Assessorato nel corso del 1991, si riferisce che lo stanziamento del capitolo 69901 relativo alle opere acquedottistiche (116.685 milioni) è stato interamente impegnato per finanziare 47 interventi (107), suddivisi, su base provinciale, nel modo seguente:

Provincia	N. interventi	Importo (in milioni)
Agrigento	9	23.038
Caltanissetta	2	732
Catania	5	11.475
Enna	1	1.437
Messina	17	26.456
Palermo	9	7.995
Ragusa	1	1.083
Siracusa	—	—
Trapani	3	24.708
TOTALI	47	96.924

A valere sul capitolo 69921, al quale sono confluite le somme trasferite dal Ministro della protezione civile per fronteggiare «l'emergenza idrica», sono stati emessi decreti d'impegno per 341,3 miliardi (assorbenti l'intero stanziamento) ed ordini di accreditamento per 218,7 miliardi, a fronte dei quali sono stati erogati solamente 59,1 miliardi. Relativamente ai residui, che ammontavano a 533,4 miliardi, si sono avuti pagamenti per 257,4 miliardi.

Un'importante novità, finalizzata al monitoraggio dell'impiego di parte di queste somme, è stata introdotta con l'ordinanza 13 marzo 1992, n. 2231/FPC del predetto Ministro, la quale impone alla Regione l'obbligo di rendicontare al Ministero sulle procedure di spesa nonché di relazionare sullo stato di esecuzione delle opere previste nelle precedenti ordinanze n. 1967 del 13 luglio 1990 e n. 1997 del 10 agosto 1990 (acquisto di tre moduli di dissalazione per Agrigento, Porto Empedocle e comuni limitrofi; potenziamento della centrale di sollevamento per acque dissalate e per il completamento dell'impianto di rimineralizzazione per Caltanissetta ed Agrigento; adeguamento e potenziamento dell'acquedotto Favara di Burgo).

Altra importante innovazione introdotta dall'anzidetta ordinanza riguarda le eventuali perizie suppletive e di variante che utilizzano il ribasso d'asta e le somme a disposizione, e che «potranno essere redatte soltanto dopo specifico nulla osta da parte del Dipartimento della protezione civile».

Tale disposizione è evidentemente dettata dall'intento di limitare l'ampia discrezionalità di cui gode il direttore lavori nell'applicazione dell'art. 23, 1° comma, della legge regionale n. 21 del 1985 (cui si è già fatto cenno nelle «considerazioni generali», e di cui si auspica una sostanziale modifica).

Anche nel corso dell'esercizio finanziario 1991 è stato interamente impegnato lo stanziamento di 15 miliardi del capitolo 29552, concernente le spese di gestione degli impianti idrici e che, come riferito nella precedente relazione, trova giustificazione nella «grave situazione di stasi che si era creata nel settore a seguito dell'impossibilità, da parte degli enti proprietari degli impianti, di gestire questi ultimi a causa di vistose carenze di organico e di risorse finanziarie». Peraltro, considerate tali motivazioni, è evidente che all'intervento regionale in questione deve essere attribuito carattere di temporaneità, mentre appare necessario (e urgente) trovare soluzioni definitive da parte degli enti competenti nella gestione di tali impianti.

107) Più tre perizie suppletive e di variante.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) Opere varie

Secondo i tempi contrattualmente assegnati al Raggruppamento d'impresе esecutore dei lavori di costruzione dell'aerostazione passeggeri dell'aeroporto di Palermo «Punta Raisi», l'ultimazione dei lavori è stata fissata per il 24 luglio 1992; l'Amministrazione riferisce, però, che tale scadenza slitterà di circa tre mesi per circostanze sicuramente non prevedibili al momento della stipula dell'atto di sottomissione relativa all'ultima perizia suppletiva e di variante.

Infatti, alla ripresa dei lavori, da una parte, si è dovuto innanzitutto provvedere alla pulizia ed al recupero di parte della struttura metallica che era stata fortemente aggredita dagli agenti atmosferici; e, dall'altra — in previsione della c.d. liberalizzazione dei cieli e dei passeggeri consanguente all'entrata in vigore del Mercato unico europeo (108) — il Ministero dei trasporti (che, come è noto, è il concedente dei lavori in questione) ha chiesto l'esecuzione di alcune maggiori opere per adeguare l'aerostazione alle esigenze della citata «deregulation».

Alcune opere di variante, infine, si sono rese necessarie per migliorare la fruibilità dell'infrastruttura da parte dei portatori di handicap, relativamente alle quali si è in attesa della preliminare approvazione del Ministero dei trasporti.

*3.11 Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione**3.11.1 Attività istituzionale**a) Previdenza ed assistenza*

Gli stanziamenti dei capitoli 33001 (lire 493 milioni), 33002 (lire 700 milioni) e 33004 (lire 650 milioni) sono stati assegnati, rispettivamente (come, del resto, negli anni precedenti), ai 14 patronati operanti nell'Isola, alle 14 associazioni di lavoratori facenti capo a tali patronati e ai 14 patronati di assistenza dei lavoratori agricoli; e, per ciò che concerne la concreta utilizzazione delle somme assegnate, si possono confermare e ribadire le osservazioni formulate in numerose delle precedenti relazioni di parifica.

Gli organismi regionali delle maggiori confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle A.C.L.I., le maggiori organizzazioni degli artigiani, quelle professionali dei coltivatori diretti e delle A.C.L.I. TERRA rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché le 4 organizzazioni dei commercianti rappresentative a livello regionale beneficiano, oltre che dei sussidi sopradetti, anche di quelli previsti sui capitoli 33025 (lire 1.960 milioni), 33032 (lire 1.390 milioni) e 33033 (lire 1.400 milioni). Le somme stanziate vengono ripartite in base alla rappresentatività complessiva delle singole organizzazioni ed il controllo esercitato dalla Corte sui relativi provvedimenti è limitato all'esame:

a) del piano di ripartizione proposto e sottoscritto dai responsabili delle organizzazioni;

b) della relazione consuntiva sulla attività svolta nell'anno precedente;

c) nel programma annuale di massima delle attività che gli enti intendono svolgere nel periodo cui il sussidio si riferisce.

Ai sensi della legge regionale 31 luglio 1970, n. 26, l'Amministrazione regionale è tenuta ad assumere a suo carico la spesa per gli assegni familiari agli artigiani; per detta finalità è prevista la stipula di apposita convenzione coll'I.N.P.S. che provvede alla materiale erogazione agli aventi diritto, convenzione che, in forza della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, in data 8 novembre 1990 è stata rinnovata per il triennio 1989/1991, previo parere del C.G.A..

Nel corso dell'esercizio 1991 l'Assessorato ha versato le somme (lire 20 miliardi) relative al 1990, mentre solo a fine esercizio ha impegnato le somme per il 1991.

108) Tali liberalizzazioni comporteranno l'equiparazione dei passeggeri comunitari a quelli nazionali.

b) Collocamento della manodopera

Nel corso del 1991, l'Assessorato ha preseguito, in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, nella realizzazione del progetto di informatizzazione dei servizi dell'impiego.

In particolare, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti nelle convenzioni stipulate fra l'Assessorato ed il consorzio SIBACRE relative alla fase «A» ed alla integrazione della fase «A», di cui, con decreto in data 28 marzo 1992, sono stati approvati i relativi verbali di collaudo finali.

Relativamente alla fase «B» del progetto di informatizzazione dei servizi dell'impiego, giusta convenzione stipulata tra l'Assessorato ed il predetto consorzio, l'Amministrazione ha comunicato di aver proceduto alla elaborazione e stampa delle graduatorie dei lavoratori di tutti i Comuni siciliani compilate al 31 dicembre 1990 e valide per il 1991, ai fini dell'avviamento presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987.

Con decreto dell'8 agosto 1991 l'Assessorato, in ossequio all'art. 3 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, ha costituito la Commissione regionale per l'impiego, mentre con altro provvedimento del 27 novembre 1991 ha emanato il relativo regolamento contenente le norme sull'organizzazione ed il funzionamento della stessa.

L'Assessorato, inoltre, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 36/1990, ha approvato, su parere favorevole dell'Agenzia regionale per l'Impiego e la formazione professionale, per l'anno 1991, n. 7 proposte relative a studi e ricerche concernenti il mercato del lavoro in Sicilia, con una spesa complessiva di lire 1.198 milioni, relativamente alla quale però, nel corso del 1991, non sono state stipulate le relative convenzioni.

In ordine agli interventi per l'occupazione, si deve segnalare l'art. 6 della legge regionale n. 35/1988, che, al fine di favorire l'incremento dei livelli occupazionali attraverso l'inserimento di giovani in attività produttive, ha autorizzato l'Assessore del lavoro a concedere ai datori di lavoro contribuiti, ad integrazione di quelli corrisposti dalla Stato con legge 113/1986, sia per l'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro, sia per il mantenimento in servizio a tempo indeterminato di unità lavorative in precedenza assunte con le medesime modalità sino alla concorrenza della misura complessiva della retribuzione spettante a norma dei vigenti contratti collettivi, tenuto conto degli analoghi benefici accordati dallo Stato entro i limiti del 50% della retribuzione. In caso di mantenimento in servizio, i contributi per il secondo e terzo anno sono commisurati, rispettivamente, al 40% e al 25% della predetta retribuzione.

Si deve segnalare anche l'art. 22 della legge regionale n. 36/1990, che detta norme in materia di interventi integrativi della Regione a sostegno delle iniziative di cui all'art. 23 della legge n. 67/1988 e relativamente al quale l'Assessorato ha impegnato ed erogato, attraverso gli UPLMO dell'Isola, lire 32.919 milioni (capitolo 33707) per n. 88 progetti di utilità collettiva regolarmente approvati dalla Commissione regionale dell'impiego nella seduta del 22 gennaio 1991.

c) Formazione professionale

Gli interventi in materia di formazione professionale si articolano in quattro settori:

- 1) interventi a finanziamento regionale;
- 2) interventi a finanziamento statale;
- 3) interventi a finanziamento comunitario;
- 4) interventi speciali.

Per gli interventi a finanziamento regionale, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale 6 febbraio 1976, n. 24, avente ad oggetto l'addestramento professionale, l'Assessorato del lavoro ha proceduto alla predisposizione del piano regionale di formazione professionale per l'anno 1991/92 sulla scorta delle proposte avanzate dagli enti gestori dei corsi di formazione ai quali, unitamente agli enti locali, può essere affidato lo svolgimento delle attività corsuali.

Nel procedere all'attività di programmazione preliminare alla redazione del Piano, l'Assessorato, con circolare n. 155 del 4 luglio 1991, ha impartito le necessarie istruzioni circa i criteri e le procedure da seguire.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dai verbali delle riunioni dei direttori degli UPLMO, trasmessi alla Corte in sede di esame del decreto di approvazione del Piano, sono emerse delle indicazioni di massima, quali, ad esempio, la richiesta di qualifiche più aderenti alle moderne tecnologie; l'importanza della formazione professionale nelle zone cosiddette «a rischio» e con bassa scolarità; l'incremento delle richieste di corsualità nel settore turismo, beni culturali ed, in particolare modo, nel settore agricolo, dove è emersa la necessità di una gestione imprenditoriale, onde rendere più competitivi i costi di produzione; la necessità di un sistema formativo integrato (scuola, formazione professionale, Agenzia regionale dell'impiego, Osservatorio sul mercato del Lavoro) allo scopo di indirizzare l'allievo verso una qualificazione professionale mirata; l'opportunità di istituire corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per immigrati extracomunitari per facilitarne l'inserimento e la socializzazione.

Nel corso del 1991 è stato approvato, previo parere della Commissione regionale per la formazione professionale, il Piano formativo per l'anno 1991/92 che, suddiviso per provincie e settori (agricoltura, commercio, industria, turismo, attività sociali, enti locali, recupero sociale), si articola in 2.490 corsi (81 in più rispetto allo scorso anno), per un ammontare complessivo di 2.322.375 ore (115.070 in più), indirizzati a 40.964 allievi (877 in più).

La spesa complessiva ammonta a lire 349.500 milioni (102.192 in più), con un costo medio per allievo pari a lire 8.536.000, variabile (da un minimo di lire 4.502.000 per il settore dell'agricoltura ad un massimo di lire 14.932.000 per quello degli handicappati) in relazione alla diversa tipologia, alla durata dei corsi ed alla frequenza da parte degli utenti.

Confrontando i dati sopra riportati con quelli relativi al precedente anno formativo si rileva un aumento del 4,81% nel numero del «monte ore» ed un incremento medio della spesa del 29,14%.

L'aumento del monte ore e quello della spesa sono stati determinati, oltre che dalle specifiche richieste formulate dagli enti gestori, dalla applicazione di norme legislative e contrattuali.

Si tenga conto, inoltre, che l'assegno giornaliero da corrispondere agli allievi per ogni giorno di effettiva presenza è stato elevato, con l'art. 16 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, da lire 2.000 a lire 8.000.

La vigilanza tecnico-didattica sulle attività di formazione professionale viene esercitata dagli U.P.L.M.O. e dagli Ispettorati del lavoro competenti per territorio.

Nell'ambito degli interventi a finanziamento statale, nel corso del 1991 è stata quasi completata la seconda annualità (vedasi relazione precedente) delle attività previste dal «Piano triennale di intervento sul sistema formativo della Regione siciliana», realizzata con il concorso dello Stato al 95% sui fondi di cui all'art. 26 della legge quadro della formazione professionale (legge 845/1978) (il rimanente 5% è a carico del bilancio regionale). Nella seconda annualità erano previsti n. 11 progetti per l'avviamento ai corsi di 1.475 allievi, di cui 900 disoccupati e 575 occupati.

Da notizie fornite dall'Assessorato risulta che nel 1991 si è completato lo svolgimento dei corsi per disoccupati iniziato nel settembre del 1990 e di parte dei corsi per occupati.

Per la realizzazione delle predette iniziative, l'Amministrazione si avvale dell'Ancifap S.C.P.A. gruppo I.R.I., ente con il quale l'Assessorato si è convenzionato in data 8 novembre 1988; nel corso del 1991 è stata erogata, a titolo di anticipo, la somma di lire 3.511 milioni sul capitolo 34114 e di lire 185 milioni sul capitolo 34110.

La vigilanza tecnico-didattica sulle attività di formazione professionale viene esercitata dagli U.P.L.M.O. e dagli Ispettorati del lavoro competenti per territorio.

La politica degli interventi della CEE nei Paesi ad essa aderenti si attua attraverso il Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni del Mezzogiorno per il periodo 1990/93 approvato dalla Commissione CEE con decisione del 31 ottobre 1989, che costituisce la base degli interventi dei fondi strutturali (Feoga, F.S.E. e F.E.R.S.), stabilendo le strategie di sviluppo, le politiche e le iniziative da privilegiare nell'ambito degli obiettivi, prioritari individuati dall'Atto unico europeo entrato in vigore il 1° luglio 1987.

Nel quadro della politica comunitaria delineata con il quadro comunitario di sostegno, la Regione siciliana, che sulla base dei criteri di finanziabilità individuati dalla CEE è interessata ai soli obiettivi 1, 3 e 4,

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ha predisposto, per il periodo 1990/93, due programmi operativi: uno riferito all'obiettivo n. 1 (approvato con decisione CEE c(90) 2342 del 20 novembre 1990), e l'altro agli obiettivi 3 e 4 (approvato con decisione CEE c(90) 2057 del 15 ottobre 1990).

I programmi operativi così predisposti sono stati articolati per «assi», consistenti nella settorializzazione degli interventi nei vari aspetti della vita socio-economica dell'Isola (109).

Nel corso dell'esercizio 1991, l'Assessorato ha impegnato le somme di lire 25.696,5 milioni (capitolo 34116) per gli obiettivi 3 e 4 e di lire 14.150,3 milioni (capitolo 34117) per l'obiettivo n. 1, quale primo anticipo del 50% del contributo comunitario.

I due piani di formazione professionale cofinanziati dal F.S.E. e dal Fondo di rotazione istituito presso il Ministero del lavoro si compongono, rispettivamente, di 293 e di 139 corsi, articolati secondo gli assi di intervento sopramenzionati.

Relativamente al Progetto Integrato Mediterraneo (P.I.M.) Sicilia (Reg. CEE n. 2088/85) per azioni connesse alla formazione professionale, l'Assessorato del lavoro ha utilizzato i fondi stanziati nel bilancio 1991 per la realizzazione di un progetto, esitato con parere favorevole dall'apposita commissione tecnica interassessoriale, nell'ambito del Sottoprogramma 5 — Isole Eolie — Misura 8 per n. 2 corsi di formazione professionale per «addetti museali» affidati in gestione all'INAF per un importo complessivo di lire 1.000 milioni (capitoli 34067, 34068, 34069).

Per quanto riguarda infine gli interventi speciali, in attuazione del Piano d'interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps previsto dall'art. 18 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, come modificato dall'art. 13 della legge regionale 33/1991, l'Assessorato regionale del lavoro ha approvato (con D.A. 2000/91) il piano formativo speciale per l'anno 1991/92 comprendente n. 55 corsi per portatori di handicap e n. 4 corsi di aggiornamento per operatori socio-assistenziali.

Per la realizzazione del piano è stata impegnata la complessiva somma di lire 8.911 milioni (capitolo 34111 del bilancio 1991).

Sulla base delle indicazioni pervenute in Assessorato dagli enti gestori interessati, i corsi per operatori socio-assistenziali sono stati istituiti nelle province di Agrigento, Catania e Palermo e sono stati indirizzati a 35 docenti di sostegno muniti di idoneo titolo di studio, in servizio presso i centri di formazione professionale. Ciascun corso ha la durata di 150 ore ed un costo preventivato in lire 35 milioni.

I 55 corsi per portatori di handicaps, suddivisi in corsi di orientamento professionale e corsi di preformazione professionale (più mirati rispetto ai primi) sono dislocati nelle 9 province dell'Isola ed interessano n. 546 soggetti non gravi, con una diminuzione della capacità lavorativa a carattere permanente, nei confronti dei quali vengono prefigurati, in primo luogo, interventi di inserimento nei corsi ordinari istituiti ai sensi della legge regionale 24/1976 e, in via secondaria, laddove l'inserimento nell'attività consuale ordinaria non sia possibile, interventi di «orientamento e preformazione professionale».

109) *Obiettivo n.1*

— asse n. 1: Ristrutturazione/riqualificazione (attività formative destinate a persone, giovani e adulti, minacciate dalla disoccupazione per processi di ristrutturazione aziendale);

— asse n. 2: Ambiente;

— asse n. 3: Agricoltura;

— asse n. 4: Turismo.

Rientrano in questi assi quei progetti finalizzati alla formazione di soggetti che operano o che si propongono di operare nei relativi settori, ritenuti meritevoli di particolare attenzione per lo sviluppo economico dell'Isola.

— asse n. 5: Multiasse;

Trattasi di formazione professionale ad altissimo livello tecnologico ed innovativo.

Obiettivo n. 3

— asse n. 1: Disoccupati di lunga durata;

Obiettivo n. 4

— asse n. 2: Formazione di 2° livello;

— asse n. 3: Contratti di formazione lavoro e progetti finalizzati;

— asse n. 4: Gruppi svantaggiati (handicapati, tossicodipendenti, emigranti, lavoratori extracomunitari, etc.);

— asse n. 5: Aiuto alle assunzioni.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'ambito del progetto di sviluppo delle zone interne previsto dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, l'Assessorato, in attuazione delle delibere di Giunta 356 e 365 del 1991 e sulla scorta dei criteri approvati dalla Commissione regionale per l'impiego per la scelta degli enti di formazione cui affidare lo svolgimento delle attività, ha varato, con D.A. 2014/91, un piano di formazione professionale per un importo complessivo di lire 46.168 milioni (capitoli dal 34071 al 34075) comprendente, complessivamente, n. 95 corsi di formazione in settori ritenuti strategici per lo sviluppo delle zone interne.

d) Interventi in favore dei lavoratori emigrati

Gli interventi attuati nel settore dell'emigrazione nell'esercizio 1991 non hanno presentato rilevanti novità rispetto al passato.

Vengono erogati in favore dei Comuni le somme stanziare sul capitolo 34414 per la corresponsione di contributi ai lavoratori emigrati che ritornano in Sicilia, per spese di viaggio e di trasporto masserizie; di contributi per il ricovero in Istituti di beneficenza degli emigrati e di loro congiunti; di contributi per la traslazione delle salme di lavoratori o pensionati e loro congiunti deceduti all'estero.

Lo stanziamento, pari a lire 20.000 milioni, è stato impegnato per lire 17.050 milioni ed erogato in minima parte in quanto il decreto di impegno e di ripartizione delle somme è stato emesso soltanto in prossimità della chiusura dell'esercizio (ottobre 1991).

Gli interventi creditizi destinati ad edilizia abitativa in favore dei lavoratori emigrati si realizzano attraverso il concorso nel pagamento del 75% degli interessi posti a carico dei beneficiari dei mutui fondiari o edilizi concessi dagli Istituti di credito convenzionati con l'Assessorato (Banco di Sicilia, Sicilcassa e Monte dei Paschi di Siena).

Nel corso del 1991 sono stati concessi circa 100 mutui, che in aggiunta a quelli già definiti negli anni precedenti, portano a 1.350 il numero delle operazioni creditizie fin qui definite e ad un impegno poliennale di spesa sul bilancio della Regione di lire 100.000 milioni circa.

Ai sensi dell'art. 24/bis della legge regionale 55/1980 sono stati concessi ad Enti ed Associazioni contributi, per un ammontare complessivo di lire 2.519 milioni, destinati all'attuazione di n. 36 iniziative di turismo sociale a favore di collettività di emigrati siciliani all'estero e loro familiari (capitolo 34357).

Solo 21 Comuni siciliani hanno fruito, nel 1991, dei finanziamenti previsti dalla normativa vigente per il funzionamento dei comitati per l'emigrazione e l'immigrazione (lire 900 milioni: capitolo 34410) (110).

Per quanto riguarda il «Fondo di rotazione a gestione separata» istituito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 55/1980 con una dotazione di lire 50.000 milioni, ridotta a 15.000 milioni ai sensi dell'art. 3 legge regionale 43/1991, e destinata alla concessione del credito agevolato in favore del lavoratore emigrante per acquisto, costruzione, rinnovo locali da adibire ad attività commerciale, artigiana, turistica, piccola azienda industriale e relative attrezzature, l'apposito Comitato amministrativo che sovrintende alla gestione ha esaminato, nel corso del 1991, circa 300 richieste presentate dagli emigrati e ha deliberato la concessione di circa 50 finanziamenti (con autorizzazioni di pagamenti per un importo complessivo di circa 3.000 milioni).

Infine, con riferimento al settore dell'immigrazione, nel corso dell'esercizio '91 l'Assessorato del lavoro, sulla base della normativa vigente (decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 39/1990), ha elaborato due progetti regolarmente approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della protezione civile, per l'istituzione di centri di prima accoglienza e servizi a favore degli immigrati extracomunitari e loro famiglie.

I fondi affluiti per tali finalità sul capitolo 32953, d'importo pari a lire 5.119 milioni (4.404 milioni ex D.P.C.M. del 28 dicembre 1990 e 715 milioni ex ordinanza di pari data del Ministro della protezione civile) sono stati quasi interamente utilizzati per la stipula di n. 17 convenzioni con enti ed associazioni e per la concessione di contributi a n. 6 Comuni a forte tensione immigrativa.

110) I comuni che, in atto, hanno richiesto ed ottenuto l'istituzione dei comitati sono 109, così suddivisi su base provinciale: provincia di Agrigento n. 15, provincia di Caltanissetta n. 11, provincia di Catania n. 8, provincia di Enna n. 6, provincia di Messina n. 15, provincia di Palermo n. 37, provincia di Ragusa n. 4, provincia di Siracusa n. 3, provincia di Trapani n. 10.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.12 *Assessorato della sanità*3.12.1 *Considerazioni generali*

Da tempo è ormai chiaro a tutti che per riformare (e quindi, sostanzialmente, per «salvare») la riforma sanitaria, si devono dare soluzioni di un certo tipo ad almeno tre problemi fondamentali: contenimento della spesa; «spoliticizzazione» degli organi; rapporto di lavoro con il personale dell'area medica.

Per quanto riguarda il primo punto, superato ormai definitivamente il mito del «tutto gratis a tutti» (che sostanzialmente costituiva la «filosofia» di base della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e che ha provocato, attraverso gli anni, una lievitazione della spesa tanto impreveduta quanto insostenibile), il legislatore sembra ormai avviato, in modo irreversibile, verso il sistema della compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, rispetto al quale unici limiti sono quello dell'entità del reddito di chi richiede la prestazione e quello del tipo di malattia (stante che per alcune patologie - caratterizzate da particolare gravità e/o da cronicità - l'esenzione dal «ticket» è comunque garantita).

Relativamente a tale problema, tuttavia, queste Sezioni riunite ribadiscono la perplessità, già espressa in altra occasione (111), derivante dal fatto che — a partire dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199 — il legislatore abbia introdotto la regola che la quota di partecipazione dei cittadini alla spesa per le prestazioni ottenute presso le strutture pubbliche sia di pari entità rispetto a quella dovuta per prestazioni effettuate presso strutture private convenzionate. Infatti, se già esistono di per sé nel cittadino-utente — quanto meno a livello psicologico — delle remore a rivolgersi comunque alle strutture pubbliche, la mancanza di un qualche incentivo di carattere economico è sicuramente in grado di istituzionalizzare tali remore, con conseguenze di carattere finanziario che potrebbero essere proprio di segno opposto a quello del ridimensionamento della spesa nel suo complesso (112). È ben vero che, ai sensi del 1° comma dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), le autorizzazioni per il convenzionamento esterno (per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio) dovrebbero essere date soltanto quando la prestazione presso la struttura pubblica non possa essere effettuata entro 4 giorni dalla richiesta, ma non si hanno notizie del livello di applicazione, in concreto, di tale disposizione da parte delle UU.SS.LL. (113).

Per quanto riguarda, poi, il problema della «spoliticizzazione» degli organi di gestione delle UU.SS.LL. (su cui queste Sezioni riunite sono spesso intervenute), è appena il caso di segnalare che, anche per il particolare momento storico che attualmente vive la nostra comunità nazionale, sembra ormai penetrata nella coscienza di tutti l'assoluta necessità di una netta separazione fra politica e amministrazione, fra attività di indirizzo e attività di gestione; e la figura del c.d. «manager», che subentrerà agli attuali amministratori straordinari (decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111) è vista proprio come uno strumento per realizzare tale postulato. Ma anche questo è un approccio tutto da verificare, in presenza di situazioni in cui (si tratti di sanità o di qualunque altro settore in cui si amministra pubblico denaro) la «politica» si è finora inserita con tanta voluttà e da cui ha ricavato «potere» e occasioni di «autofinanziamento».

Per ciò che concerne, infine, il terzo punto, queste Sezioni riunite hanno già avuto occasione di rilevare (114) che «i mali del sistema sanitario...abbisognano, per essere corretti e produrre una assistenza di tipo più avanzato, non solo di adeguati strumenti normativi...e di ingenti risorse finanziarie, ma anche, e forse principalmente, della maturazione di una nuova «cultura» della sanità, che, in quanto concepita come servizio eminentemente pubblico, porti, fra l'altro, al superamento di quelle ancora ampie fasce di convinzione circa la natura «fisiologicamente» privata dell'attività professionale del medico»; auspicando, al

111) Relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1988, pagg. 224-225.

112) A meno che non si voglia sostenere la tesi — inaccettabile, ma che pure qualche volta è stata prospettata — che l'eguale entità dei «tickets» deriva dalla necessità di garantire la «par condicio» fra strutture pubbliche e strutture private!

113) L'Assessorato regionale della sanità, appositamente interpellato da queste Sezioni riunite al fine di conoscere, fra l'altro, «quali accorgimenti tecnici sono in uso presso le UU.SS.LL. allo scopo di potere costantemente dimostrare che le autorizzazioni al ricorso a strutture private convenzionate vengono rilasciate in perfetta sintonia con la predetta disposizione normativa», non ha fornito, sul punto, alcuna risposta.

114) Relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1987, pag. 242.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contempo, l'allargamento dell'area delle incompatibilità e la introduzione di nuovi e più efficaci meccanismi (anche di natura economica) che favoriscano sempre di più il rapporto a tempo pieno degli operatori dell'area medica. E, in tale ottica, il Collegio non può certo sottacere il 7° comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha disciplinato la materia e che, pur non avendo sancito (almeno per il momento) l'incompatibilità piena fra attività pubblica e attività privata, ha comunque avviato un importante processo di riforma, disponendo, da una parte, che «con il servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro» (non sarà più possibile, quindi, avere col S.S.N. un rapporto di impiego «ordinario», un rapporto di impiego «speciale» ed anche, eventualmente, un rapporto convenzionale esterno); e, dall'altra, che, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il rapporto a tempo pieno del personale dell'area medica acquista carattere di generalità, pur nell'ambito di una sancita compatibilità di esso con l'esercizio dell'attività libero-professionale, «purché espletato fuori dall'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate col S.S.N.».

3.12.2 Attività istituzionale

a) Assistenza sanitaria ed ospedali

Come già evidenziato nella relazione dello scorso anno, il quadro nazionale di riferimento della materia in epigrafe è stato profondamente segnato dal D.M. del 3 novembre 1989 con il quale il Ministro della sanità ha dato concreta attuazione al disposto dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

Attesa la indiscussa competenza primaria dello Stato nel settore (cfr. art. 6, 1° comma, lett. a, legge n. 833/1978) ed in quanto attuativo della citata legge, il D.M. in questione non poteva non trovare applicazione anche nella Regione Siciliana dove, già da tempo, la materia era stata regolata con legge; tuttavia, l'eccessiva eterogeneità e non sovrapponibilità delle due normative hanno reso indispensabile un ulteriore intervento del legislatore regionale, che si è realizzato con la legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3, seguita dalle circolari assessoriali n. 576 e 596, rispettivamente dell'11 gennaio 1991 e del 25 maggio 1991.

La predetta legge — che risponde ad esigenze di uniformità, oltre che con la normativa nazionale, anche con quanto previsto dal regolamento CEE n. 1408/1971, art. 22, richiamato nella Circ. Min. sanità n. 33 del 12 dicembre 1989 — ha, da una parte, modificato i criteri e i presupposti per la fruizione di prestazioni sanitarie presso istituti o luoghi di cura ubicati all'estero; e, dall'altra, trasferito alle UU.SS.LL. la competenza per l'istruttoria, la liquidazione e il pagamento delle provvidenze relative a prestazioni sanitarie fruite nel territorio nazionale ai sensi di talune disposizioni della legge regionale n. 27/1975 e successive modificazioni ed integrazioni. Restano comunque ferme le competenze dell'apposita Commissione regionale, il cui parere è vincolante.

Nel corso dell'esercizio 1991 l'Assessorato della sanità ha continuato a gestire le somme iscritte nel bilancio regionale per far fronte agli oneri recati da fattispecie anteriori alla legge 3/1991.

In attuazione della legge regionale 202/1979 sono stati disposti n. 1.309 interventi per una spesa complessiva di lire 1.953 milioni (nel 1990, n. 883 interventi per lire 1.220 milioni) per contributi forfettari sulle spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti (ed eventuali accompagnatori) che ricorrono a strutture sanitarie pubbliche o private ubicate fuori dal territorio siciliano, in Italia o all'estero.

Per le spese di ricovero in istituti di cura all'estero o presso case di cura altamente specializzate non convenzionate l'Assessorato ha impegnato sul cap. 42806 lire 31.746.914.805 pari, quasi, all'intero stanziamento, con pagamenti per complessive lire 28.500.251.246.

L'Amministrazione comunica di avere in giacenza circa 4.000 pratiche ex legge regionale 66/1977 e circa 12.000 ex legge regionale 202/1979 da istruire e liquidare.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale della rubrica si deve purtroppo confermare la gravissima lentezza nell'utilizzazione delle cospicue disponibilità, destinate sia ad interventi a carico diretto della Regione che a «trasferimenti».

Dai dati contabili del rendiconto generale per l'esercizio 1991, infatti, si registra che sul complessivo stanziamento di competenza, pari a lire 339.509 milioni, sono stati disposti pagamenti nella misura del 17%, pari a lire 58.224 milioni, mentre, su una disponibilità di lire 920.413 milioni in conto residui, i pagamenti ammontano a lire 92.024 milioni, pari al 9%.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso dell'esercizio 1991, oltre a pagamenti afferenti a finanziamenti disposti nei precedenti esercizi finanziari, si registrano, per la costruzione di nuove sedi ed il completamento di strutture ospedaliere già esistenti, interventi per complessive lire 71.938.257.258.

Tra i più significativi, si segnala l'approvazione del progetto e la contestuale erogazione delle somme assegnate per gli esercizi 1987-1988-1989 alla U.S.L. 19 di complessive lire 42.600 milioni, per la costruzione dell'ospedale «Umberto I» di Enna.

L'assegnazione di lire 2.442 milioni è stata, inoltre, disposta a favore della U.S.L. 9 per il finanziamento del progetto di riconversione dell'ex tracomatosario di Bivona; infine, alle UU.SS.LL. 20 di Leonforte, 21 di Piazza Armerina e 24 di Modica sono stati disposti finanziamenti, rispettivamente, per lire 3.000 milioni, lire 10.913 milioni e lire 5.080 milioni, per il completamento di strutture ospedaliere esistenti.

Con i fondi F.I.O. iscritti al cap. 81359 del bilancio regionale, è stata finanziata la realizzazione, presso la U.S.L. 16 di Caltanissetta, di un «Centro regionale per la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio Sanitario Nazionale» con annessa Sezione della Scuola superiore di sanità, per complessive lire 65.000 milioni, mediante la ristrutturazione e l'ampliamento dell'esistente struttura edilizia, ex ospedale psichiatrico in contrada S. Elia.

Il complesso, che doveva essere realizzato entro il 1991, non risulta ancora ultimato.

Si segnala inoltre che con la legge di bilancio 1991 è stata stanziata sul cap. 81505 la somma di lire 190.000 milioni destinata alle UU.SS.LL. dell'Isola per il rinnovamento ed adeguamento delle strutture ospedaliere e poliambulatoriali, oltre che all'acquisto di attrezzature sanitarie.

Presupposto delle attività amministrative è l'acquisizione, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, delle deliberazioni della Giunta regionale di Governo che approvano i piani di spesa elaborati dalle UU.SS.LL. e visti favorevolmente dall'Ispettorato regionale sanitario. Per il 1991, la Giunta ha adottato la delibera n. 308 del 10 giugno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 20 — con cui lo Stato ha predisposto un piano straordinario poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, avente fra gli obiettivi primari il riequilibrio territoriale delle strutture ospedaliere — nel 1989 la Regione stipulò con il Consorzio «Prometeo» di Palermo apposita convenzione per l'attuazione di un programma poliennale di interventi articolato in programmi triennali, oltre studi di fattibilità e programma analitico di interventi per il triennio 1989/1991.

Il piano triennale è stato approvato dalla Giunta regionale di Governo con deliberazione n. 13 del 31 gennaio 1990 (modificato dalla successiva deliberazione n. 85 del 6 marzo 1990) nonché dal C.I.P.E. in data 3 agosto 1990. Il piano comprende 128 interventi distribuiti in tutte le provincie dell'Isola, distinti, per tipologia, tra ospedali, distretti socio-sanitari, poliambulatori, residenze assistenziali per anziani, sistemi di informatizzazione e strutture di prevenzione.

L'Amministrazione comunica che alla data del 31 dicembre 1991, rispetto alle opere programmate, la Sicilia ha presentato al competente Nucleo di Valutazione del Ministero della sanità 48 studi di fattibilità e 9 relazioni per opere minori.

b) Tossicodipendenza

Particolare lentezza si registra in ordine all'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 21 agosto 1984, n. 64 («Piano contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope»). Peraltro, l'Assessorato ha emanato specifiche direttive alle UU.SS.LL., sedi dei servizi per l'accertamento ed il trattamento degli stati di tossicodipendenza, per la formulazione di programmi finanziati con D.A. 59408 del 27 dicembre 1986 per complessive lire 636.000.000, con riserva di procedere alla effettiva erogazione soltanto dopo l'acquisizione e l'approvazione dei rispettivi programmi.

Nell'esercizio 1991, per la prevenzione delle T.D. (cap. 41956) sono stati disposti finanziamenti a favore delle UU.SS.LL. n. 24 (Modica), n. 23 (Ragusa) e n. 38 (Giarre), mentre ha costituito «economia» lo stanziamento di lire 320 milioni sul cap. 41957 per contributi «una tantum» per spese di primo impianto di comunità terapeutiche.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda il convenzionamento con comunità terapeutiche operanti rispettivamente nel territorio della Regione e fuori della Sicilia, occorre richiamarsi alle innovazioni apportate in materia dalla legge 162/1990, in base alla quale le convenzioni con gli enti iscritti all'albo regionale vengono stipulate dalle UU.SS.LL. competenti per territorio.

L'Amministrazione, al fine di evitare soluzioni di continuità nel programma terapeutico, ha erogato un contributo forfettario di lire 100 milioni per le spese di convenzionamento e di assistenza ai tossicodipendenti alle UU.SS.LL. n. 16, n. 41 e n. 26, competenti per territorio a subentrare all'Assessorato nel regime convenzionale istaurato, rispettivamente, con «l'Associazione Terra Promessa» di Caltanissetta, con il «Centro di solidarietà F.A.R.O.» di Messina e con il «Centro sociale Giorgio La Pira» di Siracusa. Inoltre, a favore delle UU.SS.LL. n. 52, n. 4, n. 33 e n. 7 è stata disposta una erogazione di lire 100 milioni al fine di consentire l'assunzione delle rette di soggiorno di soggetti tossicodipendenti rispettivamente delle comunità «Casa dei Giovani» di Bagheria e di Mazara del Vallo, «O.D.A.» di Catania e «Saman» di Valderice, nelle more del convenzionamento.

c) Servizi veterinari

L'attività amministrativa svolta nel campo dei servizi veterinari si è rivolta particolarmente a dare attuazione alle direttive comunitarie e nazionali in materia di profilassi delle malattie infettive e diffuse del bestiame.

Nel campo della lotta alle malattie infettive a carattere largamente diffusivo in ambito comunitario, è stato abbandonato il criterio della vaccinazione obbligatoria (in particolare contro l'afta epizootica e la peste suina classica), privilegiando la vigilanza veterinaria permanente sul territorio ed il controllo sierologico, secondo piani programmati a livello comunitario e nazionale, la cui attuazione, attraverso disposizioni regionali, è stata affidata ai servizi veterinari delle UU.SS.LL.. In caso di insorgenza delle malattie, sono previsti interventi di emergenza coordinati a livello centrale e locale per circoscrivere ed eliminare in tempi brevi i focolai.

L'accertamento in alcune zone italiane di una forma morbosa scomparsa dall'Italia da circa un secolo (la pleuropolmonite essudativa dei bovini) ha altresì condotto alla formulazione di un piano di controllo degli allevamenti bovini sulla base delle direttive impartite dal Ministero della sanità e dalla CEE e secondo gli elementi di controllo fissati dallo stesso Ministero.

Nel campo delle più importanti zoonosi (tubercolosi e brucellosi) è proseguita l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi e brucellosi, nonché degli allevamenti ovi-caprini dalla brucellosi (piano diventato obbligatorio dal 1991).

La necessità di un incisivo impulso alla eradicazione di tali malattie è collegata anche alle recenti disposizioni nazionali, che hanno recepito una direttiva CEE (legge 169/1989 e DD.MM. 184/1991 e 185/1991) e che subordinano la destinazione del latte crudo al consumo umano alla provenienza dello stesso da allevamento ufficialmente indenne dalle citate zoonosi.

d) Consultori familiari

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, con decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, è cessata, con decorrenza dallo stesso anno, la corresponsione alle Regioni a statuto speciale dei finanziamenti di cui alle leggi di settore (n. 405/1975 e n. 194/1978). Conseguentemente, l'Assessorato, in attesa della istituzione, con legge «ad hoc», di un apposito fondo nel bilancio regionale per assicurare all'utenza un servizio sempre più qualificato, ha provveduto ad utilizzare le cospicue economie di spesa derivanti dalle assegnazioni statali relative agli anni progressivi.

Su 191 consultori familiari programmati in Sicilia con D.A. 28110 del 5 dicembre 1980, a norma dell'art. 2 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 21, ne risultano attivati n. 160, con un aumento, rispetto all'esercizio 1990, di 30 consultori.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si è registrato, altresì, un incremento del numero degli utenti e delle prestazioni, nonché un lieve aumento del numero dei consultori che hanno organizzato attività promozionale per la diffusione della conoscenza del servizio ed interventi di prevenzione di tipo collettivo, corsi e dibattiti sulla contraccezione, corsi di educazione sessuale e sanitaria.

e) Asili nido

L'importo massimo del contributo che può essere concesso, a carico del bilancio regionale, per la costruzione, impianto ed arredamento degli asili-nido ammonta a lire 311.850.000 ed è suscettibile di aumento nella misura del 7% e del 10% nelle ipotesi in cui il Comune interessato ricada, rispettivamente, in zona sismica di 2° e di 1° categoria. L'importo massimo del contributo per le spese di gestione ammonta a lire 5.663.500 annue per bambino.

La spesa a tal fine impegnata sul cap. 42456 e contestualmente erogata ammonta a lire 19.190.174.895.

La spesa non coperta dal contributo regionale è a carico dei Comuni, che vi provvedono, spesso, mediante accensione di mutui con la Cassa DD.e PP..

Lo stato di attuazione dei 405 asili-nido regionali a suo tempo programmati, secondo i dati forniti dall'Amministrazione, è sostanzialmente uguale a quello riportato nella precedente relazione (115).

Nel corso del 1991 sono stati finanziati complessivamente (progetti aggiornati e perizie di completamento) 13 asili-nido, accreditando ai Comuni la somma di lire 2.106.965.625.

f) Fondo sanitario regionale

La rubrica di parte corrente del F.S.R. comprende i settori più rilevanti dell'amministrazione dell'Assessorato della sanità, recando una disponibilità in conto competenza, nell'esercizio 1991, di complessive lire 6.221 miliardi, su uno stanziamento di parte corrente dello stesso Assessorato di lire 7.376 miliardi.

La quota più cospicua è costituita dagli stanziamenti per le spese correnti delle UU.SS.LL. (cap. 42840) su assegnazioni del F.S.N., erogate, secondo le modalità previste dall'art. 35 della legge n. 19/1981, mediante accreditamento presso le contabilità speciali delle UU.SS.LL. intrattenute con le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.

Pertanto, nessuna valutazione può essere effettuata dalla Corte, non deputata al controllo degli atti delle singole UU.SS.LL..

Con delibera C.I.P.E. del 12 marzo 1991 (G.U.R.I. n. 81 del 6 aprile 1991), relativa al riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del F.S.N. 1991, parte corrente, è stata assegnata alla Regione siciliana la somma complessiva di lire 5.905.403 milioni.

Con nota n. 201/0852 del 20 marzo 1991, l'Assessorato ha assegnato alle UU.SS.LL. la somma complessiva iniziale di lire 5.350.500 milioni per la formazione del bilancio di previsione 1991, parte corrente, integrata successivamente con altre assegnazioni destinate a finalità specifiche.

La somma residua è stata utilizzata per le spese direttamente gestite dall'Assessorato sanità, iscritte negli appositi capitoli di spesa del bilancio regionale.

A seguito della emanazione del decreto-legge 16 dicembre 1991, n. 388, con il quale è stata assegnata alla Regione siciliana la quota integrativa di lire 429.140 milioni per il finanziamento delle spese sanitarie di parte corrente relative all'esercizio 1991, la Giunta regionale di Governo ha dato mandato all'Assessore

115) a) Asili-nido finanziati	n. 404
b) Asili-nido in corso di espletamento	n. 48
c) Asili-nido completati e non funzionanti	n. 155
d) Asili-nido appaltati ma non iniziati o con lavori sospesi	n. 8
e) Asili-nido finanziati e non appaltati	n. 40
f) Asili-nido per i quali sono stati revocati i finanziamenti	n. 41
g) Asili-nido funzionanti	n. 112
h) Asili-nido adibiti ad uso diversi	n. 40.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della sanità di autorizzare con proprie direttive i legali rappresentanti delle UU.SS.LL. della Sicilia ad apportare variazioni in aumento ai bilanci di competenza dell'esercizio 1991 per l'importo complessivo, appunto, di lire 429.140 milioni, e ad assumere impegni anche in eccedenza agli stanziamenti di bilancio di parte corrente per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza strettamente collegate all'erogazione dei servizi sanitari.

Per far fronte agli oneri correnti, in attesa della erogazione dei fondi statali, la Regione ha, con proprie leggi, disposto, nel corso degli anni, anticipazioni garantite dalla possibilità di recupero, sulla base di leggi statali di ripiano dei disavanzi delle UU.SS.LL. relativi ad esercizi pregressi. Ma non sempre tali recuperi sono stati possibili, come è avvenuto, ad esempio, per il mancato riconoscimento da parte del Ministero del tesoro, in sede di ripiano del disavanzo delle UU.SS.LL., esercizio 1983, dei residui passivi provenienti dalla gestione-stralcio degli ex enti mutualistici.

Un intervento finanziario, a saldo dei disavanzi delle UU.SS.LL. relativi agli esercizi 1987-1988, è stato previsto con il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1990, n. 334 (aggiuntivo ad altro intervento disposto, per il ripianamento dei disavanzi finanziari dello stesso biennio, col decreto-legge n. 382/1989, convertito nella legge n. 8/1990).

Con il citato provvedimento è stato autorizzato il finanziamento della maggiore spesa sanitaria, non coperta ai sensi dell'art. 4 decreto-legge n. 382/1989 citato, mediante ulteriori operazioni di mutuo, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti del 20 e del 25 per cento, da assumere, rispettivamente, entro il 1990 e il 1991. E così, nel corso del 1991, con deliberazione n. 378 dell'8 agosto 1991, la Giunta regionale di Governo ha deliberato di contrarre, con oneri a carico del bilancio dello Stato, il mutuo in argomento, per complessive lire 342.769 milioni (cap. 41718), pari al 20 per cento del presunto disavanzo dichiarato per gli esercizi 1987 e 1988, ammontante a lire 1.713.844 milioni.

g) Fondi a destinazione vincolata

Gli artt. 27 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, hanno disposto la finalizzazione di apposita quota del F.S.N. per spese a destinazione vincolata, distinte, con il D.M. sanità 9 luglio 1985, in:

- a) ricerca sanitaria finalizzata;
- b) progetti-obiettivo;
- c) educazione sanitaria;
- d) formazione ed aggiornamento professionale del personale.

Il capitolo 42723 accoglie le somme attribuite alla Regione a valere sulle assegnazioni del F.S.N. per l'anno 1981, la cui utilizzazione, tutt'ora in corso, procede con estrema lentezza: nel corso dell'esercizio 1991, infatti, su una disponibilità di lire 6.641.237.135 sono stati effettuati pagamenti per sole lire 658.253.400.

Il capitolo 42724 è invece alimentato dalle quote che annualmente sono ripartite dal C.I.P.E. ed assegnate dal Ministero del tesoro con vincolo di destinazione.

In ordine al settore della ricerca scientifica finalizzata, nel corso dell'anno 1991 sono state espletate circa 500 selezioni; l'Amministrazione comunica che altre selezioni, bandite più volte per assenza di candidati, sono in fase di svolgimento.

I progetti-obiettivo individuati dall'Assessorato della sanità ed approvati dal Ministero della sanità, a valere sulle assegnazioni del F.S.N. 1986, riguardano:

- 1) prevenzione soggetti a rischio, nonché cura e riabilitazione soggetti portatori di affezioni neoplastiche (lire 4.525 milioni);
- 2) prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie ematiche (lire 3.000 milioni);
- 3) prevenzione negli ambienti di lavoro (lire 2.000 milioni);
- 4) progetto materno-infantile (lire 3.000 milioni).

Le somme attribuite per i suddetti progetti sono state svincolate, con decreto del Ministero del tesoro, nel settembre 1989.

Nessuna iniziativa è stata intrapresa in ordine all'attuazione dei programmi previsti dalla legge n. 135 del 5 giugno 1990 («Interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'A.I.D.S.»), la quale ha

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

individuato gli specifici interventi di carattere poliennale riguardanti l'assunzione di personale medico ed infermieristico, lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento professionale, il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti, nonché il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da A.I.D.S..

Con deliberazione del C.I.P.E. del 28 giugno 1990 è stata assegnata alla Regione siciliana, per il programma di interventi previsto dalla citata legge, la somma di lire 17.182.000.000.

h) Policlinici universitari

Il travagliato «iter» procedimentale per la stipulazione della convenzione tra la Regione e le Università siciliane (da approvarsi secondo lo schema-tipo di cui al decreto interministeriale del 12 maggio 1986), si è finalmente concluso, a cinque anni di distanza dal termine fissato con il citato provvedimento, con la stipulazione di tre distinte convenzioni tra l'Assessorato sanità e le tre Università per la gestione dei rispettivi Policlinici.

Sotto il profilo sostanziale, le tre convenzioni presentano contenuto analogo, disciplinando, secondo le precipue esigenze di ciascun policlinico, l'apporto nel settore assistenziale delle Facoltà di medicina e chirurgia che gestiscono direttamente istituti di ricovero e cura.

Le Università si sono impegnate formalmente ad incrementare progressivamente la dotazione del personale medico e non medico fino alla copertura totale degli standards previsti dall'art. 6 del citato decreto interministeriale.

Parimenti è stata considerata dalle parti improcrastinabile l'attivazione del servizio di Pronto Soccorso, di cui i citati Policlinici sono sprovvisti.

Sotto il profilo finanziario, entro il termine fissato per i bilanci di previsione delle U.U.S.S.L.L., le Università dovranno predisporre, annualmente, il piano finanziario per la copertura delle attività assistenziali con riferimento alle seguenti voci:

- a)* l'intero costo effettivo del personale indicato negli allegati E ed F delle singole convenzioni, compreso il personale non di ruolo, con esclusione di ogni possibilità di destinazione ad impieghi diversi;
- b)* assistenza e mantenimento dei pazienti ricoverati;
- c)* svolgimento dell'attività ambulatoriale, ospedalizzazione a ciclo diurno ed assistenza alle persone in dimissione protetta;
- d)* acquisto, manutenzione anche straordinaria, ammodernamento e rinnovo tecnologico delle attrezzature, degli arredi e degli impianti;
- e)* arredamento e manutenzione ordinaria degli ambienti destinati all'assistenza ed al personale ad essa adibito;
- f)* quota-parte delle spese generali sostenute dalle Università in proporzione all'incidenza delle strutture assistenziali rispetto alle restanti strutture di tipo non assistenziale.

3.13 Assessorato del territorio e dell'ambiente

3.13.1 Considerazioni generali

L'attività svolta dall'Assessorato «de quo» nel corso del 1991 ha deluso ancora una volta le aspettative, denotando, come negli esercizi precedenti, un generale affievolimento dell'impegno regionale in materia di politica ambientale.

Il quadro di fondo in cui opera l'Assessorato permane profondamente segnato da strutture inadeguate e pressoché prive di strumenti informatici, assetti organizzativi da rimodulare, carenze di personale, insufficienza ed errata distribuzione dei mezzi finanziari; tanto è vero che i settori più strettamente connessi alla tutela dell'ambiente si trovano infatti in una ingiustificabile situazione di stallo.

Particolarmente penalizzati appaiono i settori dei parchi e delle riserve naturali e dello smaltimento dei rifiuti.

Spesso accade, infatti, che alla elaborazione di programmi di massima e all'individuazione di obiettivi importantissimi non segua alcuna attività concreta per la realizzazione degli scopi prefissati, che, nell'ottica di una oculata distribuzione delle risorse, eviti, da un lato, sprechi, e, dall'altro, per converso, immobilizzazione di mezzi finanziari.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.13.2 Attività istituzionale

a) Urbanistica

È noto che l'Assessorato in questione, in attuazione dell'art. 69 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, era tenuto a realizzare un sistema informativo territoriale ed ambientale per il rilevamento, il coordinamento e la programmazione delle fotocartografie del territorio regionale siciliano, mediante la formazione della carta tecnica regionale in scala 1:10.000, in bianco e nero.

In merito allo stato di attuazione di tali interventi (116), relativamente ai quali in precedenti relazioni si era riferito, con toni critici, circa la grave situazione di stallo (117), si deve ora segnalare, quanto segue:

– 1° lotto, di complessivi 225.000 ha: i lavori sono stati collaudati e ne è stata approvata la contabilità finale;

– 2° lotto, di complessivi 228.000 ha: i lavori sono stati collaudati;

– 3° lotto, di complessivi 248.000 ha: sono in corso le operazioni di collaudo;

– 4°, 5° e 6° lotto, di circa 352.000 ha ciascuno: i lavori, risolto il contenzioso amministrativo che li aveva paralizzati, sono stati aggiudicati nel mese di luglio 1991 e ne è in corso la consegna;

– 7° lotto, di circa 643.000 ha: i lavori non sono stati aggiudicati per mancanza, nelle ditte concorrenti, dei requisiti per la partecipazione all'appalto.

Tra le spese della rubrica in esame, meritano di essere evidenziate quelle relative al personale tecnico assunto ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, presso i Comuni dell'Isola, per l'esame delle istanze di concessioni di sanatoria edilizia, e retribuito esclusivamente con fondi regionali.

La norma citata prevedeva originariamente un contratto biennale non rinnovabile, ma due successive leggi regionali (12 agosto 1989, n. 14, e 6 luglio 1990, n. 11) hanno prorogato, rispettivamente al 31 gennaio 1990 ed al 31 dicembre 1991, la scadenza dei contratti con il personale «de quo». In particolare, l'ultimo provvedimento legislativo ha, da un lato, previsto appunto l'ulteriore proroga, puntualmente concessa da quasi tutti i comuni interessati, e, dall'altro, sancito la possibilità di utilizzare il personale medesimo «anche per compiti d'istituto», gettando così le basi per una istituzionalizzazione del rapporto d'impiego con i tecnici in questione.

Complessivamente, si tratta di 1.404 unità assunte da 328 comuni per l'esame delle quasi 500.000 istanze presentate (118).

L'attività ispettiva svolta in merito dall'Assessorato ha messo in evidenza che risulta istruita la quasi totalità delle pratiche, ma che le stesse rimangono per lo più sospese per l'inerzia degli interessati, i quali non provvedono tempestivamente alle richieste di integrazione della documentazione formulate dagli uffici tecnici comunali. L'onere finanziario a carico dell'Assessorato risulta ormai consolidato in circa 50.000 milioni annui.

Per quanto riguarda, infine, lo stato di attuazione degli interventi disposti da leggi speciali per i centri storici di Agrigento e Ragusa Ibla, non si può fare a meno di rilevare, ancora una volta, ingiustificabili ritardi, che comportano la pressochè totale immobilizzazione degli stanziamenti di bilancio.

116) Il territorio siciliano, pari a circa 25.709 Km², è stato suddiviso in sette lotti.

117) Vedasi Relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1988, pagg. 252-253.

118) L'Amministrazione ha segnalato i seguenti dati relativi alle istanze di sanatoria presentate (il dato ufficiale è quello registrato al 31 dicembre 1986).

AGRIGENTO	n.	61.747
CALTANISSETTA	n.	31.655
CATANIA	n.	83.619
ENNA	n.	16.047
MESSINA	n.	37.029
PALERMO	n.	134.255
RAGUSA	n.	34.026
SIRACUSA	n.	40.075
TRAPANI	n.	58.379
TOTALE	n.	496.832

In particolare, con riferimento al comune di Agrigento, a fronte di una disponibilità di 25.322 milioni, nel corso del 1991 sono stati effettuati pagamenti per un ammontare complessivo di 2.030 milioni, pari appena all'8%.

Ancora più grave la situazione per ciò che concerne il centro storico di Ragusa, al quale sono stati destinati ben tre capitoli di bilancio, con una disponibilità, nel 1991, di 20.876 milioni, sulla quale, però, non è stato effettuato alcun pagamento. Va comunque sottolineato che il comune di Ragusa, a dieci anni di distanza dall'entrata in vigore della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, ha finalmente affidato a tre docenti universitari la rielaborazione del piano regolatore generale e del piano particolareggiato dei centri storici e vallate limitrofe.

b) Assetto del territorio e dell'ambiente

Nel corso del 1991 ha preso il via il Programma operativo plurifondo (P.O.P.) Sicilia 1991-1993, comprendente finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.R.S.). Tale programma, previsto dall'art. 6 della legge regionale 26 gennaio 1991, n. 6, comprende, con riferimento all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, quattordici progetti cantierabili, aventi ad oggetto la realizzazione o il completamento di reti fognanti e depuratori per un importo complessivo di 131.598 milioni (prospetto n. 27).

Si tratta di finanziamenti pluriennali, frazionati nell'arco di due o tre anni (fatta eccezione per la rete fognante del comune di Ragalna - 3° lotto - interamente finanziata nell'esercizio 1991) e riguardanti l'intero territorio regionale. A tal fine, sono stati istituiti i capitoli 85213 (interventi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - 50.000 milioni nel 1991), relativamente al quale non è stato assunto alcun impegno, e 85214 (interventi di risanamento delle acque - 40.370 milioni nel 1991), sul quale sono stati impegnati 27.608 milioni ma non è stato effettuato alcun pagamento (119).

Anche per l'esercizio finanziario 1991 all'Assessorato in questione sono state assegnate cospicue risorse destinate alla realizzazione di opere di notevole rilievo ai fini della tutela ambientale del territorio regionale. Ci si riferisce, in particolare, ai contributi concessi a comuni, consorzi di comuni e consorzi misti fra comuni ed enti pubblici per la costruzione, il completamento e l'adeguamento di impianti fognari e depurativi (capitolo 85359) e di impianti di smaltimento di rifiuti solidi (capitolo 85368).

Con riferimento al primo di tali capitoli, va precisato che l'Amministrazione, all'inizio dell'anno, ha predisposto il programma di contributi previsti dall'art. 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, che è stato approvato in via definitiva dalla Giunta regionale di Governo con deliberazione n. 311 del 10 giugno 1991, per un importo complessivo di 140.000 milioni, pari all'intero stanziamento del capitolo 85359. L'Assessorato, a sua volta, sulla base della deliberazione della Giunta regionale, ha disposto l'impegno dell'intera somma, ripartendola tra i comuni o consorzi di comuni ammessi a contributo.

A fine esercizio, risultavano effettuati pagamenti per un totale di 139.486 milioni (112.600 sulla competenza e 26.886 sui residui).

119) Per quanto riguarda gli interventi per il trattamento e riutilizzo delle acque reflue del comune di Marsala (TP), finanziati con fondi F.I.O. (cap. 85207), al 31.12.91 risultavano spesi 24.702 milioni, pari al 93% del finanziamento complessivo di 26.550 milioni.

Il capitolo 85209 riguarda i progetti finanziati con fondi F.I.O. '89 per la realizzazione di reti fognarie: su una previsione di spesa complessiva di 86.629 milioni, risultano a tutto il 1991 accreditati 47.099 milioni (prospetto n. 28). Infine, il capitolo 85210, avente ad oggetto la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti (sempre con fondi F.I.O. '89), registra soltanto l'impegno, avvenuto peraltro nel 1990, di 8.234 milioni per la realizzazione dell'impianto di compostaggio per rifiuti solidi urbani del comprensorio di Regalbuto: a valere su tale impegno non è stato effettuato alcun pagamento. Se a ciò si aggiunge che, nel corso del 1991, sul capitolo in oggetto non sono stati assunti impegni di spesa e che, pertanto, l'intero stanziamento di 10.010 milioni ha costituito economia di spesa, non si può fare a meno di riscontrare, ancora una volta, preoccupanti e ingiustificabili ritardi con conseguente immobilizzo di notevoli risorse.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche per gli impianti di smaltimento di rifiuti solidi, nel corso del 1991 è stato predisposto un programma di contributi approvato dall'Assessorato, previa delibera della Giunta regionale (n. 347 del 10.6.91), ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche e integrazioni. Tale programma prevede una spesa complessiva di 30.000 milioni, da ripartire tra i comuni interessati, per la realizzazione di 18 discariche e 3 impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani. La relativa somma è stata impegnata sul capitolo 85368 nel mese di luglio ma, a differenza di quanto riscontrato per le opere fognarie e depurative, alla chiusura dell'esercizio non risultava effettuato alcun pagamento sulla competenza.

Relativamente ad entrambi le tipologie di contributi in questione si formula ancora una volta il vivo auspicio che, con opportuno intervento normativo, vengano riconsiderate «ex novo» le procedure di erogazione della spesa, che attualmente prevedono il versamento dei contributi sulla base di semplici programmi di spesa e tramite mandato diretto (120) e, pertanto, non consentono né all'Amministrazione né alla Corte di verificare le modalità di utilizzazione delle risorse trasferite; e ciò dà forse spiegazione del fatto che, nonostante le notevoli risorse impiegate dalla Regione, da un esame dei dati risultanti dallo «stato dei depuratori» dell'Isola relativamente agli ultimi due esercizi (prospetto n. 26) emerge un panorama pressoché statico se non addirittura in regresso.

Va comunque precisato che, all'inizio dell'esercizio corrente, con D.A. n. 95/92, è stato istituito presso l'Assessorato il Nucleo ispettivo per la verifica della funzionalità degli impianti di depurazione, con il compito di accertare l'esistenza di impianti non funzionanti nonché la causa del mancato funzionamento. Esso dovrà, inoltre, redigere di volta in volta una relazione ispettiva con proposte utili per la individuazione di interventi necessari per l'attivazione degli impianti.

c) Demanio marittimo

A chiusura dell'esercizio 1990 fu stipulata una convenzione con il Ministero della marina mercantile - Ispettorato centrale per la difesa del mare - avente ad oggetto il controllo qualitativo delle acque marine costiere prospicenti la Regione siciliana. La convenzione specificava che, per l'attività di monitoraggio, il Ministero avrebbe messo a disposizione della Regione la somma di lire 1.500 milioni con esclusione di ogni possibile rivalsa in caso di maggiori spese: per l'esecuzione di tale programma la Regione avrebbe potuto servirsi di proprio personale ovvero della collaborazione di enti o istituzioni scientifiche.

L'Assessorato, non potendo avvalersi di attrezzature adeguate e di personale idoneo all'espletamento di una attività così specialistica, ha optato per la seconda soluzione e, in data 7 novembre 1991, ha stipulato una convenzione con la Società Ecol Sicilia s.r.l. di Catania.

* La convenzione ha una durata iniziale di 12 mesi (ai quali va aggiunto 1 mese per la stesura della relazione finale) e può essere rinnovata, subordinatamente al rinnovo della convenzione tra Ministero e Regione, per una durata massima complessiva di tre anni.

d) Protezione della natura - parchi e riserve

Con decreto n. 970/91 del 10.6.91 è stato finalmente approvato il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali che, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, modificati dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è stato predisposto dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.). Scopo del piano è quello di individuare le aree da proteggere, classificandole in una delle categorie previste dalle leggi citate e indicando, per ciascuna area protetta, la delimitazione massima e il regime di protezione da adottare.

120) Modalità previste dall'art. 20 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, con riferimento all'art. 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo schema proposto dall'apposita Commissione, che prevedeva l'istituzione di 81 riserve naturali, distribuite nei territori di tutte le provincie siciliane, è stato adottato, in via definitiva, dal C.R.P.P.N., con due stralci riguardanti terreni compresi nel territorio dell'istituendo Parco delle Madonie. Il piano definitivo (da sottoporre a revisione ogni 5 anni) prevede 79 riserve, individuate nell'ambito di ogni singola Provincia regionale.

La situazione dei parchi e delle riserve naturali dell'Isola non appare comunque sostanzialmente mutata rispetto agli esercizi precedenti.

Lo stato di attuazione delle leggi regionali che regolamentano il settore (legge regionale 98/1981 e legge regionale 14/1988, appunto), non può certo definirsi incoraggiante, fatta eccezione per il citato piano regionale.

Tra parchi e riserve, risulta sottoposto a tutela per la protezione del patrimonio naturale circa il 13% del territorio siciliano (340.000 ettari con oltre 200 comuni interessati), eppure il rapporto tra totale spendibile (38.554 milioni) e pagamenti effettuati (4.057 milioni), pari al 10,5%, mette in evidenza una preoccupante e ingiustificata inerzia degli enti e degli organi responsabili.

Attualmente risulta regolarmente costituito e dotato degli organi di gestione ordinaria soltanto l'Ente Parco Etna, mentre il Parco della Madonie anche per il 1991 è stato gestito da un commissario straordinario (121).

Si commenta da sé la situazione del Parco dei Nebrodi che, a tutt'oggi, non è stato ancora istituito e per il quale è stato nominato un commissario «ad acta» con funzioni propositive.

Le citate leggi regionali 98/1981 e 14/1988 hanno avuto una attuazione assai più dinamica nella parte riguardante i parchi urbani e sub-urbani. Sia l'Amministrazione regionale che gli enti locali, infatti, sembrano aver recepito prontamente il messaggio lanciato da tali leggi tanto che, nel corso del 1991, sono state inoltrate 103 istanze di finanziamento per la realizzazione di opere appartenenti a tale tipologia, alle quali vanno aggiunte le richieste, assai più numerose, avanzate ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 (Provvedimenti per lo sviluppo delle zone interne).

Nel corso del 1991 sono stati ammessi a contributo 14 progetti per la realizzazione di parchi urbani o sub-urbani, per un ammontare complessivo di 49.195 milioni, a fronte di uno stanziamento di 65.031 milioni. Essendo, però, ancora in fase di avvio le relative procedure di appalto, sul capitolo 86203 risultano effettuati pagamenti per soli 10.065 milioni.

La positiva constatazione dell'interesse suscitato da questo genere di opere non deve, comunque, fare perdere di vista gli obiettivi perseguiti dal legislatore ed è quindi auspicabile, da parte dell'Amministrazione regionale, un controllo puntuale e rigoroso sulle istanze presentate e, soprattutto, sugli elaborati progettuali, allo scopo di verificare la conformità delle opere alla normativa vigente e la sussistenza dei requisiti per l'erogazione del contributo.

121) Solamente agli inizi del 1992 è stato nominato il Presidente dell'Ente Parco Madonie.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 26

STATO DEI DEPURATORI IN SICILIA
(Aggiornato al 31-3-1992)

PROVINCIA	Previsti (6)	In esercizio	Non in esercizio	Esistenti (7)	In costruzione	Totale
Agrigento	24	15	14	5	8	66
Caltanissetta	17	7	9	2	7	42
Catania	12	11	17	1	9	50
Enna	12	5	6	3	7	33
Messina	42	39	29	35	25	170
Palermo	33	27	25	6	14	105
Ragusa	1	17	2	0	4	24
Siracusa	6	7	10	0	5	28
Trapani	18	15	15	1	7	56
Totali	165	143	127	53	86	574

(6) Previsti nel P.A.R.F. o nel P.R.R.A., ma non appaltati.

(7) Mancano notizie sull'eventuale effettivo esercizio.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 27

PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO (P.O.P.) SICILIA 1991-1993

Reti fognanti e depuratori
(importi in milioni)

COMUNE	Descrizione dell'opera	Importo complessivo	Importo a carico F.E.S.R.	1991	1992	1993
Palermo	Bonifica discarica Bellolampo	10.000	10.000	5.000	5.000	—
Agrigento	Rete fognaria sett. Nord . . .	20.500	20.500	4.400	7.700	8.400
	Op. ig. sanit. fiume Akragas.	9.500	9.500	2.500	4.500	2.500
	Rete fognante Villasta 3° lotto	9.000	9.000	2.600	4.500	1.900
Caltanissetta	Rete fognante Canicassè 2° lotto	15.000	15.000	3.000	8.000	4.000
Canicatti	Coll. Princ. fogn. 2° stralcio .	5.000	5.000	3.000	2.000	—
Carini	Rete fognante 1° stralcio . .	4.598	1.598	1.500	3.098	—
Consorzio	Depur. Priolo 2° stralcio . . .	4.000	4.000	1.000	3.000	—
Castelvetrano	Collett. princ. e second. 2° stralcio	7.000	7.000	3.200	3.800	—
Gioiosa Marea	Disinquinamento costa 2° lotto	15.000	15.000	4.408	10.592	—
Licata	Completamento P.A.R.F. . . .	15.000	15.000	6.000	9.000	—
Regalna	Rete fognante 3° lotto	3.000	3.000	3.000	—	—
S. Flavia	Cond. sottomarina e depur. .	8.000	8.000	3.262	4.738	—
Trapani	Imp. depur.	6.000	6.000	2.500	3.500	—
	Totali . . .	131.598	128.598	45.370	69.428	16.800

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 20

FONDI F.I.O. 1989
RETI FOGNARIE - CAPITOLO 85209 (importi in milioni)

	Importo Finanz.	Impegno 1990	Accred. 1990	Impegno 1991	Accred. 1991	Totale Spese eff. 1990-1991	Percent. Attuaz. Interventi
Licata rete fognante	15.000	6.770	3.531	—	1.500	3.660	26%
Castelvetrano rete fog. Ma- rin. di Selin.	6.464	4.093	1.874	2.371	1.939,2	2.846	47%
Gioiosa Marea, risan. igien. terr. comun.	6.492	2.939	1.528,2	3.553	4.544,4	5.330	82%
Galtanissetta, rete fogn.	7.656	2.063	—	—	618,9	618,9	8%
Canicatti, rete fogn.	5.274	2.380	—	—	714	712	14%
Asi Siracusa, depur. biol. di Priolo	9.090	7.408	2.061,9	—	2.727	3.844	42%
Agrigento, rete fogn.	21.900	5.901	1.770,3	—	4.130,7	3.776	18%
Ragalna, rete fognaria	14.753	8.401,9	5.451,3	6.351,1	9.302,6	13.866	94%
	86.629	39.955,9	16.217,0	12.275,1	25.476,8	34.652,9	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.14 Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

3.14.1 Attività istituzionale

a) Turismo

Come di consueto, qui di seguito si riporta il quadro della ripartizione per provincia dei contributi relativi alle manifestazioni turistiche di cui agli artt. 30 e 30 *bis* della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 (capitoli 47651, 47652, 47706 e 47709):

Agrigento	2.955.000.000		7,86%	
Caltanissetta	1.955.000.000		5,20%	
Catania	4.685.000.000		12,46%	
Enna	1.650.000.000		4,39%	
Messina	10.219.000.000	(122)	27,17%	
Palermo	9.850.850.000		26,20%	
Ragusa	680.000.000		1,80%	
Siracusa	1.860.000.000		4,95%	
Trapani	3.750.000.000		9,97%	
Totale	37.604.850.000	(122)(123)	100,00%	(124)

Comparando il prospetto che precede con quelli omologhi riportati nelle relazioni degli anni precedenti, appare evidente che, a livello di percentuali, si è avuta una sostanziale conferma (anzi, con una certa tendenza alla diminuzione) per 7 delle 9 provincie, laddove la provincia di Messina ha ulteriormente accentuato la sua quota di assegnazioni, pervenendo in tal modo non solo a superare la percentuale assegnata al Capoluogo dell'Isola (che, fra l'altro, ha una popolazione di circa il doppio), ma anche a pervenire abbondantemente al di là di un quarto delle assegnazioni complessive (avendo una popolazione del 13,6%). Per quanto riguarda la provincia di Ragusa, non sfugge che la notevole lievitazione fatta registrare rispetto all'anno precedente (dall'1,15 all'1,80%: +56,5%), potrebbe costituire il segnale – pur tenendo conto che si è ancora in una situazione di estrema marginalità – di un auspicabile e definitivo inserimento di essa, in modo maggiormente ragionevole e coerente, nel quadro dell'andamento medio dei contributi regionali destinati all'attività di promozione turistica.

121) Solamente agli inizi del 1992 è stato nominato il Presidente dell'Ente Parco Madonie.

122) Dall'importo complessivo, così come dal totale delle somme assegnate alla provincia di Messina, è stata stralciata la somma di lire 6 miliardi destinata alla «Rassegna internazionale di cinema, teatro e musica» di Taormina (gravante sul cap. 47651), che, per il suo elevato importo, avrebbe falsato e reso meno comparative tutte le percentuali. Rispetto a tale importante manifestazione – di sicuro richiamo turistico, anche a livello internazionale – si deve peraltro segnalare il notevole impegno finanziario della Regione (lo stanziamento era stato di lire 6 miliardi nel 1986, di lire 4 miliardi nel 1987 e nel 1988, di lire 3,5 miliardi nel 1989 e di lire 6 miliardi nel 1990).

123) A tale somma – che peraltro risulta notevolmente superiore a quella degli anni precedenti (1989: lire 20.580.000.000; 1990: lire 27.732.000.000, con un incremento, rispettivamente, del 34,75% del 1990 sul 1989 e del 35,60% del 1991 sul 1990) – è comunque da aggiungere quella di lire 1.395.000.000 che, in quanto riguardante interventi da effettuare promiscuamente in diverse provincie, non sarebbe congruamente utilizzabile per i fini cui tende questo prospetto.

124) I predetti dati percentuali presentano sostanzialmente omogeneità rispetto al rapporto fra somme assegnate e popolazione e mettono in particolare evidenza – ancora una volta – come la provincia di Messina fuoriesca nettamente dall'andamento medio. Tenendo conto, infatti, che, in base alla popolazione della Regione risultante dal censimento del 25 ottobre 1981 (ultimo dato ufficiale finora disponibile: 4.906.078 abitanti), la somma complessiva di lire 37.604.850.000 darebbe titolo a lire 7.665 per abitante, in concreto si registra invece la seguente ripartizione: Messina, lire 15.268; Trapani, lire 8.910; Enna, lire 8.641; Palermo, lire 8.219; Caltanissetta, lire 6.860; Agrigento, lire 6.334; Siracusa, lire 4.712; Catania, lire 4.659; Ragusa, lire 2.476. Relativamente alla provincia di Enna si deve peraltro rilevare – come sarà fatto anche alla nota seguente – che sul totale incide notevolmente la somma di lire 750.000.000 destinata alla stagione motoristica dell'autodromo di Pergusa; non tenendo conto di tale assegnazione, la media di tale provincia sarebbe pari a lire 4.713 per abitante.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In quest'altro prospetto viene evidenziato, sempre per provincia, il numero delle iniziative ammesse contribuito nonché — tenendo conto delle assegnazioni complessive di cui al prospetto che precede — la media per ciascun intervento:

Agrigento	49	60.306.000	
Caltanissetta	44	44.432.000	
Catania	123	38.089.000	
Enna	16	103.125.000	(125)
Messina	250	40.876.000	
Palermo	196	50.259.000	
Ragusa	11	61.818.000	
Siracusa	41	45.366.000	
Trapani	62	60.484.000	
Totale	792	47.481.000	

Tale media complessiva, pressoché identica a quella registrata nel precedente esercizio, presenta un andamento nettamente (e costantemente) decrescente rispetto agli anni ricompresi fra il 1986 e il 1987 (rispettivamente: lire 101 milioni; lire 90 milioni; lire 60 milioni; lire 50 milioni); la qual cosa induce a ritenere ancora una volta che la finalità perseguita in sede amministrativa sia non tanto quella dell'attenzione alle manifestazioni che — tenendo precipuamente presente la «ratio» normativa — si appalesino idonea a costituire effettivo richiamo turistico, quanto l'esigenza di «non scontentare nessuno» in base alla consolidata (ma mai abbastanza deprecata) regola degli interventi c.d. «a pioggia». Si ritiene pertanto non inutile enucleare, fra le 792 manifestazioni ammesse ai benefici di legge, alcune di quelle che, per consolidata tradizione (a livello sia qualitativo che organizzativo), rientrano sicuramente in un quadro di effettiva vocazione turistica di livello non strettamente locale: «Targa Florio» di automobilismo; Premio «Mondello» (rassegna internazionale di cultura contemporanea); «Giornate delle arti» di Erice; «Festival» di teatro classico e musica classica di Agrigento; «Orestyadi» di Gibellina; Premio regia televisiva «Oscar TV» di Milazzo; Sagra del mandorlo in fiore di Agrigento; Carnevale di Sciacca; Carnevale di Acireale; Campioni internazionali di tennis di Palermo; Stagione motoristica dell'autodromo di Pergusa. In aggiunta ovviamente, alla già citata «Rassegna internazionale di cinema, teatro e musica» di Taormina.

Dalla «Relazione su movimento turistico in Sicilia — anno 1990» (ultimi dati «definitivi» disponibili; per il 1991 si hanno ancora dati provvisori) redatta, per conto dell'Assessorato regionale del turismo, dal Centro regionale di ricerche statistiche, si possono enucleare alcuni dati e alcune considerazioni interessanti.

I principali fattori che condizionano l'offerta turistica siciliana — che infatti stenta a far decollare il movimento turistico, sia italiano che straniero — sono da ricercare, principalmente, da una parte, nella ormai lunga fase di stagnazione della attrezzatura ricettiva alberghiera, sostanzialmente ferma ai valori dei primi anni ottanta; e, dall'altra, nell'accentuato carattere stagionale delle presenze che, ancora oggi, si concentrano prevalentemente nei mesi estivi (da giugno a settembre), mettendo tutt'ora in evidenza la natura prevalentemente «vacanziera» del turismo verso l'Isola, con scarsissimo sviluppo del turismo sociale, del turismo d'arte e del turismo indotto da manifestazioni culturali, sportive, congressuali, ecc. Infatti, tale elevata stagionalità della maggior parte delle presenze di turisti italiani e stranieri in Sicilia — che peraltro è certamente un fenomeno abbastanza generalizzato — crea grossi problemi logistici e organizzativi, che incidono fortemente sulla gestione delle strutture ricettive e quindi sulla qualità dell'offerta turistica,

125) Su tale dato — che costituisce oltre il doppio della media generale — influisce notevolmente il contributo di lire 750.000.000 destinato alla stagione motoristica dell'autodromo di Pergusa. Infatti, escludendo tale somma, la media delle restanti 15 manifestazioni sarebbe di lire 60.000.000, sufficientemente ascrivibile al quadro generale.

rendendo più complessa l'organizzazione e la gestione delle attività ricettive, soprattutto in relazione allo sfruttamento ottimale delle risorse, quali — in primo luogo — gli impianti e la mano d'opera specializzata. Ciò perché, mentre la grande affluenza dei turisti nei mesi estivi crea problemi di disponibilità degli impianti ricettivi per soddisfare il forte aumento della domanda, ponendo ai gestori anche grossi problemi di reclutamento del personale specializzato nei diversi servizi turistici, la scarsità delle presenze durante il periodo invernale può creare o problemi occupazionali (principalmente di mano d'opera specializzata) ove la struttura ricettiva decida la chiusura temporanea, oppure problemi di gestione economicamente accettabile ove venga assunta la decisione opposta; il che, peraltro, quasi sicuramente comporterà — nei periodi di maggiore domanda — una politica di prezzi che potranno risultare fortemente ingiustificati.

D'altronde, è importante osservare che, malgrado i tentativi di molti Stati di organizzare le ferie dei lavoratori, e quindi le chiusure delle fabbriche, in modo tale da potere scaglionare le vacanze in diversi mesi dell'anno, il fenomeno della stagionalità tende a rimanere ed in alcuni casi, anzi, ad accentuarsi; nè sembrano avere effetti significativi per limitare tale fenomeno i tentativi di sviluppare nei mesi primaverili e autunnali il turismo scolastico e quello sociale, soprattutto delle età avanzate. In Sicilia, anzi, il fenomeno presenta, nel trentennio ricompreso fra il 1961 e il 1990, un continuo incremento, che diventa ancora più accentuato negli anni più vicini a noi (126).

Per quanto riguarda la composizione complessiva dell'attrezzatura ricettiva in Sicilia, la predetta relazione rileva che, mentre nei 20 anni ricompresi fra il 1971 e il 1990, gli esercizi (alberghieri ed extralberghieri) sono diminuiti da 889 a 859, il numero delle camere è passato da 18.503 a 35.582 e il numero dei posti-letto è salito da 32.182 a 60.649; il che consente di evidenziare come si sia profondamente modificata la struttura e la tipologia dell'attrezzatura ricettiva, che si è evoluta dai piccoli alberghi, con un numero medio di 36,2 posti-letto, agli alberghi medio-grandi, con un numero medio di 77,53 posti-letto (con una dimensione, cioè, più che raddoppiata).

Nel corso del 1991, il competente Assessorato regionale, per la concessione dei benefici di cui all'art. 1 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni, ha emesso n. 41 provvedimenti per costruzione, riattamento ed arredamento di strutture alberghiere, con una spesa complessiva a carico del bilancio regionale di lire 88.383 milioni (di cui 71.192 per costruzione e riattamento e 17.191 per arredamento), mentre solo in 4 casi si sono avuti contributi per maggiori costi (spesa complessiva: lire 6.630 milioni).

Si allega il prospetto (n. 29) con i dati provvisori del movimento turistico relativo al 1991, diviso per provincia e struttura ricettiva.

b) Trasporti

Con notevolissimo ritardo rispetto alla data fissata con l'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 (18 giugno 1985), ma nei termini stabiliti dall'apposita convenzione, nel corso del 1991 è stato consegnato al competente Assessorato regionale il «piano regionale dei trasporti», che costituisce uno degli adempimenti fondamentali per la definizione degli indirizzi per l'assetto della rete regionale dei trasporti

126) Il carattere della stagionalità, con riferimento all'anno 1990, si può così sintetizzare: nel corso dei 4 mesi estivi, si sono avute il 51,67% di tutte le presenze annue per quanto riguarda i turisti italiani, e il 53,12% per ciò che concerne i turisti stranieri. Tali dati sono peraltro più bassi di quelli fatti registrare nel 1989 (rispettivamente, 51,98% e 54,29%), che, a loro volta, risultavano inferiori a quelli dell'anno precedente. Sarà interessante, in prosieguo di tempo, constatare se tale diminuzione sia l'inizio di una tendenza, che potrebbe essere utile al fine di limitare il segnalato fenomeno.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel quadro «di una visione integrata dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture dirette a soddisfare sia le esigenze di collegamento esterno, sia quelle della mobilità interna e dell'assetto territoriale» (127).

Il piano in questione, che dovrebbe quindi costituire lo strumento indispensabile per la politica regionale dei trasporti, non è stato, tuttavia, finora approvato, sebbene sia trascorso un anno dalla sua presentazione. In proposito occorre precisare che l'approvazione è prevista dalla stessa legge 68/1983, come si deduce indirettamente dal primo comma dell'art. 3, che peraltro fa riferimento in modo del tutto incidentale all'approvazione del piano. L'assenza di specifiche norme procedurali non agevola di certo l'individuazione del livello dell'organo della Regione che dovrà provvedere all'approvazione finale né tanto meno degli effetti e dei vincoli che potranno derivare dal piano approvato; il che costituisce, indubbiamente, una remora non indifferente per il sollecito varo del piano stesso, le cui strategie, non va dimenticato, dovranno essere confrontate, sotto il profilo della compatibilità, con le ipotesi e gli indirizzi del programma regionale di sviluppo economico-sociale di cui alla legge regionale n. 6/1988.

Non si è ancora provveduto, invece, all'altro adempimento fondamentale in materia di trasporti regionali, previsto dalla stessa legge n. 68/1983 (che fissava il termine del 18 giugno 1984: art. 3, 1° comma) e cioè alla disciplina, da attuare con legge, nel quadro dei principi e delle finalità della legge nazionale 10 aprile 1981, n. 151, delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale, compreso quello urbano, secondo criteri unitari di regolamentazione dei servizi per ambiti territoriali per favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi.

La gestione della spesa per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale, di competenza dell'Assessorato del turismo e dei trasporti, risente tuttora dell'assenza di un organico quadro di riferimento normativo regionale, provocata dalla nota esclusione della Regione siciliana, a decorrere dal 1990, dal riparto del finanziamento statale derivante dal fondo nazionale trasporti (128).

Ciò ha comportato anche per il 1991, come già per il 1990, che gli oneri per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende siciliane di trasporto abbiano gravato per intero sul bilancio regionale, in virtù della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, che ha autorizzato (ma solo per il 1991) la spesa di lire 27 miliardi e che peraltro, per il fatto di essere stata varata ad esercizio abbondantemente inoltrato, ha provocato notevolissimi ritardi nella corresponsione dei contributi alle aziende stesse. E la situazione appare ancor più grave per il 1992 considerato che, a tutt'oggi, non risulta approvata alcuna legge che disponga un nuovo finanziamento per l'esercizio in corso (129).

127) Il piano presentato è composto, oltre che dalla relazione definitiva, di n. 15 monografie così di seguito denominate:

- a - modelli di simulazione;
- b - indagini o/d sul trasporto stradale passeggeri e merci;
- c - rete stradale e trasporto su gomma;
- d - rete ferroviaria e trasporto su rotaia;
- e - ruolo della Sicilia nel corridoio plurimodale euroafricano;
- f - sistema portuale, trasporto marittimo e di cabotaggio;
- g - aeroporti e trasporto aereo;
- h - attraversamento dello stretto di Messina;
- i - trasporto pubblico locale su strada;
- l - trasporto merci;
- m - valutazione economico-finanziaria degli interventi e analisi di sensitività;
- n - aspetti sulla sicurezza delle infrastrutture;
- o - impatto delle infrastrutture sull'ambiente e sensibilità;
- p - quadro normativo;
- q - approfondimento sulle modalità attuative.

128) Vedasi relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 1990, pag. 468.

129) L'aspettativa del finanziamento del ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto non dovrebbe rischiare, comunque, di essere disattesa per l'anno 1992 stante che nell'allegato n. 5.1 al bilancio di previsione 1992, relativo al fondo globale delle spese correnti, è previsto un accantonamento di L. 270 miliardi per la copertura dello emanando provvedimento di legge di finanziamento dei contributi di cui sopra.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda, in particolare, la gestione della spesa di L. 227 miliardi stanziata nell'esercizio 1991 sul cap. 48629, relativo alla concessione dei contributi in argomento, è da porre in debito rilievo la quasi totale utilizzazione dello stanziamento. Sono stati disposti pagamenti ammontanti, infatti, a complessive L. 224.930.000.000.

PROSPETTO 29

MOVIMENTO TURISTICO

Presenze Alberghiere

Gennaio-Dicembre

Tav. 1

dati provvisori

ITALIANI + STRANIERI						Provincia di:	SOLO STRANIERI					
Anni		Confronto 19..... - 19.....					Anni		Confronto 19..... - 19.....			
1990	1991	+	-	differenza	%		1990	1991	+	-	differenza	%
451.725	483.815	+		32.090	+ 7,10	Agrigento	145.605	148.834	+		3.229	+ 2,21
116.249	122.423	+		6.174	+ 5,31	Caltanissetta	20.005	24.254	+		4.249	+ 21,24
1.086.356	1.225.735	+		139.379	+ 12,83	Catania	211.911	262.645	+		50.734	+ 23,94
91.435	104.960	+		13.525	+ 14,79	Enna	19.736	24.176	+		4.440	+ 22,49
2.360.743	2.331.510		-	29.233	- 1,23	Messina	1.048.513	1.058.746	+		10.233	+ 0,97
2.384.559	2.331.268		-	53.291	- 2,23	Palermo	847.299	800.733		-	46.566	- 5,49
451.489	441.398		-	10.091	+ 2,23	Ragusa	206.323	203.643		-	2.680	+ 1,29
594.228	619.500	+		25.272	+ 4,25	Siracusa	122.646	137.230	+		14.584	+ 11,89
536.002	543.792	+		7.790	+ 1,45	Trapani	165.136	158.204		-	6.932	- 4,19
8.072.786	8.204.401	+		131.615	+ 1,63	Totali (Sicilia)	2.787.174	2.818.465	+		31.291	+ 1,12

Presenze Extralberghiere

Gennaio-Dicembre

Tav. 2

dati provvisori

ITALIANI + STRANIERI						Provincia di:	SOLO STRANIERI					
Anni		Confronto 19..... - 19.....					Anni		Confronto 19..... - 19.....			
1990	1991	+	-	differenza	%		1990	1991	+	-	differenza	%
63.894	72.287	+		8.393	+ 13,13	Agrigento	16.133	18.637	+		2.504	+ 15,52
34.003	30.835		-	3.168	- 9,31	Caltanissetta	10.489	2.904		-	7.585	- 72,31
144.711	127.595		-	17.116	- 11,82	Catania	24.349	20.792		-	3.557	- 14,60
—	—			—	—	Enna	—	—			—	—
527.220	552.397	+		25.177	+ 4,77	Messina	103.711	104.941	+		1.230	+ 1,18
200.200	273.040	+		72.840	+ 36,38	Palermo	74.563	111.319	+		36.756	+ 49,29
54.466	56.391	+		1.925	+ 3,53	Ragusa	13.553	13.070		-	483	- 3,56
125.645	148.572	+		22.927	+ 18,24	Siracusa	25.844	20.455		-	5.389	- 20,85
214.994	215.495	+		501	+ 0,23	Trapani	34.298	26.893		-	7.405	- 21,59
1.365.133	1.476.612	+		111.479	+ 8,16	Totali (Sicilia)	302.940	319.011	+		16.071	+ 5,30

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO 29

Presenze Alberghiere + Extraalberghiere Gennaio-Dicembre

Tav. 3

dati provvisori

ITALIANI + STRANIERI						Provincia di:	SOLO STRANIERI					
Anni		Confronto 19..... - 19.....					1990	1991	Confronto 19..... - 19.....			
1990	1991	+	-	differenza	%				1990	1991	+	-
515.619	556.102	+		40.483	+ 7,85	Agrigento	161.738	167.471	+		5.733	+ 3,54
150.252	153.258	+		3.006	+ 2,00	Caltanissetta	30.494	27.158	-		3.336	- 10,94
1.231.067	1.353.330	+		122.263	+ 9,93	Catania	236.260	283.437	+		47.177	+ 19,96
91.435	104.960	+		13.525	+ 14,79	Enna	19.736	24.176	+		4.440	+ 22,49
2.887.963	2.883.907	-		4.056	- 0,14	Messina	1.152.224	1.163.687	+		11.463	+ 0,99
2.584.759	2.604.308	+		19.549	+ 0,75	Palermo	921.862	912.052	-		9.810	- 1,06
505.955	497.789	-		8.166	- 1,61	Ragusa	219.876	216.713	-		3.163	- 1,43
719.873	768.072	+		48.199	+ 6,69	Siracusa	148.490	157.685	+		9.195	+ 6,19
750.996	759.287	+		8.291	+ 1,10	Trapani	199.434	185.097	-		14.337	- 7,18
9.437.919	9.681.013	+		243.094	+ 2,57	Totali (Sicilia)	3.090.114	3.137.476	+		47.362	+ 1,53

3.15 Azienda delle foreste demaniali della regione siciliana

Nel 1991 non si sono verificate nuove acquisizioni al demanio, ai sensi delle leggi regionali 18 febbraio 1986, n. 2, e 5 giugno 1989, n. 11, di terreni di proprietà privata; di conseguenza, la superficie complessivamente gestita dall'Azienda è risultata (come al 31 dicembre 1990) di 149.263 ettari, dei quali, 134.439 appartenenti al demanio della Regione siciliana e 14.824 di pertinenza di Comuni ed altri Enti, ma gestiti dall'Azienda ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 52/1984 e dell'art. 20 della legge regionale 11/1989.

Nella parte attiva del bilancio dell'Azienda (i cui dati complessivi costituiscono «allegato» al bilancio della Regione) figura il contributo a pareggio che viene erogato dall'Assessorato agricoltura e foreste ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 88/1975 (cap. 56901) e che è stato determinato in lire 100.000 milioni (nel 1990, lire 77.382 milioni).

Tra le spese di maggior rilievo, si segnalano:

a) lavori colturali e di manutenzione delle foreste (cap. 1119). Sono state stanziare ed interamente impegnate lire 19.150 milioni per l'esecuzione di opere colturali finalizzate allo sviluppo della copertura arborea, al fine di limitare i fenomeni di dissesto idrogeologico. I pagamenti disposti sono ammontati a lire 13.226 milioni in conto competenza ed a lire 7.183 milioni in conto residui;

b) opere di prevenzione e lotta antincendi (cap. 1120). Sono state stanziare ed interamente impegnate lire 18.650 milioni, utilizzate principalmente per la realizzazione di presidi passivi (ripulitura di fasce parafulco lungo il perimetro dei complessi boscati demaniali e stradelle di servizio) nonché per le squadre di avvistamento incendi e di primo intervento.

Secondo dati forniti dall'Ufficio studi e ricerche della Direzione foreste dell'Assessorato, nell'anno 1991 si sono sviluppati nei territori forestali della Sicilia n. 284 incendi, che hanno percorso Ha 2.183 di superficie boscata ed Ha 2.667 non boscata, dei quali Ha 975 di pertinenza del demanio forestale.

C'è da segnalare che, in virtù dell'art. 30 bis della legge 28 febbraio 1990, n. 38, è stata assegnata alla Regione siciliana la somma di lire 7.650 milioni per il triennio 1990/1992 per la realizzazione di sistemi organici di comando e controllo per la prevenzione degli incendi boschivi, specie nelle aree caratterizzate da maggiori indici di pericolosità.

Con l'utilizzazione del contributo concesso per le prime due annualità, l'Azienda ha elaborato un progetto dell'importo di lire 4.500 milioni, approvato e finanziato dal Ministero agricoltura e foreste, concernente un sistema di individuazione e localizzazione degli incendi, corredato da uno specifico programma informativo, interessante un'area del massiccio montuoso delle Madonie estesa circa 40.000 ettari;

c) manutenzione, costruzione e riparazione straordinaria di opere edili e di viabilità.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I fondi stanziati ai capp. 1123 (1.100 milioni) e 2001 (6.500 milioni) sono stati utilizzati, per la maggior parte, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e degli immobili demaniali. Si è avuto cura di evitare la costruzione di nuove strade e l'allargamento di quelle esistenti, se non nei casi di assoluta necessità. Circa 5.000 milioni sono stati destinati ad un programma di costruzione, riparazione e recupero di fabbricati da destinare ad alloggi di servizio per guardie e sottufficiali forestali;

d) ricostituzione di boschi deteriorati o distrutti da incendi, rimboschimento e opere di bonifica (cap. 2005).

È stato impegnato quasi per intero lo stanziamento di lire 30.800 milioni, destinato prevalentemente al miglioramento della struttura dei soprassuoli esistenti, con particolare attenzione agli interventi di ricostituzione boschiva di soprassuoli degradati, alla conversione dei cedui in alto fusto, a lavori volti al recupero della vegetazione arborea ed al ripristino dei boschi percorsi da incendi e gravemente danneggiati dal fuoco;

e) con le somme iscritte ai capitoli 1143 (700 milioni), 1144 (100 milioni), 2024 (1.840 milioni), 2043 (3.000 milioni) e 2046 (600 milioni) (per una disponibilità complessiva, quindi, di lire 6.240 milioni), sono stati eseguiti interventi volti alla conservazione, al miglioramento ed alla valorizzazione delle aree di particolare interesse naturalistico e delle riserve istituite ai sensi della legge regionale 98/1981 ed affidate in gestione all'Azienda, nonché delle ville e dei parchi di particolare interesse ambientale e paesaggistico.

Sono affidate in gestione all'Azienda le sottoelencate riserve naturali:

R.N.O.	«Zingaro» in provincia di Trapani	Ha. 1.600
R.N.O.	«Oasi Faunistica di Vendicari» in provincia di Siracusa	Ha. 1.512
R.N.O.	«Monte Soro» in provincia di Messina	Ha. 4.350
R.N.O.	«Lago Trearie» in provincia di Catania	Ha. 250
R.N.O.	«Foce del Fiume Platani» in provincia di Agrigento	Ha. 206.

Non è stato, ancora, formalizzato l'affidamento all'Azienda, da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, della gestione della R.N.O. «Cavagrande del Cassibile» in provincia di Siracusa, estesa Ha. 2.696.

Nessun incendio si è verificato, nel corso del 1991, all'interno delle aree di riserva gestite dall'Azienda.

Per quanto riguarda, infine, gli interventi nei parchi e nelle ville comunali, l'attività dell'Azienda si è indirizzata al miglioramento ed alla conservazione del parco della «Favorita» di Palermo, del parco del «Gattopardo» di S. Margherita Belice e della Villa «Palmeri» di Termini Imerese.

GLI ESTENSORI
F.to Salvatore CILIA
F.to Maurizio GRAFFEO

IL PRESIDENTE
F.to Mario CORAZZINI



APPENDICE:
DOCUMENTO DI SINTESI



DOCUMENTO DI SINTESI

La gestione del bilancio regionale 1991 ha avuto inizio praticamente il 28 gennaio 1991, data in cui è entrata in vigore la legge regionale 16 gennaio 1991, n. 6, di approvazione del bilancio di previsione 1991. Per il periodo che va dall'inizio dell'anno al 28 gennaio 1991, infatti, non è stata neppure emanata la rituale autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio.

Nel corso dell'esercizio 1991 l'Assessore regionale del bilancio e delle finanze ha provveduto a stipulare con gli istituti di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione siciliana, Banco di Sicilia e Cassa di Risparmio V.E. (in misura paritaria), mutui a pareggio di bilancio per l'importo complessivo di L. 4.700 milioni autorizzati per l'esercizio 1991 ai sensi dell'art. 13 della legge di bilancio e dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 19.

L'iniziativa, se, per un verso, può sembrare un segnale della presa d'atto, da parte dei competenti organi dell'Amministrazione regionale, del progressivo ridimensionamento delle disponibilità prodotte dai primi tre titoli dell'entrata del bilancio regionale, non ritenute sufficienti a garantire il necessario flusso di liquidità per far fronte alla gestione della spesa; per altro verso, poiché non ha dato luogo ad alcuna effettiva somministrazione nell'esercizio 1991, si è rivelata, in effetti, una mera operazione contabile, concepita, più che altro, per contenere formalmente, attraverso un accertamento aggiuntivo di entrata, il disavanzo della gestione di competenza, con le limitazioni, peraltro, contenute nell'art. 18 della legge regionale 47/1977 - 4° e 5° comma.

Per ciò che concerne la legge regionale n. 43 del 16 novembre 1991, con cui sono state approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio 1991, il dato saliente che si ricava dalle annesse tabelle di variazione è che alla tabella B relativa alla spesa è stato previsto per la prima volta un disavanzo finanziario presunto dei fondi ordinari della Regione per un importo pari a L. 1.443 miliardi. All'onere relativo si è fatto fronte sostanzialmente con riduzioni di spesa di numerosi capitoli di bilancio. Si sottolinea, in proposito, che l'adottata operazione di recupero è stata fatta gravare quasi esclusivamente sul titolo II della spesa, cioè sulle spese di investimento, per le quali la decurtazione è stata pari a L. 1.157 milioni (80%).

Nel corso del 1991 l'Assemblea regionale ha approvato n. 24 leggi di spesa; ma appare di estremo interesse rilevare che ben 21 di esse sono state deliberate in una sola seduta, quella dell'1 e 2 maggio (n. 370), e cioè proprio nei giorni immediatamente precedenti lo scioglimento dell'Organo legislativo in vista delle elezioni regionali del 16 giugno 1991. Ed è ben difficile che ciò possa non evocare le drastiche prese di posizione di quasi tutti i mass-media e dell'opinione pubblica, che in tale corsa affannosa all'adozione (quanto più possibile rapida) di provvedimenti di spesa hanno ritenuto di vedere non solo un modo quasi emblematico di legiferare, ma anche un mezzo di condizionamento (velato, ma forse non tanto) dell'elettorato.

All'atto della sua approvazione, il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991 presentava entrate finali per lire 18.266 miliardi e spese per lire 22.856 miliardi, e quindi un disavanzo di 4.590 miliardi. Peraltro, considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1977, risultava iscritta fra le entrate la somma di 2.390 miliardi quale avanzo di gestione presunto per l'esercizio 1990, e che, fra le spese, figurava la somma di 800 miliardi a titolo di disavanzo finanziario previsto per il 1991, il pareggio veniva raggiunto mediante la previsione di accensione di mutui per 3.000 miliardi.

In sede di previsioni definitive, le entrate finali sono pervenute alla somma di 20.243 miliardi mentre le spese si sono attestate a 26.549 miliardi (ivi compresa la somma di 147 miliardi per «rimborso prestiti»), dando così luogo ad un disavanzo finanziario di competenza di 6.306 miliardi. Nel corso dell'esercizio, mentre la legge regionale 15 maggio 1991, n. 19, autorizzava la contrazione di un ulteriore mutuo di 1.700 miliardi, la legge di assestamento del bilancio (n. 43 del 16 novembre 1991) ha evidenziato, da una parte, l'elevazione dell'avanzo finanziario presunto per il 1990 da 2.390 a 3.162 miliardi, e, dall'altra, l'aumento, da 800 a 2.275 miliardi, del disavanzo finanziario previsto per il 1991; conseguentemente, le entrate complessive venivano previste in via definitiva nella somma di 28.105 miliardi (20.243 + 3.000 + 1.700 + 3.162) e le spese complessive in 28.825 miliardi (26.549 + 2.275), con una differenza negativa di 720 miliardi, derivante dalle variazioni «allo scoperto» autorizzate nel corso dell'esercizio.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Un dato estremamente negativo enucleabile dai «risultati differenziali» è quello concernente il «risparmio pubblico» (differenza fra entrate tributarie ed extratributarie da una parte, e spese correnti dall'altra) stante la sua ulteriore riduzione a 1.443 miliardi, che mette in luce una diminuzione del 33% rispetto ad un valore (quello del 1990) che aveva a sua volta evidenziato una contrazione del 196% (!) nei confronti del corrispondente dato del 1989. Ciò, come ulteriore conferma della «escalation» delle spese correnti, rispetto alla cui continua e impressionante lievitazione si restringe sempre di più il margine per le spese in conto capitale.

Comunque, il dato negativo che più si offre all'attenzione è quello del completo azzeramento delle disponibilità di cassa, passate, nel corso del 1991, dalla (peraltro modesta) somma di 190 miliardi a 458 milioni!

Per quanto riguarda la gestione delle entrate, gli accertamenti concernenti le entrate tributarie mantengono la tendenza ascensionale (+ 3,3% nei confronti dell'esercizio precedente), seppure a livello molto più contenuto rispetto a quella palesata nell'ultimo quinquennio; mentre, con riferimento alle entrate extratributarie, l'aumento fatto registrare negli accertamenti (peraltro modestissimo: + 1,4%) è molto poco indicativo, considerato che il dato di raffronto è quello del 1990, che aveva evidenziato una diminuzione del 25,8% rispetto al 1989. In definitiva, gli accertamenti di tale titolo di entrata si presentano di poco superiori (+ 5,8%) all'omologo dato del 1987!

Procedendo ad una valutazione, all'interno delle entrate del Titolo I, delle categorie più rappresentative, si rileva che gli accertamenti relativi all'I.R.Pe.F., pari a 3.941 miliardi, hanno fatto registrare un incremento del 7% rispetto al corrispondente dato del 1990 (3.683 miliardi), mentre gli accertamenti riguardanti l'I.V.A., dopo il calo fatto registrare nel 1990 (- 11,7% rispetto al 1989), sono ulteriormente diminuiti del 3,1%, pervenendo alla cifra di 1.193 miliardi.

Per quanto riguarda, poi, le spese, merita particolare segnalazione il fatto che il 1991 ha confermato e fortemente accentuato il fenomeno della supremazia delle spese correnti su quelle in conto capitale, che, a livello di previsioni definitive, ha messo in evidenza la percentuale del 58,8 per le prime e la percentuale del 41,2 per le altre (nel 1990 tale rapporto era stato del 55% e del 45%, mentre negli anni precedenti le spese in conto capitale erano state sempre superiori a quelle correnti).

Per ciò che concerne la struttura delle spese per singole amministrazioni, il primato dell'Assessorato della sanità è assolutamente incontrastato nell'ambito delle spese correnti (52,5% degli impegni complessivi, 54,8% dei pagamenti), mentre, nell'ambito delle spese in conto capitale, si segnalano la Presidenza della Regione (26,4% per gli impegni e 21% per i pagamenti), l'Assessorato dell'agricoltura (rispettivamente, 21,1% e 20%) e l'Assessorato dei lavori pubblici (17,6% e 26,3%).

È da segnalare infine che i residui passivi sono aumentati, rispetto all'anno precedente, del 4,9%, passando da 14.676 a 15.389 miliardi.

Si deve dare atto della tempestività con la quale il Governo regionale ha recepito e fatto fronte alle osservazioni, mosse da queste Sezioni Riunite in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1990, in merito alla mancata approvazione del conto generale del patrimonio da parte dell'Assemblea regionale. Nel disegno di legge n. 30 presentato il 30 settembre 1991, infatti, è stato aggiunto un apposito articolo attraverso il quale si è provveduto ad inserire anche tale conto tra le risultanze del rendiconto generale della Regione da sottoporre all'approvazione dell'organo legislativo, approvazione poi intervenuta con la legge regionale 16 novembre 1991, n. 42.

È auspicabile che tale elemento di novità non si risolva però in adempimento meramente formale: infatti, come la Corte ha già rilevato, «un approfondito esame, da parte dell'Assemblea regionale, del conto generale del patrimonio, si rivela invece quanto mai opportuno sia in funzione di una ormai non più rinviabile programmazione finanziaria delle risorse regionali, sia al fine di un necessario controllo parlamentare sull'utilizzazione del patrimonio pubblico».

Il conto generale del patrimonio al 31 dicembre 1991 si è chiuso con un'eccedenza delle attività (28.866 miliardi) sulle passività (27.668 miliardi) di 1.198 miliardi.

Tale dato, dopo l'anomala eccedenza delle passività per 258 miliardi verificatasi nel 1990, segna un ritorno, seppure in termini attenuati, alla dinamica positiva dei risultati differenziali delle gestioni patrimoniali registrati nel triennio 1987-1989: il ripristino del valore positivo del netto patrimoniale ha comportato un miglioramento patrimoniale di 1.456 miliardi originato da un incremento delle attività (3.474 miliardi; + 13,7%) più accentuato di quello subito dalle passività (2.018 miliardi; + 7,9%).

L'analisi delle attività in relazione ai singoli conti generali mette in luce quello delle «attività finanziarie» che ha raggiunto i 20.949 miliardi, mentre hanno chiuso con una consistenza rispettivamente di 7.558 e 359 miliardi i conti «crediti e partecipazioni» e «beni patrimoniali». Relativamente a quest'ultimo, al quale sono imputati sia i beni mobili che quelli immobili di proprietà regionale, sembra opportuno svolgere alcune brevi considerazioni critiche.

È noto che con la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, i servizi del demanio, del provveditorato della Regione e dell'autoparco sono stati scorporati dall'Assessorato delle finanze e trasferiti alla Presidenza della Regione, nell'ambito della Direzione del personale.

Su tale assetto amministrativo la Corte ha già formulato osservazioni critiche sotto il duplice profilo sia della incongrua collocazione di tali servizi nell'ambito della Direzione del personale presso la Presidenza della Regione, sia della mancanza di raccordo, segnatamente per il demanio, con l'Assessorato del bilancio e delle finanze. Veniva inoltre rilevata la mancanza di una normativa regionale della materia, prospettando infine l'opportunità di unificare i tre servizi.

Tutto ciò si ritiene in questa sede di integralmente ribadire, con particolare riguardo all'esigenza di riorganizzare l'intero apparato che oggi nell'ambito di vari servizi è segmentato in una pletora di gruppi di lavoro che appesantisce notevolmente l'espletamento dell'attività istituzionale, la cui importanza è inutile sottolineare.

In particolare per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare, l'attuale assetto organizzativo soffre evidentemente della vischiosità che all'azione amministrativa deriva dai rapporti poco fluidi sia con gli organi statali (Intendenze di finanza e Ragionerie provinciali dello Stato) di cui la Regione, ai sensi del D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, si avvale per l'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di demanio e patrimonio, che con le altre Amministrazioni regionali interessate alla materia.

È evidente che il settore necessita pertanto di un quadro di riferimento, sia istituzionale che normativo, chiaro ma soprattutto nuovo, al passo con i tempi, onde garantire una razionale gestione e una efficiente tutela del patrimonio immobiliare regionale, esigenze che, allo stato, non sembra siano appieno realizzate.

Il totale delle passività, infine, è da imputare per 18.698 miliardi alle «passività finanziarie», mentre le «passività patrimoniali» hanno raggiunto l'importo di 8.970 miliardi.

In una delle precedenti relazioni di parifica, queste Sezioni riunite, prendendo in considerazione la situazione di tutte le 9 Commissioni provinciali di controllo dell'Isola, che si trovavano abbondantemente in regime di «prorogatio», ebbe a fare qualche osservazione su tale istituto rilevando, in particolare, da una parte, che esso, pur non avendo carattere «eccezionale», dovrebbe essere limitato ai tempi strettamente e fisiologicamente necessari per la rinnovazione dell'organo scaduto; e, dall'altra, che ove, per contro, venisse utilizzato «come strumento surrettizio per evitare il rinnovo, si potrebbero profilare ipotesi di illegittimità dell'organo se non addirittura di violazione di norme penali».

Si ritiene in questa sede di riprendere l'argomento non solo e non tanto perché negli ultimi 4 anni assolutamente niente è successo rispetto alle Commissioni provinciali di controllo, per cui la durata della «prorogatio» è diventata ormai veramente intollerabile, quanto per il fatto che la questione è stata ampiamente trattata «ex professo» dalla Corte costituzionale con una recentissima sentenza che, pur essendo una tipica pronuncia interpretativa di rigetto, non potrà non lasciare il segno.

Il Giudice delle leggi, infatti, nell'esaminare un ricorso con cui il T.A.R. Sardegna aveva ritenuto che una legge regionale sarda, disponendo «la decadenza degli organi di controllo non rinnovati entro sessanta giorni», violasse il principio di buon andamento della P.A. in quanto escludeva, in radice, il principio generale della «prorogatio», ha completamente sovvertito la prospettiva, non solo negando che tale istituto sia applicabile al di là dei casi positivamente disciplinati dalla legge; ma anche facendo intuire che quelle

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

norme che eventualmente disciplinassero la «prorogatio» in modo indefinito ed incerto per quanto riguarda la durata, potrebbero, a loro volta, essere ritenute in contrasto coll'invocato principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità (art. 97 Cost.). E tale pronuncia non può non assumere un significato pregnante in una realtà come quella siciliana in cui, in aggiunta alle predette Commissioni provinciali di controllo, tutti (o quasi) gli organi di amministrazione degli enti regionali e i relativi organi di controllo (Collegi dei revisori) risultano abbondantemente scaduti.

L'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, che sostituisce il 2° comma dell'art. 15 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, dispone, fra l'altro, che i titoli di spesa non estinti alla chiusura dell'esercizio per mancanza della necessaria liquidità di cassa vengono considerati estinti agli effetti del bilancio della Regione inserire e commutati in debiti di tesoreria «nei limiti delle disponibilità alla stessa data esistenti nei conti correnti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato». Tale norma merita particolare attenzione proprio per la circostanza che l'ha occasionata, il fatto, cioè, che, in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 1991, la Regione ha — per la prima volta nella sua storia — accusato una pesante situazione di illiquidità, tanto è vero che il Banco di Sicilia — Ufficio centrale di cassa regionale — non ha potuto ammettere a pagamento, proprio per tale motivo, numerosissimi titoli di spesa, per un importo complessivo di circa lire 860 miliardi; e ciò, nonostante che la Regione potesse contestualmente vantare ingenti disponibilità (circa lire 6.400 miliardi) nei conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del sistema della c.d. tesoreria unica (legge 29 ottobre 1984, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni). Evidentemente, la pesantissima situazione finanziaria generale — di cui la recente Relazione del Governatore della Banca d'Italia presenta un quadro estremamente allarmante — ha costretto la predetta Tesoreria centrale a non accogliere (o ad accogliere solo parzialmente) le (pur motivate, si può ragionevolmente affermare) richieste di prelevamento dai conti medesimi; e si tenga opportunamente presente, in merito, che l'art. 16 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 202, avendo provveduto, fra l'altro, a ridurre, dal 4% al 3% dell'ammontare delle entrate previste nel bilancio di competenza, il limite della somma detenibile dalla Regione siciliana presso i propri Istituti di credito-cassieri, appesantirà ulteriormente il regolare andamento dei flussi di spesa, tanto che l'Assessorato regionale del bilancio si è visto costretto a rappresentare a tutte le Amministrazioni regionali la necessità che i pagamenti di somme di notevole entità vengano frazionati in diversi titoli di spesa e che, in ogni caso, per quelli di importo superiore a 5 miliardi venga preventivamente acquisita l'autorizzazione di tale Assessorato.

È sufficientemente noto il disposto dell'art. 14, lett. q), dello Statuto siciliano (che riconosce alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico dei propri impiegati e funzionari, «in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato») ed è altrettanto noto l'orientamento di particolare «apertura» che la Corte costituzionale ha sempre palesato rispetto a tale disposizione; di tal che, attraverso la combinazione sinergica della norma con la giurisprudenza costituzionale, è nato (e si è sviluppato sempre più col passare degli anni) un «sistema» che, tanto sul versante economico quanto sotto l'aspetto normativo, non è difficile definire «di privilegio» rispetto a molti altri settori del pubblico impiego.

Non volendo quindi ripetere cose conosciute e già dette, si ritiene comunque di segnalare che in questo momento di gravissima crisi finanziaria — di cui la Regione siciliana è pienamente partecipe, anche per il carattere quasi esclusivamente «derivato» della sua finanza — e di grandi progetti di ampie riforme istituzionali e costituzionali potrebbe essere forse possibile e non inopportuno rimeditare a fondo la «filosofia» che sta alla base di tale norma statutaria, ormai forse storicamente superata, almeno per quanto riguarda le concrete applicazioni; e tale rimeditazione dovrebbe partire dalla considerazione che il concetto di «autonomia» vive e si permea di contenuti veri e necessari solo in relazione a quelle realtà sociali ed economiche caratterizzate da effettive peculiarità nei confronti di altre realtà regionali (es.: agricoltura, industria, turismo) e non anche riguardo a quegli aspetti della vita associata in cui, mancando qualsiasi specificità, manca la ragione stessa dell'autonomia (è difficilmente revocabile in dubbio, infatti, che identico è il tipo di lavoro e identiche sono le esigenze di un funzionario pubblico di Genova e di un collega di Palermo, di un archivista di Bagheria e di un dattilografo di Busto Arsizio). Conseguentemente, mentre dovrebbe aversi particolare cura nel cercare di rivitalizzare lo Statuto proprio per gli aspetti che giustificano

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ampiamente il regime differenziato di autonomia e che — come giustamente da tempo si osserva — ha invece perso ormai gran parte della sua «specialità», probabilmente nessuna «diminutio capitis» deriverebbe da una eventuale rivisitazione dell'art. 14, lett. q), dello Statuto, che si inserisse in modo pieno e coerente nell'ambito dei principi che regolano il rapporto di impiego col più grande dei pubblici datori di lavoro, consentendo così di superare le remore che la Corte costituzionale ebbe a suo tempo a riscontrare, ancora una volta, anche rispetto all'applicabilità alla Regione siciliana della legge-quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93).

Particolare attenzione merita, comunque, il problema del carico tributario delle indennità di buonuscita dei dipendenti della Regione siciliana, che presenta profili alquanto singolari e che è certamente pochissimo conosciuto.

Il problema trae origine dalla sentenza n. 178/1986 della Corte costituzionale con cui furono dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 2 e 4, 1° e 4° comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare all'I.R.Pe.F. fosse detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita che risulta costituita con i versamenti contributivi del lavoratore, e che la stessa Corte individuò nel rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, fra il contributo posto a tal fine a carico del dipendente (al momento della sentenza il 2,5%) e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.; ne conseguiva un abbattimento della base imponibile di circa un quarto, considerato che tale aliquota complessiva è di poco inferiore al 10% mentre la quota a carico del dipendente (statale) è — ancora oggi — del 2,50%.

Senonché, in sede di applicazione di tale meccanismo al personale regionale si riscontrarono difficoltà non agevolmente superabili in quanto — avendo l'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, soppresso l'apposito fondo di quiescenza e previsto al contempo che le pensioni e le indennità di buonuscita gravassero direttamente sul bilancio regionale, con la conseguenza che non veniva presa ulteriormente in considerazione (in quanto non più necessaria) l'aliquota a carico della Regione — veniva a mancare una delle due percentuali (l'aliquota complessiva, appunto) indispensabili per determinare l'entità dell'abbattimento della base imponibile.

Ciò stante, l'Amministrazione regionale tentò inizialmente di accreditare in via amministrativa la tesi che il meccanismo fosse da applicare tenendo conto delle aliquote all'uopo previste dall'art. 30, 1° comma, lett. b), della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, nella misura paritaria (fra dipendente e amministrazione) del 2%, con il che — risultando in tal modo del 4% l'aliquota complessiva — si perveniva ad un abbattimento della base imponibile pari al 50%. Peraltro, a fronte delle numerose perplessità che la Corte dei conti ebbe sul punto a sollevare (la quota del 2% a carico della Regione di cui alla legge regionale 2/1962 deve ormai ritenersi assolutamente irrealistica, considerato che lo Stato, per potere erogare indennità di buonuscita che sono pari, mediamente, a circa 1/3 di quelle regionali, versa complessivamente all'E.N.P.A.S. il 9,60%: 2,50 + 7,10), deprecabilmente la Regione non trovò di meglio — come purtroppo è avvenuto anche altre volte in passato — che dare copertura legislativa (art. 17 legge regionale n. 11/1988) ad un orientamento amministrativo di molto dubbia legittimità, sanzionando così un privilegio fiscale di notevolissima portata e assolutamente ingiustificato.

Tutto ciò premesso, queste Sezioni riunite non possono fare a meno di rilevare che il predetto art. 17 legge regionale n. 11/1988, in quanto sostanzialmente dà luogo (per la parte in cui utilizza, appunto, elementi fittizi e finanziariamente irrealistici) ad una agevolazione tributaria sicuramente esorbitante dai limiti che la Corte costituzionale ha costantemente riconosciuto nei confronti della potestà tributaria della Regione siciliana, suscita parecchie perplessità nell'ottica della legittimità costituzionale.

In ordine all'applicazione della normativa riguardante l'occupazione giovanile, si deve segnalare, con riferimento ai benefici di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni (cooperative a prevalente presenza di giovani), che l'attività della Presidenza della Regione ha fatto registrare, nell'anno 1991, un considerevole incremento rispetto all'anno precedente; ma a tale incremento deve attribuirsi un peso relativo ove si consideri che il 1990 aveva costituito — per motivi

probabilmente contingenti — il punto più basso di tutti gli anni di operatività della legge (1980/1991), mentre appare forse più significativo rilevare che l'attività si sia riportata ai livelli medi degli anni ricompresi fra il 1985 e il 1989.

Il costo medio occupazionale ha fatto registrare un incremento del 23,42% (passando da 111 a 137 milioni), di gran lunga superiore al tasso (programmato ed effettivo) di inflazione; e il dato deve fare riflettere non poco, principalmente perché esso è notevolmente influenzato dal fatto che numerosi dei progetti ammessi ai benefici di legge nel corso del 1991 hanno riguardato interventi «di sostegno» di precedenti progetti approvati ma dimostratisi di scarsissime potenzialità produttive e occupazionali, che non presentano quindi (o presentano in limitatissima misura) prospettive di nuova occupazione rispetto a quella del progetto originario.

Il che, consente di riproporre per intero tutte le perplessità che sono già state manifestate in numerose delle precedenti relazioni circa la «qualità» del parere sui progetti da parte dell'apposito Comitato tecnico per l'occupazione giovanile che, per essere sostitutivo di ogni altro parere previsto come obbligatorio dalla normativa, dovrebbe essere (ma ciò ben raramente avviene) approfondito ed esaustivo sotto tutti i profili (giuridico, tecnico ed economico). E così la Corte, nell'esercizio del controllo di propria competenza, ha potuto, di volta in volta, rilevare — ad esempio — l'assoluta carenza (o comunque l'incompletezza) dei conti economici, necessari sia per la determinazione dell'entità dei benefici, sia al fine di ipotizzare una ragionevole prospettiva occupazionale e di sviluppo; il mancato (o comunque corrivo) accertamento della specifica qualificazione professionale dei soci nell'ottica della iniziativa che si vuole intraprendere; l'assenza di un ragionevole rapporto fra acquisti di immobili e di specifiche attrezzature di lavoro, la qual cosa a volte ha potuto dare l'impressione che l'iniziativa mirasse più all'acquisizione di un patrimonio immobiliare che a dare effettivamente corpo ad una attività economica con autentiche prospettive di sviluppo. Ne è spesso conseguita una nuova e diversa «impostazione» (cartolare o anche sostanziale) della iniziativa finanziata (con l'acquisizione, a volte, di un nuovo parere dell'apposito Comitato) e, in qualche caso, anche il ritiro dei provvedimenti di ammissione ai benefici di legge.

Per quanto riguarda i controlli da parte dell'Amministrazione regionale sulle cooperative, non si ha notizia di specifiche iniziative da parte dell'apposita Commissione costituita presso la Presidenza della Regione come conseguenza delle numerose ispezioni straordinarie richieste dall'Alto Commissario per la lotta alla delinquenza mafiosa, iniziative che avrebbero dovuto tendere, da una parte, ad una generalizzata verifica delle cooperative che avevano fruito dei benefici della legge n. 37/1978 (al fine di accertarne eventuali irregolarità o inadempienze), e, dall'altra, alla predisposizione di uno schema di disegno di legge per la razionalizzazione dell'intera materia.

L'agricoltura siciliana costituisce da sempre un settore trainante dell'intera economia siciliana, sia per l'incidenza sull'occupazione sia per i rapporti di interdipendenza, nel complesso sistema produttivo, con le altre forme di attività economica (industria, attività terziarie).

Si deve, tuttavia, osservare una progressiva perdita di competitività del sistema agricolo regionale sulla complessiva economia siciliana per la sempre più limitata incidenza del settore sul processo produttivo, e ciò a causa delle storiche carenze infrastrutturali (acqua, viabilità, trasporti) nonché della inadeguatezza dei servizi di supporto alle imprese (ricerca e diffusione delle innovazioni tecnologiche, assistenza tecnica, promozione commerciale, informazioni di mercato, ecc.).

Anche con riferimento all'occupazione agricola si registra un peggioramento sia qualitativo che quantitativo per il crescente tasso di senilizzazione: la scarsa propensione dei giovani ad intraprendere l'attività agricola, oltre a provocare un preoccupante allontanamento dalle campagne di forze imprenditoriali dinamiche ed aperte alle innovazioni necessarie per l'avvio di un processo di ammodernamento, potrà determinare, nei prossimi anni, una rapida caduta occupazionale difficilmente compensabile con l'introduzione di nuove tecnologie.

Una tendenza in questo senso emerge già dai dati, ancora provvisori, del 4° censimento generale dell'agricoltura, concluso nel febbraio 1991, le cui rilevazioni hanno interessato tutte le aziende agricole, forestali e zootecniche e di cui si sintetizzano gli aspetti più significativi:

— le giornate di lavoro prestate nell'annata agraria 1989/90 sono state 40.479.260, rispetto ai 50.357.532 del 1981/82, con una flessione del 19,6% (che ha raggiunto il 24% nelle zone di pianura);

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— il numero delle aziende esistenti in Sicilia alla data del 21 ottobre 1990 è risultato di 408.131 unità con una superficie totale (S.T.) di 1.871.693 ettari ed una superficie agricola utilizzata (S.A.U.) di 1.604.844 ettari, con un'incidenza dell'85,7%.

Rispetto al censimento del 1982 le aziende sono diminuite di n. 27.913 unità (- 6,4%); la S.T. di ettari 120.788 (- 6,1%); la S.A.U. di ettari 90.062 (- 5,3%).

Sostanzialmente invariata è, invece, la dimensione media delle aziende agricole dell'Isola: la superficie media aziendale risulta pari a 4,59 ettari per la S.T. e 3,93 ettari per la S.A.U..

Per quanto riguarda, invece, il settore zootecnico, l'introduzione del regime di «set-aside» ed il conseguente abbandono dei seminativi a vantaggio delle superfici pascolative ha favorito un aumento del numero complessivo dei capi allevati nella Regione, che nel 1990 è risultato di n. 2.032.580 unità, con una lievitazione, rispetto al 1982, del 42,7%.

Peraltro, alle note — e ormai croniche — difficoltà in cui versa l'agricoltura siciliana (insufficienze infrastrutturali, inadeguata organizzazione commerciale, lontananza dai grandi mercati di assorbimento, ecc.), si è aggiunta, nell'ultimo quinquennio, una grave condizione di perdurante siccità, che ha messo in evidenza la fragilità di un sistema economico esposto ad elevati rischi produttivi; e il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle frequenti avversità atmosferiche di questi ultimi anni deve essere ormai considerato uno dei problemi più rilevanti dell'agricoltura siciliana, specie se si tiene conto che, per far fronte a tale emergenza, ingenti risorse finanziarie vengono distolte da altri investimenti produttivi.

L'attività di gestione svolta dall'Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione nel corso dell'esercizio finanziario 1991 non presenta novità di rilievo quanto alle impostazioni programmatiche adottate e ai provvedimenti emanati.

Gli interventi legislativi tanto attesi, soprattutto nel settore della scuola, tardano ad intervenire, e l'aspettativa connessa alla annunciata elaborazione ed approvazione di numerosi disegni di legge che definiscano le specifiche competenze statutarie della Regione in materia di pubblica istruzione, denota, per il momento, scarso impegno e poca chiarezza circa gli interventi da realizzare e le finalità da perseguire.

Emergono, dall'esame dei provvedimenti sottoposti a controllo, le consuete esigenze di studio e di approfondimento delle numerose problematiche che, dopo l'emanazione del d.P.R. n. 246/1985, investono tutto il settore della pubblica istruzione, alla cui risoluzione sono impegnati Osservatori, Commissioni e, «last, not least», anche i Consulenti nominati dall'Assessore in carica, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale n. 41/1985.

Nei capitoli di bilancio figura ancora la distinzione tra competenze statali trasferite, per le quali viene genericamente indicato il d.P.R. 246/85, e interventi in esecuzione di precedenti provvedimenti legislativi regionali, aventi spesso ad oggetto le medesime funzioni rientranti nella competenza degli stessi organi.

Ciò comporta, come già rilevato nelle precedenti relazioni, sovrapposizioni di complicate procedure, dalle quali l'attuale assetto organizzatorio dell'Assessorato non riesce agevolmente a districarsi.

Anche nell'esercizio 1991 si è fatto ricorso all'emissione di decreti di variazioni alterative dell'equilibrio economico del bilancio in applicazione dell'art. 12, comma 1, della legge 468/1978, per una spesa complessiva di L. 720 miliardi, delle quali L. 500 miliardi per integrazione del fondo per riassegnazione dei residui passivi in conto capitale e L. 220 miliardi per integrazione del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. Sul frequente ricorso all'applicazione del sistema suddetto e sui conseguenti effetti onerosi che si riversano sul risultato della gestione non possono che richiamarsi le notazioni critiche contenute nella relazione precedente, aggiungendo peraltro che, mentre l'impinguamento allo scoperto, ove occorra, del fondo per riassegnazione dei residui perenti della spesa in conto capitale, è previsto dalla norma predetta, analoga previsione di ordine generale non sussiste invece per l'integrazione del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. A colmare la lacuna dell'ordinamento contabile interviene però «provvidenzialmente» l'annuale legge regionale di approvazione del bilancio, che, con apposita norma — per l'esercizio 1991, l'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 6/1991 — statuisce l'applicazione delle disposizioni, di cui al citato art. 12, comma 1, della legge 468/1978, per l'integrazione «allo scoperto» della dotazione del fondo di riserva delle spese obbligatorie e d'ordine, ove non sia possibile provvedere con variazioni compensative tra capitoli all'uopo indicati.

Il settore dell'artigianato avrebbe dovuto essere rivitalizzato dall'emanazione della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, che ha apportato modifiche alla legge regionale n. 3 del 1986 e ha autorizzato una serie di interventi finalizzati alla tutela ed allo sviluppo del settore, destinando, peraltro, notevoli disponibilità (25.500 milioni) alla loro realizzazione. Senonché, il comparto si trova ancora privo di quell'indispensabile strumento operativo costituito dal programma triennale di settore previsto dal titolo 4° della citata legge regionale n. 3/1986 e per la cui deliberazione era stato previsto (art. 3, 5° comma) il termine di un anno dall'entrata in vigore della stessa legge. A tale negativa situazione, le cui refluenze sulle prospettive di sviluppo dell'artigianato sono facilmente intuibili, occorre aggiungere, da una parte, che nessuno sbocco operativo ha ancora avuto l'Osservatorio permanente dell'artigianato, e, dall'altra, che neppure sul fronte della gestione assessoriale della spesa si rinvengono notazioni positive: infatti, tenuto conto che la maggior parte degli interventi della rubrica in questione riguarda trasferimenti per contributi alle imprese, si deve rilevare che, a fronte di 213.114 milioni di stanziamenti definitivi, i pagamenti sono ammontati ad appena 31.416 milioni (14,8%), cosicché al 31 dicembre 1991 sono stati accertati residui passivi per 178.281 milioni ed economie di spesa per 3.414 milioni.

L'Amministrazione ha segnalato di aver effettuato indagini conoscitive presso le Camere di commercio dell'Isola per verificare lo stato di utilizzazione delle somme trasferite per i contributi all'apprendistato (artt. 27 e 28 della legge regionale n. 3/86) e per quelli in conto capitale (legge regionale n. 41/75) relativamente alle istanze presentate a tutto il 31 dicembre 1986. In tali occasioni è stata constatata la carenza di finanziamenti per quanto riguarda i contributi a sostegno dell'apprendistato, mentre, relativamente a quelli destinati all'assunzione di ex apprendisti, si evidenzerebbero eccedenze di trasferimenti per il triennio 1986/88 a causa di mancanza di istanze.

Le notizie e i dati riferibili all'esercizio 1991 dimostrano che il trasferimento ai Comuni delle principali attività socio-assistenziali non ha ancora sortito, in termini di efficacia e di efficienza, risultati di particolare interesse. Basti, in proposito, l'esempio della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, che ha anticipato il legislatore statale nel riordinamento dei servizi e delle attività socio-assistenziali ma che non è riuscita ancora a garantire, per le difficoltà insorte in sede attuativa, adeguati livelli di soddisfacimento degli interessi che voleva realizzare. Infatti, mentre, dal punto di vista normativo, tale legge ha razionalizzato i vari tipi di assistenza sociale, eliminando la preesistente frammentazione operativa ed individuando in maniera puntuale i destinatari delle prestazioni e le modalità di intervento degli enti erogatori dei servizi, dal punto di vista dei concreti risultati ben poco si è ottenuto in quanto, mancando spesso le strutture necessarie, non si è stati in grado di passare alla fase di erogazione dei finanziamenti; con il che, le condizioni di disagio, ad esempio, dei soggetti portatori di handicaps o dei giovani disadattati risultano tutt'altro che eliminate.

Infatti, sui capitoli 19034 e 19035, che prevedono contributi per l'acquisto di impianti e attrezzature occorrenti per il funzionamento e la gestione di Comunità-alloggio e Case-famiglia per soggetti portatori di handicaps, non è stato possibile assumere alcun impegno di spesa, in quanto tuttora non sono state realizzate le Comunità medesime.

Segni di miglioramento tangibile si sono avuti, invece, per i servizi di assistenza agli anziani. Infatti, sono stati finanziati servizi di assistenza domiciliare, soggiorni climatici, attività ricreative e culturali, anche se, non essendo a conoscenza di questa Corte né i risultati economici di tali gestioni né le modalità di impiego dei fondi ottenuti, non è possibile esprimere un giudizio sui livelli di funzionamento di tali servizi.

«L'economia siciliana ha notevolmente risentito, nel 1991, della fase di stagnazione che ha contraddistinto lo scenario economico nazionale ed internazionale» (dalla relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio 1991 del Banco di Sicilia, pag. 21 e segg.): ne fanno fede l'andamento dei consumi di energia elettrica (+ 0,7%; a fronte del + 7,2% registrato nel 1990), l'accresciuto ricorso alla cassa integrazione guadagni (+ 37% di ore autorizzate rispetto all'anno precedente), nonché il tasso di disoccupazione (che dal 22,6 si è portato al 23%: la media nazionale è il 10,9%). Nonostante tale quadro, a livello regionale non si è ancora posto mano alla definizione di una precisa strategia generale di sviluppo economico e di una conseguente manovra di politica industriale. Anche nel decorso esercizio finanziario, non essendo stato ancora predisposto il progetto di attuazione relativo allo sviluppo dell'industria siciliana e agli interventi a

favore delle imprese industriali, previsto dall'art. 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, l'intervento pubblico nel comparto è stato attuato senza il supporto di programmate azioni politiche ed amministrative, talché lo stesso bilancio regionale è sproporzionatamente orientato al finanziamento nei comparti del settore economico pubblico anziché verso l'aiuto alle imprese private. Basti considerare, infatti, che, su un totale di stanziamenti definitivi delle spese in conto capitale della rubrica dell'Assessorato industria, pari a 773 miliardi, solo il 15% circa (112 miliardi) è stato destinato direttamente alle imprese.

Inoltre, anche il 1991 (così come il primo semestre del 1992) è trascorso senza che abbia visto la luce l'atteso progetto di riforma dei consorzi per le aree e per i nuclei di sviluppo industriale previsto dall'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, e il mancato varo di tale progetto di riforma consente a queste Sezioni riunite di potere, ancora una volta, affermare che «i consorzi, ben lungi dal costituire quei poli pubblici, tesi a favorire l'insediamento nelle aree attrezzate delle piccole e medie imprese che erano nelle intenzioni del legislatore regionale del 1984» (legge n. 1), permangono afflitti dalle note problematiche connesse ad insufficienze di programmazione, a vischiosità di gestione e ad inadeguatezza del sistema dei controlli.

Nelle precedenti relazioni si è segnalato con insistenza la necessità di una sollecita revisione degli assetti organizzativi dell'Assessorato dei lavori pubblici, dedicando larga parte del referto anche a notazioni che potessero costituire utili punti di riferimento per eventuali modifiche legislative inerenti le procedure amministrative in materia.

Le ragioni che spingono la Corte a ribadire ed ampliare tali considerazioni nascono dalla constatazione che nulla si è tentato a livello legislativo per riformare l'organizzazione e le procedure dei lavori pubblici, nonché dal convincimento che esse coinvolgono profili che, nella prospettiva della costruzione di un apparato efficiente e rispondente alle esigenze operative richieste dalle regole comunitarie e dalla necessità della trasparenza, non possono essere ulteriormente disattese.

In un'ottica di riforma globale degli apparati, l'attuale situazione in cui versa l'Assessorato indurrebbe a privilegiare la via della dipartimentalizzazione delle strutture amministrative regionali: infatti, così come è noto che ormai quasi tutti gli Assessorati regionali eseguono direttamente opere pubbliche, altrettanto evidente è lo stato di dispersione delle originarie competenze che ha caratterizzato nel corso degli ultimi anni l'Amministrazione «de qua».

Ma a prescindere da tali considerazioni, si impone ormai, una pausa di riflessione circa il ruolo che, nel contesto dell'amministrazione regionale siciliana, è chiamato a svolgere l'Assessorato dei lavori pubblici.

Atteso che le principali funzioni di amministrazione diretta sono state trasferite agli enti locali, è di tutta evidenza che un tale disegno organizzativo non può che muoversi verso nuove e moderne strutture con funzioni di programmazione, di coordinamento e di controllo degli interventi in relazione alle effettive esigenze della comunità siciliana. A tal fine sembra però necessario rimuovere, in via preliminare, alcune strozzature che si frappongono alla realizzazione di un tale disegno e che la Corte ha avuto già modo di segnalare.

Si fa particolare riferimento alle problematiche collegate alla struttura degli uffici periferici dell'Assessorato e alla gestione di lavori pubblici da parte degli enti locali.

Alle difficoltà conseguenti alla mancata riorganizzazione dell'Amministrazione, diretta ed indiretta, dei lavori pubblici, si aggiungono quelle derivanti dalle procedure serventi alla realizzazione di opere pubbliche, verso le quali si indirizzano le maggiori critiche, in funzione sia della loro lentezza e farraginosità, che della paventata permeabilità all'infiltrazione della criminalità organizzata.

Sotto tale ultimo profilo la Commissione antimafia dell'Assemblea regionale siciliana ha recentemente proposto, oltre ad una regolamentazione più rispondente ad esigenze di trasparenza relativa ai punti di maggior rilievo della materia degli appalti pubblici, l'inserimento, in sede di revisione legislativa di tale materia, di una regola che sottragga la competenza dell'affidamento dei lavori agli enti che hanno proposto il finanziamento dell'opera e che sono stati delegati al controllo della sua esecuzione, trasferendola ad appositi uffici provinciali e/o circoscrizionali.

Trattasi di proposta estremamente innovativa per la realtà siciliana che andrebbe comunque sviluppata in correlazione con la previsione dell'istituzione di apposita unità specializzata presso gli uffici del Genio

Civile, di cui all'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e con una attenta disamina dei problemi correlati alla tutela della sfera di autonomia degli enti interessati.

Nel corso del 1991, l'Assessorato del lavoro ha preseguito, in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, nella realizzazione del progetto di informatizzazione dei servizi dell'impiego.

In particolare, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti nelle convenzioni stipulate fra l'Assessorato ed il consorzio SIBACRE relative alla fase «A» ed alla integrazione della fase «A», di cui, con decreto in data 28 marzo 1992, sono stati approvati i relativi verbali di collaudo finali.

Relativamente alla fase «B» del progetto di informatizzazione dei servizi dell'impiego, giusta convenzione stipulata tra l'Assessorato ed il predetto consorzio, l'Amministrazione ha comunicato di aver proceduto alla elaborazione e stampa delle graduatorie dei lavoratori di tutti i Comuni siciliani compilate al 31 dicembre 1990 e valide per il 1991, ai fini dell'avviamento presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987.

L'Assessorato, inoltre, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 36/1990, ha approvato, su parere favorevole dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, per l'anno 1991, n. 7 proposte relative a studi e ricerche concernenti il mercato del lavoro in Sicilia, con una spesa complessiva di lire 1.198 milioni, relativamente alla quale però, nel corso del 1991, non sono state stipulate le relative convenzioni.

In ordine agli interventi per l'occupazione, si deve segnalare l'art. 6 della legge regionale n. 35/1988, che, al fine di favorire l'incremento dei livelli occupazionali attraverso l'inserimento di giovani in attività produttive, ha autorizzato l'Assessore del lavoro a concedere ai datori di lavoro contributi, ad integrazione di quelli corrisposti dallo Stato con legge 113/1986, sia per l'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro, sia per il mantenimento in servizio a tempo indeterminato di unità lavorative in precedenza assunte con le medesime modalità sino alla concorrenza della misura complessiva della retribuzione spettante a norma dei vigenti contratti collettivi, tenuto conto degli analoghi benefici accordati dallo Stato entro i limiti del 50% della retribuzione. In caso di mantenimento in servizio, i contributi per il secondo e terzo anno sono commisurati, rispettivamente, al 40% e al 25% della predetta retribuzione.

Da tempo è ormai chiaro a tutti che per riformare (e quindi, sostanzialmente, per «salvare») la riforma sanitaria, si devono dare soluzioni di un certo tipo ad almeno tre problemi fondamentali: contenimento della spesa; «spolitizzazione» degli organi; rapporto di lavoro con il personale dell'area medica.

Per quanto riguarda il primo punto, superato ormai definitivamente il mito del «tutto gratis a tutti» (che sostanzialmente costituiva la «filosofia» di base della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e che ha provocato, attraverso gli anni, una lievitazione della spesa tanto imprevista quanto insostenibile), il legislatore sembra ormai avviato, in modo irreversibile, verso il sistema della compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, rispetto al quale unici limiti sono quello dell'entità del reddito di chi richiede la prestazione e quello del tipo di malattia (stante che per alcune patologie — caratterizzate da particolare gravità e/o da cronicità — l'esenzione dal «ticket» è comunque garantita).

Relativamente a tale problema, tuttavia, queste Sezioni riunite ribadiscono la perplessità, già espressa in altra occasione, derivante dal fatto che — a partire dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199 — il legislatore abbia introdotto la regola che la quota di partecipazione dei cittadini alla spesa per le prestazioni ottenute presso le strutture pubbliche sia di pari entità rispetto a quella dovuta per prestazioni effettuate presso strutture private convenzionate. Infatti, se già esistono di per sé nel cittadino-utente — quanto meno a livello psicologico — delle remore a rivolgersi comunque alle strutture pubbliche, la mancanza di un qualche incentivo di carattere economico è sicuramente in grado di istituzionalizzare tali remore, con conseguenze di carattere finanziario che potrebbero essere proprio di segno opposto a quello del ridimensionamento della spesa nel suo complesso.

Per quanto riguarda, poi, il problema della «spolitizzazione» degli organi di gestione delle UU.SS.LL. (su cui queste Sezioni riunite sono spesso intervenute), è appena il caso di segnalare che, anche per il particolare momento storico che attualmente vive la nostra comunità nazionale: con, sembra ormai penetrata nella coscienza di tutti l'assoluta necessità di una netta separazione fra politica e amministrazione, fra

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attività di indirizzo e attività di gestione; e la figura del c.d. «manager», che subentrerà agli attuali amministratori straordinari (decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111) è vista proprio come uno strumento per realizzare tale postulato. Ma anche questo è un approccio tutto da verificare, in presenza di situazioni in cui (si tratti di sanità o di qualunque altro settore in cui si amministra pubblico denaro) la «politica» si è finora inserita con tanta voluttà e da cui ha ricavato «potere» e occasioni di «autofinanziamento».

Per ciò che concerne, infine, il terzo punto, queste Sezioni riunite hanno già avuto occasione di rilevare che i «mali del sistema sanitario...abbisognano, per essere corretti e produrre una assistenza di tipo più avanzato, non solo di adeguati strumenti normativi...e di ingenti risorse finanziarie, ma anche, e forse principalmente, della maturazione di una nuova "cultura" della sanità, che, in quanto concepita come servizio eminentemente pubblico, porti, fra l'altro, al superamento di quelle ancora ampie fasce di convinzione circa la natura "fisiologicamente" privata dell'attività professionale del medico; auspicando, al contempo, l'allargamento dell'area delle incompatibilità e la introduzione di nuovi e più efficaci meccanismi (anche di natura economica) che favoriscano sempre di più il rapporto a tempo pieno degli operatori dell'area medica. E, in tale ottica, il Collegio non può certo sottacere il 7° comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha disciplinato la materia e che, pur non avendo sancito (almeno per il momento) l'incompatibilità piena fra attività pubblica e attività privata, ha comunque avviato un importante processo di riforma, disponendo, da una parte, che «con il servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro» (non sarà più possibile, quindi, avere col S.S.N. un rapporto di impiego «ordinario», un rapporto di impiego «speciale» ed anche, eventualmente, un rapporto convenzionale esterno); e, dall'altra, che, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il rapporto a tempo pieno del personale dell'area medica acquista carattere di generalità, pur nell'ambito di una sancita compatibilità di esso con l'esercizio dell'attività libero-professionale, «purché espletato fuori dall'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate col S.S.N.».

L'attività svolta dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente nel corso del 1991 ha deluso ancora una volta le aspettative, denotando, come negli esercizi precedenti, un generale affievolimento dell'impegno regionale in materia di politica ambientale.

Il quadro di fondo in cui opera l'Assessorato permane profondamente segnato da strutture inadeguate e pressochè prive di strumenti informatici, assetti organizzativi da rimodulare, carenze di personale, insufficienza ed errata distribuzione dei mezzi finanziari; tanto è vero che i settori più strettamente connessi alla tutela dell'ambiente si trovano infatti in una ingiustificabile situazione di stallo.

Particolarmente penalizzati appaiono i settori dei parchi e delle riserve naturali e dello smaltimento dei rifiuti.

Spesso accade, infatti, che alla elaborazione di programmi di massima e all'individuazione di obiettivi importantissimi non segua alcuna attività concreta per la realizzazione degli scopi prefissati, che, nell'ottica di una oculata distribuzione delle risorse, eviti, da un lato, sprechi, e, dall'altro, per converso, immobilizzazione di mezzi finanziari.

Tra le spese della rubrica «urbanistica», meritano di essere evidenziate quelle relative al personale tecnico assunto ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, presso i Comuni dell'Isola, per l'esame delle istanze di concessioni di sanatoria edilizia, e retribuito esclusivamente con fondi regionali.

La norma citata prevedeva originariamente un contratto biennale non rinnovabile, ma due successive leggi regionali (12 agosto 1989, n. 14, e 6 luglio 1990, n. 11) hanno prorogato, rispettivamente al 31 gennaio 1990 ed al 31 dicembre 1991, la scadenza dei contratti con il personale «de quo». In particolare, l'ultimo provvedimento legislativo ha, da un lato, previsto appunto l'ulteriore proroga, puntualmente concessa da quasi tutti i comuni interessati, e, dall'altro, sancito la possibilità di utilizzare il personale medesimo «anche per compiti d'istituto», gettando così le basi per una istituzionalizzazione del rapporto d'impiego con i tecnici in questione.

Complessivamente, si tratta di 1.404 unità assunte da 328 comuni per l'esame delle quasi 500.000 istanze presentate. L'onere finanziario a carico dell'Assessorato risulta ormai consolidato in circa 50.000 milioni annui.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda l'assetto del territorio e dell'ambiente, nel corso del 1991 ha preso il via il Programma operativo plurifondo (P.O.P.) Sicilia 1991-1993 comprendente finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.R.S.). Tale programma, previsto dall'art. 6 della legge regionale 26 gennaio 1991, n. 6, comprende, con riferimento all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, quattordici progetti cantierabili, aventi ad oggetto la realizzazione o il completamento di reti fognanti e depuratori per un importo complessivo di 131.598 milioni.

Anche per l'esercizio finanziario 1991 all'Assessorato del territorio sono state assegnate cospicue risorse destinate alla realizzazione di opere di notevole rilievo ai fini della tutela ambientale del territorio regionale. Ci si riferisce: con, in particolare, ai contributi concessi a comuni, consorzi di comuni e consorzi misti fra comuni ed enti pubblici per la costruzione, il completamento e l'adeguamento di impianti fognari e depurativi (capitolo 85359; lire 140 miliardi) e di impianti di smaltimento di rifiuti solidi (capitolo 85368; lire 30 miliardi).

Per quanto riguarda la ripartizione per provincia dei contributi regionali relativi alle manifestazioni turistiche di cui agli artt. 30 e 30 bis della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, due dati meritano di essere segnalati in particolare.

Il primo, è che la provincia di Messina ha ottenuto il 27,17% delle assegnazioni complessive (lire 37,6 miliardi) pur avendo una popolazione pari al 13,6% della popolazione totale dell'Isola, superando peraltro la quota assegnata alla provincia del capoluogo dell'Isola (26,20%), che, oltre tutto, ha una popolazione di circa il doppio. E si tenga conto che nella percentuale del 27,17 (così come nell'importo complessivo) non è ricompresa la somma di lire 6 miliardi destinata alla «Rassegna internazionale di cinema, teatro e musica» di Taormina - di sicuro interesse turistico, anche a livello internazionale - che, per il suo elevatissimo importo, avrebbe falsato e reso meno comparative tutte le percentuali.

Il secondo, concerne il numero delle manifestazioni ammesse a contributo, ben 792, con una media di lire 47.481.000 per ciascuna manifestazione, peraltro in continuo regresso (tale media era stata infatti di 101 milioni nel 1986, di 90 milioni nel 1987, di 60 milioni nel 1988, di 50 milioni nel 1989): la qual cosa induce a ritenere, ancora una volta, che la finalità perseguita in sede di ripartizione sia non tanto quella dell'attenzione alle manifestazioni che - tenendo precipuamente presente la «ratio» normativa - si appalesino idonee a costituire effettivo richiamo turistico, quanto l'esigenza di "non scontentare nessuno", in base alla consolidata (ma mai abbastanza deprecata) regola degli interventi c.d. «a pioggia» (nell'ambito dei quali la stragrande maggioranza hanno carattere strettamente locale e paesano).

Si ritiene pertanto non inutile enucleare, fra le 792 manifestazioni ammesse ai benefici di legge, alcune di quelle che, per consolidata tradizione (a livello sia qualitativo che organizzativo), rientrano sicuramente in un quadro di effettiva vocazione turistica di livello non strettamente locale: «Targa Florio» di automobilismo; con, Premio «Mondello» (rassegna internazionale di cultura contemporanea); «Giornate delle arti» di Erice; «Festival» di teatro classico e musica classica di Agrigento; «Orestyadi» di Gibellina; Premio regia televisiva «Oscar TV» di Milazzo; Sagra del mandarlo in fiore di Agrigento; Carnevale di Sciacca; Carnevale di Acireale; Campionati internazionali di tennis di Palermo; Stagione motoristica dell'autodromo di Pergusa. In aggiunta, ovviamente, alla già citata «Rassegna internazionale di cinema, teatro e musica» di Taormina.

Con notevolissimo ritardo rispetto alla data fissata con l'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 (18 giugno 1985), ma nei termini stabiliti dall'apposita convenzione, nel corso del 1991 è stato consegnato al competente Assessorato regionale il «piano regionale dei trasporti», che costituisce uno degli adempimenti fondamentali per la definizione degli indirizzi per l'assetto della rete regionale dei trasporti nel quadro di «una visione integrata dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture dirette a soddisfare sia le esigenze di collegamento esterno, sia quelle della mobilità interna e dell'assetto territoriale».

Non si è ancora provveduto, invece, all'altro adempimento fondamentale in materia di trasporti regionali, previsto dalla stessa legge n. 68/1983 (che fissava il termine del 18 giugno 1984: art. 3, 1° comma), e cioè alla disciplina, da attuare con legge, «nel quadro dei principi e delle finalità della legge 10 aprile 1981,

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 151, delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale, compreso quello urbano, secondo criteri unitari di regolamentazione dei servizi per ambiti territoriali, per favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi».

La gestione della spesa per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale, di competenza dell'Assessorato del turismo e dei trasporti, risente tuttora dell'assenza di un organico quadro di riferimento normativo regionale, provocata dalla nota esclusione della Regione siciliana, a decorrere dal 1990, dal riparto del finanziamento statale derivante dal fondo nazionale trasporti.

Ciò ha comportato anche per il 1991, come già per il 1990, che gli oneri per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende siciliane di trasporto abbiano gravato per intero sul bilancio regionale, in virtù della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, che ha autorizzato (ma solo per il 1991) la spesa di lire 227 miliardi e che peraltro, per essere stata varata ad esercizio abbondantemente inoltrato, ha provocato notevolissimi ritardi nella corresponsione dei contributi alle aziende stesse. E la situazione appare ancor più grave per il 1992 considerato che, a tutt'oggi, non è stata approvata alcuna legge che disponga un nuovo finanziamento per l'esercizio in corso.



**DECISIONE E RELAZIONE
SUI RENDICONTI GENERALI
DELLA REGIONE SARDA E
DELL'AZIENDA FORESTALE REGIONALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991**



INDICE

Decisione	Pag. 181
Premessa	Pag. 193

PARTE PRIMA

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE NEL 1991

1.1 - Osservanza della normativa contabile	Pag. 195
1.2 - Previsioni iniziali, variazioni, previsioni definitive	» 197
1.3 - Risultanze complessive della gestione delle entrate di competenza	» 198
1.4 - Risultanze complessive della gestione delle spese di competenza	» 201
1.5 - Risultanze globali delle spese di competenza secondo l'analisi economica e l'analisi funzionale	» 207
1.6 - Risultanze relative alla gestione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti al 1991	» 210
1.7 - Versamenti e pagamenti complessivi (competenza e residui).	» 211
1.8 - Situazione finanziaria finale	» 212
1.9 - Risultanze finali della gestione di cassa.	» 212
1.10 - Situazione dei residui al 31 dicembre 1991	» 212

PARTE SECONDA

CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

1.1 - Profili generali	Pag. 215
1.2 - La riforma del procedimento amministrativo.	» 216

La Presidenza della Giunta

1.1 - Prospettive di riforma	» 218
1.2 - Il controllo degli enti strumentali.	» 219
1.3 - Il servizio ispettivo	» 221
1.4 - Il contenzioso costituzionale	» 221

Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

2.1 - L'ordinamento del personale	» 222
2.2 - La situazione del personale, organico e vacanze.	» 223
2.3 - Gli affari generali	» 225

Assessorato Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio

3.1 - La struttura organizzativa	» 225
3.2 - La programmazione	» 226
3.3 - Ricerca, studi e progetti speciali	» 227

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

4.1 - Gli enti locali	Pag. 234
4.2 - L'urbanistica	» 235
4.3 - Ufficio di ricerca, consulenza e assistenza	» 235
4.4 - L'ufficio economato	» 235
4.5 - Acquisti e vendite - norme sui contratti	» 236

Assessorato Difesa Ambiente

5.1 - Protezione dell'Ambiente	» 236
5.2 - Forestazione	» 237
5.3 - I Servizi antincendi	» 237
5.4 - Pesca e Caccia	» 238

Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

6.1 - Opere di bonifica e razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche	» 238
6.2 - Attività di divulgazione di assistenza tecnica	» 239
6.3 - Attività contributiva	» 239
6.4 - Miglioramento fondiario	» 240

Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio

7.1 - Le opere turistiche	» 241
7.2 - L'Artigianato	» 241

Assessorato Lavori Pubblici

8.1 - I lavori pubblici	» 243
8.2 - La disciplina delle opere pubbliche	» 244

Assessorato Industria

9.1 - Gli interventi contributivi	» 252
---	-------

Assessorato, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

* 10.1 - Gli interventi contributivi	» 252
--	-------

Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

11.1 - La pubblica istruzione	» 253
11.2 - Interventi a favore di enti culturali e di istituzioni universitarie	» 253
11.3 - Il pubblico spettacolo e sport	» 254

Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale

12.1 - Attività socio assistenziale	» 255
12.2 - L'assistenza sanitaria e la lotta alle malattie sociali.	» 255
12.3 - Profilassi e lotta contro le malattie del bestiame.	» 256
12.4 - Contributi per i ricoveri al di fuori del territorio regionale	» 256

Assessorato Trasporti

13.1 - Gli interventi contributivi	» 257
--	-------

Gestioni fuori bilancio	» 258
-----------------------------------	-------


PARTE TERZA

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI
DELLA REGIONE NEL 1991

1.1 - Risultanze della gestione di competenza	Pag. 259
1.2 - Risultanze della gestione dei residui	» 260
1.3 - Versamenti e pagamenti complessivi	» 260
1.4 - Risultanze finali	» 261
1.5 - Conto del Patrimonio	» 261



DECISIONE



N. 15/SS./RR.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite per la regione autonoma della Sardegna composta dai magistrati:

PRESIDENTE DI SEZIONE: dott. Rosario MARESCA
CONSIGLIERI: dott. Giovanni DEL RIO
dott. Vincenzo PORCU
dott. Salvatore NOTTOLA
dott. Mario SCANO (relatore)
dott. Enrico PASSERONI
dott. Alberto AVOLI

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul conto generale della regione autonoma della Sardegna per l'esercizio finanziario 1991 e sul rendiconto consuntivo, ad esso allegato dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per lo stesso esercizio, presentati dalla Giunta regionale.

Uditi alla pubblica udienza del 30 giugno 1992 il relatore, Consigliere dott. Mario SCANO, ed il Pubblico ministero, nella persona del procuratore generale dott. Domenico SPADARO;

Visti gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, e 125, primo comma della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e le sue successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, con il quale sono state emanate norme d'attuazione di detto Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, recante ulteriori norme d'attuazione dello Statuto medesimo concernenti il controllo sugli atti della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato col regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 8 ottobre 1984, n. 658, di istituzione in Cagliari di una Sezione giurisdizionale e delle Sezioni regionali riunite della Corte dei conti;

Vista la legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, contenente norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione, e le sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e le loro successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, e le sue successive modificazioni;

Viste altresì – per quanto non disciplinato, nell'ambito della competenza legislativa della Regione, né dalla citata legge regionale n. 11 del 1983, né dalle richiamate disposizioni sulla contabilità generale dello Stato – le norme speciali, statali e regionali, in materia di bilancio e di contabilità;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 14, di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991, nonché le leggi ed i decreti successivi – vistati, questi ultimi, e registrati dalla Corte – che hanno introdotto variazioni nel bilancio medesimo;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l'anno 1991 (legge finanziaria 1991);

Visto lo statuto dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, adottato con la legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, e modificato con la legge regionale 5 luglio 1972, n. 19, ed il regolamento per il funzionamento dell'Azienda medesima, emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 147;

Visto l'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 14 – di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991, con il quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione dell'Azienda suddetta, nonché le leggi e le determinazioni del Direttore tecnico-amministrativo dell'Azienda stessa – vistate, queste ultime, e registrate dalla Corte – che hanno introdotto variazioni nel bilancio della medesima.

FATTO

Il rendiconto generale della Regione autonoma della Sardegna per l'esercizio finanziario 1991 è stato presentato alla Corte il 28 maggio 1991, relativamente al conto del bilancio; il conto del patrimonio non è stato presentato, né entro il termine di legge né successivamente.

In allegato al rendiconto generale della Regione sono stati presentati i conti consuntivi dell'Azienda regionale delle foreste demaniali ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto approvato con la legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, nonché dell'articolo 42 del relativo regolamento, emanato col decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 147.

Il rendiconto dell'Azienda per l'esercizio finanziario 1991 – a fronte di quanto prescritto dall'articolo 40 e seguenti del citato regolamento emanato col decreto presidenziale 31 ottobre 1986, n. 147, e comunque dalle norme legislative e regolamentari di cui deve farsi applicazione nell'ambito della contabilità regionale – comprende il conto del bilancio ed il conto generale a valore del patrimonio aziendale; non comprende però la situazione patrimoniale delle singole foreste demaniali la cui produzione a corredo del rendiconto è espressamente richiesta dall'art. 41, lett. C) del Regolamento stesso.

Le risultanze del conto del bilancio del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1991 sono le seguenti:

I – COMPETENZA

Entrate accertate

	Lire	Lire
Titolo I – Tributi propri e quote di tributi devoluti dallo Stato	2.922.781.002.417	
Titolo II – Contributi ed assegnazioni statali anche per competenze delegate	3.928.091.918.474	
Titolo III – Rendite patrimoniali e utili di enti o aziende regionali	278.451.935.854	
Totale titoli I, II e III		7.129.324.856.745

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Lire	Lire
Titolo IV – Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti	38.834.070	
Titolo V – Mutui, prestiti od altre operazioni creditizie	128.000.000.000.000	
Titolo VI – Partite di giro	45.966.707.492	
Totale delle entrate di competenza accertate		7.303.330.398.307
<i>Spese impegnate (compresi i residui di stanziamento)</i>		
Titolo I – Spese correnti	4.133.628.177.988	
Titolo II – Spese in conto capitale	3.308.733.813.991	
Titolo III – Spese per rimborso di mutui e prestiti	9.780.067.896	
Titolo IV – Spese per partite di giro	20.226.833.884	
Titolo V – Copertura di disavanzi	—	
Totale delle spese di competenze impegnate		7.472.368.893.759
<i>Risultati differenziali</i>		
Tributi propri e quote di tributi devoluti dallo Stato, contributi ed assegnazioni statali anche per competenze delegate, rendite patrimoniali e utili di enti o aziende regionali, accertati	7.129.324.856.745	
Spese correnti impegnate	4.133.628.177.988	
Differenza		2.995.696.678.757
Entrate complessive accertate	7.303.330.398.307	
Spese complessive impegnate	7.472.368.893.759	
Differenza complessiva		169.038.495.452
II – RESIDUI		
<i>Attivi</i>		
Somme rimaste da versare (1.550.476.293.858) e da riscuotere (2.104.092.306.947) al 31 dicembre 1991 in conto della competenza	3.654.568.600.805	
Somme rimaste da versare (353.226.295.051) e da riscuotere (3.861.261.874.386) al 31 dicembre 1991 in conto dei residui degli esercizi precedenti	4.214.488.169.437	
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1991		7.869.056.770.242

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Lire	Lire
<i>Passivi (compresi i residui di stanziamento)</i>		
Somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1991 in conto della competenza	3.923.601.452.215	
Somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1991 in conto dei residui degli esercizi precedenti	2.306.264.890.282	
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1991		6.229.866.342.497

Per quanto attiene alle previsioni finali esposte nel conto consuntivo della spesa va notato che nel corso dell'anno cui si riferisce il rendiconto in esame sono stati disposti prelevamenti di somme dal Fondo di riserva per le spese imprevedute, per complessive lire 800.000.000, con due decreti del Presidente della giunta regionale emanati secondo la disciplina di cui all'articolo 27 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (di contabilità della Regione), ed al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 11 giugno 1984, n. 30 (di approvazione del bilancio di previsione per lo stesso anno 1984), che non sono stati ancora convalidati dal Consiglio Regionale con altrettante leggi, ai sensi del citato articolo 27 della legge contabile.

Le risultanze del conto del bilancio del rendiconto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali sono le seguenti:

I - COMPETENZA

Entrate accertate

	Lire	Lire
Avanzo d'Amministrazione	—	
Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.500.000.000	
Titolo II - Entrate per ricavi e proventi diversi	2.554.084.849	
Titolo III - Entrate in conto capitale per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	154.583	
* Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	3.500.000.000	
Titolo V - Accensione di prestiti	—	
Titolo VI - Partite di giro	66.394.317	
Totale delle entrate di competenza accertate		9.620.633.749

Spese impegnate

Titolo I - Spese correnti	4.337.024.164	
Titolo II - Spese in conto capitale	1.579.460.668	
Titolo III - Spese per estinzione di prestiti ed altre passività	—	
Titolo IV - Partite in giro	51.633.090	
Totale delle spese di competenza impegnate		5.968.117.922

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Lire		Lire
<i>Risultati differenziali</i>			
Entrate in natura corrente accertate	6.054.084.849		
Spese correnti impegnate	4.337.024.164		
Differenza		+	1.717.060.685
Entrate complessive accertate	9.620.633.749		
Spese complessive impegnate	5.968.117.922		
Differenza complessiva		+	3.652.515.827
 II - RESIDUI			
<i>Attivi</i>			
<i>Somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1991 in conto della competenza</i>	9.060.619.100		
<i>Somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1991 in conto residui degli esercizi precedenti</i>	1.500.000		
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1991			9.062.119.100
 <i>Passivi</i>			
Somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1991 in conto della competenza	3.040.726.800		
Somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1991 in conto dei residui degli esercizi precedenti	7.713.195.468		
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1991			10.753.922.268

Ai termini dell'art. 10 del decreto del presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, e del secondo comma dell'art. 4 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, la Sezione regionale del controllo, con deliberazione n. 65 del 2 giugno 1992, ha verificato il rendiconto della Regione ed il consultivo dell'Azienda ed ha provveduto a riferire i risultati delle eseguite verificazioni al Presidente di queste verificazioni al Presidente di queste Sezioni regionali riunite per la conseguente pronunzia delle sezioni riunite medesime.

Per l'esame e la pronunzia sul rendiconto regionale e sul consuntivo aziendale il Presidente delle Sezioni regionali riunite, con decreto dell'8 giugno 1992, ha fissato l'udienza odierna.

Con memoria depositata il 20 giugno 1992, e successivamente in udienza, il pubblico ministero, espone le sue considerazioni sull'andamento della gestione, ha chiesto che le Sezioni regionali riunite

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vogliono dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1991 con esclusione degli importi relativi ai prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste non ancora convalidati, e del rendiconto consuntivo, ad esso allegato, dell'Azienda delle foreste demaniali per lo stesso esercizio; ed alle Sezioni riunite il pubblico ministero, ha altresì richiesto di far constare la mancata presentazione del conto del patrimonio della Regione pertinente alla gestione dell'esercizio 1991 e l'incompletezza dell'analogo documento prodotto dalla Azienda regionale delle foreste demaniali.

DIRITTO

Sulla base degli esiti della verifica eseguita dalla Sezione regionale del controllo è stata accertata, ai fini del confronto con le leggi di bilancio dei risultati del rendiconto generale della Regione, la corrispondenza degli importi esposti nel conto del bilancio — relativamente alle entrate riscosse rimaste da versare — con i dati acquisiti dalla Corte; è stata accertata, ancora, la concordanza delle somme relative alle spese ordinate e pagate durante l'esercizio, nelle singole partite e nei risultati complessivi, con le scritture tenute dalla Corte; sono stati infine accertati i residui passivi in base ai decreti emanati dal Presidente della Giunta regionale a norma dell'art. 61 della legge sulla contabilità generale della Regione, vistati e registrati dalla Corte.

Riguardo alla mancata presentazione del conto del patrimonio queste Sezioni riunite devono osservare che tale inadempienza constatata anche relativamente alla gestione 1990, costituisce una palese violazione dell'articolo 23 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'articolo 149 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, oltre che della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, contenente norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione.

Sempre in conformità ai risultati della verifica compiuta dalla Sezione del controllo è stata altresì accertata, ai fini del loro riscontro con le leggi del bilancio, la corrispondenza degli importi esposti nel conto del bilancio del rendiconto consuntivo dell'Azienda regionale delle foreste con i documenti giustificativi delle entrate e delle spese comunicati alla Corte ai sensi dell'art. 15 del regolamento per il funzionamento dell'Azienda medesima, emanato col decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 ottobre 1986, n. 147 ed in particolare con gli atti, i conti e gli elenchi indicati in tale disposizione; per i residui passivi rimasti da pagare al 31 dicembre 1991 in conto della competenza del bilancio della stessa Azienda è stata ugualmente accertata la corrispondenza degli importi esposti nel consuntivo con quelli risultanti dalle apposite determinazioni del Direttore, vistate e registrate dalla Corte. Quanto al conto patrimoniale dell'Azienda è stata constatata ancora l'omessa inserzione della situazione patrimoniale delle singole foreste demaniali in violazione di quanto prescritto dall'art. 41 lett. c) del regolamento per il funzionamento dell'Azienda medesima.

Nella relazione unita alla presente pronunzia, ai sensi dell'art. 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (al quale rinvia il secondo comma dell'art. 4 della legge 8 ottobre 1984, n. 658), ed altresì del disposto del primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, sono contenute le osservazioni della Corte intorno al modo con cui l'Amministrazione regionale — della quale anche l'Azienda forestale è parte — si è conformata alle leggi ed altresì i suggerimenti in ordine alle variazioni e alle riforme che la Corte stessa reputa opportune.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite per la Regione autonoma della Sardegna, in conformità delle richieste del pubblico ministero:

dichiara regolare il rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1991 con esclusione della somma di lire 800.000.000 per prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste le cui leggi di convalidazione non sono state ancora promulgate;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dichiara regolare il rendiconto consuntivo dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per lo stesso esercizio, allegato al rendiconto generale della Regione;

accerta, e fa constare la mancata presentazione del conto generale a valore del patrimonio della Regione ed altresì l'incompletezza dell'analogo documento presentato dall'Azienda delle Foreste demaniali;

ordina che a cura della Segreteria il rendiconto generale ed il conto consuntivo di cui al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti alla Giunta regionale per la successiva presentazione al Consiglio, e che copie della presente decisione e della relazione ad essa unita siano trasmesse contemporaneamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 30 giugno 1992.

L'ESTENSORE
F.to Mario SCANO


IL PRESIDENTE
F.to Rosario MARESCA

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 30 giugno 1992.

IL SEGRETARIO
F.to Sergio DE VENDICTIS



RELAZIONE



PREMESSA

Il rendiconto generale della Regione autonoma della Sardegna per l'esercizio finanziario 1991 è stato presentato alla Sezione regionale del controllo in data 28 maggio 1992, nelle forme di rito riguardo al conto del bilancio.

Né alla scadenza del termine di legge, né successivamente, è stato trasmesso il conto del patrimonio che, a termini del combinato disposto dall'art. 65 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e dell'art. 22 della legge 7 agosto 1978, n. 468 deve essere unito al conto del bilancio insieme col quale integra il rendiconto generale.

Tale inadempienza, già rilevata in sede di parificazione del rendiconto 1990, viene a ripetersi anche riguardo all'esercizio in esame e non consente alla Corte di esplicitare il proprio dovere di referto relativamente alla gestione del patrimonio e alle incidenze della contabilità del bilancio sulla gestione stessa.

L'elusione di precisi obblighi di legge sanciti dalla normativa sopra richiamata appare oltretutto ingiustificata, ove appena si tenga conto che l'Amministrazione regionale ha provveduto nel 1987-1988 ad effettuare una rilevazione del proprio patrimonio, facendo ricorso ad una consulenza esterna, con una spesa, non irrilevante, di quasi 2 miliardi.

Al rendiconto è stato unito il consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione che, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6 e dell'art. 42 del relativo regolamento, approvato con D.P.G.R. 21 gennaio 1957, n. 3, costituisce allegato al rendiconto dell'Amministrazione regionale.

Si deve, dunque, sottolineare che alla conseguita e ormai normale tempestività della presentazione dei conti del bilancio non si accompagna altrettanta puntualità nella formazione e nella trasmissione del conto del patrimonio e ciò impedisce di considerare che, relativamente all'esercizio in esame, sia stato assolto – sotto ogni profilo e nel modo più completo – il fondamentale dovere di esposizione dei risultati dell'azione gestoria del bilancio, sancito, in applicazione dell'art. 31 dello Statuto speciale di autonomia, dagli articoli 63, 64 e 65 della legge regionale n. 11/1983, più sopra citata.



PARTE I

1. Aspetti finanziari della gestione dell'amministrazione regionale nel 1991

1.1 Osservanza della normativa contabile.

Riguardo alla gestione finanziaria 1991 non si è ripetuta la novità positivamente sottolineata nel precedente referto, della tempestiva approvazione del bilancio di previsione che, nel 1990, aveva consentito di evitare il ricorso allo esercizio provvisorio.

Infatti, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1991 è stato approvato con la legge regionale 30 aprile 1991, n. 14 pubblicata ed entrata in vigore nello stesso giorno della sua promulgazione.

Nel frattempo, si è dovuto far luogo alla concessione dell'esercizio provvisorio del bilancio che è stato autorizzato, una prima volta, con la legge regionale 9 gennaio 1991, n. 3, fino al 28 febbraio 1991, e, successivamente, con la legge regionale 22 marzo 1991, n. 10.

Dalle date di emanazione dei due suddetti provvedimenti autorizzativi si evince che, per ben 29 giorni, l'Amministrazione regionale, è rimasta priva di valido potere di bilancio con inevitabili effetti negativi sul corretto andamento della gestione delle risorse finanziarie, resa ancor più precaria a causa del ritardo di quattro mesi col quale è entrato in vigore il documento previsionale.

Ancora una volta si trova la Corte costretta a richiamare l'attenzione dei competenti Organi regionali sull'esigenza inderogabile di una più completa conformazione alle regole costituzionali e statutarie in materia di contabilità nonché alle disposizioni che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio.

Non si può fare a meno di ricordare che il quadro normativo in riferimento è finalizzato ad assicurare una tempestiva programmazione e gestione delle risorse finanziarie e che la contrazione dei tempi di esercizio del bilancio ad un arco di appena otto mesi limita il suo ruolo fondamentale di strumento di programmazione finanziaria nel breve periodo.

Riguardo all'anno finanziario all'esame va segnalato che per la prima volta, dopo sette anni, è stata data piena applicazione all'art. 1 della legge regionale n. 11/1983 concernente gli strumenti fondamentali della gestione finanziaria della regione.

Infatti, insieme al bilancio annuale ed alla legge finanziaria (legge regionale 30 aprile 1991, n. 13) sono stati approvati:

a) il bilancio pluriennale, redatto in termini di competenza, per il triennio 1991-1993. Questo documento, secondo il disposto dell'art. 2 della citata legge di contabilità, "... indica le risorse finanziarie che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in attuazione della vigente legislazione statale e regionale ... e costituisce la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese a carico degli esercizi finanziari considerati";

b) il Piano generale di sviluppo, nel quale vengono individuati gli obiettivi di medio e lungo periodo e la politica economica da realizzare, che costituisce il punto di raccordo tra l'analisi sullo stato e sull'evoluzione del sistema regionale ed il programma pluriennale di spesa;

c) il programma pluriennale per gli anni 1991-1993, strettamente correlato al bilancio pluriennale, che, secondo la previsione dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1975, n. 33, indica gli interventi e le opere da realizzare in un dato periodo di tempo e propone le priorità da osservare, specifica lo schema di assetto territoriale regionale contenuto nel piano di sviluppo e stabilisce quali interventi debbano essere attuati secondo progetti. Il documento è articolato per programmi di intervento e progetti, con riferimento non solo all'attività di competenza della Regione, ma anche al ruolo di coordinamento nei confronti degli enti operanti sul territorio regionale.

In breve, può affermarsi che mentre il programma pluriennale rappresenta ed esprime, in termini economicamente rilevanti, l'attività regionale proiettata nell'arco temporale coperto dal bilancio pluriennale, quest'ultimo configura e traduce, in termini finanziari, l'attività medesima.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A partire dal 1991, la Regione si è, dunque, dotata di tutti gli strumenti previsti dalla normativa contabile vigente e dalla legge regionale 10 agosto 1975, n. 33, in materia di programmazione, per poter svolgere, sulla base di un assetto progettuale predeterminato corredato di una previsione finanziaria delle risorse da acquisire e da utilizzare sul medio periodo, un'ampia gamma di interventi nei diversi settori di competenza per il sostegno ed il potenziamento dell'economia dell'Isola.

Sempre in tema di pianificazione degli investimenti, occorre far cenno alle difficoltà interpretative insorte riguardo all'applicazione dell'art. 5 della legge finanziaria n. 13/1991.

Stabilisce detta norma che, sulla predisposizione dei programmi di cui all'art. 25 della legge regionale n. 33/1975, più sopra citata, relativi agli interventi e alle opere che non debbono essere realizzati secondo progetti, gli Assessori competenti per materia debbano articularli "per obiettivi di programma e per categorie di bilancio" e tener conto "dei sistemi e delle aree territoriali del programma pluriennale".

Circa la procedura di approvazione degli atti da parte della Giunta regionale, è stato ritenuto che i programmi debbano essere trasmessi — entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Bilancio pluriennale e del programma di interventi di cui alla legge n. 268/1974 (Rifinanziamento del Piano di Rinascita) — all'Assessore della Programmazione, bilancio ed assetto del territorio il quale deve esprimere il previsto concerto di propria competenza dopo "aver valutato la coerenza dei programmi ricevuti col piano generale di sviluppo e col programma pluriennale ed aver verificato la ripartizione delle risorse finanziarie nel territorio".

Si diceva che la pratica applicazione di tale norma ha, in un primo momento, ingenerato perplessità nell'Amministrazione regionale soprattutto per il fatto che il programma pluriennale individuava delle aree territoriali e ripartiva tra le stesse — secondo parametri predeterminati — una quota delle risorse finanziarie disponibili.

La questione è stata sottoposta all'Ufficio di controllo sugli atti dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente che, dopo aver esaminato alcuni provvedimenti del programma pluriennale, ha espresso l'avviso che i programmi in argomento non solo devono avere come riferimento gli obiettivi individuati dal programma pluriennale nell'ambito di ciascun "sistema", ma devono anche essere articolati per ciascuna categoria di bilancio; il che significa che per ciascuna di dette categorie deve essere predisposto il relativo sottoprogramma.

Ciascun programma operativo deve inoltre tener conto delle indicazioni contenute nel programma pluriennale e deve, in particolare, rispettare la ripartizione per aree dei finanziamenti e, nell'ambito di ciascuna di queste, prevedere l'articolazione territoriale degli stessi, nel senso che non solo deve contenere la puntuale individuazione degli interventi da attuare ma deve anche necessariamente indicare la loro dettagliata localizzazione.

In caso contrario il programma operativo costituirebbe una inutile ripetizione delle indicazioni di massima già contenute nel programma pluriennale mentre, in quanto tale, deve necessariamente contenere l'indicazione dettagliata e degli interventi da attuare e della loro esatta localizzazione territoriale.

Pur condividendo la tesi prospettata dall'Amministrazione, secondo la quale la ripartizione tra le aree di cui sopra è cenno possa essere effettuata nell'arco del triennio, è stato tuttavia precisato che:

a) qualora il programma operativo sia triennale, lo stesso deve necessariamente contenere la localizzazione dettagliata (nel senso sopra specificato) dell'intera quota ripartita tra le diverse aree;

b) viceversa, nella ipotesi in cui sia possibile predisporre un programma operativo per ciascun anno del triennio, il piano relativo al primo di tali anni deve contenere una prima ripartizione (con conseguente localizzazione territoriale all'interno di ciascuna area) in quanto il rinvio di essa all'ultimo anno comporterebbe grossi rischi, primo fra i quali quello di disattendere — per impossibilità sopravvenuta — le indicazioni e le direttive contenute nel programma pluriennale.

Di questo orientamento interpretativo ha preso atto la Giunta regionale che ha concordato sul principio che il rispetto dei parametri previsti dal programma pluriennale per la ripartizione territoriale della spesa deve sempre essere perseguito sin dalla fase di elaborazione dei programmi relativi al primo esercizio finanziario, salvo che ci siano valide giustificazioni che non consentano di rispettarli.

Come si vedrà nel paragrafo seguente, il bilancio 1991 è stato impostato sulla previsione di una prevalenza delle spese sulle entrate per l'importo di 15,5 miliardi e, alla copertura del fabbisogno che ne deriva, è stato provveduto con una quota, di pari ammontare, dei fondi speciali di cui all'art. 30, comma 6°, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (1).

Questa norma stabilisce che "la copertura finanziaria relativa a progetti di legge non perfezionati entro il termine dell'anno finanziario resta valida per l'anno successivo, purchè le leggi corrispondenti entrino in vigore entro il termine di detto anno successivo".

Sulla correttezza di tale strumento di ripianamento dell'esposizione debitoria preventivata, deve la Corte formulare perplessità e riserve.

L'art. 30 prescrive specificamente, le modalità di utilizzazione dei fondi speciali in argomento, che consistono nell'allocazione delle somme in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti o in capitoli nuovi direttamente da parte delle relative leggi di spesa; nella distinzione dei fondi in base alla loro destinazione alle spese correnti o in conto capitale; nella predisposizione di appositi-elenchi con l'indicazione dei progetti di legge per le cui spese è prevista la copertura.

Da quanto precede e tenuto conto delle finalità cui assolvono dette prescrizioni, emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli stanziamenti dei fondi globali, per natura e funzione, non possono essere utilizzati nel bilancio, essendo destinati al finanziamento degli interventi di spesa stabiliti da specifiche leggi sostanziali (in corso di formazione).

Si deve ancora soggiungere che il carattere di non riproducibilità, che tale mezzo di copertura ostensivamente riveste, avrebbe postulato l'esigenza di una specifica indicazione della sua destinazione a spese non ricorrenti, mentre l'applicazione — così come disposta — alle spese di bilancio nella loro globalità si pone in netto contrasto con il vincolo di scopo che ne contrassegna l'origine e l'accantonamento.

1.2 *Previsioni iniziali, variazioni, previsioni definitive.*

Il bilancio di previsione 1991 espone dotazioni iniziali di 7.858,8 miliardi per l'entrata e 7.874,3 per la spesa, con un fabbisogno di 15,5 miliardi che viene coperto, ai sensi dell'art. 30 6° comma della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con quote dei fondi speciali per fronteggiare spese correnti ed in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative.

Rispetto agli stanziamenti iniziali dell'esercizio precedente (5.984,7 miliardi) si verifica un incremento del 31,3 per cento (-4,8% nel 1990 rispetto al 1989), da cui deriva una modifica al tasso incrementale medio che, calcolato a partire dal 1985 si attesta al 17% considerando i dati relativi all'ultimo triennio (9,50% negli ultimi due anni).

Più in dettaglio, lo stato di previsione dell'entrata nel 1991 evidenzia un aumento sia delle entrate tributarie, previste in 2.806,2 miliardi (+ 17,5% rispetto al 1990) che dei "contributi ed assegnazioni statali anche per competenze delegate" pari a 3.840,6 miliardi (+ 37,2% rispetto al 1990).

Una diminuzione, invece, si registra nelle previsioni relative al titolo terzo "rendite patrimoniali" passate dai 398,5 miliardi del preventivo precedente ai 262,4 miliardi dell'attuale (-34,1%); invariato è rimasto (5 miliardi) l'ammontare delle poste del titolo IV (alienazione dei beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti). Le entrate da conseguire tramite l'attivazione di mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie del titolo V, sono salite a 880 miliardi (+ 145,4% rispetto al 1990); dal pari incrementate risultano le previsioni delle riscossioni per partite di giro per 49,3 miliardi (+ 31,1% rispetto al dato precedente).

Il volume complessivo della spesa è stato di 7.874,3 miliardi dei quali 4.501,9 miliardi sono attribuiti alla parte corrente e 3.337,1 miliardi alle spese in conto capitale.

(1) Così specificato in nota al quadro generale riassuntivo del bilancio.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Una netta flessione fanno registrare le previsioni relative al titolo III (spese rimborso mutui e prestiti) che sono state calcolate in 9,8 miliardi (-40,8%), mentre le spese del titolo IV (partite di giro), previste in 25,5 miliardi, hanno subito un incremento del 24,4%.

Nel corso del 1991 sono state introdotte nel bilancio numerose variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con atti legislativi e con provvedimenti amministrativi che hanno portato le previsioni definitive di entrata in 8.223,9 miliardi e quelle di spesa in 8.269,6 miliardi.

Ciò ha determinato una percentuale di incremento delle previsioni iniziali rispettivamente del 4,6% e del 5% (nel 1990: 13% e 14,5%).

Per effetto delle suddette variazioni si è determinato un fabbisogno di 45,7 miliardi che incide per lo 0,54% sulla previsione finale della spesa.

Le risultanze finali del bilancio preventivo, messe a confronto con le previsioni definitive del 1990 evidenziano un incremento delle prime rispetto alle seconde pari al 21,6% e al 20,7% rispettivamente per le entrate e per le spese; percentuali che riflettono la crescita delle entrate dai 6.762,3 miliardi del 1990 agli 8.223,9 miliardi nel 1991 e, in pari tempo, l'aumento delle spese da 6.850,4 miliardi a 8.269,6 (nel 1990 le previsioni definitive si erano incrementate rispetto al bilancio precedente del 4% e del 3,9%).

Sul versante delle entrate i maggiori incrementi si sono registrati nel titolo I (37 miliardi) e nel titolo II (288,2 miliardi).

Per quanto riguarda la previsione della spesa l'incremento maggiore si è verificato nella spesa di parte corrente che è passata, in previsione, da 4.501,9 miliardi a 4.599,5 miliardi, mentre le previsioni di spesa in conto capitale si sono incrementate in misura lievemente maggiore (da 3.337,1 miliardi a 3.634,9 miliardi).

1.3 *Risultanze complessive della gestione delle entrate di competenze.*

Il rendiconto generale relativo al 1991 espone accertamenti d'entrata per complessivi 7.303,3 miliardi (+23,9% rispetto ai 5.893,5 miliardi accertati nell'anno precedente).

Nell'aggregato suddetto sono compresi 128 miliardi che si riferiscono ad accertamenti d'entrata derivanti da accensioni di prestiti (262,2 miliardi nel 1990) per cui gli accertamenti per entrate finali sono risultati di 7.175,3 miliardi.

Rispetto all'esercizio precedente (5.631,3 miliardi nel 1990) si è registrato un incremento delle entrate finali pari al 27,4% (1990: 2,97%; 1989: 23,1%; 1988: 17,5%) che riporta il tasso incrementale medio nel periodo 1988-1991 ad un valore più positivo (17,7%) di quello registrato nel periodo 1988-1990 (14,5%).

In rapporto alle relative previsioni definitive (7.343,9 miliardi) la situazione degli accertamenti delle entrate finali (7.175,3 miliardi) è risultata migliore sia in valori assoluti sia in percentuale rispetto all'anno precedente, avendo fatto registrare una diminuzione di 168 miliardi (il 2,33% di minori accertamenti), inferiore a quella di 468,8 miliardi, pari all'8,31%, verificatasi nel 1990.

Ciò sta a dimostrare che il bilancio 1991 è stato impostato, in sede di previsione delle rispettive risorse finanziarie da utilizzare, con un miglior margine di attendibilità in rapporto ad una corretta definizione del programma di spesa.

Riguardo alle entrate tributarie (titolo I) si è verificato nell'esercizio in esame uno scostamento di segno positivo fra accertamenti e previsioni dato che, a fronte di entrate previste per 2.843,5 miliardi, sono stati effettuati accertamenti per 2.922,8 miliardi con un incremento di 79,3 miliardi (pari al 2,8% delle previsioni). Considerato che le entrate per tributi propri della categoria I del titolo predetto incidono in misura assolutamente esigua, gli incrementi degli accertamenti sulle previsioni del titolo sono determinati esclusivamente dalle quote di tributi derivanti dallo Stato (categoria II).

Nell'ambito del titolo in esame si può dunque constatare una ripresa della tendenza, già emersa nel 1989, alla realizzazione di maggiori entrate, contrariamente a quanto si è verificato nel 1990, allorché l'omologo dato è risultato di -29,2 miliardi.

Sempre sovradimensionate risultano le previsioni di entrata del titolo II: "contributi ed assegnazioni statali anche per competenze delegate" essendosi determinati anche nell'esercizio in esame minori accertamenti per 200,7 miliardi (-462,1 miliardi 1990).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come nel precedente esercizio, ma nella minor misura di 11,1 miliardi rispetto ai 33,6 del 1990, si è realizzata una maggiore entrata del titolo III relativo alle “rendite patrimoniali e utili di enti o aziende regionali”.


Relativamente al titolo IV: “alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti”, continuano a determinarsi insignificanti accertamenti (circa 39 milioni) rispetto alle previsioni (5 miliardi). Malgrado la scarsa incidenza dei due dati sul volume complessivo delle entrate previste ed accertate, va tuttavia segnalata la necessità di una più attendibile impostazione di tale posta previsionale.

Il grafico, che, segue meglio evidenzia i rapporti tra previsioni e accertamenti di entrata ed il loro andamento negli ultimi cinque anni.

*

ENTRATE
Scostamenti tra previsioni e accertamenti
Esercizi 1987-1991

Miliardi



-  Previsioni iniziali
-  Previsioni definitive
-  Accertamenti

	1987	1988	1989	1990	1991
Previsioni iniziali	4066,7	5053,5	6287,6	5984,7	7858,8
Previsioni definitive	4427,1	5402,4	6500,6	6762,3	8223,9
Accertamenti	4111,5	4781,4	5855,2	5893,5	7303,3

Il dato relativo alla effettiva acquisizione di entrate nel 1991 risulta notevolmente migliorato rispetto a quello dell'esercizio precedente e conferma, in modo ancora più rilevante, la tendenza alla ripresa già emersa nel 1990. A fronte dei 7.175,3 miliardi di entrate finali accertate, risultano effettuati versamenti per 3.648,8 miliardi, pari al 50,8% del totale suddetto mentre nel 1990 i versamenti avevano riguardato il 39,9% degli accertamenti e lo stesso dato era stato del 34,9% nel 1989.

Anche nell'esercizio finanziario in esame le somme riscosse ma non versate, dell'importo di 1.550,5 miliardi, sono comprese in gran parte nel titolo II, e all'interno di questo, sono riferite - sia pure in misura notevolmente inferiore rispetto agli esercizi precedenti - alle assegnazioni del fondo sanitario nazionale le cui quote riscosse e ancora da versare ammontano a 540,4 miliardi su 2.107,5 miliardi accertati.

L'indisponibilità di una non irrilevante quota di parte corrente, notoriamente caratterizzata dall'indifferibilità, deriva da operazioni di regolazione contabile che l'amministrazione definisce formalmente nell'esercizio successivo a quello cui la conclusione del procedimento erogativo si riferisce.

Distinguendo le entrate di competenza propria da quelle derivanti da assegnazioni statali risulta che:

a) le entrate proprie della Regione sono state previste in 2.843,5 miliardi ed accertate in 2.922,8 miliardi. Le somme riscosse e versate sono state di 1.763,4 miliardi, pari al 60,3% degli accertamenti. Tale dato denota un rallentamento rispetto all'esercizio precedente (72,38% nel 1990) delle procedure di acquisizione di queste entrate.

b) le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni statali sono state previste in 4.128,8 miliardi ed accertate in 3.928,1 miliardi. Le somme riscosse e versate sono state di 1.727,8 miliardi, pari al 44% degli accertamenti. Il tasso di acquisizione delle entrate della specie risulta quindi notevolmente peggiorato, essendo sceso rispetto all'esercizio precedente (72,3%) di ben 28 punti percentuali; tale rapporto risulta perfino più basso di quello accertato nel 1984 (51%).

1.4 Risultanze complessive della gestione delle spese di competenza.

a) Impegni di spesa.

Le spese di competenza del 1991 sono ammontate complessivamente a 7.472,4 miliardi dei quali 6.920,8 miliardi per impegni effettivamente assunti e 551,5 miliardi per residui di stanziamento.

Le spese correnti e quelle in conto capitale si sono attestate rispettivamente negli importi di 4.133,6 e di 3.308,7. Su tali importi risultano effettivamente impegnati 4.115,3 miliardi per spese correnti e 2.775,5 miliardi per spese in conto capitale.


Confrontando tali dati con quelli complessivi della spesa, risulta che i residui di stanziamento derivanti dalla gestione di competenza del 1991 sono ammontati a 18,3 miliardi nella parte corrente e 553,2 miliardi nella parte in conto capitale per una quota pari al 16,1% delle spese del titolo II (3.308,7 miliardi).

La caduta verticale del rapporto percentuale nella formazione dei nuovi residui di stanziamento in conto capitale rispetto agli analoghi dati registrati negli esercizi anteriori (47,6% nel 1990; 46,3% nel 1989, 47% nel 1988; 52,3% nel 1987) è stata determinata dall'entrata in regime dell'art. 22 della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43 che ha limitato la permanenza in bilancio, quali residui, fino al 31 dicembre 1991 delle somme stanziare per spese in conto capitale 1989-1990 e non impegnate entro il 31.12.1990.

Questo per gli stanziamenti regionali veri e propri.

Relativamente invece agli stanziamenti, sempre in conto capitale, derivanti da assegnazioni dello Stato le relative somme, qualora disposte nel corso dell'anno finanziario e non impegnate entro lo stesso, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, e possono essere impegnate entro l'anno successivo.

Andamento dei residui di stanziamento nel quinquennio 1987-1991



	1987	1988	1989	1990	1991
RESIDUI STANZIAMENTO PARTE CORRENTE	30,6	104	23,6	124,3	18,3
RESIDUI STANZIAMENTO C/CAPITALE	1042,4	998,3	1343,5	1056,1	533,2
TOTALE	1073	1102,3	1367,1	1180,4	551,5

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sebbene la netta flessione dei residui di stanziamento abbia comportato un apprezzamento dei residui propri (3.372 miliardi) va tuttavia evidenziata l'utilità delle disposizioni suddette ai fini di semplificazione e trasparenza della contabilità regionale. Inoltre il limitato periodo di tempo assentito dalla legge alla permanenza dei residui propri in contabilità dovrebbe indurre l'amministrazione ad accelerare lo svolgimento delle proprie procedure nel campo degli investimenti.

Nel prospetto di cui alla pagina seguente sono indicati sia gli importi complessivi dei residui impropri in conto capitale, per ciascun assessorato, sia le incidenze degli importi stessi sul complesso delle spese di investimento con riguardo a ciascun assessorato; nonchè, nell'ultima colonna, le analoghe incidenze rilevate nell'anno precedente.

SPESE IN CONTO CAPITALE - COMPETENZA 1991

ASSESSORATI	Spese globali (miliardi)	Impegni effettivi (miliardi)	Residui di stanziamento (miliardi)	% residui stanziamento su impegni globali	% nel 1990
Presidenza della giunta	0,6	0,6	—	—	—
Affari generali, personale, riforma della regione.	0,4	0,4	—	—	95,83
Programmazione, bilancio, assetto territorio	349,5	99,5	250	71,53	97,29
Enti locali, finanze, urbanistica . . .	4,5	4,5	—	—	76,69
Difesa ambiente	251,7	147,5	104,3	41,43	50,23
Agricoltura	665,2	637	28,3	4,25	53
Turismo, artigianato, commercio . .	289,3	266,8	22,5	7,77	36,37
Lavori pubblici	1.121,2	1.011,3	110	9,81	34,66
Industria.	251,1	236,6	14,5	5,77	23,14
Lavoro, formazione professionale, cooperazione, sicurezza sociale.	177,1	177,1	—	—	17,68
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport .	111,4	110,6	0,8	0,71	79,40
Igiene, sanità e assistenza sociale.	52,8	49,9	2,9	5,49	73,53
Trasporti	33,9	33,9	—	—	90,43
TOTALI . . .	3.308,7	2.775,5	533,2	16,11	47,58

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1991 sono stati spesi, per rimborso prestiti, 9,8 miliardi (10,2 miliardi nel 1990) tutti pagati nell'esercizio.

Il tasso complessivo di utilizzazione degli stanziamenti è stato nell'anno in esame pari al 90,35% (86,7% nel 1990; 89,4% nel 1989; 88,3% nel 1988; 95,3% nel 1987). Ciò ha comportato economie per 797,2 miliardi (911,3 miliardi nel 1990). Nel prospetto che segue sono indicati sia il tasso di utilizzazione delle dotazioni da parte di ciascun ramo di amministrazione sia l'equilibrio tra le dotazioni medesime, già predeterminato in sede di previsione.

SPESE DI COMPETENZA 1991

ASSESSORATI	Previsioni definitiva (miliardi)	% su totale previsioni (miliardi)	Impegni globali (al lordo residuo di stanziamento) (miliardi)	% su totale impegni globali
Presidenza della giunta	107,6	1,3	97,6	1,3
Affari generali, personale, riforma della regione	351,6	4,25	330,1	4,4
Programmazione, bilancio, assetto territorio	489,9	5,9	137,3	1,8
Enti locali, finanze, urbanistica	316,1	3,8	247,9	3,3
Difesa ambiente	432,7	5,2	245,9	3,3
Agricoltura, riforma agro-pastorale	887,2	10,7	814	10,9
Turismo, artigianato, commercio	393,6	4,8	311,8	4,2
Lavori pubblici	1.217,6	14,7	1.079,4	14,4
Industria	287,1	3,5	254,3	3,4
Lavoro, formazione professionale, cooperazione, sicurezza sociale	431,3	5,2	380,1	5,1
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport	346,1	4,2	324,9	4,4
Igiene, sanità e assistenza sociale	2.837,1	34,3	2.529,7	33,8
Trasporti	171,4	2,1	168,7	2,2
TOTALI	8.269,6		6.920,8	

Analizzando i singoli settori di spesa, emerge che la quota più rilevante sia dello stanziamento definitivo che delle somme effettivamente utilizzate, per la parte corrente, è stata assorbita dalla spesa sanitaria che grava sul bilancio regionale per 2.038,5 miliardi e rappresenta il 49,3% del relativo titolo di spesa.


Rimane sempre da evidenziare che in materia la Regione ha, riguardo alla maggior parte delle disponibilità, un potere gestorio limitato al trasferimento dei fondi ricevuti mediante adempimenti contabili meramente formali.

Contrariamente a quanto si è verificato negli esercizi precedenti, le procedure di spesa nel settore sono risultate più tempestive dato che sugli impegni assunti sul cap. 12133 (somma da ripartire tra le Unità sanitarie locali per il finanziamento della spesa di parte corrente) per l'importo pari allo stanziamento di 2.038,5 miliardi, risultano pagamenti per 1.565,8 miliardi e residui per 472,8.

Nel grafico che segue è evidenziata l'incidenza delle spese, al lordo dei residui di stanziamento, sostenute dai singoli comparti dell'amministrazione sul complesso delle spese di investimenti.

SPESE DI INVESTIMENTO

(al lordo residui di stanziamento)

Esercizio 1991

CIFRE IN MILIARDI DI LIRE

Nel 1991 le spese in conto capitale complessivamente considerate, hanno rappresentato l'80,04% di quelle correnti. Pertanto il rapporto di composizione della spesa, riguardo alla componente in conto capitale, risulta notevolmente migliorato rispetto al precedente esercizio (60,05%) anche se si mantiene tuttora distante da quello registrato nel 1989 (97,2%). Nell'ultimo quinquennio i rapporti di composizione della spesa sono stati: 60,05% nel 1990; 97,2% nel 1989; 79,5% nel 1988; 91,8% nel 1987.

Dal raffronto fra accertamenti complessivi (comprese le entrate per contrazione di mutui) e impegni globali risulta che la gestione della competenza 1991 si è chiusa con un'eccedenza delle spese sulle entrate per 163,1 miliardi.

Tale eccedenza risulta nel più consistente importo di 297,4 miliardi se si escludono le entrate di natura strutturale, derivanti da un accertamento per contrazione di mutui pari a 128 miliardi.

Se si rapportano le entrate tributarie ed extratributarie realizzate nella competenza 1991, cioè dei proventi che in via ordinaria afferiscono al bilancio (7.129 miliardi), con le spese correnti (4.133,6) risulta che nell'anno si è realizzato un "risparmio pubblico" di 2.995,4 miliardi. Tale risultato appare ancora più favorevole di quello realizzato nel 1990 (1.831,2 miliardi) anche se non può omettersi di evidenziare che il "risparmio pubblico" è tuttora insufficiente a coprire l'importo delle spese in conto capitale (3.308,7 miliardi).

b) Pagamenti di competenza dell'esercizio.

Nel corso del 1991 sulle somme effettivamente impegnate sono stati pagati 3.548,8 miliardi, con un indice di utilizzazione degli impegni stessi del 47,5%. Si deve quindi constatare un netto incremento dell'omologo dato - rispetto a quello registrato nel precedente esercizio (37,31%) e, soprattutto, rispetto all'andamento registrato negli ultimi anni (1989 -32,4%; 1988 -27,4%; 1987 -29,3%) - che si attesta sui valori accertati negli esercizi 1985 e 1984 (45,7% e 60,6%).

I pagamenti riguardano per 2.757,3 miliardi le spese correnti (il 66,7% degli impegni relativi al titolo I pari a 4.133,6 miliardi); per 769 miliardi le spese in conto capitale (il 23,2% degli impegni propri del titolo II pari a 3.308,7 miliardi); per 9,8 miliardi il rimborso di prestiti (esattamente corrispondente alle somme impegnate nell'anno).

Il constatato miglioramento dell'indice di utilizzazione degli impegni è da attribuire in massima parte all'accelerazione dei procedimenti erogatori della spesa di parte corrente, essendo per converso risultato un rallentamento degli stessi procedimenti sul versante delle spese di investimento.

Alla chiusura dell'esercizio si è determinata una eccedenza dei versamenti (3.648,8) sui pagamenti (3.548,8) di 100 miliardi (469,2 nel 1990).

1.5 Risultanze globali delle spese di competenza secondo l'analisi economica e l'analisi funzionale.

La spesa di competenza dell'esercizio 1991, analizzata sotto il profilo economico, è ancora caratterizzata dalla prevalenza della voce "trasferimenti" sulle altre categorie.

In sede di previsioni definitive, gli importi complessivi dei trasferimenti - per un ammontare di 4.990,4 miliardi - (+ 523,3 miliardi) hanno rappresentato il 60,3% della previsione globale, con un decremento rispetto al 1990 (65,2%) ma con un indice superiore all'omologo rapporto registrato nel 1989 (55,6%).

Di tali previsioni, 3.535,2 miliardi per trasferimenti correnti sono stati pari al 76,8% del totale del Titolo I, mentre 1.455,2 miliardi per trasferimenti in conto capitale hanno rappresentato il 40% delle previsioni del Titolo II.

La gestione degli stanziamenti della specie ha fatto registrare, nell'anno, i seguenti risultati:

a) 4.509,1 miliardi, formalmente impegnati, con un'incidenza sulla effettiva spesa dell'anno, al netto dei residui di stanziamento, del 65,1% (1990: 3.512,4 miliardi pari al 73,81%; 1989: 2.888,7 miliardi pari al 63,7%). Gli impegni effettivi hanno riguardato per 3.293,6 miliardi la parte corrente, pari all'80% delle spese formalmente impegnate sul Titolo I, e per 1.215,5 miliardi la parte in conto capitale, pari al 43,8% delle somme effettivamente impegnate per spese d'investimento.

b) 2.432,7 miliardi erogati con un'incidenza, sui pagamenti di competenza dell'anno, del 68,5% (50,83% nel 1990). Dell'importo erogato, 2.117,3 miliardi attengono alla parte corrente e costituiscono il 76,8% dei pagamenti del Titolo I; 315,4 miliardi riguardano trasferimenti in conto capitale e rappresentano il 41% delle erogazioni del Titolo II.

Le risultanze suddette indicano un generale miglioramento dei dati, sia assoluti che percentuali, rispetto alla situazione dei precedenti esercizi e riflettono una maggiore celerità nei procedimenti erogatori della spesa di parte corrente, mentre permane la consueta lentezza nell'erogazione delle spese in conto capitale.

L'acquisizione di beni strumentali e di consumo la cui spesa è ricompresa nella categoria relativa all'acquisto di beni e servizi, ha comportato l'assunzione di impegni formali pari a 244,4 miliardi. L'incidenza di tale voce sul totale delle spese correnti è risultata leggermente diminuita al valore del 5,9%, a fronte del precedente 6,4% del 1990.

Gli oneri relativi al personale in attività di servizio, sono ammontati a 299,2 miliardi ed hanno inciso per il 7,3% sulle spese correnti formalmente impegnate, facendo registrare un aumento del rapporto percentuale rispetto al 6,7% del 1990.

Gli investimenti diretti riconducibili alle categorie 1^a e 2^a del Titolo II sono risultati, in termini di impegni effettivi, dell'ammontare di 948,6 miliardi, pari al 34,2% delle spese del titolo stesso (13,7% del totale delle somme impegnate).

Si può constatare, quindi, che rispetto al 1990, i suddetti investimenti hanno fatto registrare, sempre con riguardo agli impegni effettivi, un aumento, in assoluto, di 709,7 miliardi e in percentuale, del 13,7%. I pagamenti relativi alle categorie in esame sono stati effettuati per la somma di 198,4 miliardi, pari al 20,9% degli impegni formalmente assunti: tale dato risulta peggiore di quello (25,7%) registrato nell'esercizio precedente, a riprova di una tendenza negativa del ritmo dei pagamenti in tale settore, constatato a partire dal 1988 (21,1%) rispetto al 1987 (48,7%).

Le risultanze gestorie, analizzate secondo la classificazione funzionale, evidenziano, anche nel 1991, la consueta prevalenza degli "interventi in campo sociale" - determinata in misura rilevante dalla spesa sanitaria - e degli "interventi in campo economico", che hanno interessato i diversi settori operativi dell'Amministrazione.

Per quanto concerne gli "interventi in campo sociale", a fronte di previsioni definitive per 3.398,4 miliardi (41,1% del complesso degli stanziamenti) sono stati impegnati 2.965,8 miliardi, pari al 42,8% del totale degli impegni formali (52,9% nel 1990, 44,6% nel 1989; 51,5% nel 1988 e 47,8% nel 1987).

Rispetto agli esercizi precedenti, il dato relativo all'ammontare dei pagamenti sugli impegni assunti nel comparto in esame, è salito al ragguardevole valore del 62,7% (1.859,7 miliardi pagati su 2.965,8 miliardi impegnati), a riprova della normalizzazione delle contabilizzazioni relative alle spese del Fondo Sanitario Nazionale.

Nell'ambito delle "azioni ed interventi in campo economico", nel quale alla Regione sono riservate più incisive potestà di indirizzo della propria attività, sono state utilizzate cospicue risorse finanziarie prevalentemente sul versante della spesa in conto capitale. Infatti, a fronte di stanziamenti definitivi per 2.593,9 miliardi, sono stati assunti impegni per 2.204,5 miliardi (917,9 miliardi nel 1990; 1.611,3 miliardi nel 1989; 1.010,9 miliardi nel 1988 e 909,5 miliardi nel 1987), che rappresentano il 31,8% del totale degli impegni (l'omologo rapporto era stato del 19,29% nel 1990, del 35,5% nel 1989, del 27,6% nel 1988).

Malgrado il netto miglioramento rispetto all'esercizio precedente, riscontrabile nel dato degli impegni assunti in quest'area di spesa più strettamente inerente all'attività dell'Amministrazione, permangono i consueti elementi negativi di ritardo e di lentezza nello svolgimento dell'azione regionale, resi ancor più ostensivi dal rilievo che i pagamenti in conto competenza sono stati soltanto pari al 27,3% degli impegni.

Nel prospetto che segue, sono analizzati per Assessorati e per Sezioni gli impegni effettivi considerati al netto dei residui di stanziamento.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPEGNI FORMALI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE - COMPETENZA 1991
(in miliardi)

RAMI D'AMMINISTRAZIONE	SEZIONI	Ammin. gen. Serv. organi cost. Pers. quies.	Sicurezza pubblica	Istruzione e cultura	Azione int. campo abitazioni	Azione int. campo sociale	Trasporti e comunicaz.	Azione int. campo economico	Interv. lavoro fin. region., loc.	Oneri non ripartibili	TOTALI PER ASSESSORATI
Presidenza della giunta		77,2	—	—	—	—	—	20,3	—	—	91,6
Affari generali, personale, riforma della regione		329,6	—	—	—	0,5	—	—	—	0,02	330,1
Programmazione, bilancio, assetto territorio		2,2	—	5,2	—	—	—	81,6	—	48,3	137,3
Enti locali, finanze, urbanistica		122	7,7	—	15,7	—	—	0,4	102	—	247,9
Difesa ambiente		0,02	65	—	—	34,9	—	145,3	—	—	245
Agricoltura, riforma agropastorale		0,01	—	—	—	—	—	767	—	44,1	814
Turismo, artigianato, commercio		0,2	—	—	—	—	—	311,6	—	—	311,8
Lavori pubblici		20,1	—	0,5	196,5	239,6	100,8	514,2	—	7,7	1.079,4
Industria		0,01	—	—	—	21,5	—	206,5	—	26,3	254,3
Lavoro, formazione professionale, cooperazione, sicurezza sociale		0,01	—	175	—	76,2	—	129	—	—	380,1
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport		0,6	—	235	0,2	89,1	—	—	—	—	324,9
Igiene e sanità		0,02	—	—	—	2.504	—	25,7	—	—	2.529,7
Trasporti		0,01	—	—	—	—	168,6	—	—	—	168,7
TOTALI PER SEZIONI		552,1	72,6	415,4	212,4	2.965,8	269,5	2.204,5	102	126,4	6.920,8

*

1.6 *Risultanze relative alla gestione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti al 1991.*

Al 1° gennaio 1991 i residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti sono stati determinati nell'ammontare di 7.485,4 miliardi e quelli passivi nell'ammontare di 6.734,8 miliardi (importi complessivi, questi, risultanti dal rendiconto generale per il 1990), con una differenza di segno positivo di 750,6 miliardi. Al 31 dicembre 1991, per effetto delle variazioni intervenute e dei riaccertamenti effettuati, i residui attivi provenienti dagli esercizi pregressi sono stati riaccertati in 7.093,1 miliardi (-392,3 miliardi rispetto alle determinazioni iniziali), e quelli passivi in 5.810,9 miliardi (-923,9 miliardi rispetto alle risultanze iniziali), con un'eccedenza dei secondi sui primi per 531,6 miliardi quanto a valori totali riaccertati (al 31.12.1990 i residui attivi e passivi derivanti dalle gestioni degli anni precedenti erano stati riaccertati, rispettivamente, nell'ammontare di 6.379,2 miliardi e 5.745,5 miliardi).

La gestione dei residui svolta nel 1991, ha esposto, al termine dell'esercizio, i seguenti risultati:

a) 2.878,6 miliardi versati in conto dei residui attivi, con un tasso di acquisizione effettiva pari al 38,4%, dato questo che conferma la tendenza al decremento del rapporto già constatata riguardo agli esercizi decorsi (39,86% nel 1990; 40,2% nel 1989; 52,9% nel 1988 e 52,1% nel 1987).

b) 3.504,6 miliardi pagati in conto dei residui passivi, con un indice di utilizzazione dei medesimi (al netto, ovviamente, dei residui perenti) pari al 52%, inferiore al 55,25% del 1990 ed al 54% del 1989.

I "residui dei residui" attivi sono stati contabilizzati, alla scadenza dell'esercizio 1991, nell'ammontare complessivo di 4.214,5 miliardi (3.836,6 miliardi nel 1990, 2.970,7 miliardi nel 1989, 2.129,8 miliardi nel 1988 e 1.899,1 miliardi nel 1987).

I "residui dei residui" passivi, sono risultati dell'importo complessivo di 2.306,3 miliardi, importo inferiore di 264,8 miliardi rispetto al dato omologo del 1990 (1990 -2.571,1 miliardi; 1989 -2.356,6 miliardi; 1988 -1.880,7 miliardi; 1987 -1.977,5 miliardi).

Malgrado la flessione riscontrata, rimane sempre elevato il rapporto negativo tra pagamenti e risorse finanziarie spendibili.

Sempre con riguardo al conto dei residui degli anni precedenti, alla fine del 1991 si è verificata un'eccedenza dei pagamenti sui versamenti di 626 miliardi (631,8 miliardi nel 1990, 768,8 miliardi nel 1989, 443,2 miliardi nel 1988, 51 miliardi nel 1987).

Fra le somme da versare (o da riscuotere) e quelle rimaste da pagare si è registrata una differenza di 1.908,2 miliardi.

1.7 *Versamenti e pagamenti complessivi (competenza e residui).*

L'entità percentuale del flusso di cassa in entrata, costituita dai versamenti complessivi tra competenza e residui, ha inciso, alla fine del 1991 nella misura del 45,3% rispetto alla "massa acquisibile" costituita, com'è noto, dalla somma delle entrate accertate nell'esercizio e dei residui attivi provenienti dagli esercizi anteriori.

Infatti, sono stati versati 6.527,4 miliardi su un totale di accertamenti pari a 14.396,4 miliardi.

Per converso, la somma dei pagamenti effettuati, sia in conto competenza che in conto residui, è risultata, sempre alla fine del 1991, pari al 53,1% dell'importo degli impegni globali dell'esercizio e dei residui passivi riaccertati; in valori assoluti, sono stati pagati, 7.053,4 miliardi rispetto ad una massa spendibile di 13.283,3 miliardi.


Nel grafico che segue è rappresentata - in valori assoluti ed in percentuali - l'incidenza dei flussi di cassa in entrata sulla massa acquisibile, nonché l'andamento dei tassi di smaltimento della massa spendibile per il periodo 1987-1991.

Si avrà modo di notare, riguardo alle risultanze differenziali tra volume complessivo dei fondi spendibili ed i dati che emergono dalla gestione condotta che, pur dovendosi registrare una tendenza incrementale dei valori, permangono le disfunzioni organizzative dell'Amministrazione, più volte segnalate, riguardo alle attività di natura operativa.

Non è da escludere, tuttavia, che sulla formazione di tali dati si ripercuotano inadempimenti di carattere meramente contabile il cui superamento va ancora una volta raccomandato.

Andamento degli indici di utilizzazione delle entrate acquisibili
e delle spese erogabili nel quinquennio 1987-1991
(flussi di cassa in entrata e in uscita)

Miliardi



	1987	1988	1989	1990	1991
ENTRATE ACQUISIBILI	8507,4	9305,3	10283,1	12272,7	14396,4
ENTRATE VERSATE	7068 (83,1%)	4194,4 (45,1%)	4975 (37,6%)	4787,2 (39%)	6527,4 (45,3%)
SPESE EROGATE	15297,9	9781,4	11970,3	11684,6	13283,3
SPESE PAGATE	2976,9 (19,5%)	4154,3 (42,5%)	4676,8 (39,1%)	4949,8 (42,4%)	7053,4 (53,1%)

ENTRATE ACQUISIBILI
 SPESE EROGATE
 ENTRATE VERSATE
 SPESE PAGATE

1.8 *Situazione finanziaria finale.*

Dall'esame dei dati complessivi concernenti gli accertamenti e gli impegni assunti sulla competenza del 1991, emerge che la gestione della competenza stessa si è conclusa con un disavanzo di 169 miliardi.

Poichè, come si è visto, il risultato differenziale della gestione svolta nel 1991 dei residui (attivi e passivi) attinenti ad esercizi precedenti è stato di segno positivo, vale a dire pari a 531,6 miliardi, il risultato complessivo, limitato alle risultanze gestorie (competenza e residui) dell'esercizio in esame, ha evidenziato un avanzo pari a 362,5 miliardi. La somma algebrica di tale esito positivo — proprio dell'esercizio in esame — con il risultato complessivo di tutti gli esercizi precedenti, stabilito al 31.12.1990 in un avanzo di 49,9 miliardi, ha prodotto, al 31.12.1991, un avanzo complessivo di 412,4 miliardi.

1.9 *Risultanze finali della gestione di cassa.*

L'esercizio 1990 si è chiuso con un disavanzo di cassa di 700,8 miliardi. Si è già detto che la gestione di competenza dell'esercizio 1991 ha determinato un'eccedenza dei versamenti sui pagamenti pari a 100 miliardi mentre la gestione, nel corso del 1991, di residui provenienti dagli esercizi passati ha prodotto un saldo passivo di 626 miliardi. Dalla somma algebrica delle predette risultanze (-700,8; +100; -626) si rileva pertanto che il 1991 si è chiuso con un disavanzo di cassa pari a 1.226,8 miliardi.

Nella contabilità di bilancio non vi è alcuna traccia se, e con quali mezzi, l'Amministrazione abbia fatto fronte all'ingente deficit di cassa, né risultano rappresentati gli oneri finanziari assunti in dipendenza di eventuali esposizioni debitorie con gli Istituti Tesorieri.

Ai fini di chiarezza e di completezza della rappresentazione contabile della gestione svolta, deve la Corte richiamare l'attenzione dei competenti organi regionali sulla necessità di dare adeguata dimostrazione di tutte le vicende finanziarie con particolare riguardo ai flussi di cassa e, ove sussistenti, agli oneri relativi.

1.10 *Situazione dei residui al 31 dicembre 1991.*

L'ammontare complessivo dei residui attivi formatosi alla scadenza dell'esercizio è risultato di 7.869 miliardi (4.214,5 miliardi di "residui di residui" ai quali si sono aggiunti 3.654,5 miliardi di residui attivi di nuova formazione).

Dei 7.869 miliardi di residui attivi, complessivamente calcolati, 5.965,3 miliardi attengono a somme rimaste da riscuotere e 1.903,7 miliardi riguardano somme rimosse ma rimaste da versare.

Il dato delle somme rimosse e non versate è costituito in parte da entrate depositate nei conti correnti esistenti presso la Tesoreria centrale dello Stato e non ancora disponibili nella Tesoreria regionale. Sui suddetti conti risultano giacenti, alla chiusura dell'esercizio 1991, le seguenti somme: sul C/C 22709, 1.736,6 milioni; sul C/C 22865, 138,3 milioni e sul C/C 23005, 69.957 milioni. Pertanto la complessiva somma di 1.806,7 miliardi giacente sui suddetti conti è considerata nelle disponibilità finanziarie della Regione, benché vincolata da regole di prelevamento, e risulta compresa tra i residui attivi delle somme rimaste da versare.

L'entità complessiva dei residui passivi è risultata alla scadenza del 1991 di 6.229,9 miliardi, costituita da 2.306,3 miliardi di "residui di residui" e da 3.923,6 miliardi di residui di nuova formazione. Dei nuovi residui, 3.372 miliardi attengono a residui impropri (o di stanziamento) di nuova formazione.

Come si è avuto modo di notare in precedenza, per effetto dell'applicazione della nuova disciplina legislativa l'entità dei residui di stanziamento formati nella gestione in esame si è pressoché dimezzata.

Disaggregando il dato dei residui passivi di nuova formazione emerge che, riguardo alle spese correnti i residui della competenza sono risultati dell'importo di 1.376,4 miliardi (2.410,4 miliardi nel 1990; 2.083,2 nel 1989; 1.880,5 nel 1988; 1.507,7 nel 1987), dei quali 1.358 miliardi come residui effettivi e 18,3 come residui di stanziamento.

Riguardo alle spese in conto capitale i residui della specie sono risultati dell'importo di 2.539,7 miliardi (1.753,1 miliardi nel 1990; 1.899,3 nel 1989; 1.620 nel 1988 e 1.447,2 nel 1987), dei quali 2.006,5 come residui propri e 533,2 come residui di stanziamento.


XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sottraendo l'importo dei residui passivi di nuova formazione (3.923,6 miliardi) dall'ammontare dei residui risultanti dalla gestione delle entrate di competenza (3.654,5 miliardi) si riscontra una differenza di segno negativo di 269,1 miliardi.

Alla chiusura dell'esercizio 1991 si è determinato un saldo attivo di 1.639,1 miliardi tra le poste attive e passive dei residui complessivamente determinate.

Nel grafico che segue è rappresentato l'andamento dei residui attivi e passivi nel quinquennio 1987-1991.

Situazione dei residui attivi e passivi
nel quinquennio 1987-1991



<i>RESIDUI ATTIVI</i>					
COMPLESSIVI	4678,6	5110,9	6748	7485,4	7869
DI NUOVA FORMAZIONE	2779,6	2981,1	3777,3	3648,8	3654,5
<i>RESIDUI PASSIVI</i>					
COMPLESSIVI	4969,7	5375,3	6345,2	6734,8	6229,9
DI NUOVA FORMAZIONE	2992,2	3494,6	3988,6	4163,7	3923,6

- RESIDUI ATTIVI COMPLESSIVI
 RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI
- RESIDUI ATTIVI DI NUOVA FORMAZIONE
 RESIDUI PASSIVI DI NUOVA FORMAZIONE

PARTE II

1. Considerazioni sull'attività dell'amministrazione regionale

1.1 *Profili generali.*

L'esposizione e l'analisi delle risultanze del conto del bilancio relativo al 1991 hanno consentito di porre in rilievo gli aspetti più significativi della gestione conclusa, riguardo:

a) agli effetti negativi della tardiva approvazione del bilancio di previsione ed ai vuoti temporali che si determinano nelle procedure gestorie della spesa, in dipendenza dell'intempestiva cadenza dei provvedimenti autorizzativi;

b) alla conseguita conformazione alla specifica disciplina, posta dalla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, ed integrata con le disposizioni contenute nella legge di contabilità della Regione n. 11/1983 con la predisposizione ed approvazione del programma e del bilancio pluriennali;

c) alla lentezza dei procedimenti di erogazione della spesa, causa determinante della formazione del rilevante volume dei residui passivi;

d) alla riduzione dell'entità dei residui di stanziamento, per effetto dell'entrata a regime dell'art. 22 della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43, che ha limitato la permanenza, nella contabilità regionale dei residui delle spese in conto capitale.

Tale dispositivo contabile non dovrebbe limitarsi a contribuire alla trasparenza dei conti pubblici regionali — che già di per sé costituisce un notevole risultato — ma potrebbe determinare la più volte auspicata tempestività degli interventi nel settore degli investimenti, a sostegno e potenziamento dell'economia dell'Isola attraverso una corretta politica economica idonea a sviluppare le potenzialità operative di cui l'Ente Regione, anche con una efficace manovra del bilancio annuale, oltre che di quello pluriennale;

e) alla sempre più rilevante influenza esercitata sulla Tesoreria regionale dai conti accesi dalla Regione sulla Tesoreria centrale dello Stato, che alla chiusura dell'esercizio in esame e di quello immediatamente precedente (anche se non manca qualche analoga contingenza in anni più lontani) hanno complessivamente presentato giacenze — ovviamente, a favore della Regione — della ragguardevole cifra di 1.806,7 miliardi, importo questo che assume un grado notevole di significatività se si considera che il deficit di cassa nella Tesoreria regionale è asceso a 1.226,7 miliardi alla chiusura dell'esercizio 1991.

Dall'analisi dei dati suddetti scaturisce una duplice serie di considerazioni: la prima attiene alla constatazione del perdurare dell'omissione — da parte del Tesoriere centrale dello Stato, agente della riscossione della regione con compiti anche propri dei tesoriери — di quelle rendicontazioni amministrative (astruendo, evidentemente, da paralleli, ma non noti nella loro effettiva instaurazione, incumbenti giurisdizionali) che l'Amministrazione regionale deve richiedere; la seconda concerne la disfunzione indotta — a parte ogni profilo riguardante la remunerazione del denaro — nel regolare andamento della Tesoreria della Regione.

Nel proprio precedente referto, la Corte ha avuto modo di soffermarsi sulla nota vicenda emersa sul finire del 1990, relativamente alla gestione del cassiere regionale.

In disparte ovviamente ogni considerazione e valutazione di fatti e comportamenti sottoposti al giudizio della Magistratura penale e della Corte stessa, è stato osservato che la disciplina stabilita dalla Regione per le aperture di credito ha configurato un sistema operativo a "maglie troppo larghe" quanto alle procedure di erogazione dei fondi ed a quelle di controllo. Ciò in dipendenza: — della latitudine degli importi calcolandi, per giunta, per singoli capitoli (cfr. "il medesimo oggetto" del comma 1 dell'art. 46) e non, unitariamente, per singoli titolari di aperture di credito, determinabili dalla Giunta per le attribuzioni di fondi ai funzionari delegati (art. 44 della legge sulla contabilità regionale); — della consentita emissione di ulteriori ordini d'accreditamento in assenza della presentazione di qualsivoglia rendiconto (art. 46, comma 2); — dell'estensione all'intero anno del periodo di riferimento dell'unica rendicontazione richiesta (art. 46, comma 3), il tutto in compresenza (n. 2 del primo comma dell'art. 57, in relazione al 6° comma dell'art. 46) di un compito di verifica contabile della gestione dei fondi regionali, commesso alla Ragioneria generale, che trova un minimo di specificazione applicativa soltanto nell'infraquadrimestralità dell'esame dei rendiconti.

Il concorso delle suelencate ipotesi normative ha contribuito sicuramente a rendere più tenui i poteri d'indirizzo, le facoltà di conoscenza, le possibilità stesse di qualsiasi forma di vigilanza della Regione su proprio denaro, affidato alla gestione dei funzionari delegati. In tale quadro, per di più, la mancata regolamentazione, in senso limitativo, del potere di autorizzare, nella disposizione delle aperture di credito prelevamenti in contanti da parte dei funzionari delegati, ed altresì l'intervenuta estensione alla spesa di parte corrente (art. 50 della legge contabilità regionale, in confronto all'abrogata legge regionale 30 luglio 1970, n. 8) della possibilità di trasporto all'esercizio successivo — con la conseguente non documentazione neanche in fine d'anno, degli impegni assunti dai funzionari delegati medesimi e restati impagati — degli ordini d'accredito rimasti in tutto o in parte non utilizzati, hanno reso ancor più esigue le possibilità di conoscere, prima dell'acquisizione dei rendiconti, le vicende dell'impiego in concreto del controvalore dei buoni di prelevamento.

Queste le incongruenze che la Corte non ha mancato puntualmente di evidenziare, suggerendo, nelle sedi competenti, l'emanazione di precisi provvedimenti normativi.

A distanza di circa un anno (quasi due dall'accertamento dell'ammacco) e malgrado la surriferita prospettazione, non risulta adottato alcun correttivo, soprattutto in sede legislativa, mirato a restringere le aree, rivelatesi di fatto particolarmente ampie, nell'ambito delle quali è stato possibile operare con eccessiva facilità a danno dell'erario pubblico.

L'inerzia (che tuttora si deve registrare) nel por mano ad una specifica disciplina — peraltro, di non peculiare difficoltà quanto al contenuto dei precetti — volta a cadenzare meglio gli adempimenti nella procedura di accredito di fondi, nell'obbligo di rendicontazione a distanza di tempo più ravvicinata, ed a puntualizzare — ove ve ne fosse bisogno — le modalità degli indispensabili controlli interni sul flusso del denaro, pare determinare una situazione di maggiore gravità rispetto a quella che ha agevolato il verificarsi delle vicende criminose accertate.

Se si tiene conto, infatti, del rischio che — secondo un mero calcolo probabilistico — abbiano a ripetersi fatti analoghi a quello di cui si è detto, la disattenzione finora mostrata rispetto alla fondamentale esigenza della tutela del pubblico denaro assumerebbe connotazioni di incalcolabile gravità e concretizzerebbe profili di responsabilità a carico di tutti coloro che nei diversi livelli operano nell'ambito dell'Ente regione.

È impensabile, infatti, che possano in avvenire trovare accoglimento giustificazioni, quali che siano sul piano politico o/è etico (oltre che penale e amministrativo), allorché “sperimentata” — con le note gravissime conseguenze — la insufficienza della disciplina legislativa vigente, non si sia provveduto a sostituirla in tempi rapidissimi con una regolamentazione efficace.

1.2 *La riforma del procedimento amministrativo.*

La legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 recante “norme sui rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa” è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione tre giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle cui norme fondamentali — ai sensi dell'art. 29, comma secondo — le Regioni a statuto speciale “provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti”.

La quasi concomitante pubblicazione dei due testi normativi spiega perchè la legge regionale n. 40/1990, nelle sue linee fondamentali, sia singolarmente più aderente allo schema di disegno di legge, predisposto dalla commissione Nigro, che alla legge dello Stato nella quale sono confluite, con modificazioni talvolta rilevanti, le proposte del gruppo di esperti.

Del resto, l'attenzione del legislatore regionale ai lavori della Commissione predetta non costituisce una novità ove si consideri che fin dal 1988 (cioè due anni prima dell'entrata in vigore della Legge 241) l'intero titolo 2°, del testo di disegno di legge proposto, sul “responsabile del procedimento e obbligo di procedere” era stato letteralmente recepito nell'art. 8 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32.

Giova, pertanto, far cenno degli scostamenti più significativi della normativa regionale rispetto a quella statale, che attengono:

— all'affermazione del principio della “contrattualità” come criterio fondamentale dell'attività amministrativa regionale allo scopo di accelerare lo svolgimento dell'attività medesima e di disciplinare “con

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

maggiore stabilità e precisione i comportamenti propri e dei privati oltre che i diritti ed i doveri reciproci” (art. 6). La scomparsa di questo principio della legge 241 aveva suscitato le critiche dei proponenti la riforma, a parere dei quali “la contrattualità” prospetta un quadro più aperto ad ogni possibile soluzione amministrativa che non quella unilaterale ed obbligata del provvedimento;

– alla denominazione del titolo III della legge regionale, “contraddittorio e partecipazione”, diversa sia dalla legge statale (“partecipazione”) sia dal testo della proposta (“contraddittorio”). Ne scaturisce il risultato che la denominazione appare sicuramente più coerente – rispetto ai due testi di riferimento – al sistema normativo degli istituti regolamentati nel titolo stesso, riguardando alcune norme (articoli 12-16) l'intervento in posizione sostanzialmente paritaria dei soggetti interessati al procedimento amministrativo e, le altre (articoli 17-19), la partecipazione vera e propria dei soggetti pubblici e/o privati al procedimento medesimo;

– all'introduzione dell'istituto dell'“istruttoria pubblica” che, pur costituendo uno dei punti chiave della riforma Nigro, non è stato recepito dal legislatore nazionale.

L'istruttoria pubblica, secondo l'art. 18 della legge regionale n. 40/1990, è finalizzata “all'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani paesistici, la localizzazione di centrali energetiche e di ogni altro provvedimento che determini l'esecuzione di opere pubbliche che incidano in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio”.

Per tutti gli altri aspetti, la legge in esame non si discosta molto dalla legge n. 241/1991 soprattutto negli obiettivi di fondo e, al pari di questa, ha la duplice finalità di democratizzazione e di semplificazione dell'azione amministrativa mediante l'affermazione di un assetto procedurale e organizzatorio in grado di corrispondere alle esigenze di una società moderna e la previsione di moduli del tutto nuovi di relazione tra collettività e pubblico potere.

La legge n. 40/1990 è entrata in vigore il 1° settembre 1991 e, prima di questa data, l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione ha diramato una circolare (n. 8274, del 27 febbraio 1991) a tutti gli Assessorati ed Uffici regionali volta ad esplicitare ed a chiarire le finalità ed i principali punti applicativi.

Nel corso dell'anno sono stati emanati diversi decreti Assessoriali per la fissazione, ai sensi dell'art. 8, dei termini entro cui i procedimenti, nelle materie di competenza, devono essere conclusi e l'individuazione delle strutture nell'ambito delle quali essi si svolgono. Da segnalare, per la specificità delle disposizioni, il decreto dell'Assessore dei trasporti n. 368/3828, dell'8 agosto 1991.

Con due deliberazioni della Giunta regionale si è provveduto, ai sensi dell'art. 19 della legge, e solo relativamente ad alcune materie di competenza dell'Assessorato della sanità, alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi in sede di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti di qualsiasi natura.

Si distingue, per la sua “laconicità”, il decreto dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio (emanato in attuazione dell'art. 12 della legge n. 241/1990, analogo all'art. 19) che, ai fini della concessione prevista dalla normativa statale delle agevolazioni finanziarie alle imprese artigiane, stabilisce che “... sarà data priorità alle singole imprese sulla base dell'ordine di presentazione delle relative istanze complete della prescritta documentazione”. In tale prescrizione, a parte la considerazione che la trattazione delle pratiche in ordine cronologico costituisce un preciso dovere di servizio, si ravvisa un adempimento di carattere del tutto formale, anziché la sostanziale attuazione di un principio legislativo chiaramente volto ad introdurre, nel settore degli interventi contributivi, significativi elementi di trasparenza e di razionalizzazione tali da limitare l'ambito del fenomeno, più volte criticato dalla Corte, dei cosiddetti “contributi a pioggia”.

Soffermando ancora l'attenzione sull'art. 19, va rilevato che la previsione del 3° comma appare suscettibile di difficoltà applicative e sicuramente non corretta, sul piano tecnico, là dove stabilisce che “la concessione dei vantaggi economici di cui al primo comma di ammontare superiore a lire 50.000.000 è subordinata alla certificazione del fatturato e delle spese dei soggetti richiedenti da parte dei revisori iscritti all'albo dei dottori commercialisti...”.

Al riguardo devono formularsi riserve per una duplice serie di motivi.

Anzitutto, tra i soggetti destinatari delle provvidenze, secondo quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 19, si annoverano "persone ed enti di qualsiasi natura", di tal che non può escludersi fondatamente che, tra i soggetti del secondo tipo, debbano essere ricompresi enti strumentali regionali, enti locali ed enti pubblici in genere, il cui sistema contabile e, nell'ambito di questo, il dovere di resa del conto è disciplinato dalla normativa giuscontabile che già prefigura i relativi adempimenti (rendiconti amministrativi e giudiziari, conti consuntivi etc.).

A parte questa considerazione, alla quale non potrebbe opporsi la tesi che l'ordinamento abbia potuto ipotizzare un onere (rectius: un dovere), per così dire aggiuntivo, resta il fatto che il dovere di certificazione della spesa sostenuta nell'attuazione dell'iniziativa oggetto di contributo è imposto ai soggetti interessati al momento della concessione.

Ora, è pacifico il principio che la "concessione" si identifica con il provvedimento dell'Autorità competente relativo alla decisione, verificati i presupposti e le condizioni di legge, di assegnazione della provvidenza contributiva al soggetto interessato e di assunzione dell'impegno della spesa che comporta.

Da ciò scaturisce la conseguenza che il termine "concessione" dovrebbe essere riferito al procedimento erogatorio nella sua interezza; diversamente, verrebbe imposto al beneficiario un onere di impossibile assolvimento, in quanto il medesimo dovrebbe allegare una certificazione relativa a spese, in ipotesi, non ancora sostenute e con riguardo ad un importo che, soltanto impegnato e non ancora erogato, non è nella sua disponibilità.

Nel concludere questo primo, sommario esame di un così rilevante testo normativo, può in via generale affermarsi che il legislatore ha dotato l'Amministrazione di un modello procedimentale certamente avanzato oltre che adeguato a conseguire i fondamentali obiettivi di snellezza, tempestività e trasparenza dell'azione amministrativa.

Rimangono, tuttavia, non ingiustificate perplessità circa la concreta capacità dell'Amministrazione a recepire e ad attuare un disegno operativo di tale forza innovativa, a ragione della critica situazione in cui versa il sistema burocratico e organizzativo regionale, per effetto dello stratificarsi di normative - dalla legge regionale n. 51/1978 alla legge regionale n. 24/1989 - in materia di ordinamento del personale e di articolazione delle strutture, non sempre coordinate tra loro.

1. La presidenza della giunta regionale

Stanziameti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	111.572 milioni
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	101.415 milioni
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	88.840 milioni
Residui "propri" al 31 dicembre 1991	12.575 milioni
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1991	— milioni

1.1 Prospettive di riforma.

Il processo di riforma della Presidenza e della Giunta regionale, cui occorre, dare opportuno risalto in relazione alle iniziative legislative in atto, è rimasto tuttora alla fase progettuale non essendosi registrati, nell'anno in argomento, significativi sviluppi.

Si è già fatto cenno, nel precedente referto, che il disegno di legge n. 104/1990 (approvato dalla Giunta il 3 aprile 1990) oltre ad un'ampia ridefinizione e razionalizzazione delle competenze del Presidente come sede di governo e di alta amministrazione indica tassativamente i casi in cui si deve procedere con deliberazione della Giunta (art. 11). Tale riassetto della ripartizione delle competenze tra Presidente e Giunta avrebbe sicuramente l'effetto di rendere più tempestive le decisioni, sia in sede di governo che di alta amministrazione, in molti casi nei quali attualmente è richiesta la deliberazione collegiale.

Dal progetto di riforma risultano la fusione ed il potenziamento dei dipartimenti, la cui mancata attuazione è da attribuire probabilmente alla non puntuale specificazione delle competenze. Vengono ora individuati i complessi delle materie aggregatrici delle funzioni degli attuali servizi e settori, che con la nuova disciplina, permarrrebbero come sub-articolazioni dei dipartimenti stessi.

Tuttavia, in attesa che la Regione provveda a dotarsi, quanto più rapidamente possibile, di un quadro organizzativo di strutture e competenze più adeguate alle attuali esigenze, si deve ribadire l'esigenza di una piena applicazione della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 con l'attivazione dei moduli operativi analoghi a quelli previsti dal progetto di riforma, la cui "sperimentazione" potrebbe fin d'ora fornire utili elementi di valutazione in vista dell'attuazione del prospettato disegno organizzativo.

1.2 Il controllo degli enti strumentali.

Si è avuto modo di osservare che il consistente numero degli enti strumentali della Regione, la loro diversa struttura e i differenziati ambiti del loro operare, rendono difficile l'espletamento dei compiti della Giunta, chiamata dall'art. 4, lettera b) della legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 a deliberare sulla loro attività e ad esercitare la vigilanza e la tutela attraverso un apposito Ufficio.

Il fatto quindi che siano sottoposti alla Giunta, per il riscontro di legittimità e di merito, le deliberazioni, anche di modesta portata, di un così elevato numero di enti continua a comportare un notevole allungamento dei tempi del controllo.

Pertanto, come diffusamente illustrato nel primo rapporto di verifica presentato al Consiglio regionale e per espresso impegno programmatico assunto nell'accordo contrattuale 1988-90 (art. 1 secondo comma), appare viepiù indifferibile una riforma di tali enti. Tale indifferibilità è stata avvertita dalla Giunta Regionale che nella seduta del 27.12.1991 ha ritenuto necessario "passare con approccio graduale ma sistematico a ridisegnare globalmente i ruoli politico-istituzionali dei soggetti costitutivi dell'ordinamento regionale".

Nel corso del 1991 è stato affidato un incarico a consulenti esterni per la redazione di uno o più disegni di legge di riforma del settore. I risultati dello studio sono per un'ampia revisione degli enti stessi, preferibilmente nel senso della loro riforma in enti pubblici economici, sganciati dal controllo della Giunta.

In disparte le perplessità che possono insorgere sulla proposta configurazione giuridica degli enti della specie che, in quanto strumentali alla Regione, partecipano con (o svolgono in luogo di) essa al perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, nei rispettivi ambiti di competenza, la questione è ovviamente rimessa all'apprezzamento del legislatore regionale il quale valuterà se la conversione prospettata costituisce il rimedio valido per ovviare alle gravi carenze operative che finora tali Enti hanno evidenziato.

In questa sede, occorre soltanto richiamare l'attenzione della Giunta regionale sulla necessità di provvedere all'attivazione di un sistema di controlli tempestivo ed efficace, con il potenziamento del competente settore (Ufficio di controllo enti) e l'assegnazione ad esso di personale professionalmente adeguato e competente nelle diverse discipline e materie che tale funzione di riscontro esige. In pari tempo dovrebbero essere introdotti gli opportuni correttivi - con apposita norma di legge - per liberare il Governo regionale dall'onere del controllo sugli atti e le deliberazioni, anche per oggetti di scarso rilievo degli enti, riservandosi il riscontro su quelli di fondamentale importanza (bilanci, regolamenti, piante organiche).

Malgrado le frequenti sollecitazioni rivolte non si è ancora provveduto alla nomina degli organi di amministrazione di numerosi enti assoggettati, fin dal 1976, a gestione commissariale. Tra questi, vi sono enti di primaria importanza, come l'Ente sardo acquedotti e fognature e l'Ente autonomo del Flumendosa oltre che la generalità degli enti del turismo e delle aziende di soggiorno. Riguardo a questi ultimi, constatato che i provvedimenti di nomina dei commissari straordinari non risultano assoggettati al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, si ha ragione di ritenere che i relativi provvedimenti non siano stati emanati nel rispetto dell'art. 4 lettera r) della Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (deliberazione della Giunta regionale e decreto presidenziale).

Va, altresì, segnalato che, a distanza di anni, non risulta pervenuto al riscontro di legittimità il decreto presidenziale di sostituzione del commissario straordinario della Stazione sperimentale del sughero di Tempio e ciò fa presumere che ancora non sia stato provveduto a tale adempimento.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infatti, il suddetto amministratore straordinario era stato nominato Presidente dell'ERSAT con decreto del presidente della Giunta regionale n. 147, del 24 dicembre 1987 e, per rimuovere la situazione di incompatibilità, con questa carica, sancita dall'art. 11, lettera g) della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5, aveva rassegnato le dimissioni da commissario della Stazione sperimentale.

Nella deprecabile ipotesi che nel tempo siano rimasti in capo ad un unico soggetto i due incarichi, non possono non prospettarsi le conseguenze negative incidenti sulla gestione dei due enti e, in particolare, su quella dell'ERSAT posto che, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 citato, l'incompatibilità dà luogo alla "decadenza automatica" dalla carica.

Su tale ultima questione e sulla compatibilità degli incarichi commissariali con lo svolgimento dei normali obblighi di servizio, allorchè siano espletati da impiegati pubblici, si riserva la Corte gli accertamenti di competenza.

Nella tabella che segue sono elencati gli enti, aziende e istituti regionali con l'indicazione delle leggi istitutive, dell'area di operatività e del regime di amministrazione.

Ente	Normativa	Settore	Amministrazione
1. A.R.S.T. Azienda Reg. sarda Trasporti	L.R. 20.6.74, n. 16	Trasporti	Ordinaria
2. E.M.S.A. Ente Minerario Sardo	L.R. 8.5.68, n. 24 D.P.G.R. 10.11.75, n. 329	Industria	Ordinaria
3. S.S.S. Stazione Sperim. del Sughero	L.R. 6.2.1952, n. 5	Industria	Commissariale
4. E.S.A.F. Ente Sardo Aquedotti e Fognature	L.R. 20.2.57, n. 18 mod. L.R. 5.7.63, n. 9	LL.PP.	Comissariale
5. E.S.I.T. Ente Sardo Industrie Turistiche	L.R. 22.11.50, n. 62	Turismo, Artig.	Ordinaria
6. I.S.O.L.A. Istituto Sardo Organ. Lavoro Artigiano	L.R. 2.3.57, n. 6	Turismo, Artig.	Ordinaria
7. I.S.R.E. Istituto Super. Region. Etnografico	L.R. 5.7.72, n. 26 D.P.G.R. 14.5.75, n. 144	P.I., Beni Cult.	Ordinaria
8. C.R.A.S. Centro Region. Agrario Sperimentale	L.R. 19.6.1956, n. 22 Statuto allegato	Agricoltura	Commissariale
9. I.I.I. Istituto Incremento Ippico	L.R. 28.5.69, n. 27	Agricoltura	Ordinaria
10. I.Z.C. Istituto Zootecnico e Caseario	L.R. 26.3.53, n. 8 D.P.G.R. 24.11.55, n. 45	Agricoltura	Ordinaria
11. E.R.S.A.T. Ente Region. di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura	L.R. 6.9.76, n. 44 L.R. 19.1.84, n. 5 D.P.R. 14.2.66, n. 257	Agricoltura	Ordinaria
12. E.R.S.U. di Cagliari e Sassari Ente Region. per il diritto allo Studio Universitario	L.R. 14.9.87, n. 37	P.I., Beni Cult.	Ordinaria
13. CONSORZIO BONIFICA e STRADE VICINALI	L.R. 23.10.78, n. 62	Agricoltura	
14. E.A.F. Ente Autonomo del Flumendosa	R.D. leg. 17.5.46, n. 498 D.P.R. 22.5.75, n. 480		

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ente	Normativa	Settore	Amministrazione
15. I.Z.S. Istituto Zooprofilattico Sperimentale	L.R. 22.1.86, n. 15	Sanità	Ordinaria
16. I.A.C.P. DI Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano Istituto Autonomo Case Popolari	L.R. 14.11.88, n. 40	LL.PP.	Ordinaria
17. Enti provinciali per il Turismo	D.P.R. 27.8.1960, n. 1044	Turismo	Commissariale
18. Azienda autonoma, di soggiorno cura e turismo	D.P.R. 27.8.1960, n. 1042	Turismo	Commissariale

1.3 *Il Servizio Ispettivo.*

Il servizio ispettivo originariamente previsto dal regolamento per i servizi ed i settori, approvato con D.P.G. 22 ottobre 1986, n. 112, è stato istituito dall'art. 22 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 che ne ha disciplinato la composizione, l'ordinamento e le funzioni.

Ad esso sono attribuite funzioni di rilievo, se si tiene conto che gli compete l'accertamento della correttezza e della regolarità amministrativo-contabile dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti, tanto che vi vengono assegnati da due a cinque impiegati di qualifica dirigenziale equiparati, ad ogni effetto, ai coordinatori generali.

A tutt'oggi al servizio risultano assegnati soltanto due impiegati della nona qualifica dirigenziale e non si è in grado di comprendere i motivi per i quali, sebbene la dotazione organica della qualifica risulti, ormai da tempo, quasi interamente coperta, la Giunta regionale non abbia ancora disposto il completamento dell'organico di una così fondamentale struttura.

Vi è da considerare che, secondo quanto emerge dalla norma citata, possono avanzarsi fondati dubbi sull'efficacia dell'attività del servizio ispettivo così come è previsto, ed in particolare sul fatto che gli incarichi di ispezione devono essere specificamente conferiti ai singoli componenti su deliberazione della Giunta Regionale.

Sembra infatti più inerente alle finalità dell'istituto, che l'attività in questione sia rimessa all'iniziativa autonoma dei singoli ispettori, anche su un programma di accertamenti deliberato dalla Giunta.

Vale la pena di considerare che il permanere di siffatto modulo di attivazione del potere-dovere di controllo ispettivo non solo appare gravemente limitativo della piena esplicazione del controllo medesimo, ma rende ipotizzabile il riferimento, al Governo regionale ed ai suoi componenti, di eventuali responsabilità, non soltanto politiche, che potrebbero insorgere nel caso di atteggiamento omissivo rispetto a fatti e comportamenti che si ripercuotano negativamente sulla regolarità dell'azione amministrativa e sull'erario regionale.

Non è da sottovalutare, infine, che la scarsa operatività di così rilevante struttura nell'ambito della quale risultano incardinati, da tempo, funzionari, equiparati a coordinatore generale, nonché impiegati delle diverse qualifiche, potrebbe configurare profili di responsabilità.

1.4 *Il Contenzioso Costituzionale.*

Nel corso dell'anno, la Presidenza della Giunta ha presentato un solo ricorso alla Corte Costituzionale.

L'impugnativa ha riguardato la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 12 dicembre 1990 recante "modifiche ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica", che ha determinato un aumento delle tariffe di energia, modificandone le condizioni di fornitura. La Regione ha dedotto la violazione dell'art. 3 della Costituzione nella considerazione che la Regione Sarda presenterebbe una situazione particolare per non avere realizzato impianti di metanizzazione nel proprio territorio, per la qual ragione inciderebbero maggiormente gli aumenti tariffari; inoltre ha dedotto la violazione dell'art. 47 dello Statuto, laddove è previsto l'intervento alle sedute del Consiglio dei Ministri del Presidente della Regione, allorché vengano in trattazione questioni riguardanti in modo specifico la stessa Regione.

Il giudice delle leggi ha rigettato il ricorso: sotto il primo profilo perchè trattasi i rilievi di merito non incidenti sul principio di uguaglianza; sotto il secondo per la mancata presenza di un concreto e differenziato interesse per quanto riguarda la partecipazione alla decisione contestata.

2. L'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione

Stanziamanti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	443.335 milioni
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	408.139 milioni
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	343.198 milioni
Residui "propri" al 31 dicembre 1991	64.941 milioni
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1991	— milioni

2.1 Ordinamento del Personale.

Nel corso del 1991 è proseguita l'attuazione della legge regionale 5 giugno 1989 n. 24 che, come previsto nella relazione sul rendiconto generale 1989, ha suscitato gravi difficoltà applicative ed un notevole contenzioso non ancora portato a conclusione in sede di giurisdizione amministrativa.

A seguito delle deliberazioni della Sezione del controllo n. 79, del dicembre 1990 e n. 80, del marzo 1991, sono stati emessi: il decreto di approvazione della graduatoria del concorso interno per l'accesso alla qualifica funzionale dirigenziale; i decreti di approvazione delle graduatorie della mobilità verticale per il transito alle qualifiche funzionali 4°, 5°, 6°, 7° e 8°, previsti rispettivamente dai commi 3° e 5° dell'art. 1 della predetta legge, con i relativi inquadramenti nelle nuove qualifiche funzionali aventi effetto dal 1° gennaio 1986; i decreti di approvazione delle graduatorie della mobilità verticale per il transito alle qualifiche funzionali 4°, 5°, 6° e 7°, previsto dal 2° comma dell'art. 3 della legge, con i relativi inquadramenti nelle nuove qualifiche funzionali aventi effetto dal 1° gennaio 1988.

Deve ancora concludersi la mobilità verticale per il transito alla qualifica funzionale ottava e dirigenziale prevista dal 2° comma dell'art. 3 della legge, con effetto dal 1° gennaio 1988, dato che sui relativi provvedimenti non si è concluso il procedimento di controllo.

La Sezione di Controllo, con la deliberazione n. 80 del 1991 concernente l'accesso alla 8ª qualifica funzionale e a quella dirigenziale, ha avuto modo al riguardo di formulare criteri interpretativi della norma, che in parte si ricollegano a quelli già espressi con la deliberazione n. 79 del 10 dicembre 1990.

In particolare, posto che il provvedimento di mobilità verticale ha natura concorsuale ed è disposto principalmente nell'interesse dell'Amministrazione, è stato affermato che non hanno titolo per parteciparvi gli impiegati cessati dal servizio. Inoltre sono stati enunciati criteri per le attribuzioni dei punteggi spettanti e in particolare per la valutazione dei titoli di direzione di strutture corrispondenti ai servizi e ai settori (ai sensi del punto b) della tabella D allegata alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24).

Il quadro che è emerso conferma le prime impressioni di inadeguatezza della normativa, soprattutto per quanto concerne la valutazione del servizio limitatamente ad un periodo determinato e non, come parrebbe più equo, con riferimento a tutta la carriera, nonché l'assenza di qualunque apprezzamento di merito sul servizio svolto.

Manca altresì, nel sistema normativo, un qualunque aggancio tra la dotazione delle qualifiche superiori (e, in particolare dirigenziale) e la disponibilità di strutture, come avviene invece nell'ordinamento statale.

È altresì da rilevare che, concluso definitivamente il procedimento di mobilità verticale, non sussiste nella normativa alcuna previsione sulle modalità di accesso alle qualifiche superiori; lacuna questa che dovrebbe essere colmata con l'emanazione di una normativa che non sia, come quella finora intervenuta, di carattere episodico priva di un organico quadro di riferimento.

Passando ad altra questione occorre ricordare che durante tutto il 1991 non si è provveduto in via generale al conferimento degli incarichi di coordinamento generale scaduti per decorso triennio o vacanti. Infatti sono stati nominati solo i coordinatori generali degli Assessorati del Turismo, dell'Igiene e Sanità e dei Lavori Pubblici.

Dal pari non sono stati rinnovati gli incarichi di coordinatore di servizio e non sono stati ancora conferiti quelli di coordinatore di settore.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si è invece provveduto alla nomina dei coordinatori di settori dell'Azienda delle Foreste Demaniali, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 gennaio 1991 n. 6. La suddetta disposizione, infatti, ha introdotto una procedura transitoria, applicabile per una volta soltanto, per il coordinamento delle strutture organizzative della stessa Azienda, escludendo l'applicabilità della legge regionale n. 32/1988 in materia di nomine dei coordinatori e pertanto consentendo, nella scelta stessa, una comparazione limitata ai soli impiegati della V o VI fascia funzionale già appartenenti alla stessa Azienda delle Foreste Demaniali.

L'Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione ha predisposto inoltre progetti speciali, in base all'art. 19 del decreto del presidente della Giunta regionale n. 116/1990, per l'incremento della produttività. Tali progetti continuano ad apparire carenti circa l'esatta identificazione degli obiettivi e dell'apporto fornito dai singoli dipendenti, nonché riguardo alle necessarie e puntuali verifiche da parte degli organi amministrativi preposti.

Sono stati, inoltre, adottati i provvedimenti di erogazione del "pregresso" dell'indennità di coordinamento, prevista dall'art. 14 dello stesso accordo contrattuale. Tali atti sono stati oggetti di rilievo in quanto i criteri stabiliti con atto assessoriale per stabilire l'effettivo livello delle strutture corrispondenti a servizi e settori sono state ritenute in contrasto con quanto risultante dal procedimento di mobilità verticale ex legge amministrativa 5 giugno 1989, n. 24.

Non risulta invece, nel corso del 1991, rinnovato l'accordo contrattuale per il personale regionale, scaduto nel corso del 1990; tale ritardo, che si protrae ormai fino alla metà del 1992, non può non essere considerato sintomo di disfunzione amministrativa.

Nemmeno risultano attribuiti ai dipendenti i profili professionali nell'ambito dei contingenti numerici per ciascuna qualifica, pur essendo stati stabiliti da tempo i contingenti stessi, ai sensi dell'art. 30 2° comma della legge regionale 17 agosto 1978 n. 51.

Tale situazione non può non produrre incertezze sulle mansioni e competenze dei singoli impiegati, aggravando altresì la disomogeneità nella distribuzione del personale nei singoli assessorati, della quale si farà cenno in seguito.

2.2 La situazione del personale: organico e vacanze.

Lo stato del ruolo unico regionale raffigura una dotazione organica complessiva di 5.273 posti costituita dall'organico definito dalla legge regionale 15 gennaio 1991 n. 6, incrementato dei 94 posti istituiti dalla legge regionale 23 gennaio 1991 n. 9.

Nel prospetto seguente è rappresentata in dettaglio la dotazione organica vigente, ripartita nelle diverse qualifiche funzionali, con i relativi incrementi sulla base della legge sopracitata:

QUALIFICHE RUOLO UNICO

	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	Dir.	Totale
Presidenza Giunta	—	64	24	54	136	25	8	311
Assessorato Affari Generali	—	35	3	29	49	4	6	126
Assessorato Programmazione	—	13	1	11	23	5	2	55
Assessorato Enti Locali	—	62	19	52	156	38	8	335
Assessorato Difesa Ambiente	—	697	108	139	133	20	8	1.105
Assessorato Agricoltura	—	53	23	68	157	43	9	353
Assessorato Turismo Art. Comm.	—	11	2	13	22	7	3	58
Assessorato Lavori Pubblici	—	43	8	58	107	15	8	239
Assessorato Industria	—	9	—	3	22	3	2	39
Assessorato Lavoro	—	45	33	106	208	10	4	406
Assessorato Pubblica Istruzione	—	15	10	36	119	4	7	191
Assessorato Igiene Sanità	—	14	13	46	104	21	7	205
Assessorato Trasporti	—	9	—	5	11	7	—	32
Azienda Foreste Demaniali	—	7	30	24	35	3	4	103
Totale	—	1.077	274	644	1.282	205	76	3.558

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le vacanze del ruolo unico regionale assommano a 1.715 posti.

Circa la loro copertura, 322 posti dovranno essere coperti mediante utilizzazione di concorsi espletati o di prossima conclusione; n. 373 posti saranno coperti a conclusione di concorsi già banditi, dei quali alcuni in corso di espletamento; n. 73 posti sono destinati a personale degli enti regionali, in posizione di distacco, che a tale scopo ha formulato apposita opzione prevista dalla legge regionale 9 giugno 1989, n. 34; n. 217 posti sono da ricoprire mediante le selezioni pubbliche del personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; n. 170 posti (risultanti dall'incremento organico della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6) sono da ricoprire mediante indizione di concorsi pubblici. Restano ancora vacanti n. 560 posti, anch'essi da ricoprire mediante concorsi pubblici a conclusione delle procedure di mobilità verticale.

Tanto precisato, il quadro delle assunzioni del personale che hanno concretamente avuto luogo nel corso del 1991 è il seguente:

11 marzo 1991: n. 15 archivisti;
16 aprile 1991: n. 648 guardie forestali;
16 settembre 1991: n. 219 archivisti;
16 ottobre 1991: n. 1 archivistista;
Totale: n. 883 dipendenti assunti.

Rispetto alla dotazione organica, la consistenza del personale del ruolo unico è così ripartita:

Qualifica	Organico	Presenze	Vacanze
I	—	—	—
II	80	—	80
III	85	—	85
IV	1.509	1.077	432
V	773	274	499
VI	1.058	644	414
VII	1.278	1.282	-4
VIII	390	205	185
dirigenziale	100	76	24
Totali . . .	5.273	3.550	1.715

Oltre al personale del ruolo unico regionale, va considerato il personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 14 della legge regionale 21 gennaio 1986 n. 13, già dipendente del Centro regionale antimalarico e antinsetti (CRAAI), che ammonta a 491 unità; il personale già appartenente agli enti soppressi o depubblicizzati, trasferito ai Comuni ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 4, inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento del personale addetto alle funzioni socio-assistenziali di cui all'art. 1 della legge regionale 29 gennaio 1990 n. 4, la cui attuale consistenza è di 176 unità.

Come già in occasione di precedenti relazioni, si osserva che la distribuzione del personale non appare finalizzata alle esigenze dell'Amministrazione nel suo complesso. Tale situazione è ammessa nella stessa Relazione programmatica e previsionale sullo stato dell'organizzazione dell'apparato regionale, ove si auspica un'indagine conoscitiva che verifichi le esigenze del personale nelle singole strutture in termini qualitativi e quantitativi, in relazione agli adempimenti amministrativi previsti. A tale proposito va ricordato che nel corso degli ultimi anni sono stati portati a termine dettagliati studi sull'assetto organizzativo del personale dei singoli assessorati, i cui risultati la Regione non ha forse tenuto nel debito conto. La stessa relazione ha individuato, come già per lo scorso anno, due esigenze primarie:

- che il personale regionale venga assegnato alla Presidenza della Giunta ed agli Assessorati secondo contingenti articolati per qualifiche funzionali e profili professionali (attuazione di specifiche dotazioni);

— che ciascun contingente venga poi a sua volta redistribuito ai servizi con deliberazione della Giunta Regionale (sottoarticolazione delle stesse dotazioni).

2.3 *Gli Affari Generali*

Manca nella legislazione regionale una definizione delle competenze di questo comparto dell'Assessorato che si rinvengano ora in modo residuale rispetto a quelle dell'Assessorato al Personale, ora in forma di singole disposizioni normative, ora da una lettura dei capitoli del bilancio. Un suo più completo assetto invece è dato rinvenire nella proposta di riforma n. 104/1990 del 3 aprile 1990 approvata dalla Giunta Regionale nella quale è individuata la funzione di supporto nell'attività degli altri assessorati.

Nel corso del 1991 l'Assessore degli affari generali ha presentato due importanti disegni di legge che attendono di essere discussi in Consiglio Regionale.

Il primo (approvato in Giunta l'8.10.1991) consiste in una proposta di riforma elettorale, con la quale è consentito all'elettore, con una votazione articolata in due turni, di esprimere il proprio voto a favore di una coalizione di governo, indicando anche una preferenza a favore di un possibile Presidente della Giunta.

Il secondo (approvato dalla Giunta il 22.10.1991) è la proposta di uno statuto interno di autonomia, previsto dall'art. 54 dello Statuto speciale e che dovrà essere approvato con legge ordinaria.

In tale statuto sono disciplinati, per la prima volta, i poteri degli organi regionali (Giunta, Consiglio, Consiglieri) che attualmente sono disciplinati da diverse disposizioni di leggi regionali o regolamentari.

Sempre nell'ambito degli Affari Generali sono stati adottati numerosi provvedimenti per finanziare l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di conferenze, convegni, seminari, attività formative ed incontri di studio, nonché per consulenze, studi ai sensi del combinato disposto dagli artt. 129 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e art. 62 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

Si è, però, avuto modo di rilevare, in sede di riscontro di legittimità, che per le stesse iniziative erano stati assunti impegni, oltre che sul competente cap. 02169 anche in altri capitoli e ciò in violazione del principio di specificazione del capitolo di spesa.

La questione è stata deferita alla pronuncia della Sezione di controllo (1).

3. Assessorato alla programmazione, bilancio e assetto del territorio

Stanzamenti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	1.073.733 milioni
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	962.563 milioni
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	173.540 milioni
Residui "propri" al 31 dicembre 1991	539.023 milioni
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1991	250.000 milioni

3.1 *La struttura organizzativa.*

La struttura organizzativa dell'assessorato poggia, oltre che sui propri uffici, articolati in due servizi — della programmazione generale e del bilancio — sul Centro Regionale di Programmazione. Istituito con la legge regionale 1° luglio 1962, n. 7, per svolgere attività di studio e di ricerca finalizzate all'attuazione del Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna e dei piani e programmi previsti dalle leggi sulla Rinascita, il Centro ha successivamente esteso la propria competenza in seguito alla legge regionale 10 agosto 1975, n. 33, che lo ha fatto diventare l'organo tecnico al servizio dei soggetti istituzionali che "debbono adottare decisioni programmatiche o partecipare alla loro formulazione".

(1) Con deliberazione del 2 giugno 1992, la Sezione di controllo ha ritenuto legittimo il concorso di due contributi per una stessa iniziativa in virtù dell'esplicita previsione dell'art. 74 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.

Si deve tuttavia segnalare, come già in precedenti relazioni, che, a distanza di 17 anni dalla sua emanazione, non ha ancora trovato applicazione l'art. 15 comma 3° della citata legge regionale 10 agosto 1975, n. 33 che stabilisce i criteri per il transito nei ruoli regionali del personale appartenente all'Ufficio Regionale di Assistenza Tecnica ed alla Segreteria Tecnica del Comitato di Coordinamento. Al riguardo non appare ulteriormente procrastinabile l'attuazione della menzionata disposizione dal momento che la situazione attuale consente un trattamento economico diversificato, nei confronti di personale che, a tutti gli effetti, svolge funzioni e mansioni proprie del personale regionale.

L'organo di controllo ha richiesto notizie dirette ad accertare, per tutti gli impiegati interessati, la sede di servizio e le funzioni o mansioni in atto esercitate e il trattamento economico in godimento.

Ciò anche allo scopo di valutare, per i conseguenti interventi, se sussistano profili di responsabilità in dipendenza della mancata adozione dei provvedimenti di assegnazione di questa categoria di dipendenti al ruolo unico del personale regionale.

Per studi e progetti che richiedono particolari competenze specialistiche l'Amministrazione si avvale anche di esperti che integrano, nelle varie discipline, le professionalità del Centro. A tale proposito è necessario che il ricorso alle consulenze esterne sia limitato ai casi di effettiva necessità e che siano invece valorizzate il più possibile le professionalità interne al Centro stesso la cui dotazione è stata incrementata nei primi mesi del 1992 con l'immissione in ruolo ai sensi della legge regionale 9 marzo 1989 n. 8, di n. 20 unità assunte con contratto a tempo determinato in qualità di esperti per gli anni 1989-91, al fine di espletare attività di studio e ricerca nell'ambito della predisposizione del piano dei progetti e dei programmi di cui all'art. 6 della legge 268/1974.

3.2 *La Programmazione.*

Nella prospettiva di una evoluzione della normativa vigente, particolare importanza assume il progetto di legge n. 76 del 30.10.1990, già approvato dalla Giunta Regionale, col quale vengono proposte due importanti innovazioni:

1) la riforma del Comitato per la Programmazione da organo decisionale nel quadro della legge regionale 10 agosto 1975, n. 33 a "conferenza regionale dell'economia e del lavoro", con sola funzione consultiva (artt. 12 e 13 del progetto di legge);

2) il ruolo centrale del Centro regionale di Programmazione (art. 16), del quale vengono accentuati i compiti di organo eminentemente tecnico a sostegno degli altri organi coinvolti nelle scelte decisionali concernenti la programmazione stessa.

Come è noto, la legge regionale 10 agosto 1975, n. 33 stabilisce che la Regione ha assunto la programmazione "come metodo della propria azione ed in particolare dell'attività economica, per indirizzarla e coordinarla a fini sociali".

Di particolare importanza, in questo contesto, è il Centro Regionale di programmazione, il quale fornisce, tra l'altro, la necessaria consulenza alla Giunta, al Consiglio Regionale, al Comitato per la Programmazione e agli enti sub-regionali. Il Centro stesso, per la sua collocazione centrale nell'ambito della programmazione regionale, ha rapporto con gli organi nazionali e comunitari e coopera con gli Assessorati per la predisposizione e la verifica dei programmi di rispettiva competenza.

Ad un esame complessivo dell'attività svolta il Centro ha teso ad influenzare in modo coerente ed unitario l'attività amministrativa regionale, mediante l'identificazione degli obiettivi da perseguire, del loro grado di attuabilità e degli strumenti operativi per la loro realizzazione.

Di particolare importanza è stata la redazione di alcuni atti programmatici, quali:

- il programma pluriennale per gli anni 1992-94, che costituisce l'aggiornamento del programma pluriennale 1991-93;
- il rapporto sulla situazione sociale, economica e territoriale della Sardegna;
- il rapporto sullo stato di attuazione dei programmi;
- il piano generale di sviluppo;
- il programma operativo o plurifondo.

Riguardo ai finanziamenti a favore delle Comunità montane, i cui provvedimenti rientrano nella competenza dell'Assessorato, è stato rilevato che, parte dei fondi imputati al cap. 03038 del bilancio, ai sensi dell'art. 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sono destinati per sostenere spese per il personale delle stesse Comunità e per la realizzazione di studi e progettazioni. Le spese di funzionamento non dovrebbero gravare su tale capitolo, considerato che i relativi stanziamenti in conto capitale sono destinati ad iniziative volte a favorire lo sviluppo, mediante investimenti, dell'economia montana. In disparte tali considerazioni, i fondi destinati a finanziare studi e progettazioni appaiono esuberanti rispetto al programma complessivo di finanziamenti, per cui sono in corso accertamenti, da parte dell'Organo di controllo, ai fini di valutare la congruità delle spese di progettazione rispetto alle opere concretamente in realizzazione.

3.3 *Ricerca, studi e progetti speciali.*

Gli studi e le ricerche svolte dal Centro hanno riguardato una vasta area operativa, come risulta dalla tabella allegata. In particolare, per quanto riguarda il settore dello sviluppo industriale, è stato completato il "Progetto per le aree industriali della Sardegna" e sono state rinnovate alcune consulenze tese all'approfondimento della tematica dello sviluppo industriale in Sardegna e della industrializzazione del Sulcis-Iglesiente-Guspinese.

Sono altresì in fase di elaborazione alcuni studi e ricerche sulla gestione del territorio e sul riassetto degli strumenti di pianificazione territoriale. Sono inoltre in fase di ultimazione gli studi a finanziamenti con la legge 1° marzo 1986, n. 64, sui sistemi urbani della Sardegna settentrionale, centrale e meridionale e gli studi nei settori dell'ambiente e della ricerca scientifica e tecnologica.

Tra le altre attività si segnala il bando di concorso relativo a 200 borse di studio per la frequenza di corsi di formazione di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o corsi post-universitari in Italia o all'estero, ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (titolo V).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO	IMPORTI 1989		IMPORTI 1990		IMPORTI 1991		TOTALE (A+C+E)	TOTALE EROGATO (B+D+F)	DIFFERENZA DA EROGARE
	A. Impegnati	B. Erogati	C. Impegnati	D. Erogati	E. Impegnati	F. Erogati			
1. Predisposizione n. 8 progetti di ricerca scientifica da parte dell'Università degli Studi di Sassari. - Decorrenza: 7 marzo 1989; - Scadenza: 7 marzo 1992	2.000.000.000	- 1.000.000.000	—	—	—	700.000.000	2.000.000.000	1.700.000.000	300.000.000
2. Predisposizione n. 36 progetti di ricerca scientifica da parte dell'Università degli Studi di Cagliari. - Decorrenza: 7 marzo 1989; - Scadenza: 7 marzo 1992	4.000.000.000	- 2.000.000.000	—	—	1.251.000.000	—	4.000.000.000	3.251.000.000	749.000.000
3. Predisposizione dello studio di fattibilità della S.S. 128 Cagliari - Oniferi. - Decorrenza: 8 novembre 1989; - Scadenza:	595.000.000	- 303.000.000	—	—	—	—	595.000.000	303.450.000	291.550.000
4. Predisposizione dello studio di fattibilità per la ristrutturazione della Dorsale Ferroviaria Sarda. - Decorrenza: 4 gennaio 1987; - Scadenza:	1.416.000.000	- 991.200.000	—	—	—	—	1.416.000.000	991.200.000	424.800.000
5. Problemi relativi alla reindustrializzazione e alla definizione dell'accordo di programma della Sardegna Centrale. - Decorrenza: 3 maggio 1989; - Scadenza:	51.840.000	- 19.040.000	—	9.520.000	—	—	51.840.000	28.560.000	23.280.000
6. Incarico per la predisposizione dello Studio del Piano di ristrutturazione e potenziamento della offerta turistico-ricettiva in Sardegna. - Decorrenza: 16 luglio 1990; - Scadenza:	238.000.000	- 95.200.000	—	95.200.000	—	476.000.000	238.000.000	238.000.000	—

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO	IMPORTI 1989		IMPORTI 1990		IMPORTI 1991		TOTALE (A+C+E)	TOTALE EROGATO (B+D+F)	DIFFERENZA DA EROGARE
	A. Impegnati	B. Erogati	C Impegnati	D. Erogati	E. Impegnati	F. Erogati			
7. Convenzioni società specializzate per effettuare ricerche e verifiche di nuove opportunità a sostegno dell'occupazione giovanile. - Decorrenza: 20 ottobre 1989; - Scadenza:	1.400.000.000	436.968.000	—	—	—	381.276.000	1.400.000.000	818.244.000	581.756.000
8. Predisposizione di un programma coordinato per lo sviluppo della pesca con particolare riferimento ai problemi delle strutture e dei servizi di supporto alla pesca. - Decorrenza: 13 dicembre 1989; - Scadenza:	—	—	400.000.000	—	—	400.000.000	400.000.000	400.000.000	—
9. Progetto fattibilità di un Centro Operativo Regionale, per i Servizi ecologici da insediarsi nel territorio del Comune di Ottana. - Decorrenza: 14 dicembre 1989; - Scadenza:	400.000.000	—	—	—	—	400.000.000	400.000.000	400.000.000	—
10. Studio «Progetto regionale per le aree industriali della Sardegna». - Decorrenza: 16 luglio 1990; - Scadenza:	332.000.000	—	—	49.800.000	—	132.802.000	332.000.000	182.602.000	149.398.000
11. Predisposizione di un documento per la definizione e il coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriale. - Decorrenza: 28 maggio 1990; - Scadenza: 28 maggio 1991	60.690.000	30.345.000	—	30.345.000	—	—	60.690.000	60.690.000	—
12. Consulenza coordinata e continuativa nell'ambito del Gruppo di lavoro per la reindustrializzazione delle zone Sulcis-Inglesiente Guspinese. - Decorrenza: 30 maggio 1990; - Scadenza:	—	—	96.250.000	29.948.334	—	59.832.336	98.250.000	89.790.670	8.469.330

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO	IMPORTI 1989		IMPORTI 1990		IMPORTI 1991		TOTALE (A+C+E)	TOTALE EROGATO (B+D+F)	DIFFERENZA A EROGARE
	A. Impegnati	B. Erogati	C. Impegnati	D. Erogati	E. Impegnati	F. Erogati			
13. Collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del Gruppo di lavoro per lo sviluppo industriale della Sardegna. - Decorrenza: 30 maggio 1990; - Scadenza:	—	—	131.000.000	- 38.903.000	—	74.559.833	131.000.000	113.462.833	17.537.167
14. Completamento studio di fattibilità dell'interporto di secondo livello di Cagliari. - Decorrenza: 29 ottobre 1990; - Scadenza:	—	—	130.000.000	—	—	130.000.000	130.000.000	130.000.000	—
15. Studio di fattibilità di strutture interportuali del nord Sarda. - Decorrenza: 29 ottobre 1990; - Scadenza:	—	—	1.400.000.000	—	—	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	—
16. Progetto esecutivo generale della metanizzazione della Sardegna e del Progetto esecutivo per la metanizzazione dei 4 capoluoghi di provincia: Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano. - Decorrenza: 30 gennaio 1990; - Scadenza: 31 luglio 1991	—	—	2.380.000.000	952.000.000	—	952.000.000	2.380.000.000	1.904.000.000	476.000.000
17. Incarico di consulenza per il coordinamento degli studi e delle progettazioni di massima dei sistemi urbani della Sardegna. Setentrionale, Centrale e Meridionale. - Decorrenza: 16 luglio 1990; - Scadenza: 31 luglio 1991	—	—	450.000.000	67.500.000	—	90.000.000	450.000.000	157.500.000	292.500.000
18. Predisposizione degli Studi e delle progettazioni di massima dei sistemi Urbani della Sardegna. Setentrionale, Centrale e Meridionale. - Decorrenza: 16 luglio 1990; - Scadenza:	—	—	4.050.000.000	637.425.000	—	1.010.000.000	4.050.000.000	1.647.425.000	2.402.575.000
19. Studio su «I forti piemontesi in Sardegna». - Decorrenza: - Scadenza:	—	—	24.276.000	—	—	3.630.000	24.276.000	3.630.000	20.646.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO	IMPORTI 1989		IMPORTI 1990		IMPORTI 1991		TOTALE (A+C+E)	TOTALE EROGATO (B+D+F)	DIFFERENZA DA EROGARE
	A. Impegnati	B. Erogati	C. Impegnati	D. Erogati	E. Impegnati	F. Erogati			
20. Consulenza coordinata e continuativa nell'ambito del coordinamento della funzione di direzione della rivista «La Programmazione in Sardegna». - Decorrenza: 1° settembre 1990; - Scadenza: 1° settembre 1992	—	—	78.540.000	9.817.500	—	39.270.000	78.540.000	49.087.500	29.452.500
21. Consulenza per la predisposizione di un documento per il coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriale. - Decorrenza: 29 ottobre 1991; - Scadenza: 29 ottobre 1992	—	—	—	—	60.890.000	9.075.000	60.890.000	9.075.000	51.815.000
22. Gruppo di lavoro interdisciplinare integrato da n. 4 esperti esterni, per l'analisi della situazione attuale delle problematiche e delle prospettive dello sviluppo industriale in Sardegna. - Decorrenza: 4 novembre 1991; - Scadenza: 4 novembre 1992	—	—	—	—	131.000.000	26.750.000	131.000.000	26.750.000	104.250.000
23. Collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del Gruppo di lavoro per la reindustrializzazione delle zone del Sulcis-Inglesiente e del Guspinese. - Decorrenza: 10 gennaio 1991; - Scadenza: 9 gennaio 1992	—	—	—	—	32.750.000	19.832.000	32.750.000	19.832.000	12.918.000
24. Collaborazione coordinata e continuativa per l'analisi della situazione attuale delle problematiche e delle prospettive dello sviluppo industriale della Sardegna. - Decorrenza: 14 marzo 1991; - Scadenza: 14 marzo 1992	—	—	—	—	163.750.000	134.500.034	163.750.000	134.500.034	29.249.966
25. Predisposizione ed elaborazione di un programma di ricerca e di consulenza nell'ambito dell'attività di programmazione regionale. - Decorrenza: 7 giugno 1991; - Scadenza: 7 aprile 1992	—	—	—	—	327.250.000	163.625.000	327.250.000	163.625.000	163.625.000

*

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO	IMPORTI 1989		IMPORTI 1990		IMPORTI 1991		TOTALE (A+C+E)	TOTALE EROGATO (B+D+F)	DIFFERENZA DA EROGARE
	A. Impegnati	B. Erogati	C. Impegnati	D. Erogati	E. Impegnati	F. Erogati			
26. Predisposizione di studi e ricerche riguardanti la gestione del territorio nell'ambito dell'attività di programmazione regionale. - Decorrenza: 7 giugno 1991; - Scadenza: 7 aprile 1992	—	—	—	—	280.000.000	140.000.000	280.000.000	140.000.000	140.000.000
27. Elaborazione di uno studio di fattibilità di una rete di metropolitana leggera, mirato all'area metropolitana di Cagliari. - Decorrenza: 22 maggio 1991; - Scadenza: 22 settembre 1991	—	—	—	—	500.000.000	—	500.000.000	—	500.000.000
28. Studio di fattibilità per la realizzazione in Sardegna di un Centro di Ricerche nel settore delle biotecnologie avanzate. - Decorrenza: 29 maggio 1991; - Scadenza: 29 novembre 1991	—	—	—	—	445.000.000	133.500.000	445.000.000	133.500.000	311.500.000
29. Redazione dello Studio sul «Monitoraggio ambientale della Giara», finanziato nell'ambito dell'azione organica 6.3 della Legge n. 64/86. - Decorrenza: - Scadenza:	—	—	—	—	2.000.000.000	—	2.000.000.000	—	2.000.000.000
30. Programma formativo di amministratori locali e funzionari per la conoscenza e l'uso della legislazione europea. - Decorrenza: 4 dicembre 1991; - Scadenza:	—	—	—	—	228.000.000	68.400.000	228.000.000	68.400.000	159.600.000
31. Indagine sulla cultura e sulla personalità di base di un gruppo di Comuni della Barbagia. - Decorrenza: - Scadenza:	—	—	—	—	62.308.400	—	62.308.400	—	28.274.400

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO	IMPORTI 1989		IMPORTI 1990		IMPORTI 1991		TOTALE (A+C+E)	TOTALE EROGATO (B+D+F)	DIFFERENZA DA EROGARE
	A. Impegnati	B. Erogati	C. Impegnati	D. Erogati	E. Impegnati	F. Erogati			
32. Aggiornamento del Piano delle Acque - Finanziamento del nuovo studio dell'idrologia superficiale della Sardegna. - Decorrenza: - Scadenza:	—	—	—	—	1.500.000.000	—	1.500.000.000	—	1.500.000.000
33. Studio e commento generale della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990 (Coordinamento delle autonomie locali). - Decorrenza: 25 novembre 1991; - Scadenza: 25 novembre 1992 . . .	—	—	—	—	50.000.000	—	50.000.000	—	50.000.000
34. Studio sui procedimenti di gestione della spesa regionale. - Decorrenza: 1° dicembre 1991; - Scadenza: 1° dicembre 1992 . . .	—	—	—	—	36.414.000	—	36.414.000	—	36.414.000
35. Realizzazione dell'intervento denominato «Azione immagini, comunicazione» e pubblicazione della rivista «La Programmazione in Sardegna» e del settimanale televisivo «Regioni Oggi». - Decorrenza: 9 gennaio 1991; - Scadenza: 9 gennaio 1992	—	—	—	—	1.510.110.000	462.719.341	1.510.110.000	462.719.341	1.047.390.659
36. Programma per il finanziamento della Ricerca Scientifica.	—	—	—	—	24.000.000.000	—	24.000.000.000	7.200.000.000	16.800.000.000
37. Studio di massima di adeguamento dell'aerostazione dell'aeroporto di Cagliari - Elmas	—	—	—	—	11.900.000	—	11.900.000	—	11.900.000
38. Programma Integrato Mediterraneo per la Sardegna - Sottoprogramma «Promozione artigianato a piccole e medie imprese» - BIC Sardegna	—	—	2.434.000.000	973.600.000	6.870.000.000	2.748.000.000	9.304.000.000	3.721.600.000	5.582.400.000
39. Progettazione S.S. 125 Cagliari - Tortolì	6.860.000.000	364.140.000	—	1.257.483.309	—	2.186.378.508	6.860.000.000	3.808.001.817	3.051.998.183
TOTALI	17.353.530.000	5.239.893.000	11.576.066.000	4.151.542.143	36.700.572.510	13.295.168.643	67.138.769.400	29.790.660.195	37.348.099.205

»

4. L'Assessorato enti locali, finanze ed urbanistica

Stanziamanti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	497.599 milioni
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	384.413 milioni
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	260.046 milioni
Residui "propri" al 31 dicembre 1991	124.367 milioni
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1991	—

4.1 Gli Enti locali.

La legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali ha offerto alla Regione la possibilità di completare il processo di riordinamento delle funzioni regionali in rapporto con gli Enti locali.

Come è desumibile sia dall'art. 118 comma 3° della Costituzione che dall'art. 44 dello Statuto sardo "la Regione esercita normalmente le sue funzioni delegandole agli Enti locali o valendosi dei loro Uffici". L'art. 3 della citata legge n. 142/1990 esplicita ulteriormente i compiti delle Regioni per l'attuazione dell'ordinamento locale, individuabili in tre punti essenziali:

- 1) funzioni inerenti la programmazione socio-economica e la pianificazione territoriale dei comuni e delle provincie (art. 3 comma 7° legge n. 142/90);
- 2) rapporto tra Regione ed enti locali con riferimento particolare al riordino dei poteri degli organismi intermedi, nuova definizione delle provincie, istituzione dell'area metropolitana, unione e fusione dei comuni, riassetto delle comunità montane;
- 3) organizzazione degli Uffici di controllo.

L'art. 161 della citata legge n. 142 prevede tempi abbastanza brevi e tassativi perché le Regioni adeguino la loro legislazione ai nuovi principi: due anni, dall'entrata in vigore della legge, in materia di organismi comprensoriali e di forme associative tra enti locali; un anno per il riordino delle comunità montane; un anno per la ricostituzione degli organi di controllo in conformità alle disposizioni della stessa legge n. 142/90.

Il nuovo quadro normativo degli enti locali, intervenuto con un ritardo di circa 40 anni rispetto al termine previsto dal punto IX delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, è stato recepito dall'Assessorato EE.LL. per la parte di propria competenza ma la sua concreta attuazione postula, ovviamente, una intesa globale a livello di Esecutivo per l'attivazione dei meccanismi operativi.

Pur essendo stati presentati in Giunta diversi disegni di legge (Programmazione socio-economica - Area metropolitana di Cagliari - Controllo degli atti degli Enti locali) e pur essendo stati costituiti alcuni gruppi di studio per l'elaborazione di progetti di attuazione della legge n. 142 (della quale nel 1991 sarebbero dovuti entrare in vigore alcuni rilevanti istituti) e dei relativi D.D.L., tutte le iniziative sono rimaste alla fase progettuale probabilmente per la resistenza dell'apparato centrale della Regione a dismettere funzioni che già da tempo, in base all'art. 44 dello Statuto, avrebbero dovuto essere organicamente trasferite agli Enti locali.

Nella seduta del 30.X.1990 la Giunta regionale ha adottato il disegno di legge n. 76 concernente nuove norme su soggetti, strumenti e procedure della programmazione regionale. Il disegno, che affronta i principi della delegazione e della programmazione socio-economica tra i diversi livelli di governo locale, non risulta ancora approvato dal Consiglio regionale.

Sempre nel 1991 l'Assessore EE.LL. ha presentato in Giunta uno studio sulla definizione dell'area metropolitana di Cagliari cui è collegata anche la definizione delle competenze di altri enti. Si tratta della ricognizione e della conoscenza di tutti gli elementi di natura socio-economica interessanti il concetto di area metropolitana che tende a riequilibrare le funzioni del più grande aggregato urbano, industriale e commerciale della Sardegna con le funzioni delle Provincie e degli altri Enti che operano in tali settori. Anche di tale iniziativa, preceduta da uno studio affidato ad esperti, che ha comportato una spesa di L. 180.000.000, non si è avuto alcun principio di attuazione.

4.2 *L'urbanistica.*

La legge regionale 22.12.1989, n. 45, che detta norme per l'uso e la tutela del territorio regionale, prevede l'adozione di strumenti di pianificazione territoriale che, a livello regionale, sono costituiti dai piani territoriali paesistici.

Sono stati adottati e pubblicati all'albo dei Comuni interessati i 14 piani riguardanti altrettante zone che interessano l'intero territorio regionale. Al riguardo sono state esaminate da parte dell'Ufficio Urbanistica e di tutela del paesaggio le osservazioni dei Comuni ed è iniziata l'istruttoria pubblica ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 40 del 22.08.1990, in precedenza citata. In base all'art. 12, della legge regionale n. 45/1985 la Regione avrebbe dovuto definire i propri piani paesistici entro due anni dall'entrata in vigore, ma essendo trascorso inutilmente il biennio, con legge regionale n. 37 del 18.12.1991 il termine è stato prorogato al 22 giugno 1992. A due mesi dalla scadenza dei vincoli sui litorali e degli altri aspetti dei piani paesistici, esiste ancora grande incertezza. *

Per completare il quadro di attuazione della legge regionale n. 45/1989 occorre ancora ripetere che anche lo stato della pianificazione urbanistica comunale risente delle limitazioni e di uno stato conflittuale nei confronti della Regione per la mancata definizione del sistema di deleghe e della programmazione socio economica impostato dalla legge n. 142/1990.

In questo contesto non del tutto negativo ma non certo molto avanzato, anche il procedere delle demolizioni di costruzioni abusive, va molto a rilento rispetto agli anni precedenti, nonostante detta attività abbia comportato un impegno di spesa di L. 1.000.000.000, assunto con provvedimento n. 1.574 del 31.12.1991.

4.3 *Ufficio di ricerca, consulenza e assistenza.*

L'attività di questo Ufficio, istituito dall'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, si svolge principalmente con il sistematico ricorso alla collaborazione di istituti ed organizzazioni specializzati, pubblici e privati.

Il ricorso alle consulenze esterne, sebbene previsto dalla legge, dovrebbe costituire un'eventualità del tutto eccezionale subordinata alla impossibilità di reperire, nei quadri propri dell'Ufficio centrale e dei vari Uffici periferici, quell'alta specializzazione talvolta richiesta. A quattordici anni dalla istituzione, il ricorso alle consulenze esterne è invece la regola. Da ciò discendono due considerazioni: che l'Ufficio non possiede ancora strumenti organizzativi e personale qualificato per un autonomo funzionamento; che studi e consulenze esterne, le quali ovviamente gravano in misura rilevante e preoccupante sulla spesa pubblica, affrontano spesso aspetti teorici e tra loro difficilmente coordinabili, data la diversità di affidamento e di provenienza, risultando perciò di non facile attuazione.

4.4 *L'Ufficio economato.*

Premesso che il D.P.G. 07.11.1955, n. 38, nato come Regolamento di economato e cassa, non sembra più idoneo a rispondere alle diverse ed accresciute esigenze di funzionamento dei vari Uffici regionali, occorre sottolineare che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 19.12.1985, è venuta meno la sua natura giuridica di regolamento non essendo stato riapprovato dal Consiglio regionale.

Dal momento che l'Amministrazione continua tuttavia ad assumerlo come norma organizzativa interna, occorre un coerente adeguamento in tutti i suoi aspetti. Principalmente si fa riferimento allo strumento gestionale del fabbisogno, secondo cui spetta all'Economo regionale provvedere agli acquisti deliberati semestralmente dalla Giunta regionale, sulla base di appositi preventivi, per il normale funzionamento degli Uffici. Il fabbisogno è quindi finalizzato ad acquisti strumentali rispetto al funzionamento delle strutture, con esclusione di spese di investimento o di accrescimento patrimoniale che non trovino accoglimento nell'accezione di fabbisogno così delineata.

In contrasto con un programma coerente ed attendibile di acquisizioni è stato ritenuto il provvedimento di integrazione al fabbisogno per circa L. 7.000.000.000 pervenuto al riscontro alla fine dell'esercizio.

Ovviamente dovranno essere considerati legittimi soltanto gli impegni derivanti da obbligazioni già perfezionate, in relazione alle quali sussiste l'obbligo del pagamento.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4.5 Acquisti e vendite — norme sui contratti.

Si richiama ancora, come nelle relazioni per gli anni 1989 e 1990, il tema, d'interesse generale, sulla necessità di adeguamento della normativa regionale alle varie esigenze dell'Amministrazione. A questo proposito si deve osservare che tuttora la Regione non ha ancora affrontato la problematica concernente l'attività contrattuale, in quanto la legge regionale 5 maggio 1985, n. 11, che detta norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione, non innovando alcunché nella normativa statale, fa ad essa pieno riferimento. È invece necessario tener conto che non sempre è possibile individuare un parallelismo tra organi statali e regionali preposti all'approvazione ed alla gestione dei contratti per cui non si può prescindere da un intervento legislativo in tale settore.

Allo stato attuale la competenza ad approvare i contratti spetta alla Giunta regionale, stante il disposto dell'art. 8, lettera F, del D.P.R. n. 250/49 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna. Non pare infatti che la L.R. n. 11/1977, nel disporre che "tanto la Giunta quanto i singoli Assessori approvano i contratti nei casi e nei limiti indicati dalla legge" abbia fatto cessare l'applicabilità del D.P.R. suddetto, posto che la legge regionale n. 11/1983 nulla ha disposto al riguardo.

L'Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica nel condividere senza riserve la tesi evidenziata si è fatto carico formalmente di promuovere apposita normativa che disciplini, in modo puntuale, le attribuzioni e le competenze spettanti in materia alla Giunta e/o agli Assessori.

Nonostante siano trascorsi sei mesi da tale assicurazione formale, l'auspicata disciplina di competenze non è intervenuta.

In materia contrattuale è ancora da segnalare che è rilevante e di gran lunga prevalente il numero di contratti stipulati mediante trattativa privata che ovviamente presentano minori garanzie di trasparenza e di rispetto della concorrenza imprenditoriale.

5. L'Assessorato della difesa dell'ambiente

Stanziamanti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	975.507 milioni
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	778.248 milioni
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	164.706 milioni
Residui "propri" al 31 dicembre 1991	509.262 milioni
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1991	104.280 milioni

5.1 Protezione dell'Ambiente.

L'obiettivo della protezione dell'ambiente è stato anzitutto perseguito diffondendo in tutte le componenti sociali elementi fondamentali di conoscenza dell'ambiente stesso. A tale scopo sono state attuate iniziative di vario genere anche di tipo editoriale, mediante la realizzazione e successiva pubblicazione di volumi concernenti l'ambiente, di guide naturalistiche e di brevi documentari illustranti il patrimonio naturale, paesaggistico e culturale.

Si è inoltre provveduto a finanziare diverse opere di depurazione la cui realizzazione, peraltro, a differenza di quanto avvenuto nei precedenti esercizi finanziari, è stata delegata — ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 13/91 e degli artt. 4 e 10 della legge regionale n. 24/87 — agli Enti locali interessati.

Come per il passato, sono stati concessi finanziamenti per la costruzione di discariche controllate e di stazioni di trasferimento e per favorire il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani.

Per quanto attiene invece alle spese concernenti la gestione delle fognature, degli impianti di depurazione e di quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi, i Comuni interessati hanno chiesto ed ottenuto dall'Assessorato dei contributi d'esercizio calcolati sull'importo delle spese sostenute in precedenza.

In sede di approvazione di alcune perizie suppletive e di variante di lavori relativi alla realizzazione di opere di depurazione finanziate in precedenza, l'Assessorato ha ritenuto di dover far fronte alle maggiori spese derivanti dalle perizie, disponendo l'utilizzazione degli interessi maturati sui conti correnti bancari istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 1/1975. L'applicazione di tali fondi alle esigenze operative non è corretta — come è stato rilevato in sede di riscontro — in quanto le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell'art. 4 della legge regionale 7.1.1975 n. 1 sulla gestione dei conti correnti della specie stabiliscono che gli interessi maturati devono essere versati, alla fine di ogni esercizio, nelle entrate del bilancio della Regione, per essere eventualmente destinati unicamente per il pagamento della revisione dei prezzi eccedente l'apposito importo accreditato.

5.2 *Forestazione.*

I principali obiettivi perseguiti, in tale settore, dall'Assessorato sono consistiti essenzialmente nel conseguimento del ripristino del manto boscoso dell'Isola, nell'incremento della produzione del legno e nel mantenimento dei precedenti livelli occupativi degli addetti all'attività forestale. Detta attività, peraltro, appare ancora assumere un prevalente carattere assistenziale anche perché gli interventi si svolgono in aree economicamente depresse in cui l'occasione di lavoro non è certo frequente.

Si deve ancora ribadire la necessità che l'Amministrazione regionale riesca quanto prima a razionalizzare adeguatamente i propri interventi nel settore, operando una netta distinzione, nell'ambito dei lavori di sistemazione idraulico forestale, tra quelli in cui prevale la componente assistenziale e quelli viceversa aventi natura più propriamente produttiva. I lavori in argomento, finanziati dall'Assessorato nel corso del 1991, sono stati realizzati quasi esclusivamente in amministrazione diretta da parte degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali. Altrettanto dicasi per quanto concerne l'attività vivaistica finalizzata alla produzione di piantine da utilizzarsi, quasi esclusivamente, per le opere di rimboschimento.

In materia di interventi di "sistemazione idraulico forestale" l'Assessorato, nell'adozione dei relativi provvedimenti, ha disposto l'assunzione dell'impegno di spesa, parte sull'apposito capitolo del Bilancio regionale e parte su un titolo del Piano di rinascita.

Tale determinazione contrasta — e non si è mancato di rilevarlo restituendo i decreti — con il principio di specializzazione o di specificazione cui si informano le diverse fonti di spesa a disposizione della Regione, che non consente di utilizzare contemporaneamente — per lo stesso oggetto — i fondi del Bilancio e quelli del Piano di Rinascita.

5.3 *Servizio antincendi.*

Anche nel corso dell'esercizio finanziario 1991 la campagna contro gli incendi boschivi si è svolta nell'arco di tempo compreso tra il mese di giugno ed il 15 ottobre ed è stata finanziata mediante aperture di credito disposte a favore dei dirigenti degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali. Sono stati, inoltre, coinvolti negli interventi anche i Comuni, le Comunità montane e i Comprensori a favore dei quali sono stati erogati finanziamenti che sono stati accreditati sugli appositi "conti" istituiti ai sensi della legge regionale n. 1/1975 con conseguente obbligo, pertanto, di rendicontare le somme ricevute per lo svolgimento di un "complementare" servizio antincendi nelle campagne.

Come per il passato, i mezzi e le attrezzature occorrenti sono stati acquistati direttamente dall'Assessorato che ha dovuto in alcuni casi ricorrere alla trattativa privata stante l'urgenza di provvedere e soprattutto per la presenza di privata industriale.

Nel corso della campagna antincendi l'Amministrazione regionale ha dovuto ricorrere al noleggiamento di alcuni elicotteri in quanto l'Arma aeronautica nel periodo estivo era impegnata su più fronti (il fenomeno degli incendi dolosi si è infatti ormai diffuso anche in altre Regioni).

Per quanto attiene allo svolgimento della campagna pubblicitaria, avente come fine quello di portare alla attenzione dell'opinione pubblica i pericoli e le conseguenze spesso drammatiche connesse agli incendi estivi, si è riscontrato, rispetto al passato, un primo tentativo da parte dell'Amministrazione di riappropriarsi del potere di iniziativa spettantele, con la preventiva predisposizione ed approvazione di un programma di azione pubblicitaria.

5.4 Pesca e Caccia.

Gli interventi attuati nell'esercizio 1991 nel settore della pesca si sono estrinsecati essenzialmente nella concessione di contributi per favorire l'attività peschereccia (acquisto di reti e di attrezzature di bordo; riparazioni delle imbarcazioni).

In applicazione di una apposita norma contenuta nella legge finanziaria regionale sono stati erogati contributi a favore delle Cooperative e delle Società che hanno esercitato la pesca del tonno, onde consentire alle stesse di ripianare i disavanzi conseguenti all'andamento negativo della stagione di pesca.

Nel settore della caccia, viceversa, l'attività dell'Assessorato si è concretizzata soprattutto attraverso l'opera dei Comitati provinciali della caccia, del Comitato regionale faunistico e dell'Ufficio regionale della Fauna (quest'ultimo con sede a Sassari).

Al fine di consentire lo svolgimento dei programmi di attività l'Assessorato — stante l'estrema esiguità del personale in servizio presso il predetto U.R.F. — aveva autorizzato l'Ufficio in questione ed avvalersi, in virtù del disposto di cui all'art. 83 della legge regionale n. 5/1985, della collaborazione dei soci della Cooperativa Alectoris.

Il competente Ufficio di controllo aveva, in un primo tempo, ritenuto doveroso rappresentare nelle vie brevi le proprie perplessità in ordine al mantenimento in vita di un rapporto convenzionale oltremodo oneroso per l'Amministrazione oltre che — ad avviso del medesimo Ufficio di controllo — inadeguato ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali.

Poiché l'Assessorato ha continuato a fare ricorso alla "collaborazione" della Cooperativa Alectoris con evidente "istituzionalizzazione" del rapporto convenzionale con la stessa, in sede di controllo dei relativi provvedimenti è stato fatto rilevare che la situazione come sopra rappresentata contrasta con le finalità della normativa di autorizzare la possibilità di avvalersi di collaborazioni esterne unicamente per far fronte ad esigenze temporanee e quindi limitate nel tempo.

A seguito delle predette osservazioni, la Giunta regionale ha deliberato l'istituzione di una apposita commissione "con il compito di elaborare proposte riorganizzative e di ristrutturazione dell'U.R.F. nonché di proporre i contingenti di personale da utilizzare per le effettive esigenze dello stesso Ufficio".

6. L'Assessorato dell'agricoltura e della riforma agro pastorale

Stanziamanti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui	
passivi	1.906.095 milioni
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	1.575.006 milioni
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	516.665 milioni
Residui "propri" al 31 dicembre 1991	1.024.625 milioni
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1991	33.716 milioni

6.1 Opere di bonifica e razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche.

Il problema del razionale utilizzo delle risorse idriche in Sardegna comporta diversi ordini di questioni, quali una oculata gestione degli impianti di adduzione e distribuzione, una politica di risparmio mediante l'impiego di tecniche più moderne di irrigazione ed un criterio di tariffazione rigorosa basata sulla verifica effettiva dei consumi idrici. Il succedersi, dal 1986, di annate siccitose si è ripercosso negativamente soprattutto sul settore agricolo ed è pertanto nei confronti di detto settore che sarebbe stato opportuno intervenire con maggiore energia al fine di limitare, per quanto possibile, sprechi ed utilizzi impropri di una risorsa che si riteneva disponibile in abbondanza, anche mediante la riconversione degli impianti irrigui obsoleti o fatiscenti. Con i fondi del bilancio relativo all'anno in esame, viceversa, non è stata finanziata alcuna costruzione di nuove opere pubbliche di irrigazione ma solamente la manutenzione di quelle già esistenti, unitamente ad altre due iniziative che hanno mirato a ridurre gli oneri finanziari degli utilizzatori delle acque consortili e di altre fonti di approvvigionamento.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È stato inoltre concesso un contributo ex legge regionale n. 7/1984 al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale a compenso delle spese di sollevamento dell'acqua che ha dovuto cedere all'Enel per la produzione di energia.

Gli interventi riguardanti la concessione di contributi per la manutenzione e l'esercizio delle opere di irrigazione rispondono all'esigenza di garantire una soddisfacente condizione di funzionalità degli impianti di irrigazione e delle altre opere di bonifica. L'entità e le priorità dei finanziamenti sono stati determinati, in ossequio alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 21/1984, sulla base della estensione del comprensorio di bonifica e dell'entità, della natura e della vetustà delle opere in argomento.

Tutti gli interventi in argomento sono stati realizzati per il tramite dei Consorzi di Bonifica che, pertanto, hanno provveduto ad indire le gare d'appalto e ad espletare tutti i conseguenti adempimenti.

La seconda linea di interventi ha riguardato la concessione di contributi per la riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione, sia di quelli attinenti alle utenze irrigue dei Consorzi di Bonifica che di quelli derivanti dall'attingimento dei pozzi, fiumi ed altri invasi privati.

Premesso che la più volte citata legge regionale 21/1984 prevede che i contributi in questione possano essere concessi nella misura massima del 50% delle spese di esercizio e manutenzione degli impianti (quali risultano dai consuntivi degli esercizi irrigui dei Consorzi, ovvero dalle spese sostenute dai privati che prelevano da pozzi, fiumi ecc.), va detto che lo stanziamento del 1991 (8.500 miliardi) ha consentito l'erogazione di un contributo pari al 36,45% del costo globale di gestione sostenuto dai Consorzi nell'esercizio irriguo del 1990.

Per quanto concerne invece gli utilizzatori di acqua da pozzi, fiumi ed altri invasi privati, gli accreditamenti sono stati disposti a favore degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura per l'erogazione dei contributi a favore degli agricoltori che ne hanno fatto richiesta.

Il contributo regionale a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, disposto con la legge regionale n. 7/1984, ha avuto lo scopo di non fare gravare sui canoni delle utenze irrigue i costi aggiuntivi derivanti dall'utilizzazione delle acque dal medio Flumendosa cedute all'ENEL per la produzione di energia elettrica (il che ha comportato un onere per il "sollevamento" di circa 3,5 miliardi).

6.2 *Attività di divulgazione e di assistenza tecnica.*

Anche nel corso dell'esercizio finanziario 1991 l'Assessorato ha provveduto ad acquistare spazi nella stampa quotidiana a diffusione regionale al fine di divulgare la conoscenza delle provvidenze regionali, nazionali e comunitarie esistenti nel campo dell'agricoltura. A tal fine è stata pure rinnovata la convenzione stipulata negli anni decorsi con l'Agenzia Giornalistica Italia per la stampa e diffusione del Notiziario Agricolo.

Inoltre, premesso che attraverso gli Enti e gli Istituti regionali a ciò preposti (con la collaborazione e l'apporto fondamentale dei vari Istituti Universitari e di altre strutture scientifiche, come il CNER) viene effettuata una attività di ricerca e di sperimentazione, va precisato che i risultati conseguiti con la stessa sono stati portati a conoscenza degli operatori agricoli singoli o associati tramite l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola fornita soprattutto dall'ERSAT e da altri Enti e Istituti. Al raggiungimento di tale obiettivo hanno concorso, infatti, anche l'Istituto zootecnico e caseario, il Centro regionale agrario sperimentale, l'Istituto Incremento Ippico, i Consorzi per la Frutticoltura e la Stazione Sperimentale del sughero.

L'attività di tali Enti, sia per quanto concerne le spese di parte corrente che per quanto attiene al settore degli investimenti, è stata finanziata dall'Assessorato con un notevole trasferimento di fondi (circa 140 miliardi sul conto delle competenze).

6.3 *Attività contributive.*

Gran parte dell'attività svolta dall'Assessorato è consistita nella erogazione di contributi e di incentivi finalizzati (legislativamente) al superamento della situazione di difficoltà in cui, da diversi anni, versa il comparto agricolo isolano.

Alle difficoltà interne (modesta dimensione delle aziende agricole; inadeguata strutturazione delle stesse; insufficiente infrastrutturazione del territorio; ridotta capitalizzazione delle aziende; carente "organizzazione di mercato") si sono aggiunti, negli ultimi anni, i condizionamenti derivati dalla politica agricola comunitaria relativa agli indirizzi produttivi ed al mercato dei prodotti.

Attraverso gli Organismi Comprensoriali e le Comunità Montane, sono state erogate indennità cosiddette "compensative" in quanto destinate a perequare gli svantaggi naturali che alcune categorie di imprenditori agricoli devono sopportare operando in condizioni sfavorevoli connesse con la particolare ubicazione del fondo.

Sono stati, inoltre, concessi contributi per la realizzazione, l'adeguamento e l'ammodernamento degli impianti cooperativi per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti agricoli.

Si tratta di veri e propri investimenti strutturali finalizzati a favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese cooperative onde consentire loro l'abbattimento dei costi di produzione ed il miglioramento della qualità dei prodotti.

I contributi in argomento sono stati determinati sulla base delle spese riconosciute per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura degli stabilimenti sociali, nonché per i magazzini e gli impianti per l'approvvigionamento collettivo di sementi, mangimi, concimi, antiparassitari ed altri mezzi necessari per la conduzione delle aziende agricole. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 23 della legge regionale 29.12.1983 n. 31 e dell'art. 54, comma 1°, della legge regionale 27.6.1986 n. 44, il predetto contributo in conto capitale è stato determinato nella misura fissa del 75% della spesa ritenuta ammissibile.

Sono stati concessi contributi a favore dei Consorzi di Cooperative e di singole Cooperative anche per il trasporto dei prodotti dai luoghi di produzione ai centri di raccolta e di trasformazione e, per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, agevolazioni contributive e creditizie volte a dotare le aziende di macchine ed attrezzature.

Anche nel corso del 1991 l'attività contributiva dell'Assessorato si è estrinsecata nella concessione di incentivi per incoraggiare la silvicoltura e, quindi, la realizzazione di opere di rimboschimento fondiario. La silvicoltura regionale riveste, infatti, notevole importanza per la funzione socio-economica che la stessa svolge in determinate aree del territorio.

Nel quadro della attivazione del piano energetico nazionale che prevede, in applicazione delle disposizioni della legge 9.1.1991 n. 10, un uso razionale della energia ed anche un risparmio della stessa, sono stati concessi contributi in conto capitale per l'utilizzo di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in edifici rurali non elettrificati. Con l'intervento in questione, pertanto, si è inteso togliere dall'isolamento coloro che abitano stabilmente in campagna, nelle ipotesi in cui non sia possibile l'impiego delle reti di elettrificazione rurale tradizionali.

Sono state, inoltre, finanziate la manutenzione della viabilità rurale esistente e la costruzione di strade vicinali ed interpoderali nonché di acquedotti rurali e di bacini collinari o di vasconi di accumulo di capacità superiore al 30.000 mc., al fine di consentire l'irrigazione nelle aree non servite da acque pubbliche consortili.

6.4 *Miglioramento fondiario.*

Gli interventi attuati sono consistiti essenzialmente nella concessione di contributi e nel concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da operatori agricoli singoli od associati per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale e per i prestiti di credito agrario.

Nella quasi totalità dei casi i mutui hanno integrato i contributi in conto capitale ed hanno pertanto costituito uno degli strumenti finanziari per la realizzazione delle opere di cui trattasi. L'obiettivo che questo tipo di intervento creditizio si prefigge è quello di favorire la realizzazione di opere di miglioramento fondiario abbattendo di circa il 10% l'onere degli interessi che gli Istituti di Credito richiedono per la concessione di mutui.

Sono, inoltre, da segnalare, in questo settore, gli interventi relativi all'occupazione giovanile di cui alla legge regionale n. 28/1984, sostenuti con elevatissime agevolazioni contributive (80%) e creditizie, su richiesta inoltrata da Cooperative e Società giovanili, finalizzati al raggiungimento di redditi atti a garantire ai soggetti attuatori l'affrancamento definitivo dallo stato di disoccupazione. Stante le condizioni di estremo favore da finanziamenti in parola, è accaduto che il numero delle domande inoltrate ha superato di gran lunga, per quanto attiene all'importo del contributo spettante, le possibilità offerte dall'apposito stanziamento di bilancio.

In tale situazione l'Amministrazione Regionale si è orientata nel senso di indirizzare le risorse disponibili verso quei settori per i quali sussistevano prospettive di mercato sospendendo, nel contempo, il finanziamento di quei progetti che quasi certamente non avrebbero conseguito risultati economicamente validi.

7. L'Assessorato del turismo, artigianato e commercio

Stanziamenti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui	
passivi	677.452 milioni
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	557.542 milioni
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	253.256 milioni
Residui "propri" al 31 dicembre 1991	281.763 milioni
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1991	22.523 milioni

7.1 Le opere turistiche.

Riguardo alle opere di valorizzazione turistica, oltre a quanto erogato dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, l'Assessorato del turismo ha impegnato complessivamente per lo stesso titolo L. 65 miliardi e 160 milioni, specificati nel prospetto che segue.

Nella concessione dei finanziamenti, l'Assessorato ha privilegiato il sistema della delega nonostante gli inconvenienti di cui si tratterà a proposito degli analoghi interventi nel settore delle opere pubbliche.

Molteplici difficoltà incontra la "normalizzazione procedimentale" dei contributi alle associazioni pro loco ex legge regionale 10/1974, per quanto attiene sia al necessario contenimento della contribuzione regionale entro i limiti dell'effettivo squilibrio del bilancio delle associazioni sia al rispetto - sul piano del corredo documentale dei provvedimenti successivi - delle disposizioni attuative emanate dall'Assessorato stesso con D.A. 490/1988.

7.2 L'artigianato.

Nel settore dell'artigianato è opportuno segnalare le osservazioni formulate dall'Organo di controllo su provvedimenti che, facendo riferimento al capitolo 07027 (contributi, non per investimenti, diretti a conseguire lo sviluppo e il potenziamento di attività artigiane) ed alle disposizioni legislative correlativamente indicate, erano in realtà intesi a dare applicazione ultrattiva a norme espressamente abrogate nel 1976. Ricorre, in detti casi, la tipica situazione delineata nella sentenza Corte Cost. n. 66/1959, secondo cui "la legge di bilancio opera istituzionalmente nell'ambito ed in conformità dell'ordinamento costituito dalla legislazione sostanziale e non può di per sé sola soddisfare l'esigenza della copertura della spesa prevista dall'art. 81, ultimo comma, Cost."

Altrettanto rilevante nella stessa materia l'osservazione, non ancora riscontrata dall'Amministrazione, volta ad ottenere la presentazione dei rendiconti inerenti alle spese di funzionamento del Comitato tecnico regionale per l'artigianato sostenute negli anni pregressi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ASSESSORATO REGIONALE T.A.C. — Impegni spesa/Contributi deleghe

Capitolo	Art.	Comp. Res.	A.S. F.R.	Descrizione	Stanziamto	Somme/milioni Impegnate	NOTE
07002	01	Res.	A.S.	Contributi a EE.LL. per opere di valorizzazione turistica - Legge Regionale n. 7/1957, art. 1.	P.M.	19.540	
07003	/	Comp.	F.R.	Contributi a EE.LL. per opere di valorizzazione turistica - Legge Regionale n. 7/1957, art. 1.	23.000	15.435	
07003	/	Res.	F.R.	Contributi a EE.LL. per opere di valorizzazione turistica - Legge Regionale n. 7/1957, art. 1.	23.000	14.781,4	
07003	03	Res.	A.S.	Contributi a EE.LL. per opere di completamento, ristrutturazione e ampliamento per la valorizzazione delle località turistiche - Legge Regionale n. 7/1957.	P.M.	5.600	
07003	05	Res.	F.R.	Programma di ristrutturazione, ampliamento e costruzione ostelli per la gioventù - Legge Regionale n. 18/1989, art. 117.	P.M.	9.803,981	
Impegni di Spesa n. 219						TOTALE L. 65.160,381	

8. L'assessorato dei lavori pubblici

Stanziamanti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	2.364.382 milioni
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	2.162.421 milioni
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	738.832 milioni
Residui "propri" al 31 dicembre 1991	1.313.643 milioni
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1991	109.946 milioni

8.1 I lavori pubblici.

Gli interventi svolti dall'Assessorato hanno comportato l'assunzione di impegni per la cifra complessiva di lire 602 miliardi ripartita tra le opere di cui all'allegato elenco.

I provvedimenti più rilevanti hanno riguardato il finanziamento: di opere di interesse locale dei Comuni (lire 55 miliardi); del programma straordinario di opere pubbliche previsto dall'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 per il completamento funzionale di opere già eseguite o in corso di esecuzione (L.88 miliardi); di opere di recupero di centri storici e di edifici di interesse straordinario di cui alla legge regionale 4.6.1988, n. 11, art. 11 (lire 874 milioni); dei progetti regionali di sviluppo per il recupero delle aree urbane (lire 5,5 miliardi); del programma di risanamento igienico sanitario e ambientale previsto dall'art. 10 della legge regionale 30.5.1989, n. 18 (lire 10,5 miliardi); di opere di captazione, accumulo, trasporto e distribuzione dell'acqua ex art. 18 legge regionale 13/1991 (lire 40 miliardi circa); di opere di risanamento e riqualificazione ambientale per attività turistica, reti idriche e fognarie di cui all'art. 52 della legge regionale 13/1991 (lire 29 miliardi).

Da notare che tutte le opere di cui sopra, per un totale di n. 323 impegni di spesa, sono state affidate col sistema della delega agli enti locali interessati, delega prevista dall'art. 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

Tale sistema, che consente l'immediato trasferimento delle somme occorrenti per l'attuazione dei vari programmi di spesa, priva la Corte dei Conti della possibilità di seguire ed accertare il grado di realizzazione delle opere, il cui controllo è affidato unicamente alla attività di sorveglianza dell'Assessorato regionale LL.PP.. Peraltro, la normativa più recente mostra la tendenza a limitare compiti e responsabilità come nel caso dell'art. 28 legge regionale 20 marzo 1992 (legge finanziaria regionale per il 1992), a mente del quale i soggetti intestatari di conti correnti comunque organizzati intestati alla Regione dovranno rendere il conto direttamente alla Corte dei Conti, mentre solo la copia del frontespizio del rendiconto dovrà essere resa all'assessorato regionale che ha disposto l'erogazione. Ciò significa che l'Assessorato sarà per l'avvenire esentato dalla verifica della regolarità del rendiconto reso dagli enti di cui sopra.

Col sistema della concessione preceduta dalla convenzione di cui all'art. 8 della citata legge regionale 24/1987, articolo abrogato dall'art. 24 della finanziaria regionale per il 1992, sono state affidate 35 opere pubbliche per lire 11,5 miliardi.

Nel 1991, la Sezione regionale del controllo si è occupata della natura giuridica dei conti semestrali, di cui all'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

Con la deliberazione n. 81/91 del 25 luglio 1991, la Sezione ha riconosciuto l'assimilabilità di detti conti ai rendiconti del funzionario delegato. Ciò comporta l'obbligatorietà della resa del conto e l'applicabilità delle norme che prevedono sanzioni per gli intestatari di ordini di accreditamento che non rendono tempestivamente i conti. Ha, inoltre, considerato la norma contenuta nell'ottavo comma della legge regionale 30.4.1991, n. 13, che prevede non più dovuta la presentazione dei rendiconti semestrali concernenti la realizzazione di opere pubbliche, contrastante con l'art. 97, comma 1 della Costituzione, con la norma di attuazione dello Statuto di cui all'art. 4 del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21, con lo statuto speciale di autonomia e precisamente con le disposizioni di esso che definiscono le competenze regionali.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Assessorato dei LL.PP. ha erogato lire 3.016 milioni ai sensi della legge 308/1982 per il contenimento dei consumi energetici. Tale attività ha reso possibile un risparmio energetico di 320 teporie annue, pari a 320 tonnellate di gasolio annuo.

A fronte di provvedimenti applicativi del 6° comma dell'articolo 6 della legge "finanziaria" per il 1991, secondo cui l'Amministrazione "è autorizzata ad apportare, entro l'anno 1991, modifiche ed integrazioni ai programmi di oo.pp." imputati a stanziamenti disposti fino a tutto il 1990, l'Organo di controllo ha rappresentato la necessità che le variazioni non investano le somme specificamente impegnate per opere la cui realizzazione sia già stata attivata.

Infine, con riguardo ad adempimenti tecnico-professionali è da osservare che non sempre l'ormai consueto loro affidamento a liberi professionisti, a cagione dell'indisponibilità di tecnici dipendenti, giova ai fini di una più compiuta realizzazione delle opere. In particolare non ha dato congrui risultati tale affidamento, all'esterno di funzioni proprie degli uffici dell'Amministrazione, nella costruzione del Centro congressi di Alghero. Infatti da una perizia suppletiva e di variante - restituita senza visto dall'Ufficio di controllo, principalmente per la sua probabile derivazione da originarie deficienze progettuali - è stato possibile accertare l'insorgenza di gravi divergenze fra la direzione dei lavori e l'impresa, risolvibili certamente con l'assunzione diretta da parte di tecnici dell'Amministrazione delle funzioni e di direttore dei lavori e di ingegnere capo.

8.2 *La disciplina delle opere pubbliche.*

Nel 1991 è continuata l'attività demolitrice - condotta ancor più innanzi, peraltro, nel corso del 1992 - del testo organico contenuto nella legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, avente per titolo "Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici".

Con la legge "finanziaria" del 1991 (legge regionale 30 aprile 1991, n. 13) è stato abrogato in toto (cfr. art. 6, comma 12) l'art. 3 dell'anzidetto testo normativo del 1987, che conferiva ai comuni, alle provincie ed agli altri enti interessati la facoltà di proporre annualmente all'Amministrazione regionale un'indicazione programmatica per la realizzazione delle opere pubbliche, distinta per settori d'intervento, al fine della determinazione dei criteri, e dello stabilimento delle priorità, di concessione dei finanziamenti volti alla realizzazione, appunto, delle opere incluse nei programmi regionali.

Con lo stesso art. 6 della "finanziaria" 1991 (cfr. comma 13) è stata poi eliminata dal secondo comma dell'art. 4 della ripetuta legge n. 24 del 1987 la connessione dei programmi regionali, specificativi delle localizzazioni e dei costi delle opere da realizzare, con gli abrogati "criteri" e "priorità" dell'art. 3.

Con tali interventi correttivi, in verità, il Consiglio regionale ha sostanzialmente escluso gli enti amministrativi e strumentali della Regione, i comuni, le provincie e tutti gli altri enti cui si applicano le norme del controllo regionale sugli atti degli enti locali, dalla possibilità di concorrere alla scelta delle opere - di loro rispettivo interesse - da inserire nei programmi regionali e nelle correlative allocazioni degli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione.

E se per un verso è da rimarcare che, in effetti, tale forma di partecipazione programmatica non ha mai trovato applicazione (in forza di puntuali interventi legislativi od anche per la semplice inazione dell'Amministrazione regionale) neppure prima della sua rituale abrogazione, per un altro verso è da constatare che in un assetto, quale quello italiano, di finanza abnormemente concentrata, in cui ogni livello di governo deriva - vuoi sul piano della cassa, vuoi sul piano anche della competenza - i mezzi occorrenti all'edificazione delle opere di propria pertinenza dal livello di governo sovrastante, sarebbe parso tanto più opportuno conservare - realizzandole concretamente - le abrogate forme di collaborazione propositiva degli enti di base: al fine di evitare la sostanziale progressiva instaurazione d'un processo di unificazione delle decisioni nei livelli di governo superiori, sicuramente in contrasto stridente - quanto meno nei riguardi delle provincie e dei comuni - con le affermazioni di autonomia contenute nell'articolo 128 della Costituzione.

Altra sostanziale modificazione nel sistema di realizzazione delle opere pubbliche è stata indotta, durante il 1991, dalla formale entrata in vigore - a seguito del recepimento dispostone col decreto

legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 — dei contenuti della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea n. 89/440 del 18 luglio 1989 in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, il cui termine di attuazione era comunque già scaduto, per l'Italia, il 19 luglio 1990.

Per effetto di tale intervento normativo comunitario, la disciplina dell'art. 8 della richiamata legge regionale n. 24 del 22 aprile 1987, secondo il cui primo capoverso l'affidamento in concessione poteva riguardare, oltre agli incumbenti istruttori ed alle elaborazioni progettuali, l'esecuzione delle opere ed, "eventualmente, la gestione anche temporanea delle stesse", è rimasta modificata nel senso che l'esonero dalla gara di qualificazione volta alla scelta del concessionario (cfr. comma 6) è stata conseguentemente ristretta alle sole concessioni caratterizzate dalla loro estensione necessaria alla gestione dell'opera realizzanda.

Alla sopravvenuta normazione comunitaria in questione è stato dalla Corte fatto richiamo in occasione dell'esame d'un provvedimento concessorio emanato dall'Amministrazione nel corso del 1991, ma ancor prima del recepimento di cui al citato decreto legge 406.

Giova peraltro osservare, a questo proposito, che un più recente intervento modificativo sul contesto della legge regionale 24/1987, mandato ad effetto con il 4° comma dell'art. 24 della legge "finanziaria" del corrente 1992 (legge regionale 28 aprile 1992, n. 6), ha fatto venir meno, con l'abrogazione dell'intero art. 8 di detto testo del 1987, ogni considerazione della concessione dell'esecuzione di opere pubbliche, comprensiva o no della gestione di queste. Resta tuttavia in vigore il riferimento agli affidamenti in concessione ad enti pubblici per la realizzazione delle opere di competenza propria della Regione, contenuto nel terzo comma dell'art. 5 della stessa legge 24/1987.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI — Impegni di spesa per il 1991

Capitolo	Art.	Comp. Res.	A.S. F.R.	Descrizione	Stanziamto	Somme/milioni impegnato	NOTE
08215	05	Res.	F.R.	P.N.I.C.: Realizzazione quattro itinerari pilota turistico culturali. Quota regione.	5.000	4.536	
08215	06	Res.	A.S.	P.N.I.C.: Realizzazione quattro itinerari pilota turistico culturali. Quota C.E.E.	5.000	26.100	Stanz.to 1990 25.000
08215	07	Comp.	F.R.	F.E.S.R.: Spese realizzazione itinerari turistici nell'Iglesiente. Quota regione.	1.400	1.400	
08215	08	Comp.	A.S.	F.E.S.R.: Spese realizzazione itinerari turistici nell'Iglesiente. Quota C.E.E.	1.400	1.400	
08272	1-32	Comp.	A.S.	Interventi straordinari mezzogiorno. Interventi nelle zone interne. Legge regionale n. 18/1989, art. 17.	240.050	240.050	
Impegni di Spesa per opere tot. n. 323						TOTALE Impegni L. 602.004.084.000	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI — Impegni di spesa per il 1991

Capitolo	Art	Comp Res	A.S. F.R.	Descrizione	Stanziamto	Somme/milioni impegnate	NOTE
08142	01	Res.	A.S.	Opere di consolidamento e protezione abitati, non dipendenti da calamità naturali, Legge n. 64/1986; Legge regionale n. 11/1988, art. 11.	P.M.	10.744,375	
08146	01	Res.	F.R.	Completamento del trasferimento abitati di Gairo e Osini. Legge regionale n. 11/1988, art. 15.	P.M.	3.211,213	
08151	/	Res.	F.R.	Opere di prevenzione e soccorso per alluvioni, frane, piene, mareggiate.	2.000	3.100,476	
08155	/	Res.	F.R.	Ripristino infrastrutture e OO.PP. danneggiate da nubifragio e alluvioni. Legge regionale n. 11/1988, art. 16.	P.M.	3.925,929	
08166	/	Res.	F.R.	Esecuzione d'ufficio di opere.	50	100	
08167	/	Res.	A.S.	Opere idrauliche e di navigazione interna, sistemazione idraulica.	P.M.	5.467,427	
08195	/	Res.	F.R.	Costruzione, sistemazione di strade vicinali.	P.M.	2.800	

*

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI — Impegni di spesa per il 1991

Capitolo	Art.	Comp. Res.	A.S. F.R.	Descrizione	Stanziamiento	Somme/milioni impegnate	NOTE
08215	/	Res.	F.R.	Opere turistiche, valorizzazione località di interesse turistico.	5.000	600	
08215	02	Res.	A.S.	Opere turistiche, valorizzazione località di interesse turistico.	P.M.	3.600	
08215	05	Comp.	F.R.	P.N.I.C.: Realizzazione quattro itinerari pilota turistico culturali. Quota regione.	5.000	3.448,170	
08035	17	Comp.	A.S.	Emergenza idrica: opere di captazione, accumulo, trasporto, distribuzione. Legge n. 64/1986; Legge regionale n. 13/1991, art. 14.	150.000	5.000	
08037	/	Comp.	A.S.	P.N.I.C.: Opere di risanamento, riqualificazione ambientale per attività turistica: reti idriche e fognarie. Legge regionale n. 13/91, art. 52.	6.000	6.000	
08037	/	Res.	A.S.	P.N.I.C.: Opere di risanamento, riqualificazione ambientale per attività turistica: reti idriche e fognarie. Legge regionale n. 13/91, art. 52.	6.000	23.000	Stanz.to 1990 24.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI — Impegni di spesa per il 1991

Capitolo	Art.	Comp. Res.	A.S. F.R.	Descrizione	Stanziamen- to	Somme/milioni impegnate	NOTE
08042	/	Res.	F.R.	Costruzione sistemazione strade di interesse regionale di competenza degli Enti Locali. Legge regionale n. 44/1986, art. 11.	P.M.	2.511,806	
08042	04 05	Comp.	F.R. A.S.	F.E.S.R.: Spese per realizzazione rete viaria minore. Legge regionale n. 13/1991, art. 52.	7.300 7.300	10.543,315	Quota reg.le Quota C.E.E. (50%)
08043	07 08	Comp.	F.R. A.S.	F.E.S.R.: Interventi per adozione idrica secondaria e risparmio idrico. Legge regionale n. 13/1991, art. 52.	11.902 11.902	15.795	Stanz.to/imp. triennale
08061	03	Comp.	F.R.	Contabilità speciale Legge n. 268/1974: Programma viabilità interesse regionale di raccordo a viabilità statale. Legge regionale n. 13/1991, art. 14, 6° C.	5.000	5.000	
08067	/	Res.	A.S.	Spese per immobili del patrimonio statale regionale.	P.M.	500	
08069	08	Res.	F.R.	Contributo al Comune di Sassari per completamento Conservatorio.	P.M.	2.000	

5

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI — Impegni di spesa per il 1991

Capitolo	Art.	Comp. Res.	A.S. F.R.	Descrizione	Stanziamto	Somme/milioni impegnate	NOTE
8070	01	Res.	F.R.	Opere miglioramento, completamento dei centri ospedalieri. Legge regionale n. 43/1990, art. 6°, 4° C.	P.M.	12.445	
08015	01	Res.	A.S.	Finanziamenti annuali a Comuni comprens. per opere di interesse locale. Legge regionale n. 45/1976; Legge regionale n. 43/1990, art. 6, 1° C.	P.M.	55.000	
08029	03	Comp./Res.	F.R.	Programma OO.PP. per completamento funzionale. Legge regionale n. 13/1991, art. 9 (legge finanziaria).	82.000	88.053,057	Stanz.to triennale
08030	01	Res.	A.S.	Finanziamento ai Comuni per recupero centri storici e edifici di interesse storico-artistico. Legge regionale n. 11/1988, art. 11.	P.M.	874,349	
08031	01	Res.	A.S.	Progetti regionali di sviluppi/recupero aree urbane.	P.M.	5.477,233	Stanz.to 1990 5.000
08033	01	Res.	F.R.	Finanziamento ai comuni per edifici di culto.	6.000	7.591,884	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI — Impegni di spesa per il 1991

Capitolo	Art.	Comp. Res.	A.S. F.R.	Descrizione	Stanziamiento	Somme/milioni Impegnate	NOTE
08034	02	Res.	F.R.	Programma di risanamento igienico-sanitario. Legge regionale n. 18/1989, art. 10, 1°, 2° C.	P.M.	10.500	
08035	07	Res.	A.S.	Opere acquedottistiche e fognarie Legge regionale n. 1/1990.	P.M.	383,85	
08035	11	Res.	A.S.	Potenziamento servizio idrico; sistemazione adeguamento reti di distribuzione e adduzione. Legge regionale n. 32/1989.	P.M.	5.930	
08035	13	Comp.	F.R.	Emergenza idrica: Opere di captazione, accumulo, trasporto, distribuzione. Legge regionale n. 13/1991, art. 18.	13.000	2.650	
08035	13	Res.	F.R.	Emergenza idrica: Opere di captazione, accumulo, trasporto, distribuzione. Legge regionale n. 13/1991, art. 18.	13.000	32.265	Stanz.to 1990 53.000

*

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9. L'Assessorato dell'Industria

Stanziamenti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui	
passivi	560.674 milioni
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	475.302 milioni
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	169.360 milioni
Residui "propri" al 31 dicembre 1991	291.465 milioni
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1991	14.477 milioni

9.1 Gli interventi contributivi.

Nel corso del 1991 sono state impegnate ed erogate lire 7.280.000.000 per la Stazione sperimentale del sughero che sono state finalizzate prevalentemente alla realizzazione di interventi su terreni e fabbricati di nuova acquisizione per opere di assestamento e ripristino e per l'acquisizione di attrezzature scientifiche.

Sono state, inoltre, impegnate ed erogate lire 34.400.000.000 a favore dell'Ente minerario sardo per la realizzazione di un "catasto regionale dei materiali di cave" e di un sistema informativo per la pianificazione dell'attività di cave. Risulta completata, nell'anno, l'acquisizione di tutti i dati amministrativi, geomine-rari e tecnico-economici di tutte le cave attive, saltuariamente attive ed inattive per le varie destinazioni d'uso (ornamentale, civile e industriale).

Questi dati, opportunamente elaborati, consentono di definire un quadro preciso dell'attività estrattiva e del peso che questa ha nell'economia della Regione, con la possibilità di individuare zone estrattive di sicuro interesse industriale con buone prospettive di sviluppo per gli anni a venire.

L'attività dell'Assessorato nel campo destinato al contenimento dei consumi energetici, è stata abbastanza sostenuta; sono state, infatti, istruite n. 889 pratiche ai sensi della legge 308/1982, mentre ne risultano in sospenso n. 3.400 per collettori solari e pompe di calore. L'impegno finanziario ha quasi raggiunto lire 7 miliardi mentre si sono risparmiate 658 teporie anno di energia, pari a 658 tonnellate di gasolio.

Con un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 46 della legge "finanziaria", è stato disposto l'affidamento alla S.I.P.A.S., in regime di concessione, della realizzazione di un sistema regionale di depurazione dei reflui delle industrie olearie e casearie.

Sul decreto sono stati formulati rilievi dall'Ufficio di controllo con riguardo, specificamente, alla disposta estensione ai corrispettivi della concessione, nel contesto del provvedimento, delle procedure erogatorie di cui all'art. 4 della legge regionale 1/1975, riservate peraltro — tanto nella dimensione normativa originaria, quanto nell'area più ampia delineata dall'art. 7 della legge "finanziaria" del 1979 — agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica ed irrigazione, ed agli altri enti di diritto pubblico; con esclusione quindi delle società commerciali, anche di quelle del tipo — s.p.a. — cui la S.I.P.A.S appartiene.

10. L'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Stanziamenti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui	
passivi	520.829 milioni
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	448.347 milioni
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	379.125 milioni
Residui "propri" al 31 dicembre 1991	68.659 milioni
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1991	563 milioni

10.1 Gli interventi contributivi.

La legge regionale 27 giugno 1979, n. 53, che prevede contributi per favorire l'attività della consulta femminile, autorizza, all'art. 1, l'Amministrazione regionale a concedere un contributo annuo alla consulta;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il successivo art. 2 prevede che il contributo venga concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale; l'art. 4 infine dispone che la spesa debba gravare sul cap. 10030 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del Lavoro.

Salta agli occhi l'incongruenza di una legge che autorizza il Presidente della Giunta regionale a gestire uno stato di previsione della spesa non di sua competenza ma di spettanza dell'Assessorato regionale del Lavoro.

Si prospetta, pertanto, l'opportunità che il legislatore regionale provveda quanto prima ad eliminare la rilevata incongruenza, affidando all'Assessorato del Lavoro l'incombenza di procedere alla elargizione del contributo o prevedendo che la relativa spesa vada a gravare sullo stato di previsione della Presidenza della Giunta.

In occasione del riscontro di legittimità di alcuni provvedimenti che facevano applicazione della legge regionale 28/1984, è stato osservato che il compenso da versare agli istituti di credito convenzionati, per l'istruttoria delle pratiche finalizzate alla concessione di incentivi finanziari alle società giovanili, andava proporzionalmente ridotto quando l'istruttoria stessa non si esauriva nel termine di 30 giorni previsti dalle convenzioni appositamente stipulate tra detti istituti di credito e la Regione. Si è sostenuto, inoltre, che l'omesso accertamento di ritardi non giustificati e l'omessa conseguente riduzione dei compensi potevano considerarsi fonte di danno erariale.

L'Amministrazione, pur affermando che, a proprio giudizio, i termini previsti dalle convenzioni di cui sopra erano da considerarsi eccessivamente ristretti per le numerose incombenze cui gli istituti di credito dovevano far fronte, sosteneva che sostanzialmente gli stessi venivano rispettati; assicurava comunque che, in ogni caso, per il futuro, la sospensione dei termini istruttori sarebbe stata formalizzata con apposito atto scritto.

11. L'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Stanziamanti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	563.758 milioni
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	512.195 milioni
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	119.872 milioni
Residui "propri" al 31 dicembre 1991	391.527 milioni
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1991	796 milioni

11.1 La pubblica istruzione.

L'attività di tale comparto amministrativo ha comportato diverse tipologie di interventi in materia scolastica per favorire il diritto allo studio mediante l'attuazione della disciplina organica contenuta nella legge regionale 25 giugno 1984 n. 31, con la concessione di contributi ad enti locali, considerati validi soggetti attuatori degli interventi stessi.

Le erogazioni delle spese hanno riguardato in gran parte i trasferimenti di parte corrente che hanno finanziato il servizio di trasporto degli alunni, il servizio della mensa, la fornitura gratuita di libri di testo e di altri sussidi didattici, le ulteriori attività integrative e di sostegno.

Per quanto concerne le spese in conto capitale, alcune sono state finalizzate all'acquisto di attrezzature e di arredamento delle scuole materne e per il ripristino degli immobili degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e alberghieri.

11.2 Interventi a favore di enti culturali ed istituzioni universitarie.

Questo settore comprende una gamma piuttosto ampia di interventi finanziari, in applicazione di alcune specifiche disposizioni di settore, ma anche di disposizioni inserite in singole leggi finanziarie.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ne deriva un quadro normativo composito, nel quale figurano, a titolo esemplificativo, il contributo all'ente lirico "P. Luigi da Palestrina" di Cagliari, quello per la preparazione di corsi di formazione musicale ai sensi della legge regionale 18 novembre 1986 n. 64, quello a favore della università della terza età e il finanziamento delle spese per l'assistenza scolastica a favore di studenti universitari.

Nel corso del 1991 si è anche avuto il finanziamento annuale ai Centri per i Servizi culturali operanti in Sardegna (U.N.L.A.) ai sensi della legge regionale 15 giugno 1978 n. 37. Si deve tuttavia sottolineare che il finanziamento riguarda per lo più spese per il mantenimento del personale, mentre gli interventi culturali veri e propri da parte di detti enti sono stati scarsi e non tali comunque da giustificare l'esistenza. Peraltro i provvedimenti emanati nel corso del 1991 sono stati sottoposti a rilievo istruttorio in quanto non è risultato da parte dell'Assessorato alla P.I. l'esame dei rendiconti dell'anno precedente.

In tale frammentazione di norme e di interventi, come già in precedenti occasioni, si lamenta l'esigenza di un più organico corpus normativo di riferimento che tenga tuttavia conto di una valutazione comparativa per tutti i vari destinatari degli interventi stessi ai fini anche dell'evidenziazione della valenza culturale delle iniziative intraprese.

11.3 *Il pubblico spettacolo e lo sport.*

Anche nel corso dell'esercizio 1991 gran parte degli interventi hanno poggiano sulla legge regionale 21 giugno 1950 n. 17, già in occasione di precedenti referti ritenuta inadeguata a prevedere la multiforme varietà delle iniziative artistiche e culturali, sia per la sua generica formulazione, sia per la sua collocazione in un preciso periodo storico. L'azione amministrativa conseguente in questo settore è risultata ancora una volta carente sotto il profilo dell'accertamento dei requisiti di validità e serietà delle manifestazioni intraprese e, soprattutto, mancante di una organica visione e di un'effettivo disegno progettuale.

Singole disposizioni inserite in leggi finanziarie (es. art. 114 legge regionale 4 giugno 1988 n. 11), che genericamente prevedono un "programma di iniziative socio-culturali", hanno sostanzialmente accentuato l'assenza di una disciplina d'insieme.

Peraltro si è anche ripetuto, nel corso del 1991, lo slittamento dell'erogazione del contributo all'esercizio successivo a quello in cui è stato assunto l'impegno di spesa, con la conseguenza dell'aggravio finanziario a carico dell'ente beneficiario in dipendenza di esposizioni debitorie.

La legislazione regionale tuttavia (art. 15 legge regionale 28 settembre 1990 n. 43) ha previsto l'accogliamento da parte della Regione del 90% degli interessi passivi maturati dal momento della concessione del contributo a quello del suo effettivo incasso. Tale disposizione se, da un lato, sembra volta a tutelare le posizioni dei privati dai pregiudizi economici del ritardo, dall'altro non può esonerare da eventuali appunti l'operato della Regione, anche in termini di responsabilità, per la mancata tempestiva liquidazione delle somme spettanti.

Per quanto riguarda i singoli provvedimenti, e nonostante i criteri interpretativi della normativa vigente enunciati dalla Sezione di Controllo con deliberazione n. 49/86 del 3 luglio 1986, continuano a verificarsi anomalie ed irregolarità, soprattutto nella ammissione a contributo di voci di spesa non direttamente riferentesi alla manifestazione culturale e pertanto non riconducibili alla previsione di legge.

A fronte di tale situazione, pertanto, si prospetta la necessità che la Regione provveda ad una revisione del quadro normativo di riferimento ed attui un diverso assetto delle strutture burocratiche mettendole in grado di adempiere più sollecitamente agli incumbenti di competenza.

12. *L'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*

Stanziamanti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui	
passivi	5.025.079 milioni
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	4.640.561 milioni
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	3.660.176 milioni
Residui "propri" al 31 dicembre 1991	944.689 milioni
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1991	35.696 milioni

12.1 *Attività socio-assistenziale.*

Com'è noto, il Fondo destinato a finanziare le attività socio-assistenziali, istituito nel Bilancio regionale in adempimento di quanto disposto dall'art. 46 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 4, recante norme in materia di riordino delle funzioni in argomento, deve essere annualmente distribuito tra i soggetti titolari delle predette funzioni seguendo l'iter procedurale previsto dal successivo art. 47 della medesima legge. Tale procedura si è rivelata — al momento della applicazione — piuttosto laboriosa e quindi non idonea a garantire la continuità delle attività socio-assistenziali attraverso un tempestivo finanziamento delle stesse. Il legislatore regionale, pertanto, ha ritenuto di dover apportare dei correttivi alla normativa vigente in materia ed ha stabilito (art. 3 — comma 3° — della legge regionale 10 dicembre 1990 n. 44), per quanto attiene ai soli Comuni, che a decorrere dall'esercizio finanziario 1991 l'Assessorato, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio regionale, eroghi a favore dei predetti Enti locali una anticipazione dei finanziamenti di cui trattasi pari al 40% di quelli ottenuti dai medesimi nell'anno precedente. Poiché, peraltro, il Bilancio relativo all'esercizio in esame è stato approvato ben oltre il termine del 31 dicembre 1990 l'anticipazione in questione è stata ugualmente concessa con "regolare pagamento in dodicesimi" come disposto dalla norma di cui sopra è cenno.

Al fine di favorire lo svolgimento dell'attività del volontariato, si è reso necessario intervenire legislativamente onde porre rimedio alle conseguenze negative derivanti dall'eccessiva durata temporale dell'iter previsto dall'art. 44 della legge regionale n. 4/1988 per l'iscrizione delle Associazioni di Volontariato nell'apposito albo regionale. L'art. 70 della legge regionale n. 13/1991 (legge finanziaria) ha, pertanto, autorizzato — per l'anno 1991 — i Comuni e le Province a stringere ugualmente "rapporti di collaborazione" con le predette Associazioni che non avessero ancora ottenuto l'iscrizione nell'Albo in parola, pur avendo la richiesta tempestivamente.

12.2 *L'Assistenza Sanitaria e la lotta alle malattie sociali.*

Anche nel 1991 la spesa sanitaria sia quella attinente agli oneri di funzionamento che quella relativa agli investimenti, è stata finanziata essenzialmente con le assegnazioni statali provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale. Come nel passato, i finanziamenti sono stati disposti con cadenza trimestrale sulla base di apposite deliberazioni adottate all'uopo dalla Giunta regionale che ha provveduto a ripartire gli stessi tra tutte le ventidue Unità Sanitarie locali operanti in Sardegna.

I fondi — come previsto dalla normativa vigente in materia — sono stati posti concretamente a disposizione dei predetti Enti con il successivo accreditamento degli stessi nelle contabilità speciali, intestate a ciascuna U.S.L. tenute dalle Sezioni della tesoreria provinciale dello Stato.

Anche nel corso dell'esercizio in esame sono stati concessi contributi alle UU.SS.LL. operanti in Sardegna per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie di avanzata tecnologia da destinarsi ai presidi ospedalieri operanti in Sardegna.

Al fine di "ottimizzare l'efficacia dei servizi e l'efficienza nell'impiego delle risorse", è stato concesso alla U.S.L. n. 21 — sulla base di una apposita norma contenuta nella legge finanziaria relativa all'esercizio in esame — un finanziamento di circa quattro miliardi per la realizzazione di un progetto per il "monitoraggio della gestione dell'Ospedale Brotzu di Cagliari".

Nell'ipotesi in cui tale progetto desse frutti positivi nel senso che risultassero garantiti la razionalizzazione ed il contenimento della spesa sanitaria, la realizzazione dello stesso verrebbe progressivamente estesa ad altre strutture Sanitarie.

Come avvenuto nei precedenti esercizi finanziari, anche in quello relativo al 1991 sono stati erogati contributi agli Enti e agli Istituti che svolgono attività nel campo delle malattie sociali per concorrere alle spese di gestione e per finanziare l'acquisto di prodotti destinati alla cura ed alla prevenzione delle predette malattie. Sono state finanziate le campagne pubblicitarie per la divulgazione delle norme igieniche e sanitarie da osservare per prevenire le malattie infettive e sono stati acquistati e distribuiti i sieri ed i vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie.

12.3 Profilassi e lotta contro le malattie del bestiame.

Come per il passato, sono stati posti in essere diversi interventi per l'attuazione della profilassi e della lotta contro le malattie infettive e parassitarie del bestiame. Sono stati inoltre concessi sussidi ai Comuni per i servizi veterinari; sono stati erogati contributi a favore delle condotte veterinarie disagiate e sono state concesse indennità per l'abbattimento degli animali affetti dalle malattie dianzi indicate. Sono state, infine, sostenute spese per l'acquisto, l'approvvigionamento e la distribuzione di sieri e di vaccini al fine di attuare la profilassi immunizzante obbligatoria del bestiame.

12.4 Contributi per i ricoveri al di fuori del territorio regionale.

In merito alla questione della immediata applicabilità nell'ordinamento giuridico sardo dei DD.MM. 3 novembre 1989 e 24 novembre 1989 – emanati dal Ministero della Sanità e contenenti direttive per le Regioni in materia di ricoveri all'estero –, si era concordato, tra Assessorato e Organo di controllo, di considerare tali decreti diretta emanazione del potere di indirizzo e di coordinamento spettante allo Stato con conseguente obbligo, per la Regione, di uniformarsi al contenuto degli stessi.

Il contenuto dell'atto statale di indirizzo poteva trovare immediata applicazione nell'ordinamento giuridico sardo solamente in assenza di una apposita legge regionale disciplinante la materia. Infatti, in presenza della legge regionale n. 14/1986, l'obbligo per la Regione di uniformarsi all'atto di indirizzo e di coordinamento statale doveva unicamente tradursi in un impegno per il Consiglio regionale di modificare o sostituire la predetta legge con un altro atto avente anch'esso valore di legge.

L'Amministrazione regionale, concordando implicitamente con l'assunto dell'Organo di controllo – in attesa che venisse approvato per legge una nuova disciplina organica della materia di cui trattasi – inseriva nel disegno di legge della “finanziaria” del 1991 (poi divenuto legge: L.R. n. 13/1991) una norma con cui, nel recepire nell'ordinamento giuridico sardo il decreto ministeriale 3 novembre 1989, provvedeva ad assicurare anche una sarta di continuità con gli interventi previsti dalla sopracitata legge regionale n. 14/86.

Si stabiliva infatti essenzialmente che:

a) le spese sostenute per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 14/1986 dovessero fare carico ai bilanci delle Unità Sanitarie Locali, utilizzando all'uopo “i mezzi derivanti dal Fondo Sanitario nazionale, nei limiti fissati dal citato decreto ministeriale”;

b) la quota delle spese indicate nel precedente punto a), “non finanziabile dalle Unità Sanitarie Locali ai sensi del medesimo decreto ministeriale”, dovesse, viceversa, fare carico al Bilancio della Regione mediante l'utilizzazione di risorse finanziarie della stessa.

Successivamente, in data 23 luglio 1991, il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 26/1991 con cui sono state disciplinate le prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta nel territorio nazionale ed all'estero, stabilendone i criteri e le modalità di fruizione.

Il testo approvato riaffermava, all'art. 2, il carattere di straordinarietà degli interventi di assistenza indiretta, all'art. 7 la necessità della sussistenza del requisito della impossibilità di ottenere tempestivamente la prestazione nell'ambito delle strutture del servizio sanitario, combinato – quest'ultimo requisito –, per i soli casi di ricorso alle strutture sanitarie estere, con quello dell'adeguatezza (confronta art. 14).

Si ritiene di dover chiarire che la prestazione è considerata non tempestiva quando “le strutture pubbliche o convenzionate richiedono un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, o quando il periodo di attesa comprometterebbe lo stato di Salute dell'assistito o precluderebbe la possibilità dell'intervento e delle cure”.

Il requisito della adeguatezza, viceversa, è considerato non sussistente quando la prestazione “necessita di professionalità o procedure tecniche e curative od attrezzature non presenti nelle strutture pubbliche o convenzionate”.

Avvalendosi, infine, della facoltà attribuita alla Regione dall'art. 3 – quinto comma – della legge n. 595/1985 di prevedere forme aggiuntive di assistenza indiretta nel caso dei ricoveri all'estero, il Consiglio regionale ha introdotto il principio dell'integrazione con fondi regionali delle prestazioni di assistenza indiretta, erogate dalle Unità Sanitarie Locali, sino al 100% della spesa.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scopo di tale norma è quello di garantire l'uniformità di trattamento tra coloro che fruiscono dell'assistenza indiretta in ambito nazionale, per i quali già la legge regionale n. 14 del 1986 disponeva il rimborso totale della spesa, e coloro che debbono ricorrere a strutture sanitarie estere, per i quali, invece, il citato decreto ministeriale prevede solamente un rimborso percentuale.

13. L'assessorato dei trasporti

Stanziamanti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	284.337 milioni
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	277.080 milioni
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	185.742 milioni
Residui "propri" al 31 dicembre 1991	91.338 milioni
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1991	— milioni

13.1 Interventi contributivi.

Con l'entrata in vigore del decreto legge 28 dicembre 1989, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 38 che, all'art. 18, ha disposto l'esclusione delle Regioni ad autonomia speciale dal riparto del Fondo nazionale trasporti, l'Amministrazione regionale ha dovuto provvedere con propri mezzi finanziari alla concessione dei contributi alle aziende di trasporto.

Il più consistente intervento dell'Assessorato, in termini di risorse finanziarie impiegate, è quello espletato attraverso l'erogazione, in favore delle aziende suddette, di contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio calcolati in rapporto alla percorrenza chilometrica, al costo standard ed al ricavo presunto di ciascuna Azienda.

Nell'esercizio sono stati effettuati pagamenti a questo titolo per un totale di lire 111.780.473.857.

Ulteriore intervento sempre mediante l'utilizzazione di fondi a carico del bilancio regionale è quello volto alla concessione alle aziende di contributi per investimenti (costruzione sedi, potenziamento officine, acquisto automezzi). I pagamenti sono ammontati ad un totale di lire 30.459.653.582, mentre a fine esercizio i residui, rispetto all'anno precedente, sono diminuiti da lire 59.922.561.000 a lire 29.372.907.421.

La consistenza di questi ultimi, rilevante specie se rapportata all'ammontare dei pagamenti, dipende, in parte, dai tempi lunghi necessari per il completo espletamento delle procedure.

In riferimento alle spese di investimento la vigente normativa in materia prevede, per le sole aziende pubbliche di trasporto, interventi integrativi pari al 25% del costo netto e quindi lascia a carico dell'azienda acquirente solo l'IVA.

Tale possibilità è stata però scarsamente utilizzata essendo stati effettuati pagamenti per appena lire 4.912.000.000 a valere sui residui degli anni precedenti, ammontanti a lire 17.183.000.000; la somma di lire 26.000.000.000 prevista sulla competenza del 1991 è stata impegnata per lire 25.848.759.652 per cui i residui a fine esercizio ammontano a lire 38.120.000.000 (compresi i residui degli anni precedenti).

Nel contesto degli interventi volti a favorire il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile destinato al trasporto pubblico di linea, la legge regionale n. 16/82 ha previsto che ciascuna azienda pubblica di trasporto urbano debba destinare parte del finanziamento assegnato all'acquisto di almeno un veicolo adattato a favorire l'accesso degli invalidi non deambulanti.

In ordine a tale specifico problema sono stati preannunciati tempi ragionevolmente brevi entro i quali le aziende, sulla scorta di un piano organico, si doteranno dei mezzi di trasporto previsti.

L'intera problematica dei trasporti, per quanto di competenza dell'Amministrazione regionale, dovrebbe trovare comunque una più completa ed organica sistemazione allorché diverrà operativo il piano regionale dei trasporti, nel cui ambito potrebbero essere riconsiderati, sotto il profilo della economicità del sistema (produttività, efficienza, ecc.), tutti i servizi concernenti la Regione Sardegna, ivi compresi quelli di navigazione marittima ed aerea.

Per quanto riguarda poi, le concessioni ai privati dei servizi di trasporto nel periodo 1987/1991 possono così riassumersi: anno 1987 n. 42; anno 1988 n. 38; anno 1989 n. 43; anno 1990 n. 51; anno 1991 n. 53.

14. Gestioni fuori bilancio

Il sistema normativo e operativo in questo comparto della gestione regionale è tuttora privo dei necessari elementi di chiarezza dato che la norma finanziaria (art. 35 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26) che avrebbe dovuto ricondurre a normalità le gestioni già soppresse, ha invece affermato la sopravvivenza dei fondi di rotazione. Per di più sono rimasti operativi numerosi fondi extra-bilancio perchè non sono state ancora disciplinate le modalità del loro rientro nel sistema contabile ordinario.

Va ricordato che l'art. 58 della legge di contabilità della Regione, legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, ha disposto, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla sua entrata in vigore, la soppressione delle gestioni fuori bilancio; il successivo art. 59 ha fatto salve le gestioni fuori bilancio previste dalle leggi statali.

L'art. 105 della legge regionale n. 26/1984, citata in premessa ha fatto salvi, come si è detto, i fondi di rotazione e similari la cui gestione, tramite istituti di credito o società finanziarie, costituisca il presupposto organizzativo necessario per l'attuazione dei relativi interventi.

Contravvenendo agli scopi principali della sua adozione, questa norma ha reso possibile il proliferare di un numero rilevante di fondi di rotazione, di anticipazione e di garanzia.

La pleora di gestioni extra bilancio ha determinato l'impossibilità di procedere da parte dell'organo di controllo con gli strumenti a disposizione, ad un esame di dette gestioni secondo il modello usato per il controllo dei rendiconti dei funzionari delegati. Pertanto, nella considerazione che le somme stanziare in bilancio si pongono come limite massimo di utilizzabilità degli stanziamenti dei vari capitoli di spesa, laddove per l'impegno della somma effettivamente occorrente occorre dare dimostrazione della necessità della stessa (cfr. art. 41 legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e deliberazione della Sezione regionale di controllo di questa Corte n. 35 del 9 luglio 1985), tutti gli ordinativi di pagamento con i quali si dispone l'integrazione dei fondi di rotazione di cui è cenno sono ammessi al visto soltanto dopo che sia stata data dimostrazione della necessità di cui è cenno, non soltanto come programma di spendita futura ma anche come dimostrazione della legittimità delle spese sostenute.

Quanto sopra consente di controllare i rendiconti degli istituti gestori, controllo che, contrariamente a quanto avviene per i rendiconti dei funzionari delegati, non si conclude con una dichiarazione di regolarità e conseguente ammissione a discarico bensì con l'ammissione al visto del mandato che dispone l'incremento del fondo.

Il sistema sopra delineato è l'unico che, al momento, consente il riscontro dell'attività degli istituti di credito ai quali è affidata la gestione dei predetti fondi di rotazione.

PARTE III

1. Aspetti finanziari della gestione dell'Azienda delle foreste demaniali della regione nel 1991**1.1 Risultanze della gestione di competenza.**

Il bilancio di previsione dell'Azienda regionale delle foreste demaniali è stato deliberato dal Consiglio regionale - nel contesto della legge 30 aprile 1991, n. 14, di approvazione del bilancio della Regione per l'anno medesimo - con l'articolo 17 di detto testo normativo.

Le previsioni della gestione aziendale - in entrata ed in spesa, a pareggio - sono ammontati in totale a 10.239 milioni, con una diminuzione, rispetto agli stanziamenti iniziali del bilancio del precedente 1990, di 2.787,7 milioni.

In corso d'anno sono state introdotte in bilancio variazioni compensative che hanno lasciato immutati i suddetti totali generali di entrata e di spesa.

Gli accertamenti d'entrata sono ascisi in totale, nell'anno in esame, a 9.620,6 milioni (5.499,3 milioni nel 1990), con uno scarto in meno, rispetto alle previsioni, del 6% e di 618,3 milioni in assoluto.

Rispetto agli stanziamenti (10.239 milioni) gli impegni di spesa, del complessivo importo di 5.968,1 milioni, sono risultati nel 1991 pari ai 58,3% della previsione ed hanno determinato un'economia di 4.270,8 milioni. Nell'anno precedente gli impegni, ammontati a 9.380,3 milioni, avevano rappresentato il 72% degli stanziamenti definitivi ed avevano prodotto economie per complessivi 3.646,4 milioni.

Sugli stanziamenti per spese correnti (6.529 milioni) risultano assunti impegni per 4.337 milioni, pari al 66,4% delle previsioni (51,3% nel 1990). Le economie risultate in tale aggregato di spese nel 1991 (2.191,9 milioni) sono da ascrivere, in particolare, agli acquisti di beni di consumo e di servizi (categoria 3: stanziamento 5.359 milioni; impegni 4.263,7 milioni; economie 1.095,2 milioni), agli oneri tributari (categoria 6: stanziamento 420 milioni; impegni 10,3 milioni; economie 409,6 milioni) ed ai rimborsi a terzi ed oneri diversi (categoria 7: stanziamento 5.762 milioni; impegni 5,5 milioni; economie 570,5 milioni).

Sui fondi stanziati nel bilancio del 1991 per investimenti (3.500 milioni) risultano, impegnati 1.579,4 milioni, pari al 45,1% della previsione (100% nel 1990).

Con riguardo alle spesa di parte corrente, gli impegni per le spese del personale in servizio sono ammontati a 49,8 milioni (49 milioni nel 1990; 157 milioni nel 1989; 131,3 milioni nel 1988; 31,7 milioni nel 1987).

Le oscillazioni degli importi di anno in anno impegnati - dimostrativi della loro pertinenza ad oneri riflessi ed accessori - confermano ancora una volta che l'attribuzione al bilancio generale della Regione della quasi totalità dei trattamenti retributivi del personale addetto all'Azienda altera rilevantemente l'esposizione contabile propria di questa, non consentendo che i termini della gestione effettivamente condotta si riflettano compiutamente nelle poste d'entrata e di spesa del bilancio aziendale. La spesa per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, dal canto suo, è aumentata dai 2.205,7 milioni del 1987, ai 2.716,7 milioni del 1988, e poi ancora, dopo la riduzione ai 2.244,7 milioni del 1989, ai 3.605,3 milioni del 1990 ed ai 4.263,7 milioni del presente rendiconto.

Una netta inversione di tendenza ha fatto registrare, il rapporto degli investimenti sui costi e consumi che dal valore percentuale di 154,1% del 1990 è sceso al 36,4% del 1991.

Nel 1989 lo stesso rapporto, fondato sulle somme impegnate, era risultato del 266,5%, mentre era stato del 110,1% e del 117,4% - rispettivamente - nel 1988 e nel 1987. Ove appena si consideri che, come si è detto, sulla spesa di parte corrente dell'Azienda incidono in modo pressoché insignificante gli oneri relativi al personale, l'incremento dei costi e consumi, sia in valori assoluti che in rapporto agli investimenti, assume dimensioni di preoccupante entità.

Deve, pertanto, la Corte richiamare l'attenzione dell'Amministrazione aziendale e, soprattutto, dei competenti Organi regionali sulla necessità di accertamenti e di provvedimenti atti a ricondurre la spesa corrente dell'Azienda ad un volume finanziario che risulti più coerente e rispetto al ruolo che essa svolge e rispetto alla irrilevanza dei costi di servizio.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dal raffronto degli accertamenti complessivi d'entrata – stabiliti, come s'è detto, in 9.620,6 milioni (nel 1990, 5.499,3 milioni) – con gli impegni di spesa globalmente considerati, determinati nell'anno cui si riferisce il rendiconto nel già indicato totale di 5.968,1 milioni (9.380,3 milioni nel 1990), la gestione di competenza del 1991 risulta concludersi con un avanzo di 3.652 milioni, a fronte del disavanzo di 3.881 milioni registrato nel 1990.

I versamenti delle entrate di competenza del 1991 sono stati, nel loro insieme, dell'importo di 560 milioni (3.550,1 milioni nel 1990), mentre i corrispondenti pagamenti si sono determinati, in totale, nel maggiore importo di 2.927,3 milioni (2.465,4 milioni nel 1990); e il saldo negativo, di 2.367,3 milioni, è risultata ridotta rispetto a quelle con cui si conclusero, sul piano della cassa, le gestioni di competenza del 1990 (+ 1.084,7 milioni), del 1989 (+ 2.177,8 milioni), del 1988 (+ 5.281,1 milioni) e del 1987 (+ 3.742,8 milioni).

In termini percentuali i versamenti in conto competenza corrispondono al 5,8% (64,6% nel 1990, 66,9% nel 1989, 79,6% nel 1988 e 79,3% nel 1987) degli accertamenti d'entrata; di contro, i pagamenti rappresentano il 49% degli impegni globali (26,3% nel 1990, 18,8% nel 1989, 23,9% nel 1988 e 35,2% nel 1987).

Al termine dell'esercizio i residui di nuova formazione sono stati pari a 9.060,6 milioni per l'entrata (1.949,2 milioni del 1990) e di 3.040,7 milioni per la spesa (6.914,9 milioni nel 1990), con un'eccedenza dei primi sui secondi pari a 6.019,8 milioni.

1.2 *Risultanze della gestione dei residui.*

Al 1° gennaio 1991 il complesso dei resti attivi e di quelli passivi lasciati dalle precedenti gestioni è stato ripreso negli stessi importi – di 1.949,2 e di 18.470,4 milioni, rispettivamente – risultanti dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1990 e determinanti un'eccedenza negativa di 16.521,2 milioni. Un anno prima le "ripresе" erano state di 1.935,7 milioni per i residui attivi e di 16.078,2 milioni per quelli passivi, mentre l'eccedenza negativa era conseguentemente risultata di 14.142,5 milioni.

A seguito di più aggiornate rilevazioni effettuate nel corso del 1991 detti residui sono stati riaccertati, al termine dell'anno cui pertiene il conto, negli importi di 1.959,9 milioni gli attivi e di 10.244 milioni i passivi. Per effetto di tali riaccertamenti, l'eccedenza dei resti passivi sugli attivi s'è ridotta a 8.284,1 milioni.

I residui attivi sono stati quasi integralmente versati, nell'esercizio in esame, nei 1.958,4 milioni (2.087,3 milioni nel 1990) riaccertati in corso d'anno, mentre i resti passivi sono stati contestualmente pagati per 2.530,8 milioni (3.233,8 milioni nel 1990), restando ancora da pagare – alla fine del 1991 – 7.713,1 milioni. Il compimento, nelle entità ora indicate, dei versamenti e dei pagamenti in conto residui ha prodotto un'eccedenza dei pagamenti pari a 572,4 milioni.

Il tasso d'acquisizione dei residui attivi, come già nei quattro esercizi precedenti, è stato nel 1991 – per quanto s'è osservato – di poco inferiore al 100%; invece il tasso d'erogazione dei resti passivi è risultato, dal calcolo condotto sui residui globali, del 24,7%.

1.3 *Versamenti e pagamenti complessivi.*

Alla fine del 1991 gli importi versati in conto competenza (560 milioni), sommati all'ammontare complessivo ricevuto in conto residui dal tesoriere (1.958,4 milioni), hanno dato luogo ad un totale di versamenti di 2.518,4 milioni (nel 1990, 5.637,4 milioni). Poiché la massa acquisibile (accertamenti di competenza + residui attivi riaccertati) s'è determinata in 11.580,5 milioni, il predetto flusso monetario in entrata ne ha rappresentato una quota pari al 21,7%, e nettamente inferiore rispetto all'omologo 74,3% del 1990.

Sempre alla chiusura dei conti del 1991 i pagamenti della competenza (2.927,3 milioni), aggiunti a quelli effettuati sul conto dei residui (2.530,8 milioni), hanno mostrato un totale complessivo di pagamenti pari a 5.458,2 milioni (nel 1990, 5.699,2 milioni). Dato che la massa spendibile (impegni complessivi della competenza + residui passivi riaccertati) è risultata di 16.212,1 milioni, il tasso d'erogazione della stessa appare stabilito, nell'esercizio in esame, in una quota percentuale pari a 33,7% e perciò superiore all'analogo valore (23,6%) del 1989.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.4 *Risultanze finali.*a) *Situazione finanziaria.*

Poichè, come s'è già avuto modo d'espore, la gestione di competenza s'è conclusa con un avanzo di 3.652,5 milioni, mentre nella gestione dei residui si son verificati un aumento di 10,7 milioni per gli attivi ed una diminuzione di 8.226,4 milioni per i passivi, alla conclusione dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto in esame s'è determinato un avanzo di gestione, proprio del 1991, di 11.889,6 milioni (nel 1990, -2.440,6 milioni); e questo, unito all'avanzo complessivamente stabilito alla chiusura del 1990 in 13.779,6 milioni, ha ridotto l'eccedenza attiva finanziaria dell'Azienda, alla fine del 1991, a 25.669,2 milioni.

Risultato, questo per ultimo indicato, che non consente né di ritenere superate le distonie gestorie menzionate in precedenti referti, né di mutare l'opinione, parimenti espressa in passato, secondo la quale l'ingente massa degli avanzi pregressi esubera rispetto alle esigenze istituzionali ed alle possibilità operative della struttura aziendale.

b) *Situazione di cassa.*

S'è pure già avuto modo di riferire che nel corso del 1991, mentre i versamenti complessivi per competenze e residui sono ammontati a 2.518,4 milioni, i pagamenti — pure per competenza e residui — sono ascesi a 5.458,2 milioni; conseguentemente si è determinato un saldo negativo di 2.939,8 milioni che, algebricamente sommato all'iniziale fondo di cassa di 30.300,8 milioni, ha ridotto la giacenza di cassa medesima, alla fine dell'esercizio 1991, a 27.361 milioni.

Anche per questo ridondante fondo di cassa vale sempre il giudizio, consueto nei referti sui rendiconti dell'Azienda, della sua sproporzione a fronte delle attività connesse all'Azienda medesima.

c) *Situazione dei residui.*

Al 31 dicembre 1991 i residui di nuova formazione, cioè rimasti da riscuotere sugli accertamenti di competenza dell'anno, hanno concorso quasi interamente a determinare, nell'ammontare di 9.062,1 milioni il totale complessivo dei resti attivi da trasferire all'esercizio susseguente.

Alla data medesima i residui passivi provenienti dalla competenza del bilancio (3.040,7 milioni), sommati ai "residui dei residui" degli esercizi antecedenti (7.713,2 milioni), hanno portato a determinare in 10.753,9 milioni il totale dei resti passivi da trasportare nella contabilità dell'esercizio finanziario 1992.

L'incessante incremento del volume dei residui passivi che si trasportano da ciascun esercizio a quello successivo (12.320,9 milioni dal 1987 all'88, 13.494 milioni dal 1988 all'89 e 16.078,1 milioni dal 1989 al 90, 18.470,5 milioni dal 1990 al 91, 10.753,9 milioni dal 1991 al 92) vale a confermare il dato della permanenza di distonie gestorie.

1.5 *Conto del patrimonio.*

Assicurata ormai l'annuale trasmissione, da parte dell'Azienda, di "un conto patrimoniale" — così si esprime il referto sul conto del 1989 — "cui mancano poche integrazioni perché possa constatarsene la compiutezza", non resta che prendere atto — per quanto attiene al rendiconto aziendale del 1991 in esame — del perdurare dell'incompiutezza segnalata l'anno scorso.

Continua a mancare cioè nel conto del patrimonio, in violazione dell'art. 41 del regolamento per il funzionamento dell'Azienda (decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 147), la situazione patrimoniale delle singole foreste demaniali, in ordine alla cui redazione non sono certamente mancati all'Azienda i suggerimenti della Corte; lo dimostrano, invero, anche le argomentazioni esposte, a tal proposito, nella relazione al rendiconto del 1989, cui si fa rinvio.

Per quanto attiene alle attribuzioni della Corte rilevano, del rendiconto patrimoniale, le variazioni intervenute nei singoli conti generali nel corso dell'anno finanziario — che, mutando le "consistenze" iniziali, — ne determinano quelle finali e per la parte (dei "movimenti patrimoniali", proprio) avente relazione con operazioni del conto del bilancio, ed in questo considerate.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tal riguardo si ritiene sufficiente indicare – astraendo dai dati di dettaglio esposti nei conti generali delle attività e delle passività finanziarie, che sono stati oggetto di compiuta disamina nei paragrafi precedenti – che il riassunto dei conti generali (di tutti i conti, insieme, finanziari e meramente patrimoniali) espone i seguenti “movimenti” sintetici:

aumenti complessivi nella consistenza delle attività patrimoniali	+ 12.499,8 milioni	
diminuzioni complessive nella stessa consistenza	- 7.434,9 milioni	
differenza aumentativa delle attività	+ 5.064,9 milioni	
aumenti complessivi nella consistenza delle passività patrimoniali	- 3.122,2 milioni	
diminuzioni complessive nella stessa consistenza	+ 11.003,1 milioni	
differenza aumentativa delle passività	- 7.880,9 milioni	
eccedenza delle variazioni positive complessive su quelle negative, pure complessive		+ 12.945,8 milioni

Degli esposti movimenti ineriscono ad operazioni di bilancio:

aumenti nelle attività	+ 32,5 milioni	
diminuzioni nelle attività	—	
saldo	+ 32,5 milioni	
aumenti nelle passività	—	
diminuzione nelle passività	—	
saldo	—	
saldo generale dei movimenti connessi a variazioni di bilancio		+ 32,5 milioni

Nella sezione II, che istituisce la relazione fra gli esiti della contabilità finanziaria e quelli della contabilità patrimoniale, lo stesso importo complessivo di 9,8 milioni – che nei prospetti annessi ai conti generali ha trovato una specificazione di carattere prettamente patrimoniale – appare esposto nella sua disaggregazione per titoli d'entrata e di spesa, come segue:


aumenti di attività connessi a:

Titolo I – spese correnti	—	
Titolo II – spese in conto capitale	32,5 milioni	
a spese di bilancio, in totale		32,5 milioni

IL RELATORE
F.to Mario SCANO

IL PRESIDENTE
F.to Rosario MARESCA

**DECISIONE E RELAZIONE
SUL RENDICONTO GENERALE
DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991**



DECISIONE



N. 230/R

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, composte dai magistrati:

PRESIDENTE: dott. Giuseppe CARBONE
PRESIDENTI DI SEZIONE: dott. Ferdinando ANGELINI
prof. dott. Vittorio GUCCIONE

CONSIGLIERI: dott. Claudio DE ROSE
prof. dott. Manin CARABBA
dott. Bruno PROTA
dott. Carmelo GERACI
dott. Francesco BATTINI
dott. Domenico MARCHETTA
dott. Maurizio MELONI
dott. Franco TURINA (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1991.

Visti gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

Visti lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e le relative norme di attuazione;

Visti il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468;

Viste la legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, di approvazione delle norme di contabilità, e le successive modificazioni,

Vista la legge 6 agosto 1984, n. 457;

Viste la legge regionale 1 febbraio 1991, n. 5, di approvazione del bilancio di previsione della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio 1991, e le successive variazioni.

Uditi nella pubblica udienza del 14 luglio 1992 il relatore consigliere dott. Franco TURINA, ed il pubblico ministero nella persona del procuratore generale dott. Emidio DI GIAMBATTISTA.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FATTO

Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1991 è stato trasmesso dal Presidente della Giunta regionale, con nota del 19 giugno 1992 alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le risultanze del rendiconto generale della Regione sono le seguenti:

**CONTO DEL BILANCIO
COMPETENZA**

<i>Entrate:</i>	Lire	Lire
Titolo I — Entrate derivanti da tributi propri della regione e da quote di tributi erariali devolute alla regione	1.571.892.515.005	
Titolo II — Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi di bilancio statale anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle regioni	2.245.421.183.620	
Titolo III — Entrate derivanti da rendite patrimoniali da utili di enti o aziende regionali	55.346.280.205	
Titolo IV — Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali da trasferimenti di capitale e rimborsi di crediti	27.881.758.537	
Titolo V — Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	30.894.021.753	
Totale delle entrate		3.931.435.759.120
<i>Spese:</i>		
Titolo I — Spese correnti	2.855.336.716.476	
Titolo II — Spese d'investimento	1.302.693.777.605	
Titolo III — Spese per rimborso di mutui e prestiti	16.585.627.420	
Totale della spesa		4.174.616.121.501
Differenza		(—) 243.180.362.381
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1990		(+) 130.519.988.133
Somme trasferite dall'esercizio 1990		1.461.481.085.207
Totale		(+) 1.592.001.073.340
Trasferimenti all'anno 1992		1.282.205.887.530
Avanzo finanziario		66.614.823.429
<i>Partite di giro:</i>		
Entrata		2.493.938.956.426
Spesa		2.493.938.956.426

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI

<i>Attivi:</i>	Lire	Lire
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1991	570.634.565.726	
b) sulle entrate accertate negli esercizi precedenti	998.405.156.409	
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1991	1.569.039.722.135	
 <i>Passivi:</i>		
a) sulle spese impegnate per la competenza dell'esercizio 1991	756.039.106.735	
b) sulle spese impegnate negli esercizi precedenti	868.298.924.579	
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1991		1.624.338.031.314
 <i>Partite di giro:</i>		
Somme da riscuotere al 31 dicembre 1991		1.127.670.170.459
Somme da pagare al 31 dicembre 1991		107.291.460.237

CASSA

<i>Entrate:</i>		
Titolo I — Entrate derivanti da tributi propri della regione e da quote di tributi erariali devolute alla regione	1.255.038.394.200	
Titolo II — Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi di bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle regioni	2.043.353.990.670	
Titolo III — Entrate derivanti da rendite patrimoniali e da utili di enti o aziende regionali	39.824.261.417	
Titolo IV — Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e rimborsi di crediti	22.584.547.107	
Titolo V — Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	—	
Totale delle entrate		3.360.801.193.394

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Lire	Lire
Titolo I — Spese correnti	2.740.548.177.799	
Titolo II — Spese d'investimento	661.443.209.547	
Titolo III — Spese per rimborso di mutui e prestiti	16.585.627.420	
Totale della spesa		3.418.577.014.766
Differenza		(—) 57.775.821.372
<i>Partite di giro:</i>		
Entrate		1.622.566.487.877
Spese		2.386.647.496.189

CONTO DEL PATRIMONIO

Attività al 1° gennaio 1991	3.874.847.152.050	
Passività al 1° gennaio 1991	3.361.808.689.460	
Eccedenza attiva al 1° gennaio 1991		513.038.462.590
Attività al 31 dicembre 1991	3.787.218.081.840	
Passività al 31 dicembre 1991	3.227.726.721.921	
Eccedenza attiva al 31 dicembre 1991		559.491.359.919
Miglioramento della consistenza patrimoniale al 31 dicembre 1991		46.452.897.329

Il pubblico ministero, con atto depositato il 9 luglio 1992 e successivamente in udienza, ha esposto le sue considerazioni sull'andamento della gestione e ha chiesto che le Sezioni riunite della Corte vogliano dichiarare regolare il rendiconto nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Regione con le leggi di bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte, ed è stata altresì accertata la corrispondenza dei dati relativi ai residui passivi con quelli risultanti dai decreti adottati dall'assessore alle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Deve pertanto dichiararsi la conformità alle leggi di bilancio dei risultati suddetti.

Per quanto concerne le gestioni dei fondi posti a disposizione dei funzionari delegati, il confronto con le scritture della Corte dà atto della legittimità delle aperture di credito e della definitiva situazione di esse alla chiusura dell'esercizio e non anche della concreta utilizzazione dei fondi stessi, la quale viene successivamente accertata attraverso l'esame dei rendiconti amministrativi resi dai predetti funzionari.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di modificazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Quanto al conto del patrimonio relativo all'esercizio 1991 le verificazioni effettuate dalla Corte consentono di dichiararne la regolarità.

P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sulle conformi richieste del pubblico ministero:

dichiara regolare, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, il rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio 1991;

ordina che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta regionale per la successiva presentazione al Consiglio;

dispone che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Commissario del Governo della Regione stessa, e sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 1992.

L'ESTENSORE
F.to Franco TURINA

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe CARBONE

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi, 14 luglio 1991.

IL SEGRETARIO
F.to L. SANTORO

RELAZIONE

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sommario: — **1. Considerazioni generali ed aspetti contabili;** 1.1 *Considerazioni generali;* 1.1.1 *Sintesi dei risultati della gestione;* 1.1.2 *La programmazione regionale;* 1.1.3 *L'attività legislativa regionale;* 1.1.4 *L'organizzazione regionale;* 1.2 *Ordinamento contabile.*
2. Profili di attività istituzionale; 2.1 *Aspetti finanziari;* 2.1.1 *Il conto del bilancio - entrata;* 2.1.2 *Il conto del bilancio - spesa;* 2.2 *Il conto del patrimonio;* 2.3 *Settori di intervento;* 2.3.1 *Premessa;* 2.3.2 *Ambiente;* 2.3.3 *Foreste;* 2.3.4 *Edilizia residenziale;* 2.3.5 *Viabilità;* 2.3.6 *Sanità;* 2.3.7 *Assistenza sociale;* 2.3.8 *Istruzione pubblica;* 2.3.9 *Ricreazione e sport;* 2.3.10 *Formazione professionale;* 2.3.11 *Agricoltura;* 2.3.12 *Industria;* 2.3.13 *Lavoro, cooperazione e artigianato;* 2.3.14 *Commercio e turismo;* 2.3.15 *Gestioni fuori bilancio;* 2.4 *Interventi per la ricostruzione del Friuli;* 2.4.1 *Spese complessive e loro rendicontazione;* 2.4.2 *Fondi disponibili nell'anno;* 2.4.3 *Lo stato degli interventi.*
3. Organizzazione dei servizi e personale; 3.1 *Organizzazione dei servizi;* 3.1.1 *L'organizzazione dell'amministrazione;* 3.1.2 *Aspetti organizzativi particolari;* 3.1.3 *Attività affidate a terzi;* 3.1.4 *Informatica;* 3.2 *Personale;* 3.2.1 *Il quadro operativo dell'amministrazione;* 3.2.2. *Consistenza, reclutamento, comandi, formazione del personale;* 3.2.3 *Oneri per il personale.*

1. Considerazioni generali ed aspetti contabili

1.1 Considerazioni generali.

1.1.2 Sintesi dei risultati di gestione. Il rendiconto regionale per il 1991, considerato in una valutazione di insieme, presenta segni di peggioramento rispetto al precedente esercizio. Dal raffronto con i dati di quell'anno si rileva infatti che mentre gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa si sono mantenuti nel 1990 su livelli pressoché stabili rispetto a quelli del 1989 (rispettivamente -1,4% per le entrate e +0,1 per le spese) gli accertamenti e gli impegni nel 1991 sono aumentati rispettivamente del 15,7% e del 18,6% con una divaricazione tra tali due valori, del 2,9% di entità quasi doppia alla precedente.

Correlativamente, il rendiconto espone un saldo negativo della gestione del bilancio di competenza di 243,2 miliardi esattamente doppio del precedente, anche se tale risultato è stato raggiunto con un'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione del precedente anno inferiore in assoluto (130,5 miliardi a fronte dei precedenti 164,5); va segnalato che, però, a differenza di quanto avvenuto nel 1990 la suddetta utilizzazione esaurisce nel 1991 l'intera disponibilità di tale avanzo. Valutato invece nell'insieme delle disponibilità, quali risultano dalla manovra sulle somme trasferite che equivalgono, alla luce della legge di contabilità regionale ai residui, di stanziamento, nonché dei riaccertamenti dei residui attivi e passivi, l'esercizio chiude con un avanzo finanziario di competenza di 66,6 miliardi, a sua volta circa dimezzato rispetto ai 119,8 miliardi registrati nel 1990.

Tenuto conto infine anche dei risultati della gestione dei residui l'avanzo finanziario al 31 dicembre 1991 si determina in 126,5 miliardi ed è pertanto inferiore di soli 4 miliardi a quello del precedente anno.

Al risultato di insieme ha concorso in misura più ristretta il ricavato della accensione di prestiti, che sono stati previsti ed accertati in termini minori del precedente anno (tenuto presente che i rispettivi valori si erano fissati nel 1990 in 253 ed 84 miliardi e che nel 1991 sono scesi a 97,9 ed a 30 miliardi).

L'amministrazione sottolinea in termini preoccupati il deterioramento dell'equilibrio complessivo della gestione finanziaria regionale che deriva negli ultimi esercizi dal processo di contenimento che si è espresso in una più ridotta acquisizione di fondi di provenienza statale.

Nel 1989 tale manovra era stata realizzata con un tetto alla possibile lievitazione delle entrate tributarie; nel 1990 e nel 1991 si è determinata per effetto delle riduzioni derivanti dalla manovra di contenimento dell'avanzo pubblico, introdotta con la legge n. 38 del 1990, di conversione del D.L. n. 415 del 1989.

L'amministrazione ha calcolato in 358,2 miliardi le minori entrate conseguenti ai limiti di assegnazione operati sul fondo nazionale trasporti, sul fondo sanitario nazionale, sui servizi socio-assistenziali, in materia di agricoltura e foreste e sulla attuazione dei piani di sviluppo previsti dalla legge n. 158 del 1990.

Nè tali limitazioni possono considerarsi compensate dall'andamento della compartecipazione tributaria, influenzato dallo sfavorevole trend dell'economia, che a differenza degli anni passati ha portato all'acquisizione di maggiori somme soltanto per il 6,4%, rappresentate da 94 miliardi; la stessa voce negli anni ancora precedenti, in assenza di vincoli di alcun tipo, aveva creato disponibilità in misura spesso più elevata per provvedere al finanziamento dei programmi della Regione, e ancora nel 1990 era aumentata del 19,9%.

Allo stato attuale la manovra finanziaria deliberata, articolata come di consueto in normative che la hanno perfezionata anche in corso di esercizio, si è incentrata nella ricerca di un nuovo equilibrio tra i vari settori di intervento, adeguato al conseguimento degli obiettivi perseguiti dal piano regionale di sviluppo, e nell'esigenza di realizzare anche alcuni nuovi e prioritari interventi.

Gli accorgimenti cui è ricorsa la Regione si sintetizzano: nell'applicazione al bilancio dell'intero avanzo di amministrazione; nel contenimento delle spese di funzionamento e continuative ai livelli del precedente anno; nella ripartita rideterminazione di quote annuali di spese pluriennali; nella riduzione di spese ritenute non indifferibili; in un contenuto ricorso, graduato nel tempo in rapporto al momento della effettuazione delle spese, a mutui per la realizzazione di opere pubbliche.

I risultati così conseguiti in termini di equilibrio di bilancio hanno tuttavia indebolito, nella incisività, un quadro di interventi che la regione solo in parte può concorrere a modificare.

Sul piano gestionale numerosi indicatori mostrano una evoluzione rispetto al precedente anno anche se la composizione della spesa vede aumentare in forte misura gli oneri correnti.

È da tenere presente peraltro che sulla disponibilità di questi ultimi l'amministrazione ha scarsi margini di incidenza e che l'aumento delle spese correnti deriva in larga parte da maggiori assegnazioni nel comparto sanitario sul cui governo egualmente la Regione non ha la possibilità di esercitare una profonda azione di orientamento.

Le riscossioni risultano aumentate del 19,8% rispetto al precedente 6,7% ed il tasso di acquisizione rispetto agli accertamenti è migliorato dall'82,5 all'85,5%.

Nel comparto della spesa aumenta dal 45,4 al 47,1% il tasso di impegno delle disponibilità in conto capitale; le somme trasferite diminuiscono anch'esse del 4%; le economie si mantengono sui livelli del precedente esercizio, ed i pagamenti sulla competenza aumentano del 24%, invertendo il dato negativo rilevato lo scorso anno.

Aumentano ulteriormente le somme rimaste da pagare sulla competenza, (+13,3%) comunque con un ritmo inferiore a quello degli impegni.

In tale insieme di risultanze, se pertanto voglia tendersi ad ulteriori miglioramenti, sembra che gli sforzi dell'Amministrazione debbano concentrarsi sul più efficiente funzionamento dei propri servizi e della propria organizzazione.

1.1.2 La programmazione regionale. Sui criteri di impostazione della programmazione regionale, nelle loro linee essenziali descritti già in precedenti occasioni, è sufficiente un rinvio per ciò che riguarda i meccanismi secondo i quali tale complesso processo si sviluppa. Meritano tuttavia un cenno gli aggiornamenti maturati nell'anno attraverso l'estensione di più adeguati criteri programmatori ad aree di competenze in precedenza non disciplinate in tal senso.

Tra questi spicca la previsione, recata dalla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, delle norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica che all'art. 4 determina la formazione di un piano territoriale per l'uso e l'assetto del territorio regionale, individuandone successivamente le finalità e i contenuti. Nell'ambito di tale legge è prevista, sempre da parte regionale, l'approvazione anche di piani di settore quali strumenti finalizzati a disciplinare le modalità di esercizio di attività di rilievo sociale.

Nella legge in argomento il processo programmatico è peraltro esteso anche a livelli inferiori, prevedendosi altresì la redazione di piani particolareggiati, di piani territoriali provinciali di coordinamento, fino a pervenire ad una pianificazione comunale collegata, secondo indicate modalità, a quella di rango superiore.

Di pari importanza, per l'attenzione che si è accentrata negli interventi legislativi dell'ultimo anno in materia ambientale, è la previsione del piano delle acque destinate al consumo umano di cui si occupa la legge regionale 18 luglio 1991, n. 28, che, tra gli altri fini di conoscenza e di utilizzazione, definisce le politiche e gli strumenti atti a ridurre il prelievo ed il consumo di acqua e nel quale risultano coinvolti, consultivamente, anche soggetti esponenziali quali gli enti territoriali interessati.

In un ambito disciplinarmente più tecnico va ricordata l'elaborazione di uno strumento operativo, qualificato come progetto generale, sul quale si fonderà il sistema cartografico introdotto dalla legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63.

Non mancano infine ipotesi di livello minore di programmazione prescritte dallo stesso legislatore per l'orientamento di specifici uffici dipendenti, come è previsto tra i compiti dell'azienda regionale per la promozione turistica, oggetto della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10.

Per i contenuti della programmazione attuata nel 1991 può rinviarsi a quanto ha già formato oggetto di considerazione in ordine agli obiettivi che la manovra di bilancio si è proposta.

A tali osservazioni può aggiungersi che, ai fini dell'adozione di criteri comunque più selettivi nell'impiego delle risorse, l'amministrazione è indirizzata a concentrare sin dal presente bilancio le proprie possibilità di spesa su aree correlate all'attuazione di programmi e progetti organici di intervento, oltre che su individuati nuovi provvedimenti di settore.

1.1.3 *L'attività legislativa regionale.* La produzione legislativa dell'anno, attraverso l'emanazione di 66 leggi, in un periodo che per di più si pone alla metà della legislatura, è da giudicare assai ricca, e a parte la normativa di natura finanziaria ed organizzativa, ha avuto a frequente oggetto norme riguardanti la protezione ambientale, lo sviluppo economico ed il settore dei servizi sociali.

Con rinvio all'esame che a tale normativa è riservato nei pertinenti paragrafi di questo capitolo, alcuni tratti di tale legislazione vanno qui richiamati per le novità che introducono nell'ordinamento regionale, e per gli istituti collegamenti che essi evidenziano con discipline a carattere nazionale o comunitario.

Un primo gruppo di leggi ha diffusamente disposto in favore della tutela del territorio e dell'ambiente. Tralasciando le normative di modifica di precedenti disposizioni, si ricordano le leggi n. 11, 41 e 42 contenenti rispettivamente - in attuazione di normative di fonte statale - norme in materia di smaltimento dei rifiuti, di interventi connessi allo smaltimento dei rifiuti tossici, di recupero di aree degradate a seguito di attività di smaltimento dei rifiuti. La legge n. 3 dispone in via di integrazione in materia di difesa dei boschi dagli incendi (la successiva n. 15 modifica la stessa, disciplinando l'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincoli idrogeologico e ambientale); la legge n. 28, già citata, detta regole sull'utilizzo e sulla tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano.

Importante è l'attuazione introdotta con la legge regionale n. 34, del 22 agosto 1991, dei principi della legge statale n. 19/1991 in materia di sviluppo e cooperazione economica con i paesi dell'Europa centro-orientale, che contiene una serie di misure incidenti sul piano organizzativo a cui si farà cenno, e che soprattutto individua nel Friuli-Venezia Giulia l'area territoriale privilegiata per la realizzazione delle diverse finalità che quel provvedimento si propone di perseguire.

Nel settore dell'agricoltura, in conformità ad indirizzi di natura comunitaria, viene disposto un adeguamento degli interventi previsti in favore di zone interessanti sotto il profilo ambientale e paesaggistico e delle aree di montagna, mentre la legge n. 44 ha rideterminato il regime già vigente delle agevolazioni per l'inserimento dei giovani in agricoltura, adeguandolo al disposto di un regolamento comunitario.

Con la legge n. 12 in materia industriale si è tra l'altro modificato il regime delle agevolazioni alle imprese, adeguandolo agli interessi della CEE, e procedendo alla riqualificazione del sistema delle imprese regionali.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In materia di realizzazione di investimenti pubblici la legge regionale 2 settembre 1991, n. 19 prevede il ricorso ad intese programmatiche tra regione ed enti pubblici per la redazione di studi di fattibilità per piani ed opere in materia viaria ed infrastrutture di servizio.

Tale legge è stata emanata in attuazione dei principi ispiratori della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, il cui consolidamento nel tessuto della organizzazione regionale per i motivi che pure si esporranno, non mostra al momento segni sufficientemente netti.

Un cenno infine si riserva alle normative di integrazione delle leggi regionali, intervenute nelle zone colpite dagli eventi sismici, che sono espresse dalla legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, e dalle successive nn. 64 e 65, entrambe del 27 dicembre 1991.

Nel complesso delle norme introdotte con tali leggi, e nell'intento di accelerare la definizione di compiti straordinari ormai da lungo tempo gravanti sull'amministrazione, la Regione ha fatto ricorso ad una serie di leggi di interpretazione «autentica» riguardo alle quali la Corte riscontra contenuti spesso innovativi e derogatori di tradizionali principi amministrativi o contabili.

1.1.4. *L'organizzazione regionale.* Con rinvio a successivi più dettagliati approfondimenti si valuta qui, nel suo insieme, l'apporto che le attuali strutture consentono di offrire al raggiungimento dei fini propri della Regione, considerata nella sua collocazione nei rapporti con lo Stato e gli altri enti istituzionali.

Quanto a questi ultimi non vanno perse di vista le finalità richiamate dalla legge n. 10/1988 sul decentramento istituzionale regionale il cui contenuto, peraltro, sia nelle risorse che nella predisposizione degli apparati organizzativi da parte dell'amministrazione, stenta ancora ad affermarsi, come già detto.

Riguardo alle funzioni esclusivamente regionali esse vengono affrontate in un contesto che annualmente riconferma, estendendone le tipologie di espressione, caratteristiche non sempre idonee al più razionale impiego delle risorse.

Sono noti i moduli utilizzati dall'amministrazione nel disimpegno dei propri compiti.

Parte delle funzioni viene trasferita ad enti di natura strumentale, la ragione della cui creazione dovrebbe individuarsi in più agili ed autonomi modi di operare; parte viene affidata, e non soltanto per compiti strumentali, a competenze individuate in ambito esterno a quello regionale con rilevanti costi aggiuntivi; parte viene realizzata attraverso rapporti di natura concessoria nei quali il ruolo dell'amministrazione tende a circoscriversi nell'approntamento del supporto finanziario; parte infine, secondo un più recente indirizzo, si manifesta in concorso con soggetti di natura privata o pubblica, e nelle forme dello stesso diritto privato, attraverso la partecipazione a società per azioni.

In presenza di un complesso di funzioni sviluppatesi ormai anche nella cospicua area di atipico esercizio delle attività cui originariamente la stessa regione provvedeva in via diretta, l'amministrazione non ha sempre tenuto sufficientemente conto dei problemi concernenti la disponibilità delle risorse umane per adeguarle parallelamente alla configurazione di strutture nelle quali poterle utilizzare nella misura più conveniente.

E proprio nel valutare la funzionalità dei singoli elementi in cui l'amministrazione si articola che non sembra che gli interventi, pur copiosamente diretti a disciplinare e riordinare il settore del personale, siano stati volti a configurarla in un assetto idoneo a migliorarne la qualità, né che siano stati ispirati a collegare come era necessario, con sufficiente tempestività, l'elemento strutturale e quello personale in un disegno unitario.

Avviene così che da anni le strutture vengano create senza attenzione alla disponibilità delle risorse umane e che non si è in grado di utilizzare al meglio un personale che, almeno sotto il profilo quantitativo, potrebbe assicurare un più efficiente funzionamento dell'apparato.

Con il qualificarsi ed il frammentarsi dei compiti regionali, maggiori dovrebbero essere gli sforzi dell'amministrazione per adempiere adeguatamente alle proprie funzioni estendentesi progressivamente in nuove aree in cui operativamente l'Ente è chiamato a svolgere il proprio ruolo.

Se da un lato quindi si rivela necessario il superamento del permanente stato di crisi in cui versa la Regione per la mancata sistemazione del proprio personale, diverse esigenze si profilano anche per una qualificazione di esso all'esercizio di compiti per la cui cura l'amministrazione non manifesta sufficienti segni di sensibilità.

Fitto è stato nell'anno il confronto in sede di controllo su manifestazioni patologiche di provvedimenti per i quali la Corte ha sollecitato una diversa attenzione.

Soltanto per offrirne qualche esemplificazione può ricordarsi che la delibera che autorizza una concessione, richiederebbe, per il riconoscimento delle anticipazioni che ad essa seguono, una costante attenzione sul mantenimento dei presupposti che la abbiano giustificata, sulle ragioni di una eventuale revoca del provvedimento, ove esso non risulti più realizzabile, sulla disponibilità consentita al concessionario di detenere somme cospicue il cui trasferimento è peraltro giustificato soltanto dal permanere dell'attesa del risultato perseguito.

In materia di contribuzioni, egualmente simili controlli andrebbero esperiti, sia per verificare, nel succedersi delle erogazioni, che provvedimenti antecedenti abbiano realizzato il fine pubblico, tanto da rendere opportuno un successivo intervento, sia per accertare che siano commisurate non al mantenimento dell'ente contribuito, e quindi ai suoi costi generali, ma al concorso nel raggiungimento del fine che esso si propone che costituisce soltanto minore parte delle spese che nell'organismo contribuito si determinano.

Analoghe attenzioni andrebbero indirizzate sull'operatività degli enti strumentali, che pur nei moduli gestionali propri, fruiscono disponibilità regionali le cui utilizzazioni non possono risultare indifferenti per l'ente che le eroga.

Del pari nei trasferimenti, come legislativamente è stato stabilito riguardo alle norme sul controllo delle UU.SS.LL. dalla recente legge regionale 13 maggio 1991, n. 17, la presenza regionale per mezzo di una opportuna attività di vigilanza appare modulo amministrativamente opportuno; e ciò quando per di più si tenga presente l'imponenza che le quattro categorie dei trasferimenti rivestono nel bilancio regionale per un importo di 3.541 miliardi su un totale di 4.174 miliardi di spese effettive.

Nell'affidamento degli incarichi, inoltre, a parte l'esigenza di restringere vincolativamente il ricorso a professionalità estranee, sussiste l'esigenza di una attenta verifica, ove la collaborazione si prospetti indispensabile, sull'operato dell'affidatario.

Si sono anche registrate ipotesi di affidamenti, talvolta nel tempo divenuti non necessari prima ancora che fosse acquisito il risultato che da essi si attendeva, con possibilità, nel periodo di esecuzione dell'incarico, di circoscriverne almeno l'ampiezza e quindi l'onere per la prestazione da acquisire.

Infine, neppure nelle ipotesi di ingresso della regione in società commerciali, può essere mantenuto da parte dell'Ente un ruolo inerte o di estraneità al raggiungimento degli scopi sociali ed indirettamente di quelli pubblici.

Dal complesso degli elementi acquisiti, e proprio tenendo conto di tali esigenze, può constatarsi che non viene riferito dei risultati di una attività ispettiva che ecceda l'effettuazione di verifiche contabili presso taluni uffici periferici, quando invece è stato dato constatare che con disposizione inclusa nella legge finanziaria per il 1991 si autorizza il ripianamento di 250 milioni per passività accumulate in iniziative finanziate dalla Regione concernenti la promozione e la valorizzazione di attività connesse ai recenti campionati mondiali di calcio (Italia 90).

Se pertanto l'amministrazione, come si è visto nella esposizione degli ultimi risultati finanziari, si dibatte in difficoltà che la inducono a lamentare l'insufficienza delle risorse e se, come sembra, i margini di manovra che le sono consentiti in forza di vincoli di natura contabile non permettono sotto questo profilo un recupero di maggiori disponibilità, è soltanto una diversa e più dinamica organizzazione dei servizi che sembra dischiudere la possibilità di realizzare effettive economie. Sarà forse un'attività impegnativa sotto il profilo quantitativo per l'ampiezza delle iniziative finanziarie da sottoporre a riscontro ed a continua verifica, ma il necessario completamento delle strutture e l'attivazione di modalità di controllo più spiccatamente imposte dalla trasformazione in atto dell'ente regionale in organismo deputato anche ad una gestione mediata delle proprie risorse, sembrano indicare un percorso verso il quale la Corte già in altre circostanze ha sollecitato ad indirizzarsi.

1.2 *Ordinamento contabile.*

I tempi entro i quali l'Amministrazione ottempera alle disposizioni sulla presentazione dei propri documenti contabili risultano da alcuni esercizi assestati su un sia pur contenuto ritardo.

L'approvazione del rendiconto generale per il 1989 è intervenuta con legge regionale 15 gennaio 1990 n. 2 comunque precedendo la successiva approvazione delle normazioni di bilancio, intervenuta con le leggi regionali nn. 4 e 5, entrambe in data 1° febbraio 1991. Con esse sono state adottate la legge finanziaria regionale e quella di bilancio previsionale e pluriennale, con un ritardo che peraltro ha comportato per tutto il mese di gennaio la gestione del bilancio in via provvisoria.

Nel normalmente stabile processo di produzione delle disposizioni contabili, due normative di assestamento del bilancio sono intervenute con le leggi regionali 6 settembre 1991, n. 47 e 18 novembre 1991 n. 51 mediante le quali si è provveduto all'aggiustamento della originaria manovra finanziaria in relazione a determinarsi di specifiche evenienze e necessità.

Il complesso della normativa, nell'adeguarsi all'esposizione per programmi delle attività da porre in essere, non mantiene sempre alle disposizioni adottate il carattere di norme strettamente contabili; figurano infatti in esse anche prescrizioni sostanziali o procedurali, pur se prevalentemente orientate ad uno stretto collegamento con misure di carattere finanziario da adottare.

Sempre nelle medesime normative è dato di frequente rinvenire disposizioni procedurali di carattere contabile volte sotto diversi profili ad introdurre deroghe alla legge di contabilità regionale.

L'articolo 62 della legge n. 47, nell'autorizzare il Centro Vitivinicolo ad esercitare in via indiretta l'attività dell'Enoteca regionale ha consentito al centro medesimo di amministrarsi autonomamente nelle forme di una gestione fuori bilancio.

La successiva legge n. 51, invece, nel consentire e disciplinare l'invio di aiuti alle popolazioni civili della Repubblica di Croazia ha considerato ammissibile per l'ente regionale, tenute presenti le probabili difficoltà operative, la sola presentazione a rendiconto non già delle documentazioni normalmente idonee a pervenire ad un discarico contabile, ma quella di una semplice dichiarazione circa l'utilizzazione del finanziamento, così precludendo ogni possibilità di esercizio di una credibile attività di controllo.

Quanto ai trasferimenti autorizzati in favore degli enti locali, la legge finanziaria, nel disporre erogazioni per un importo di 113 miliardi, pari a quello dello scorso anno, sembra confermare il rilievo, che più avanti si svilupperà circa un momento di arresto nel processo di attribuzione agli enti territoriali minori di competenze e dei mezzi necessari a realizzarle.

La prima delle due leggi di assestamento infine ha reso operante la norma a suo tempo introdotta dalla legge regionale 16 dicembre 1989 n. 32 che aveva prescritto che tra le entrate che si prevedeva di accertare e le spese che si prevedeva di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce dovesse essere iscritto l'eventuale saldo finanziario positivo o negativo determinatosi al termine dell'esercizio. L'art. 1 della legge n. 47/1991 ha infatti aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1990, nella misura dell'avanzo effettivo, la previsione di saldo iscritta tra le entrate quale posta presunta nel bilancio previsionale in un ammontare prudenzialmente più contenuto di quello successivamente determinatosi.

2. Profili di attività istituzionale

2.1 Aspetti finanziari.

2.1.1 *Il conto del bilancio - Entrata.* A differenza che nei passati esercizi le previsioni iniziali di bilancio per il 1991 hanno determinato diversificatamente in 6.805,8 miliardi le entrate ed in 6.895,8 le spese e realizzato il richiesto pareggio di bilancio con l'utilizzazione di 90 miliardi del presunto avanzo d'amministrazione al 31.12.1990. Dette previsioni in sede definitiva si sono quantificate per l'entrata in 7.172,7 miliardi e per le uscite in 8.764,7 miliardi, con uno scostamento in aumento sui valori iniziali rispettivamente del 5,4 del 27,1%.

Se da tali totali, in conformità della specifica evidenza di esse in bilancio, si sottraggono le somme incluse nel titolo VI della entrata e nel titolo IV della spesa, corrispondenti alle partite di giro, pari a 2.782 miliardi, la effettiva consistenza delle previsioni definitive risulta rispettivamente fissata in 4.297,7 miliardi di entrate ed in 5.889,7 miliardi di spese.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dal raffronto di tali dati con quelli dell'esercizio precedente emerge un aumento delle previsioni definitive, rispettivamente, del 15,4 e dell'8,7% (1990: 3.723,1 e 5.419,8 miliardi per le entrate e per le spese) che rispetto al 1990, in cui tali dati erano risultati del 7,1 e del 4,6%, segnala un ritmo incrementativo pressoché doppio in entrambi i comparti.

Sempre al netto delle partite di giro il rendiconto evidenzia accertamenti in entrata per 3.931,4 miliardi (erano stati 3.398,4 nel 1990: + 15,7%) e spese per 4.174,6 miliardi (mentre l'omologo dato per il 1990 era stato di 3.520 miliardi: + 18,6%) con un saldo negativo di 243,2 miliardi, esattamente doppio di quello del precedente anno.

Se da tale ammontare vengono sottratte le somme trasferite al bilancio 1992 (1.282,2 miliardi) e si aggiungono le somme trasferite sul bilancio 1991 dagli esercizi precedenti che a seguito di riaccertamenti sono risultate di 1.461,5 miliardi (risultavano infatti di 1.455,3 miliardi in chiusura del 1990) e quelle pari a 130,5 miliardi derivanti dalla utilizzazione dell'avanzo di gestione di precedenti esercizi finanziari, si perviene alla formazione di un avanzo finanziario di competenza di 66,6 miliardi, di entità quasi dimezzata rispetto a quella registrata nel 1990 di 119,8 miliardi.

Lo stesso risultato può essere conseguito ove la gestione in esame, al netto delle partite di giro e dei trasferimenti venga considerata nel raffronto delle minori entrate (1) determinatesi in un ammontare di 366,3 miliardi e le economie realizzate che hanno raggiunto i 432,9 miliardi (2).

1) Tali minori entrate derivano dalla somma algebrica di valori di differente segno nelle voci dei diversi titoli. Nel titolo I si sono determinate minori entrate per 21,1 miliardi, a loro volta derivanti dalla somma algebrica tra maggiori o minori accertamenti, rispettivamente per 20,8 e 41,9 miliardi.

Tra i primi si segnalano le entrate per compartecipazione al gettito IRPEF (+ 10,5 miliardi), IRPEG (+ 7,6 miliardi) e dalla quota dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei tabacchi (+ 2,7 miliardi). Tra le maggiori poste determinanti invece i minori accertamenti va richiamata la minore entrata relativa alla compartecipazione al gettito IVA (-30,8 miliardi) voce che invece negli scorsi anni aveva evidenziato un andamento positivo e che quest'anno ha subito le ripercussioni dei riflessi sulla economia regionale della crisi della Repubblica jugoslava. Sempre nello stesso esercizio hanno determinato tale risultato negativo le provvidenze adottate nei confronti degli operatori economici nelle zone di confine che hanno previsto la sospensione, per l'anno 1991, dei versamenti a titolo di acconto previsti per il tributo considerato. Le minori entrate accertate nel titolo II (contributi ed assegnazioni dello Stato) corrispondono alla somma algebrica di maggiori accertamenti per 87 milioni e minori accertamenti per 264,3 miliardi derivanti per 263 miliardi da economie di spesa conseguenti principalmente alla rinviata stipulazione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello stato per il finanziamento di interventi edilizi sul patrimonio sanitario pubblico e la realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti (196,4 miliardi) e per il finanziamento delle UU.SS.LL. a saldo delle maggiori spese per prestazioni sanitarie negli anni 1977 e 1988 (59,5 miliardi).

Le maggiori entrate per circa 1,9 miliardi del titolo III (entrate derivanti da rendite patrimoniali) derivano da maggiori e minori accertamenti rispettivamente per 7,8 e 5,9 miliardi.

Le maggiori entrate riguardano principalmente recuperi di somme erogate su capitoli di spesa relativi a spese di investimento (4 miliardi), azioni e titoli di proprietà della Regione (1 miliardo), interessi attivi sul conto corrente di Tesoreria (0,5 miliardi). Ad esse si contrappongono minori entrate per 1,9 miliardi di rimborsi da parte degli enti previdenziali dell'acconto sul trattamento di quiescenza corrisposto al personale regionale cessato dal servizio, 1,6 miliardi di rimborsi dello Stato su quote di partecipazione al FEOGA, 0,5 miliardi di indennizzi per la maggiore usura delle strade.

Le minori entrate sul titolo IV (entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali pari a 16 miliardi) sono determinate dalla somma algebrica di maggiori accertamenti per 0,5 miliardi e di minori accertamenti per 16,5 miliardi. Di questi la parte più rilevante riguarda 5 miliardi di rientri delle anticipazioni concesse ai consorzi dei produttori agricoli conseguenti al recupero del concorso dello Stato di cui alla legge n. 590/1981 e 11,5 miliardi relativi alla rendita di immobili conseguenti al mancato perfezionamento dei relativi atti di cessione.

Le minori entrate infine per 67 miliardi registrate nel titolo V (entrate derivanti da mutui) sono dovute per 54,5 miliardi al minore ammontare dei mutui stipulabili per la realizzazione di opere pubbliche (L.R. n. 5/1991), per 2,5 miliardi per la mancata realizzazione di opere di viabilità ed impianti portuali ed attrezzature di trasporto e per 10 miliardi per mancata realizzazione di opere ospedaliere.

È comunque da rilevare che tali ultime minori entrate si compensano con corrispondenti economie di spesa e sono pertanto, influenti sulla determinazione del risultato di gestione. Neppure influiscono i 381,1 miliardi di minori accertamenti sulle partite di giro che si riferiscono rispettivamente per circa 351 miliardi ai capitoli 1750 e 1751, relativi ai prelevamenti di somme depositate sui conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

2) Nel comparto della spesa le economie, non considerando quelle realizzate sulle partite di giro, sono ammontate complessivamente a 432,9 miliardi. Di questi, circa 81 miliardi si sono formati per scadenza dei termini previsti dall'art. 6 commi 1 e 2 e 7, comma 2 della legge di contabilità regionale n. 10 del 1982; 16 miliardi si sono registrati sui capitoli di spesa relativi ai limiti di impegno per effetto del contributo disposto dall'art. 6, comma 2 della L.R. n. 10/1982 e dall'art. 20, ultimo comma della legge n. 468 del 1978; 268 miliardi si realizzano su stanziamenti di spesa di capitoli relativi ad assegnazioni statali con destinazione vincolata, di cui 266,9 in relazione all'accertamento di minori entrate; 67 miliardi, infine, derivano dai mancati impegni sui capitoli coperti con contrazione di mutui ai quali si è fatto cenno nella precedente nota 1.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1991 l'accertamento delle entrate tributarie ha raggiunto i 1.571,9 miliardi, che anche in conseguenza di un minore accertamento di 21,2 miliardi rispetto alle previsioni, ha segnato un aumento di solo il 6,4% rispetto all'omologo dato del 1990 (1.477,2 miliardi), anno nel quale si era registrato un aumento del 19,9%. Si osserva peraltro che il più contenuto aumento registrato, deriva in tale comparto dal non favorevole andamento di tale settore nell'ambito delle entrate statali.

Anche in conseguenza di tale ridotto aumento, l'incidenza del contributo del comparto tributario sull'insieme delle disponibilità regionali è diminuita nell'anno dal 43,5 al 43%. Ancora più vistosamente tale deterioramento si manifesta nel rapporto assicurato da tali entrate sul totale della spesa corrente che è sceso nel 1991 al 55% dal 63,9% del precedente anno, peggiorando altresì il valore registrato nel 1989 quando aveva toccato il 55,9%.

Nel comparto delle entrate derivanti da assegnazioni e contribuzioni, in cui le previsioni definitive erano state fissate in 2.509,6 miliardi, si è registrato un risultato del tutto negativo, essendosi determinato uno scostamento di 264,2 miliardi, rispetto al precedente di 77 miliardi, mentre lo stesso valore nel 1989 era stato inferiore alle previsioni di 5,9 miliardi.

Malgrado tale circostanza, assai negativa, le entrate qui esaminate, tenendo conto del considerevole aumento delle previsioni, si incrementano del 27%.

Mentre un modesto maggiore accertamento segnalano le entrate derivanti da rendite patrimoniali (55,3 miliardi; +1,9 miliardi) rispetto alle previsioni, sensibile in termini relativi (-36,3%) è il minore accertamento delle entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitali e da rimborsi di crediti (27,9 miliardi a fronte di previsioni per 43,8 miliardi).

Da 84,7 a 30,9 miliardi diminuiscono ancora gli accertamenti per entrate derivanti da mutui e prestiti (che nel 1989 ammontavano invece a 182,9 miliardi) dati tanto più al momento favorevolmente apprezzabili, tenuto conto del più largo ricorso all'indebitamento verso il quale la più recente programmazione finanziaria regionale va orientando le proprie determinazioni.

Le riscossioni complessive sulla competenza, determinatesi in 3.360,8 miliardi (+19,8% rispetto al 1990), migliorano con un ritmo assai accelerato il già segnalato incremento del 6,7% rilevato nel 1990.

Correlativamente è continuato a migliorare anche il tasso di acquisizione rispetto agli accertamenti pervenuto al valore dell'85,5% rispetto all'82,5% del 1990 ed a tassi che, negli anni ancora precedenti, non superavano comunque l'80%. Procedendo alla disaggregazione di tale dato tra i due comparti delle entrate tributarie e di quelle derivanti da assegnazioni e contributi, si registra un aumento, per le prime dal 76,6 al 79,8% e per le seconde dall'88,8 al 91%, che consolida il segnale già registrato nello scorso anno di un avvicinamento dei valori registrati riguardo alle acquisizioni nel settore tributario alla media generale di tutto il comparto dell'entrata.

L'ammontare delle riscossioni sul totale della competenza e dei residui è ulteriormente aumentato da 3.635,3 a 3.893 miliardi, dato che conferma con un incremento del 7,1%, il valore del 13,7% registrato nello scorso anno.

Rispetto alla massa degli accertamenti di competenza e dei residui dei precedenti esercizi pari a 5.473,3 miliardi, le riscossioni complessive sono state pari al 71,1%, anche sotto questo aspetto migliorando i risultati degli ultimi tre esercizi, dei quali comunque il più favorevole rilevato nel 1990 (69,5%).

Su tale massa le riscossioni dei residui attivi, ammontanti al 1° gennaio 1991 a 1.544,9 miliardi, sono state pari a 532,2 miliardi con un tasso di acquisizione del 34,4% inferiore anche al dato del 1989 (35,5%), anche se va osservato che tale valore si riferisce ad una massa di residui di minore consistenza di quella presente all'inizio del 1990 (1.830,7 miliardi).

Di tali residui rimanevano ancora da riscuotere alla fine dell'esercizio 998,4 miliardi che uniti ai 570,6 miliardi di residui di nuova formazione, determinano l'ammontare complessivo dei residui attivi, alla fine dell'esercizio, nella somma di 1.569 miliardi maggiore dell'1,5% ai 1.544,9 miliardi del 1990 e che riconduce l'ammontare di tale posta intorno ad un valore tendenzialmente costante negli ultimi anni, ad eccezione del 1989 in cui esso si determinò in 1.830,7 miliardi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.1.2 *Conto del bilancio. Spesa.* Passando al comparto della spesa si osserva che gli impegni complessivi, al netto delle partite di giro, sono assommati a 4.174,6 miliardi, a fronte dei 3.508,5 miliardi del 1990 (+ 19%). Di tale somma gli impegni sulle spese correnti sono stati pari a 2.855,3 miliardi e quelli in conto capitale sono ammontati a 1.302,7 miliardi, con un aumento, rispetto alle spese correnti del precedente anno (pari a 2.131,8 miliardi) del 33,9% ed una diminuzione per quelle in conto capitale (1.373,4 nel 1990) del 5,1%.

Il crescere in termini tanto vistosi delle spese correnti, accompagnato dalla parallela diminuzione, sia pure in misura più contenuta delle spese di investimento, depone per un appesantimento della gestione delle risorse regionali, per di più invertendo alcuni sintomi di miglioramento che si erano potuti rilevare nel 1991.

Il tasso di impegno delle disponibilità in conto capitale si è invece ulteriormente elevato al 47,1% rispetto al precedente dato del 45,4%, mantenendo il carattere di una moderata linea incrementativa registrata nei più recenti esercizi.

Soffermandosi più specificamente sulle spese di investimento, può rilevarsi che mentre gli stanziamenti di competenza (2.760,7 miliardi) risultano diminuiti dell'8,8% rispetto ai 3.027,2 miliardi del 1991 riportandosi sui valori del 1989, gli impegni sono come detto, diminuiti soltanto del 5,1% e la massa delle somme oggetto di trasferimento al successivo esercizio diminuiscono a 1.282,2 miliardi (-4% rispetto al 1990), dai 1.335 miliardi di quell'anno, proseguendo, per il secondo anno un trend discendente, nel passato più recente mai verificatosi.

Il valore delle economie, pari a 433 miliardi si è mantenuto sui livelli del precedente anno (444,5 miliardi) ed è per poco meno dei tre quarti (315,4 miliardi) riferibile alle spese di investimento.

I pagamenti sulle dotazioni di competenza hanno raggiunto i 3.418,6 miliardi ed hanno segnato un netto aumento del 24% rispetto ai 2.757,9 miliardi del 1990 riprendendo, con ritmo accentuato, una tendenza incrementale interrotta di recente soltanto nell'ultimo anno.

Con riferimento ai singoli comparti di spesa, mentre i pagamenti sulle spese correnti hanno interessato 2.740,6 miliardi (1989: 2.031,2 miliardi) con un aumento del 34,9% ed una incidenza sul totale della spesa dell'80,2% rispetto al 73,6% dell'anno passato, quelli per oneri di investimento hanno riguardato 661,4 miliardi di spese, con una diminuzione rispetto ai 712 miliardi del 1990, pari al 7,1%, il che ha determinato una diminuzione di tale voce, sull'insieme della spesa, dal 25,8 all'attuale 19,3%.

Le somme rimaste da pagare sulla competenza ammontano a 863,3 miliardi rispetto ai 762,2 miliardi del 1991, dato questo che aumenta ulteriormente del 13,3% il già accresciuto valore relativo a quell'esercizio. Per quanto riguarda invece lo smaltimento dei residui dei precedenti esercizi, i pagamenti intervenuti per 651 miliardi (40,8% dei 1.596, miliardi di residui iniziali) sono, anche se di poco, aumentati rispetto ai 594,3 miliardi del 1990, anno in cui erano stati effettuati pagamenti per il 39,8%. Da 834 a 868,3 miliardi aumentano le somme rimaste da pagare sui precedenti esercizi, mentre quelle passate ad economia crescono ancora da 59,7 a 74,2 miliardi e quelle oggetto di trasferimento si riducono a 3 miliardi da 6,1 miliardi del 1991, mostrando un andamento decrescente già in precedenza registrato.

L'ammontare complessivo dei residui al 31 dicembre 1991, sale a 1.731,6 miliardi rispetto ai precedenti 1.596,5, con un ulteriore aumento dell'8,5% che segnala una crescente ampiezza di tale fenomeno nella gestione regionale. Di essi 756 miliardi sono di nuova formazione (762,2 nel 1991).

Le somme oggetto di trasferimento sulla competenza del 1992 sono pari, come visto, a 1.282,2 miliardi a fronte di una diminuzione dai 1.455,3 miliardi del 1990 che evidenzia una riduzione dell'11,9% di tale voce che si aggiunge al più modesto decremento del 4,3% segnalato per il passato esercizio.

Per quanto concerne l'origine dei fondi oggetto di trasferimento e l'incidenza sul totale dei fondi di diversa provenienza, va notato che rispetto al 1990 mentre essa aumenta rispettivamente dal 39,6 e dal 34,8 al 42 ed al 40,8 per i fondi del terremoto e per quelli statali, si registra una diminuzione dei fondi regionali dal 25,6 al 17,2%.

2.2 *Conto del patrimonio.*

Al 31 dicembre 1991 il conto del patrimonio, del quale viene dichiarata la regolarità nella decisione delle Sezioni riunite cui si accompagna questa relazione, presentava una consistenza attiva di 559,5 miliardi con un aumento di 46,5 miliardi rispetto al precedente esercizio, riconducibile in via principale ad un saldo positivo della gestione dei residui.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La classificazione delle partite del conto si presenta tuttora scarsamente significativa ed inadeguata per una migliore leggibilità dei dati complessivi ed al fine di rendere più evidente il costo generale dei servizi.

Per quanto riguarda le sue singole componenti, il conto generale A (attività e passività finanziarie) presenta un peggioramento di 4 miliardi derivante da una diminuzione della consistenza delle attività finanziarie per 126,1 miliardi, cui ha fatto fronte una diminuzione della consistenza delle passività per 122,1 miliardi. Attività e passività finanziarie sono risultate in chiusura di esercizio pari a 3.143,4 e 3.006,9 miliardi.

Il conto generale B (attività disponibili) registra un aumento di 8,1 miliardi, in prevalenza per acquisizione di titoli.

Più consistente dello scorso anno risulta invece l'aumento nel conto C (attività non disponibili) nel quale i 30,3 miliardi di incrementi sono riferibili per oltre 9/10 alle variazioni intervenute nei beni immobili, circa i quali non si è però provveduto ad una opportuna attività di rivalutazione.

Il conto generale D (passività diverse) evidenzia una diminuzione di 17,5 miliardi dovuta al rimborso di quote di capitale e all'oscillazione dei cambi e per 5,6 miliardi a residui passivi eliminati, perché perenti agli effetti amministrativi, che porta la consistenza complessiva del conto generale ad un ammontare di 12 miliardi.

Nell'insieme, per quanto riguarda la parte prettamente patrimoniale del conto (fornita dai conti B, C e D) si registra un aumento di 50,4 miliardi giungendosi, al 31 dicembre 1990, ad una consistenza netta di 433 miliardi (643,8 miliardi di attività e 210,8 miliardi di passività).

2.3 Settori di intervento.

2.3.1 *Premessa.* La seguente breve rassegna degli interventi istituzionali dell'amministrazione esamina i più importanti comparti di spesa con riferimento ai dipartimenti cui fanno capo.

I risultati contabili sono inoltre integrati da dati e notizie forniti anche dall'amministrazione che peraltro, relativamente ai diversi settori di intervento non li ha, nemmeno per questo anno, trasmessi con adeguata uniformità.

2.3.2 *Ambiente.* Iniziando con le attività del dipartimento del territorio e dell'ambiente si osserva che gli stanziamenti della direzione regionale dell'ambiente sono stati pari a 228,2 miliardi (298 nel 1990) e gli impegni per 124 miliardi sono stati pari al 52% delle previsioni, così scendendo dal precedente valore del 65,8%. A 73,8 miliardi decrescono, dai precedenti 89 miliardi, i trasferimenti, che rappresentano il 32,3% degli stanziamenti (29,9 nel 1990).

I pagamenti si dimezzano (29 miliardi), ma quelli complessivi aumentano da 118 a 128 miliardi in dipendenza di un incremento da 59 a 109 miliardi delle erogazioni sui residui.

Uno degli obiettivi della amministrazione nel settore è finalizzato alla costituzione di infrastrutture acquedottistiche e fognarie compresi gli impianti di depurazione dei liquami per la salvaguardia della tutela ambientale, nel rispetto anche della legislazione statale e delle direttive comunitarie. Le realizzazioni intervengono con la partecipazione degli enti locali e dei loro consorzi, con il concorso finanziario di Regione, Stato e talvolta, per le opere maggiori, anche di organismi europei.

Nel corso dell'anno si è verificata una differente distribuzione delle risorse tra i vari programmi, essendosi ridotte quelle attribuite all'approvvigionamento e disinquinamento idrico ed aumentate, fino a superarle, quelle per la difesa del suolo. Peraltro i due comparti evidenziano un diversificato andamento, risultando per il primo impegnati 53 dei 59 miliardi di stanziamenti, mentre le disponibilità del secondo, ammontanti a 73 miliardi risultano impegnate per solo 20 miliardi, essendosi determinati trasferimenti per 47 miliardi, in un ammontare cioè di circa il 64%.

Sul piano della distribuzione istituzionale dei compiti è da ricordare, infine, che in osservanza delle norme della legge regionale n.10/1988 le funzioni relative ad iniziative dirette ad interventi per acquedotti e fognature sono state trasferite alle province e comunità montane, rimanendo di competenza regionale i compiti attinenti soltanto gli interventi interessanti più province.

2.3.3 *Foreste.* Una leggera ripresa hanno denunciato gli stanziamenti assegnati alla competente direzione regionale, diminuiti da 61,9 a 43,8 miliardi, con impegni ridottisi a 20 miliardi e trasferimenti comunque mantenutisi, pur tenuto conto della diminuzione degli stanziamenti, in 16 miliardi rispetto ai precedenti 23.

Le opere di sistemazione idraulico-forestale rapprestano, con circa 10 miliardi, la metà degli impegni.

È comunque di interesse segnalare che, su pagamenti complessivi nell'anno di 22 miliardi, sono state erogate anticipazioni per un importo di 13 miliardi.

Nei comparti di intervento dell'amministrazione sono diventate operanti le norme di modifica, intervenute con legge regionale n. 3/1991, della legge regionale n.8/1977 in materia di difesa dei boschi dagli incendi.

2.3.4 *Edilizia residenziale.* Un ulteriore più dinamico andamento rivelano i fondi destinati nell'insieme all'edilizia, aumentati negli stanziamenti da 323 a 330 miliardi, ma soprattutto negli impegni elevatisi a 215 miliardi dai precedenti 178; in questo quadro è positiva una relativa contrazione dei trasferimenti, collocatisi al livello di 108 miliardi.

I pagamenti aumentano anch'essi sulla competenza da 67 a 88 miliardi e complessivamente da 149 a 185 miliardi.

Il programma di maggiore ampiezza, per un complesso di 182 miliardi di impegni, si riferisce all'edilizia abitativa, settore comunque nel quale i fondi oggetto di trasferimento sono rappresentati da ben 100 dei 285 miliardi di stanziamenti.

Nel settore delle opere pubbliche le risorse sono state attribuite secondo criteri oggettivi che hanno privilegiato progetti di più pronta e certa fattibilità.

2.3.5 *Viabilità e trasporti.* Gli stanziamenti disposti in favore della direzione regionale della viabilità e dei trasporti hanno subito una contrazione a 332 dai precedenti 421 miliardi con impegni la cui dilatazione conseguentemente è meglio valutabile in termini percentuali che hanno rappresentato un valore del 55,4% (54,5% nel 1990). I trasferimenti sono diminuiti a 139 dai precedenti 189 miliardi.

Pur nelle più ridotte espressioni degli stanziamenti le maggiori risorse risultano assegnate, anche se non sono state impegnate che in parte, nel programma relativo alla viabilità, dove, a fronte di stanziamenti per 152 miliardi, gli impegni non hanno superato i 22 miliardi, formando invece oggetto di trasferimento di somme nella misura di 122 miliardi.

Ciò evidenzia un deterioramento rispetto allo scorso anno in cui i tre suddetti valori avevano riguardato rispettivamente 420, 229 e 189 miliardi.

Nel settore va segnalata una crescente integrazione dell'azione regionale con quella dell'A.N.A.S. che si esprime in una partecipazione comune alla formulazione delle iniziative da avviare, in un settore nel quale peraltro la stessa Regione dispone di notevoli risorse finanziarie di provenienza statale per il completamento della viabilità di grande comunicazione.

In materia di trasporti il programma regionale annuale di esercizio si riallaccia a normative nazionali e regionali ed è finalizzato alla concessione ed alla erogazione alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale dei contributi di esercizio.

Per il piano autobus sono state impegnate residue disponibilità statali e nuovi fondi regionali.

In attuazione del programma porti predisposto in esecuzione del piano regionale di sviluppo, si attuano apposite procedure di spesa: per i finanziamenti agli enti deputati a realizzare le opere portuali su anticipazioni in base ai programmi di intervento; per le opere eseguite direttamente, dalle norme in materia di lavori pubblici; per i trasferimenti, prevalentemente con erogazione a consuntivo dei lavori.

2.3.6 *Sanità.* Una particolare distinta dinamica continuano a manifestare nel bilancio regionale le spese della sanità, espressione dei trasferimenti mediante i quali attraverso tale bilancio si provvede al funzionamento delle strutture sanitarie.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A fronte di stanziamenti aumentati a 2.581 miliardi, le spese annue hanno toccato i 2.170 miliardi, le economie 267 ed i trasferimenti 142 miliardi. L'aumento degli stanziamenti è stato del 31%, quello degli impegni del 42,4%. Di tali spese l'ammontare maggiore, pari a 1.426 miliardi, riguarda la spesa corrente per il finanziamento delle funzioni dal servizio sanitario nazionale.

Nel settore è da segnalare come in maniera spiccata si siano registrati interventi integrativi della finanza regionale al fine di compensare le riduzioni nelle assegnazioni, determinatesi in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento assunte a livello di elaborazione della politica sanitaria nazionale.

Gli interventi della competente direzione sono connotati in linea generale dalla assunzione di determinazioni vincolate dalla preesistenza di criteri e parametri che ne limitano la discrezionalità.

2.3.7 Assistenza sociale. Nel comparto dell'assistenza sociale si registra una modesta espansione degli stanziamenti, passati da 95 a 100 miliardi, dagli impegni più moderatamente elevatisi da 88 a 89 miliardi, cui hanno corrisposto trasferimenti incrementatisi da 6,5 a 9,5 miliardi.

È in attuazione un'attività di predisposizione di pianisocio-assistenziali provinciali, in corrispondenza con il piano regionale.

2.3.8 Istruzione pubblica. Una moderata espansione da 95 a 99 miliardi segnalano le disponibilità della direzione regionale dell'Istruzione pubblica cui hanno corrisposto 89 miliardi di impegni e 60 di pagamenti in competenza (quelli complessivi risultano pari a 92,8 miliardi).

Nella rubrica si registra una ristrutturazione dei programmi che consente di mantenere un possibile raffronto prevalentemente nelle spese riguardanti l'Università e l'istruzione superiore, i cui impegni denotano soltanto un lieve incremento da 24,6 a 25 miliardi.

Le erogazioni hanno continuato ad esprimersi in una intensa attività contributiva nell'ambito della spesa corrente per il mantenimento del sostegno nei confronti di una molteplicità di enti beneficiari, e nell'ambito della spesa in conto capitale, egualmente, in contributi per la conservazione ed il restauro dei beni immobili, nonché nel finanziamento di talune iniziative a carattere non permanente.

2.3.9 Ricreazione e sport. Un ulteriore decremento si manifesta anche nelle disponibilità in favore delle attività ricreative e sportive, contrattesi da 16,3 a 13,1 miliardi, che hanno portato ad impegni ancor più ridotti, diminuendo da 14,2 a 11,3 miliardi.

2.3.10 Formazione professionale. In termini di leggero incremento si segnalano le disponibilità in favore della direzione regionale della formazione professionale (95,7 miliardi di stanziamenti nel 1990; 100 miliardi nel 1991). Gli impegni hanno invece segnato un aumento apprezzabile passando da 68,8 a 77,3 miliardi, cui si è contrapposta una forte riduzione dei trasferimenti da 25,5 a 12,5 miliardi.

Le misure di intervento si concretizzano in stanziamenti annui in favore del bilancio dell'IRPOF e degli enti gestori delle attività formative autorizzate dalla Giunta regionale, in contributi per il potenziamento dei centri di formazione professionale dello stesso IRPOF, in ulteriori contributi concessi agli enti per l'acquisto di attrezzature, nella concessione di contributi per la formazione professionale degli addetti dell'acquacoltura e nella concessione di sovvenzioni a scuole e consorzi per lo svolgimento di attività didattiche.

2.3.11 Agricoltura. Nel dipartimento per le attività economico-produttive si è verificata una sensibile contrazione delle assegnazioni, diminuite da 267 a 203 miliardi, a fronte delle quali peraltro più vivace è stata l'attività di impegno, determinatasi in 133 miliardi, rappresentanti il 65,5% degli stanziamenti a fronte di un omologo dato del 53% registrato nel precedente anno. Vistosamente, da 91 a 66 miliardi, scendono i trasferimenti anche in ragione della contrazione degli stanziamenti.

La più recente produzione normativa nel settore è consistita in una serie di norme dirette a conferire rilevanza ad esso migliorando i sistemi produttivi ed incentivando l'inserimento dei giovani. Le risorse

disponibili vengono indirizzate, come del resto per il passato, al mantenimento delle aziende agricole esistenti mediante la promozione di sistemi produttivi efficienti e del miglioramento del patrimonio zootecnico e della produzione bovina.

Con le leggi regionali nn. 38 e 44, del 29 agosto e 4 settembre 1991, sono state emanate due normative di adeguamento alle discipline comunitarie intese a modificare precedenti disposizioni regionali, rispettivamente riguardanti l'incentivazione delle pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e l'adozione di nuove agevolazioni per l'inserimento dei giovani in agricoltura.

Il programma «strutture aziendali», oltre ad essere il maggiormente assistito da risorse insieme a quello per la «difesa dalla avversità atmosferiche», denota il più elevato volume di trasferimenti.

2.3.12 *Industria*. Secondo la logica del piano che ha limitato la destinazione delle risorse indirizzate alle attività produttive, anche gli stanziamenti per l'industria denunciano una contrazione da 186 a 178 miliardi, cui però si accompagna un più intenso ritmo di impegno rappresentato da un aumento di tale voce da 103 a 110 miliardi e da una diminuzione dei trasferimenti da 66 a 54 miliardi. I pagamenti, sia in competenza che complessivi, invece, segnano un arretramento, passando rispettivamente da 50 a 48 e da 98 a 89 miliardi.

Sul piano gestionale, sul cap. 7330, di maggior incidenza sulla rubrica, riferentesi ai contributi sugli interessi dei mutui destinati ad opere riguardanti gli stabilimenti industriali, si registra un sufficiente dinamismo rappresentato da impegni per 48 miliardi su 59 miliardi di stanziamenti ed a trasferimenti quantificatisi in 8 miliardi.

2.3.13 *Lavoro, cooperazione ed artigianato*. La spesa complessiva della direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato, dopo una flessione registrata nello scorso anno, è stata supportata da stanziamenti elevatisi da 60 a 80 miliardi, con impegni che pur elevati, diminuiscono, nel loro importo di 67 miliardi, dal 91,3 all'87% sugli stanziamenti, ma con un flusso di pagamenti che cresce da 28 a 72 miliardi grazie anche ad un migliore ritmo di spesa nell'ambito della competenza (70% a fronte del 17,9% del 1991).

Il miglioramento di tali dati gestionali è riconducibile in prevalenza al più dinamico svolgimento del programma «agevolazioni alle imprese artigiane» caratterizzato soprattutto per un aumento dei pagamenti sulla competenza passato da 2 a 37 miliardi.

Nel settore hanno, tra le altre attività, trovato attuazione l'impegno del fondo di rotazione dell'Agenzia regionale del lavoro, l'erogazione di sovvenzioni alle associazioni cooperative, le funzioni di indirizzo e coordinamento sugli enti ed organismi operanti a favore dell'artigianato, il controllo sugli atti dell'ESA.

2.3.14 *Commercio e turismo*. Per quanto riguarda i dati relativi alla direzione regionale del commercio e del turismo rimangono immutate, anche se con una tendenza ad un'evoluzione positiva, le caratteristiche di formazione della spesa nel suo complesso. A stanziamenti aumentati da 148 a 153 miliardi, hanno fatto fronte impegni determinatisi in 94 miliardi rispetto ai precedenti 66, con un miglioramento del rapporto con gli stanziamenti salito dal 44,6 al 61,4% e con pagamenti anch'essi aumentati complessivamente da 71 a 82 miliardi e, per quanto riguarda la competenza da 42 a 55. Da 55 a 50 miliardi decrescono anche i trasferimenti, come pure le economie passate da 17 a 9,5 miliardi.

Ad un cospicuo aumento delle disponibilità per spese e per strutture ricettive non ha corrisposto una accelerazione adeguata delle attività di impegno, mentre gli stanziamenti per infrastrutture turistiche, diminuiti da 53 a 33 miliardi, hanno espresso impegni aumentati da 9,7 a 12,4 miliardi.

L'amministrazione segnala come gli indirizzi contenuti nei singoli piani di sviluppo, sia nel settore del turismo che in quello del commercio, siano sufficienti ad indurla a non elaborare in materia specifici piani pluriennali.

Quanto agli interventi in materia di ammodernamento delle strutture ricettive e delle attrezzature turistiche, sono stati concessi contributi, secondo una variegata tipologia, destinati prevalentemente a località della fascia costiera, ai 5 poli montani e ad alcuni ambiti turistici in via di sviluppo. Scopo degli interventi è stato l'ammodernamento del patrimonio alberghiero, delle infrastrutture turistiche e degli impianti di risalita.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono stati effettuati interventi in favore degli enti fieristici, regionali del Centro commerciale all'ingrosso di Pordenone e del Comune di Trieste per l'acquisizione e la ristrutturazione del macello. Si sono infine effettuati interventi in conto capitale a favore delle piccole imprese commerciali.

A giudizio dell'amministrazione, rispetto ai rilevanti risultati raggiunti nel settore delle opere pubbliche, l'ammodernamento della rete distributiva commerciale è proceduto con maggiore lentezza.

2.3.15 *Gestioni fuori bilancio.* La tipologia delle gestioni fuori bilancio si è arricchita nell'anno, nell'ambito delle istituzioni regionali, dell'autorizzazione concessa dall'articolo 62 della legge regionale di assestamento di bilancio 6 settembre 1991, n. 47, al Centro regionale vitivinicolo ad esercitare le proprie attività secondo tale modulo contabile.

Hanno continuato ad operare invece presso l'amministrazione regionale le numerose gestioni fuori bilancio già autorizzate per il passato.

Tra queste la più rilevante per le somme gestite è il «Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE)» per il quale si segnalano riscossioni per 103,5 e spese per 106,3 miliardi ed una giacenza di 87,2 miliardi; per il fondo, che utilizza personale bancario, sono stati presentati ritualmente i rendiconti finanziari dei singoli esercizi.

Riscossioni per 151,4 miliardi e spese per 141,3 miliardi con una giacenza di 10,1 miliardi si evidenziano per il «Fondo speciale di dotazione per la Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.A. - FRIULIA S.p.A. -) per gli interventi relativi a particolari esigenze di carattere economico-sociale in favore di imprese ubicate nel territorio regionale.

L'ultimo rendiconto trasmesso si riferisce all'esercizio 1989-1990 anche se va precisato che la presentazione del rendiconto dei fondi regionali conferiti è collegata all'approvazione del bilancio della società.

In ordine al fondo regionale per la protezione civile l'amministrazione non ha fornito notizie circa i risultati di gestione per il 1991.

Quanto infine al Fondo Sociale per i dipendenti regionali si fa rinvio, per i risultati di gestione, agli elementi forniti in sede di trattazione dei problemi del personale.

A proposito delle gestioni fuori bilancio regionali può osservarsi che esse, a differenza delle analoghe gestioni statali, non risultano attualmente assoggettate al sistema della Tesoreria unica.

Sarebbero quindi da esaminare ulteriormente le ragioni di una sottrazione di tali gestioni ad un regime che, in relazione alle finalità per cui è stato istituito, appare di applicazione tendenzialmente generale nell'ordinamento contabile.

2.4 *Interventi per la ricostruzione del Friuli.*

2.4.1 *Spese complessive e loro rendicontazione.* Come già riferito in precedenti occasioni il completamento delle attività da porre in essere per provvedere alla ricostruzione del Friuli, se pure ormai rappresentato da un contenuto impegno finanziario, continua a protrarsi nel tempo per esigenze determinate sia da difficoltà varie di natura operativa, sia in conseguenza della deliberazione di interventi legislativi che in via di perfezionamento tendono a modificare il quadro normativo in cui essi devono svolgersi.

Secondo notizie di provenienza dell'amministrazione, rappresentate da dati omogenei riferentisi allo scorso esercizio, gli stanziamenti globali a favore delle zone colpite dal sisma del 1976 hanno raggiunto, nel 1991, 5.809,8 miliardi a fronte dei 5.742,1 miliardi dell'anno precedente, escludendo peraltro da tale computo i fondi destinati allo sviluppo dagli articoli 1 e 9 della legge n. 828 del 1981.

Le iscrizioni sui capitoli operativi e gli impegni hanno raggiunto i 5.741,7 e i 5.149,4 miliardi (nel 1990: 5.605,5 e 5.026,7 miliardi), mentre i pagamenti sono assommati a 4.881,9 miliardi a fronte dei 4.713,8 precedenti.

Le attività di resa del conto da parte dei funzionari delegati, per lo più sindaci dei comuni terremotati, sui quali grava l'onere della presentazione semestrale del conto stesso, per le quali negli anni passati erano stati segnalati ingiustificabili rallentamenti, anche a seguito di una progressiva azione di sollecitazione

posta in essere dalla Corte ha, negli ultimi tempi, mostrato un significativo recupero. Dai dati più recenti di cui la Corte disponeva, risalenti al 30 novembre 1991, è emerso che a fronte di pagamenti effettuati dai funzionari delegati per 3.420,9 miliardi, la Corte ha ricevuto rendiconti per 1.563,9 miliardi, pari ancora soltanto al 45,7% delle somme pagate. Ciò denunciava però nello stesso tempo una tendenza ad un graduale recupero di una situazione che al 30 novembre del 1990, sempre relativamente al ricevimento di rendiconti relativi a somme pagate, risultava invece pari al 43,8% delle aperture di credito concesse.

Da una elaborazione fornita dall'amministrazione che si riferisce invece al maggio 1992, la stessa situazione risulta ulteriormente modificata nel senso che, a fronte di pagamenti effettuati dai funzionari delegati per 3.497,5 miliardi, l'ammontare dei rendiconti presentati alla Corte è pari a 1.693,4 miliardi costituenti il 48,4% di tali somme, dato questo che pur nel suo evolversi richiede il più pressante impegno dell'amministrazione per una sempre più tempestiva riconduzione del settore a regole di più ordinato funzionamento.

2.4.2 Fondi disponibili nell'anno. Anche se tendenzialmente decrescenti, le disponibilità tuttavia sussistenti vengono utilizzate dall'amministrazione per meglio provvedere ad esigenze che, come detto, continuamente ridefinite anche da provvedimenti legislativi emanati per rendere più aderente la destinazione delle risorse all'attività di completamento, trovano nella stessa fase di avvio di operatività delle nuove regole, ulteriori motivi di ritardo ad un pronto soddisfacimento.

E ciò malgrado non infrequenti interventi proprio in questa materia del legislatore regionale, nell'ultimo anno abbiano introdotto in via dichiaratamente interpretativa, ma nella sostanza spesso derogatoria di elementari principi di svolgimento dell'attività amministrativa, regole destinate a riflettersi in più agili, anche se meno garantiti, comportamenti da parte della Regione.

Anche nel 1991, come nei precedenti anni, dalla specifica esposizione che in allegato al bilancio viene predisposta dall'amministrazione, si rileva che la maggior parte delle somme utilizzabili sulla competenza relativa a tale esercizio provengono dagli anni precedenti e che la maggior parte dei fondi da gestire è affidata sempre alla «Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione», organismo operante esclusivamente per tale specifica esigenza.

Da tali dati si evince che anche tenuto conto delle nuove destinazioni delle risorse stabilite dalle più recenti leggi regionali n. 48 dell'11.9.1991 e n. 65 del 27.12.1991, detti stanziamenti, nel loro insieme, sono stati pari a 653,1 miliardi, a fronte dei 657,7 miliardi del 1990. Su tale ammontare, mentre le somme in competenza risultano aumentate da 209,5 a 229,8 miliardi, diminuiscono da 448,2 a 423,4 miliardi quelle originate da trasferimenti (-5,5%).

Come anche nel precedente esercizio, non risultano concordanti, in quanto oggetto di rideterminazione in sede di chiusura del bilancio, la somma iscritta nel 1991 quale trasferimento dal bilancio precedente e quella maggiore, esposta come oggetto di trasferimento indicata nel consuntivo del 1990 (458,9 miliardi).

Gli impegni assunti sugli stanziamenti, pari a 144,2 miliardi (a fronte dei 164,1 miliardi nel 1990) hanno determinato una utilizzazione dei fondi del 22,1%, che inferiore al dato del 24,9% registrato nel 1991, evidenzia il progressivo rallentamento nella conduzione dell'opera di ricostruzione. D'altronde è anche da osservare che la singolarità dell'andamento gestorio delle spese in esame continua a potersi percepire nel medesimo raffronto impegni/stanziamenti istituibile sul complesso della spesa regionale, che proprio quest'anno è aumentato al 70,9% e che, considerato limitatamente alle sole spese di investimento nelle quali sono prevalentemente compresi gli oneri per la ricostruzione, si colloca al valore del 47,2% con una tendenza all'aumento inversa a quella manifestatasi nelle spese qui considerate.

I pagamenti sono anch'essi lievemente diminuiti da 68,8 a 66,6 miliardi e rappresentano il 46,2% degli impegni assunti nell'anno, con un ritmo peraltro superiore a quello del 1991, in cui tale rapporto è stato del 41,9%.

Gran parte dei fondi riferentisi alle zone terremotate continua ad essere affidata alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione cui nel 1991 sono stati assegnati stanziamenti per 479,6 miliardi (497,4 miliardi nel 1990) sul totale dei 653,1 miliardi di disponibilità. Lentamente pertanto la riduzione della presenza di tale organismo testimonia della tendenza ad un ritorno alla normalità, anche se non ancora prevedibile nei tempi di attuazione.

2.4.3 *Lo stato degli interventi.* Modificando le disposizioni della pur recente legge regionale n. 58 del 1990 talune normative, tra le quali particolarmente quelle più sopra citate, sono intervenute, destinando anche risorse ulteriori per un complesso di nuove finalità di recente individuate, nell'intento di accelerare, concludere e definire, anche sotto il profilo degli adempimenti amministrativi, le attività di ricostruzione. In questa prospettiva, sempre più frequentemente la legislazione ha consentito e sanato comportamenti non conformi all'esercizio di attività il cui carattere di straordinarietà assume, con il trascorrere del tempo, valore chiaramente diverso dal passato. La frequenza del ricorso a simili interventi, per disciplinare una molteplicità di manifestazioni certamente non ammesse in via ordinaria, induce la Corte a formulare in altra parte di questa relazione almeno alcune esemplificazioni intese a porre in luce il contenuto di deroghe, che molto largamente consentite, attestano del ricorso a canoni normativi intesi a superare censure cui altrimenti i provvedimenti dell'amministrazione andrebbero soggetti.

Ciò premesso passando al contenuto delle attività poste in essere nel settore soprattutto dalla Segreteria Generale Straordinaria, è da rilevare l'esaurimento e la conclusione delle stesse, con esclusione di taluni interventi riferiti alla prima abitazione e al recupero degli edifici di particolare valore ambientale, storico ed artistico.

Il numero di questi interventi non risulterebbe comunque superiore nel complesso al centinaio.

Sussiste invece il problema della permanente occupazione di prefabbricati, cui si connette il ripristino e la restituzione delle aree occupate ed il pagamento delle relative indennità di occupazione.

3. Organizzazione dei servizi e personale

3.1 Organizzazione dei servizi.

3.1.1 *L'organizzazione della amministrazione.* Delineate nel 1988 in un sistema organico le linee strutturali dell'amministrazione, attraverso le due fondamentali leggi n. 7 e 10 sull'ordinamento degli uffici e degli enti regionali e sul riordinamento istituzionale della Regione e sulla devoluzione delle funzioni agli enti locali, erano da attendersi il consolidarsi del quadro introdotto e l'attuazione dell'esercizio delle funzioni, in attuazione degli anzidetti provvedimenti.

Non sembra, a distanza di qualche anno da tali eventi, che l'azione regionale si sia sviluppata in quella direzione.

Da un lato, infatti, con una serie di provvedimenti di carattere settoriale hanno nuovamente iniziato ad essere introdotte modifiche settoriali destinate, nella loro alluvionale formazione, a frammentare l'organicità del disegno a suo tempo concepito.

Dall'altro non si evincono segni di un significativo decollo del trasferimento delle funzioni in favore degli Enti locali destinato a determinare l'attribuzione simultanea di funzioni e strutture in favore degli organismi che ne erano i potenziali destinatari.

Conseguentemente, almeno in alcuni settori, sembra doversi constatare un momento, per lo meno di arresto, in quel processo che doveva proiettare la Regione verso un ruolo più accentuatamente centrale nell'ambito degli organismi pubblici territoriali.

Prescindendo per il momento dalle modalità seguite nel più recente periodo nel disciplinare l'esercizio delle funzioni regionali, è anche da aggiungere che la logica dei continui aggiustamenti, oltre a far attenuare l'attenzione sulla più adeguata organizzazione dell'insieme, sembra esprimere, in ragione dell'esigenza di soddisfare momentanee occorrenze, una spinta ad una non ordinata commisurazione delle strutture alle disponibilità di personale presenti nell'amministrazione.

Ed infatti l'instabilità che continua a caratterizzare la sistemazione del personale regionale, provocando incertezze ed incoerenze, rischia di costituire essa stessa motivo della adozione di provvedimenti episodici alla cui razionalità certamente non concorre la sin qui non definita determinazione degli organici regionali.

Dopo l'emanazione della legge n. 7 la tendenza dell'assetto organizzativo si è indirizzata verso un aumento dei Servizi nell'ambito delle direzioni e talvolta degli enti regionali.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge regionale n. 61 del 1988 ha istituito il servizio autonomo dello Sport; la legge regionale n. 34 del 1990 ha istituito presso la allora direzione degli Enti locali, di cui oggi è cambiata la denominazione, il nuovo servizio degli usi civici, mentre la legge regionale n. 37 del 1990 ha dotato la direzione dell'Ente tutela Pesca di due servizi. Con legge regionale n. 46 del 1990 è stato disciplinato l'Ente regionale per i problemi dei migranti suddividendo tra una direzione e tre servizi i compiti già propri del Servizio autonomo per l'Emigrazione ed aumentando i posti di organico dei dirigenti e di una unità quelli di direttore regionale: la legge regionale n. 48 del 1990 ha istituito il Centro regionale vitivinicolo che, previsto quale Ente regionale, è dotato di una direzione nella quale sono confluiti, mediante apposite norme di inquadramento, i dipendenti delle Associazioni di natura privatistica preesistenti.

Tale processo è continuato nel 1991, nel corso del quale la legge regionale n. 7 ha disciplinato le funzioni trasferite alla Regione in attuazione dello Statuto di autonomia dal D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70 (funzioni in materia socio-assistenziale già di competenza di vari enti soppressi) ed ha previsto l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale già in servizio presso gli Enti medesimi.

La legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, nel contesto di una disciplina di riorganizzazione turistica locale del Friuli - Venezia Giulia, ha disposto l'inquadramento nel ruolo unico regionale dei dipendenti già in servizio presso le Aziende autonome del turismo soppresses dalla legge stessa.

Il complesso delle citate leggi, intese a disciplinare aspetti organizzativi, ha comportato esclusivamente un aumento dell'organico del personale regionale per 43 unità, mentre le successive leggi regionali 12 settembre 1991, n. 49 e 19 novembre 1991, n. 52, rispettivamente prevedenti norme in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva, in materia di Enti locali e delle UU.SS.LL. e norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, hanno determinato una parziale revisione della struttura delle Direzioni regionali competenti. Ciò ha comportato, nella attuale Direzione regionale per le autonomie locali la istituzione di tre nuovi uffici a livello direzionale (di cui uno periferico e due di staff), cui andranno preposti altrettanti dirigenti, e per la Direzione regionale della pianificazione territoriale, l'istituzione di un ulteriore gruppo di staff composto da tre dirigenti.

Nell'attuazione di tale disegno è quindi da individuare una tendenza ad una sempre maggiore articolazione degli Uffici regionali in un numero più esteso di strutture stabili a livello direzionale, cui si accompagna la frammentazione delle competenze fra dirigenti e la moltiplicazione delle strutture di supporto.

Correlativamente al processo segnalato viene anche confermato l'indirizzo regionale alla introduzione di assunzioni temporanee, che, destinate a fronteggiare esigenze contingenti, come può ricordarsi per le autorizzazioni previste dall'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, che ha integrato precedenti leggi emanate in favore delle zone colpite dagli eventi sismici, si pongono frequentemente a presupposto per la stabilizzazione del rapporto costituito mediante forme precarie di accesso negli organici della Regione.

Del resto la indubitabile attribuzione a quest'ultima di nuovi compiti, non ultimi dei quali quelli in attuazione dello statuto speciale di autonomia di cui ai decreti presidenziali 15 gennaio 1987, n. 469 e 19 marzo 1990, n. 70, ha anche spinto il legislatore ad intervenire con la legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, per incrementare la dotazione del personale assunto in via ordinaria, sia mediante inquadramento delle unità già in servizio presso l'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del D.P.R. 29 luglio 1977, n. 626, sia incrementando l'organico regionale di un complesso di 28 unità distribuite in varie qualifiche.

Esaminando ora l'attuazione delle disposizioni sull'attribuzione delle funzioni amministrative agli Enti locali, è da premettere che dal momento che i relativi impegni finanziari a carico della Regione formano oggetto di trasferimento dal bilancio regionale a quello dei soggetti beneficiari, considerazioni sull'intensità di simile processo possono principalmente trarsi dal volume delle risorse trasferite e dai previsti movimenti di personale che la normativa avrebbe dovute produrre.

Quanto ai primi la legge finanziaria regionale ha disposto per il 1991 il conferimento al complesso degli enti interessati alla introdotta riforma di somme per un ammontare di 113 miliardi che, rispetto allo scorso esercizio, non evidenziano maggiore impegno sotto il profilo finanziario riguardo ai compiti da attuare.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per il personale, invece, con successive modifiche intervenute nella originaria legge n. 10 del 1990 era stato stabilito che il comando di dipendenti regionali presso i suddetti enti per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate avvenisse nei limiti di contingenti organici, da determinarsi annualmente con apposita legge regionale. Per il 1989 la Giunta aveva determinato in complessive 60 unità il contingente del personale da assegnare alle amministrazioni provinciali, e tale contingente è stato confermato anche per i due anni successivi. Senonchè, anche in considerazione della opzionalità legislativamente sancita per l'inserimento in detti contingenti, il personale in effetti comandato, che per il 1989 ammontava a 27 unità, si è successivamente ridotto negli anni seguenti a 20 nel 1990 e a 12 unità entro il 31 dicembre 1991. Le modalità per la copertura dei posti originariamente previste sono risultate quindi poco praticabili per la scarsa disponibilità palesata dal personale regionale a successivi trasferimenti. D'altra parte risulta anche scarsa la richiesta, da parte degli enti, di personale in comando per esigenze che gli stessi hanno preferibilmente soddisfatto mediante assunzioni con contratto di lavoro a termine, di durata annuale e rinnovabile una sola volta, come previsto da altra disposizione della legge di modifica della legge regionale n. 10 del 1988, a sua volta modificata dalla recente legge regionale 10 giugno 1991, n. 23.

Se però scopo della legge era quello di procedere in un unico contesto al trasferimento di enti e funzioni agli organismi considerati, è da ritenere che il suo raggiungimento, oltre che a non essere al momento conseguito, tende nel tempo ad allontanarsi e a prospettarsi come sempre più difficilmente realizzabile.

Con la legge regionale 22 agosto 1991, n. 34, è stata data una prima attuazione alle norme di cui alla citata legge 9 gennaio 1991, n. 19, che ha previsto misure per lo sviluppo delle attività economiche e della occupazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

In adempimento di tale legge con la disciplina emanata è stata prevista in primo luogo la costituzione della società finanziaria di promozione della Cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FINEST-Spa - autorizzando una partecipazione fino al limite di 70 miliardi nel triennio 1991-93.

È stato attivato il Centro di servizi, previsto a supporto dei compiti di informazione, consulenza e formazione ed assistenza tecnica alle imprese che la legge regionale ha localizzato in Gorizia, e per il quale, sempre nel primo triennio di applicazione della legge, sono state previste assegnazioni per 9 miliardi.

Ai fini della realizzazione delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali con la rete autostradale Jugoslava è stata concessa l'autorizzazione a conferire alla società di gestione «autovie Venete» Spa la quota di 49 miliardi nel triennio quale concorso al compimento delle opere già individuate dalla stessa legge n. 19 del 1991.

Infine è stato concesso un finanziamento straordinario, determinato in 6 miliardi nel triennio, all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ESA) per la realizzazione di un programma comune di difesa antigrandine italo-jugoslavo.

Peraltro l'attuazione della anzidetta disciplina si è realizzata anche in una diversa normativa regionale (legge regionale 5 settembre 1991, n. 46) con la quale sono state autorizzate spese per iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena residente nella regione, ammontanti nell'arco del triennio a 24 miliardi.

Un cenno particolare va riservato al complesso dei regolamenti che, pur previsti da norme legislative, l'amministrazione tarda ancora ad emanare, protraendo l'attesa per la definizione di importanti aspetti organizzativi che essa avrebbe l'obbligo di disciplinare ma che soprattutto non consentono, in assenza di precise normative, l'esercizio in forme regolamentate di funzioni spesso discrezionali che lo stesso legislatore regionale ha richiesto di circoscrivere.

Alcune di tali normative sono già state altre volte ricordate, ma il ribadirne la necessità di adozione sottolinea la portata della omissione.

Mancano nel settore dell'edilizia residenziale i regolamenti previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 8 del 1982, che prevedevano l'emanazione di uno schema tipo di statuto riguardante gli IACP, quello di un bilancio di previsione e consuntivo, l'emanazione di norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e la vigilanza, il collaudo degli interventi di edilizia residenziale pubblica, gli atti regolamentari previsti dall'art. 8, lett. f, della legge regionale n. 72 del 1982 oltre quelli già ricordati nella precedente relazione.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In materia ambientale si segnala la mancata emanazione del regolamento di esecuzione dell'art. 23 della legge regionale n. 30 del 1987, sulla formazione ed abilitazione del personale specializzato nella vigilanza, assegnato dalle Province a propri uffici, nonchè la mancata emanazione di norme tecniche e regolamentari per la costruzione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

Neppure sono altresì stati emanati i regolamenti previsti dall'art. 31 della legge regionale n. 46 del 1986 in materia di lavori pubblici, sulle cui rilevanza ed opportunità la Corte ha più volte soffermato la propria attenzione.

In materia di personale gravissime si palesano le omissioni alla osservanza della emanazione di norme regolamentari, delle quali si accennerà in sede di trattazione di tale argomento. Preme qui sottolineare il tanto più ingiustificabile comportamento dell'amministrazione tenuto conto del perdurare da anni di una situazione di disordine che oltre a compromettere attese e garanzie da realizzare sul piano soggettivo, si pone quale grave fattore di disorganizzazione in uno degli ambiti che necessita dei più tempestivi ed appropriati interventi regionali.

3.1.2 *Aspetti organizzativi particolari.* Di alcuni altri aspetti, parte dei quali ricorrenti nelle prassi applicative regionali, altri contingentemente manifestatisi, occorre poi far cenno.

Si è confermata la tendenza, da più anni segnalata, alla estensione del modulo organizzativo dell'amministrazione per Enti. Ad esso il legislatore è ricorso con la legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, che nel provvedere circa la organizzazione turistica della regione ha istituito un gruppo di Aziende di promozione turistica definite Enti tecnico-operativi e strumentali della regione, muniti di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale.

Il collegamento per essi previsto con la Regione è per di più caratterizzato dalla inquadrabilità del personale che in esso confluisce, proveniente dalle soppresse Aziende autonome del turismo, nel ruolo unico regionale. A tal fine si dispone l'inquadramento del personale nelle qualifiche corrispondenti a quelle rivestite presso l'Ente di provenienza e si incrementa l'organico regionale del necessario numero di posti, altresì tenendosi conto, a tale fine, delle aspettative dei partecipanti ai concorsi interni già banditi presso dette Aziende per l'accesso alla qualifica superiore.

Non sono mancate neppure, nell'anno, esemplificazioni di interventi della Regione per il finanziamento di enti diversi. Ciò si verifica, a parte le ricorrenti erogazioni nei confronti degli enti strumentali quali l'ESA e l'ERSA cui la legge finanziaria regionale per il 1991 ha concesso rispettivamente contributi specifici per assicurare la qualificazione ed i necessari supporti tecnici per l'attività nel settore del mosaico nonchè per lo sviluppo nel settore zootecnico, nei casi nei quali la Regione viene autorizzata a promuovere la costituzione di società per azioni delle quali essa stessa entri a far parte.

Anche a tralasciare, infatti, l'ipotesi più sopra illustrata di costituzione di società di tal genere, consentita dalla normativa sulle aree di confine, riformulando una precedente norma, l'art. 90 della legge finanziaria regionale per il 1991 ha previsto la costituzione di una società per azioni per la progettazione, realizzazione e gestione dell'interporto di Cervignano del Friuli, per il quale, alla amministrazione, viene consentito di aumentare la propria partecipazione nella società «Autovie e servizi» S.p.A..

Tale modulo risulta ormai di ricorrente utilizzazione, anche in casi in cui non sia la stessa Regione a promuovere la istituzione della società.

Nel corso dell'anno l'amministrazione, in occasione del recepimento delle norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro giornalistico, ha poi da un lato incrementato unilateralmente le dotazioni organiche di tale personale, dall'altro, in via contrattuale, consentito ai propri dipendenti, in possesso della qualifica di giornalista ed addetto da tempo all'Ufficio stampa, la facoltà di chiedere l'assunzione a contratto con l'applicazione delle relative normative.

Con ricorso ad una singolare disciplina, anche al fine di superare censure di legittimità, con la legge regionale 16 dicembre 1991, n. 61, l'amministrazione ha esteso l'ambito di applicazione della legge regio-

nale n. 16/1988 in materia di apicoltura. Con la anzidetta normativa infatti l'esercizio delle pubbliche funzioni riconosciute alle province dove sono costituiti consorzi provinciali apistici è stato consentito alle associazioni tra apicoltori, ove tali consorzi non esistano. In proposito si osserva come desti tuttavia perplessità la facoltà consentita a delle associazioni private di poter svolgere funzioni di carattere pubblico in assenza di adeguati riconoscimenti cui procedere sul piano normativo.

Tendere a più agili criteri di operatività è il presupposto di una norma organizzativa contenuta sempre nella stessa legge finanziaria. L'art. 85 di essa, nell'integrare l'art. 1 della legge regionale n. 63 del 1982, ha previsto la articolazione delle commissioni in sottocommissioni e gruppi di commissioni, comitati ed organi collegiali, anche se istituiti in forza di disposizione di legge.

Infine la riformulazione, recata dalla legge regionale n. 49 del 12 settembre 1991 della legge regionale n. 17 del 1985, introduce la possibilità di esercizio dei poteri ispettivi ai dipendenti della amministrazione regionale o in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche regionali, o a personale regionale e delle UU.SS.LL. in quiescenza, in possesso di requisiti analoghi a quelli del personale in servizio.

La legge finanziaria regionale (art. 7, comma 5), invece, nel dettare norme sulla ripartizione, l'impiego ed il controllo delle assegnazioni, stabilisce che, sia l'accertamento, che la utilizzazione delle somme erogate avvenga in osservanza delle prescrizioni vigenti ed attribuisce tale compito ai Comitati di controllo nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla legge. Trattasi anche in questo caso di discipline che, discostandosi dai generali principi, nella sostanza derogano ai canoni comunemente applicati per un più efficace esercizio del controllo, che in primo luogo andrebbe svolto dallo stesso organismo erogatore. Su tale fenomeno si rinvia comunque alle osservazioni formulate in sede di considerazioni generali.

Non irrilevante però da ultimo, sul piano organizzativo, manifestano le norme in materia di pubblicazione di testi legislativi sul Bollettino Ufficiale della Regione, contenute nella legge regionale 13 maggio 1991, n. 18. Le disposizioni che richiamano quelle a suo tempo emanate per la normativa di produzione statale, sono dirette a rendere più chiara ed agevole la consultazione dei testi normativi, offrendo agli operatori una più completa informazione sulla normativa regionale, spesso complessa e di non facile accesso.

Su un piano più strettamente operativo risulta progettata e sperimentata presso i servizi della Ragioneria Generale una nuova metodologia per la rilevazione e la elaborazione dei dati riguardanti i volumi di lavoro e la produttività, finalizzata a semplificare la gestione delle informazioni e le modalità di accertamento.

Di tale progetto la Giunta ha approvato l'estensione a tutte le strutture regionali; tuttavia circa il completamento di tale intervento organizzativo, previsto per la fine del 1993, non si hanno, attualmente, elementi di valutazione.

3.1.3 *Attività affidate a terzi e studi.* Ricca è come sempre la tipologia degli affidamenti a terzi di compiti e funzioni da parte dell'amministrazione che, normativamente, talvolta in via di interpretazione, talaltra disponendo direttamente in materie di proprio interesse, legittima sul piano formale propri comportamenti.

Il problema di comune ricorrenza ormai in tutte le pubbliche amministrazioni è, semmai, quello di individuare, anche prescindendo dall'autorizzazione legislativa per l'acquisizione all'esterno dell'Ente pubblico di capacità in esso non ritenute disponibili, se la logica stessa delle attribuzioni di pubbliche funzioni consenta la dismissione delle stesse in favore di soggetti terzi.

È quindi sul piano della verifica che annualmente occorre passare in breve rassegna manifestazioni normative e comportamenti amministrativi per valutarne la aderenza ai suddetti principi.

Anche nel 1991, infatti, sono state emanate normative riguardanti l'acquisizione di contributi, che, soprattutto se qualificate da specifiche caratterizzazioni tecniche, non è possibile reperire nell'ambito stesso dell'amministrazione.

In vista della predisposizione dei propri programmi di investimento l'amministrazione è stata facoltizzata dall'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, a sostenere spese dirette alla redazione di studi di fattibilità e di progetti di piani ed opere aventi ad oggetto la ristrutturazione della rete viaria di supporto alla viabilità di grande comunicazione ed a concedere finanziamenti a province e comuni per la redazione di piani e progetti di riassetto urbanistico delle aree a maggiore concentrazione urbana.

Per la formazione e l'aggiornamento del catasto delle risorse idriche destinate al consumo umano l'amministrazione, in forza della legge regionale 18 luglio 1991, n. 28, può utilizzare studi, ricerche ed altre informazioni già in possesso delle UU.SS.LL. nonché conferire incarichi a professionisti o a società specializzate.

Infine sempre connotati da un contenuto tecnico appaiono gli interventi autorizzati dalla legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, in materia di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi. Nell'ambito degli interventi consentiti all'amministrazione è previsto l'affidamento di incarichi professionali per la progettazione e predisposizione di elaborati tecnici di massima e per la elaborazione di progetti pilota in materia di smaltimento dei rifiuti e di attuazione della normativa vigente riguardo al catasto e all'osservatorio dei rifiuti.

Peraltro nello stesso 1991, in occasione della emanazione di norme di modifica ed integrazione di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici, la legge regionale n. 48 del 1° settembre, tra altre disposizioni di particolare favore introdotte, ha assunto a proprio carico i compensi dovuti dai comuni per la revisione della progettazione di opere di riparazione degli edifici assistiti dalle provvidenze della legge regionale n. 30 del 1977, revisione richiesta da eventi non conosciuti all'atto della progettazione stessa. Inoltre ha stabilito analoga assunzione per i compensi per incarichi attribuiti dai comuni, anche in difetto di competenza ed in via di sanatoria in ordine all'accertamento della avvenuta esecuzione del 50% dei lavori, in conformità a progetto approvato secondo le specifiche norme nella misura consentita dalla regione, e per le prestazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

Accanto a simili ipotesi, comunque normativamente definite, si sono evidenziati casi di inappropriato ricorso all'istituto del conferimento di incarico sui quali la Corte ha svolto propri interventi conclusi con il ritiro del provvedimento da parte dell'amministrazione. Ciò è avvenuto in occasione dell'approvazione di un atto che aveva conferito a un dirigente regionale in quiescenza un incarico avente ad oggetto una consulenza su problematiche tecnico giuridiche relative alle competenze assunte dalla Regione in relazione a normative statali in materia ambientale. In proposito la Corte già ritenendo che il compito di studio sia direttamente affidabile alle strutture dell'amministrazione ha, a maggior ragione, posto in luce che l'elaborazione di proposte organizzative regolamentari o legislative non potesse che rivestire carattere di attribuzione propria ed esclusiva degli apparati dell'Ente; e ciò in quanto questo dispone di uffici in grado di effettuare tutti quegli studi ed elaborazioni oggetto dell'affidamento al professionista.

Si è ritenuta quindi la possibilità, in via eccezionale, di legittimare il ricorso a consulenze professionali nei soli casi di mancanza di qualifiche corrispondentemente adeguate nell'ambito della organizzazione degli Enti cui pertanto non è consentito di privatizzare l'esercizio di pubbliche funzioni.

Di eguale natura di apporto strumentale da parte di soggetti privati nello svolgimento di funzioni proprie dell'amministrazione è stato ritenuto un incarico conferito ad un docente universitario per la predisposizione di uno schema di bilancio tipo e del regolamento di contabilità per gli I.A.C.P., con la conseguenza, che essendo tale attività riconducibile alle attribuzioni esclusive dell'amministrazione regionale essa doveva di necessità essere oggetto della attività delle strutture amministrative esistenti.

Ipotesi ancora consimili risultano essersi verificate nel settore della viabilità forestale, oggi di competenza delle comunità montane, nonché in materia di agricoltura e di ricostruzione post-terremoto.

Ulteriore manifestazione di tali fenomeni viene rinvenuta nel susseguirsi di varianti che intervengano rispetto a progetti originariamente redatti con inadeguatezza e viziati da errori strumentali.

Tali varianti prolungano notevolmente i tempi stabiliti per i singoli interventi e producono danni economici all'amministrazione, contemporaneamente attribuendo ingiustificati vantaggi ai beneficiari che per lunghi periodi profitano della disponibilità offerta dalle anticipazioni di prezzo concesse.

Altri e diversi inconvenienti palesa invece la pratica della concessione, anche sul piano normativo largamente seguita dal legislatore. In forza di essa, producendosi un vero e proprio trasferimento di compiti, sorge l'esigenza dell'accertamento e della verifica del corretto utilizzo dei finanziamenti straor-

dinari concessi ad enti locali per la realizzazione di piani particolareggiati. L'attribuzione di tale funzione al competente comitato di controllo in base alla disciplina regionale ha determinato un ulteriore intervento della Corte teso a dimostrare la necessità, da parte regionale, di una diretta verifica sulla concreta destinazione delle risorse finanziarie.

Tecnicamente la mancanza di controlli provoca ulteriori inconvenienti che prontamente sono stati puntualizzati nell'esercizio delle attività di riscontro per quanto riguarda le anticipazioni di prezzo.

La disciplina della normativa generale della legge regionale sui lavori pubblici in materia di anticipazione dei prezzi quantifica nella misura del 50%, la somma da erogare a consorzi di bonifica e ad altri enti pubblici all'atto della concessione di opere pubbliche. Tale sistema, tuttavia, non prevede un successivo controllo della Corte sull'avvio delle procedure e dei relativi lavori da parte dei consorzi, tanto che è possibile che somme di notevole entità rimangano inutilizzate per anni in favore degli stessi enti concessionari, determinando per essi un ingiustificato vantaggio, con corrispondente pregiudizio per l'amministrazione regionale.

La stessa Corte solo in ritardo conosce tali situazioni quando sia scaduto o sia per scadere il termine originariamente stabilito per l'ultimazione dei lavori senza verificare preliminarmente se permangano le condizioni che consentono il mantenimento del rapporto concessorio o si siano verificati i presupposti per una revoca. Conseguono da ciò anche serie difficoltà a censurare l'uso di un potere ampiamente discrezionale quale quello di scelta in presenza di una dilatazione dei tempi di esecuzione, tra revoca per inadempimento e mantenimento della concessione per riconosciuta validità tecnica dei motivi posti a base della richiesta di proroga. L'esperienza applicativa ha dimostrato però che malgrado il ricorso a mezzi, quali la denuncia alla Procura Generale della Corte, l'amministrazione, in luogo di circoscrivere i fenomeni, ne ha talvolta aggravato le conseguenze aumentando artificialmente le anticipazioni agli enti ed includendo nei propri calcoli le anticipazioni al lordo della quota stabilita per la revisione prezzi e per l'IVA.

3.1.4 *Informatica.* I sistemi informatizzati di cui la Regione si avvale continuano ad essere affidati, come per il passato, alla gestione esterna della INSIEL S.p.A.

Una completa utilizzazione delle procedure viene segnalata nel settore della gestione del bilancio, ivi compresi la predisposizione del bilancio di previsione e del consuntivo, delle operazioni di fine esercizio (che consentono la ripresa dei dati nel passaggio degli esercizi) e della gestione dei movimenti fiscali, con particolare riguardo alle ritenute da effettuare sui titoli di spesa. È proseguito il processo di automazione delle attività contabili dei funzionari delegati che ha portato da 45 a 49 il numero dei soggetti compresi nel programma la cui generalizzata estensione continua ad essere prevista.

Nel settore del personale, alle notizie già fornite nella precedente relazione riguardanti comunque una completa utilizzazione delle procedure interessanti gli appartenenti alla amministrazione, ad eccezione dell'ambito concorsuale ove si registrano rallentamenti, risultano in fase di analisi, avviamento e realizzazione le funzioni relative alla pianta organica, al personale in quiescenza, nonché quelle relative alle prestazioni fornite dal Fondo sociale.

Nell'ambito del demanio e del patrimonio, mentre risultano utilizzate le procedure riguardanti la tenuta dell'inventario dei beni immobili, vengono segnalate in fase di avviamento o di realizzazione quelle concernenti vari aspetti della gestione del patrimonio immobiliare.

Per quanto riguarda i servizi istituzionali si segnala, rispetto allo scorso anno, il progresso nella automazione delle procedure per la gestione delle pratiche tavolari e per la tenuta dei tomi elettronici, pervenuto alle fasi della specificazione esecutiva.

Presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale è in fase di prototipazione la Carte tecnica numeraria, strumento di supporto della cartografia tematica.

Presso la Direzione regionale dell'ambiente sono in fase di avviamento le procedure relative alla gestione delle concessioni idriche ed alla polizia delle acque e quelle degli adempimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti.

A livello meno avanzato si pongono le realizzazioni nell'ambito delle Direzioni regionali dell'Edilizia e dei Servizi tecnici e della Viabilità e dei Trasporti.

Completa è l'utilizzazione delle procedure riguardanti la Protezione Civile ed in parte realizzata quella del settore dell'Assistenza sociale, in cui si intende creare una banca dati per la raccolta di notizie sui soggetti interessati alle operazioni di erogazione e fruizione delle prestazioni.

Tra le più utilizzate infine si prospettano le procedure avviate nel settore statistico e programmatico facenti capo all'Ufficio di Piano.

L'onere complessivo per il servizio, gravante sui capitoli 156, 157, 180 e 181 del bilancio 1991 è ascenso a 48,9 miliardi, rispetto alla spesa di 44,1 miliardi del 1990, con un aumento del 10,9%, superiore al 4,2% registrato nel 1990.

L'ulteriore estensione dei servizi informatici è prevista anche sul piano normativo dalla legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, che ha disposto l'avvio di un sistema informativo territoriale cartografico presso lo specifico servizio della Direzione regionale della Pianificazione territoriale, sistema sulla cui realizzazione peraltro non si hanno al momento più precise indicazioni.

3.2 Personale.

3.2.1 *Il quadro operativo della amministrazione.* Sono note, avendone riferito ormai da anni, le vicende cui è interessato l'intero settore del personale le cui disfunzioni costituiscono da tempo uno dei più negativi fattori alle possibilità di un migliore esercizio delle funzioni amministrative nel Friuli-Venezia Giulia.

In esse ruolo essenziale assumono i problemi della dirigenza regionale, oggetto più volte di disposizioni costituenti, nella loro derogatorietà a principi generali, strumento per accelerare un processo di riordinamento delle funzioni di vertice della amministrazione.

Non hanno potuto ancora, come era prevedibile, raggiungere gli attesi effetti le norme emanate in via transitoria ed eccezionale per provvedere alle promozioni riferite alle tornate comprese tra il luglio 1983 e la entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 1990. Questa aveva previsto la instaurazione di un doppio sistema di attribuzione della qualifica dirigenziale basato, in parte sullo scrutinio per merito comparativo per i posti disponibili a predeterminate date, in parte sull'inquadramento del personale con qualifica di funzionario, esercitante provvisoriamente le funzioni di Direttore di servizio privo di titolare per i posti disponibili dal 1986 al 1989. A distanza di due anni dalla emanazione della normativa speciale per i 118 posti attribuibili per scrutinio sono state effettuate, come già risultava lo scorso anno, 19 promozioni, mentre per inquadramento risultano conferiti 65 posti per un totale di 84 unità. L'attribuzione dei posti conferibili per inquadramento risulta aver dato luogo a difficoltà applicative, derivanti dal coordinamento delle disposizioni di deroga, per il calcolo delle disponibilità dei posti risultanti per gli anni dal 1986 al 1989. Pur essendo dette operazioni ancora lontane dall'essersi concluse per la necessità di attribuire un ancora elevato numero di posti, effetto della attuazione delle norme di deroga è risultata la cessata vigenza dell'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 26 del 1985 che consentiva la possibilità del conferimento delle funzioni dirigenziali nei posti vacanti a facenti funzioni applicati ai rispettivi servizi. Ciò si è determinato avendo tale norma fissato il termine per dette sostituzioni al momento della copertura, ora del tutto realizzata, dei posti di qualifica dirigenziale portati in aumento dall'art. 20 della legge regionale n. 54 del 1983.

Tenuto conto della consistenza numerica dell'organico è da ritenere che al termine delle operazioni previste lo stesso risulterà interamente coperto, pur dovendosi allo stato rilevare la difficoltà di poter reperire, nelle attuali articolazioni della amministrazione, una stabile collocazione dirigenziale a tutti gli aventi diritto. Tralasciando aspetti di mera legittimità, sul piano funzionale tale situazione non offre favorevoli prospettive alla riorganizzazione del settore. Da un lato infatti come si vedrà essa è motivo di una assidua frammentazione delle competenze. Dall'altra non risponde ad una logica di alcuna affidabilità l'aver dischiuso a soggetti spesso privi di una adeguata preparazione culturale e formativa, ed in mancanza di ogni selezione o valutazione, l'accesso ad una qualifica cui si connotano responsabilità meglio supportate anche dal possesso di titoli professionali e di studio che alla stessa amministrazione non è richiesto di accertare sotto la spinta del riconoscimento delle situazioni di fatto.

Quanto poi alla applicazione, nel suo insieme, della citata legge n. 11, che ha più in generale disposto in materia di mobilità verticale, con la fine del 1991 si sono concluse le promozioni per scrutinio alla qualifica di dirigente per le decorrenze 1.7.1983 e 1.1.1985 e quelle alla qualifica di funzionario per gli anni dal 1984 al 1988 (tenendo presente che per esse non è previsto l'accesso alla qualifica per inquadramento).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La conclusione degli scrutini in corso è prevista per la fine del 1993 ed essa prosegue in una incertezza applicativa determinata anche dalla difficoltà di verifica del possesso delle prescritte anzianità in soggetti che a suo tempo già avevano fruito di norme a propria volta derogatorie all'avanzamento senza concorso, introdotte dalla leggi regionali n. 53/1981 e 54/1983.

In materia, come si ricorderà, proprio i provvedimenti emanati in forza della prima di tali leggi erano stati annullati dal TAR. A fronte di un appello proposto dall'amministrazione e nelle more di esso, la legge n. 11 aveva confermato nelle qualifiche conseguite sulla base degli atti annullati i soggetti promossi, al fine di rimuovere le incertezze sulle qualifiche spettanti ai propri dipendenti. Tali vicende processuali non hanno ancora trovato conclusione, protraendosi nella successiva fase di appello i tempi di definizione di una complessa materia legati agli esiti di precedenti vicende non ancora ultimate.

Se quindi l'attuazione dei principi della legge n. 11 presenta aspetti di difficoltà, è nel superamento di essi, con il ritorno ai più fisiologici ed affidabili criteri di avanzamento ordinario, specie per l'attribuzione dei posti dirigenziali, che sembra necessario che l'amministrazione regionale debba tendere.

Non mancano sufficienti sintomi di effettiva degenerazione in un sistema che non assicura una minima selettività e che non impedisce l'attribuzione di posizioni di vertice a dipendenti ora valutati soltanto per la loro anzianità di servizio e per «merito» (il cui insufficiente accertamento è affidato soltanto ai diretti superiori gerarchici), sprovvisti di adeguata cultura e professionalità e spesso già beneficiari di doppi ed in taluni casi tripli analoghi passaggi di qualifica. Né in questa situazione può escludersi che il tanto di frequente constatato ricorso ad incarichi di esperti esterni sia anche da ricondurre, specie nell'ambito dell'esercizio di funzioni istituzionali, alla irreperibilità di specifiche professionalità nei ruoli degli stessi appartenenti alla amministrazione.

Ad accrescere il disordine nel settore del personale contribuisce anche la mancata emanazione di importanti discipline regolamentari. Tra queste difetta la normativa sulla disciplina della mobilità interna prevista dall'art. 5 della legge regionale n. 53/1981.

La mancata osservanza di precisi criteri sulla base dei quali effettuare il trasferimento del personale degli uffici, unito alla non intervenuta determinazione dei contingenti spettanti alle direzioni regionali ed ai servizi, rende poco trasparente il sistema secondo il quale avvengono attualmente i movimenti del personale. Infatti la necessità di tale disciplina si è appalesata nella assegnazione ai servizi nei quali fossero scoperti posti dirigenziali da attribuire con le modalità derogatorie contemplate dalla legge regionale n. 11/1990.

Neppure è stato emanato il regolamento previsto dall'art. 25 della legge regionale n. 24/1988 per le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto.

Su un piano più generale, d'altronde, il tema delle assunzioni a contratto mantiene una viva attualità costituendo un canale privilegiato di acquisizione di personale per l'amministrazione.

Anche in una normativa di modifica delle norme sul terremoto, in un'epoca cioè in cui ormai l'azione regionale dovrebbe essere indirizzata verso la ultimazione degli adempimenti da svolgere, la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, ha ancora consentito assunzioni a termine di un contingente di personale di varie qualifiche da assegnare alla Ragioneria regionale.

In materia di personale ancora, con la legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, sono state emanate «norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia». Il provvedimento si pone da un lato come atto di recepimento della revisione contrattuale prevista per il triennio 1998-90, ma contiene nella sua struttura anche disposizioni, come quella sulla modifica delle norme sulla destituzione dei dipendenti, che esulano dalla disponibilità delle parti, ricadendo nell'area delle discipline unilateralmente definibili dall'amministrazione. In una ottica di maggior chiarezza, nel richiamare come nella materia sussista l'esigenza di un costante riferimento ai generali principi informativi della legge-quadro sul pubblico impiego, ritiene sull'argomento la Corte di prospettare la opportunità di tenere separati, anche sul piano della enunciazione formale, i distinti complessi di disposizioni, riservando ad atti normativi specifici il momento del recepimento delle discipline contrattuali.

3.2.1 *Consistenza, reclutamento, comandi, formazione del personale.* Nella valutazione della consistenza si conferma il giudizio su una accentuata instabilità dei ruoli regionali, esposti anche dopo la emanazione delle norme di ordinamento e di organizzazione, ai mutevoli effetti di una legislazione soggetta ad esigenze spesso contingenti e di differente segno, influenti sull'articolazione delle sue strutture.

Al 31 dicembre 1991 l'insieme dei vari contingenti di personale, che in conclusione dell'anno precedente avevano determinato una pianta di 3.625 unità, indicava un organico di 3.669 persone, superiore di 44 elementi a quello dell'anno precedente.

Il numero dei presenti alla stessa data risultava invece essere decresciuto dalle 2970 unità alle attuali 2.894 con una diminuzione, dopo quella di 120 unità dell'anno precedente di ulteriori 76 dipendenti. Ad esse sono da aggiungere 224 unità di personale fuori ruolo collocate in tale posizione in qualità di assunte a tempo determinato per le esigenze indicate dalle molteplici normative di settore e con rapporti, come detto, frequentemente soggetti a successive stabilizzazioni. Rispetto alle 148 unità segnalate nel precedente anno gli attuali 224 assunti pareggiano le diminuzioni organiche verificatesi nell'anno che si esamina.

Mutamenti si riscontrano invece nel considerare il personale regionale sotto il profilo della ripartizione per qualifiche. Ferma rimanendo in 295 unità la consistenza dell'organico dei dirigenti, il numero dei presenti, compresi 9 unità fuori ruolo, figura incrementato, per gli effetti delle promozioni attribuite, dalle precedenti 97 unità alle attuali 110.

È comunque da aggiungere che da notizie fornite dall'amministrazione tale numero, nei primi mesi del 1992, risulta incrementato di ulteriori 60 unità così da ricondurre la situazione complessiva del personale regionale verso valori espressivi di un più accettabile rapporto rispetto all'organico almeno sotto il profilo quantitativo.

Nelle qualifiche immediatamente inferiori di funzionario e consigliere, a fronte di dotazioni di 246 e 586 unità figurano presenti 208 e 380 dipendenti di ruolo, che divengono rispettivamente 210 e 440 ove si considerino anche le unità presenti in posizione di fuori ruolo. Anche nel 1991 molto minori scostamenti hanno caratterizzato le qualifiche di segretario ed inferiori.

Non si sono registrate stabilizzazioni di personale a seguito di interventi legislativi (3), ma non sono invece mancate immissioni da organismi esterni, come previsto dalla legge 18 marzo 1991 n. 13 per le 15 unità di personale appartenente alle cessate Aziende per il turismo, direttamente inquadrate nei ruoli della Regione.

Inoltre nel 1991 hanno avuto attuazione la legge regionale 12 settembre 1990, n. 48, che ha previsto l'inquadramento previo esame colloquio di 8 unità di personale, proveniente dall'associazione «Centro Regionale per il potenziamento della viticoltura e dell'enologia del Friuli-Venezia Giulia» trasformato in Ente regionale, e la legge 2 febbraio 1991, n. 7 recante l'inquadramento di 28 unità provenienti da enti soppressi. Per quanto concerne il personale della legge regionale n. 48/1990 va però posta in evidenza la equiparazione concessa ai dipendenti di tale associazione privata (con qualifica di impiegati di prima e seconda categoria) alla qualifica di consigliere che ha consentito l'inquadramento in posti per cui è previsto il possesso di un diploma di laurea di elementi talvolta privi anche di quello di scuola secondaria superiore, quando non assunti nell'associazione stessa pochi mesi prima dell'approvazione della legge istitutiva del Centro. Per il personale proveniente dagli enti soppressi si segnalano non superate difficoltà alla definizione della posizione dello stesso nell'ambito dell'amministrazione regionale in conseguenza di passaggi di qualifica generalizzati deliberati nella imminenza del trasferimento al nuovo organismo.

Il personale comandato presso la Regione e quello regionale in tale posizione presso altri enti pubblici ammonta complessivamente a 23 e 39 unità.

3) È peraltro in corso di approvazione da parte della Commissione del consiglio regionale, un disegno di legge che prevede l'inquadramento nel ruolo della regione di tutto il personale precario e dell'IRFOP con un conseguente aumento dell'organico di circa 400 unità.

A fronte degli eccezionali sistemi di reclutamento che da anni sono praticati dalla Regione, e che comunque sono frequentemente, come visto, integrati da assunzioni a carattere temporaneo, di irrilevante peso si pone presso l'amministrazione regionale la effettuazione di concorsi di cui nell'anno si registra esclusivamente la emanazione di un bando per 29 posti di guardia del Corpo forestale regionale.

Più frequenti sono invece risultate le assunzioni con utilizzazione delle graduatorie ai sensi della legge regionale n. 20 del 1989.

Da dati di provenienza della stessa amministrazione si segnalano come ulteriormente incrementate le iniziative formative per le attività di preparazione, formazione ed aggiornamento del personale che hanno interessato complessivamente 245 dipendenti, di cui 137 in corsi senza quota di iscrizione. Per le rimanenti 108 unità l'onere sostenuto è stato di 83 milioni.

3.2.3 Oneri per il personale. Gli oneri per il personale sono cresciuti da 192,6 a 238,9 miliardi con un aumento del 24%, mentre la spesa impegnata per i soli assegni fissi è salita da miliardi 83,9 a 104,5 (+24,6%) in dipendenza della entrata a regime, con corresponsione di arretrati, del nuovo contratto regionale e delle operazioni di sistemazione nelle nuove posizioni di status e retributive di gran parte dei dipendenti. Va comunque rilevato che sul capitolo degli assegni fissi gravano anche oneri per indennità dirigenziale e di sostituzione in caso di assenza o vacanza del direttore di servizio, per un ammontare 8,9 miliardi.

L'importo degli oneri previdenziali ed assistenziali è anch'esso aumentato da 44,1 miliardi a 56,4 miliardi con una variazione in aumento del 27,9%, mentre da 25 a 30 miliardi aumentano le imposte sugli assegni corrisposti al personale in servizio.

Per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività la spesa è stata di 4 miliardi a fronte di 4,2 miliardi nel 1991 per 2.225 unità di personale, mentre l'onere per l'indennità di trasferta e rimborsi spese di missione è ammontato a 4,7 miliardi rispetto ai 3,9 miliardi dello scorso anno.

Sui capitoli 569 e 570 sono stati assunti gli impegni per il Fondo sociale per i dipendenti regionali, che nel loro insieme sono ammontati a 8,9 miliardi a fronte dei precedenti 10,4 miliardi, in conseguenza di minori assegnazioni riconosciute ad entrambi i capitoli.

Nell'ambito delle attività assistenziali, gestite secondo modalità non riconducibili a quelle di bilancio, sono stati concessi mutui edilizi per 1,7 miliardi ed effettuati interventi in favore del servizio di mensa per 8,5 miliardi a fronte di un corrispondente onere, per l'anno precedente, pari a 8,1 miliardi.

Malgrado le ridotte assegnazioni in favore del fondo, il volume degli interventi deliberati ha raggiunto gli 11,2 miliardi, somma di valore pari a quella del precedente anno che prospetta, per l'organismo in considerazione, il mantenimento di un rilevante ruolo di raccordo tra l'amministrazione ed i dipendenti.

L'ESTENSORE
F.to Franco TURINA

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe CARBONE

**DECISIONE E RELAZIONE
SUL RENDICONTO GENERALE
DELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991**

DECISIONE

N. 229/R

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, composte dai magistrati:

PRESIDENTE: dott. Giuseppe CARBONE
PRESIDENTI DI SEZIONE: dott. Ferdinando ANGELINI
prof. dott. Vittorio GUCCIONE

CONSIGLIERI: dott. Claudio DE ROSE
prof. dott. Manin CARABBA
dott. Carmelo GERACI
dott. Francesco BATTINI
dott. Francesco MANGANELLI
dott. Domenico MARCHETTA
dott. Maurizio MELONI
dott. Carlo CHIAPPINELLI (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1991.

Visti gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 470;

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria;

Vista la legge regionale 22 gennaio 1991, n. 1 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991;

Viste le leggi regionali 5 aprile 1991, n. 8 e 28 ottobre 1991, n. 14 recanti variazioni al bilancio di previsione per il 1991;

Vista la legge regionale n. 10 del 9 maggio 1991, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione;

Uditi nella pubblica udienza del 14 luglio 1992 il relatore, consigliere dott. Carlo CHIAPPINELLI, ed il pubblico ministero nella persona del Procuratore generale dott. Emidio DI GIAMBATTISTA;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FATTO

Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1991 è stato trasmesso in data 25 maggio 1992 alla Sezione di controllo della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, che ha provveduto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, a verificarlo e a riferirne al Presidente della Corte, con ordinanza n. 8 del 19 giugno 1992.

Le risultanze del rendiconto generale della Regione sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

COMPETENZA

<i>Entrate:</i>	Lire	Lire
Titolo I — Entrate tributarie	233.752.030.431	
Titolo II — Entrate extratributarie	22.647.980.786	
Titolo III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	553.105.776	
Accensione di prestiti	—	
Totale delle entrate		256.953.116.993
 <i>Spese:</i>		
Titolo I — Spese correnti	141.528.270.596	
Titolo II — Spese in conto capitale	275.094.108.944	
Rimborso prestiti	—	
Totale delle spese		416.622.379.540
 RESIDUI		
 <i>Attivi:</i>		
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'e- sercizio 1991	222.876.332.812	
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	302.358.016.768	
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1991		525.234.349.580
 <i>Passivi:</i>		
Somme rimaste da pagare in conto dell'eserci- zio 1991	282.036.798.018	
Somme rimaste da pagare in conto degli eser- cizi precedenti	53.410.338.182	
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1991		335.447.136.200

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CASSA

	Lire		Lire
Fondo di cassa al 1° gennaio 1991	16.332.598.878		
Riscossioni	206.529.019.062		
Pagamenti	212.101.401.417		
	<hr/>		
Differenza		(—)	5.572.382.355
Fondo di cassa al 31 dicembre 1991			10.760.216.523
 <i>Riepilogo:</i>			
Totale complessivo delle entrate	256.953.116.993		
Totale complessivo delle spese	416.622.379.540		
	<hr/>		
Disavanzo finanziario		(—)	159.669.262.547

CONTO DEL PATRIMONIO

Attività al 1° gennaio 1991	576.521.096.598		
Passività al 1° gennaio 1991	131.909.814.905		
	<hr/>		
Eccedenza attiva al 1° gennaio 1991			444.611.281.693
Attività al 31 dicembre 1991	647.285.876.843		
Passività al 31 dicembre 1991	335.458.462.161		
	<hr/>		
Eccedenza attiva al 31 dicembre 1991			311.827.414.682
Peggioramento patrimoniale		(—)	132.783.867.011

Il pubblico ministero, con atto depositato il 9 luglio 1992 e successivamente in udienza, ha esposto le sue considerazioni sullo svolgimento delle gestioni in esame e ha richiesto che le Sezioni riunite della Corte vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Regione con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed è stata altresì accertata la corrispondenza dei dati relativi ai residui passivi con quelli risultanti dagli appositi decreti del Presidente della giunta regionale, vistati e registrati.

Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alle leggi di bilancio dei risultati suddetti.

Per quanto concerne le gestioni dei fondi posti a disposizione dei funzionari delegati, il confronto con le scritture della Corte dà atto della legittimità delle aperture di credito e della definitiva situazione di esse alla chiusura dell'esercizio e non anche della concreta utilizzazione dei fondi, la quale viene successivamente accertata attraverso l'esame che la Corte può limitare a determinati rendiconti (articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440).

Tenuto conto delle verificazioni effettuate dalla Sezione regionale di controllo, deve altresì dichiararsi la regolarità del conto del patrimonio relativo all'esercizio 1991.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di modificazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sulle conformi richieste del Pubblico ministero:

dichiara regolare - nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio - il rendiconto generale della regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio 1991;

ordina che il rendiconto generale di cui al presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Giunta regionale per la successiva presentazione al Consiglio;

dispone che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta della regione Trentino-Alto Adige, nonché al Commissario del Governo di Trento, e sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 1992.

L'ESTENSORE
F.to Carlo CHIAPPINELLI

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe CARBONE

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi, 14 luglio 1991.

IL SEGRETARIO
F.to L. SANTORO

RELAZIONE

...

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Sommario: — 1. **Considerazioni generali e profili ordinamentali**; 1.1 *L'attuazione del «pacchetto»*; 1.2 *L'attività normativa regionale*.
2. **Attività istituzionale**; 2.1 *Aspetti finanziari e patrimoniali della gestione*; 2.1.1 *Aspetti finanziari*; 2.1.2 *Aspetti patrimoniali*; 2.2 *L'attuazione degli interventi*.
3. **Organizzazione dei servizi e personale**; 3.1 *Organizzazione dei servizi*; 3.2 *Personale*.

1. Considerazioni generali e profili ordinamentali

1.1 *L'attuazione del «pacchetto»*.

Con la emanazione, nel corso del 1991 e dei primi mesi del 1992, di numerosi decreti legislativi contenenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la realizzazione delle misure ricomprese nel c.d. «pacchetto» del 1969 può dirsi finalmente completata ed esaurito il relativo ultraquarantennale contenzioso internazionale.

In particolare, nel 1991 risultano emanati: il decreto legislativo n. 32 del 21 gennaio 1991, in materia di criterio della proporzionale e di requisito della conoscenza delle lingue italiana e tedesca nelle assunzioni presso l'ente «Ferrovie dello Stato»; il decreto legislativo n. 33 del 25 gennaio 1991, in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale; il decreto legislativo n. 253 del 1° agosto 1991, contenente norme per la determinazione della consistenza dei tre gruppi linguistici della provincia di Bolzano a norma dell'art. 89, comma 3, dello statuto; il decreto legislativo n. 296 del 6 agosto 1991, concernente modifiche alle tabelle organiche allegate al d.P.R. n. 752 del 1976, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; il decreto legislativo n. 310 del 13 settembre 1991 in materia di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri del ruolo locale del Commissariato di governo per la provincia di Bolzano.

Sempre nell'anno sono state emanate la legge n. 335 del 7 ottobre 1991, istitutiva in Bolzano di una sezione distaccata della Corte d'appello di Trento e la legge n. 442 del 30 dicembre 1991, concernente la modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica, in attuazione della misura 111 del «pacchetto» a favore della popolazione alto-atesina.

Importanti norme di attuazione sono state emanate nel marzo del 1992, ponendo termine, come si è detto, al contenzioso relativo alla definizione completa del «pacchetto». Con decreto legislativo n. 265 del 16 marzo 1992, sono state emanate norme di attuazione in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano. Con il decreto legislativo n. 266, sono state emanate norme di attuazione concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e le leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento. Con decreto legislativo n. 267, anch'esso del 16 marzo 1992, sono state emanate «norme concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate». Con decreto legislativo n. 268, sempre in data 16 marzo 1992, sono state infine emanate norme di attuazione dello Statuto in materia di finanza regionale e provinciale.

Per talune disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 266 e 267, ritenute non conformi a legge dalla Sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato (1), si è proceduto alla registrazione con riserva da parte delle Sezioni riunite della Corte, su richiesta del Governo ai sensi dell'art. 25 secondo comma del regio decreto n. 1214 del 1934 e dell'art. 2, comma 3, lett. n) della legge n. 400 del 1988 (2).

1) Deliberazioni n. 27 e n. 28 del 21 aprile 1992.

2) Deliberazioni n. 83 e n. 84 del 22 aprile 1992.

In particolare, il diniego del visto da parte della Sezione del controllo ha investito, per il decreto legislativo n. 266, l'art. 2, concernente i rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, con la previsione di un termine di sei mesi per l'adeguamento ai principi e norme costituenti limiti ex artt. 4 e 5 dello Statuto e di uno specifico ricorso alla Corte costituzionale, nonché l'art. 3 (commi 4, 5, 6 e 7) disciplinante l'efficacia, nel territorio regionale o provinciale, degli atti statali di indirizzo e di coordinamento. La Sezione del controllo ha motivato il diniego del visto nella considerazione che nessuna delle richiamate previsioni normative trovi supporto e collegamento, sia pure in via mediata, in norme dello Statuto speciale, né possa essere considerata «additiva» dello Statuto stesso ai sensi della giurisprudenza della Corte costituzionale (3).

Per analoghe ragioni, confortate da ulteriori orientamenti della Corte costituzionale in materia di ordinamento giudiziario (4), è stato denegato il visto, da parte della Sezione, all'art. 6 del decreto legislativo n. 267, disciplinante, nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, la figura del giudice di pace, istituito con legge n. 374 del 21 novembre 1991 (5).

Come si è detto, con deliberazioni n. 83 e n. 84 del 22 aprile 1992, le Sezioni riunite della Corte, non ritenendo superati i motivi per i quali la Sezione del controllo aveva denegato il visto, hanno ordinato, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del T.U. n. 1214 del 1934, la registrazione con riserva delle citate disposizioni.

Una specifica menzione merita, infine, il decreto legislativo n. 268, che ha dettato norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale, con la previsione (art. 3) di una autonoma capacità impositiva, in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato. Viene inoltre dettata la disciplina della devoluzione di quote del gettito dei tributi erariali (artt. 2 e 5) e delle modalità di collaborazione all'accertamento dei redditi dei soggetti aventi domicilio fiscale nel territorio (art. 13).

Viene altresì riconosciuto (art. 16) il potere di emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione, delle Province e degli enti da esse dipendenti.

Alle Province sono inoltre attribuite (art. 17) le competenze già svolte dallo Stato e dalla Regione in materia di finanza locale (con esclusione dei tributi locali e della materia ordinamentale) al fine di assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti nell'assunzione di personale, le modalità di ricorso all'indebitamento, nonché le procedure per l'attività contrattuale.

1.2 *L'attività normativa regionale.*

Nel corso dell'esercizio risultano emanate 14 leggi regionali: oltre alla legge regionale n. 1 del 22 gennaio 1991, relativa al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 ed alle leggi n. 8 del 5 aprile e n. 14 del 28 ottobre, recanti variazioni al bilancio stesso (6), vanno qui menzionati gli altri interventi più significativi.

Con la legge regionale n. 2 del 22 gennaio 1991 è stata prevista la concessione di contributi per interventi finanziari in favore delle popolazioni della Repubblica del Libano. Con la legge regionale n. 3 del 9 febbraio 1991 si è costituito un fondo a favore del Credito fondiario Trentino-Alto Adige - sezione opere pubbliche o di altro istituto di credito speciale, destinato all'erogazione di mutui agli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche. Con la legge regionale n. 4 del 18 febbraio 1991 sono state recate

3) Sent. n. 20 del 1959; n. 136 del 1969; n. 212 del 1984.

4) Sent. n. 4 del 1956; n. 112 del 1973; n. 43 del 1982.

5) Tale legge, agli artt. 40 e 41, prevede, peraltro, una disciplina peculiare per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. Il comma 7 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 267 stabilisce la non applicabilità dell'art. 40 dalla regione Trentino-Alto Adige.

6) Cfr. amplius par. 2.1.1

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modifiche alla legge regionale n. 20 del 26 agosto 1988 recante «Norme in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza». Con la legge regionale n. 5 del 21 febbraio 1991 sono state dettate norme urgenti in materia di personale, di traduzioni, di uso della lingua ladina. Con legge regionale n. 7 del 25 marzo 1991 è stato autorizzato l'aumento del conferimento al fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige, mentre l'aumento della quota di partecipazione della Regione al capitale sociale della S.p.a. «Autostrada del Brennero» con sede in Trento è stato disposto con legge regionale n. 9 del 5 maggio 1991.

Di particolare rilievo è la legge regionale n. 10 del 9 maggio 1991 recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione.

Con tale nuova normativa, che ricalca i profili essenziali del modello delineato per lo Stato con la legge n. 468 del 1978, viene disciplinata, al titolo I, la programmazione ed il bilancio della Regione, con la previsione del bilancio pluriennale (Capo I), del bilancio annuale (Capo II), e della (eventuale) legge finanziaria (art. 27).

In particolare, viene sancito (art. 14) l'equilibrio del bilancio di competenza e di cassa, equilibrio cui si perviene anche considerando l'eventuale avanzo o disavanzo di consuntivo e di cassa. Il comma 3 dell'art. 14 sancisce anche la necessità di un equilibrio tra spese correnti ed entrate tributarie ed extratributarie con esclusione delle assegnazioni statali destinate al finanziamento di spese in conto capitale.

Oltre alla disciplina del «fondo di riserva per spese obbligatorie» (art. 17), del «fondo di riserva per spese impreviste» (art. 18), del «fondo di riserva del bilancio di cassa» (art. 17), la legge disciplina altresì i fondi globali (art. 20), destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio, distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o in conto capitale. Il comma 4 dell'art. 20 consente altresì che la copertura finanziaria relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio resti valida per l'esercizio successivo, purché i provvedimenti stessi entrino in vigore entro il termine di detto esercizio.

Il titolo II della legge disciplina i compiti della Ragioneria della Regione; il titolo III la gestione delle entrate e delle spese; il titolo IV il rendiconto generale ed il servizio di tesoreria.

Sempre nel decorso esercizio, risultano anche approvate la legge regionale n. 11 del 16 maggio 1991, di modifica della legge regionale n. 17 del 2 settembre 1978, concernente l'ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e Bolzano; la legge regionale n. 12, anch'essa del 16 maggio 1991, in materia di impianto e tenuta del libro fondiario e di catasto fondiario e urbano; la legge regionale n. 13 del 21 maggio 1991, con la quale sono stati estesi ai trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, taluni benefici previsti in favore dei combattenti e reduci.

Nel corso dell'esercizio sono stati altresì approvati o pubblicati numerosi regolamenti, che hanno interessato le seguenti materie: selezione del personale; criteri e modalità per il diritto allo studio, in attuazione della legge regionale n. 15 del 9 novembre 1983; catasto fondiario e libro fondiario (legge regionale n. 6 del 8 marzo 1990); modalità per la determinazione del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi; catasto edilizio urbano; esecuzione della legge regionale n. 15 del 28 luglio 1988 attinente alla cooperazione; esecuzione della legge regionale n. 2 del 22.1.1992 recante «concessione di contributi per interventi finanziari in favore della popolazione della Repubblica di Romania e della Repubblica del Libano».

2. Attività istituzionali

2.1 Aspetti finanziari e patrimoniali della gestione.

2.1.1 *Aspetti finanziari.* Il bilancio di previsione dell'esercizio 1991, approvato con legge regionale 22 gennaio 1991, n. 1 recava entrate e spese per lire 256.037.000.000 in conto competenza, nonché per lire 359.062.500.000 e 362.062.500.000 in conto cassa. Al maggiore onere di 3 miliardi previsto nel conto cassa, veniva fatto fronte con il fondo di cassa finale relativo all'esercizio 1990, quantificato appunto in tale importo.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con successivi provvedimenti di variazione, approvati con leggi regionali 5 aprile 1991, n. 8 e 28 ottobre 1991, n. 14, utilizzando i fondi già accantonati nell'esercizio 1990 (7), venivano introdotte variazioni tali da portare le previsioni definitive di entrata e di spesa, rispettivamente a lire 257.737.000.000 ed a lire 514.333.252.000 per la competenza ed a lire 624.499.901.122 e a lire 640.832.500.000 per la cassa.

Il consistente divario tra previsioni iniziali e definitive di spesa va correlato al trasferimento di bilancio, in corso d'esercizio, di 256,6 miliardi dell'avanzo di gestione dell'esercizio 1989, avanzo conseguente all'applicazione, con decorrenza 1° gennaio 1988, della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme sulla finanza della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che ha consentito rilevanti aumenti nelle entrate derivanti dai tributi statali spettanti agli enti interessati (8). Si era infatti registrato per il 1989 un avanzo di gestione di 268 miliardi a fronte di 12 miliardi per il 1988. Di tale avanzo, 256,6 miliardi accantonati per il 1990 come fondi globali per la copertura di iniziative legislative e costituenti economie di spesa per tale esercizio, sono state reiscritte nel 1991 per la copertura di provvedimenti che hanno in tale anno trovato definitiva applicazione. Tra essi il più rilevante è stato approvato con la citata legge regionale n. 3 del febbraio 1991, con la quale è stato costituito un fondo per il finanziamento di opere pubbliche degli enti locali (248 miliardi).

Altri accantonamenti sono stati utilizzati per l'aumento del fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige (legge regionale n. 7 del 25 marzo 1991 - 5 miliardi) e della quota di partecipazione della Regione al capitale sociale della S.p.a. «Autostrada del Brennero» (legge regionale n. 9 del 5 maggio 1991 - 2,5 miliardi). Importi minori sono stati utilizzati rispettivamente per la legge regionale n. 2 del 22 gennaio 1991 («concessione di contributi per interventi finanziari in favore delle popolazioni della Repubblica di Romania e della Repubblica del Libano» - 0,4 miliardi) e per la legge regionale n. 5 del 21 febbraio 1991, concernente norme in materia di personale e per l'uso della lingua ladina (0,6 miliardi).

Sul versante dell'entrata, l'aumento nelle previsioni definitive di 1,7 miliardi è riferito al cap. n. 430 («Dividendi di società ed enti con partecipazione regionale») e deriva dal parziale utilizzo dei dividendi esistenti sui fondi di riserva speciale presso il Mediocredito Trentino-Alto Adige, per consentire l'aumento di dotazione dell'Istituto operato con la ricordata l.r. n. 7 del 1991.

Sul versante della spesa risulta invece ridotto in corso d'esercizio di 11,8 miliardi lo stanziamento del cap. 2101 («Spese per l'acquisto e la costruzione di immobili, per la manutenzione straordinaria e per lavori concernenti miglioramenti patrimoniali»), a seguito delle difficoltà incontrate nel reperimento di immobili idonei per gli uffici della Regione.

Le riferite variazioni del bilancio di competenza si sono parallelamente ripercosse sul versante della cassa, ove le previsioni definitive, come si è detto, evidenziano 624,5 miliardi per l'entrata e 640,8 miliardi per la spesa. Gli assestamenti dell'entrata hanno riguardato in particolare il settore della compartecipazione ai tributi erariali per consentire il pareggio, in presenza del considerevole aumento delle previsioni di spesa, riflettenti le variazioni di cui si è detto in termini di competenza.

Il disavanzo di cassa previsto inizialmente in 3 miliardi, risulta accertato a fine esercizio in 16,3 miliardi, pari al fondo di cassa finale dell'esercizio 1992.

Sotto il profilo della classificazione amministrativa, l'85,72% della spesa fa capo alla Presidenza della Giunta regionale (58,9% nel 1990), il 7,14% all'assessorato finanze e patrimonio, il 3,42% all'assessorato del libro fondiario e del catasto, il 2,20% all'assessorato per la cooperazione, l'1,40% all'assessorato previdenza ed enti sanitari, mentre percentuali sensibilmente minori sono relative all'assessorato per gli enti locali e servizi elettorali (0,08%) ed all'assessorato per l'accordo preferenziale Trentino-Alto Adige - Tirolo Vorarlberg (0,03%).

7) Cfr. Relazione al rendiconto es. 1990, vol. III, pag. 246. La procedura è ora disciplinata dall'art. 20 della legge regionale n. 10 del 9 maggio 1991.

8) Cfr. relazione al rendiconto es. 1989, vol. III, pagg. 246-247; es. 1990, vol. III, pag. 331.

La spesa amministrata dalla Presidenza della Giunta regionale (357 miliardi) riguarda, per la parte corrente, gli oneri per il Consiglio regionale e la Giunta (25,5 miliardi), per il personale in servizio (40 miliardi) ed in quiescenza (3 miliardi), per i servizi di stampa e di informazione (1 miliardo), per la stampa e la diffusione del Bollettino ufficiale (1,5 miliardi); alla Presidenza fanno capo anche gli oneri relativi al fondo per l'esercizio della delega a favore delle province di Trento e Bolzano in materia di servizi antincendi (32,8 miliardi). Nel settore delle spese di investimento, la Presidenza amministra anche il fondo istituito con legge regionale n. 3 del 9 febbraio 1991, destinato al finanziamento di opere di pubblica utilità degli enti locali della Regione (248 miliardi che gravano sul cap. 2070).

Della spesa dell'assessorato finanze e patrimonio (29,8 miliardi), 11,2 miliardi afferiscono a spese per l'amministrazione del patrimonio regionale e 18 miliardi ai servizi propri delle finanze. Per la spesa gestita dall'assessorato libro fondiario e catasto (14,3 miliardi) la quota prevalente (13,9 miliardi) si riferisce ai servizi del catasto, che tuttavia non comprende gli oneri per il personale.

Per l'assessorato alla cooperazione (91 miliardi) l'importo di 7 miliardi attiene alla delega a favore delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di assistenza ed incremento della cooperazione, mentre 2 miliardi sono relativi agli interventi per iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione e dello spirito cooperativo, in base alla legge regionale n. 15 del 28 luglio 1988. Per l'assessorato previdenza ed enti sanitari (5,8 miliardi), sono previsti 1,3 miliardi per la concessione di sussidi ai patronati, 0,2 miliardi a favore dei lavoratori ammalati di silicosi, 1,7 miliardi per gli affetti da sordità professionale; 0,9 miliardi sono destinati a provvidenze in favore degli emigranti per il riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi di lavoro prestato all'estero; 1,6 miliardi, a partire dal 1991, per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e reduci trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche.

In termini di classificazione funzionale, la percentuale più significativa, già rilevata negli esercizi precedenti per la Sez. I (amministrazione generale: 69,4% nel 1990; 79% nel 1989; 80,1% nel 1988; 74,7% nel 1987; 73,8% nel 1986), si registra ora per la Sez. VI (interventi per la finanza locale) con il 59,9%; tale voce risultava quasi inesistente (0,8%) nel 1990 e sensibilmente inferiore (14,2%) nel 1989. Il vistoso incremento è dovuto alla già citata costituzione del fondo (248 miliardi) di cui alla legge regionale n. 3 del 1991, per il finanziamento dei mutui contratti da comuni e da altri enti per la realizzazione di opere pubbliche in Regione.

L'analisi disaggregata per funzioni evidenzia inoltre il 7,9% destinato alla sicurezza pubblica (17,3% nel 1990; 7% nel 1989); l'1,40% per interventi nel campo sociale (2,7% nel 1990 e 5,9% nel 1989); il 4,42% per interventi in campo economico (6,3% nel 1990); lo 0,64% per oneri non ripartibili (3,1% nel 1990 e 1,9% nel 1989).

Sotto il profilo economico, la percentuale del titolo I (37%), ha il concorso più significativo nelle cat. I, (servizi degli organi regionali), con il 6,14%, II e III, per il personale in servizio (9,6%) ed in quiescenza (0,7%), IV, per l'acquisto di beni e servizi (5%), V (trasferimenti), con l'11,7%.

Per il titolo II, alla percentuale complessiva del 66% concorre in misura determinante la cat. XI, trasferimenti, con il 60%, seguita dalla cat. X, beni ed opere immobiliari a carico della regione (3,7%) e dalla cat. XII, partecipazioni azionarie e conferimenti, con il 2,2%.

Per le entrate, a consuntivo, si registra una sostanziale corrispondenza tra previsioni assestate (257,7 miliardi) ed accertamenti (256,9 miliardi), con una differenza di 0,8 miliardi.

Gli scostamenti maggiori si registrano nella voce relativa alle assegnazioni statali per l'esercizio di funzioni delegate, con una diminuzione di 2,2 miliardi, dovuta al minor importo concesso dallo Stato per la delega in materia di catasto.

Un aumento si registra invece per i proventi dei servizi pubblici minori (+0,8 miliardi), nella voce relativa a recuperi, rimborsi e contributi (+0,2 miliardi), nei proventi dei beni regionali (+0,2 miliardi), e nelle partite che si compensano nella spesa (+0,3 miliardi), relativamente a rimborsi da parte degli enti previdenziali di somme anticipate dalla Regione per trattamenti di quiescenza ed indennità.

Sul versante della spesa, su 514,3 miliardi di previsioni assestate risultano impegnati a fine esercizio 416,6 miliardi, con economie pari a 97,7 miliardi, di cui 67,9 relative alle spese correnti e 29,7 a quelle in

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conto capitale. Delle economie registrate sul titolo I, la gran parte (60,6 miliardi) è relativa al cap. 670 per la mancata utilizzazione entro la chiusura dell'esercizio dello stanziamento destinato alla copertura di provvedimenti legislativi. Sul corrispondente fondo globale del titolo II (cap. 2300) si registrano economie per 11 miliardi. Una ulteriore economia di 18,7 miliardi si registra, sempre per il titolo II, per il mancato completamento del programma di acquisto e costruzione di immobili per le sedi periferiche degli uffici regionali.

Per il titolo I si evidenziano economie sul cap. 305 (0,5 miliardi) relativo ad iniziative per favorire il processo di integrazione politica europea, sul cap. 110 (0,3 miliardi) concernente contributi al personale per corsi di perfezionamento, sui capitoli interessanti il funzionamento, l'arredo e la manutenzione degli uffici regionali (0,8 miliardi), sui fondi per spese impreviste ed obbligatorie (2,5 miliardi), sugli stanziamenti relativi ad oneri previdenziali ed assicurativi (1 miliardo). Per questi ultimi le economie derivano dalla cessazione degli oneri per il pagamento delle pensioni indirette e di reversibilità a favore di superstiti di mezzadri e coloni (l.r. n. 29 del 14 agosto 1971), posto a decorrere dal 1° gennaio 1991 a carico dell'I.N.P.S. (legge n. 233 del 2 agosto 1990).

Per quanto concerne i residui si registra al 31 dicembre 1991 una eccedenza attiva di 189,8 miliardi con una diminuzione di 144,8 miliardi rispetto al dato del 1990 (334,6 miliardi); a fine esercizio 1989 l'eccedenza attiva era pari a 262,1 miliardi. Ciò è dovuto alla notevole espansione del volume dei residui passivi (203,5 miliardi) e dall'aumento sensibilmente minore dei residui attivi (58,7 miliardi), diversamente da quanto era emerso nei due precedenti esercizi (9).

A fine esercizio 1991, i residui attivi ammontano a 525,2 miliardi, con un aumento di 58,7 miliardi rispetto ai 466,5 miliardi del 31 dicembre 1990 (373,1 nel 1989; 119,2 per il 1988); i residui passivi a fine esercizio sono pari a 335,4 miliardi con un aumento di 203,5 miliardi rispetto a quelli dell'esercizio precedente (131,9 miliardi) (10); nel 1989 i residui passivi sono risultati pari a 111 miliardi ed a 108,8 nel 1988.

Nell'ambito dei residui passivi di nuova formazione si segnala l'incidenza di 240,9 miliardi del fondo per la erogazione di mutui agli enti locali per la realizzazione di opere di pubblica utilità, di cui alla citata legge n. 3 del 1991, il cui avvio concreto è iniziato solo negli ultimi mesi dell'anno.

Nel corso dell'esercizio si è dunque, per le riferite ragioni, attenuata la situazione fortemente sbilanciata tra massa creditoria e massa debitoria, evidenziatasi nei precedenti esercizi 1989 e 1990, a seguito della applicazione della legge n. 386 del 1989, che aveva determinato, con il nuovo regime di compartecipazione ai tributi erariali, una notevole espansione dei residui attivi, anche in considerazione dell'efficacia retroattiva (1° gennaio 1988) di tale legge (11).

Del totale dei residui attivi (525,2 miliardi) ben 519,7 (99%) derivano dalla categoria II (tributi dello Stato devoluti alla Regione), mentre 3 miliardi (0,6%), si riferiscono alla categoria I (tasse ed imposte regionali).

Del totale dei residui passivi (335,4 miliardi), la quota maggiore (90%) è del titolo II ed afferisce in particolare alla categoria XI (Trasferimenti) con 244,9 miliardi (73%) ed alla categoria X (Beni ed opere immobiliari a carico della Regione), con 58,7 miliardi (17,5%).

Sotto il profilo della cassa la gestione dell'esercizio 1991 evidenzia per l'entrata, a fronte di previsioni definitive di 624,5 miliardi, incassi per 206,5 miliardi, con una differenza di 418 miliardi e per la spesa, a fronte di 640,8 miliardi di previsioni definitive, pagamenti per 212,1 miliardi, con una differenza di 428,7 miliardi.

La differenza tra incassi e pagamenti costituisce quindi un saldo negativo di 5,6 miliardi; considerando il fondo cassa esistente al 31 Dicembre 1990 (16,3 miliardi), il risultato finale della gestione di cassa evidenzia al 31 Dicembre 1991 un fondo disponibile di 10,7 miliardi.

9) Cfr. Relazione 1990, Vol. III, pagg. 246-247; e del 1989, vol. III, pag. 331.

10) Nel corso dell'esercizio 1991 i residui attivi per il 1990 sono stati definitivamente accertati in 474,8 miliardi e quelli passivi in 130,9 miliardi.

11) Cfr. Relazione al rendiconto es. 1990, Vol. III, pag. 243 e pagg. 246-247; Relazione al rendiconto es. 1989, Vol. III, pagg. 329-331.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La sensibile divaricazione tra accertamenti e riscossioni è dovuta per la massima parte al mancato incasso delle quote di tributi erariali spettanti alla Regione, che pur essendo state regolarmente versate dallo Stato sul conto corrente infruttifero n. 22722/582 acceso presso la Direzione Generale del Tesoro, non hanno potuto essere introdotte in bilancio, in considerazione delle norme limitative della liquidità detenibile presso il tesoriere regionale.

2.1.2 Aspetti patrimoniali. Dall'esame del conto del patrimonio della regione Trentino-Alto Adige si rileva che la gestione patrimoniale dell'esercizio 1991 ha prodotto un peggioramento patrimoniale di 132,8 miliardi, a fronte di miglioramenti patrimoniali registrati a fine 1990 (86 miliardi) e a fine 1989 (259,6 miliardi).

Tale peggioramento è conseguito alla diminuzione della eccedenza delle attività sulle passività, eccedenza passata da 444,6 miliardi del 1990 a 311,9 miliardi del 1991, con una differenza pari appunto a 132,7 miliardi.

Infatti, mentre all'inizio dell'esercizio, le attività ammontavano a 576,5 miliardi e le passività a 131,9 miliardi, con una eccedenza di 444,6 miliardi, al termine dell'esercizio le attività risultano pari a 647,3 miliardi e le passività a 335,5 miliardi, con una eccedenza di 311,8 miliardi.

Il riferito peggioramento di 132,8 miliardi deriva dalla somma dei movimenti recati dall'esercizio di bilancio (-159,7 miliardi), dal saldo dei reali aumenti e diminuzioni negli elementi patrimoniali (+17,8 miliardi), nonché dalle operazioni patrimoniali che hanno avuto riflesso sul bilancio (+9,1 miliardi).

Il conto generale A (attività e passività finanziarie) presenta al termine dell'esercizio un peggioramento di 150,4 miliardi, (miglioramento di 82,7 miliardi nel 1990).

Il conto generale B (attività disponibili) evidenzia un incremento di 7,6 miliardi rispetto all'esercizio precedente: si è infatti passati dai 34,4 miliardi del 1990 ai 51 miliardi del 1991.

L'aumento più consistente (8,5 miliardi), verificatosi nella voce: «titoli di credito» è da attribuire all'incremento della quota di partecipazione, per 6,7 miliardi, della Regione al Fondo di dotazione dell'Istituto Medio-credito Trentino-Alto Adige (legge n. 7 del 25 marzo 1991), ed al capitale sociale delle Autostrade del Brennero S.p.A., con sede in Trento, per 1,8 miliardi (legge n. 9 del 5 maggio 1991).

Per il conto generale C («attività non disponibili»), si registra un incremento di 10 miliardi rispetto al 1990: si è infatti passati da 50,2 miliardi a 60,2 miliardi nel 1991.

L'aumento di 6,9 miliardi relativo alla voce «beni immobili» è dovuto in misura prevalente alla quota gravante sull'esercizio 1991 delle spese per acquisto di locali destinati a nuovi uffici tavolari e del catasto ed a spese di manutenzione straordinaria degli edifici sede di uffici regionali.

L'incremento di 3,1 miliardi nella voce relativa ai beni mobili è invece relativa all'acquisto di mobili, di apparecchiature elettroniche ed attrezzature varie.

Infine, con riferimento al conto generale D (passività diverse) emerge un incremento delle stesse di 2,1 milioni, essendo queste passate al termine dell'esercizio da 9,1 a 11,3 milioni.

2.2 L'attuazione degli interventi.

Com'è noto, in base allo Statuto di autonomia, alla Regione vengono attribuite competenze di natura prevalentemente ordinamentale. Sotto il profilo dell'attività istituzionale meritano d'essere segnalate talune iniziative in campo europeistico, della cooperazione, del credito, dell'assistenza, della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Gli stanziamenti previsti per l'attuazione della l.r. 2 maggio 1989, n. 10 ammontano complessivamente, per il 1990, a 2,5 miliardi, distribuiti sul cap. 305, che si riferisce alle iniziative europeistiche attuate direttamente dall'amministrazione regionale (stanziamento 2 miliardi; pagamenti 0,9 miliardi; residui 0,6 miliardi; economie 0,5 miliardi) e sul cap. 310, che riguarda la concessione di sovvenzioni ai comuni ed altri enti e associazioni per favorire tali iniziative (previsioni di competenza: 0,5 miliardi, di cassa 1 miliardo; pagamenti complessivi 95 milioni; residui 0,9 miliardi).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella prospettiva di rilancio dell'azione in campo europeistico ed internazionale, la Regione ha organizzato e partecipato a numerosi convegni ed iniziative di studi, anche in raccordo con le Province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto attiene alle sovvenzioni concesse, dalle 39 iniziative assentite nel 1989 si è passati a 115 nel 1990 ed a 229 nel 1991, per un importo di 500 milioni.

L'amministrazione segnala anche un rilancio dell'accordo preferenziale (c.d. «accordino»), stipulato il 12 marzo 1949 in base all'art. 3 lett. d) dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946, che privilegia gli scambi di prodotti tipici tra la Regione Trentino-Alto Adige e i Bundeslander Tirolo e Vorarlberg; l'aumento del volume di scambi avrebbe superato 100 miliardi. Per la relativa attività promozionale è iscritta in bilancio (cap. 1000) la somma di 200 milioni.

Nel settore della cooperazione, in attuazione della l.r. n. 15 del 28.5.1988, sono state approvate iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione e della cultura cooperativistica dal comitato consultivo regionale per la promozione della cooperazione, istituito da detta normativa. Sul cap. 2920, il relativo stanziamento di 2,2 miliardi è quasi interamente confluito nei residui.

Le cooperative iscritte nei due registri provinciali alla data del 30 giugno 1991 risultano 1.754, (1.764 nel 1990, 1.788 nel 1989; 1.801 del 1988); la flessione è da ricondurre alla cancellazione di cooperative edilizie che hanno raggiunto lo scopo sociale ed alla fusione di talune cooperative di credito e di consumo, miranti ad ottenere una dimensione ottimale, anche in vista del mercato unico europeo, mentre nella Provincia di Bolzano si registra un aumento delle cooperative di produzione e lavoro.

Nel settore del credito, è stata autorizzata l'adozione del nuovo statuto-tipo a numerose casse rurali della Regione, per cui può considerarsi completata, mancando la relativa domanda solo per 4 casse rurali su 172, la c.d. «operazione statuto-tipo».

Nel Trentino-Alto Adige vi è la più alta concentrazione di sportelli bancari, con un rapporto di uno sportello per 1.350 abitanti circa a fronte di una media nazionale sensibilmente più alta (uno sportello per 3.700 abitanti circa): l'amministrazione sembra voler favorire al riguardo un processo di redistribuzione sul territorio e di concentrazione delle aziende, in previsione dell'imminente attuazione del mercato unico europeo.

Nel campo dell'assistenza, in attuazione della l.r. n. 20 del 26 agosto 1988, modificata, come si è detto, con la l.r. n. 4 del 18 febbraio 1991, si è provveduto alla approvazione degli statuti delle I.P.A.B. (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) ed è proseguita l'indagine conoscitiva per accertare la natura pubblica o privata delle stesse anche in relazione ai principi contenuti nella sentenza n. 39 del 1988 della Corte costituzionale.

In materia di previdenza ed assicurazioni sociali si evidenziano spese per: concessione di sussidi ai patronati (cap. 1810: stanziamento 1,3 miliardi, di cui 0,8 pagati e 0,5 passati a residui); corresponsione di benefici ai superstiti di coltivatori diretti (cap. 1900, stanziamento 1 miliardo, quasi interamente in economia), ai lavoratori ammalati di silicosi (cap. 1920, stanziamento 300 milioni), agli affetti da sordità professionale (cap. 1930, stanziamento 1,7 miliardi di cui 1,6 pagati); provvidenze a favore degli emigranti per il riscatto ai fini pensionistici di periodi di lavoro prestati all'estero (cap. 1940, stanziamento 950 milioni, di cui 803 pagati e 147 da pagare). Per l'estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci ai trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche (l.r. n. 13 del 1991) è iscritto in bilancio il cap. 1941 (stanziamento 1,6 miliardi, interamente confluiti nei residui).

3. Organizzazione dei servizi del personale

3.1 Organizzazione dei servizi.

La materia dell'ordinamento degli uffici regionali e del personale addetto rientra nella competenza legislativa esclusiva della Regione (art. 4, n. 1 dello statuto).

A seguito delle modifiche introdotte con l.r. n. 5 dell'11.6.1987, l'organizzazione è articolata in ripartizioni (affari del personale, credito e cooperazione, affari finanziari, enti locali ed affari sociali, libro

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fondario e del catasto) ed analoghe strutture (ragioneria, segreteria della Giunta regionale, servizio studi e relazioni linguistiche), qualificate come «supporti funzionali dell'attività collegiale della Giunta regionale».

A tali strutture sono preposti dirigenti che, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, sono responsabili dell'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati.

Per consentire una maggiore flessibilità ed efficacia dell'azione amministrativa, gli uffici in cui si articolano le strutture organizzative non rappresentano un sistema rigido, bensì moduli operativi, che, in base ai principi di necessità e di economicità, possono essere istituiti, modificati o soppressi a seconda delle esigenze emergenti, nel limite numerico massimo (27), fissato dall'art. 9 della citata legge n. 5 del 1987.

A ciascun ufficio è preposto un direttore, nominato con deliberazione della Giunta regionale.

Come strutture decentrate operano gli uffici del libro fondiario e del catasto, cui competono le attribuzioni previste dalla vigente legislazione dello Stato e della Regione.

L'amministrazione dispone di due tipi di servizi ispettivi: il primo effettua i controlli sugli uffici periferici del catasto e del libro fondiario; il secondo è composto dai responsabili dell'ufficio organizzazione del personale e della ragioneria.

Con la ricordata l.r. 5 del 1987 è stato anche istituito il servizio di mensa per il personale dipendente, affidato, previa gara ufficiosa, ad una ditta specializzata nel settore della ristorazione collettiva: per il 1991 il servizio, utilizzato da circa 600 dipendenti, ha comportato un onere complessivo per l'amministrazione di oltre 500 milioni.

Rilevante risulta il ricorso a strumenti di studio e di lavoro collegiali (comitati, commissioni, gruppi di lavoro) (12) così come l'affidamento di incarichi di studio a privati ovvero a Enti, Istituti ed organismi vari.

Nel settore dell'informatica, sono stati istituiti a Trento e Bolzano, a livello dei servizi tecnico-catastali e degli uffici tavolari del libro fondiario, sistemi automatizzati, mentre a livello di uffici generali si procede con il sistema della «office automation».

L'amministrazione informa che è in stato di avanzata realizzazione il nuovo ordinamento delle strutture organizzative regionali, in base alla l.r. 5 del 1991.

12) Le Commissioni, i comitati, i gruppi di lavoro costituiti ad operanti nel 1991 sono i seguenti, con la previsione di spesa relativa:

- 1) Commissione regionale per la cooperazione e commissioni per le cooperative della provincia di Trento e della provincia di Bolzano. (Lire 16 milioni).
- 2) Comitato regionale consultivo per le iniziative europee (12 milioni).
- 3) Commissione per l'esame di tesi di laurea di interesse regionale (500.000 lire)
- 4) Commissione di studio per l'elaborazione del disegno di legge concernente la disciplina sul procedimento amministrativo regionale e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi regionali (500.000 lire).
- 5) Comitato di esperti per la verifica delle funzioni e potenzialità contenute nello statuto speciale e nelle relative norme di attuazione. (30 milioni).
- 6) Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa (6 milioni).
- 7) Commissione paritetica per l'identificazione dei profili professionali (2,5 milioni).
- 8) Comitato d'intesa per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle I.P.A.B. di cui all'art. 29 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20 (30 milioni).
- 9) Comitato per la predisposizione del testo unificato delle leggi regionali vigenti contenenti norme sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale (3 milioni).
- 10) Comitato per la predisposizione e l'attuazione del progetto FEPA (5 milioni).
- 11) Comitato consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 2, comma 1 della legge regionale 28 luglio 1988, n. 15 (4 milioni).
- 12) Commissione per l'accertamento dell'idoneità alla consultazione e trascrizione di testi in lingua tedesca redatti in caratteri gotici (1,5 milioni).
- 13) Nucleo di valutazione previsto dall'art. 50 del D.P.R. 8 maggio 1987 n. 266 per l'utilizzazione del fondo di incentivazione e dei progetti di produttività ed efficienza del lavoro (3 milioni).
- 14) Comitato di esperti per la verifica dei progetti e dello stato degli stessi e per la informatizzazione degli uffici centrali della Regione in Trento (30 milioni).
- 15) Gruppo di lavoro per la riforma della normativa regionale concernente l'elezione e composizione degli organi delle amministrazioni comunali (2 milioni).
- 16) Comitato di esperti per la verifica dei progetti per la informatizzazione del libro fondiario e del catasto (5 milioni).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.2 *Personale.*

Con legge 21 febbraio 1991, n. 5, sono state emanate norme per potenziare il servizio di traduzione nell'amministrazione regionale, nonché norme urgenti in materia di personale regionale e delle Camere di commercio di Trento e Bolzano e norme per l'uso della lingua ladina per i dipendenti dei comuni ladini della provincia di Bolzano. La legge è da ritenersi particolarmente rilevante, in quanto viene istituzionalizzata per la Regione la disciplina del regime retributivo e dei trattamenti accessori ed integrativi, compresi quelli di missione e trasferimento, mediante accordi sindacali. È stato così operato uno sganciamento dalla precedente automatica estensione, per i dipendenti regionali, della normativa riguardante lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale (l.r. n. 23 del 1958). La stessa legge dispone che fino all'entrata in vigore della riforma della dirigenza regionale resti disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento giuridico ed economico del personale appartenente alla qualifica dirigenziale.

- 17) Commissione di disciplina per il biennio 1991-1992 (2 milioni).
- 18) Gruppo di lavoro incaricato dell'elaborazione di uno studio per la regolamentazione del ritiro delle istanze tavolari (1 milione).
- 19) Commissione di studio per l'elaborazione del disegno di legge concernente il nuovo ordinamento degli uffici regionali e il nuovo stato giuridico del personale regionale (5 milioni).
- 20) Comitato di redazione della rivista Regione-Region (10 milioni).
- 21) Commissione incaricata di analizzare le problematiche giuridiche connesse alla concordanza delle superfici tavolari e catastali (2 milioni).
- 22) Gruppo di lavoro per la predisposizione del nuovo regolamento sui fogli di notifica in sostituzione delle norme contenute nell'O.M.G. 6 gennaio 1899, n. 1 (2 milioni).
- 23) Gruppo di lavoro per la predisposizione della nuova legge sulla meccanizzazione del libro fondiario (2 milioni).
- 24) Comitato previsto dall'art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 2 (3 milioni).
- 25) Gruppo di lavoro per la predisposizione del nuovo regolamento sulla pertrattazione del diritto di comproprietà nel libro fondiario in sostituzione dell'O.M.G. 10 aprile 1988, n. 10 (2 milioni).
- 26) Commissione per l'accertamento dei beni mobili da dichiarare «fuori uso» (1,5 milioni).
- 27) Commissione giudicatrice del concorso interno per esami a 30 posti nel profilo professionale di «assistente tecnico e catastale» - VI qual. funzionale (1,8 milioni).
- 28) Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esame - colloquio per il conseguimento dell'idoneità a direttore d'ufficio ai sensi dell'art. 25 legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (2 milioni).
- 29) Commissione giudicatrice del concorso interno per esami ad 1 posto nel profilo professionale di «coordinatore dei servizi di anticamera e portineria» - V qual. funzionale (1 milione).
- 30) Gruppo di lavoro per la predisposizione del regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 (5 milioni).
- 31) Commissione paritetica per l'attuazione della mobilità interna nell'ambito dell'amministrazione regionale (art. 4 D.P.R. 266/87) (1 milione e 200 mila lire).
- 32) Commissione paritetica per la verifica e la determinazione dei flussi di attività e delle dotazioni organiche degli uffici sulla base del fabbisogno funzionale (art. 2 D.P.R. 266/87) (1,5 milioni).
- 33) Comitato per le pari opportunità uomini-donne (art. 41 D.P.R. 266/87) (lire 600.000).
- 34) Comitato consultivo regionale per l'assistenza e la beneficenza di cui alla legge regionale 29 maggio 1962, n. 9 (15 milioni).
- 35) Commissione giudicatrice della prova selettiva per l'inquadramento nel profilo professionale di «programmatore di centro elaborazione dati» - VI qual. funzionale (lire 1 milione e 200 mila lire).
- 36) Gruppo di lavoro per lo studio di un progetto legislativo in materia di ordinamento delle IPAB (8 milioni).
- 37) Commissione giudicatrice del concorso per l'inquadramento nel profilo professionale di collaboratore amministrativo - VII qualifica funzionale del personale assunto ai sensi dell'art. 17 legge regionale n. 20 del 1968 (lire 1 milione e 250 mila lire).
- 38) Commissione giudicatrice del concorso per l'inquadramento nel profilo professionale di assistente tecnico e catastale VI qualifica funzionale del personale assunto ai sensi dell'art. 17 legge regionale n. 20 del 1968 (2 milioni).
- 39) Commissione giudicatrice della prova selettiva per l'inquadramento nel profilo professionale di agente tecnico speciale - IV qualifica funzionale, del personale assunto ai sensi dell'art. 17 legge regionale n. 20 del 1968 (lire 600.000).
- 40) Commissione giudicatrice dei concorsi per l'inquadramento nei profili professionali di assistente amministrativo e contabile - VI qualifica funzionale, del personale assunto ai sensi dell'art. 17 legge regionale n. 20 del 1968 (1 milione e 430 mila lire).
- 41) Commissione giudicatrice della prova selettiva per l'inquadramento nel profilo professionale di agente amministrativo - IV qualifica funzionale, del personale assunto ai sensi dell'art. 17 legge regionale n. 20 del 1968 (2 milioni).
- 42) Commissione giudicatrice delle prove selettive per l'inquadramento nei profili professionali di agente catastale, agente di biblioteca e archivistica - IV qualifica funzionale, del personale assunto ai sensi dell'art. 17 legge regionale n. 20 del 1968 (2 milioni).
- 43) Consiglio per l'organizzazione e il personale (8 milioni).
- 44) Commissione per l'esame delle domande di assunzione a direttore dell'ufficio traduzioni e relazioni linguistiche (1 milione e 300 mila lire).
- 45) Gruppo di lavoro incaricato di esaminare le problematiche giuridiche connesse alla predisposizione del testo di un progetto di legge ex art. 35 dello statuto speciale in materia di L.F. (1 milione).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto attiene alla consistenza del personale in servizio la situazione non ha subito sensibili cambiamenti.

Permangono infatti talune carenze, in particolare nel settore del libro fondiario e del catasto (servizio in delega dallo Stato).

Con la legge n. 5 del 1987 è stata fissata la nuova dotazione organica del personale (850 unità rispetto alle 700 precedenti) (13).

La situazione del personale è riassunta nel successivo prospetto, con riferimento al 31 dicembre 1991. Risultano cessati nell'anno 22 dipendenti; 21 unità sono in posizione di comando presso la Regione, con un onere annuo, al lordo delle ritenute, di 0,7 miliardi; 8 dipendenti regionali risultano comandati presso altre amministrazioni. La l.r. n. 5 del 1991 ha previsto la possibilità di inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale del personale che alla data di entrata in vigore della legge prestava servizio in posizione di comando. A tale titolo sono state inquadrate in ruolo n. 19 unità.

Nel corso dell'anno risulta espletato il concorso pubblico per titoli a 12 posti nella VII qualifica professionale (profilo professionale di conservatore); sono stati inoltre portati a termine: il concorso interno per titoli ed esame-colloquio per il conseguimento dell'idoneità di direttore d'ufficio ai sensi dell'art. 25 della l.r. n. 15 del 1983; il concorso interno per esami a 30 posti nel profilo professionale di assistente tecnico e catastale - VI qualifica funzionale; il concorso interno per esami a 1 posto nel profilo professionale di coordinatore di anticamera e portineria - V qualifica funzionale.

Per quanto concerne le nuove assunzioni, nel corso dell'esercizio risultano altresì effettuate:

1) assunzioni a tempo determinato ai sensi degli artt. 14 e 15 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5: n. 1 unità;

2) assunzioni ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20: n. 5 unità nella VI qualifica funzionale; n. 14 unità nella IV qualifica funzionale (10 italiani, 4 tedeschi).

La legge n. 5 del 26 febbraio 1991 ha previsto l'inquadramento in ruolo dei dipendenti assunti in base alle richiamate disposizioni.

In base all'art. 26 della stessa legge, che consente la possibilità di sostituire i dipendenti assenti dal servizio per periodi superiori ad un mese, sono state assunte provvisoriamente n. 19 unità, di cui 13 appartenenti al gruppo linguistico italiano e 6 a quello tedesco. Numerosi concorsi, banditi in base alla l.r. n. 5 del 1987 ed alla recente l.r. n. 5 del 1991 sono in corso di espletamento.

Per quanto riguarda, infine, la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale, il personale regionale coinvolto è risultato nell'anno pari a 370 unità, (50% circa del personale in servizio), per un totale di 120 giornate di formazione.

L'ESTENSORE
F.to Carlo CHIAPPINELLI

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe CARBONE

13) Con l'art. 27 della citata l.r. n. 5 è stata altresì ridefinita, nell'ambito di tale dotazione, la ripartizione nella carriera dirigenziale (9 posti) e nelle qualifiche funzionali.

**DECISIONE E RELAZIONE
SUL RENDICONTO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991**



DECISIONE

N. 231/R

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, composte dai magistrati:

PRESIDENTE: dott. Giuseppe CARBONE
PRESIDENTI DI SEZIONE: dott. Ferdinando ANGELINI
prof. dott. Vittorio GUCCIONE
CONSIGLIERI: dott. Claudio DE ROSE
prof. dott. Manin CARABBA
dott. Carmelo GERACI
dott. Francesco BATTINI
dott. Francesco MANGANELLI
dott. Domenico MARCHETTA
dott. Maurizio MELONI
dott. Cristina ASTRALDI DE ZORZI (rel.)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1991.

Visti gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 come modificata ed integrata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362;

Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 che detta norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento;

Vista la legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 (legge finanziaria 1991);

Vista la legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3 di approvazione del bilancio di previsione della Provincia di Trento per l'esercizio 1991 e del bilancio pluriennale 1991-1993;

Vista la legge provinciale 19 agosto 1991, n. 19 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione;

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 386 sulla finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Uditi nella pubblica udienza del 14 luglio 1992 il relatore, Cons. dott.ssa Cristina ASTRALDI DE ZORZI, ed il pubblico ministero nella persona del Procuratore generale dott. Emidio DIGIAMBATTISTA;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FATTO

Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1991 è stato trasmesso in data 26 maggio 1992 alla Sezione del controllo della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige e per la Provincia autonoma di Trento, che ha provveduto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, a verificarlo ed a riferirne al Presidente della Corte con ordinanza n. 9 del 19 giugno 1992.

Le risultanze del rendiconto generale e del conto allegato sono le seguenti:

CONTO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL BILANCIO

COMPETENZA

<i>Entrate:</i>	Lire	Lire
Titolo I — Entrate derivanti dai tributi propri della Provincia, dalla compartecipazione e dalla devoluzione dei tributi erariali.	2.543.710.331.394	
Titolo II — Entrate derivanti dalla cessione di proventi, da contributi o altre assegnazioni dello Stato o della Regione ed, in genere, da trasferimenti di fondi di bilancio statale o regionale, in relazione anche all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione alla Provincia.	685.367.199.932	
Titolo III — Entrate derivanti da proventi, da concorsi, rimborsi e recuperi, da rendite patrimoniali e da utili di enti o aziende provinciali.	66.812.557.848	
Titolo IV — Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti.	21.154.745.521	
Titolo V — Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie.	658.069.280.000	
Contabilità speciali	72.209.361.514	
Totale delle entrate		4.047.323.476.209
 <i>Spese:</i>		
Titolo I — Spese correnti	1.872.567.073.283	
Titolo II — Spese in conto capitale	1.531.322.040.340	
Titolo III — Spese per rimborso di prestiti e mutui	581.828.292.179	
Contabilità speciali	72.209.361.514	
Totale delle spese		4.057.926.767.316

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Lire	Lire
Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei titoli I, II e III)	3.295.890.089.174	
Spese correnti	1.872.567.073.283	
Differenza		1.423.323.015.891
<i>Riepilogo:</i>		
Totale complessivo delle entrate	4.047.323.476.209	
Totale complessivo delle spese	4.057.926.767.316	
Disavanzo		(—) 10.603.291.107

RESIDUI

<i>Attivi:</i>		
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1991	1.359.655.046.346	
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	1.085.420.536.881	
Totale residui attivi al 31 dicembre 1991		2.445.075.583.227
<i>Passivi:</i>		
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1991	1.034.807.471.960	
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	614.307.691.208	
Totale residui passivi al 31 dicembre 1991		1.649.115.163.168

CASSA

Giacenza di cassa al 1° gennaio 1991		214.198.578.931
Riscossioni	3.077.745.455.732	
Pagamenti	3.778.997.946.042	
Differenza		(—) 701.252.490.310
Giacenza di cassa al 31 dicembre 1991		(—) 487.053.911.379

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Attività al 1° gennaio 1991	2.510.364.240.249	
Passività al 1° gennaio 1991	1.648.040.490.163	
Eccedenza delle attività al 1° gennaio 1991		862.323.750.086
Attività al 31 dicembre 1991	3.417.399.903.543	
Passività al 31 dicembre 1991	2.333.965.128.931	
Eccedenza delle attività al 31 dicembre 1991		1.083.434.774.612

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il pubblico ministero, con atto depositato il 9 luglio 1992, e successivamente in udienza, ha esposto le sue considerazioni sullo svolgimento delle gestioni in esame e ha chiesto che le Sezioni riunite della Corte vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 1991 nelle sue componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Provincia con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati altresì accertati i residui passivi sulla base delle deliberazioni d'impegno e dei titoli di spesa emessi.

Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alle leggi di bilancio dei risultati suddetti.

Il confronto con le scritture della Corte dà atto — inoltre — della legittimità delle aperture di credito e della definitiva situazione di esse alla chiusura dell'esercizio.

Quanto al conto generale del patrimonio, le verificazioni effettuate dalla Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige, e per la Provincia autonoma di Trento, nonché la esposta dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio (articolo 75, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7), consentono di dichiarare la regolarità del conto medesimo.

Le osservazioni della Corte riguardo al modo col quale l'amministrazione provinciale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di modificazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sulle conformi richieste del pubblico ministero:

— dichiara regolare il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento nelle componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 1991;

— ordina che gli stessi, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio Provinciale; dispone che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta provinciale di Trento, e sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 14 luglio 1992.

L'ESTENSORE
F.to C. ASTRALDI DE ZORZI

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe CARBONE

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi, 14 luglio 1991.

IL SEGRETARIO
F.to L. SANTORO

RELAZIONE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Sommario: — **Premessa.**

1. **Profili finanziari e contabili;** 1.1. *La gestione finanziaria;* 1.1.1. *Il conto del bilancio;* 1.1.2. *Il conto del patrimonio;* 1.2. *I settori di intervento;* 1.3. *Spese per la ricerca scientifica;* 1.4. *Stato di attuazione della legge provinciale n. 10 del 1986 concernente gli interventi per il definitivo ripristino del patrimonio immobiliare distrutto nel luglio del 1985.*
2. **Profili di attività istituzionale;** 2.1. *La programmazione e il piano di sviluppo provinciale;* 2.2. *L'attività legislativa provinciale.*
3. **Organizzazione dei servizi;** 3.1. *La struttura organizzativa della provincia;* 3.2. *Modificazioni strutturali di Servizi e Uffici;* 3.3. *Organi collegiali;* 3.4. *Incarichi esterni;* 3.5. *Convenzioni per studi e ricerche.*
4. **Personale;** 4.1. *Aspetti generali;* 4.2. *Procedure di assunzione;* 4.3. *Personale comandato;* 4.4. *Lavoro straordinario;* 4.5. *Fondo di produttività;* 4.6. *Corsi di formazione.*

Premessa

L'attività della Provincia di Trento nell'anno 1991 è stata caratterizzata da una pluralità di iniziative che hanno inciso sull'assetto istituzionale, sulle politiche per l'economia, sull'ambiente, sulle politiche sociali e sull'efficienza dell'amministrazione.

Gli aspetti principali di questo processo riguardano, in particolare, le norme o le proposte legislative per un razionale impianto della finanza locale, per un'azione di riordino della politica degli incentivi nel sistema imprenditoriale, per l'unificazione della gestione sanitaria e il decentramento delle funzioni socio-assistenziali, per l'accorpamento nella gestione dei trasporti e per una più organica disciplina ambientale-urbanistica.

L'autonomia della Provincia ha ricevuto nuovo impulso dalle norme di attuazione in materia di indirizzo e coordinamento che definiscono il rapporto tra la legislazione provinciale e quella statale e dalle norme di attuazione in materia finanziaria.

Il riconoscimento del potere di legiferare in materia di autonomia impositiva si è tradotto nell'elaborazione di due progetti di legge: il primo (ddl n. 115) concernente l'istituzione delle tasse provinciali sulle concessioni non governative ed il secondo (ddl n. 120) concernente l'istituzione delle imposte sul turismo.

Nel campo finanziario è stata messa a punto una manovra diretta al contenimento delle spese di funzionamento e di quelle destinate all'erogazione di servizi pubblici stabilendo il vincolo di accrescimento della spesa corrente in misura non superiore al 7,5%.

Per agevolare la manovra sulla spesa corrente sono allo studio nuove modalità di produzione e gestione dei servizi che dovrebbero portare all'introduzione di forme di concorrenza tra il settore pubblico e quello privato.

Riguardo il sistema imprenditoriale si è provveduto a dare attuazione alla politica degli incentivi, orientando le leggi di intervento e il bilancio ad una maggiore selettività. Sono state sostituite molte agevolazioni a fondo perduto con prestiti attinti a fondi di rotazione ad alimentazione mista (pubblico-privato).

Ingenti risorse sono state convogliate sugli investimenti in capitale umano e su quelli infrastrutturali e tecnologici. La fisionomia dei bilanci, specie negli ultimi esercizi finanziari, risulta improntata a tale priorità.

Il processo di reindustrializzazione è stato favorito dalla nuova legge per l'armonizzazione dello sviluppo industriale con l'ambiente.

Al fine di migliorare il settore della politica sociale con il disegno di legge n. 150 è stata elaborata la nuova disciplina del sistema sanitario provinciale la cui gestione dovrà essere affidata ad un'azienda unica in luogo degli undici comprensori.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In attesa della legge nazionale sull'assistenza pubblica è stata varata la legge provinciale n. 14 del 1991 per organizzare territorialmente i servizi socio-assistenziali.

Le leggi sull'immigrazione extracomunitaria, sull'edilizia per gli anziani e sulle barriere architettoniche confermano l'importanza degli interventi nel campo sociale.

Per partecipare ai vantaggi economici previsti dalla legge statale n. 19 del 1991 per lo sviluppo della cooperazione con le aree di confine è stato sottoscritto il «Patto di collaborazione» con le aree limitrofe della Provincia di Bolzano, del Tirolo e del Vorarlberg per un rafforzamento delle politiche comuni degli enti interessati nel campo delle infrastrutture, dei trasporti, delle telecomunicazioni, della tutela delle minoranze e degli studi universitari.

Nello specifico settore dei trasporti è allo studio una nuova disciplina che prevede l'accorpamento dei servizi pubblici di trasporto in un'unica società e l'adozione di misure dirette al ripianamento dei disavanzi e la revisione del sistema tariffario al fine di rendere più efficienti i servizi stessi.

Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela dell'ambiente. Alle varie discipline normative, dal nuovo piano urbanistico alla valutazione d'impatto ambientale, fanno da corollario investimenti infrastrutturali e azioni dirette per la protezione, il recupero e la sicurezza del territorio.

Nel settore della pianificazione urbanistica è stato varato il nuovo ordinamento con legge provinciale n. 22 del 1991, che prevede di decentrare una serie di competenze di tipo autoritativo, responsabilizzando per esse i Comuni e i Comprensori.

1. Profili finanziari e contabili

1.1. La gestione finanziaria.

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 è stato approvato con legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, in vigore dal 30 gennaio 1991.

Non si è reso necessario il ricorso all'esercizio provvisorio, in quanto la legge di approvazione del bilancio è stata varata dal Consiglio provinciale entro il 31 dicembre 1990. Per il periodo dal 10 gennaio al 29 gennaio 1991 si è instaurata automaticamente la gestione provvisoria del bilancio, prevista dall'art. 37 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge di contabilità della Provincia).

La gestione relativa all'esercizio finanziario 1991 si è conclusa definitivamente il 31 dicembre 1991, in quanto con legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 - art. 4 - è stato soppresso l'esercizio suppletivo a decorrere dal 1991.

1.1.1. Il conto del bilancio.

a) Le entrate e le spese nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 erano stabilite, a pareggio, nell'importo di 3.458 miliardi (con un aumento percentuale del 14,63% rispetto al 1990); in termini di competenza tale pareggio era stabilito mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1990 presunto in 165 miliardi.

In termini di cassa le previsioni sia delle entrate sia delle uscite sono stabilite in 4.100 miliardi (con una differenza positiva di 506 miliardi rispetto al 1990).

b) I risultati globali della gestione di competenza espongono accertamenti di entrate per 4.047,3 miliardi (nel 1990 3.423,1 miliardi) ed impegni di spesa per 4.057,9 miliardi (nel 1990 3.454,6 miliardi); come si vede l'ammontare degli accertamenti e degli impegni ha subito variazioni analoghe rispetto al decorso esercizio, percentualmente pari al 15,42% e al 14,86%.

Il dato complessivo degli impegni di spesa è così ripartito: 1.872,5 miliardi per spese correnti, pari al 46,14% del totale della spesa impegnata, 1.531,2 miliardi per spese in conto capitale, pari al 37,74% del totale della spesa impegnata, 581,8 miliardi per rimborso prestiti, pari al 14,34% del totale della spesa impegnata e 72,2 miliardi per contabilità speciali, pari all'1,78% del totale della spesa impegnata.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dal complesso degli accertamenti di entrate e di spese si evince, in relazione alle previsioni iniziali, che le spese correnti rappresentavano il 51,57% (50,37% nel 1990) e, a consuntivo, sono pari al 46,14% (45,38% nel 1990) con una diminuzione, che per le spese in conto capitale, passate dal 46,95% al 37,74% (nel 1990 dal 47,98% al 41,18), è ancora più sensibile; le due diminuzioni sono compensate dall'aumento delle spese per rimborso prestiti (dallo 0,04% al 14,34%).

Le percentuali indicate sono però alterate dall'inclusione nella spesa per rimborso prestiti dell'estinzione delle anticipazioni di cassa (capitolo 84140).

Il dato del disavanzo di gestione, scaturito dalla differenza tra accertamenti di entrate ed impegni di spesa, è di 10,6 miliardi; nell'esercizio 1990 è stato registrato, invece, un disavanzo pari a 31,5 miliardi, mentre negli esercizi 1989 e 1988 il disavanzo è stato, rispettivamente, pari a 504,4 miliardi e a 101,6 miliardi.

Tenuto conto della gestione dei residui, l'avanzo di consuntivo (o avanzo di amministrazione) è passato nell'anno 1991 da 232,6 miliardi a 308,9 miliardi.

c) Nelle analisi delle entrate va osservato che la gestione fa registrare minori accertamenti nel titolo V (entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre entrate creditizie), per circa 300,3 miliardi (nel 1990 per 128,4 miliardi e nel 1989 per 162 miliardi), e nelle contabilità speciali per 3,4 miliardi (nel 1990 3,2 miliardi e nel 1989 5,2 miliardi).

Quanto agli accertamenti di entrata si è rilevata una sostanziale stabilità nel titolo I (entrate derivanti da tributi propri della Provincia, dalla compartecipazione e dalla devoluzione di tributi erariali), mentre maggiori accertamenti si sono verificati nel titolo II (entrate derivanti dalla cessione di proventi, da contributi o altre assegnazioni dello Stato o della regione, e in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale o regionale) per 179 miliardi (nel 1990 per 6,9 miliardi, mentre nel 1989 si era verificato un minore accertamento di 23,7 miliardi) e nel titolo III (entrate derivanti da proventi, da concorsi, rimborsi e recuperi, da rendite patrimoniali e da utili di enti o aziende provinciali) che ha fatto registrare un importo di 28,7 miliardi (nel 1990 di 25 miliardi e nel 1989 di 5,8 miliardi).

Una ulteriore disamina analitica delle entrate in conto competenza dà contezza di un totale delle riscossioni (2.687,6 miliardi) che non raggiunge più del 66,40% degli accertamenti (4.047,3 miliardi) (nel 1990 a fronte di accertamenti per 3.423,9 miliardi le riscossioni erano state di 2.522,9 miliardi, in percentuale 73,68% e nel 1989 a fronte di accertamenti per 3.447,6 miliardi le riscossioni erano state pari a 2.357,9 miliardi, in percentuale 68,4%); in proposito assume rilevanza il dato del titolo I che segna riscossioni per soli 1.709,9 miliardi a fronte dei 3.794,1 miliardi accertati.

Nel 1991 le riscossioni sul titolo I sono state di 1.709,9 miliardi corrispondenti al 68,41% delle previsioni finali di competenza (nel 1990 1.488,6 miliardi pari al 65,89% e nel 1989 1.295,5 pari al 78,43%) e sul titolo II sono state di 615,1 miliardi corrispondenti al 91,69% delle previsioni finali di competenza (nel 1990 444 miliardi pari all'84,56% e nel 1989, 572 miliardi pari all'83,52%).

d) I residui attivi complessivi, a fine esercizio, hanno subito una diminuzione, passando da 1.497,7 miliardi a 1.475,4 miliardi, pari al 14,6% (nel 1990 del 10,60%). Anche per i residui passivi si registra un decremento: infatti, a fronte di una consistenza a fine 1990 di residui passivi per 1.479,2 miliardi, al 31 dicembre 1991 si sono raggiunti i 1.370,1 miliardi, con una diminuzione percentuale del 7,37% (nel 1990 del 19,46%).

Quanto ai dati della gestione dei residui pregressi si osserva che i residui attivi degli esercizi precedenti hanno subito variazioni per «maggiori accertamenti» e per «insussistenza», passando da 1.497,7 miliardi a 1.475,4 miliardi di ammontare accertato, che, diminuito delle somme riscosse nell'anno, pari a 390 miliardi, determina un importo rimasto da riscuotere alla fine dell'esercizio 1991 di 1.085,4 miliardi. I residui passivi, che all'inizio dell'esercizio ammontavano a 1.479,2 miliardi, sono stati riaccertati in 1.370,1 miliardi per effetto di economie e di perenzioni. I pagamenti sugli stessi residui nel corso della gestione sono ammontati a 755,8 miliardi. Pertanto i residui passivi provenienti da esercizi precedenti, rimasti da pagare alla fine dell'esercizio 1991, ammontavano a 614,3 miliardi.

Secondo le previsioni della legge di contabilità provinciale sono stati eliminati tutti i residui perenti con riguardo alle spese correnti (dell'anno 1989) e relativamente alle spese in conto capitale del 1988.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) La gestione di cassa si è conclusa con un deficit di 487 miliardi, muovendo da una consistenza positiva al 1 gennaio 1991 di 214,1 miliardi; le riscossioni di competenza per 2.687,6 miliardi si correlano alle riscossioni complessive per 3.077,7 miliardi, nelle quali gli introiti per residui attivi fanno registrare l'importo di 390 miliardi. I pagamenti in conto residui (755,8 miliardi) si pongono, invece, in relazione al totale del pagato ammontante a 3.778,9 miliardi, sul quale 3.023,1 miliardi afferiscono alla competenza.

1.1.2. Il conto del patrimonio.

Il conto generale del patrimonio, del quale viene dichiarata la regolarità nella decisione delle Sezioni riunite cui si accompagna la presente relazione, presenta al 31 dicembre 1991 una consistenza netta di 1.083,4 miliardi con un aumento netto di 221,1 miliardi rispetto al 1990, in percentuale 20,40%, (nel 1990 18,90%). Detto miglioramento è connesso ad un incremento delle attività (907 miliardi) superiore a quello delle poste passive (685,9 miliardi); le attività finanziarie sono ammontate, complessivamente, a 2.445 miliardi a fronte di passività finanziarie pari a 2.136,1 miliardi, con una eccedenza attiva finanziaria al 31 dicembre 1991 di 733,1 miliardi (232,7 miliardi nel 1990, 174,5 miliardi nel 1989 e 190,1 miliardi nel 1988).

Le attività patrimoniali sono ammontate complessivamente a 972,2 miliardi a fronte di passività patrimoniali pari a 197,7 miliardi con un saldo patrimoniale netto di 774,5 miliardi (529 miliardi nel 1990, 524 miliardi nel 1989 e 430 miliardi nel 1988); tale aumento è dovuto all'incremento della consistenza dei beni immobili patrimoniali e all'incremento di 226,7 miliardi fatto registrare dalle attività diverse e poste rettificative (187,8 miliardi nel 1990, 180,4 miliardi nel 1989 e 163,5 miliardi nel 1988).

Tra le attività diverse e poste rettificative, la cui consistenza finale è stata di 226,7 miliardi, l'incremento maggiore si è registrato tra le azioni, quote di partecipazione e fondi di dotazione (+14,4 miliardi) e sottoconti di tesoreria (+16,8 miliardi). Nell'ambito delle azioni si registra l'incremento di 1,05 miliardi della quota relativa all'aeroporto «Gianni Caproni» S.p.A. e l'incremento di 3,2 miliardi relativo alla Tecnofin trentina S.p.A. e, tra le quote di partecipazione, l'incremento di quella relativa alle Aziende Agrarie (3 miliardi).

Cospicuo è stato infine l'incremento dei beni immobili patrimoniali indisponibili, con una consistenza finale di 378,4 miliardi (+21,82%).

1.2. I settori di intervento.

I settori di intervento propri della Provincia autonoma, nei quali si compendiano gli aspetti maggiormente significativi dell'attività istituzionale, sono quelli specificatamente indicati dall'art. 13 della legge provinciale n. 9 del 1990.

In applicazione della cennata normativa, anche nel 1991, sono stati individuati 14 settori a fronte dei sei nei quali, in precedenza, venivano ripartite le spese della Provincia; e, nell'ambito di ogni settore funzionale le spese sono ripartite, a loro volta, in programmi in ciò evidenziando la stretta correlazione operativa tra il quadro di programmazione provinciale e gli aspetti ambientali, socio-economici e territoriali della realtà provinciale.

Nell'analisi che segue i dati di gestione riportati per i singoli settori attengono alla sola competenza, mentre i dati della spesa relativi ai singoli programmi sono comprensivi delle risultanze gestionali in conto competenza e in conto residui.

a) Per il settore «assetto istituzionale» gli impegni (481 miliardi) raggiungono percentualmente il 98,05% delle previsioni finali (490,6 miliardi), mentre i pagamenti su competenza (per 375,4 miliardi) incidono per il 76,52% sulle previsioni finali. In questo settore si situano i programmi «funzionamento degli organi istituzionali» (la cui spesa in termini di impegni è stata di 13 miliardi e di pagamenti di 12,3 miliardi), «finanza locale» (la cui spesa in termini di impegni è stata di 642,9 miliardi e di pagamenti di 438,8 miliardi) e «comprensori» (la cui spesa in termini di impegni è stata di 22,7 miliardi e di pagamenti di 16,6 miliardi).

b) Nel settore «amministrazione generale» gli impegni per 187,6 miliardi incidono per il 97,74% sulle previsioni finali di competenza (192 miliardi), mentre i pagamenti, per 152,2 miliardi, sono pari all'80,83% delle previsioni finali.

Nell'ambito del settore amministrazione generale per l'attuazione del corrispondente programma amministrazione generale gli impegni ammontano a 219,1 miliardi e i pagamenti a 184,7 miliardi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) Nel settore funzionale «scuola» gli impegni (299,1 miliardi) costituiscono il 99,50% delle previsioni finali di competenza (300,6 miliardi), mentre i pagamenti ammontano a 217,5 miliardi, pari al 72,37% delle previsioni finali, ed i residui passivi raggiungono il 27,13% di incidenza sulle previsioni finali.

Per il corrispondente programma «scuola» i dati della spesa espongono impegni per 423,3 miliardi e pagamenti per 270,6 miliardi con una rimanenza a residuo di 152,7 miliardi.

d) Nel settore «attività culturali e sportive» gli impegni, pari a 106,8 miliardi, raggiungono il 98,25% delle previsioni finali di competenza (108,7 miliardi), mentre i pagamenti, ammontanti a 35,7 miliardi, costituiscono appena il 32,92% delle previsioni finali con conseguente formazione di residui passivi di rilevante entità, percentualmente pari al 65,33% delle previsioni finali.

I dati della spesa relativi al programma cultura espongono, per il sottoprogramma promozione culturale impegni per 44,4 miliardi e pagamenti per 26,7 miliardi, con formazione di residui pari a 17,7 miliardi, per il sottoprogramma enti culturali impegni per 51,1 miliardi e pagamenti per 23,7 miliardi, con elevata formazione di residui pari a 27,3 miliardi e per il sottoprogramma interventi per i beni culturali, impegni per 36,9 miliardi e pagamenti per 9,9 miliardi con formazione elevata di residui passivi pari a 27 miliardi; nel primo caso i pagamenti sono stati pari al 60,13% degli impegni mentre negli altri casi l'incidenza dei pagamenti è scesa, rispettivamente, al 56,37% e al 26,82%; complessivamente gli impegni del programma cultura sono ammontati a 132,5 miliardi, i pagamenti a 60,4 miliardi e i residui a 72,1 miliardi.

I dati della spesa relativa al programma sport espongono impegni per 54,4 miliardi, pagamenti per 19,4 miliardi ed una elevata formazione di residui pari a 35 miliardi.

e) Nel settore «sicurezza sociale» gli impegni per 125,4 miliardi incidono per il 98,31% sulle disponibilità finanziarie, mentre i pagamenti ammontanti a 82,5 miliardi corrispondono al 64,69% delle previsioni finali ed i residui passivi raggiungono il 34,45% di incidenza sulle previsioni finali di competenza.

I dati della spesa del corrispondente programma espongono impegni per 164,6 miliardi e pagamenti per 110,8 miliardi.

f) Il settore «sanità» è tra quelli più rilevanti sotto l'aspetto contabile: l'entità delle previsioni finali di competenza è pari a 775,7 miliardi interamente impegnata mentre i pagamenti, ammontanti a 737,3% miliardi, costituiscono il 95,04% delle previsioni finali e fanno registrare una incidenza minima dei residui passivi sulle previsioni finali di competenza pari al 4,95%.

La modesta entità dei residui si rileva altresì nella gestione del programma sanità le cui risultanze evidenziano impegni per 839,7 miliardi e pagamenti per 770.

g) Per il settore «lavoro e formazione» gli impegni (per 105 miliardi) raggiungono percentualmente il 99,29% delle previsioni finali di competenza (105,8 miliardi), mentre i pagamenti (per 48 miliardi) corrispondono, appena, al 45,43% delle previsioni iniziali dando luogo ad una elevata formazione di residui finali del 53,86%.

Nel richiamato settore funzionale si situano i programmi lavoro e formazione professionale; per il primo, le risultanze gestionali evidenziano impegni per 47,7 miliardi e pagamenti per 27,8 miliardi e, per il secondo, impegni per 100,5 miliardi e pagamenti per 55,9 miliardi; la percentuale dei pagamenti è stata, rispettivamente, pari al 58,28% e al 55,62%.

h) Anche nel settore «economia» l'entità delle previsioni finali di competenza è particolarmente rilevante e ammonta a 639,7 miliardi; gli impegni, per 531,4 miliardi, corrispondono all'83,07% delle disponibilità ed i pagamenti, per 287,5 miliardi, sono pari al 44,95% degli stanziamenti finali con corrispondente formazione di residui passivi del 38,12% rispetto alle previsioni iniziali.

Il settore economia si articola in 10 programmi le cui risultanze gestionali si riassumono nel modo seguente:

	Impegni (in miliardi)	Pagamenti (in miliardi)
– Programma agricoltura	191,8	127,5
– Programma industria	319,1	134,1
– Programma miniere	4,3	0,6

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Impegni (in miliardi)	Pagamenti (in miliardi)
- Programma artigianato	68,8	44,8
- Programma cooperazione	27,8	14,8
- Programma commercio	18,4	12,8
- Programma turismo	81,9	67,3
- Programma energia	40,4	13,4
- Programma impianti a fune	12,3	8,1
- Programma interventi intersettoriali per l'economia	117,1	54,8

Dall'analisi delle risultanze di gestione soprariportate si evidenzia un dato significativo in ordine ai pagamenti che mediamente e percentualmente sono pari al 54,10% degli impegni con conseguente formazione di elevati residui passivi.

i) Per il settore «edilizia abitativa» gli impegni ammontano a 190 miliardi; i pagamenti ammontano a 134,2 miliardi e sono pari all'86,08% delle previsioni finali mentre i residui corrispondono al 35,79% delle stesse.

I dati della spesa relativi al corrispondente programma edilizia abitativa fanno registrare impegni per 190 miliardi e pagamenti per 134,2 miliardi.

l) Il settore funzionale «opere pubbliche» espone impegni per 281,4 miliardi; i pagamenti (97,4 miliardi) sono pari al 46,18% delle previsioni finali con conseguente elevata formazione di residui passivi, percentualmente pari all'87,19% delle previsioni finali, facendo registrare il livello più alto di incidenza nell'ambito di tutti i settori di intervento.

La elevata percentuale dei residui passivi si ritrova nelle risultanze di gestione del programma opere pubbliche i cui impegni ammontano a 281,4 miliardi e i pagamenti a 97,4 miliardi.

m) Nel settore «sistema delle reti» gli impegni ammontano a 407 miliardi e i pagamenti, pari a 253,7 miliardi, costituiscono il 76,36% delle previsioni finali.

Le risultanze gestionali dei tre programmi in cui si articola l'anzidetto settore funzionale sono le seguenti:

	Impegni (in miliardi)	Pagamenti (in miliardi)
- Programma infrastrutture informatiche	42,7	35
- Programma telecomunicazioni	2,3	0,8
- Programma infrastrutture viarie	361,9	217,9

n) Per il settore «ambiente» gli impegni ammontano a 260,5 miliardi e i pagamenti, pari a 151,8, miliardi incidono per il 73,36% sulle previsioni finali di competenza.

Per i due programmi del settore i dati della spesa espongono, per il programma tutela e recupero ambientale, impegni per 145,8 miliardi e pagamenti per 78,7 miliardi e, per il programma difesa del territorio, impegni per 114,7 miliardi e pagamenti per 73,1 miliardi. Come si vede, in entrambi i casi, le risultanze di gestione registrano la formazione di ingenti residui passivi.

o) Nel settore «protezione civile» gli impegni ammontano a 62,1 miliardi mentre i pagamenti, pari a 28,8 miliardi, raggiungono il 57,25% degli stanziamenti finali e i residui passivi il 66,20%.

Nell'ambito del cennato settore funzionale si situano due programmi, antincendi e interventi per le calamità; i dati di gestione relativi al primo espongono impegni per 20,9 miliardi e pagamenti per 14,8 miliardi e quelli relativi al secondo registrano impegni per 41,2 miliardi e pagamenti per 14 miliardi. Significativa è la formazione di residui passivi in relazione al programma interventi per le calamità.

p) Per il settore «oneri non ripartibili» gli impegni (per 603,1 miliardi) raggiungono percentualmente il 62,22% delle previsioni finali (969,3 miliardi), mentre i pagamenti (per 601 miliardi) incidono per il 62,00% sugli stanziamenti finali.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In termini di gestione le risultanze dei programmi in cui si articola il settore in esame possono riassumersi nel modo che segue:

	Impegni (in miliardi)	Pagamenti (in miliardi)
- Programma fondi di riserva	0	0
- Programma oneri finanziari	16,9	16,9
- Programma spese diverse	584,3	582,9
- Programma progetti intersettoriali	1,8	1,1

Dato di rilievo che emerge dall'analisi della spesa del settore oneri ripartibili è la quasi totale inesistenza di residui passivi.

1.3. Spese per la ricerca scientifica.

Nell'anno 1991 i fondi destinati alla ricerca scientifica hanno raggiunto l'ammontare di 34,8 miliardi come di seguito indicato.

Nell'ambito del settore ambiente sul capitolo 55390 sono stati impegnati 414 milioni e sul capitolo 55392 163 milioni per un totale di 577 milioni.

Nel campo delle foreste, caccia e pesca, sul capitolo 55620/2 parte, sono stati stanziati 348 milioni destinati a studi, indagini e rilevazioni.

Al settore scuola materna per l'anno scolastico 1991-1992 sono stati assegnati 183 milioni per la realizzazione di sette specifici progetti.

Sui capitoli 41830 e 42831 sono stati assegnati fondi per complessivi 2,9 miliardi alla ex Stazione sperimentale agraria forestale di S. Michele all'Adige, a cui è subentrato il nuovo Istituto Agrario di S. Michele all'Adige.

A carico del capitolo 41801, art. 001, sono state disposte assegnazioni ad Istituti o Università per un importo complessivo di 250 milioni.

I fondi assegnati al Servizio attività culturali per la promozione di attività culturali di interesse provinciale sono ammontati complessivamente a 30,6 miliardi. La parte più cospicua di essi è posta a carico dei capitoli 22300 e 22353 e concerne contributi a Enti funzionali per un ammontare di 28,8 miliardi.

La riferita analisi mostra che il settore, a favore del quale viene stanziata la parte più ingente di fondi per la ricerca scientifica, è quello delle attività culturali; tali fondi nel solo 1991 hanno costituito l'87,79% del totale.

1.4. Stato di attuazione della legge provinciale n. 10 del 1986 concernente gli interventi per il definitivo ripristino del patrimonio immobiliare distrutto nel luglio del 1985.

Nel primo semestre del 1991 è stato approvato il progetto esecutivo e sono state acquisite le relative autorizzazioni per la realizzazione della variante della strada provinciale Tesero-Pampeago, in prossimità dell'abitato di Stava, la cui esecuzione comporterà una spesa di circa 900 milioni.

Sono in corso di realizzazione i lavori per la sistemazione dell'area occupata dagli ex bacini di decantazione della Miniera di Prestavel. Su una spesa complessiva di 1,013 miliardi, attualmente sono stati corrisposti alla ditta appaltatrice 490 milioni.

Per quanto riguarda il piano di lottizzazione di Stava, lo stesso è stato approvato dalla Giunta provinciale sotto il profilo della tutela del paesaggio. È stata infine completata l'istruttoria relativa ad un ulteriore intervento di ripristino di attività artigianali per l'importo di 659 milioni.

L'assegnazione e l'erogazione di fondi per i lavori e gli interventi di ristrutturazione attuati dai sinistrati nel comune di Tesero ha comportato una spesa complessiva di 1,315 miliardi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel secondo semestre 1991 è proseguito il lavoro per il perfezionamento del progetto esecutivo opere di urbanizzazione di Stava, il cui completamento è previsto nell'anno 1992. In tal modo sarà possibile dare concreto avvio alla realizzazione del Piano attuativo di Stava e alla costruzione degli immobili distrutti.

I finanziamenti erogati dal Comune di Tesero per l'opera di ricostruzione, nel secondo semestre 1991, sono ammontati a 1,592 miliardi.

2. Profili di attività istituzionale

Le politiche di intervento della Provincia, previste dal nuovo programma di sviluppo per il triennio 1990-1992, approvato con legge provinciale 12 marzo 1990, n. 7, stabiliscono gli ambiti di attività a cui possono essere ricondotte le azioni e i progetti che caratterizzano le modalità temporali del programma.

In tali ambiti si definisce la parte più rilevante dell'azione provinciale. Esso riguarda interventi diretti a stimolare l'attività privata nel sistema economico e sociale, a qualificare e razionalizzare l'azione diretta dell'operatore pubblico, a rispondere ai bisogni sociali combattendo i fenomeni dell'emarginazione.

Di seguito verrà analizzata, con riferimento ad ogni singolo settore di intervento, lo stato di attuazione del programma.

2.1. La programmazione e il piano di sviluppo provinciale.

a) Nel settore industriale è proseguita l'azione di riordino della politica degli incentivi.

Il relativo progetto di revisione ha consentito di ridurre al 20,2% il peso dell'economia sul bilancio di parte capitale.

Il progetto di riordino sarà completato con il disegno di legge n. 161 (1), finalizzato ad una gestione unitaria delle politiche di incentivazione della Provincia a favore dei settori economici.

Sono stati attivati i fondi di rotazione misti, costituiti da apporti della Provincia e risorse, di pari ammontare, degli Istituti di credito. La progressiva estensione di tale strumento ha portato a 58,6 miliardi il valore economico dei fondi stessi.

Nell'ambito della politica di sostegno alle imprese si calcola che nel quinquennio 1987-1991 la Provincia abbia impiegato 2.134 miliardi per aiuti alle imprese ed interventi nei settori economici e 4.151 miliardi per investimenti strutturali.

È in corso di esame apposito disegno di legge per il progetto servizi alle imprese e per dare attuazione al progetto ricerca ed innovazione.

Anche il disegno di legge n. 146 (2), concernente interventi per la razionalizzazione e l'adeguamento alle finalità di tutela ambientale del settore dell'autotrasporto di merci per conto terzi, dovrebbe contribuire ad aumentare la capacità competitiva delle imprese locali e favorire processi di investimento.

Quanto agli interventi per il rafforzamento dei singoli settori economici è in via di conclusione il processo di reindustrializzazione che, nel 1991, ha dato luogo a 300 miliardi di investimenti aziendali, ripartiti in 49 iniziative (3), con una occupazione aggiuntiva di 1.225 unità.

La legge provinciale n. 7 del 1991, recante disposizioni per l'armonizzazione dello sviluppo industriale ai nuovi obiettivi ambientali, per la quale, nel triennio 1992-1994, sono stati previsti stanziamenti per 104 miliardi, ed il relativo piano di attuazione (4) insieme all'istituzione di un Centro di Tecnologie Ecologiche, costituiscono gli effetti più caratterizzanti dello scenario operativo successivo al piano di reindustrializzazione.

1) Attualmente all'esame della competente Commissione consiliare.

2) Attualmente all'esame del Governo.

3) Tra le iniziative industriali più significative possono citarsi l'iniziativa Elco S.p.A., l'iniziativa Lowara S.p.A., l'iniziativa Polytrent S.r.l., e l'iniziativa Tecnopumps S.p.A.

4) Approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 19375 del 30 dicembre 1991. Tale piano prevede la rilocalizzazione della Cartiera del Garda nel Comune di Mori e la riconversione della Samatec di Mezzocorona.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) Nel settore delle miniere e delle cave sono proseguiti gli interventi previsti dal progetto porfido. La spesa stanziata nel 1991 è stata di 3,3 miliardi.

Sempre in questo settore nel corso del 1991 è stato approvato il secondo aggiornamento del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (5) e l'aggiornamento 1991 del progetto pluriennale di intervento diretto alla realizzazione di infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività estrattiva (6).

c) Nel settore della politica energetica il quadro della situazione del progetto energia, con riferimento ai tre sub-progetti, è il seguente:

- gli interventi di metanizzazione i previsti lavori hanno subito un certo ritardo rispetto al programma stabilito a causa di problemi connessi con la disponibilità di metano per i consumi provinciali;
- per intervento idroelettrico finora sono stati ultimati o sono in corso di ultimazione 30 impianti in grado di dare un contributo in energia pari a circa 150.000.000 di Kwh all'anno;
- nel campo del risparmio energetico e dell'utilizzo delle tecnologie alternative, si è ritenuto di privilegiare, rispetto alle altre tecnologie, la coibentazione degli edifici, gli impianti a recupero di calore, i generatori ad alto rendimento e gli impianti total-energy, in considerazione del migliore rapporto costi/benefici.

Nel corso del 1991, in applicazione del DPR n. 235 del 1977, è stato predisposto il disegno di legge istitutivo dell'Azienda speciale provinciale per l'energia (A.S.P.E.) e del comitato di coordinamento, mentre, con legge finanziaria 1991, è stata disciplinata la destinazione ad alcuni servizi pubblici dell'energia dovuta dai grandi concessionari idroelettrici.

d) Nel settore dell'artigianato, nel decorso anno, sono state accolte 782 domande per un investimento complessivo di circa 96 miliardi che dovrebbe garantire un incremento di addetti di 750 unità.

È in corso di esame un nuovo disegno di legge sull'artigianato e la piccola industria volto a conferire una diversa strutturazione al sistema di incentivazione del comparto.

e) Nel settore agricolo è stata varata la legge di attuazione degli interventi inseriti nel progetto per l'agricoltura biologica e per la limitazione dei prodotti chimici (7).

È stato anche definito il progetto agricoltura di montagna, che prevede interventi diretti alla difesa del territorio e alla tutela del paesaggio.

Nell'aprile del 1991 ha preso avvio la fase attuativa della programmazione degli interventi a favore delle zone rurali del Trentino con un investimento di 80 miliardi nel triennio 1991-1993 di cui 25 assicurati dalla CEE attraverso i tre fondi a finalità strutturale.

Va anche segnalato il progetto per la realizzazione di un impianto cooperativo per la lavorazione del siero e della panna per conto dei caseifici sociali della Provincia di Trento per il quale nel 1991 sono stati stanziati 1,8 miliardi e di cui, finora, risulta realizzato il 50% delle opere.

Particolare rilevanza ha avuto la firma dei protocolli di autodisciplina con i quali i produttori trentini si sono impegnati a rispettare una serie di norme idonee a ridurre il numero dei trattamenti, i principi attivi impiegati e il consumo di fitofarmaci.

Sono inoltre proseguiti gli interventi rientranti nei progetti aggiornati con il programma di sviluppo provinciale 1990-1992, tra cui vanno citati quelli per l'irrigazione e per l'autofinanziamento delle cooperative agricole a favore dei quali sono stati stanziati, rispettivamente 11,8 miliardi e 3 miliardi.

f) Nel settore turistico è stata varata la legge provinciale n. 21 del 1991, concernente interventi a favore delle agenzie di viaggi e turismo, ed è stata approvata la disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, interprete turistico ed altre figure professionali (8). Sono, inoltre, state apportate modificazioni a disposizioni provinciali in materia di promozione turistica, attività idrotermali e campionati di sci nordico.

5) Deliberazione della Giunta provinciale n. 5664 del 10 maggio 1991.

6) Deliberazione della Giunta provinciale n. 7264 del 7 giugno 1991.

7) Legge provinciale 10 giugno 1991, n. 13.

8) Legge provinciale n. 12 del 1992.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel campo delle attività idrotermali è stato approvato il relativo piano (9) che prevede interventi per complessivi 2,5 miliardi. Tali interventi riguardano, in particolare, la sopraelevazione e modifiche interne allo stabilimento delle Terme di Comano e il primo lotto dei lavori del centro termale del comune di Pejo.

g) Con riferimento al settore distributivo, ultimato il processo di pianificazione comprensoriale, è stata varata la nuova legge di settore (10) che ha introdotto alcune novità nel sistema di incentivazione degli interventi.

Il piano annuale di intervento per le agevolazioni al commercio (11) prevede investimenti per complessivi 85 miliardi agevolabili con un contributo provinciale pari a circa 7,3 miliardi.

Nel corso del 1991 sono proseguite le azioni dirette ad aumentare la notorietà dei prodotti trentini in Italia e all'estero secondo le linee del progetto per la commercializzazione, a favore del quale la Provincia ha stanziato nel 1991 10 miliardi.

Sono in corso di esame da parte della Giunta provinciale i provvedimenti amministrativi per disciplinare l'adozione e l'uso del marchio provinciale di garanzia.

h) La costruzione di un sistema efficiente di scambi tra persone, merci e informazioni rappresenta uno degli sforzi maggiori della Giunta provinciale al fine di mantenere competitivo il Trentino nel confronto con l'esterno.

Di qui la priorità attribuita alla soluzione dei problemi della viabilità.

Nel corso del 1991 sono proseguiti gli interventi previsti dal progetto viabilità provinciale, per il quale sono stati stanziati 85,4 miliardi, e sono entrate nella fase attuativa alcune opere previste dalle tre convenzioni con l'ANAS.

Fra i primi possono citarsi il completamento della strada di Fondovalle, il completamento del traforo di Toroga, la strada di Pregasina e la ristrutturazione del ponte sulla forra del Castellaz. Le seconde riguardano una serie di opere viarie per complessivi 392 miliardi.

Al fine di migliorare la viabilità dei maggiori centri urbani della Provincia, è stato definito il sistema integrato di trasporto per il Trentino centrale e il collegamento funiviario Trento-Monte Bondone, mentre devono essere ultimate le varianti urbanistiche ed esperita la valutazione di impatto ambientale necessarie per il prolungamento della ferrovia Trento-Malè, la cui copertura finanziaria è già da tempo garantita dallo Stato.

Nel quadro nel nuovo piano dell'intermodalità nazionale è proseguita l'attuazione del progetto interporto, per il quale sono stati stanziati 7 miliardi, attraverso l'ultimazione di una serie di interventi (12). Lo sviluppo assunto negli ultimi anni dall'interporto ha comportato benefici a favore dell'economia e della politica di decongestione del traffico su gomma.

È in fase di ultimazione l'esame del progetto di legge che dovrà riorganizzare il trasporto pubblico nella Provincia, contribuendo ad attuare una gestione coordinata delle diverse tipologie di trasporto.

Sono stati approvati i piani 1991 per la gestione dei servizi di trasporto (13) e per gli investimenti in materiale rotabile nel settore dei trasporti pubblici su strada (14). Il primo ammonta a 50,5 miliardi ed il secondo a 9 miliardi.

È stato completato il piano provinciale delle piste ciclabili mentre è ancora in corso di stesura il disegno di legge per la riforma della relativa normativa.

9) Deliberazione della Giunta provinciale n. 8094 del 21 giugno 1991.

10) Legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8.

11) Deliberazione della Giunta provinciale n. 2347 dell'8 marzo 1991.

12) Tra gli interventi più importanti possono citarsi: la costruzione del primo lotto dei Magazzini Merci Internazionali su un'area coperta di 36.000 mq. e con sviluppo su due piani (ultimata); la sistemazione dell'area interportuale con l'utilizzo dei detriti provenienti dalle cave di porfido e i lavori per la costruzione della rete di smaltimento delle acque vadose per la sicurezza idrogeologica della zona (in corso di completamento); impianti tecnici al servizio del primo lotto Nord dell'area interportuale e i lavori di bonifica bellica della zona finalizzati a sostituire la funzione di sdoganamento delle merci con un polo di convergenza di attività e interessi sul trasporto e l'immagazzinamento di merci internazionali (realizzati).

13) Deliberazione della Giunta provinciale n. 8061 del 21 giugno 1991.

14) Deliberazioni della Giunta provinciale n. 10277 del 7 agosto 1991 e n. 19309 del 30 dicembre 1991.

Nel settore dei servizi impianti a fune sono state ammesse ad agevolazione 10 iniziative (15) per un investimento complessivo di 15,8 miliardi.

i) La politica sociale della Provincia si va articolando in numerosi settori d'intervento.

Nel solo 1991 sono stati stanziati per le strutture sociali (case di riposo, edilizia sanitaria e piano casa) 207 miliardi e per il potenziamento dei servizi (invalidi, handicappati, immigrati etc.) 110 miliardi.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, oltre la specifica recentissima legge (16), vanno ricordate la legge n. 4 del 1991, concernente la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico, la legge n. 23 del 1991, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e la legge n. 20 del 1991 sugli interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica protesica ed ortodontica.

Il piano straordinario per l'edilizia sanitaria ha ricevuto cospicui finanziamenti per il triennio 1991-1993 e ha riguardato numerosi interventi (17).

Per quanto attiene al problema degli anziani la Provincia ha investito ingenti risorse per la ristrutturazione, il riammodernamento e la riqualificazione delle strutture residenziali per anziani, per la realizzazione di centri di servizi polifunzionali dotati anche di alloggi protetti al fine di integrare i servizi resi a domicilio e agevolare il mantenimento o il reinserimento delle persone anziane nel proprio ambiente familiare e sociale.

È stato anche ultimato il regolamento di attuazione della legge speciale edilizia (18) al fine di favorire il programma di interventi sulle strutture residenziali per anziani ammontante a 85 miliardi nel triennio 1991-1993.

Per far fronte al problema dell'immigrazione extra-comunitaria la Provincia ha promosso adeguate iniziative, formative, lavorative, culturali e abitative, sia per fronteggiare l'emergenza, in particolare alloggiativa e sanitaria, sia per favorire l'inserimento e l'integrazione degli immigrati extracomunitari nella comunità trentina.

Relativamente ai portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, è stata varata la legge n. 1 del 1991 per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli uffici pubblici, e in minor misura, nel settore privato. I corrispondenti stanziamenti in bilancio ammontano a 100 milioni.

Per risolvere il problema casa nel 1991 sono stati consegnati 204 nuovi alloggi I.T.E.A. (del costo di circa 33 miliardi) e sono stati finanziati 491 interventi agevolati di risanamento organico e 660 interventi per nuove costruzioni (con un costo a carico della Provincia di circa 27 miliardi).

In materia vanno anche ricordati il disegno di legge n. 165 sull'edilizia abitativa e il programma straordinario 1991-1993 diretto ad assicurare la realizzazione di ulteriori 1.745 alloggi di edilizia pubblica, di cui 330 riservati alle persone anziane, nonché 1.470 interventi per il risanamento di abitazioni e di circa 2.000 interventi di agevolazione per nuove abitazioni.

Riguardo i programmi di interventi nei centri storici la Giunta provinciale ha recentemente approvato (19) il relativo piano strategico.

Nel campo dell'edilizia l'azione provinciale dovrà essere orientata anche verso il riuso del patrimonio edilizio pubblico e privato, esistente, attraverso una serie di interventi volti ad eliminare le carenze igieniche e a migliorare gli elementi strutturali ed estetici.

15) Le iniziative in questione sono le seguenti: 4 nuovi impianti in sostituzione di impianti ormai obsoleti, 1 nuovo impianto complementare ad area sciistica esistente, 1 potenziamento in occasione di revisione, 3 realizzazioni di opere accessorie, 1 ristrutturazione finanziaria.

16) Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 concernente l'ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento.

17) Tra i più importanti interventi possono citarsi: il completamento del primo lotto del monoblocco di Arco; l'approvazione da parte del Comitato tecnico-amministrativo del progetto relativo all'intervento sull'Ospedale Villa Rosa di Pergine; la realizzazione dell'intervento di sopraelevazione all'Ospedale Santa Chiara di Trento e approvazione dello studio di fattibilità degli interventi di ampliamento dello stesso Ospedale di Santa Chiara di Trento.

18) Approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 7946 del 21 giugno 1991.

19) Deliberazione della Giunta provinciale n. 16775 del 6 dicembre 1991.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In questa ottica dovranno essere ridimensionati gli interventi di nuova edificazione riconducendo specie quelli nelle aree periferiche ai reali fabbisogni; dovrà anche evitarsi la formazione di oneri impropri, rivedere la politica sociale sui canoni di locazione, che dovranno subire un congruo adeguamento, e ove, occorra, dovrà procedersi all'alienazione di quote del patrimonio della Provincia.

l) A seguito dell'adozione dei relativi provvedimenti legislativi in materia di istruzione e di ordinamento scolastico la Provincia ha potuto adottare più autonomi e flessibili interventi nei confronti dei nuovi bisogni di educazione e di istruzione che si sono andati, progressivamente, evidenziando nella compagine sociale.

È stato aggiornato il programma di intervento a favore dell'edilizia scolastica per il triennio 1990-1992 (20) comprendente numerosi interventi (21), per la cui attuazione è prevista una spesa complessiva di 244 miliardi.

Sono stati approvati il piano 1991 per gli interventi di orientamento scolastico (22), il piano 1991 degli interventi per la realizzazione delle attività di promozione educativa e di educazione permanente (23), il piano 1991 degli interventi per il diritto allo studio (24) e il piano 1991 degli asili nido (25).

Particolare impegno operativo è stato dedicato alla formazione professionale.

È stato approvato il nuovo piano pluriennale 1991-1993 della formazione professionale (26).

Per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive è stato approvato il programma triennale degli impianti sportivi 1991-1993 (27), che prevede interventi per 45 miliardi. In tale programma rientrano anche opere relative allo svolgimento dei campionati mondiali di canoa del 1993.

Per quanto riguarda l'Università, va, preliminarmente, segnalata la legge n. 9 del 1991, recante norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore che ridisciplina i compiti e le funzioni dell'Opera Universitaria, per la quale nel 1991 sono stati stanziati 1,5 miliardi.

I progetti per l'edilizia universitaria nel quadriennio 1990-1993 prevedono un investimento di circa 91 miliardi (28).

Infine, allo scopo di eliminare aree sociali di marginalità che ancora esistono nel territorio provinciale, sono stati attivati progetti integrati di area volti al riequilibrio di zone geografiche affette da marginalità fisica o economica e di comunità con problemi particolari.

Tra questi progetti vanno citati il progetto integrato di sviluppo della Valle di Cembra, il progetto per la popolazione di minoranza linguistica ladina, mochena e cimbra e il progetto integrato per lo sviluppo della Vallarsa.

m) In relazione all'obiettivo della massima occupazione e della qualità del lavoro sono proseguiti nel 1991 gli interventi previsti dal piano politica del lavoro, rivolti a contrastare residue tensioni occupazionali esistenti nel territorio provinciale, e quelli previsti dal progetto speciale per l'occupazione attraverso la valorizzazione delle potenzialità turistiche ed ecologiche ambientali. Tali iniziative hanno mobilitato nel triennio 1989-1991 circa 2.400 addetti.

20) Deliberazione della Giunta provinciale n. 12391 del 27 settembre 1991.

21) Tra i più importanti interventi possono citarsi: il polo di Pledicastello a Trento (costo stimato 100 miliardi), i poli scolastici di Cles (costo stimato 24 miliardi) e Borgo (costo stimato 20 miliardi), la ristrutturazione dell'ex Ospedale psichiatrico di Pergine per adibirlo a centro scolastico superiore (costo stimato 25 miliardi) e la sistemazione dell'Istituto professionale per il commercio di Rovereto (costo stimato 29 miliardi).

22) Deliberazione della Giunta provinciale n. 3971 del 1991.

23) Deliberazione della Giunta provinciale n. 4785 del 1991.

24) Deliberazione della Giunta provinciale n. 7511 del 14 giugno 1991.

25) Deliberazione della Giunta provinciale n. 8822 dell'11 luglio 1991.

26) Deliberazione della Giunta provinciale n. 10267 del 7 agosto 1991.

27) Deliberazione della Giunta provinciale n. 10778 del 23 agosto 1991.

28) Tra gli interventi più significativi possono citarsi: la realizzazione a Povo della nuova sede per il corso di laurea in Biologia (costo 23 miliardi) e la completa ristrutturazione dell'edificio ex INPS di Mesiano sede della Facoltà di Ingegneria (costo 18 miliardi). In via Verdi sarà concentrata la biblioteca per l'area umanistica, a Mesiano quella scientifica.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È stato inoltre approvato il nuovo piano di politica del lavoro 1991-1993 (29), attuativo del progetto lavoro.

Il Servizio Centri di Formazione ha organizzato corsi di formazione di base rivolti ai giovani riguardanti i settori turistico alberghiero, acconciatura, estetica e legno.

Sono stati organizzati corsi di perfezionamento postqualifica e sono state assunte iniziative formative complementari nel settore turistico-alberghiero.

È stata anche resa possibile la realizzazione dell'inserimento degli allievi disabili nei corsi di formazione di base.

n) Per un'efficiente rete di trasmissione delle informazioni, attraverso l'informatica e la telematica, la Provincia nel 1991 ha stanziato oltre 3 miliardi destinati al progetto informatizzazione e trasparenza.

A tal fine nel febbraio 1991 è stata siglata una convenzione con la SIP, che prevede un investimento nel prossimo triennio di 22 miliardi, di cui il 35% a carico della Provincia.

o) Nell'agosto 1991 è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 1991-1993 (30), che prevede interventi dei comuni e dei comprensori di opere per complessivi 562 miliardi.

La nuova legge regionale n. 3 del 1991, che istituisce il fondo di rotazione per le opere pubbliche presso il Credito Fondiario, apporta uno stanziamento di 248 miliardi, da ripartire in parti uguali tra le Province di Trento e Bolzano ed un apporto aggiuntivo dello stesso Istituto.

p) Per la realizzazione di iniziative di carattere ambientale a tutela dell'inquinamento sono stati stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi a comuni, comprensori ed enti pubblici ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (31).

Va anche segnalato che l'art. 20 della legge finanziaria per l'esercizio 1992 ha introdotto la possibilità per la Giunta provinciale, al fine di assicurare la prosecuzione delle sperimentazioni effettuate dalla Provincia per la raccolta differenziata della carta, di concorrere per il 1992 alle spese derivanti dalla gestione diretta del predetto servizio.

2.2. *L'attività legislativa provinciale.*

Nell'anno 1991 sono state emanate n. 24 leggi (32).

Tra le leggi adottate nell'ambito del settore assistenziale si citano la legge n. 1 del 7 gennaio 1991, volta ad eliminare le barriere architettoniche, le leggi n. 4 del 6 febbraio 1991 e n. 14 del 12 luglio 1991 recanti norme in materia di formazione del personale medico ed infermieristico e di organizzazione dei servizi socio-assistenziali, la n. 20 del 31 agosto 1991 concernente gli interventi per l'agevolazione dell'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica protesica ed ortodontica e la n. 23 del 5 novembre 1991 recante norme in materia di igiene e sanità pubblica.

Tre provvedimenti hanno riguardato il settore dell'agricoltura: la legge n. 5 del 14 febbraio 1991 contenente disposizioni generali in materia di agricoltura e le specifiche leggi di comparto n. 13 del 10 giugno 1991 e n. 16 del 6 agosto 1991 recanti norme in materia di agricoltura biologica e per la raccolta di funghi.

Per la tutela dell'ambiente sono state emanate le leggi n. 6 del 18 marzo 1991, n. 15 del 12 luglio 1991 e n. 22 del 5 settembre 1991 in materia di inquinamento acustico e di tutela dell'ambiente e del territorio.

29) Deliberazione della Giunta provinciale n. 7150 del 7 giugno 1991.

30) Deliberazione della Giunta provinciale n. 11257 dell'agosto 1991.

31) Con deliberazione della Giunta provinciale n. 9190 del 28 giugno 1991 l'ammontare delle somme che possono essere utilizzate per la concessione dei contributi è stato fissato nel limite massimo del 30% delle disponibilità annuali dei pertinenti capitoli di bilancio.

32) N. 34 leggi nel 1990, n. 9 leggi nel 1989, n. 49 leggi nel 1988, n. 32 leggi nel 1987, n. 34 leggi nel 1986, n. 21 leggi nel 1985, n. 17 leggi nel 1984 e n. 46 leggi nel 1983.

Altri cinque provvedimenti hanno riguardato gli aspetti contabili e finanziari della gestione (33).

Nell'ambito del turismo sono state emanate disposizioni normative in materia di promozione turistica, attività idrotermali e sci nordico (legge n. 10 del 27 maggio 1991), norme per l'esercizio della caccia (legge n. 24 del 13 dicembre 1991) nonché la legge n. 21 del 5 settembre 1991 concernente interventi a favore delle agenzie di viaggi e turismo.

Due soli provvedimenti hanno riguardato il settore culturale: le leggi n. 9 del 24 maggio 1991 e n. 11 del 10 giugno 1991 recanti, rispettivamente, norme in materia di diritto allo studio e norme per la diffusione della cultura della pace.

Sono da segnalare anche due leggi che attengono alla tutela della qualità e dell'ambiente di lavoro (legge n. 7 dell'8 aprile 1991) e alle agevolazioni nel settore commerciale (legge n. 8 del 17 maggio 1991).

Solo un intervento del legislatore provinciale ha riguardato la materia del personale, la legge n. 17 del 22 agosto 1991 recante disposizioni per l'adeguamento normativo ed economico della dirigenza in relazione al nuovo regime retributivo del personale provinciale.

3. Organizzazione dei servizi

3.1. La struttura organizzativa della Provincia.

Come già riferito nelle precedenti relazioni la struttura organizzativa della Provincia è composta dalla Presidenza della Giunta, dai Dipartimenti, dai Servizi e dagli Uffici.

Le leggi provinciali che disciplinano il richiamato assetto strutturale sono la n. 12 del 1983, la n. 4 del 1988, la n. 6 del 1990 e la n. 7 del 1991.

I Dipartimenti in numero massimo di 14 sono la struttura di vertice dell'organizzazione burocratica provinciale.

I Servizi sono unità fondamentali della struttura organizzativa provinciale. Attualmente sono 55; ad essi vanno, aggiunte altre specifiche strutture che la normativa provinciale equipara a tutti gli effetti a Servizi provinciali (34).

I Servizi possono essere articolati in Uffici anche decentrati. La normativa vigente ne prevede 120 di cui 114 già costituiti e con competenze determinate a seguito di specifico provvedimento amministrativo.

Da ultimo vanno ricordate le strutture operative di cui all' art. 9 della legge provinciale n. 7 del 1991, costituite per lo svolgimento delle attività relative ai cosiddetti «progetti speciali».

3.2. Modificazioni strutturali di Servizi ed Uffici.

Nel corso del 1991 si sono verificate alcune modificazioni nell'ambito dell'organizzazione dei Servizi e degli Uffici.

Con delibera della Giunta provinciale n. 189 del 18 gennaio 1991 è stato attivato il Servizio «Ripristino e valorizzazione ambientale», già istituito con legge n. 32 del 1990.

33) Legge n. 2 del 28 gennaio 1991, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento; legge provinciale n. 3 del 28 gennaio 1991, bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale 1991-1993; legge provinciale n. 12 del 10 giugno 1991, approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1989; legge provinciale n. 18 del 31 agosto 1991, disposizioni concernenti l'autorizzazione e la valorizzazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento; legge provinciale n. 19 del 31 agosto 1991, assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale 1991-1993.

34) L'agenzia del lavoro, l'Azienda per la promozione turistica del Trentino, il Servizio per l'igiene e la sanità pubblica e la Sovrintendenza scolastica provinciale.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono intervenute quattro modifiche alle declaratorie di funzione dei Servizi (35).

In relazione agli Uffici si segnala la costituzione e la attivazione degli Uffici controllo giuridico amministrativo, nell'ambito del Servizio comunicazioni e trasporti, gestione e controllo dei Servizi di trasporto pubblico, nell'ambito del Servizio comunicazioni e trasporti, inquinamento acustico, nell'ambito del Servizio protezione ambiente, scuola elementare, scuola secondaria, ragioneria, nell'ambito della Sovrintendenza scolastica provinciale, prodotti biologici, all'interno del Servizio vigilanza e promozione attività agricola, centri storici nell'ambito del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e centro medico e di assistenza sociale.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 22 del 1991 sono state ridefinite le funzioni degli Uffici del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Con deliberazione n. 7841 del 21 giugno 1991 della Giunta provinciale, in applicazione della legge provinciale n. 7 del 1991, sono state istituite cinque strutture operative (36).

3.3. *Organi collegiali.*

Nella Provincia di Trento lo strumento organizzatorio degli organi collegiali è frequentemente utilizzato nell'ambito di tutti i Servizi per lo svolgimento di compiti e funzioni più diversificati. Numerose sono le commissioni, i comitati e i gruppi di lavoro attivi o attivati nel corso del 1991.

Nell'ambito del Servizio enti locali è stato costituito il gruppo di lavoro per la predisposizione di uno schema tipo di bilancio ed è stata nominata la Commissione per il conferimento nel 1991 degli incarichi segretariali di reggenza e di supplenza nei Comuni.

All'interno del Servizio attività culturali sono state istituite due commissioni, la prima per la botanica del Monte Baldo e la seconda per lo studio delle iniziative in campo paleontologico.

Nell'area del Servizio turismo ed attività sportive è stato istituito il Comitato tecnico provinciale per lo sport quale organo consultivo e di proposta.

In applicazione della legge n. 13 del 1991 è stata nominata la Commissione provinciale per l'agricoltura biologica.

Presso il Servizio scuola materna sono state istituite quattro commissioni (37).

All'interno del Servizio entrate e credito è stato costituito il Comitato provinciale per il credito, composto da sette membri esterni e tre funzionari provinciali, con il compito di studiare le problematiche creditizie e finanziarie in relazione all'esercizio delle competenze provinciali in materia di credito, nonché alla formulazione di proposte in ordine alla promozione delle risorse creditizie ed alla valorizzazione del risparmio locale a sostegno delle politiche di intervento della Provincia.

35) L'articolo 24 della legge provinciale n. 6 del 1991 che ha modificato la declaratoria di funzioni del Servizio protezione ambiente; l'art. 148 della legge provinciale n. 22 del 1991 che ha integralmente sostituito la scheda di declaratoria del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio; gli artt. 6 e 23 della legge provinciale n. 23 del 1991 che hanno consentito l'istituzione di una nuova struttura transitoria equiparata agli altri servizi provinciali, il Servizio per l'igiene e la sanità pubblica, e hanno conseguentemente modificato la declaratoria di funzioni del Servizio piano sanitario e attività sanitarie e soppresso la scheda del Servizio di prevenzione; gli artt. 50 e 51 della legge provinciale n. 24 del 1991 che hanno costituito il Servizio faunistico e quindi modificato la denominazione e la declaratoria di funzioni del Servizio foreste, caccia e pesca.

36) Le cinque strutture operative sono le seguenti:

- per il coordinamento delle attività inerenti al progetto relativo alle politiche creditizie e alla finanza speciale;
- per l'informazione e la trasparenza;
- per l'elaborazione, il coordinamento e la verifica di progetti intersettoriali;
- per l'armonizzazione dello sviluppo industriale dei trasporti agli obiettivi di salvaguardia ambientale;
- per l'analisi e controllo delle politiche pubbliche.

37) Le quattro Commissioni sono le seguenti:

- Commissione graduatorie incarichi e supplenze;
- Commissione di studio per l'educazione sanitaria;
- Commissione di studio in materia di orientamenti dell'attività educativa delle scuole dell'infanzia;
- Commissione per l'assegnazione di personale non insegnante extraorganico di cui all'art. 62 dell'accordo sindacale in data 27 ottobre 1990.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tre commissioni sono state costituite nell'ambito del Servizio socio-assistenziale (38) e tre commissioni e quattro comitati all'interno del Servizio istruzione e assistenza scolastica (39).

Presso il Servizio programmazione sono stati costituiti una commissione mista Provincia-Comuni della Vallarsa per lo studio e l'assistenza tecnica all'attuazione di un progetto integrato di sviluppo della Vallarsa ed un comitato di sorveglianza.

Dieci commissioni esaminatrici provinciali e 61 commissioni sono state costituite presso gli enti gestori di attività di formazione professionale. Un apposito Nucleo tecnico consultivo è stato nominato dalla Giunta provinciale al fine di garantire l'attuazione delle iniziative di formazione professionale svolte dalla Provincia e dai vari enti.

Presso il Servizio Presidenza della Giunta nel corso del 1991 sono stati costituiti due gruppi di lavoro interni all'amministrazione, uno per il progetto «Individuazione, programmazione e gestione delle risorse idriche» e l'altro per il sottoprogetto «Mappatura dei rischi» nell'ambito del progetto «Ambiente e salute».

All'interno del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio sono stati nominati i nuovi organi collegiali previsti dalla legge n. 22 del 1991.

Tenuto conto delle cessazioni e delle modificazioni intervenute durante l'anno 1991 gli organi collegiali operanti sono la Commissione urbanistica provinciale, la Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, le Commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale e la Commissione di cui all'art. 5 della legge n. 8 del 1987 recante ulteriori disposizioni di salvaguardia dell'ambiente.

3.4. Incarichi esterni.

Altro fenomeno organizzatorio che ha trovato frequente applicazione nella Provincia di Trento nel corso del 1991 è stato l'affidamento a terzi, tramite incarico esterno, di funzioni proprie dell'amministrazione.

Normalmente trattasi di apporti strumentali allo svolgimento di funzioni dell'amministrazione che vengono affidate attraverso lo strumento della convenzione a soggetti estranei altamente specializzati o dotati di specifiche competenze, oppure quando il personale e le strutture provinciali non risultano tecnicamente idonei allo svolgimento di attività specialistiche.

Possono citarsi le convenzioni stipulate con Enti disponibili a gestire servizi di convitto a favore di allievi delle scuole per operatori sanitari e corsi di formazione, con le Unità sanitarie locali per prestazioni di consulenze amministrative, con le società SOGESS s.r.l. e ITALSANITA S.p.A. per prestazioni di consulenze e studi nel settore sanitario, con l'Associazione produttori agricoli S. Orsola per la realizzazione del progetto di valorizzazione ambientale e con la ECOTER s.r.l. per lo studio di una nuova normativa concernente i servizi reali alle imprese, con Enti o associazioni senza fini di lucro che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale e dimostrino di disporre di adeguata struttura organizzativa e di personale professionalmente idoneo per la realizzazione delle attività di formazione professionale.

38) Le tre Commissioni sono le seguenti:

- Commissione di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e la protezione della maternità e dell'infanzia;
- Commissione provinciale per la determinazione dei criteri di non autosufficienza degli anziani ospiti in casa di riposo;
- Commissione provinciale con la funzione di esprimere pareri e formulare proposte in ordine all'attività che sarà realizzata per pervenire alla definizione delle tipologie dei servizi e dell'organizzazione interna delle case di riposo.

39) Le tre Commissioni sono le seguenti:

- Commissione tecnica per l'edilizia universitaria;
- Commissione di studio sul progetto scuola e sport;
- Commissione per lo studio di una ipotesi di piano scuola per i Mocheni e i Cimbri.

I quattro comitati sono i seguenti:

- Comitato-Collegio dei docenti del corso biennale di specializzazione per l'insegnamento ai ragazzi handicappati;
- Comitato di lavoro per la redazione di un progetto lingue;
- Comitato di valutazione;
- Comitato di lavoro per l'elaborazione di un progetto di analisi e articolazione formativa differenziate negli istituti superiori ad indirizzo pedagogico.

3.4.1. *Convenzioni per studi e ricerche.*

Anche nel 1991 la Provincia di Trento, al pari degli anni precedenti, si è avvalsa di istituti specializzati o universitari per l'espletamento di incarichi di studio e ricerca in specifici settori.

Il fenomeno è stato particolarmente diffuso nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della caccia e della pesca.

Nell'ambito del Servizio programmazione è stato affidato all'ARIS - Azione e ricerca sociale S.c.a.r.l. - la predisposizione di un rapporto annuale sulla situazione economica, sociale e territoriale della Provincia e al CENSIS per la predisposizione del rapporto sulla situazione sociale del Trentino.

Nell'ambito delle azioni programmatiche da perseguire nel settore dei servizi sociali previste dal Programma sviluppo provinciale 1990-1992 sono stati conferiti incarichi di consulenza a docenti universitari finalizzati alla elaborazione di uno schema di progetto relativo ad interventi nei confronti della famiglia e dei minori in difficoltà.

4. Personale

4.1. *Aspetti generali.*

Nel 1991, dopo le rilevazioni già effettuate negli anni 1988-1990, è proseguita l'analisi organizzativa dei servizi con l'ausilio di una società esterna. Il lavoro è stato pianificato sui restanti servizi, valutando i tempi necessari per concludere l'intervento su tutto l'apparato amministrativo provinciale ed anche i costi in termini di persone e di mezzi.

Obiiettivo della richiamata indagine è verificare la situazione organizzativa attuale al fine della messa a punto delle metodologie e degli strumenti necessari all'analisi delle procedure e dei carichi di lavoro per individuare il migliore assetto organizzativo sia per quanto riguarda la struttura e la pianta organica delle unità prese a campione, sia per quanto riguarda i miglioramenti funzionali ed operativi delle stesse.

Nel corso del 1991 è stato elaborato dal Servizio per il personale e, successivamente, approvato dalla Giunta provinciale (40) un piano triennale di assunzioni. Detto piano trae origine dal costante aumento della richiesta di personale da parte delle strutture provinciali e si propone di utilizzare nel modo più efficace il personale in servizio avviando una fase di programmazione per soddisfare le esigenze dovute al turn-over e per sopperire, con nuovo personale, all'incremento del carico di lavoro derivante da leggi e regolamenti di recente approvazione.

Con la legge provinciale n. 17 del 1991 (legge sulla dirigenza) è stata potenziata e responsabilizzata la struttura funzionale di vertice dell'amministrazione.

Sono state, di recente, varate (legge provinciale n. 5 del 1992) correzioni all'ordinamento del personale pubblico, in attuazione degli accordi di contratto e innovazioni in campo organizzativo.

È stata data applicazione alle norme regolamentari disciplinanti la verifica della produttività della struttura amministrativa e alle disposizioni, dettate con legge finanziaria 1991, per una progressiva stabilizzazione delle dotazioni complessive di personale della Provincia e degli enti soggetti al suo controllo. A tal riguardo con deliberazione n. 8459 del 1° luglio 1991 della Giunta provinciale è stato approvato il piano delle assunzioni di personale provinciale per il triennio 1991-1993 (che prevede 361 assunzioni nel 1991, 204 nel 1992 e 75 nel 1993).

40) Deliberazione della Giunta provinciale n. 9459 del 1° luglio 1991.

4.2. *Procedure di assunzione.*

La copertura dei posti previsti nel ruolo unico del personale avviene con concorso pubblico per esami od, eventualmente, anche per concorso riservato, per chiamata, previo superamento di selezione per la copertura dei posti del profilo professionale di autista e di tutti gli altri profili professionali dei livelli inferiori al quinto, tramite selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento od in quelle di mobilità, per l'accesso a profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola d'obbligo e con contratto a tempo determinato, tramite prova di selezione o utilizzazione di graduatorie di precedenti concorsi pubblici per pari livello o profilo.

Presso il Servizio caccia e foreste risultano assunti 278 operai a tempo determinato per una media di 120 giornate ciascuno in aggiunta agli altri 159 a tempo indeterminato.

Nell'ambito del Servizio azienda speciale di sistemazione montana alla fine del 1991 il personale operaio assunto con contratto di diritto privato ammontava a 369 unità. Il relativo costo è pari a 13,6 miliardi.

L'ordinamento del personale della Provincia di Trento non prevede l'assunzione di personale straordinario.

4.3. *Personale comandato*

Il personale comandato da altri Enti presso la Provincia di Trento è costituito da 70 unità provenienti da n. 28 Enti, mentre il personale provinciale comandato presso altri Enti è pari a 70 unità, distaccate presso n. 23 Enti.

4.4. *Lavoro straordinario.*

Con il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 9-39/Leg. sono stati introdotti nuovi limiti massimi di spesa per il lavoro straordinario. Per il 1991 la somma massima spendibile è stata quantificata dalla Giunta provinciale in 5,6 miliardi.

È stato anche stabilito che per il 1991 le prestazioni di lavoro straordinario non possano superare le 180 ore annuali (nel 1990 il limite massimo era di 240 ore annue). Di queste 180 ore solamente 90 sono ammesse a recupero.

Vengono poi individuate le speciali categorie di lavoratori che possono essere autorizzate a superare le 180 ore annue.

4.5. *Fondo di produttività.*

A seguito della introduzione delle norme regolamentari relative alla ripartizione del fondo di produttività, di cui è cenno nella precedente relazione, la distribuzione dovrà tener conto della programmazione e della progettualizzazione dell'attività che si è svolta nel corso dell'anno.

In particolare la composizione del fondo risulta essere distinta in due quote: quota standard, che compete automaticamente ad ogni dipendente sulla base del livello funzionale di appartenenza, e quota programmata da suddividersi fra le varie strutture provinciali in ragione del numero dei dipendenti assegnato alle stesse.

Nel corso del 1991, per la distribuzione della quota programmata, si è data attuazione ad alcuni adempimenti consistenti nell'indicare alle strutture provinciali la preparazione dei programmi di attività avvalendosi di apposite schede. Successivamente i programmi sono stati inviati alla Commissione per l'organizzazione e il personale ed approvati dalla Giunta provinciale.

Si prevede che la quota programmata del Fondo per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi potrà essere distribuita nel corso del 1992.

4.6. Corsi di formazione.

La Provincia di Trento ha costantemente assunto la formazione e la qualificazione del personale quale metodo permanente ai fini della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali nonché del più efficace e qualificato espletamento dell'attività amministrativa.

L'attività di formazione ed aggiornamento del personale dipendente viene esplicata o attraverso la partecipazione ad iniziative «esterne» organizzate da Enti od organismi specializzati, o con l'organizzazione, in diretta gestione, di iniziative interne, o convenzionando Enti ed organismi specializzati per la realizzazione di iniziative in nome e per conto della Provincia.

Nel 1991 l'attività di formazione e qualificazione del personale è stata programmata con delibera della Giunta provinciale n. 14878 del 23 novembre 1991. Il relativo programma è stato interamente realizzato ad eccezione di quelle previsioni legate all'entrata in vigore di nuova normativa che ha subito dei ritardi nell'iter approvativo.

L'attività interna di formazione ed aggiornamento professionale nell'anno 1991 è stata esplicata attraverso otto iniziative gestite direttamente dalla Provincia e due corsi realizzati in convenzione con istituti specializzati.

In questo contesto sono stati coinvolti complessivamente 644 dipendenti.


L'attività esterna, invece, si è concretizzata, nello stesso anno 1991, attraverso la partecipazione di 412 dipendenti provinciali.

L'ESTENSORE

F.to Cristina ASTRALDI DE ZORZI

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe CARBONE



**DECISIONE E RELAZIONE
SUL RENDICONTO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991**

DECISIONE



N. 232/R

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, composte dai magistrati:

PRESIDENTE: dott. Giuseppe CARBONE
PRESIDENTI DI SEZIONE: dott. Ferdinando ANGELINI
dott. Saverio PISANI
CONSIGLIERI: dott. Claudio DE ROSE
prof. dott. Manin CARABBA
dott. Carmelo GERACI
dott. Francesco BATTINI
dott. Domenico MARCHETTA
dott. Luigi POLITO
dott. Josef HERMANN ROSSLER
dott. Giuseppe GUARINO (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1991 e sul conto consuntivo, ad esso allegato, della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi.

Visti gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;

Vista la legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8 che detta norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Bolzano;

Vista la legge provinciale 21 gennaio 1991, n. 2 (legge finanziaria 1991);

Vista la legge provinciale 21 gennaio 1991, n. 3 che approva il bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio 1991 e successive variazioni;

Vista la legge provinciale 27 agosto 1991 n. 26 (assestamento del bilancio);

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 386 sulla finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Viste le ordinanze della Sezione della Corte dei conti per la provincia autonoma di Bolzano nn. 1 e 2 del 24 giugno 1992.

Vista la memoria depositata il 10 luglio 1992 con la quale il Procuratore generale presso la Corte dei conti chiede che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio 1991, nelle sue componenti del conto consuntivo e del conto del patrimonio, nonché dell'allegato rendiconto della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi;

Uditi nella pubblica udienza del 14 luglio 1992 il relatore, cons. dott. Giuseppe GUARINO, ed il pubblico ministero nella persona del Procuratore generale dott. Emidio Di GIAMBATTISTA;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FATTO

Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1991 e l'allegato conto consuntivo della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi sono stati trasmessi in data 20 maggio 1992 alla Sezione del controllo della Corte dei conti per la Provincia autonoma di Bolzano, che ha provveduto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1988, n. 305, a verificarli ed a riferirne al Presidente della Corte con ordinanze n. 1 e n. 2 entrambe del 24 giugno 1992.

Le risultanze del rendiconto generale e del conto allegato sono le seguenti:

CONTO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL BILANCIO

COMPETENZA

Entrate:

	Lire	Lire
Titolo I — Tributi propri della Provincia, con partecipazione e devoluzione di tributi erariali in quota fissa e variabile	2.615.161.444.122	
Titolo II — Assegnazioni e contributi dello Stato e della Regione anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate contributi speciali dello Stato, finanziamenti della Comunità economica europea	591.358.665.823	
Titolo III — Rendite patrimoniali, utili di enti o aziende provinciali e proventi diversi	65.747.614.843	
Titolo IV — Entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti	49.382.975.889	
Titolo V — Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	46.736.000.000	
Titolo VI — Entrate per contabilità speciali	152.028.090.373	
Totale delle entrate		3.520.414.791.050

Spese:

Titolo I — Spese correnti	1.986.391.657.035	
Titolo II — Spese in conto capitale	1.593.480.682.675	
Titolo III — Spese per rimborso di mutui e prestiti	798.872.695	
Titolo IV — Spese per contabilità speciali	152.028.030.970	
Totale delle spese		3.732.699.243.375
Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei titoli I, II e III)	3.272.267.724.788	
Spese correnti	1.986.391.657.035	
Differenza		1.285.876.067.753

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Riepilogo:</i>		Lire	Lire
Totale complessivo entrate	3.520.414.791.050		
Totale complessivo spese	3.732.699.243.375		
Disavanzo			212.284.452.325
RESIDUI			
<i>Attivi:</i>			
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1991	1.023.929.027.769		
Somme da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	1.436.698.136.554		
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1991			2.460.627.164.323
<i>Passivi:</i>			
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1991	1.502.048.777.995		
Somme da pagare in conto degli esercizi precedenti	775.894.326.005		
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1991			2.227.943.104.000
CASSA			
<i>Saldo:</i>			
Fondo di cassa al 1° gennaio 1991		(+)	30.198.680.580
Riscossioni	3.266.518.418.849		
Pagamenti	3.286.924.833.470		
Differenza		(—)	20.406.414.621
Fondo di cassa al 31 dicembre 1991		(+)	9.792.265.959

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

<i>Attività finanziarie:</i>			
Aumento	4.290.447.446.618		
Diminuzione	4.058.085.148.746		
Saldo		(+)	232.362.297.872

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passività finanziarie:

	Lire	Lire
Aumento	1.502.048.777.995	
Diminuzione	1.173.381.758.825	
Saldo		(+) <u>328.667.019.170</u>
Eccedenza delle passività sulle attività finanziarie		(+) 96.304.721.298

Crediti e partecipazioni:

Aumento	54.002.550.845	
Diminuzione	28.155.115.497	
Saldo		(+) 25.847.435.348

Beni patrimoniali:

Aumento	287.416.499.394	
Diminuzione	59.272.378.170	
Saldo		(+) 228.144.121.224

Passività patrimoniali:

Aumento	45.953.000.000	
Diminuzione	44.935.980.615	
Saldo		(—) 1.017.019.385
Saldo delle attività sulle passività patrimoniali		(+) 252.974.537.187

Saldo attività finanziarie	(—) 96.304.721.298	
Saldo attività patrimoniali	(+) 252.974.537.187	

Miglioramento patrimoniale alla chiusura dell'esercizio		(+) 156.669.815.889
--	--	------------------------

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta al 31 dicembre 1991 i seguenti dati:

Attività finanziarie:

Residui attivi di bilancio	2.460.627.164.323	
Fondo di cassa	9.792.265.959	
Totale attività finanziarie		(+) <u>2.470.419.430.282</u>

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Passività finanziarie:</i>		Lire	Lire
Residui passivi di bilancio		2.277.943.104.000	
Deficit di cassa		—	
Totale passività finanziarie			(—) 2.277.943.104.000
Eccedenze delle attività sulle passività finanziarie			(+) 192.476.326.282
Crediti		277.424.054.683	
Partecipazioni		26.240.486.152	
Partite in corso di sistemazione		—	
Totale crediti e partecipazioni			(+) 303.664.540.835
 <i>Beni patrimoniali:</i>			
Beni immobili		571.179.417.205	
Beni mobili		—	
Partite in corso di sistemazione		400.406.275.853	
Totale beni patrimoniali			971.585.693.058
Totale attività patrimoniali			1.275.250.233.893
 <i>Passività patrimoniali:</i>			
Mutui passivi		3.995.116.915	
Residui passivi perenti		—	
Somma da rimborsare al CER prov.le		58.980.000.000	
Totale passività patrimoniali			(—) 62.975.116.915
Eccedenza delle attività sulle passività finanziarie	(+)	192.476.326.282	
Eccedenza delle attività sulle passività patrimoniali	(+)	1.212.275.116.978	
Totale eccedenza delle attività sulle passività alla chiusura dell'esercizio			1.404.751.443.260

CONTO CONSUNTIVO DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO
DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI

COMPETENZA

Entrate	5.240.853.412	
Spese	5.184.394.205	
Avanzo		56.459.207

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI

Attivi:

	Lire	Lire
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1991	2.124.500.000	
Somme da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	—	
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1990		2.124.500.000

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1991	2.493.686.605	
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	—	
Totale residui passivi al 31 dicembre 1991		2.493.686.605

Il pubblico ministero, con atto depositato il 9 luglio 1992 ha svolto le proprie considerazioni sull'andamento della gestione, formulando conclusioni che ha oralmente precisato in udienza, ed ha chiesto che le Sezioni riunite della Corte vogliano dichiarare regolare il rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio 1991, nelle sue componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio, nonché l'allegato rendiconto della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Provincia con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati altresì accertati i residui passivi sulla base delle deliberazioni d'impegno e dei titoli di spesa emessi.

Per quanto concerne le gestioni dei fondi posti a disposizione dei funzionari delegati, il confronto con le scritture della Corte dà atto della legittimità delle aperture di credito e della definitiva situazione di esse alla chiusura dell'esercizio.

Quanto al conto generale del patrimonio, le verificazioni effettuate dalla Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige consentono di dichiarare la regolarità del conto medesimo.

Le osservazioni della Corte intorno al modo con il quale l'amministrazione provinciale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di modificazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sulle conformi richieste del pubblico ministero:

– dichiara regolare il rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1991 *nelle componenti del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio, nonché l'allegato rendiconto della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi;*

– ordina che i conti, oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio Provinciale; dispone che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 1992.

L'ESTENSORE
F.to Giuseppe GUARINO

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe CARBONE

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi, 14 luglio 1992.

IL SEGRETARIO
F.to L. SANTORO

RELAZIONE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

- Sommario: —
1. **Premessa.**
 2. **La gestione finanziaria.**
 3. **Il conto del bilancio.**
 4. **Gli aspetti più significativi della gestione;** 4.1 *Le entrate di competenza;* 4.2 *Gli impegni di spesa;* 4.3 *I funzionari delegati.*
 5. **L'attività istituzionale;** 5.1 *L'amministrazione generale;* 5.2 *La sicurezza pubblica;* 5.3 *L'istruzione e cultura;* 5.4 *Azione ed interventi nel campo delle abitazioni;* 5.5 *Azione ed interventi nel campo sociale;* 5.6 *Trasporti e comunicazioni;* 5.7 *Azione ed interventi nel campo economico;* 5.8 *Lavori pubblici, territorio ed ambiente;* 5.9 *Interventi a favore della finanza locale;* 5.10 *La ricerca scientifica.*
 6. **L'attività contrattuale ed i servizi in economia.**
 7. **L'organizzazione dei servizi e il personale.**
 8. **L'affidamento a soggetti esterni di funzioni proprie dell'amministrazione.**
 9. **L'attività legislativa e regolamentare della Provincia.**
 10. **Il contenzioso costituzionale.**
 11. **Il conto generale del patrimonio.**
 12. **Il conto consuntivo della Sezione provinciale di Bolzano della Cassa regionale antincendi.**
 13. **Le gestioni fuori bilancio.**

1. Premessa

Il contesto economico nel quale si colloca l'attività istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano del 1991 non si discosta dal quadro delineato per l'anno precedente.

L'andamento della congiuntura economica ha continuato, infatti, ad essere favorevole, pur con qualche diversificazione nei singoli specifici settori, confermando un trend complessivamente positivo e sostenuto dagli apporti dell'Ente provinciale che, anche nell'anno in esame, ha contribuito in sensibile misura, in modo diretto ed indiretto, alla formazione del prodotto interno lordo locale.

In tale scenario, l'attività della Provincia autonoma di Bolzano nel 1991 si è caratterizzata per una pluralità di iniziative che hanno inciso sull'assetto istituzionale e sull'attuazione delle politiche di settore, pur in mancanza del previsto piano organico di sviluppo provinciale e di coordinamento territoriale, del quale – tuttavia – continua ad avvertirsi la necessità.

In merito ai risultati conseguiti nel perseguimento dei singoli obiettivi ed al grado di efficienza raggiunto dai vari servizi verrà posto l'accento in prosieguo.

In maniera sintetica può dirsi che l'attività dell'amministrazione provinciale continua ad essere caratterizzata da profili di efficienza e dinamicità gestionale.

2. La gestione finanziaria

Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 della Provincia autonoma di Bolzano è stato approvato con legge provinciale 21 gennaio 1991, n. 3. Esso prevedeva entrate e spese in pareggio, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa, rispettivamente, per 3.557.516 milioni e per lire 3.791.700 milioni.

Essendo stato il predetto bilancio approvato dal Consiglio provinciale entro il 31 dicembre 1990, non si è reso necessario autorizzarne l'esercizio provvisorio ai sensi degli artt. 32 e 33 della legge provinciale 26 aprile 1987, n. 8 recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso dell'esercizio, peraltro, ai sensi dell'art. 26 della predetta legge di contabilità generale, sono state apportate con legge provinciale 27 agosto 1991, n. 26, variazioni nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa per complessivi 111.406 milioni per la competenza e per 275.685 milioni per la cassa.

Le disposizioni finanziarie connesse con il bilancio di previsione risultano emanate con legge provinciale 21 gennaio 1991, n. 2, mentre quelle per il suo assestamento risultano emanate con la legge provinciale 27 agosto 1991, n. 25.

3. Il conto del bilancio

a) Come posto in rilievo nel paragrafo precedente, le entrate e spese iniziali pareggiavano nell'importo di 3.557.516 milioni in termini di competenza e di 3.791.700 milioni in termini di cassa.

Tale pareggio, tuttavia, per ciò che attiene alla competenza era stato conseguito mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1990, presunto in 288.781 milioni, di cui 188.402 milioni senza vincolo di destinazione, mentre 100.379 milioni erano destinati a specifiche spese.

In termini di cassa, l'anzidetto pareggio teneva conto della giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1990, ammontante a 30.198,7 milioni.

b) I risultati della gestione di competenza, messi a confronto con quelli relativi al 1990 possono così essere sintetizzati:

(in milioni di lire)			
<i>Entrate:</i>	1990	1991	Var. %
Previsioni definitive	2.894,7	3.510,1	+12,12
Accertamenti	2.948,5	3.520,4	+19,39
Riscossioni	1.707,5	2.496,5	+46,25
Residui al 31.12.91	1.241,5	1.023,9	-17,53
<i>Spese:</i>	1990	1991	Var. %
Previsioni definitive	2.860,4	3.798,9	+32,81
Impegni	2.729,8	3.732,7	+36,73
Pagamenti	1.626,5	2.230,7	+37,14
Residui al 31.12.91	1.103,3	1.502,0	+36,13

La differenza tra le entrate accertate (miliardi 3.520,4) e le spese impegnate (miliardi 3.732,7) ammonta a miliardi 212,3, corrispondente al disavanzo finanziario di competenza.

Le economie di bilancio sono state nel 1991 pari a 66,2 miliardi (nel 1990 esse furono di 145,3 miliardi).

c) La situazione complessiva dei residui risulta dai dati seguenti (in miliardi di lire):

<i>Residui attivi:</i>	
dell'esercizio 1991	1.023,9
di esercizi precedenti	1.436,7
 Totale al 31.12.1991	 <u>2.460,6</u>
<i>Residui passivi:</i>	
dell'esercizio 1991	1.502,0
di esercizi precedenti	775,0
 Totale al 31.12.1991	 <u>2.277</u>

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) Quanto alla gestione di cassa, rispetto agli importi previsti dalla legge di bilancio, come detto, in miliardi 3.791,7, sia nell'entrata che nella spesa, il complesso delle somme da riscuotere e da pagare, per effetto delle successive variazioni di bilancio, si sono stabilizzate in via definitiva, rispettivamente, in miliardi 4.127,2 ed in miliardi 4.157,4.

Le riscossioni effettivamente realizzate nel corso dell'esercizio sono state in effetti pari a 3.266,3 miliardi (di cui 2.496,5 in conto della competenza e 770 in conto residui). Esse sono risultate superiori per 482 miliardi a quelle del 1990 (+17,3%), ma al di sotto delle previsioni definitive di bilancio per 860,7 miliardi.

Dal canto loro, i pagamenti disposti nel 1991 sono ammontati a 3.286,9 miliardi (di cui 2.230,7 in conto della competenza e 1.056,3 in conto residui). Essi superano di 502 miliardi (+18%) i pagamenti dell'esercizio 1990, restando tuttavia anch'essi al di sotto delle previsioni assestate di bilancio per 870,5 miliardi.

La differenza tra riscossioni e pagamenti ha determinato un disavanzo di cassa di 20,4 miliardi (3.266,5 - 3.286,9), che, sommato algebricamente al saldo di cassa all'inizio del 1991, che, come già detto, ammontava a 30,2 miliardi, fa sì che la giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio si riduca a 9,8 miliardi.

e) Il risultato finale della gestione si esprime in un avanzo di amministrazione di 192,5 miliardi così determinato:

Saldo di cassa al 31.12.1991 + miliardi	9,8
Residui attivi al 31.12.1991 + miliardi	2.470,4
	2.277,9
Residui passivi al 31.12.1991 + miliardi	2.277,9
	192,5

4. Gli aspetti più significativi della gestione

Prima di procedere all'illustrazione di tali aspetti, sembra opportuno premettere un breve richiamo delle linee generali d'impostazione della gestione medesima, quali emergono dalla relazione dell'Assessore alle Finanze e Patrimonio al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 ed al bilancio pluriennale 1991-1993.

La gestione 1991 si colloca centralmente al quinquennio di legislatura provinciale ed attua in via progressiva le linee programmatiche sulle quali si basa l'accordo di coalizione dei partiti rappresentati nella Giunta provinciale.

Premesso che con decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 pubblicato nella G.U. del 22 aprile 1992 sono state emanate le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale con il che viene ad eliminarsi il problema della esatta quantificazione delle risorse attribuibili alla Provincia, è continuata, per effetto della legge di riforma n. 386/1989, l'espansione delle entrate.

A fronte delle risorse di spettanza, la Giunta provinciale ha potuto impostare la propria manovra finanziaria di spesa secondo le direttive prefissate all'inizio della legislatura in ordine alle finalità da raggiungere ed alla distribuzione dei mezzi finanziari tra i vari settori di attività al fine della migliore qualificazione della spesa.

Per assicurare coerenza di comportamento nella gestione del bilancio sono state studiate misure per incidere sui meccanismi strutturali di formazione della spesa, non esclusa la revisione della legislazione provinciale vigente.

In tale ottica il bilancio 1991 è stato impostato secondo le seguenti linee fondamentali:

- a) riduzione del grado di rigidità del bilancio in modo da rendere disponibili mezzi finanziari per nuove politiche di intervento di prioritario interesse;
- b) garantire la qualità e quantità dei servizi resi alla collettività provinciale;
- c) potenziare gli investimenti e le infrastrutture per sostenere il livello occupazionale e di produzione del reddito;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) proseguire nel programma di finanziamento per il soddisfacimento del bisogno di abitazioni e per la salvaguardia dell'ambiente.

Ciò ha richiesto la graduale riduzione delle spese in annualità e la contemporanea adozione di strumenti più efficaci, quali i fondi di rotazione, l'abbandono del criterio di assegnazione dei mezzi finanziari in proporzione diretta alla loro preesistente consistenza, la corresponsabilizzazione degli enti locali mediante il coordinamento della loro gestione finanziaria con quella dell'Ente provinciale.

4.1 *Le entrate di competenza.*

L'analisi delle entrate di competenza della Provincia, articolate — come noto — in sei titoli, secondo la loro provenienza (tributi propri e compartecipazioni a tributi erariali; assegnazioni e contributi dello Stato, della Regione e della C.E.E.; rendite patrimoniali e utili di aziende; alienazioni di beni e rimborso di crediti; mutui e prestiti; contabilità speciali) consente agevolmente di rilevare come la fonte principale delle risorse finanziarie dell'Ente sia costituita dalla devoluzione dei tributi erariali afferenti al territorio provinciale. Tale devoluzione è stata per il 1991 di 2.605,4 miliardi, di cui 2.266,7 in quota fissa e 338,7 in quota variabile.

Trattasi in pratica del gettito tributario locale che lo Stato assegna alla Provincia pressoché interamente, trattenendone solo un decimo, corrispondente alle spese per l'accertamento e la riscossione dei tributi rimasti di competenza statale.

Al riguardo va rilevata la notevole innovazione apportata, con effetto dal 1 gennaio 1988, al sistema vigente, dalla ricordata legge 30 novembre 1989, n. 386, contenente norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria. Tale legge ha disciplinato ex novo la materia prevedendo che siano devoluti alla Provincia di Bolzano i nove decimi di tutti i tributi, imposte e tasse, riscossi dallo Stato ed afferenti al territorio, ad eccezione dell'imposta sull'energia elettrica che viene devoluta interamente, dell'IVA interna che viene devoluta in misura di sette decimi (due decimi vanno alla Regione Trentino Alto Adige), dell'IVA relativa all'importazione che viene devoluta in misura fino ad otto decimi, di cui quattro decimi fissi e quattro decimi da trattare ai sensi dell'art. 78 dello Statuto (quota variabile), e delle altre imposte il cui gettito spetta alla Regione (imposte ipotecarie, sulle successioni e donazioni ed il provento del lotto).

Conseguentemente, rispetto al sistema finanziario precedente si registra l'inversione, per gettito ed importanza, del rapporto quote fisse-quota variabile. Prima della riforma le quote fisse rappresentavano circa un decimo delle devoluzioni di quote dei tributi dello Stato alla Provincia, mentre l'importo maggiore della entrata era costituito dalla quota variabile. Con la riforma, invece, nel nuovo sistema le quote fisse rappresentano circa i tre quarti delle devoluzioni tributarie dello Stato, rimanendo alla quota variabile, nel limite di quattro decimi dell'IVA all'importazione relativa al territorio regionale, un'importanza quasi marginale.

Al riguardo va precisato che, nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione elaborate dalla apposita «Commissione dei Dodici», intervenute come sopra accennato solo nell'aprile 1992, non è stata possibile, mediante accertamento analitico, la quantificazione per l'esercizio in esame, delle spettanze relative ai tributi riscossi fuori provincia e quella relativa alla quota variabile, necessitanti pertanto di definizione sulla base di accordi annuali con il Governo e su indici e parametri forfettari.

Notevole importanza riveste poi il gruppo di entrate relative alle assegnazioni statali a fronte di leggi statali, articolate nel secondo titolo, per un ammontare complessivamente accertato in 591,4 miliardi di cui le più rilevanti per importo risultano: quelle per il servizio sanitario (488,4 miliardi) ai sensi dell'art. 51 della legge n. 833/1978, determinate sulla base degli indici nazionali di riparto dell'apposito fondo; quelle di quote del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (121 miliardi) ai sensi delle leggi n. 364/1970 e n. 590/1981; per interventi in favore dell'agricoltura (25,3 miliardi) ai sensi delle leggi n. 752/86 e n. 201/1991; per progetti di formazione della Provincia finalizzati alla disoccupazione (2,2 miliardi) ai sensi delle leggi n. 845/78, n. 183/1987 e n. 492/1988; per l'edilizia residenziale (46,4 miliardi) ai sensi della legge n. 94/1982, e della legge n. 67/1988, per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi e per attività di interesse turistico (6 miliardi) ai sensi della legge n. 65/1987. Ad esse vanno aggiunte le assegna-

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni della Regione per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi (16 miliardi) ai sensi della L.R. n. 17/1978, e per contributi e sussidi per la revisione ordinaria e l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative (3,5 miliardi) ai sensi della L.R. n. 8/1964 nonché i contributi provenienti dalla C.E.E..

Quanto al trasferimento dei fondi da parte dello Stato, persistono i problemi dei ritardi all'accreditamento dei fondi stessi sul conto del tesoriere cui consegue il ricorso alle anticipazioni di cassa che hanno comportato nel 1991 oneri per interessi passivi per 9.429 milioni (di cui 4.674 milioni per il solo 4° trimestre) contro una spesa di 3.229 milioni nel 1990, di cui 993 milioni relative al 4° trimestre.

Il quadro riassuntivo delle entrate accertate risulta dalla seguente tabella:

(in miliardi di lire)	
Avanzo di amministrazione applicati al bilancio	288,8
Tributi propri, compartecipazioni e devoluzioni di entrate erariali	2.615,2
Assegnazioni e contributi dello Stato, della Regione e della C.E.E.	591,4
Rendite patrimoniali, utili di enti o aziende provinciali e proventi diversi	65,7
Entrate da alienazione di beni patrimoniali, trasferim. di capitali e dal rimborso di crediti	49,4
Entrate da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	46,7
Entrate per partite di giro e contabilità speciali	152,0
Totale	3.520,4

4.2 Gli impegni di spesa.

Essi ammontano a 3.732,7 miliardi e sono così ripartiti per titoli:

(in miliardi di lire)	
Spese correnti	1.986,4
Spese in conto capitale	1.593,5
Spese per rimborso di mutui e prestiti	0,8
Spese per partite di giro e cont. spec.	152,0
Totale	3.732,7

L'analisi della spesa per titoli consente di evidenziare come i primi due titoli assorbono la quasi totalità degli impieghi, ove si consideri che le spese per partite di giro e contabilità speciali non assumono rilevanza trattandosi essenzialmente del versamento delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali sulle competenze del personale (miliardi 51,5) e di anticipazioni varie (miliardi 100,5).

Sotto il profilo dell'analisi economica della spesa è agevole rilevare come, anche per il 1991, risulti confermata l'assoluta prevalenza dei trasferimenti, sia della parte corrente (miliardi 1.309,1), sia della parte in conto capitale (miliardi 1.064,8).

Seguono, nell'ordine, per importanza: gli oneri per il personale (miliardi 406,1); la spesa per l'acquisizione di beni ed opere immobiliari (miliardi 372,6; l'onere per l'acquisto di beni e servizi (miliardi 238,4); la concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive (miliardi 135).

4.3 I funzionari delegati.

L'Amministrazione provinciale effettua pagamenti mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati preposti ai vari settori dell'attività gestionale. I funzionari delegati nell'anno 1991 sono risultati n. 140 (nel 1990 n. 136). Gli ordini di accreditamento emessi sono stati n. 929 (nel 1990 n. 880) per 522 miliardi, mentre i pagamenti effettuati sono risultati di 433,3 miliardi, di cui 227,1 in conto competenza 1991 e 206,2 in conto residui. Quasi tutti i settori dell'attività gestionale sono stati interessati ai pagamenti mediante aperture di credito, ed i più importanti sono stati la «sanità», «assistenza sociale», «trasporti su strada», «difesa del suolo». Le procedure per la resa dei conti sono previste dagli articoli 56 e 57 delle disposizioni in materia di contabilità generale della Provincia (L.P. 26 aprile 1980, n. 8).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso dell'anno in esame sono pervenuti alla Corte n. 1642 (nel 1990 n. 1768) rendiconti amministrativi resi dai vari funzionari delegati per un importo di 380,2 miliardi. I rilievi sono stati n. 3 riguardanti n. 3 rendiconti.

Le osservazioni concernono principalmente scarsa e insufficiente documentazione di spesa ed irregolarità di calcolo e di trascrizione. A seguito dei rilievi, i funzionari delegati hanno provveduto alla sistemazione dei rendiconti.

Non è stato riscontrato alcun ritardo nella presentazione dei rendiconti.

5. L'attività istituzionale

Sotto il profilo funzionale, la spesa nel 1991 si ripartisce come appresso:

		(in miliardi di lire)
Sez.	I Amministrazione generale	518,7
»	II Sicurezza pubblica	40,6
»	III Istruzione e cultura	227,9
»	IV Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	261,4
»	V Azione ed interventi nel campo sociale	1.060,3
»	VI Trasporti e comunicazioni	75,0
»	VII Azioni ed interventi nel campo economico	486,4
»	VIII Lavori pubblici, territorio ed ambiente	399,6
»	IX Interventi a favore della finanza locale	383,4
»	X Oneri non ripartibili	127,4
	Totale . . .	3.580,7

Di seguito si espone la natura e l'entità delle spese raggruppate nelle anzidette Sezioni.

5.1 L'amministrazione generale.

La Sezione I del bilancio della Provincia è suddivisa in due settori: organi istituzionali e servizi generali.

Per quanto concerne le spese per gli organi istituzionali (miliardi 7,6) si segnala che anche nell'esercizio in esame le spese riservate, per le quali si segnala l'esigenza di un'autorizzazione legislativa, sono state formalmente distinte da quelle di rappresentanza, regolarmente autorizzate con legge finanziaria.

L'altro settore, comprendente le spese generali di funzionamento, la cui parte preponderante è costituita dalle spese per il pagamento delle retribuzioni del personale e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali, assorbe 511,2 miliardi, mostrando un indice di incremento che supera il 15%.

5.2 La sicurezza pubblica.

La sezione è suddivisa in due settori: i servizi antincendi e la protezione civile. Per il primo settore di attività ed in particolare per l'assegnazione di fondi alla Cassa provinciale antincendi e per contributi straordinari ai corpi volontari dei vigili del fuoco sono stati impegnati 29,2 miliardi, mentre per gli interventi di protezione civile in caso di calamità naturali gli impegni sono ammontati a miliardi 11,4.

5.3 L'istruzione e cultura.

Comprende quattro settori: scuola e diritto allo studio; formazione e addestramento professionale; educazione, formazione e cultura; sport e tempo libero.

Nel primo settore (61,4 miliardi) sono stati, come di consueto, erogati contributi in favore di scuole pubbliche e private, organizzati corsi di aggiornamento e seminari per i docenti, svolti interventi per il miglioramento delle strutture scolastiche, assegnate provvidenze agli studenti anche universitari. Per quanto, in particolare, attiene al diritto allo studio, va segnalato che con L.P. 3 agosto 1991, n. 23 è stata

posta una nuova disciplina degli interventi, consistenti nella concessione di borse di studio, di sussidi per l'elaborazione di tesi di laurea, di rimborsi delle spese di viaggio, di contributi per la promozione e l'organizzazione di iniziative studentesche. A tal fine gli stanziamenti previsti in bilancio sono stati incrementati di due miliardi.

Nel settore formazione e addestramento professionale sono stati organizzati numerosi corsi di formazione (cui hanno partecipato un migliaio di giovani) con utilizzazione dei finanziamenti del fondo sociale europeo per una spesa complessiva di oltre 15 miliardi.

Nel settore «educazione, formazione e cultura», la spesa complessiva di 91,6 miliardi è stata destinata, come per il passato, ai contributi per la realizzazione di manifestazioni artistiche e culturali, per la costruzione e l'arredamento di biblioteche, e per la tutela, conservazione e integrazione del patrimonio artistico, storico e culturale locale.

Per quanto concerne, infine, il settore dello sport e del tempo libero (miliardi 31,4) sono stati finanziati, prevalentemente con la concessione di cospicui contributi e sussidi, gli enti operanti nel territorio provinciale per l'espletamento di attività sportive e per la realizzazione o il miglioramento di impianti sportivi.

5.4 Azione ed interventi nel campo delle abitazioni.

Nel campo dell'edilizia abitativa agevolata, nel quale la Provincia ha competenza legislativa primaria, l'impegno dell'Amministrazione, comportante un onere senza dubbio ragguardevole (261,5 miliardi nel 1991) ha riguardato, sia il finanziamento del programma di costruzioni attuato soprattutto per il tramite dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata, sia la concessione di contributi in annualità costanti sui mutui assunti.

5.5 Azione ed interventi nel campo sociale.

Il comparto in parola è quello che ha assorbito la maggior quantità di risorse finanziarie.

Esso è distinto nei tre settori: dell'assistenza pubblica, del servizio sanitario provinciale e del lavoro.

L'assistenza pubblica, comportante impegni per 153,2 miliardi, si è articolata in varie provvidenze, tra cui l'erogazione di pensioni d'invalidità ed assegni di assistenza sociale a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti, l'assistenza dei cittadini più indigenti, ai quali è stato garantito il minimo vitale, ed il sostegno degli enti che gestiscono servizi per l'assistenza agli anziani.

A quest'ultimo proposito va segnalato che con D.P.G.P. n. 2/1991 sono state regolamentate le prestazioni in materia di assistenza di base e disciplinati i finanziamenti e l'organizzazione degli enti operanti nel settore.

La legge provinciale n. 13/1991 ha poi provveduto ad accentrare in un unico consorzio tra comuni e comunità montane l'erogazione delle varie prestazioni sociali.

Per ciò che riguarda il settore sanitario, gli impegni assunti nel 1991, finalizzati all'attuazione del vigente piano sanitario provinciale 1988-1991 sono risultati pari a 904,7 miliardi, di cui 51,7 miliardi non finanziati attraverso il Fondo Sanitario Nazionale e relativi all'assistenza odontoiatrica.

Vari provvedimenti amministrativi di carattere generale sono intervenuti nel settore della sanità. Tra essi sono da ricordare le deliberazioni della Giunta provinciale per l'istituzione del servizio dietetico e nutrizionale (n. 1093 dell'11 marzo 1991), quella (n. 2020 del 22 aprile 1991) per l'istituzione del servizio di emergenza sanitaria (servizio medico d'urgenza e centrale unica di pronto intervento), quella (n. 2028 del 22 aprile 1991) per la creazione di centri di salute mentale e quella (n. 7002 del 25 novembre 1991) per l'assistenza durante la gravidanza, il parto a domicilio ed il parto ambulante. Merita, infine, d'essere ricordata la L.P. n. 14/1991 per la disciplina dei rapporti di collaborazione del servizio sanitario provinciale con le organizzazioni dei donatori di sangue.

Quanto al terzo settore (lavoro), gli impegni assunti, pari a 2,4 miliardi di lire, hanno riguardato prevalentemente il potenziamento dell'osservatorio del mercato del lavoro (377,4 milioni), il controllo del collocamento (milioni 450), le provvidenze in favore degli emigrati e dei lavoratori frontalieri (milioni 365) dei disoccupati (milioni 619,3) e gli interventi per favorire la mobilità della manodopera (milioni 300).

5.6 *Trasporti e comunicazioni.*

È proseguita in questo comparto, nel quale sono stati impegnati 75 miliardi, l'attività di potenziamento e di razionalizzazione del servizio di trasporto pubblico, con interventi volti ad ammodernare il parco autoveicoli e a coprire i minori introiti aziendali conseguenti all'applicazione delle tariffe preferenziali. L'attività è essenzialmente consistita nella concessione di contributi nelle spese di esercizio e di investimento, nonché per la realizzazione di nuove linee di trasporto pubblico funiviario, aereo e terrestre. Sono stati inoltre concessi contributi a favore dei lavoratori pendolari.

5.7 *Azione ed interventi nel campo economico.*

Il ventaglio degli interventi nel campo economico è risultato particolarmente ampio ed articolato, interessando tutti i settori, dall'agricoltura e foreste, alla caccia, alla pesca, al commercio, all'industria, all'artigianato, al turismo, alla cooperazione.

La spesa relativa, come sopra esposto, ha superato i 492 miliardi di lire.

È da notare al riguardo che lo sviluppo economico alto-atesino, pur mantenendo un andamento regolare e soddisfacente, ha presentato nell'anno in esame alcune significative differenziazioni tra un settore e l'altro, come rivela l'indagine annuale compiuta dalla Camera del commercio di Bolzano.

Peraltro, talune difficoltà congiunturali interessanti singoli settori dell'economia non hanno nel complesso influito negativamente sul mercato del lavoro alto-atesino, ove, se si prescinda da piccole sacche di disoccupazione, ancora si registra la quasi piena occupazione. Per quanto concerne l'azione incentivatrice espletata dall'Ente nei singoli settori economici, va innanzitutto segnalato che nell'esercizio in esame risulta istituito con L.P. n. 9/1991, un apposito fondo di rotazione quale forma di promozione dell'economia, anche attraverso la mobilitazione e la valorizzazione delle risorse originate dal sistema creditizio locale. Per il conseguimento di tali finalità la Giunta Provinciale è stata autorizzata a disporre aperture di credito, ovvero finanziamenti in conto corrente, a favore di istituti od aziende di credito operanti nel territorio provinciale, per la prima costituzione e successivi incrementi di fondi di rotazione, di durata non superiore a 20 anni da utilizzare, anche in combinazione con gli apporti finanziari degli stessi istituti ed aziende di credito, per la concessione di mutui a tasso agevolato a favore dei soggetti e delle iniziative previste dalle normative provinciali dei singoli settori, in alternativa alle agevolazioni richiamate dalle medesime normative e comunque nei limiti massimi delle stesse. In attuazione ed ai sensi dell'art. 3 della suddetta nuova disciplina legislativa, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 7586 del 16 dicembre 1991 ha provveduto alla individuazione dei settori di intervento interessati alla gestione dei fondi, nonché alla ripartizione tra i medesimi, per l'esercizio finanziario 1991, della somma di 120 miliardi all'uopo stanziata sul capitolo n. 102250 del bilancio provinciale 1991, assegnando 33 miliardi a favore dell'agricoltura, per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla L.P. n. 1/1974, 31 miliardi a favore dell'artigianato per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla L.P. n. 1/1951, 18 miliardi a favore del Commercio per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla L.P. n. 27/1986, 18 miliardi a favore del turismo per il finanziamento delle iniziative di cui alla L.P. n. 25/1986 e 20 miliardi a favore del trasporto a fune per gli interventi straordinari previsti da un'apposita norma legislativa in corso di approvazione. Tra i predetti settori economici non figura quello dell'industria, essendo già da alcuni anni in funzione in tale settore, la nuova norma di sovvenzione istituita con L.P. n. 9/1991.

Per quanto concerne in particolare gli interventi dell'Ente nel settore dell'agricoltura, va segnalato che, come negli anni precedenti, risultano erogate a favore delle aziende agricole e dei coltivatori diretti le provvidenze per l'incremento, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture e delle produzioni agricole e zootecniche per complessivi 93.591 milioni, e concessi i contributi in conto interessi e in conto capitale per la realizzazione di strutture agricole finanziate dal F.E.O.G.A. per un ammontare complessivo di 8.978 milioni, e di contributi per concorso sugli interessi e in conto capitale in applicazione dei Regolamenti CEE n. 63, 797, 866 e 1401 per un ammontare complessivo di 14.899 milioni.

Relativamente al settore dell'economia forestale va segnalata l'attività finalizzata al mantenimento e risanamento del patrimonio forestale e quindi allo sviluppo della montagna, espletata dalla Provincia con

una spesa complessiva di 31.985 milioni e con la promozione e la realizzazione di lavori di rimboschimento e difesa dalle valanghe, per il rinsaldamento del suolo, di rifacimento e di manutenzione dei sentieri boschivi, di miglioramento delle strade rurali ad uso pubblico, di bonifica dei boschi, di eliminazione dei danni prodotti dalle intemperie etc., e con la concessione di cospicui contributi a favore delle aziende agricole di montagna per il miglioramento delle superfici boschive e alle comunità montane per l'attuazione dei piani di organizzazione e di sviluppo della montagna.

Tra i provvedimenti normativi interessanti l'intero primo settore in esame (Agricoltura, foreste caccia e pesca) ed emanati nell'anno 1991, si segnalano: la L.P. n. 12/1991 disciplinante la promozione e l'esercizio dell'agricoltura biologica e della produzione integrata, al fine di favorire nell'agricoltura la riduzione dell'impiego di sostanze chimico-sintetiche e limitare l'inquinamento indotto dall'agricoltura e la dipendenza di questa dall'industria, mediante lo studio e l'adozione di misure all'uopo idonee e la concessione alle aziende agricole e alle relative imprese di commercializzazione di contributi fino al 55% delle spese ammissibili per investimenti o al 50% dei costi riconosciuti per diminuita produzione. Per quanto concerne il secondo settore (commercio), anche nel 1991 la Provincia ha dedicato ad esso particolare attenzione erogando le varie provvidenze previste dalla normativa vigente per la ristrutturazione della rete distributiva e la razionalizzazione e l'ammodernamento delle imprese commerciali. In particolare vanno menzionate le spese sostenute dall'Ente per l'acquisto, la progettazione e l'apprestamento di aree per l'insediamento di imprese commerciali (9.780 milioni), per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese commerciali per iniziative di ammodernamento aziendale (3.650 milioni), e per la concessione di contributi pluriennali costanti alle imprese commerciali per l'acquisto, la costruzione o l'ampliamento dei locali destinati all'attività dell'impresa (12.987 milioni).

Per il settore dell'industria la Provincia, come negli anni precedenti, ha sostenuto un notevole impegno finanziario, per complessivi 123.886 milioni, per far accrescere il valore ed incrementare l'efficacia degli investimenti e promuovere contemporaneamente la razionalizzazione e la qualità della produzione. Dei contributi a tal fine concessi, con l'utilizzazione di quasi tutta la suddetta spesa stanziata nel bilancio provinciale, hanno beneficiato nell'anno in esame circa 500 imprese operanti nel territorio provinciale realizzando un volume di investimenti di circa 230 miliardi. Inoltre, come sopra riferito, tra i settori economici individuati dalla Giunta Provinciale per l'applicazione della L.P. n. 9/1991 istitutiva del Fondo di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche non figura l'industria, in quanto per essa già funzionano con il correlativo abbandono del sistema degli aiuti a pioggia, il Fondo di rotazione per la ristrutturazione e la riconversione industriale (istituito con la L.P. n. 25/1981 e con lo stanziamento del cap. n. 73080 del bilancio provinciale) e il fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo industriale (istituito con la L.P. n. 13/1986 e con lo stanziamento del cap. n. 73082). In ordine ai suddetti finanziamenti va peraltro segnalato che la Giunta Provinciale, in conformità ai criteri individuati dalla Corte nelle precedenti relazioni, al fine di evitare interpretazioni estensive della normativa disciplinante la materia (L.P. n. 25/1981, L.P. n. 13/1986 e L.P. n. 17/1987), e di assicurare uniformità di trattamento tra le ditte beneficiarie, con deliberazione n. 11 del 14 gennaio 1991, pubblicata sul B.U. n. 5 del 25 gennaio 1991, ha approvato criteri da osservarsi nella concessione di contributi per la promozione degli investimenti nell'industria, stabilendo tra l'altro quali acquisti di macchinari, di impianti, di mezzi di trasporto, di materiali, lavori, trasferimenti etc. possono essere ammessi a contributo, i limiti minimo e massimo degli investimenti, la misura del contributo e le modalità di liquidazione. Ciò nonostante, ancora nell'anno in esame, sebbene in minor misura rispetto agli anni precedenti, nella sede istruttoria del controllo, si è fatta rilevare l'inammissibilità a contributo di acquisti e di spese per attività non classificabili come investimenti ordinari ai sensi della surrichiamata normativa, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione del recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Relativamente al IV settore (miniere, cave e torbiere), l'Amministrazione anche nell'anno in esame ha concesso contributi per lo sviluppo delle ricerche minerarie, nonché per la ricerca e l'utilizzazione delle risorse idrominerali ai sensi della L.P. n. 18/74, per un importo complessivo di 500 milioni ed ha sostenuto spese per la temporanea custodia di miniere ai sensi della L.P. n. 67/78 per complessivi 250 milioni.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto concerne il V settore (Artigianato), nell'anno in esame la Provincia ha curato particolarmente lo sviluppo delle aree depresse, soprattutto nelle zone rurali, introducendo criteri di promozione autonomi ed ottenendo notevoli finanziamenti comunitari. Ha inoltre previsto incentivi particolari per gli investimenti in campo ecologico, della sicurezza e della salute sul posto di lavoro. Per l'incentivazione del settore sono stati utilizzati gli stanziamenti (27.191 milioni) per la concessione di contributi negli interessi su crediti accordati ad artigiani ai sensi della L.P. n. 1/1951 e successive modifiche, (complessivi 42.865 milioni) per la concessione di contributi in conto capitale, con l'intervento comunitario per le zone rurali, per promuovere l'autofinanziamento delle imprese artigiane ai sensi della L.P. n. 11/1982 e del Regolamento CEE n. 2052/1988 e (complessivi 6.500 milioni) per la concessione di contributi in conto capitale, con l'intervento comunitario per le zone rurali, per l'acquisto e l'apprestamento di aree destinate ad insediamenti produttivi, ai sensi della L.P. n. 25/1981 e Regolamento CEE 2052/1988.

Per il perseguimento degli obiettivi nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, la Provincia ha intensificato nell'esercizio in esame, con la concessione di contributi e sussidi per oltre 48 miliardi, la sua politica incentivatrice ed intesa al potenziamento ed al miglioramento delle strutture turistiche, all'intensificazione da parte dei locali uffici turistici e delle aziende di soggiorno dell'attività promozionale e di propaganda ad al sostegno di tutte le iniziative volte a favorire la redditività del settore turistico, costituente sempre una delle colonne portanti di tutta l'economia provinciale, come emerge dai positivi risultati della gestione turistica del 1991.

Inoltre, al fine di realizzare a livello provinciale, in collaborazione con le associazioni di categoria e gli operatori economici, un servizio elettronico di informazioni turistiche e di prenotazione delle camere, suscettibile di collegamento a livello internazionale, con L.P. n. 22/1991, la giunta Provinciale è stata autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia Autonoma di Bolzano, fino al 50% del capitale, ad una società a responsabilità limitata che si prefigga in particolare la realizzazione, la gestione e la diffusione del predetto servizio e alla realizzazione di iniziative accompagnatorie di marketing.

Infine la Provincia ha programmato la ristrutturazione dell'organizzazione turistica con la privatizzazione delle 28 aziende di soggiorno site nel territorio.

Per quanto concerne l'ultimo settore (cooperazione) compreso nella sezione in esame, l'Ente ha impegnato 3.500 milioni per la concessione di contributi e sussidi, ai sensi della L.R. 14 febbraio 1964, n. 8, per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale e amministrativa delle cooperative, nonché per l'azione e sviluppo delle stesse.

5.8 Lavori pubblici, territorio ed ambiente.

La sezione in questione è suddivisa in cinque settori (Lavori pubblici, regolazione dei corsi d'acqua e difesa del suolo, acque pubbliche e fonti di energia, urbanistica e piani regolatori, tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali).

Per quanto concerne il primo e più rilevante settore, sono stati portati avanti e in parte terminati i programmi di lavoro già avviati, come ad esempio le misure dirette alla riduzione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici provinciali, i lavori di ristrutturazione e di ampliamento degli edifici a carattere sociale o adibiti a scuole professionali provinciali o di scuole superiori, nell'ambito della viabilità è continuata la realizzazione del programma stradale provinciale che prevede soprattutto misure destinate ad accrescere la sicurezza del traffico come l'ancoramento dei pendii, il rafforzamento dei muri di sostegno, l'eliminazione di strettoie pericolose, curve, salite, etc., sempre in considerazione delle esigenze del paesaggio e dell'ecologia, ed è proseguita altresì la costruzione di una rete di piste ciclabili in tutta la Provincia, con l'assegnazione dei relativi progetti a livello di comprensorio.

Per la progettazione e l'esecuzione di lavori di costruzione e sistemazione di strade di interesse provinciale, risultano spesi 18,7 miliardi di lire mentre per l'acquisto o l'espropriazione di terreni nell'interesse della viabilità provinciale sono stati impiegati 6,3 miliardi. 10 miliardi risultano destinati a concorsi nel finanziamento di opere di viabilità statale (ANAS) nel territorio della provincia. Va inoltre rilevato il finanziamento per 92,5 miliardi per rilievi, progettazione, acquisto o costruzione, adattamento, sistemazione, arredamento e attrezzature di edifici destinati a servizi istituzionali della Provincia.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sempre in materia di viabilità è poi da menzionare la L.P. n. 24/1991 concernente la riclassificazione delle strade di interesse provinciale e comportante un aumento del numero delle strade provinciali, mediante la definizione delle loro caratteristiche, l'approvazione di nuove direttive tecniche per la costruzione stradale e di particolari direttive di progettazione per la realizzazione di piste ciclabili, nonché la possibilità per l'amministrazione provinciale di assumersi la manutenzione ordinaria o straordinaria di strade comunali (di cui pure vengono definite le caratteristiche), con rimborso, riducibile fino alla metà, dell'importo delle relative spese da parte dei comuni e loro consorzi.

Relativamente all'esecuzione in genere di opere pubbliche va inoltre segnalato che con L.P. n. 10/1991 l'Ente ha provveduto a disciplinare le espropriazioni di beni immobili e di diritti relativi, e la costituzione coattiva di servitù occorrenti per la realizzazione di opere od interventi di pubblica utilità da parte della Provincia, degli enti provinciali, dei comuni, dei consorzi tra comuni, delle comunità comprensoriali e loro aziende, nelle materie di competenza provinciale.

In ordine al secondo settore (regolazioni dei corsi d'acqua e difesa del suolo), la Provincia, tramite l'Azienda Speciale Provinciale all'uopo istituita con la L.P. n. 35/1975, ha proseguito nella realizzazione del programma pluriennale di sistemazione dei bacini montani, con l'esecuzione di numerosi lavori di sistemazione del demanio idrico, di consolidamento di argini di torrenti, la costruzione di briglie, di opere paravalanghe, etc., sostenendo una spesa complessiva nell'esercizio in esame di circa 43 miliardi.

Per quanto concerne il terzo settore (acque pubbliche e fonti d'energia), va segnalato che l'Amministrazione, utilizzando gli stanziamenti (per complessivi 6.400 milioni) iscritti nel bilancio provinciale, ha continuato nell'anno in esame, la realizzazione dei piani di allacciamenti e di elettrificazione di zone montane ai sensi della L.P. n. 18/1972 e successive modifiche, ed ha erogato cospicui contributi in conto capitale (per 11.831 milioni), per iniziative dirette al contenimento di consumi energetici e allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ai sensi della L.P. n. 11/1987, nonché contributi in conto capitale (per 12 miliardi) per l'ampliamento delle reti di distribuzione del gas metano nel territorio provinciale, ai sensi della L.P. n. 14/1988.

Relativamente al quarto settore (urbanistica e piani regolatori), anche nell'esercizio in esame, ai sensi del T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico (D.P.G.P. n. 20/1970 e successive modifiche), sono state effettuate da parte degli uffici competenti spese e concessi contributi ad organizzazioni ed associazioni (per l'ammontare complessivo di 6.335 milioni) per iniziative atte a far conoscere i problemi della pianificazione territoriale ed urbanistica, per la conservazione del paesaggio agrario tradizionale, per la predisposizione di piani urbanistici e di esecuzione, per compensi ad architetti incaricati in sede di attuazione di piani di recupero, nonché per l'approntamento di materiale cartografico riproduttivo delle caratteristiche planimetriche del territorio provinciale. Peraltro, neanche nell'anno in esame, risulta varato dal Consiglio provinciale, perché ancora in fase di elaborazione presso gli uffici competenti, il nuovo piano urbanistico provinciale, previsto dall'ordinamento urbanistico fin dal 1970 e nel quale dovranno essere fissati nuovi criteri di assegnazione delle zone edificabili e stabilite nuove norme disciplinanti la ridestituzione delle aree da parte dei comuni.

In ordine all'ultimo settore (tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali), va segnalato che l'Amministrazione, utilizzando all'uopo i cospicui stanziamenti iscritti in bilancio, ha proseguito nei suoi interventi diretti alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di depurazione per il trattamento delle acque di rifiuto e dei relativi collettori principali, previsti dal programma all'uopo predisposto all'inizio dell'anno, con una spesa complessiva di circa 143 miliardi.

5.9 Interventi a favore della finanza locale.

Detti interventi hanno dato luogo ad oneri per 383,4 miliardi, destinati al finanziamento dei comuni per l'integrazione dei loro bilanci, nonché al finanziamento delle opere pubbliche e di edilizia scolastica di interesse degli enti locali e per il pagamento delle rate di mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti.

L'assegnazione ai comuni risulta determinata, in base alla legge finanziaria 1991, sotto forma di quote pro-capite aggiornate in riferimento al tasso di inflazione.

Le assegnazioni della provincia hanno consentito il pareggio economico e finanziario dei bilanci degli enti locali con totale copertura delle spese concernenti i compiti istituzionali.

5.10 *La ricerca scientifica.*

La Provincia di Bolzano, pur non avendo legiferato in materia di ricerca scientifica, ha provveduto a finanziare, come negli anni precedenti, ai sensi della L.P. 11 marzo 1986, n. 13, le iniziative rivolte alle innovazioni tecnologiche in campo industriale.

In particolare sul capitolo 73080 risultano stanziati 2.700 milioni (tutti utilizzati) quale fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo industriale, sul capitolo 73082 2.600 milioni (di cui utilizzati 1.900 milioni) per contributi in conto capitale ad imprese industriali per iniziative di ricerca e sviluppo, e sul capitolo 73085 200 milioni (di cui utilizzati 136,4 milioni) per spese per la gestione di iniziative promozionali a favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale e per incarichi di consulenza ad esperti.

Inoltre con L.P. n. 31/1991 la Giunta Provinciale è stata autorizzata a partecipare alla costituzione di un'istituzione da denominarsi «Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale», al fine di promuovere e favorire progetti di ricerca applicata, nonché la qualificazione, l'aggiornamento e perfezionamento nelle diverse professionalità. Per tali finalità è stata autorizzata per l'esercizio 1991 la spesa di 1.275,9 milioni, mentre le spese a carico degli esercizi successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

6. *L'attività contrattuale ed i servizi in economia*

Secondo la legislazione provinciale, la licitazione privata rimane il sistema ordinario per la scelta del contraente quando trattasi di opere pubbliche di notevole rilievo finanziario.

Risulta, tuttavia, sempre più frequente il ricorso alla trattativa privata, preceduta da una gara ufficiosa per lavori, acquisti e servizi in genere.

Alla stipulazione ed approvazione dei contratti provvedono, su autorizzazione della Giunta, gli Assessori competenti, salvo delega ai capi degli uffici.

La Provincia non dispone di un organo istituzionale di consulenza giuridico - amministrativa che si pronunci sulla legittimità e convenienza delle iniziative contrattuali, transazioni, riconoscimento di debito, etc.. I progetti sono attualmente sottoposti al solo parere tecnico-finanziario del Comitato provinciale tecnico ai sensi dell'articolo 3 della L.P. 25 novembre 1963, n. 31. In casi particolari è previsto il parere di appositi comitati e commissioni.

Nel corso del 1991 il ricorso alla revisione dei prezzi si è notevolmente ridotto rispetto all'anno precedente. Infatti, a fronte di un importo di 24,7 miliardi nel '90, nel 1991 c'è stato un impegno di 12,9 miliardi. In totale i provvedimenti autorizzativi di pagamenti per revisione prezzi sono stati 110.

Nell'esercizio in esame non si è verificato alcun caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori e non sono stati registrati casi di ritardo nei collaudi.

Il collaudo delle opere effettuate in economia ai sensi della Legge Provinciale n. 16/81 può essere eseguito da funzionari dell'Amministrazione provinciale, anche collocati a riposo.

Per ciò che attiene all'esecuzione di opere pubbliche, va segnalato che essa si svolge secondo le norme del capitolato generale d'appalto, analogo a quello generale dello Stato.

In base all'articolo 6 della L.P. n. 26/1976 è prevista la possibilità di affidare a privati professionisti iscritti nei relativi albi, la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori, facoltà di cui l'Amministrazione si è avvalsa ampiamente nell'esercizio in esame e con rilevanti oneri.

Le perizie di varianti concernenti appalti di opere pubbliche sono state nel 1991 in tutto 53, per un totale di 35,8 miliardi.

Non risultano casi di rescissione di contratti.

Vi sono stati casi di riserva presentati da imprese: due di queste sono state respinte, tre sono state accolte parzialmente ed una completamente.

La Provincia autonoma ricorre soltanto in via eccezionale e solo per la costruzione di opere pubbliche previste dalla Legge n. 614/1966, all'utilizzazione delle concessioni di costruzione. In tali casi sulla base di formali convenzioni, affida ai Comuni interessati la costruzione di dette opere. Non vi è stato alcun caso di concessione di progettazione ed esecuzione di cui alla Legge n. 80/1987.

Nell'ambito dei LL.PP. nel corso del 1991 il totale delle opere in economia (amministrazione diretta e cottimi), è stato di lire 79.405 milioni, suddivisi tra cottimi per 56.466 milioni e in amministrazione diretta per 22.939 milioni.

Per quanto riguarda invece gli acquisti in economia, si ribadisce l'impossibilità di quantificare il ricorso a tale tipo di acquisto, stante il grande numero di funzionari delegati autorizzati a ricorrervi. Nel solo ambito dei lavori pubblici, il ricorso agli acquisti in economia — in determinati casi legittimi senza limite d'importo — è avvenuto per un totale di circa 11 miliardi.

Si fa presente che l'art. 6 della L.P. 12 luglio 75, n. 35, con la quale è stata costituita l'Azienda speciale per le regolazioni dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, prevede l'esecuzione in economia di tutte le opere e l'acquisto in economia di quanto necessario per l'Azienda stessa. L'art. 5 della suddetta legge prevede poi che l'Azienda — a determinate condizioni — possa svolgere lavori per conto di altri Enti pubblici.

Così, nel decorso anno, detta Azienda ha eseguito 174 progetti per 36,7 miliardi nell'ambito dei propri programmi e 18 progetti per 7,3 per conto terzi, sempre in amministrazione diretta. Ha acquistato, sempre in economia, attrezzature per 1,6 miliardi, equipaggiamenti per il personale per 120 milioni e ha provveduto alla pubblicazione di uno studio interessante il settore per una somma pari a 42 milioni.

Non risultano inoltre casi di esclusione dall'inventario di beni che per loro natura non possono considerarsi di facile consumo.

Per quanto concerne in particolare le pubblicazioni, si rileva il duplice regime cui sono sottoposti i relativi acquisti in ordine alla loro presa in carico. Infatti le riviste e i giornali destinati ad uffici non vengono di norma presi in carico, esaurendosi la loro funzione nella semplice consultazione. Invece le pubblicazioni acquistate dalle scuole sono considerate al pari di ogni altro testo e di conseguenza vengono regolarmente inventariate.

7. Organizzazione dei servizi e personale

Per quanto concerne la struttura e l'organizzazione dell'Amministrazione va nuovamente segnalato che gli atti contrattuali di qualsiasi importo, ai sensi del vigente ordinamento degli uffici e del personale (L.P. n. 11/1981 modificata dalla L.P. n. 50/1983), vengono stipulati — come detto — (salvo delega ai direttori d'ufficio), ed approvati, dagli assessori provinciali competenti, previa autorizzazione della Giunta Provinciale alla loro stipulazione, mentre i provvedimenti concessivi dei vari benefici (contributi, sovvenzioni, sussidi, premi ed altre provvidenze), previsti dalle leggi provinciali, vengono quasi sempre adottati da detto organo collegiale, disponendo l'assessore provinciale preposto al settore la sola liquidazione del beneficio concesso e, solo in pochi casi previsti da norme speciali, la determinazione del relativo importo.

Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nell'esercizio in esame, poiché tutte le leggi provinciali emanate nel 1991 ed autorizzanti la concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni, ne attribuiscono espressamente la competenza alla Giunta Provinciale.

Per quanto concerne in particolare le strutture organiche provinciali, nell'anno in esame non si sono verificati mutamenti di rilievo nelle dotazioni previste, ammontanti alla data del 31 dicembre 1991 a complessive n. 7.110 unità (6.981 alla fine del 1990), di cui n. 6.153 unità (n. 5.382 unità al 31 dicembre 1990) risultano coperte con personale di ruolo. Infatti, come già precisato, una parte del personale in servizio è costituita dal personale non di ruolo provvisorio (per posti vacanti e per esigenze temporanee), n. 1.098 al 31 dicembre 1991 (n. 1.186 al 31 dicembre 1990), la cui assunzione, prevista espressamente dalla legge (art. 26 L.P. n. 6/1959, art. 2 L.P. 26/1977 e art. 49 L.P. n. 11/1981), viene limitata ai soli casi di effettiva e motivata necessità e con l'osservanza delle norme e dei principi costituzionali concernenti l'accesso al pubblico impiego.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre l'Amministrazione, utilizzando interamente lo stanziamento di 850 milioni iscritto al cap. 12160 del bilancio ed aumentato a 1 miliardo con la L.P. n. 26/1991 di assestamento, anche nell'anno in esame ha curato particolarmente la formazione e l'aggiornamento del personale, direttamente con l'organizzazione e lo svolgimento di numerosi corsi, seminari e convegni, ovvero tramite l'affidamento di essi ad istituti specializzati.

Come segnalato in precedenza, neanche nell'anno, in esame, sono state emanate le norme regolamentari previste dal vigente ordinamento degli uffici e del personale (L.P. n. 11/1981 modificata dalla L.P. n. 50/1983), indispensabili per la sua completa attuazione come la istituzione del Consiglio per l'organizzazione del personale, la determinazione dettagliata delle attribuzioni degli uffici, l'accesso concorsuale alle funzioni dirigenziali, etc. A tale ultimo riguardo va rilevato che la mancata emanazione del regolamento di esecuzione previsto dall'art. 25 della surrichiamata normativa, ha impedito sinora, sebbene siano trascorsi oltre dieci anni dall'entrata in vigore di detto ordinamento, l'applicazione della procedura ordinaria e pertanto la possibilità di conferire in via provvisoria con la procedura di cui all'art. 108 della L.P. n. 11/1981, gli incarichi di dirigenza delle strutture organizzative vacanti, è stata per l'ennesima volta legislativamente prorogata con l'art. 26 della L.P. n. 27/1991, (stavolta fine all'entrata in vigore della legge provinciale sul riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia).

Altrettanto dicasi per l'auspicata normativa riguardante l'istituzione di un servizio ispettivo interno operante nell'ambito dei vari settori in cui è ripartita l'Amministrazione provinciale, nonché di un funzionale ufficio legislativo e studi, parimenti necessario per una corretta formulazione delle disposizioni legislative e regolamentari provinciali.

Infine, dopo la prima sistematica regolamentazione degli uffici attuata con L.P. n. 11/81 e successive modifiche, istitutiva tra l'altro degli incarichi dirigenziali temporanei (di durata quadriennale) di direttore d'ufficio, attende ancora d'essere realizzata la seconda fase, prevista dalla suddetta normativa, della strutturazione gerarchica, mediante la precisa definizione dei compiti e delle attribuzioni dei dirigenti dell'Amministrazione provinciale. Conseguentemente è da rilevare ancora la carenza di coordinazione tra le varie ripartizioni dell'Amministrazione provinciale.

È da segnalare che la Provincia autonoma di Bolzano, avente competenza primaria in materia di ordinamento degli uffici e del personale, ha attuato sinora solo alcuni dei principi sanciti dalla legge-quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93).

Al riguardo va peraltro sottolineato che nell'anno in esame, con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 16 aprile 1991 n. 10, sono state recepite le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale concernente il personale del comparto dell'amministrazione provinciale (periodo contrattuale 1988-1990), ai sensi della L.P. 13 marzo 1990 n. 6 - Nuove norme sulla contrattazione. Tale normativa ribadisce che la Provincia autonoma di Bolzano disciplina, in armonia con la Costituzione, con lo Statuto d'autonomia e con i principi di riforma economico-sociale desumibili dalle disposizioni della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 l'organizzazione del lavoro e il rapporto d'impiego del proprio personale e di quello degli enti pubblici da essa dipendenti, perseguendo gradualmente l'obiettivo dell'omogeneizzazione di detto personale con quello del personale degli enti pubblici operanti nel territorio della provincia.

In particolare, con le norme regolamentari emanate con il surrichiamato D.P.G.P. n. 10/1991, vengono definiti, ai sensi della legge statale 12 luglio 1990, n. 146, i servizi essenziali il cui funzionamento è da garantirsi in caso di sciopero, vengono rideterminati gli importi del compenso per lavoro straordinario e per il servizio di reperibilità, del compenso incentivante, dell'indennità di missione, dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 48 della L.P. n. 11/1981, dell'indennità provinciale maggiorata per l'uso della lingua ladina etc., e viene prevista la concessione in favore del personale della VII, VIII e IX qualifica funzionale e degli assistenti sociali, di un acconto mensile in attesa di una generale definizione dei loro trattamenti economici.

Inoltre con il D.P.G.P. n. 18/1991 risultano recepite le norme previste dall'accordo per la disciplina del rilevamento dell'orario di servizio e dell'introduzione dell'orario flessibile negli uffici dell'amministra-

zione provinciale. Con il D.P.G.P. n. 7/1991 sono state, infine disciplinate le funzioni di medicina legale nell'impiego provinciale, alla dipendenza dell'infermità da causa di servizio, alla concessione dell'equo indennizzo e per la perdita dell'integrità fisica e alla dispensa del servizio per inabilità ed infermità. Tale regolamento, in particolare, risulta emanato tenendo conto dei rilievi mossi dalla Corte in sede di esame del precedente D.P.G.P. n. 27/1990.

Meritano poi di essere segnalate le modifiche apportate dalla (L.P. n. 11/1981 e successive modifiche). In particolare viene prevista (art. 1) la possibilità per la Giunta Provinciale di mantenere in servizio, con il suo consenso fino al compimento del settantesimo anno di età, il personale che abbia raggiunto i limiti di servizio (40 anni) e di età (65 anni) per il collocamento a riposo, viene stabilita (art. 6) la mobilità del personale tra il Consiglio Provinciale e l'Amministrazione provinciale, viene aumentato (art. 8) da due a tre il numero dei segretari particolari che possono essere posti alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta Provinciale e vengono modificate (art. 12) le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali, prevedendosi al riguardo oltre al concorso, il corso-concorso, nonché, per le prime quattro qualifiche funzionali, il reclutamento mediante test attitudinali seguendo apposita graduatoria permanentemente aggiornata ogni mese e formata sulla base di una valutazione di soli titoli, tra cui anche la situazione familiare e lo stato di disoccupazione.

Di rilievo è altresì la normativa introdotta con L.P. n. 11/1991 e con il relativo regolamento di esecuzione (D.P.G.P. n. 5/91), e concernente l'attuazione e l'individuazione dei profili professionali e soprattutto l'unificazione degli organici del personale di quasi tutti i numerosi ruoli speciali previsti dalla precedente normativa.

Va poi rilevato che nell'anno in esame, l'istituto del part-time, disciplinato dalla L.P. n. 11/1981 modificata dalla L.P. n. 54/88 ha ricevuto attuazione.

Infine si segnala che con L.P. n. 8/1991 la determinazione della misura dell'indennità di bilinguismo, prevista dall'art. 47 della legge n. 833/1978 e dalla L.P. n. 10/1980 per il personale delle unità sanitarie locali ed il personale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi e dell'ufficio provinciale del lavoro, è stata demandata alla disciplina contrattuale a livello provinciale, da stabilirsi con le stesse modalità e con gli stessi effetti, come per il personale degli enti locali operanti in provincia di Bolzano, e ciò ai fini della generale esigenza di omogeneizzazione del trattamento economico nel comparto pubblico di respiro provinciale. In ritenuta applicazione di tale normativa, l'amministrazione ha provveduto ad emanare il D.P.G.P. n. 27 ed il D.P.G.P. n. 28, datati 18 novembre 1991, cui la Sezione di controllo di Bolzano ha ricusato il visto e la registrazione.

8. L'affidamento a soggetti esterni di funzioni proprie dell'Amministrazione

La provincia autonoma di Bolzano nell'esercizio della attività istituzionale, al fine di raggiungere gli scopi prefissati, affida ad altri Enti, cioè a soggetti esterni, proprie funzioni amministrative e gestionali, secondo quanto previsto da apposite leggi concernenti vari settori speciali.

Così ad esempio, ai sensi della legge provinciale 31 agosto 74, n. 7, art. 11, ai comuni vengono affidati i servizi di refezione scolastica ed ai sensi della legge provinciale 10 agosto 77, n. 29, art. 1, vengono affidati ad enti vari corsi brevi di formazione professionale con lo scopo di dare la possibilità ai giovani di raggiungere una qualificazione professionale con lo scopo di dare la possibilità ai giovani di raggiungere una qualificazione professionale. Anche nel campo della «sanità» l'amministrazione provinciale è autorizzata ad affidare ad organismi privati e pubblici (U.U.S.S.LL.) corsi di formazione per il personale sanitario (vedi legge provinciale 20 luglio 1977, n. 28).

Nel settore dell'agricoltura, ai sensi della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2 sono affidati alle federazioni zootecniche locali, per la loro realizzazione, programmi di sviluppo zootecnico.

Con detti provvedimenti la Provincia non solo concede contributi agli allevatori di bestiame, ma anche autorizza la tenuta da parte delle medesime federazioni, dei libri genealogici dei bovini.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si fa presente che in tutti i casi di affidamento, i vincoli che insorgono tra Ente «affidante» ed «affidatario», sono regolati normalmente con dettagliata «convenzione» approvata e resa esecutiva secondo le procedure previste dal vigente ordinamento.

È il caso peraltro di rilevare che non si riscontrano veri e propri trasferimenti di compiti, che il fenomeno è contenuto in modeste dimensioni e che si tratta di attività strumentale rispetto alle funzioni proprie della Provincia. Al riguardo va infine segnalato che l'esercizio delle funzioni in materia di sanità, ivi comprese quelle del settore ospedaliero, spettante secondo la normativa statutaria alla provincia, è stato dal legislatore provinciale delegato alle unità sanitarie locali, cui l'Ente provvede a versare i mezzi ricevuti dallo Stato.

9. L'attività legislativa e regolamentare della Provincia

L'attività legislativa della Provincia Autonoma di Bolzano è stata più intensa rispetto a quella dell'anno precedente. A fronte delle 21 leggi emanate nel 1990, nel 1991 risultano entrate in vigore n. 33 nuove leggi, di cui 8 consistenti in modifiche ed integrazioni di norme precedenti.

Premesso che ad alcune di esse si è fatto riferimento nel corso dell'esposizione che precede, si giudica utile fornire in allegato l'elenco completo per una panoramica della produzione legislativa intervenuta nell'anno considerato.

Nel 1991 risultano, altresì, emanati n. 20 regolamenti dei quali 8 consistenti in modifiche ed integrazioni di preesistenti norme regolamentari.

A qualcuno dei regolamenti elencati è occorso di far riferimento in occasione dell'illustrazione dell'attività svolta dalla Provincia Autonoma nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali.

Non tutti i regolamenti di esecuzione previsti da leggi provinciali sono stati emanati.

Tra le leggi provinciali promulgate nel 1991 che prevedono espressamente l'emanazione, non ancora avvenuta di un apposito regolamento di esecuzione, sono da ricordare quelle contraddistinte nell'elenco dai nn. 13, 16, 18, 19, 23, 24, 27 e 33.

L'elenco dei regolamenti emanati nell'anno 1991 è riportato in allegato.

10. Il contenzioso costituzionale

Nel corso del 1991 la Provincia di Bolzano ha proposto n. 13 ricorsi per conflitto di attribuzione e proposto n. 10 questioni di legittimità costituzionale.

Nessun conflitto e nessuna questione di legittimità, risultano, invece, sollevati da parte statale.

11. Conto generale del patrimonio

Le risultanze relative al patrimonio della Provincia Autonoma di Bolzano vengono esposte in appositi conti come previsto all'art. 66 della legge di contabilità provinciale.

La consistenza patrimoniale alla chiusura dell'esercizio in esame risulta di L. 1.404.751.443.260 derivante dalla differenza tra il totale di attività per L. 3.745.669.175 e il totale della passività per L. 2.340.918.220.915.

I dati sopra indicati sono ricavati dal «quadro riassuntivo della situazione patrimoniale al 31 dicembre 1991. Il prospetto riassume i risultati finali dei cinque conti generali aventi per oggetto i vari elementi componenti il patrimonio:

- n. 1 - le attività finanziarie
- n. 2 - i crediti e partecipazioni
- n. 3 - i beni patrimoniali
- n. 4 - le passività finanziarie
- n. 5 - le passività patrimoniali

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il conto generale n. 1 accoglie i risultati delle attività finanziarie relativi ai crediti finanziari (residui attivi) e il fondo di cassa si chiude con un aumento nella consistenza finale delle attività di L. 232.362.297.872 passando da L. 2.238.057.132.410 a L. 2.470.418.430.262.

Il conto generale n. 2, crediti e partecipazioni, ha registrato un miglioramento di L. 25.847.435.348 passando dalla consistenza iniziale di L. 277.817.105.487 a L. 303.664.540.835.

Il conto generale n. 3, espone i beni patrimoniali mobili e immobili con un miglioramento di L. 228.144.121.224 passando da L. 743.441.571.834 a L. 971.585.693.058.

Il conto generale n. 4 delle passività finanziarie consistenti nei residui passivi presenta un aumento complessivo di L. 328.667.019.170 passando da L. 1.949.276.084.830 a L. 2.277.943.104.000.

Il conto generale n. 5 delle passività patrimoniali relative ai mutui passivi ed ai residui perenti nonché somme da rimborsare al CER presenta una variazione migliorativa di L. 1.017.019.385 passando da L. 61.958.097.530 a L. 62.975.116.915.

La situazione generale del patrimonio si riassume come segue:

Attività all'1.1.1991	L. 3.159.315.809.731
Passività all'1.1.1991	L. 2.011.234.182.360
	<hr/>
Eccedenza attività all'1.1.1991	L. 1.248.081.627.371
Attività al 31.12.1991	L. +3.745.669.664.175
Passività al 31.12.1991	L. -2.340.918.220.915
	<hr/>
Eccedenza attività al 31.12.1991	L. 1.405.751.443.160
miglioramento patrimoniale al 31.12.1991	L. 156.669.815.889

In definitiva si riscontra che il miglioramento patrimoniale di L. 156.669.815.889 è costituito dalla somma algebrica dei valori dell'aumento della consistenza patrimoniale non finanziaria di L. 252.974.357.187 e dal peggioramento del patrimonio finanziario di L. 96.304.721.298.

Infine è stato rilevato che durante l'esercizio da parte dell'Ente non è stato assunto nessun nuovo prestito o mutuo e che residui perenti al 31 dicembre 1991 ammontano a L. 58.980.000.000.

Il riscontro dei conti generali n. 1 e n. 4 consente di verificare che l'avanzo di amministrazione accertato nell'esercizio 1990 di L. 288.781.047.580 con la gestione dell'esercizio 1991 si è ridotto a L. 192.476.326.282.

Dall'esame dell'elaborato contabile in esame si può desumere che i conti generali n. 1 e n. 4 costituiscono l'esposizione delle variazioni agli elementi patrimoniali «finanziari», mentre i conti generali n. 2, n. 3 e 5 si riferiscono agli elementi «non finanziari».

Il conto generale n. 2, crediti e partecipazioni, presenta un aumento complessivo in netto di L. 25.847.435.348. I «crediti» sono aumentati in relazione alle maggiori anticipazioni concesse per la realizzazione di OO.PP., all'aumento del fondo di rotazione per la meccanizzazione agricola, e alla destinazione di fondi a favore di altri settori economici (industria e edilizia abitativa).

Tra le partecipazioni della Provincia al capitale sociale di enti privati si segnala l'ulteriore quota di partecipazione al Medio credito per L. 5.709.872.000.

Il conto generale n. 3 beni patrimoniali, registra aumenti e diminuzioni dei beni mobili ed immobili.

I beni immobili di nuova registrazione riguardano edifici per uffici provinciali, edifici per scuole e convitti, costruzioni ospedaliere e relative ristrutturazioni. Il totale degli aumenti è stato di L. 228.144.121.224.

Si registrano anche diminuzioni di valori patrimoniali per alienazione di particelle fondiari o edificiali relative a beni non più utilizzabili per servizi di istituto, nonché dalla alienazione di aree urbane destinate ad insediamenti industriali ed artigianali. La gestione del patrimonio immobiliare continua ad essere

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

oggetto di riordinamento al fine di migliorare il sistema delle evidenziazioni delle schede tavolari. I beni mobili di nuova iscrizione riguardano acquisti per il funzionamento degli uffici. In detta partita di conto sono anche compresi i beni strumentali adibiti alle strutture sanitarie. L'aumento in valore assoluto è stato di L. 287.416.449.394, mentre la diminuzione è stata per un valore di L. 59.272.378.170.

Il conto generale n. 4 presenta le passività finanziarie e raccoglie i movimenti avvenuti nella situazione dei residui passivi con un peggioramento di L. 328.667.019.170 della consistenza finale dovuta a somme rimaste da pagare.

Il conto generale n. 5, passività patrimoniali, presenta un aumento di L. 1.017.019.385. Esso espone la situazione dei prestiti e mutui in atto, nonché la costituzione del fondo per la restituzione dei crediti per residui passivi eliminati per perenzione amministrativa.

L'Amministrazione Provinciale ha provveduto ad apportare le opportune modifiche al sistema dell'esposizione degli elementi patrimoniali anche in adesione dalla Corte dei conti per quanto rilevato nell'annuale relazione.

È stata data una migliore impostazione alla tenuta delle schede elementari, dalle quali vengono ricavati i dati analitici per la compilazione per il conto del patrimonio.

12. Conto consuntivo della Sezione Provinciale di Bolzano della Cassa regionale antincendi

Particolare rilevanza assume il conto consuntivo della «Sezione Provinciale di Bolzano della Cassa Regionale Antincendi», in quanto seguendo una procedura prevista nella legge regionale 2 settembre 1978 n. 17, art. 4 il documento in questione fa parte come allegato del bilancio provinciale.

Le risultanze di consuntivo per l'esercizio 1991, si possono riassumere come segue:

Entrate accertate	L.	+ 5.240.853.412
Spese impegnate	L.	- 5.184.394.205
		<hr/>
Con un avanzo di competenza	L.	56.459.207

Il bilancio di previsione approvato con l'art. 8 della L.P. 21 gennaio 1991 n. 3 esponeva in pareggio entrate e spese per L. 3.325.000.000. Con variazioni approvate con la legge provinciale 17.08.1989 n. 7 sono stati iscritti maggiori stanziamenti.

Considerando gli accertamenti di entrata sono stati di complessive L. 5.240.853.412 e le previsioni finali di L. 5.383.936.952 si rileva che la gestione ha determinato minori entrate per L. 143.083.540.

Per le spese la situazione si presenta con impegni assunti per L. 5.184.394.205 e con l'accertamento di L. 199.542.747 di economie. Dall'esame del conto finanziario si ottiene quanto segue:

Entrate		
accertate	L.	5.240.853.412
riscosse	L.	3.116.353.412
		<hr/>
rimaste da riscuotere	L.	2.124.500.000
Spese		
impegni	L.	5.184.394.205
somme pagate	L.	2.690.707.600
		<hr/>
somme rimaste da pagare	L.	2.493.686.605

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La gestione dei residui degli anni precedenti ha dato la seguente situazione:

Residui attivi		—
Residui passivi	L.	1.646.525.000
pagamenti disposti	L.	1.646.525.000
<hr/>		
economie	L.	625.000
Residui passivi al 31.12.91		—
<hr/>		
Situazione di cassa		
fondo cassa all'1.1.1991	L.	+1.881.586.952
somme riscosse	L.	+3.116.359.412
<hr/>		
	L.	625.000
somme pagate:		
c/residui L. 2.690.707.600		
c/comp.za L. 1.646.525.000	L.	-4.337.232.600
fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 1991	L.	+660.707.764

Situazione generale di amministrazione

fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 1991	L.	+660.707.764
somme rimaste da riscuotere	L.	2.124.500.000
somme rimaste da pagare	L.	2.493.686.605
<hr/>		
avanzo consuntivo esercizio 1991	L.	+291.521.159

13. Gestioni fuori bilancio

L'attività amministrativo-contabile della Provincia comprende le sottoelencate gestioni fuori bilancio regolate da apposite leggi ed elencate nell'allegato n. 9 del bilancio di previsione dell'Ente, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.P. 26 aprile 1982 n. 8.

- 1) Fondi gestiti dal C.E.R. - Comitato per l'edilizia residenziale, per interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata (L.P. 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche di integrazioni);
- 2) Fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola (L.P. 22 maggio 1980, n. 12);
- 3) Fondo di rotazione per la ristrutturazione e riconversione industriale (L.P. 8 settembre 1981 n. 25, art. 27);
- 4) Fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo industriale (L.P. 11 marzo 1986, n. 13, art. 7);
- 5) Fondo per la concessione di mutui agevolati a favore di imprese e pubblici esercizi, danneggiati dall'alluvione del luglio 1991 (L.P. 8 ottobre 1981, n. 27, art. 6, comma 2);
- 6) Fondi gestiti dal Comitato forestale provinciale (L.P. 14 giugno 1983, n. 17);
- 7) Fondo per la concessione di prestiti agevolati per assicurare la sopravvivenza di impianti funiviari essenziali (L.P. 14 novembre 1984, n. 15);
- 8) Fondo speciale di garanzia per anticipazioni di cassa a favore di imprese associate al CONFIDI (L.P. 19 dicembre 1986, n. 33);
- 9) Somme versate dai partecipanti ad iniziative in materia di bilinguismo promosse dalla Provincia (L.P. 11 maggio 1988, art. 6, comma 6 e 7);
- 10) Depositi cauzionali ed indennità di esproprio ai sensi dell'art. 10 della L.P. 20 agosto 1972, n. 15, presso il tesoriere provinciale.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non tutte le gestioni sopra elencate seguono procedure e modalità di utilizzazione dei fondi messi a disposizione in modo univoco, in quanto, a monte del provvedimento legislativo che autorizza l'istituzione della «gestione» manca una formale disciplina regolamentatrice dei controlli di legittimità delle spese eseguite, non risultando pertanto precisato se tale controllo debba essere eseguito in via preventiva o meno. Infatti solo per i fondi amministrati dal C.E.R., per l'utilizzazione e la resa dei conti sono previste le modalità di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041; mentre per i rimanenti «fondi» la regolamentazione della «gestione» trae fondamento nella convenzione stipulata con in singoli istituti di credito che amministrano le somme loro messe a disposizione.

Nessuna gestione fuori bilancio nell'ambito dell'amministrazione provinciale, è da registrare oltre a quelle già segnalate e previste da apposite leggi.

Per quanto concerne la legge n. 1041 del 1971, si fa presente che tale normativa risulta inapplicabile nel sistema contabile della Provincia, disciplinato dalla L.P. n. 8/1980 modificata dalla L.P. n. 9/1981, il cui art. 15 vieta espressamente le gestioni di fondi al di fuori del bilancio provinciale, salvo nei casi autorizzati da leggi speciali.

Solo eccezionalmente l'art. 6 della L.P. 20 agosto 1972 n. 15 e successive modifiche (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), prevede - come si è detto - che la gestione da parte del C.E.R. - Comitato per l'Edilizia Residenziale - (istituito con la legge stessa), dei relativi mezzi finanziari, versati su appositi conti correnti bancari, resta disciplinata dal primo, secondo e quarto comma dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

I dati riassuntivi dell'esercizio finanziario 1991 degli enti strumentali ed aziende speciali provinciali sono riportati nella tabella allegata.

Elenco delle leggi provinciali dei regolamenti emanati nel 1991:

L.P. 3 gennaio 1991, n. 1.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 1989 (B.U. 16 gennaio 1991, n. 3).

L.P. 21 gennaio 1991, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 e per il triennio 1991-1993 (legge finanziaria 1991) - (S.O. n. 2 al B.U. 22 gennaio 1991, n. 4).

L.P. 21 gennaio 1991, n. 3.

Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale 1991-1993 (S.O. n. 2 al B.U. 22 gennaio 1991 n. 4).

L.P. 1 marzo 1991 n. 4.

Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore degli Amministratori e del personale provinciale (B.U. 12 marzo 1991 n. 11).

L.P. 19 marzo 1991, n. 5.

Cooperazione allo sviluppo (B.U. 2 aprile 1991 n. 14).

L.P. 19 marzo 1991, n. 6.

Compensi ai componenti le commissioni, i consigli, comitati e collegi, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione provinciale di Bolzano (B.U. 2 aprile 1991 n. 14).

L.P. 20 marzo 1991, n. 7.

Ordinamento delle Comunità comprensoriali (B.U. 2 aprile 1991, n. 14).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L.P. 10 aprile 1991, n. 8.

Determinazione della misura dell'indennità di bilinguismo per il personale sanitario provinciale ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (B.U. 23 aprile 1991, n. 18).

L.P. 15 aprile 1991, n. 9.

Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche (B.U. 30 aprile 1991, n. 19).

L.P. 15 aprile 1991, n. 10.

Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale (B.U. 30 aprile 1991, n. 19).

L.P. 15 aprile 1991, n. 11.

Attuazione dei profili professionali ed unificazione degli organici del personale provinciale (B.U. 30 aprile 1991, n. 19).

L.P. 30 aprile 1991, n. 12.

Norme per la regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata (B.U. 14 maggio 1991, n. 21).

L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano (B.U. 21 maggio 1991, n. 22).

L.P. 7 maggio 1991, n. 14.

Disciplina dei rapporti con le organizzazioni dei donatori di sangue (B.U. 21 maggio 1991, n. 22).

L.P. 17 maggio 1991, n. 15.

Modifiche alla L.P. 24 ottobre 1978, n. 68 concernente la «Disciplina del commercio» (B.U. 4 giugno 1991, n. 24).

L.P. 17 giugno 1991, n. 16.

Nuove provvidenze nel settore del trasporto di soggetti portatori di handicaps (B.U. 2 luglio 1991, n. 28).

L.P. 17 giugno 1991, n. 17.

Modifica dell'art. 4 della L.P. 20 marzo 1991 n. 7, recante l'ordinamento delle Comunità comprensoriali (B.U. 2 luglio 1991, n. 28).

L.P. 19 giugno 1991, n. 18.

Disciplina della raccolta dei fondi a tutela degli ecosistemi vegetali (B.U. 2 luglio 1991, n. 28).

L.P. 11 luglio 1991, n. 19.

Modifiche alla L.P. 13 dicembre 1985, n. 17 «Ordinamento degli archivi e istituzioni dell'archivio provinciale dell'Alto Adige» (B.U. 23 luglio 1991, n. 32).

L.P. 12 luglio 1991, n. 20.

Norme transitorie per la corresponsione dell'indennità premio di fine servizio in favore di dipendenti del disciolto Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori (B.U. 23 luglio 1991, n. 32).

L.P. 16 luglio 1991, n. 21.

Modifiche alla L.P. 2 novembre 1973 n. 70 sulle elezioni del consiglio scolastico provinciale e individuazione dei distretti scolastici (B.U. 30 luglio 1991, n. 33).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L.P. 8 agosto 1991, n. 22.

Partecipazione della Provincia Autonoma di Bolzano ad una società per il servizio di informazione e prenotazione turistica (B.U. 27 agosto 1991, n. 37).

L.P. 8 agosto 1991, n. 23.

Interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore di studenti universitari residenti nella Provincia di Bolzano (B.U. 27 agosto 1991, n. 37).

L.P. 19 agosto 1991, n. 24.

Classificazione delle strade di interesse provinciale (S.O. n. 1 al B.U. 27 agosto 1991, n. 37).

L.P. 27 agosto 1991, n. 25.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1991 (S.O. n. 1 al B.U. 27 agosto 1991, n. 37).

L.P. 27 agosto 1991, n. 26.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1991 (S.O. n. 1 al B.U. 27 agosto 1991, n. 37).

L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

Modifica all'ordinamento del personale (B.U. 15 ottobre 1991, n. 45).

L.P. 23 ottobre 1991, n. 28.

Modifiche alle leggi provinciali 29 giugno 1978, n. 30 e 2 dicembre 1985, n. 16 in materia di trasporti (B.U. 5 novembre 1991, n. 49).

L.P. 23 ottobre 1991, n. 29.

Modifica alla L.P. 23 dicembre 1976, n. 57 «Provvidenze per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporti e smaltimenti dei rifiuti solidi, per l'acquisto dei relativi mezzi e per l'approntamento di aree necessarie al servizio» (B.U. 5 novembre 1991, n. 49).

L.P. 29 ottobre 1991, n. 30.

Integrazione della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9, sull'applicazione delle sanzioni amministrative (B.U. 19 novembre 1991, n. 51).

L.P. 29 ottobre 1991, n. 31.

Partecipazione della Provincia alla Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale (B.U. 19 novembre 1991, n. 51).

L.P. 12 novembre 1991, n. 32.

Autorizzazione di maggiori spese per il servizio sanitario provinciale, variazioni al bilancio per l'anno 1991 e modifiche alla L.P. 18 agosto 1988, n. 33 (B.U. 26 novembre 1991, n. 52).

L.P. 13 dicembre 1991, n. 33.

Ordinamento delle guide alpine - guide sciatori (B.U. 24 novembre 1991, n. 57).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Elenco dei regolamenti emanati nel 1991.

D.P.G.P. 4 gennaio 1991, n. 1.

Modifica ed integrazione del regolamento di esecuzione della L.P. 7 novembre 1983, n. 41, relativo alla disciplina del sistema di biblioteche pubbliche in Alto Adige emanato con D.P.G.P. 11 luglio 1984, n. 17 (B.U. 5 febbraio 1991, n. 6).

D.P.G.P. 1 febbraio 1991, n. 2.

Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 9 della L.P. 26 ottobre 1973, n. 69 «Provvidenze in materia di assistenza di base nella Provincia di Bolzano (B.U. 16 aprile 1991, n. 17).

D.P.G.P. 5 marzo 1991, n. 5.

Regolamento sull'individuazione dei profili professionali e sull'attribuzione degli stessi alle qualifiche funzionali (B.U. 23 aprile 1991, n. 18).

D.P.G.P. 6 marzo 1991, n. 7.

Regolamento concernente le funzioni di medicina legale nell'impiego provinciale (B.U. 9 aprile 1991, n. 16).

D.P.G.P. 4 aprile 1991, n. 8.

Regolamento di esecuzione alle LL.PP. 2 aprile 1962, n. 4, 20 aprile 1972, n. 15 e 25 novembre 1978, n. 52 (B.U. 4 giugno 1991, n. 24).

D.P.G.P. 4 aprile 1991, n. 9.

Emanazione norme tecniche per l'apiario ai sensi della L.P. 4 aprile 1991, n. 9 (B.U. 14 maggio 1991, n. 21).

D.P.G.P. 16 aprile 1991, n. 10.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale concernente il personale dell'Amministrazione Provinciale (periodo contrattuale 1988-1990) (B.U. 11 giugno 1991, n. 25).

D.P.G.P. 22 aprile 1991, n. 11.

Modifiche del regolamento di esecuzione alla L.P. sulla restituzione della radiotelevisione azienda speciale della Provincia di Bolzano emanato con D.P.G.P. 10 marzo 1977, n. 12 (B.U. 25 giugno 1991, n. 27).

D.P.G.P. 6 maggio 1991, n. 13.

Regolamento di esecuzione alla L.P. 8 luglio 1986, n. 16, sugli interventi sulla protezione degli animali (B.U. 25 giugno 1991, n. 27).

D.P.G.P. 18 giugno 1991, n. 15.

Modifica del regolamento di esecuzione alla L.P. 22 ottobre 1984, n. 12, concernente la disciplina dell'insegnamento dello sci (B.U. 16 luglio 1991, n. 31).

D.P.G.P. 18 giugno 1991, n. 17.

Regolamento di esecuzione, concernente le attività artigiane per le quali è data facoltà di sostenere l'esame di maestro artigiano e di specializzazione professionale (B.U. 23 luglio 1991, n. 32).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.P.G.P. 27 giugno 1991, n. 18.

Regolamento per il recepimento delle norme previste dall'accordo sull'introduzione dell'orario flessibile per il personale degli uffici provinciali (B.U. 6 agosto 1991, n. 34).

D.P.G.P. 1 luglio 1991, n. 19.

Regolamento per la ripartizione dei compensi forensi (B.U. 22 ottobre 1991, n. 46).

D.P.G.P. 6 agosto 1991, n. 20.

Regolamento di esecuzione concernente le norme per la spazzatura dei camini nella Provincia di Bolzano (B.U. 1 ottobre 1991, n. 42).

D.P.G.P. 19 settembre 1991, n. 21.

Approvazione dei profili professionali delle attività artigiane ai sensi dell'art. 1 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 (S.O. al B.U. 22 ottobre 1991, n. 46).

D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.

Modifiche al regolamento per la disciplina della formazione di tecnici di laboratorio emanato con D.P.G.P. 22 dicembre 1978, n. 28 (B.U. 19 novembre 1991, n. 51).

D.P.G.P. 11 ottobre 1991, n. 23.

Modifiche al regolamento di esecuzione della L.P. 2 novembre 1973, n. 70 sulle elezioni del consiglio scolastico provinciale, emanato con D.P.G.P. 8 ottobre 1981, n. 35 (B.U. 5 novembre 1991, n. 49).

D.P.G.P. 6 novembre 1991, n. 24.

Modifica al regolamento di esecuzione alla L.P. 17 luglio 1987, n. 14 concernente «norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia» (B.U. 10 dicembre 1991, n. 54).

D.P.G.P. 13 novembre 1991, n. 25.

Modifiche del regolamento di esecuzione alla L.P. recante la disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, emanato con D.P.G.P. 9 settembre 1974, n. 64 (B.U. 17 dicembre 1991, n. 56).

D.P.G.P. 3 dicembre 1991, n. 29.

Modifica del D.P.G.P. 6 agosto 1991, n. 20 - Regolamento di esecuzione concernente le norme per la spazzatura dei camini nella provincia di Bolzano (B.U. 7 gennaio 1992, n. 1).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 2

ENTI O AZIENDE PROVINCIALI
(esercizio finanziario 1991)

DENOMINAZIONE	ENTRATE		SPESE		FONDO CASSA 31-12-1991
	Accertamenti	Riscossioni (CO + RS)	Impegni	Pagamenti (CO + RS)	
1. Istituto provinciale di statistica	1.219.800.000	1.453.210.556	1.315.377.409	1.271.422.102	347.200.846
2. Cassa provinciale antincendi	5.240.853.412	3.116.353.412	5.184.394.205	4.337.232.600	660.707.764
3. Istituto ladino di cultura	984.752.746	984.752.746	979.170.680	979.170.680	15.960.729
4. RAS-Radiotelevisione Azienda speciale della Provincia	6.621.380.540	7.621.445.873	7.986.919.705	7.448.201.109	1.705.945.080
5. Istituto pedagogico provinciale per il gruppo linguistico tedesco	2.116.378.826	1.440.378.826	2.127.352.819	1.692.879.055	275.721.649
6. Istituto pedagogico provinciale per il gruppo linguistico italiano	372.143.852	7.143.852	287.484.270	336.403.245	49.046.485
7. Istituto pedagogico provinciale per il gruppo linguistico ladino	472.410.520	322.410.720	354.505.878	325.240.865	22.495.024
8. Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina	10.928.219.186	10.928.219.186	10.348.271.694	9.884.423.894	1.285.957.329
9. Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana	3.089.184.044	3.089.059.836	2.870.648.432	2.793.501.560	715.117.220
10. Biblioteca provinciale «dr. F. Tessmann»	1.487.796.952	1.487.796.952	1.499.734.452	1.441.922.130	86.912.945
10. Museo degli usi e costumi della Provincia	1.098.517.485	1.098.517.485	1.100.761.714	1.021.650.714	112.763.543
12. Museo archeologico della Provincia	(non perv.to)	(non perv.to)	(non perv.to)	(non perv.to)	(non perv.to)
13. Museo provinciale delle miniere	770.697.771	920.697.771	1.015.839.370	1.015.839.370	94.286.917
14. Museo di scienze naturali della Provincia	108.990.005	5.590.005	37.547.045	44.944.495	66.015.833
15. Centro di sperimentazione agraria e forestale, Laimburg	7.358.676.458	7.934.176.955	7.317.984.553	8.675.965.058	163.390.239
16. Azienda provinciale foreste e demanio	3.791.960.673	3.056.798.442	3.195.705.241	3.191.978.452	2.266.066.229
17. Ufficio provinciale per il turismo	6.330.780.274	5.080.780.274	6.335.617.605	6.399.346.165	153.698.278